H.131

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XXII. — 1901.

18
1

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1901

PRINTED in ITALY

Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/studiedocumentid22acca

IL MATRIMONIO DEI SOLDATI ROMANI

INTRODUZIONE

1. « L'empire romain fut établi par la force des armes: » l'autorité du prince ne reposait pas sur des droits bien recon- » nus; c'était l'armée qui l'avait créée par ses victoires; on ne » pouvait licencier cette armée sans mettre en question l'existence » même du régime monarchique [1]. Dans les derniers temps de la » République, Rome ne possédait que des troupes de mercenaires » astreintes au service militaire pour un temps indéterminé et » congédiées dès que la paix était faite [2]; on le vit se transfor- » mer, aussitôt l'empire fondé, en une armée permanente [3], les » soldats furent maintenus sous les drapeaux, même en temps de » paix; ils prêtèrent serment au prince [4], le seul *imperator* qui » subsistât désormais [5]....: Du moment où l'armée avait une telle » importance, un organisateur comme Auguste, qui fit subir de » profondes réformes à toutes les branches de l'administration, » et dont l'activité tenait du prodige, ne pouvait manquer de » toucher aux institutions militaires; le fait est qu'il y intro-

[1] « Cfr. sulle riforme militari di Cesare, Mommsen: *Das Militärsystem Caesar's*, » Sybel's Historischer Zeitschrift 1877, p. 1-15 ».

[2] « Svet. *Caesar*. 28 ».

[3] « Dion Cass. 52, 27, 1; 56, 40, 2, dit, en parlant de cette armée; στρατιώτας ἀθα- » νάτους ».

[4] « Mommsen, *Staatsrecht*, II², p. 818 e segg. ».

[5] « Cfr. sulla formula del giuramento e sulle modalità di esso, Dio Cass. 57, 3 - Ve- » get. 2, 5 - Ioseph. *Ant*. 19. 4. 2 - Tac. *Ann*. 14, 11; *Hist*. 1, 53. - Svet. *Claud*. 10; *Galba*, 11, » 16; *Otho*, 8; *Vitell*. 15; *Vesp*. 6 - Plin. *ad Traj*. 52, 53, 103 - Tac. *Hist*. 1, 55 - Plut. *Galba* 22. » Cfr. pure Mommsen, *Staatsrecht*, II², 768 e seg., 792, 820 ».

» duisit partout une réglementation nouvelle, allant jusqu'aux » plus menus détails [1] » [2].

E quindi sorgeva una nuova casta:

« La constitution définitive de l'armée permanente décrétée » par Auguste eut pour résultat de créer une nouvelle catégorie » de personnes, la classe des militaires » [3].

È relativamente a questo periodo appunto, in seguito alle riforme augustee, non ben note del resto in tutti i loro particolari, e alla costituzione degli eserciti stanziali, che si presenta, con altre, la questione se esistesse per tutti i militari libertà di nozze, o se per contro questa fosse in tutto o in parte limitata.

È inutile notare che durante la repubblica non può sorgere dubbio alcuno [4]: tutti i cittadini sono soldati, prima sulla base gentilizia, poi timocratica: è il periodo classico; la milizia è civica, prima che un dovere è un diritto; i cittadini, dalle cure della famiglia e dell' azienda domestica, passano a combattere, al momento del bisogno, sotto le insegne; i figli combattono a fianco dei padri: è il sistema antico dei cittadini romani e dei soci italici; è il modo col quale Roma fonda la nazione italiana.

Nel secondo periodo (dalle guerre sociali all'impero) sorgono le milizie mercenarie: è un periodo di decadenza, che prepara la monarchia: i poveri trovano nella milizia un modo di vivere e una specie di carriera: la milizia è un mestiere o professione, che ha per base un contratto: i soldati, quasi più che al servizio diretto dello stato, sono a quello del generale che li ha assoldati.

Ma non è neanche per tutto il periodo imperiale che il dubbio si presenta: a confessione dei sostenitori stessi del divieto assoluto, questo sorse con Augusto e terminò al più tardi col finire del terzo secolo [5].

2. La questione per altro fu sino agli ultimi tempi assai trascurata e sopratutto, dai giuristi. Trattati generali di di-

[1] « Cfr. Vegezio, 1, 8; 1, 27: Macr. *Dig.* 49. 16. 12 § 1; Svet. *Aug.* 24; Tac. *Ann.* » 6. 3 - Duméril, *Du recrutement des armées dans l'antiquité,* 1886 ».

[2] I. Marquardt, *De l'organisation militaire chez les Romains,* trad. di M. Brissaud - Parigi 1891 pagg. 158-9. — Ho recato l'ottima traduzione francese, in luogo dell'originale tedesco, a maggior comodità di qualche lettore e non volendo io sostituirne una mia propria.

[3] I. B. Mispoulet, *Le mariage des soldats romains,* pag. 227 e segg.

[4] Cfr. Livio 21. 41. 16 e 42. 34.

[5] Cfr. Brini, *Lezioni di diritto romano.*

ritto romano [1], opere particolari [2] sulla famiglia e sul matrimonio o ne tacevano affatto, o vi accennavano appena. Solo ne toccavano scrittori di storia, di antichità romane e di antichità militari [3].

I dati che provocarono l'indagine, discussi da questi ultimi, e che alla maggior parte di essi fecero o affermare, o sospettare il divieto, furono (ed eccoli, senz'altro, testualmente) i seguenti:

a). **Dione Cassio**, 60, 24: τοῖς (τε) στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναῖκας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε.

b). **Tacito**, *Ann.* 14, 27:.... *neque coniugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti, orbas sine posteris domos relinquebant.*

c). **Erodiano**, 3, 8, 4: (Severo) τοῖς τε στρατιώταις ἐπέδωκε χρήματα πλεῖστα, ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρησεν ἃ μὴ πρότερον εἶχον· καὶ γὰρ τὸ σιτηρέσιον πρῶτος ηὔξησεν αὐτοῖς, καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρήσασθαι ἐπέτρεψε γυναιξί τε συνοικεῖν, ἅπερ ἅπαντα σωφροσύνης

[1] Cfr. Scialoia, *Bull. dell'Istit. di dir. rom.* VIII f. I-III, e le note storie di Walter, Zimmern, Hugo, Karlowa, Padelletti, Schulin etc.; accenni trovansi pure in Maynz, *Cours de d. r.* III § 305, Puchta *Instit.* § 288, e in altri.

[2] P. e. Schupfer, *La famiglia nel diritto romano.* Pad. 1876, Rivier, *Précis du droit de famille romaine,* Paris 1891.

[3] Per comodo del lettore riporto qui sotto in breve alcuni appunti bibliografici:

Brini G., *Lezioni di diritto romano - Dei diritti di famiglia.* Bologna 1897-98. - *Matrimonio e divorzio nel diritto romano,* p. I. Bol. 1886 — Cagnat R., *L'armée romaine d'Afrique,* Paris 1892. — Cauer, *De muneribus militaribus centurionatu inferioribus* (Eph. Ep. IV, 1879). — Costa E., *Lezioni di storia del diritto romano* e *Lezioni ed Esercizi di esegesi del diritto romano* degli anni accademici 1894-98 nella Università di Bologna. - *Papiniano* vol. II, III, IV, Bologna 1894-99. - *Il concubinato in Roma* (Bull. dell'Ist. di dir. rom. a. XI, fasc. VI, Roma 1900) - *Corso di storia del diritto romano,* vol. I, Bologna 1901. — Kübler B., *Focaria* (Arch. f. lat. lex. etc. X, 1897). - *Paul Meyer, Der röm. Konkubinat* etc. (Zeitschrift d. Sav. Stif. f. Rechtsg. 1896). — Lipsius I., *De militia romana,* Antuerpiae 1596. - *Ad ann. Taciti commentar.* 1598. — Marquardt I., *De l'organisation militaire chez les romains.* Trad. di M. Brissaud, Paris, 1891. — Mestre, *Diss. de connubiis mil. rom.* (in Oelrichs Thesaur. diss. iurid.) Lipsia 1770. — Meyer P.. *Der röm. Konkubinat,* Leipzig 1895 - *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht d. rom. Sold.* (Zeit. d. Sav. Stif. f. Rechtsg. 1897) - *Die focariae militum,* Hermes XXXII, 1897. — Mispoulet, *Le mariage des sold. rom.* (Revue de philologie 1884, ed Études d'inst. rom., 1887). — Mommsen, *Summarium privilegiorum veteranis datorum,* C. I. L. III e III suppl. - *Die Conscriptionsordnung d. röm. Kaiserzeit,* Hermes XIX, 1884. — Schupfer, *La famiglia secondo il dir. rom.,* Padova 1876. — Scialoia V., *Il papiro giudiziario « Cattaoui » e il matr. dei sold. rom.,* Bullettino dell'Ist. di dir. rom. a. VIII, f. I-III, Roma 1895. — Wilmanns G., *Die röm. Lagerstadt Afrikas* (Commentationes in hon. Mommseni, Berlino 1877). — *Castra et civitas Lambaesis* (C. I. L. VIII).

Per le fonti epigrafiche cito: *Corpus inscriptionum latinarum,* vol. I-XII, XIV, XV. Berolini 1863-98. - *Ephemeris epigraphica C. I. L. supplementum,* vol. I-VIII.

στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον ἑτοίμου τε καὶ εὐσταλοῦς ἀλλότρια ἐνομίζετο.

d). **Tertulliano,** *De exhort. cast.* c. 12:.... *perierunt caelibum familiae, res spadonum, fortunae militum aut peregrinantium sine uxoribus.*

e). **Gaio,** I. 57: ....*ueteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisue, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt.*

f). **Isidoro,** *Etim.* 9:.... *castra, inquit, sunt ubi miles steterit, dicta autem castra, quasi casta eo quod ibi castraretur libido* [1].

E già tali basi parvero ad alcuno sufficienti.

Così G. Lipsio (*Ad ann. Tac.* XIV, p. 885; *De Mil. Rom. dial.* XVIII) viene appunto alla proibizione basandosi sul passo di Dione *a*) e di Tertulliano *d*), con lui G. Stewech (*Comm. ad Flav. Vegetium* - Vesaliae 1670 - ad l. I et III, p. 13); a Tertulliano, Dione, Erodiano s' appoggiò pure il Mestre (*o. c.* p. 291 e segg.), e a questi passi si riferiscono, o alludono pure I. Gothofredus (*De re militari; Cod. Th. Paratliton ad* l. VII), il Marini (*Atti e Monum. dei Fratelli Arvali* p. II), Fernandez de Retes (*Opusc.* lib. V, cap. II, *De castr. pecul.*, § 8 e segg.) affermando più o meno recisamente l'impedimento in questione.

Senonchè d' altro lato intervenne il materiale epigrafico, oggi raccolto in larga e preziosa copia, che reca dati e accenni anche a nozze e a rapporti di famiglia di militari, dati e accenni che furono in qualche parte studiati e in vario senso.

Quindi il Mommsen s'appoggia (*C. I. L.* III p. 905 e segg.) oltre che ai passi *a*), *b*), *d*) (che ammette riferirsi più al fatto che al diritto) ai diplomi militari da lui raccolti. Nel *C. I. L.* III, suppl. p. 2011 e segg. emette più recisa opinione sul testo di Dione e aggiunge l'autorità dei papiri.

G. Wilmanns (*Commentationes in hon. Mommseni,* p. 200 e segg.; e *C. I. L.* VIII, p. 284 e segg.) scosso dagli accenni epigrafici, ripudia in parte la teoria del maestro, creando l' istituto d'un quasi-matrimonio.

[1] Le varie interpretazioni dei passi ritorneranno nel corso del lavoro.

Ed ecco il Mispoulet, che, apostolo convinto del contrario asserto, combatte genialmente l'opinione del Mommsen e del Wilmanns, inducendo da iscrizioni il fatto dél libero matrimonio, ma, sopra una base troppo ristretta, non seppe trarre sicure conseguenze dai dati (*Le mariage des soldats rom.* 1884).

Il Marquardt (o. c. p. 306 e segg.) segue completamente l'opinione del Mommsen. Il passo di Dione è ritenuto decisivo anche dal Cagnat (*L'armée rom. d'Afrique*, p. 365).

Finalmente a ravvivare la questione sopraggiunse in questi ultimi tempi la scoperta di nuovi dati in quei papiri greco-egizî, contenenti verbali di sentenze, che parvero quasi escludere sull'esistenza del divieto ogni dubbio.

Forti del nuovo sussidio vi riappoggiarono le loro idee il Mommsen, seguito dal Meyer (*Konk.* specialmente pag. 100 e segg. e 169 e segg.; *Zeitschrift der Savigny Stift.* 1897 p. 44-74), che, relativamente al valore dei passi su riportati, procede con maggior riserbo degli altri, terminando però col prender per base quello di Dione, valutando una lunga serie di iscrizioni, ma egli pure con concetto forse piuttosto aprioristico, negando la libertà di matrimonio senza sicurezza di prova, e combattendo tenacemente alcune idee in contrario del Seek (*Der Untergang der antiken Welt*, 1895 p. 391-2). Accennarono in breve all'argomento anche il Mitteis (*Hermes*, v. XXX, 1895, *Zur Berl. Pap. Publ.*, p. 564 e segg.) e il Kübler (recensione al lavoro del Meyer, *Zeitsch. d. Sav. Stift.*, XVII, 1897, p. 44-74 e indir. *Arch. für latein. Lexic.* XVI, 1897, p. 448-9); infine lo Scialoia (*Bull. dell'Ist. di Dir. Rom.* 1895, p. 155 e segg.) che è d'opinione assai temperata [1]. E recentissimamente, con la sua solita eleganza e profondità, trattò del tema il Costa, impugnando il divieto assoluto (*Storia del dir. rom.* I, § 28 p. 254 e segg.).

3. Di contro tuttavia alle fonti più sopra accennate, e a queste affermazioni recise, stava pur sempre il silenzio costante e assoluto delle fonti più strettamente giuridiche (fonti di diritto positivo e scrittori giuridici), nessuna delle quali esprime in forma chiara e precisa un divieto, anzi in alcuna ricorrendo dati e accenni che paiono escluderlo.

[1] V. nel lavoro stesso dello Scialoia altre citazioni.

E il contrasto, segnatamente, eccitò in me il desiderio di approfondire, per quanto fosse in poter mio, le indagini, su tutti i dati venutisi accumulando, col sussidio delle nuove ricerche e degli ultimi studî, cui quelli han dato luogo, ricorrendo al lume di tutte le fonti possibili; proponendomi cioè di sottoporre tali dati a un nuovo e coscienzioso esame, così le fonti storiche, le prime dagli studiosi esaminate, come le giuridiche, via via prese ad esaminare, ma sopratutto proponendomi di ristudiare la enorme congerie delle fonti epigrafiche, vergini ancora nella loro maggior parte.

Mi proposi insomma di cercar un' altra volta di ritrarre, con tutti i mezzi, e non soltanto dalle affermazioni storiche o dalle determinazioni del diritto, ma dalle risultanze dirette della stessa vita vissuta, quello che le fonti contengono: se corrispondano alle affermazioni degli uni (basate ormai specialmente sopra i papiri), se alle negazioni degli altri.

Esame e ricerche che io condussi, voglio ripeterlo, spassionatamente e spoglio d'ogni preconcetto.

Così esse mi guidarono a negare nel modo più reciso l'esistenza di divieto alcuno, apposto alla libera conclusione del matrimonio dei militari.

Tema e ricerche però, che io restrinsi e rivolsi principalmente ai soldati cittadini romani (e ai gregarî in ispecie), pei quali presentavasi essenzialmente il nucleo della questione.

Con questo stesso io ho forse anche abbastanza additata e giustificata la distribuzione che ho data al mio lavoro in quattro capi.

Il primo sulle fonti giuridiche, escluse le iscrizioni e i papiri; un secondo in cui credetti meglio dar luogo senz'altro alle epigrafiche; un terzo destinato ai papiri; un quarto alle storiche in generale.

Dovevo infatti prima sbarazzare il terreno dal dubbio di determinazioni di diritto positivo, o direttamente tramandateci, o conservateci da scrittori. Volevo poi dar parte principale alla interrogazione delle iscrizioni. Ho creduto che meritassero posto a sè i nuovi papiri. E preparavo così la valutazione debita delle fonti più bisognose di determinazione e che prime destarono il dibattito: le storiche in generale, o genericamente storiche.

PARTE PRIMA

La condizione dei militari relativamente al diritto matrimoniale nelle fonti giuridiche.

CAPITOLO I.

Le fonti giuridiche, dicevo, saranno il nostro punto di partenza, essendo quelle che, contenendo proprio (o come statuenti o come riferenti) le norme del diritto vigente, avrebbero dovuto precipuamente, o conservarci intatto il divieto o portarne traccia se questo fosse esistito. E partiremo dall'esame di quei passi, ciascuno singolarmente preso [1], che vennero citati e discussi calorosamente, ora in un senso, ora in un altro, in appoggio o contro il divieto medesimo; vedendo poi quali resultanze pro e contro si possano esattamente e sicuramente ricavare dalle fonti giuridiche di per sè.

Gaio 1, 57: « ...*ueteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisue, quas primas post missionem uxores duxerint, et qui ex eo matrimonio nascuntur, et ciues Romani et in potestatem parentum fiunt* ».

Fu citato pel divieto [2], ma è tutt'altro che ad esso concludente. Già il Mommsen osservava [3] che esso si riferisce ai *milites* cittadini romani; che la sua portata non è generale. Non solo, ma pur riferendosi solo a questi, non se ne può indurre prova alcuna pel divieto, a cui non si riferisce nemmeno: ai vecchi legionarî l'imperatore concede una *gratia*, di poter sposare donne, con le quali non si trovavano ad avere *ius connubii* [4]. Premesso che per il nostro tema dovrebbe trattarsi di speciale impedimento, è importantissimo rilevare che, nel passo, di esso non si tratta nè punto nè poco, e chi vi si riferì

[1] Ho tentato di mantenere l'ordine cronologico.
[2] Marquardt. o. c. p. 306; Mommsen *C. I. L.* III p. 906.
[3] *C. I. L.* III p. 2012.
[4] Gaio parla prima di *connubium*.

cadde in un equivoco grave, non avendo sufficientemente distinto e portando la confusione nelle sue deduzioni.

Gaio parla puramente e semplicemente di *connubium* o meno, relativo a *capacità*. Non è questione dunque d'un divieto specialissimo riguardante i militari, ma del primo e più generale requisito e condizione necessaria, per la possibile esistenza d'un matrimonio romano, risiedente nelle persone medesime.

Un' altra ipotesi potrebbe piuttosto affacciarsi, ma d'indole tutta diversa: e cioè che il passo parrebbe, almeno prevalentemente, riferirsi ai soldati stanziati in provincia [1], e quindi potrebbe, forse, indursi opinione contraria all'asserzione che questa grazia imperiale fosse negata ai legionarî [2].

Marcello [3], al D. 29, 1, 8, parla di successione di un nipote *in loco filii* di un soldato. Non è concludente, nè in un senso, nè nell'altro, giacchè non parla del tempo della nascita; e poi il passo è di dubbia genuinità [4].

Papiniano (l. 19 resp.) D. 49, 17, 16 pr.: « *Dotem filio familias datam vel promissam in peculio castrensi non esse respondi. nec ea res contraria videbitur ei, quod divi Hadriani temporibus filium familias militem uxori heredem extitisse placuit* [5] *et hereditatem in castrense peculium habuisse. nam hereditas adventicio iure quaeritur, dos autem matrimonio cohaerens oneribus eius ac liberis communibus, qui sunt in avi familia, confertur* » [6].

Lo Scialoia [7] chiama « valido » questo matrimonio, senza spiegarsi di più.

Il Mispoulet (o. c.) disse: Ecco la prova del matrimonio di un soldato in servizio: se fu costituita la dote, bisogna che sia stato contratto anche il matrimonio, e nel tempo stesso in cui fu costituita la prima; essa è costituita durante il servizio.

[1] Cfr. contr. Mommsen *C. I. L.* III, p. 2012 e Meyer *(Konk.)* p. 109.

[2] Il passo trova pieno conforto nei diplomi, e – come vedremo – nel testo di Dione 60, 24.

[3] Cfr. Mispoulet e Cagnat (p. 448, n. 2) che lo citarono.

[4] V. in proposito Scialoia, o. c., p. 164 n. 2.

[5] Dig. 49, 17, 13 (Pap.) « Divus Hadrianus rescripsit in eo, quem militantem uxor heredem instituerat filium, extitisse heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fieri ». Cfr. Dig. 49, 17, 17 pr.

[6] Meyer, o. c., p. 102 e 172; - Cagnat, o. c. p. 448 e 439.

[7] Op. c., p. 166.

È la interpretazione più semplice e genuina, e dovrebbe, quindi, essere la migliore.

Il Cagnat [1] però, argutamente fa osservare due cose: primieramente, che la voce *matrimonium* si può adoperare anche per *iniustae nuptiae;* secondo, che la *dote* non è, in diritto romano, incompatibile con un matrimonio *iuris gentium* e che di tal sorta di matrimonio qui appunto si tratta.

Per la prima parte vedremo sotto.

Per la dote io dubiterei se nei passi citati dal Cagnat essa dovesse realmente restituirsi come dote, o se non piuttosto, non essendovi stato matrimonio (D. 23, 2, 63) non vi fosse [2] neppur dote [3], e da altro principio (essendo *datio ob causam*) dipendesse la restituzione (nota il *iudicio de dote redditurus* del fr. 61, D. 23, 2), che ha il suo fondamento in un principio di equità [4]. Ad ogni modo questa risultanza del Cagnat contraddice, parmi, all' opinione del Mommsen (*C. I. L.* III p. 906) e che in fondo sarebbe l' intima causa del divieto (lo sfavore per i legami di soldati romani con stranieri), causa alla quale il Meyer accenna nel *Konkubinat* stesso (p. 109).

« L'opinione del Meyer, poi, che ai soldati sia stato ac-
» cordato durante il loro servizio il matrimonio *ex iure gentium,*
» ha, almeno per le truppe che possedevano il diritto di citta-
» dini romani, poca probabilità per sè stessa, poichè, se una volta
» in generale accordavasi il matrimonio ai soldati, perchè do-
» vevasi poi proibir loro il *iustum matrimonium?* » (Kübler, rec. al Meyer's *Konk.* p. 362).

Questo sfavore avrebbe dovuto, se mai, continuare a lungo, quanto almeno il divieto per gli ufficiali superiori di sposare una donna della provincia in cui essi esercitavano l' ufficio [5]. Invano, scrive il Kübler [6], il Meyer tenta di metter da banda il

[1] Cagnat, o. c. p. 448, 450. - Egli cita due passi di Papiniano (Dig. 23. 2. 61): « Dote propter illicitum matrimonium caduca facta..... quod iudicio de dote redditurus esset maritus solvere debet » ; e Dig. 23. 2. 63.

[2] Dig. 2. 14. 42 e 23. 3. 21.

[3] Dig. 23. 3. 3.

[4] Maynz, § 312 p. 40. 21. - Per le *condictiones* in genere, e pel concetto che le informa cfr. Pernice, *M. A. Labeo,* I, pagg. 419 e segg.

[5] Cod. 5, 4, 6.

[6] Rec. al *Konk.* p. 363.

presente frammento (e con esso il fr. 35, D. 23, 2) con la introduzione del matrimonio peregrino. Ma è eccessiva d'altronde, parmi, la risultanza del Kübler [1], se voglia riferire assolutamente il passo ad un' epoca posteriore al Decreto di Severo [2]: il passo si richiama e fa un tutt'uno nell'argomento col fr. 13 Dig. 49, 17 [3], che contiene il rescritto di Adriano (a. 117-138), epoca in cui troviamo, come vedremo, validi matrimonî anche nelle iscrizioni.

La sottile interpretazione del Cagnat, più che in uno sforzo del passo, si risolve in una petizione di principio.

Io mi domando: il passo contiene una norma non di diritto civile? e allora la collezione l'avrebbe raccolto e sopratutto Papiniano l'avrebbe scritto così? E non regolerebbe forse prima il matrimonio civile, e poi il *iuris gentium* in quanto è imitazione del civile?

Di più non s'è prestato, sembra, attenzione a un'altra circostanza. Come sostenere infatti quella tesi? Proprio nel passo stesso (sulla fine) Papiniano non accenna forse a chiare note a rapporti di agnazione?

Papiniano (l. 6 resp.) D. 23, 2, 35: *Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit.*

Mispoulet citò questo passo come decisivo [4]; se fosse stato vietato il matrimonio, che bisogno c'era di dare questa notizia sul consenso? « Ma, si osserva [5], la parola *matrimonium* non ha qui il valore di *iustae nuptiae*, bensì di matrimonio *iuris peregrini* » [6]. Corre subito alla mente una contro obiezione; il frammento appartiene al titolo *De ritu nuptiarum;* nella maggioranza dei passi del Digesto *matrimonium* vale *iustae nuptiae* [7]; di più il passo è di Papiniano che in caso perfettamente analogo dice *matrimonium non est* [8]. Quella del Cagnat

[1] Rec. al *Konk.* p. 363.
[2] Herod. 3. 8. 4. Vedilo riportato a pagina 5.
[3] V. nota 5, pag. 10.
[4] Anche Kübler ne conviene, o. c. p. 363.
[5] Cagnat, o. c. p. 449.
[6] Adotto qui la fraseologia del Cagnat.
[7] Cfr. sulla distinzione razionale di *nuptiae* da *matrimonium*, Brini, o. c. § 31 pag. 146.
[8] Dig. 23. 2. 63, riportato a pag. 22.

non è che una ipotesi per sostenere la sua asserzione; e per questa via poteva con la fantasia correre anche di più: perchè non supporre si trattasse senz'altro di uno appartenente alla classe equestre? Avrebbe trovata una scappatoia migliore.

Ma non è con delle fantastiche ipotesi, o con delle spesso vacue discussioni linguistiche e di forma, trascurando le risultanze chiare dei testi e le cause e le condizioni, cui si riferiscono i passi, che questi si spiegano. Il fatto, che si richiede nel frammento il consenso *per diritto romano* al matrimonio in questione, doveva porre sull'avviso l'autore francese e farlo recedere.

La più spontanea interpretazione si presenta da sè, facilmente.

Il frammento si riferisce ad uno stato di fatto assai comune allora sotto l'impero; il concubinato, che niuna legge vietava ai figli-famiglia. La patria potestà si era venuta man mano addolcendo [1], nel tempo stesso che lo stato veniva gradatamente ingerendosi nei rapporti privati e, sopratutto, familiari [2]; già da tempo, in generale, coll'istituzione dei peculii, erasi formato per tutti i figli-famiglia una tal quale indipendenza economica [3]; pei militari, più che per altri mai, s'era venuta accentuando quella libertà di fatto, con un implicito e progressivo riconoscimento giuridico.

È troppo ovvio che, contemporaneamente ad altri rapporti, potesse il figlio avere relazione con donne, e con esse spesso vivesse in concubinato, e talora desiderasse contrarre matrimonio.

Il giureconsulto al quesito, se questo riconoscimento giuridico, se questa libertà di fatto giungesse, nelle sue conseguenze, fino ad eliminare pel militare la necessità del consenso paterno [4] pel matrimonio, risponde di no.

Invece il passo di **Papiniano**: (Dig. 49, 17, 13): *Divus Hadrianus rescripsit in eo, quem militantem uxor heredem insti-*

[1] Padelletti-Cogliolo, *Storia del diritto romano;* II ed. Fir. 1886, p. 491.

[2] Padelletti, o. c. p. 481.

[3] Padelletti, o. c. p. 491 - Cfr. le citazioni alla nota 3 e (r), alle pag. 495-496, stessa opera; cfr. anche p. p. 161. 187. 655. 182. 184 e passi ivi citati.

[4] Cfr. Padelletti, o. c. p. 161; Brini, *Lez. di diritto romano,* 1897-98 (Progr. pag. 10-11); Paolo, Dig. 23. 2. 2.

tuerat filium, extitisse heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fieri [1], può spiegarsi benissimo con un matrimonio contratto prima dell'entrata in servizio. Solo si può osservare con lo Scialoia [2], che in esso si ravvisa un trattamento di favore per il matrimonio.

Un altro frammento di **Papiniano**, non citato, per quanto io so, da altri, è al D. 23, 4, 26, 3. Si riferisce al fatto che la moglie segue il marito centurione in provincia; anche qui il matrimonio, che può essere contratto prima, toglie importanza al frammento.

Parimenti o con l'ipotesi di un matrimonio prima contratto, o con quella che si tratti di matrimonio di persona appartenente alla classe equestre, si possono spiegare i passi: D. 29. 1, 36 § 2 *(Pap.)* [3], e il fr. 38 pr. eodem [3]; - D. 48, 5, 12 *(Pap.)* [4]; - D. 29, 1. 33, pr. e § 2 *(Tertull.)* [5]; - D. 29. 1. 43. 3 *(Trifon.)* [6]; - C. 6. 21. 3 (*Caracalla* a. 213); - C. 6. 21. 6 (*Alessandro* a. 225); - C. 2. 51. 1 (*id.* a. 226) [7]; - D. 29. 1. 7 e 9 [8] *(Ulp.)*; - D. 49. 17. 8 *(Ulp.)* [9]; - D. 29. 1. 15. 5 *(Ulp.)* [10]; - D. 49. 17. 6. 7 e 8 (*Ulp.*) [11]; - D. 24. 1. 32. 8 *(Ulp.)* [12]; - D. 29. 1. 28 - D. 29. 1. 15. 5 *(Ulp.)*; - D. 29. 1. 16 *(Paol.)* [13]; sicchè sono tutti dubbi e non portano alcuna prova sicura, nè in un senso, nè nell'altro.

Che il passo d' **Ulpiano** - Dig. 23, 2, 45, 3: *Plane si filius familias miles esse* proponatur, *non dubitamus, si castrensis peculii ancillam manumiserit,* competere ei hoc ius: *est enim patronus secundum constitutiones nec patri eius* hoc ius

[1] Cfr. Dig. 49. 17. 17 pr.
[2] O. c. p. 163.
[3] Cfr. Scialoia, o. c. p. 166 e Mispoulet.
[4] Non citato da altri, a quanto mi consta.
[5] Cfr. Scialoia, o. c. p. 166 - Cagnat, o. c. p. 448 n. 2 e Mispoulet.
[6] Scialoia, l. c. e Mispoulet.
[7] Scialoia, o. c.
[8] Scialoia, o. c. - Cagnat, o. c. p. 448, n. 2 - Mispoulet e Meyer, *Konk.* 102.
[9] Meyer, o. c. 172 - Cagnat, o. c. 448 n. 2.
[10] « ..... quod testamentum valebit, si forte pater vel in militia vel intra annum militiae decessit ». - Si presta all'ipotesi che si tratti di un cavaliere (Meyer, *Konk.* 102). Cfr. Scialoia, l. c.
[11] Cagnat, o. c. 448 n. 2; Meyer l. c.; Scialoia l. c.
[12] Mispoulet; Meyer, *Konk.* p. 102; Cagnat, 448 n. 2.
[13] Meyer, o. c. p. 102 - Scialoia l. c. - Mispoulet - Cagnat, p. 448 n. 2.

competit - sia riuscito imbarazzante a chi sostiene il divieto, si vede dal fatto che il Cagnat [1] (che contraddice altrove all'ipotesi del Wilmanns) è stato costretto a confessare che il soldato doveva trovarsi in una posizione differente dagli altri, per tali rapporti. E il Meyer [2] afferma che Ulpiano si è riferito qui solo al concetto di *patronus*, e conclude (prevedendo forse l'obiezione che poteva sorgere dalle parole *competere ei hoc ius*) che il giurista costruisce qui un caso puramente ipotetico [3], dimenticando che gli esempi dei giuristi romani, non in ipotesi astratte, ma in casi pratici, tolti della realtà della vita, hanno la loro origine.

Incerti sono i passi di **Paolo** D. 23, 2, 65, e **Ulpiano** 24, 1, 3, 1 [4], come quelli che potrebbero riferirsi ad un ufficiale superiore.

A questi si potrebbero aggiungere altre leggi del Digesto e del Codice, ma o non provano con sicurezza, o sono d'epoca così avanzata, in cui non v'è più discussione: il matrimonio è concesso [5].

CAPITOLO II.

§ 1.

Comunque, conclude il Meyer [6] non troviamo nelle fonti giuridiche una prova sicura che ai soldati cittadini sia stato concesso di contrarre, durante il tempo del servizio, un matrimonio giusto [7]; e sia, per un istante! Ma, d'altra parte, non troviamo nelle fonti giuridiche, sia dentro che fuori la raccolta giustinianea, alcun accenno al divieto [8]; invece non raramente

[1] O. c. p. 450.

[2] *Konk.* p. 102-3.

[3] Non pensa che ha davanti Ulpiano e travisa, sofisticando, il senso del *proponatur*.

[4] Ritornerà più particolarmente su di essi fra breve il discorso.

[5] C. 6. 21. 9 (*Gord.* a. 238) - C. 6. 21. 10 (*Fil.* a. 246) - C. 12. 64. 4 (*Aurel.* citato da Diocleziano) - C. 9. 9. 19 (*Diocl.* a. 287) - C. 2. 51. 2 (*Diocl.* a. 290) - C. 12. 47. 1 (*Cost.* a. 331) - C. 6. 21. 15 (*Cost.* a. 334) - C. 5. 17. 7 (*Cost.* a. 337) - C. 12. 35. 10 (*Cost.* a. 349) - C. Th. 7. 13. 6 (*Val. Val.* a. 370) - C. Th. 7. 13. 7 (*Val.* e *Val.* a. 375) - C. 12. 47. 2 (*Graz. Val. Teod.* a. 380) - C. 5. 4. 21 (*Teod. Val.* a. 426) - C. 6. 57. 5 (*Iust.* a. 529) - C. 12. 47. 3 (*anon.*).

[6] *Konk.* p. 103.

[7] Egli dimentica che, data la precedente indiscussa libertà matrimoniale, non di questa, ma del divieto si deve cercare la prova.

[8] Il fatto sarà rilevato più avanti.

esse alludono (ove non se ne sforzi il senso primo e genuino) a matrimonio e di qualunque militare.

Questi accenni e richiami al matrimonio, espressi nel modo più reciso, trovano aiuto e conferma anche da altre risultanze, dedotte dalle fonti, e che ora, in breve, esamineremo.

I soldati dopo Augusto, hanno una esistenza a parte e leggi particolari.

« Si l'on jette un coup d'oeil sur la législation spéciale qui » les régit, on voit qu'elle s'est inspirée des nécessités du service » militaire et aussi d'une *pensée bienveillante* des Empereurs qui » cherchaient au moyen de certaines faveurs réservées aux sol- » dats, à assurer le bon recrutement de l'armée et, en même » temps, à satisfaire les désirs de cette classe nouvelle devenue » bien vite la plus influente de l'État » [1].

Così si spiegano le principali disposizioni legislative, relative ai soldati (e irroganti ferite non lievi ai più rigidi principî del diritto comune): così, p. es. la facoltà di testare senza essere legati alle forme e alle condizioni del diritto civile [2], così il diritto per il figlio-famiglia milite di sfuggire, fino ad un certo limite [3], alla patria potestà [4], con l'istituzione del peculio castrense [4]; così i privilegi accordati ai veterani dai diplomi [5]; così vediamo interpretarsi benignamente la legge riguardante il divieto di sposar provinciali, per chi era oriundo della stessa provincia [6].

Era ragionevole e consentaneo con lo spirito di benevolenza, che ispirava i legislatori romani, e in armonia con la legislazione speciale applicabile ai soldati, che assicurava loro una situazione privilegiata di fronte alle altre classi sociali; un divieto assoluto, che, anche in linea facoltativa e giuridica, li avrebbe, col matrimonio, privati del diritto comune [7]?

Ma si offrì loro, si obietta, un surrogato: piena libertà di convivere con chi volevano: con le focarie, con le meretrici, con le concubine.

[1] Mispoulet, o. c.
[2] Dig. 29. 1.
[3] V. sopra, pag. 13, e il fr. 35 D. 23. 2.
[4] V. pag. 13 e segg.
[5] Mispoulet, o. c.
[6] Dig. 49. 17. 13, riportato a pag. 13.
[7] Mispoulet, o. c.

Ciò nonostante la donna convivente illegittimamente con un soldato, e rientrante nella categoria delle *stupro cognitae*, era esclusa dalla successione di lui. (Pap. Dig. 34, 9, 14: *Mulierem, quae stupro cognita in contubernio militis fuit, etsi sacramento miles solutus intra annum mortem obierit, non admitti ad testamentum iure militiae factum et id quod relictum est ad fiscum pertinere proxime tibi respondi*).

Il passo porta, da un lato, l'unica limitazione alla libertà di testare dei soldati e, dall'altra, un energico colpo alle teorie di coloro, che sostennero essersi nell'impero, e in ispecialità pei militari, favoriti solo i rapporti illegittimi. E sarà bene confrontare questo passo col contenuto del ripetuto fr. 13, D. 49, 17 [1], che, in termini di perfetta analogia, ci presenta un trattamento di favore pel matrimonio dei soldati, in tema di successione [2]. Ed è pure assai grave il fatto che nel titolo *De Concubinis* [3] non si parla affatto di militari.

§ 2.

Come supporre che Augusto, l'organizzatore dell'armata, avesse preso un provvedimento del genere di quello del divieto? Questa disposizione che avrebbe condannato al celibato più di 200,000 uomini dai venti ai quarant'anni, in media, non sarebbe stata in opposizione formale con lo spirito e il contenuto delle Leggi Giulia e Papia Poppea? [4]

Nelle fonti non v'ha cenno di eccezioni o di allargamento, in favore dei militari, dei limiti imposti da queste due leggi al matrimonio e sarebbe arbitrario supporlo, come ingiusto che non vi fosse stato.

Esse furono, pel Meyer, la causa per cui Augusto dovè creare un surrogato al matrimonio, reso da lui colle sue leggi in molti casi impossibile: il concubinato; istituto « che non istà » in alcuna connessione d'origine con le unioni illegittime di

[1] Riportato a pag. 13.
[2] Dig. 25. 7.
[3] Scialoia, o. c. p. 165.
[4] Cfr. Mispoulet, o. c.

» egual nome appalesantisi nell' ultimo tempo della repubblica, » esso non è la sanzione legale delle medesime » [1].

La nuova istituzione di compenso (osserva giustamente il Kübler o. c. p. 359) sarebbe stata necessaria allora soltanto che si fosse ristretto in modo inverosimile il numero dei matrimonî e non è probabile (aggiunge a compimento il Prof. Costa) [2] che Augusto abbia estesi gli impedimenti al matrimonio così, da provocare proprio allora la necessità nella vita d'un rapporto che avesse a tener luogo di quello in casi in cui fosse reso impossibile.

L' opera d' Augusto interpretata col Meyer nel senso che quegli abbia creato con pensiero riflesso un istituto di surrogazione, sorgente per lui *ex novo* senza radicarsi in precedenti, per lo meno di fatto, ci presenterebbe l'esempio strano di un fenomeno artificioso, contrario al costante cammino della evoluzione giuridica e nonostante ciò perdurante fino alle epoche più recenti [3].

[1] Meyer, *Konk.* p. 25.

[2] E. Costa, *Il concubinato in Roma* - Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano, anno XI, fasc. VI, § 3, pag. 234.

[3] Alcune brevi osservazioni a schiarimento del mio concetto, e alla retta interpretazione di quello che segue nel testo:

Augusto avrebbe operato una doppia sovrapposizione, imponendo un limite artificiale contrario al matrimonio e creando un istituto di sostituzione, seguendo un cammino opposto alla evoluzione storico-giuridica del progressivo riconoscimento ed elevamento a diritto delle consuetudini e degli usi sociali, del graduale adattamento del diritto alle condizioni della vita, dell'intervento sempre più decisivo dello stato nei rapporti privati della famiglia (cfr. Brini, Lez. di diritto rom.). L' importanza del vincolo gentilizio era venuta rapidamente scomparendo, l' antica compagine della famiglia andò sempre più dissolvendosi; in processo di tempo ai matrimonî *cum manu* prevalsero i liberi; la corruzione s'estese alle donne, il lusso divenuto smodato, il divorzio frequente, il celibato e il concubinato (man mano tollerato dalla pubblica opinione e riconosciuto come stato di fatto parallelo al matrimonio, *licita consuetudo*) preferiti dagli uomini al matrimonio. Era piuttosto a tutta una serie di mali che Augusto cercò di apportare un efficace rimedio (Pad. p. 481 e segg.) con diverse leggi (la *lex sumptuaria* dell' a. 736, la *lex Iulia de adult. et de pudic.* del med. anno, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* degli a. 736, 757; in fine la *lex Papia Poppaea* dell' a. 762) e « in ispecie le leggi Giulia e Papia Poppea corrispon- « devano pel tempo a quel rimutamento della società romana » (Brini, o. c. p. 191). « Come « la *lex Iulia de adulteriis* contemplò la unione sessuale criminosa; così quelle due leggi « predette, contemplando la unione legale, dovettero però distinguerla da quella, che da « un lato non era reato, non, in ispecie, *stuprum*, e dall' altro non era tuttavia *matrimo-* « *nium*, bensì era semplice *concubinatus*, che così appunto e non altrimenti, non per di- « retto riconoscimento rivolto ad esso stesso, *per leges nomen sumpsit* ed *extra legem poe-* « *nam est* » (Brini, o. c. p. 193-94). Dall' altro lato già antecedentemente certi matrimonî (i matrimonî di ingenui con liberte [Plut. *Cat.* 24, Liv. XXXIX, 19, Cic. *pro Sest.* 52,

Una premessa siffatta aprirebbe assai facilmente, se non necessariamente, la via all' ammissione del divieto e del concubinato militare Meyeriano.

Senonchè Augusto seguì una via diametralmente opposta a quella dal Meyer voluta: da un lato quelle leggi « si appun-
» tavano propriamente a quell'intento, che ognora era parso ca-
» pitale per lo stato e si era proseguito colla pubblica cura
» censoria de' costumi [1], cioè il mantenimento ed accrescimento
» della popolazione [2]; esse sono anzi di quella tendenza la più
» forte manifestazione. Senza ricordarne le disposizioni note.... è
» risaputo come da esse *fossero facilitati, favoriti, premiati,* i
» matrimoni, e più quelli felici e fecondi di figli; come puniti,
» i *caelibes* ed *orbi* » [3].

Non v'era d' altronde ragione di creare un tale istituto di sostituzione. Da un lato, se è vero che Augusto mirò sempre e sopratutto ad aumentare comunque la popolazione e senza soverchio pensiero se essa crescesse da nozze legittime, che dessero continuatori alla *familia* del padre, o fuori di tali nozze; è però altrettanto vero che sarebbe ingiusto ed errato attribuire a lui (come pare accenni il Meyer) il fatto d'aver incoraggiato sopratutto i rapporti illegittimi, favorendo unicamente quel concubinato, ch'egli avrebbe creato. Chè anzi da altra parte, se riesce

Phil. II. 2. 36. e altrove]) erano riprovati dalla pubblica opinione (Pad., o. c. p. 167, n. 2. - Kübler, o. c. p. 359); anzi i matrimonî d'ingenui e di libertine erano considerati già prima come non validi (Cic. *Philip.* II. 2. Cfr. Padelletti, o. c. 487. n. (i) - Costa, o. c. p. 234). Questo impedimento cessò con la legge Papia (Dig. 23. 2. 23, Dig. 54. 16. 56. 7) per gli ingenui, mantenuto solo da un lato pei senatori, e, dall' altro pel matrimonio con persone turpi *(lenae, adulterae, damnatae, famosae).* Dal semplice confronto fra i due trattamenti emerge se Augusto avesse allargata o ristretta la facoltà matrimoniale. Si può ragionevolmente attribuire ad Augusto altra intenzione che quella di cercare di fissare i limiti che potevano essere d'impedimento al matrimonio, regolando con la legge ciò che da lunghissimo tempo armonizzava col buon costume? (Cfr. anche Kübler, o. c. p. 359). Contro il celibato reagirono sempre e lo spirito pubblico e i pubblici magistrati. Si narra di una tassa che l'a. 351. u. c. i censori Camillo e Postumio imposero a titolo di pena sopra coloro *qui ad senectutem caelibes pervenirent;* gli antichi scrittori conservano memoria di discorsi che i censori, gelosi custodi dell'antica purità di costumi, solevano tenere al popolo sulla necessità di tor donne e di aumentare la prole (Pad. p. 162. Sulla tassa dei celibi v. Val. Max. II. 9. 1. - Plut. *Cam.* 2; *Cat. Mai.* 16 - Cic. *de leg.* III, 2. - Gell. I. 6. - Liv. ep. LIX. - Svet. *Oct.* 89. - V. anche Sozom. *H. E.* I. 9, Dione IX, 22, e per alcune preferenze accordate agli ammogliati Gell. V. 19. - Liv. XLV, 15).

[1] V. nota precedente.

[2] Schupfer, o. c. p. 144 e segg.

[3] Brini, o. c. p. 192-93.

eccessiva e in parte cervellotica l'asserzione del Kübler che tutta la legislazione d'Augusto intorno al matrimonio doveva essere ostile ad ogni rapporto non matrimoniale [1], e gratuita quella che quel principe se non potè impedire il concubinato cercò di mitigare il senso di scandalo [2] che ne derivava tentando di dare a queste unioni un carattere rigidamente monogamico [3]; non è però meno vero che non v'ha traccia di favore per il famoso istituto: trascurate le concubine, colpiti direttamente dalle leggi i loro figli, parificati agli illegittimi senza distinzione di sorta [4], posti in poco felice condizione i concubini stessi, che non dovevano sfuggire alle pene inferte pei *caelibes* dalle leggi augustee sui costumi.

In una parola: Augusto non avrebbe nulla creato di nuovo; ma piuttosto, mirando sempre all'aumento della popolazione, da una parte avrebbe incoraggiato la perfetta unione, coordinandola all'ordinamento della famiglia, di cui l'incommensurabile valore di fronte e dentro lo stato non doveva sfuggire alla larga mente politica del primo imperatore di Roma; e dall'altra segnato nettamente i termini dove l'unione diventava criminale, di mezzo così lasciando luogo ormai ben determinato a quell'unione, che non era la prima e non la seconda, ma propriamente il concubinato [5].

§ 3.

Era probabile che di fronte a quel favore [6] a cui s'accennò, e a quell'inevitabile implicito sfavore che venimmo riconoscendo, e alla benigna sanzione delle leggi matrimoniali, Augusto avesse semplicemente disposto il contrario (per ambedue i lati) riguardo ai militari, e che non ne sia rimasta traccia alcuna?

Nè vana, come si volle, riesce l'osservazione del Mispoulet che: « si les soldats n'avaient pu légalement se marier, il eût » fallu nécessairement, sous peine d'injustice, les relever des dé-

[1] Kübler, o. c. p. 360.

[2] V. Pad. p. 161. - S'accosta al concetto del *Gide*. - Cfr. Costa o. c. p. 233 e seg. e Kübler, o. c. p. 360.

[3] Kübler, p. 360.

[4] Cfr. Kübler, o. c. p. 360 e Meyer *Konk*. p. 51 e seg.

[5] Cfr. nota 3, pag. 18.

[6] V. la legislazione favorevole ai militari. - Cfr. pag. 16 e segg. e 19 e segg.

» chéances qui atteignaient les célibataires; or, rien, dans les » recueils juridiques, ne peut faire songer à une exception de » ce genre établie en faveur des soldats » [1].

E non è del tutto immeritevole di rilievo che poi Costantino regolando e confermando varî impedimenti al matrimonio, non s'occupa, nè tanto, nè poco, dei militari [2].

Un altro fatto, che non occorrerebbe quasi porre in risalto, si è che una quantità di passi [3] suppongono il soldato ammogliato: sicchè egli può (anche a detta degli avversarî) aver moglie (*ducta* prima dell'entrata in servizio).

Anzi il passo di **Gaio** (Dig. 24, 1, 61: [*Saepe evenit uti propter*].... *senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit* (l. 62. Hermogenianus) *et ideo bona gratia matrimonium dissolvitur*) [4], che si riferisce a un matrimonio contratto prima dell'entrata in servizio, accennando le cause *sopravvenute (senectus, valetudo, militia)* per le quali *era possibile* risolvere il vincolo *(retineri non possit, dissolvitur)*, se fu citato invano [5] pel divieto, ne fornisce invece la prova che la milizia, per sè, non scioglieva il matrimonio [6].

CAPITOLO III.

Si vide fin qui quella che, di fronte al matrimonio militare, potrebbe dirsi la faccia buona della medaglia; vediamone ora il rovescio.

Oltre agli ostacoli sorgenti dalle condizioni della vita, come l'esiguità del soldo, la vita di giorno in giorno sospesa, la difficoltà per la donna di seguire il marito, l'impossibilità della vita comune, altri e ben più gravi inciampi trovava nel diritto l'espansione della vita matrimoniale pei militi.

[1] Mispoulet, o. c.

[2] Padelletti, pag. 657, e passi da lui citati.

[3] Cfr. p. e. Dig. 49. 17. 13 - 49. 17. 16 - 24. 1. 61 - 23. 4. 26. 5 - 24. 1. 32. 8 - 23. 2. 55. - 49. 17. 64 - Cfr. inoltre i passi riportati a pag. 14 e 15 e quelli alla nota 5, pag. 15.

[4] Lipsius I. *ad ann. Tac.* p. 885 e segg. pare conforti con esso l'asserzione del celibato. Il Mestre, *o. c.*, mentre prima acutamente rileva le cause che, di fatto, rendevano impossibile ai soldati la vita matrimoniale, e gli inconvenienti scandalosi che da tali unioni potevan derivare (p. 307 e 365) riporta poi questo passo là, ove parla del divieto. Cfr. poi Meyer, o. c. p. 112 e Scialoia, o. c. pag. 164.

[5] Mommsen, *C. I. L.* III, 906 n. 2. - Ne conviene anche Mispoulet, o. c.

[6] Mommsen, *C. I. L.* III p. 906.

Primieramente nelle fonti non v'è accenno di concessione di *ius connubii* a soldati cittadini romani in attività di servizio con *peregrinae condicionis foeminae* [1]. L'asserzione del Meyer che ai soldati sia stato accordato durante il loro servizio il matrimonio *ex iure gentium*, ha, almeno per le truppe che possedevano il diritto di cittadinanza, poca probabilità per sè stesso, come si accennò [2]; non solo, ma si risolve in una petizione di principio, ove si pensi che tali matrimonî, non potevano valutarsi così dal diritto romano, che i figli non erano in potestà del padre, e seguivano la condizione materna [3].

Inoltre pei graduati certo e, con tutta probabilità, per tutti i soldati vigeva il divieto di pigliar moglie in provincia, sia con una originaria, che domiciliata nella provincia stessa. Il fr. 65 pr. Dig. 23, 2: (Eos *qui in patria sua* militant, *non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri*) mentre ci riporta l' eccezione benevolmente concessa a chi milita nel proprio paese, ci addita però la regola generale del divieto; è bensì vero che il *militant* del fr. 65 si spiega e si limita col fr. 63 di Papiniano eod. tit. *(Praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit)*, ma un altro frammento di Ulpiano (Dig. 24, 1, 3, 1: ...*provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata* [*nupserit*], *valebit donatio, quia nuptiae non sunt*) ci ripete la regola senza restrizioni, e anzi, distinguendo il *qui regit* dal *qui meret* (il verbo è proprio di chi in genere tira il soldo, in ispecie del semplice soldato) ne confermerebbe nella generalizzazione suggerita dal *militant* del fr. 65. Livio narra che più di quattromila soldati d'una provincia della Gallia si lamentavano di dover partendo lasciare le mogli; questo numero considerevole di soldati non ci confermerebbe nell' idea che il divieto fosse generale? Benchè Papiniano (fr. 63)

[1] Il passo di Gaio 1. 57, riportante l'eccezione fatta pei veterani (anche se si voglia vedere in questi richiamati o mantenuti in servizio) non fa che confermare la regola. Vedi le osservazioni a proposito di questo passo a pag. 9 e seg. e cfr. pure pagg. 38 e seg. e 58.

[2] V. pag. 11.

[3] Padelletti o. c. p. 161 e 484. - Cfr. Dig. I. 5. 19. 24 - Gaio I. 67. 80 - Ulp. V. 1. 2. 8. 9, X. 3. - Coll. 4. 5.

comparando questo impedimento a quello derivante dall'esercizio dell'autorità tutoria, assegni a quest'ultimo come causa la *ratio potentatus*. Tacito, parlando del divieto disciplinare (3, 33, 34), dice che non si volevano donne per i loro intrighi: la ragione è analoga a quella, che muove il legislatore nel nostro caso, ragione in relazione al diritto pubblico in contrapposizione al privato. Perchè anche questo divieto non si sarebbe riferito a tutti i soldati stanziati in quella provincia, e ciò secondo la parola genuina, chiara dei fr. 65 Dig. 23, 2, e 3 Dig. 24, 1?

Ad ogni modo questi ostacoli furono limitati nel tempo [1], e in qualche caso l'ultimo lascia luogo a incertezza. Assai più gravi sono le risultanze d'un terzo punto, che ora esamineremo.

Ulpiano nel fr. 4 § 2, D. I, 16 *(Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur)* ci riferisce il divieto (già proprio del sistema stesso della libertà, per tutte le donne in generale e conservatosi sempre a testimonianza degli storici) che le mogli seguissero i soldati al campo, e con questi convivessero, e ai temperamenti introdotti in questo tema dopo Augusto [2], che fu rigidissimo su tale riguardo [3]. Così la costituzione di **Costantino** [4] dell'a. 349 - C. Th. 7, 1, 3 = C. I. 12, 35, 10: *Quicumque militum ex nostra auctoritate familias suas ad se venire meruerint, non amplius quam coniugia liberos, servos etiam de peculio castrensi emptos neque adscriptos censibus ad eosdem excellentia tua dirigi faciat* - si riferisce alla necessità della speciale concessione, perchè il soldato possa aver seco la sua famiglia. Quanto al divieto assoluto (per cui si citò), la importanza del passo (sia detto passando) è assai relativa: siamo in epoca relativamente recente, e un matrimonio contratto prima [5], in ogni caso, può sempre spiegare semplice-

[1] Il primo cessò con Caracalla, il secondo è del II secolo (Cfr. Brini *Lez.*).

[2] Cfr. Mommsen *C. I. L.* III: - Properzio *5. 3. 45.* - Ser. *ad Aen.* 8. 688 - Appian. *Hist. 85* - Livio *Ep. 57* - Erodiano 3. 8. 5 - Seneca *Controv.* 9. 2. [25] p. 400 Kiessl.; Sveton. *Aug.* c. 24 - Tacito *ann.* 3. 33. 34 - Svet. *Alex.* c. 42 - Paolo, *Dig.* 25. 7. 5.

[3] Cfr. Svet. *Aug.* c. 24.

[4] Cfr. Meyer, o. c. n. 248 - Scialoia pag. 167.

[5] Cagnat, o. c. pag. 454. n. 1.

mente la cosa. Ma l'importanza di questo passo (confrontato col precedente e coll'appoggio della tradizione storica) quanto ad un'altra risultanza (il punto di cui ora ci occupiamo) è gravissima. Esso ci attesta che il divieto disciplinare d'aver seco la moglie è sussistito fino alla più tarda età.

Si può obiettare che, dopo Severo, il quale στρατιώταις.... ἐπέτρεψε γυναιξὶ συνοικεῖν *(Erod. 3. 8. 4)* era concesso di coabitare con la moglie, ma non si dimentichi che questo passo è assai dubbio nella sua interpretazione [1], che, come vedremo meglio in seguito, esso contraddirebbe, oltre che alle giuridiche, al significato delle fonti epigrafiche e segnatamente dei diplomi posteriori a Severo, che non avrebbero avuto, in gran parte, ragione d'esistere. Sarebbe poi in ogni caso eccessivo allargare la portata del passo surriferito ad altri tempi e ad altri luoghi, all'infuori del tempo in cui Settimio lo elargì [2] e converrà restringerne il significato al campo della eccezione, che comprova la regola generale della persistenza del divieto di convivere col marito al campo, e ciò fino alle epoche più recenti (Cfr. il passo di Costantino).

Da questo scaturiscono le conseguenze più gravi e che brevemente esamineremo.

Il divieto disciplinare portava un ostacolo insormontabile al costituirsi del matrimonio; ostacolo capitale dal lato della forma [3]. Non esisteva più ormai che il matrimonio libero che

[1] Cfr. Scialoia. Bull. pag. 165 - Lipsio, o. c. - Gothofredo - Platzmann - Wilmanns - Seek, o. c. p. 335 - Kübler rec. al Conc. *Zeit.* 1896 pag. 363 e seg.

[2] Si noti però che la questione riesce in gran parte oziosa, perocchè nel terzo secolo, anche per gli avversari del matrimonio, questo è concesso.

[3] Dalle 12 tavole al V secolo di Roma, la forma più comune di matrimonio pare essere quella *cum manu,* ma poi mutate le condizioni morali e sociali di Roma « i matrimoni liberi si dovettero man mano accostare a quelli *cum manu,* imitandoli e uniformandovisi. Una volta parificati, o quasi, dovettero poi naturalmente, e lo sfasciarsi per ogni lato delle antiche configurazioni, ed il cadere delle vecchie forme, e un naturale e complesso corso di cose, far scomparire quelli, cioè i *cum manu,* e mantenere e perfezionare i liberi » (Brini, o. c. 129); sicchè sul finire della repubblica e più al principio dell'impero prevalse assoluto il matrimonio libero, e il *cum manu* restò quasi un ricordo archeologico (cfr. Tac. ann. IV. 16 - Gaio, I. 115 e segg. - Servio in Virg. Georg. I. 31 - Cic. pro Flacco 34 - Gaio I. 111 - Brini, lez. di d. rom. - Pei rari e incerti casi di matrimonio *cum manu* persistenti: cfr. Brini, o. c. p. 124, Gaio I, 112 - Maynz, o. c. § 304 pag. 8). - Con quali formalità il matrimonio libero si contraesse, non sappiamo; senza dubbio però era necessario la manifestazione della volontà. - Il consenso richiesto per le *nuptiae,* in concreto assumeva natura e nome di *affectio maritalis.* Era questa, che poneva in essere il matrimo-

si costituiva col consenso delle parti per mezzo della *consuetudo;* se le condizioni dei soldati nel campo avrebbero resa ben difficile la possibilità della *consuetudo* (si pensi soltanto che più soldati dormivano nella medesima tenda), il divieto d'aver seco la moglie la rendeva addirittura impossibile.

Quand'anche un militare avesse voluto convivere con animo maritale con una donna, esso militare non lo faceva certo valere (come si vedrà anche meglio più avanti, trattando dei papiri greco-egizî) perchè infrangeva la disciplina [1].

E invano si penserebbe e si presenterebbe l'obiezione della possibilità di un matrimonio *inter absentes* (secondo il fr. 5, D. 23, 2) per mezzo della *deductio*, perchè la *deductio* stessa doveva farsi solo in *domum mariti*, e qui si tratta d'una classe di persone che non dovevano aver *domus* [2].

Sicchè [3], il divieto disciplinare rendeva impossibile in linea di fatto (tolte le eccezionali concessioni di convivenza [4]) la manifestazione del consenso e quindi la formazione del coniugio [5].

nio e che trovava la sua espressione nel fatto stesso della comunanza di vita; *individuae vitae consuetudo, consortium omnis vitae* (Manenti, - *Della inapponibilità delle condizioni ai negozii giuridici e in ispecie al matrimonio.* - Siena 1889 p. 3. 40. 43). - Certo pel consenso forme non erano necessarie *(consensus facit nuptias):* ogni speciale maniera di manifestazione non era che uno speciale mezzo di prova. - È necessaria la comunione di vita: nessuna altra circostanza vale a stabilire il matrimonio; sta tutto in questa direzione della volontà, manifestata in un fatto: ed è il consorzio introdotto, la comunione effettuata. Non occorre concorso di altre forme; ciò che è capitale è la costituzione familiare.

E potrà parere molto strano che in tutto il diritto romano rimanesse questa deficienza di forme. Ma il fatto è tale: il consenso al matrimonio non aveva il bisogno di forma alcuna, sia nel diritto più recente, che nell'antico, come risulta chiaramente da una novella di Giustiniano (LXXIV C. IV pr.), che sancendo la forma scritta del matrimonio per chi copriva le maggiori cariche militari e civili, lasciava l'antica libertà alle classi inferiori, fra cui ai militari (Nov. LXXIV C. IV, § 3).

[1] Quanto si tenesse all'osservanza della disciplina, dimostra una epistola di *Plinio* (secondo) VI, 31, che versa appunto sul nostro argomento.

[2] Nè può pensarsi che i militi assenti ne avessero lasciata una. Ecco il frammento citato: *Mulierem absenti per litteras eius vel per nuntium posse nubere placet, si in domum eius deduceretur: eam vero quae abesset ex litteris vel nuntio suo duci a marito non posse; deductione enim opus esse in mariti, non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii* - Cfr. Brini o. c. p. 62.

[3] È su questo importantissimo punto e rilievo che aderisco e mi rimetto al Brini, *lez. di d. rom.* 1897-98.

[4] V. pag. 23.

[5] Il Kübler ebbe quasi piena l'intuizione della verità constatando gli ostacoli di fatto alla convivenza, e la possibilità del matrimonio, tostochè questa fosse stata concessa.

CAPITOLO IV.

Ricapitolando: da un lato la legislazione favorevole ai soldati, e in ispecie al loro matrimonio, cui la milizia non scioglieva di per sè, confortano le risultanze delle fonti, che presuppongono direttamente o indirettamente la facoltà matrimoniale. Dall'altro oltre gli ostacoli derivanti dalla vita stessa castrense, tre impedimenti d'indole giuridica; l'incapacità delle straniere, il divieto provinciale e, precipuamente, il disciplinare s'opponevano alla comune e facile conclusione dei matrimonî.

Però, bilanciando i dati, se alcunchè si voglia dedurre, relativamente al divieto, dalle fonti giuridiche, esso risulta contrario al divieto stesso: e, come vedremo meglio anche in seguito, i pretesi casi di divieto si possono far rientrare nella specie dei tre ostacoli da noi ultimamente esaminati.

PARTE SECONDA.

Le iscrizioni e il diritto matrimoniale dei soldati romani. [1]

CAPITOLO I.

A) RAPPORTI LEGITTIMI.

Scorrendo i volumi del C. I. L. si rimane impressionati dalla quantità e varietà di rapporti parentali di soldati, ivi menzionati: fu il fatto che colpì il Wilmanns mentre raccoglieva le iscrizioni africane, e che noi in breve vedremo.

§ 1.

a) *Ufficiali superiori.*

Tocco brevemente anche degli ufficiali d'ordine superiore, perchè sia compiuta la trattazione nell'ordine gerarchico e benchè non possa sorgere per essi dubbio alcuno [2].

Essi potevano avere e condurre moglie e, per concessione, coabitare con essa.

Le iscrizioni [3] concordano con le altro fonti; una scorsa però fra esse non sarà priva d'utili insegnamenti.

Fra gli ufficiali superiori devonsi enumerare: i *legati legionis* *, i *tribuni* *, i *praefecti* *, gli *a militiis* *, i *centenarii* *,

[1] Per non infarcire di cifre il lavoro, riporto l'elenco completo delle iscrizioni alla fine in appendice.

[2] Erano tra questi i senatori e i cavalieri, che arrivavano alle cariche militari, dopo altre civili, e cui la milizia serviva (un tempo almeno) di gradino per arrivare alle supreme dignità dello stato.

[3] Avverto qui una volta per tutte che, dove l'epoca delle iscrizioni non si poteva stabilire per mezzo dei fasti consolari e del regno degli imperatori, dove è stato possibile, mi sono industriato di determinarla valendomi delle notizie sulle legioni e sugli altri corpi militari stanziati, nelle varie epoche, nelle varie regioni, per le quali ultime notizie mi giovai sopratutto del Marquadt, o. c., e, per le provincie africane, del Cagnat, o. c. - Per pochissime, e lo accennerò in nota, mi servii delle risultanze della mera redazione epigrafica con la scorta dell'opera del Cagnat: *Cours d'épigraphie latine*, 2. éd. Paris, 1890.

* Vedi appendice.

ducenarii *, *tricenarii* *. Una classe intermedia fra questa e la seguente ci è data dai *petitores militiae* * [1].

§ 2.

b) *Ufficiali subalterni.*

Comincia il campo delle discussioni: questi ufficiali erano, o no, assimilati ai *milites gregales*, almeno rispetto al diritto matrimoniale? Parve dapprima di sì [2]. Ma poi ecco il Meyer [3] che, stretto forse dalle risultanze dei testi e delle iscrizioni, ammette per essi, almeno dopo Severo, il diritto a un *matrimonium iustum* [4].

1. *Primipili* * [5]. Anche a detta dei sostenitori del divieto [6], essi poteano condur moglie; era la più alta carica cui un tempo i milites potessero aspirare: fu poi il tramite che li condusse alla milizia equestre: fra essi si trovavano dei cavalieri [7].

III, 11031: *L. Raetonio Lucio q. p. p. leg. I. a. qui vix. ann. LXXVIII stip. LVIII. Raetoni Romanus et Saturnin(us) et Lucilla fili f. c.* Il primipilo è entrato a vent'anni nell'esercito e ha due figli legittimi che gli erigono un monumento [8].

2. *Centuriones.*

a) *legionis* *:

III, 261: *D. M. Q. Aquilio Lucio ʏ leg. II Aug. Severia Martinula coniunx et Aquilia Severina filia et heres f. c.* Cfr.

* Vedi appendice.

[1] Alla classe degli *inlustres* appartengono, per la massima parte, anche i *protectores*.

[2] Alcuni implicitamente lo ammettono (p. es. Mispoulet); il Cagnat (o. c.) lo dice esplicitamente.

[3] Seguendo il Cauer.

[4] Il Cagnat, o. c. lo nega.

[5] Il Cagnat (o. c. p. 444) è in dubbio sulla facoltà matrimoniale del primipilo e del prefetto del campo.

[6] Accetto, in questo e nel seguente paragrafo, la distribuzione adottata dal Meyer, che parmi la migliore, per dare complessivamente e sistematicamente una idea dei rapporti famigliari d'ogni sorta di soldati.

[7] p. e.: C. I. L. VI, 3554.

[8] L'iscrizione è del tempo di M. Aurelio o posteriore; il n. 3274, II, è un titolo del tempo di Vespasiano *(optimae aetatis)* in essa si vede un'*uxor* che convisse 12 anni col marito. Un'altra iscrizione del tempo di Tiberio (IX, 4122) ci mostra pure un'*uxor*.

pure i n. III, 4315 [1], 4351 [1], 6185 [2], 8156 [3], (coniugi e figli legittimi).

b) *cohortis* *.

c) *cohortis praetoriae* *.

d) senza indicazione ulteriore *:

III, 1664: *T. Fl. T. f. Quirina Victorino donis donatum hastis phaleris corona murali, et T. Fl. Victoriano filio eius et Flariae Victorinae optimae puellae Spedia Materna scelerata femina marito carissimo et filiis dulcissimis viva fecit;* la iscrizione è anteriore ad Adriano, ed è d'un centurione [4].

3. *Praesides, exarchi, decuriones equitum* *.

4. *Evocati* *:

VI, 3128: *D. M. Flavio Severo filio karissimo qui vix. ann. VI, m. V Fl. Vitalis evok. et Glycera parentes....* [5].

5. Gli ufficiali di tal sorta, afferma il Meyer, ottennero, col coprire la loro carica, rango di cavalieri [6]; e quindi furono assimilati ai *militiae equestris*. Nelle iscrizioni citate non havvi tale menzione; il fatto, che il Meyer ammette come generale, potrà essersi verificato, ma solo come eccezione: sarebbe strano si fosse omesso di ricordare sulle lapidi l'appartenenza del defunto alla classe degli *inlustres* [7].

Ad ogni modo concludendo, quanto al diritto matrimoniale, in questi casi non restano che due vie: o i centurioni furono assimilati agli ufficiali superiori, o furono messi a pari dei gregali [8] (e pare più probabile), e allora si vedrà meglio parlando di questi.

* Vedi appendice.

[1] posteriore a M. Aurelio.

[2] post. a Nerone.

[3] post. a Vespasiano.

[4] Cagnat, *Cours d'épigr. latine:* p. 113, n. 1.

[5] È dell'a. 214: si potrebbero a questi aggiungere i *praepositi*.

[6] Il passo di Erodiano (altrove citato) del resto parla in generale di στρατιῶται.

[7] Vedi p. es. il n. 2429, XIV: un *centurionis filius*, che è *militiae petitor*, è fin da principio, indicato come *eq[ues] Rom[anus]*.

[8] È l'opinione del Cagnat. Troviamo infatti dei diplomi comuni ai centurioni e ai soldati, che confermano il suo asserto.

§ 3.

c) *Immunes, duplarii, principales* [1].

Anche questi ottennero, secondo il Meyer, il diritto matrimoniale insieme coi centurioni.

α) *Immunes* *:

VIII, 2940: *C. Manilius Saturus imm. leg. III aug. v. an. XXX. Aelia Maxima coniugi et Manilia Saturnina filia eius karissimo fecerunt* [2].

β) *Duplarii* *:

VIII, 2921 [2]: *C. Iulius Rogatus dup. leg. III aug. p. v..... Iul(ii) Felix et Tertullus filii et heredes eius patri.*

γ) *Principales:*

1) *optiones* *:

III, 11232: *D. M. Claudiae Ursae ann. XXIII Sep. Veranus op. leg. XIIII gem. coiugi carissime et Sep. Vero filio ann. X dierum VII* [3].

2) *signiferi* * [4]:

VIII, 18280: *D. M. S. L. Aelius Vic[t]or sig. leg. III aug. vix. anis XL... Aelius Felix patri....*

3) *speculatores* *:

VIII, 2998: *Valerio Prisciano qui vixit ann. V mens. X diebus VI Valerius Priscipinianus speculato[r]]ater dulcissimo filio fecit.*

4) *beneficiarii* *:

III, 4314 [5]: *Aur(elius) Ianuarius bf. tribuni, Valerie Lucille coniugi pient. q(uae) vixit an. XX, in se* (= simul) *coniugio fuerunt annis III, que reliquit filium Au[r(elium) M]aximinum an. du(u)m.*

* Vedi appendice.
[1] Cfr. Cauer, *Eph. ep.* IV p. 255 e segg. e, sopratutto, Marquardt o. c. p. 285 e segg.
[2] Citata dal Meyer (*Konk.* p. 104).
[3] L'iscriz. è del tempo di M. Aurelio o posteriore.
[4] Le iscrizioni di *vexillarii* sono in poco numero e incerte.
[5] Citata dal Meyer.

5) *doctores sagittarum, fabrum* *.

6) *frumentarii* *.

7) *librarii* * [1].

8) *notarii:* VIII, 2755, 12620.

9) *armorum custodes* *:

II, 2668: *D. M. Lucretio Proculo armorum cus(todi) an. XXXV et Val(eriae) Amme uxs(ori) an. XXV, Lucretio Pro(culo) [fil]io eorum an(norum) I[II] posuit socer pater avus Val(erius) Marcellinus.*

10) *libratores* *: VIII, 2900.

11) *mensores* * [2].

12) *tesserarii* *.

13) *cornicularii* *.

14) *commentarienses* [3]: V, 7882 (figlia leg.).

15) *medici* *.

16) *stratores* *.

17) *tubicines* *:

III, 906: .... *ann. VIII Ael. Vitalis vix. ann. VIII [A]elius primus [t]ub(icen) leg. s. s. et Vir(ia) Quar[ta] filis b. m. p.*

18) impiegati scrivani * [4], [5].

19) impiegati all'erario * [5].

20) munera varia [6].

* Vedi appendice.

[1] Degno di nota il n. VIII, 9764: *d. m. s. Marcus Ulp(ius) Faustinus librar(ius) ale Britt[on(um)] veteran(orum) [mil(liarie)] sti(pendiorum) XII v[ixit] a. XXXII [s]po(n)s(a)* (?) *eius dulcissimo b. m. p(osuit).* - Il soldato ha nome romano, è entrato a 20 anni; l'iscrizione non dà nulla di più concreto.

[2] Meyer citò i n. VIII, 2856-7 *(sponsa)* nel Konk. p. 105, come unioni legittime. - Nella *Zeitschrift* invece citò il 2857 stesso (*Iulia Fortunata v. a. XXVIII m. X cum sponso suo an. XII* [C.] *Cornificius Fortunatus mens. leg. III aug. sponsae suae*) come esempio di sponsali prima e convivenza in concubinato poi.

[3] Qui termina il Meyer l'elenco dei *principales,* ma fra essi vi sono anche tutti i seguenti.

[4] Nell'appendice ho inserito fra essi i *quaestionarii* e i *commentarienses,* che non sarebbero realmente al loro posto. Gli *scribae* sono per la maggior parte classiari, servi, o liberti, o peregrini.

[5] La loro funzione ha un carattere oscillante fra l'amministrativo e il militare (Cfr. Marq. o. c.): l'importanza di essi, in quanto al diritto matrimoniale, parmi molto limitata.

[6] *Antesignator tribuni (coniugi)* VI, 3561 - *candidatus (maritus)* VIII, 2866 - *comes Augusti (con.)* III, 4742 - *cornicen (uxor)* XI, 1218 - *exactus (con. fil.)* VIII, 2977 - uno della fabbrica d'armi *(uxor)* III, 2043 - *haruspex legionis (mar.)* VIII, 2809 - *hidraularius salar.*

Si può ripetere quanto si disse alla fine del precedente paragrafo, rilevando quanto sia notevole il fatto, che si sia venuti ad ammettere (sia pure limitatamente quanto al tempo) un diritto matrimoniale per questo genere di soldati.

§ 4.

d) *Milites gregales* *.

V, 951: *Ulpia Martia qu[e] vixit annos XL et Aurel. Aper vix. ann. X et Aurel. Abentius vix. ann. VIII Aurel. Silvanus [miles l]eg. XIII g. coniugi et filis carissimis posuit.* — II, 1016: *P. Cincio Pap. Ruf. a. m. leg. X P. Cincius Pap. Tuscus patri.* — II. 2889: *[D.] M. [Clo]diae Ru[f]in[ae] Lancien(si) C. Valerio [Fla]vo, mil(iti) l(eg.) VII [g]. C. Valerius [Fla]rinus ..... patri et matri.*

VIII, 3145: *D. M. S. C. Iulius Felix v. a. III. C. Iulius Fel. mil. leg. filio suo fecit d(e) p(eculio)* [1]. — VIII, 3258: *D. M. S. Valerio Felici m. leg. III aug. et Valerio victori f. e.* — (la moglie, *Barburia Quartula*, è al n. 3168, VIII [1]).

VIII, 3065: *D. M. S. Ariania Castula se viva sibi fecit* — *D. M. S. Caecilius Restutus mil. leg. III a. v. a. XXV Ariania Castula sponso suo fecit cariss(imo)* [2].

II, 2102: *Septimia Septimi Sabiniani mil. cohor. VIII pr. et Aemiliae Iustae filia Adventa* [3]. — VI, 2706: *Aureliae Matri coiugi que vixit ann. XXV item Fl. Saturninae fil. q. vixit anno et d. XLV.... Fl. Saturninus mil. coh. VIIII pr.* [4]. — VI, 2562: *Aurelie Iulianeti que vix. an. VII m. III d. VIIII Aur. Burrianus mil. coh. V pr. pater et Aelia Iulia mater parentes filie carissime fer.* — VII, 229: .... *Ael(ia) Matrona quond(am), vix. ann. XXVIII..... et M. Iul. Maximus fil. vix.*

leg. II ad. (coniugi) III, 10501, (t. di M. Aur. o post.) - *imag. (con.)* III, 8032 - *ordinatus (con.)* VII, 421 - *pequarius (con.)* III, 14017 - *pollio (fil. con.)* III, 5949 (citata da Mispoulet e da Meyer) - *veterinarius leg. (con. fil. leg.)* III, 14215.

* Vedi appendice.

[1] Citato dal Meyer.

[2] Mispoulet fondò principalmente su questa iscrizione il suo ragionamento.

[3] L'iscrizione è scritta in lettere del 2° secolo.

[4] Cit. dal Meyer.

an. VI m. III d. XX..... Iul. Maximus s(ingularis) c(onsularis) alae I Sarmatorum coniux coniugi et filio pater etc., — nel n. III, 4171: troviamo quattro figli legittimi. — IX, 5841: *N. Turcius C. f. S[er.] praetorianus Cocceia M. l. Italia. C. Turcius N. f. Rufu[s] ..... arbitratu Cocceiae M. [l.] Italiae uxsoris.* — VI, 2951: *D. M. Caecilia[e] Iustinae q. v. an. XVIII mensib. VIII dieb. VII et Aurelio Valentino qui vixit mensib. VII d. VI. Aur. Valens mil. stator praet. coniugi et filio bene merentib. fecit*[1]. — III, 10956: *D. M. M. Aur. Castinus mil. leg. I ad. v. f. s[ibi] et Fl. Dign(ae) coi(ugi) pien(tissimae) an. XXX et Au(relio) Castiniano f(ilio) an. ..... et A. Q(ui)et(a)e f(ilie) an. .... et Au. Maximo f. [a]n.....* [2].

§ 5.

La serie delle iscrizioni fin qui vedute [3] può lasciar campo a un dubbio: che il matrimonio fosse stato contratto, e che i figli fossero nati, prima che il cittadino entrasse in servizio [4]. Si presenta però subito una obiezione [5]: è possibile che in tanta varietà e quantità di rapporti legittimi, *tutti* sieno stati contratti prima che il soldato entrasse nell'esercito, mentre vediamo talora dei giovani arrolati in freschissima età?

Ma, prescindendo da queste considerazioni, che possono apparire aprioristiche, noi dalle iscrizioni possiamo trarre delle prove sicure che il matrimonio è stato contratto, e che i figli sono nati durante il servizio paterno, e ciò senza distinzione per ogni sorta di soldati e in ogni tempo.

III, 7477: *D. M. Valerio Marco mil. leg. XI cl. vixit ann. XLV stip. XXVI Aurelia Faustina coniux et heres una cum Valeriis Decibalm et Seicipere et Manutzim et Macaria et*

[1] Quand'anche si volesse in questo e nei casi simili pensare ad un peregrino, che ottiene poi la cittadinanza, si sarebbe sempre nel tema: i figli portano il gentilizio romano.

[2] Per gli altri numerosi esempî, cfr. in appendice.

[3] Eccetto il N. III, 11031 riportato a pag. 28.

[4] Non occorre avvertire che non si può affatto pensare ai figli nati dopo la *missio* del padre: si trova bensì nelle iscrizioni la menzione di *veterani*, che sono ancora in servizio (cfr. anche Marquardt) ma non mai il fatto contrario: la menzione di *miles* non si riferisce che a chi è ancora, o è morto sotto le insegne.

[5] Già l'osservò il Wilmanns, *Comm. in hon. Mommseni.*

Matidia filiis suis marito pientissimo sepulchrum [1]. Il soldato è entrato in servizio a soli 19 anni e ha cinque figli legittimi [2].

VI, 2887: *D. M. C. Anicio Iusto mil. coh. XI ur. vix(it) an. XXXVII m(ilitavit) a. XVII nat. Arretio fecit Statilia Helpis con. b. m. et fil. Aniciae Iustae vix. a. IIII m. VII d. X,* — il soldato entra in servizio a vent'anni [3]. — VI, 3406: *D. M. Iulio Apollodoro mil. leg. II parth. qui vixit ann. XLI m. V d. XV militabit ann. XXIII Aurelia Herais coniunx et Iulius Alexander filius b. m. f.* [3]; il soldato entra nell'esercito a 18 anni. — VIII, 4382: *D. M. S. L. Lucretius Bassus) leg. III aug. vixit annis XLV militavit annis XXV L. Lucretius Bassus f.*; il soldato entra in servizio a 20 anni.

Con minor precisione ricaviamo rapporti contratti durante il servizio anche da altre iscrizioni, p. es. XI, 1438: *C. Virrius Iucundus vexil. coh. II rig. ..... milit. ann. VI men. VII dies XVIIII, in eis tesser. optio vexillarius vix. ann. XXVII aram t(estamento) p(oni) i(ussit) arbitratu Luciliae Lacaenae et C. Virri Iucundi f.;* il soldato entra in servizio poco dopo i 20 anni.

VIII, 217: [*M. Petronius Fortunatus*] .....) *leg.* ..... *agit annos LXXX sibi et Claudiae Marciae Capitolinae coniugi carissimae, quae agit* ..... *annos LXV* ..... *et M. Petronio Fortunato filio mil.* ..... *vix. ann. XXXV* [4]. Il padre militò per un lungo periodo in ben 14 legioni; il figlio nacque ch'egli aveva 45 anni, perciò quand'egli era ancora soldato. La moglie era trentenne quando le nacque il figlio, e se, come pare, il marito la sposò a 15 anni, essa pure deve essere stata sposata durante il servizio, giacchè, quando Petronius senior aveva 30 anni, ella non ne aveva appunto che 15.

II, 6087: *D. M. M. Aur. Victorino .... Iulia Emona patria exoq. vixit ann. XXXIIII mens. VI .... stip. XV Aur. Marcellinus frater et Aurelia Sabina her(e)d(es) fecerunt* [5]; entra a 19 anni; l'ultima nominata è, con tutta probabilità, sua figlia.

[1] L'iscrizione è posteriore a M. Aurelio.

[2] È inutile avvertire che siamo lungi da tutte le ipotesi che furono in contrario presentate: la moglie ha nome diverso da quello del marito; il gentilizio non è tolto da quello imperiale.

[3] Meyer, Konk. p. 107.

[4] L'iscrizione è del 199.

[5] È scritta in caratteri della fine del 2° secolo.

III, 4315 [1]: *D. M. Aeternae quieti et perpetuae securitati M. Aureli q(uondam) Valenti ʏ leg. I a. qui vix. ann. LIII stipendiorum XXXII ..... Iulia Theodora coniugi et Aurelia[e] Sosicratia et Valentina patri pientissimo fac. cur.* [2]. Il soldato entra poco dopo i 20 anni ed ha due figlie legittime.

VI, 3367 [3]: *[A]el. Marcell[o] mil. leg. II p. qui vix. ann. XLVII .... mil. an. XXVI .... Claudia Firmina coniux et heres et Ael. Firminus filius b. m. f.* [4], (entrato a 21 anni). — VI, 2907: *D. M. Q. Carisio Pudenti veterano coh. XII urb. ʏ Egnati mil. an. XXII hic vixit pos. missione dies XV et Carisio Tauro vix. an. II dies XXV Carisia Quetilla patrono et [fi]lio benemerent. posuit.* Il figlio è nato durante il servizio e può essere legittimo. Questa iscrizione avrebbe la sua conferma nel passo del digesto (Ulp.) 23, 2, 45, 3. [5] Analogo è il tit. n. 4376, VIII.

Esempî [6] di figli morti, certamente o probabilmente nati durante il servizio del padre, si trovano ai n. VIII, 2830, 2953, VI, 2881 [7].

Nella maggioranza dei casi ora veduti, cade l'ipotesi di rapporti contratti prima dell'arrolamento. Le iscrizioni riportate nei precedenti paragrafi, confortate da quelle che nel presente si sono vedute, parrebbero indurre la facoltà matrimoniale per tutti i soldati.

CAPITOLO II.

B) RAPPORTI ILLEGITTIMI.

§ 1.

Dalle iscrizioni portanti rapporti illegittimi si vollero pure trarre le prove dell'impedimento assoluto.

Eccone alcune [8], che dimostreranno, se era necessario ricorrere a quello, per avere l'esatta interpretazione.

[1] Citato dal Meyer.
[2] È del tempo di M. Aurelio, o posteriore.
[3] Da Severo a Diocleziano.
[4] Citato dal Meyer, p. 107 Konk.
[5] Citato a pag. 14.
[6] Esempî simili sono portati dal Meyer in prova di matrimonio legittimo durante il servizio.
[7] Gli esempî d'ogni sorta potrebbero moltiplicarsi. Cfr. appendice.
[8] V. (in generale) appendice.

III, 2003: *D. M. Antis(tia) Anterotis P. Domitio Potenti coniugi b. m. posuit veter(ano) chor(tis) III Alpinorum.* — È un cittadino romano [1]; la donna mi sembrerebbe peregrina.

VI, 3631: *T. Seranius Primianus ʏ legionis V macedonice fecit coiugi sue Alagrie Ingenue et filis suis Exxuperato et Cogitato bene mebetibus pietisimis.* — La moglie è qui pure peregrina.

Più limpido ancora è l'esempio di peregrinità nel titolo:

V, 4923: *C. Mestrius C. f. Fabia veteranus leg. XX t. f. i. et Esdroni Canginai quem habuit pro uxore vivos vivae fieri rogavit* [2].

Il nome di *hospitium*, che si riferisce ad un rapporto coniugale d'ordine inferiore, può pure farci pensare (se non forse ad un contubernio) ad un rapporto illegittimo per peregrinità, p. es.:

II, 4152: *D. M. T. Cor. F.... de leg. VII g. p. f. stip. XXIIII vixit ann. LVII fecit ..... Aelia Parallihenis hospiti b.* [*m.*] — e

II, 4167: *D. M. Val. Attico b(ene)f(iciario) cos. leg. VII g. p. f. stip. XXIIII vixit annis XLI fecit Allia Parthenis hospiti benemerenti.*

Talora vediamo trattarsi di rapporti con schiavi:

X, 217: *P. Titio P. l. Ampliato cornici(ni) cor. I Aticta contubernali benemerenti fecit.*

I figli stessi presentano talora l'origine servile, come nelle iscrizioni seguenti:

VIII, 2992: *D. M. S. Bernaclus vix. an. II et me. II et dies V Val. Marcianus sig. leg. III Aug. merenti fecit.*

VIII, 9375: *D. M. Auxesis ann. XIIII Iuli Rufi veterani pietatis causa vernaclae suae.*

VIII, 3198 e 18312: *D. M. S. Mucatralis Tanurius fecit patri et patrono Mucatrali Auluzeni mil. leg. III aug.* [3] (il figlio è manomesso dal padre).

La condizione servile spiega anche alcuni dei rapporti contratti in *urbe*, p. es.:

[1] Meyer, *Konk.* p. 106, n. 207.
[2] Meyer, o. c. p. 116.
[3] Meyer, ibid.

VI, 10321: *T. Claudio Agathopodi immuni Claudiae Iliadi f(iliae) e(ius) Claudiae Xante l(ibertae) contubern.* — Così: VI, 4888 [1].

Rapporti illegittimi varî:

IX, 1460: *C. Valerius C. f. Aem. Arsaces legione V Alaudae sibi et Valeriae C. l. Urbanae* concubinae *suae ex testamento fieri iussit.*

VI, 3611: *D. M. C. Iunio Nicephoriano militi cohort. secundae Ulpia Restuta* amico *bene mer. (etc.) mil. an. II mens. X dies XVII vixit ann. XXII mens. VII dies X.* — VI, 3563.

Ma, non solo, ciò che vale pei gregali vale egualmente per gli ufficiali superiori:

II, 1283: *M. Cutio M. f. gal. Prisco ..... leg(ato) leg(ionis) XX v. v. ..... Caesia Senilia* amico *optimo.*

II, 2029: *P. Magnio Q. f. Quir(ina) Rufo Magoniano tr. mil. (quater) proc. ..... Acilia Plecusa* amico *optimo.* — così: VI, 1625 — VI, 3532 — V, 2836 — VIII, 7044 [2] *(leg. leg.)* — *pet. mil.:* VI, 3549 — *primipilus:* VIII, 2598 [3].

La corrispondenza dei rapporti illegittimi con quella dei gregali è perfetta.

Insistendo, sulla base delle iscrizioni, nel divieto assoluto per questi, ne risulterebbe un divieto anche pei secondi, divieto assoluto, che, fino ad ora e legittimamente, è stato negato [4].

§ 2.

Finito il servizio, anche se si ammette il divieto, il veterano ha piena, assoluta facoltà, come un libero cittadino, di contrarre matrimonio e d'aver figli legittimi [5].

Non solo: dopo la *missio*, se tale era la volontà delle parti poteva l'illegittimo rapporto cambiarsi in *iustum matrimonium*, di per sè; lo prova il titolo:

[1] È del tempo di Claudio o di Tiberio.

[2] Fra il 138 e il 161 p. Chr.

[3] Numerosissimi esempî sono citati nell'appendice.

[4] V. pag. 23 e seg.

[5] Gli esempî sono così numerosi, che sarebbe quasi inutile riprodurli; ad ogni modo eccone alcuni: VIII, 3048: *D. M. Avid(ia) Rufina vix. an. I mes. XI di. XXV, C. Avidius Rufinus veter. filie dulci ex Fl. Secunda uxor.* - VIII, 18533: *sponsa* d'un veterano

III, 971: *D. M. T. Flavio Rufo vet. leg. XI C(laudiae) p. f. dom(o) Amas(ia) vixit an. LX Iul(ia) Maxima [c]ont(ubernalis) et Fl(avii) Venusta et Maximus et Rufinus filii p(atri) p(ientissimo) p(osuerunt)*[1]. Come si spiegano allora le numerose iscrizioni [2], che ci presentano rapporti illegittimi di veterani? Esclusa una parte, che, come vedremo, sarà da riferirsi al libero concubinato, e quei titoli che potranno riportarsi ancora al divieto d'aver seco la moglie, in quanto il tempo prima passato in convivenza non contava, e la sopravvivenza del soldato dopo la *missio* fosse stata così breve, da non permettere si stabilisse la consuetudo [3], non c'è che una via: l'impedimento esisteva e persisteva indipendentemente dalla milizia, sicchè per un'altra strada, eccoci tornati a quell'ostacolo gravissimo e generale, di cui già vedemmo [4], indipendente, lontanissimo anzi, di natura sua, da qualsiasi divieto assoluto e col quale, nella fretta di trovar prove, venne spesso erroneamente confuso, con quale risultato nelle conseguenze è facile immaginare. Accenno all'incapacità per peregrinità [5]: una prova luminosa ci è offerta infatti dalla iscrizione: V, 4923: *C. Mestrius C. f. Fabia veteranus et Esdroni Canginai quem habuit pro uxore* [6]. (Vedi anche il n. III, 2003, riportato a pag. 36). Sempre fissi nel famoso divieto non si è dato, parmi, fin qui, il dovuto peso alle altre circostanze, cui abbiamo accennato. E di là, onde si volle dai più trarre una prova contro la facoltà matrimoniale dei soldati, parmi scaturisca invece una conferma a quanto ultimamente sono venuto dicendo: accenno ai diplomi militari.

dopo 25 anni di servizio. - III, 5955: *D. M. et perpetuae securitati Iuliae Ursae coni(ugi) etc. et filiis filiab(us) obitis..... et Iul. Victorinae socr..... item vivis Aur. filiae, Aur. militari fil.... M. Aur(elius) Militio m. h. m. ex equite leg. III ital. v. f. c.* - III, 6184: *C. Antistius Valens vet. leg. V mac. vix. post missionem an. X..... menses XI dies XV filius Antistius Zoticus patri bene merenti et Atilia Fortunata pio coniugi et sibi f. c.* (è del secondo secolo) - Cfr. pure i n. 4182, III - 5957, III - 8121, III - 11305, III - 2989, XIV - 7428, III - 2888, II - 5956, III - 4855, III - 7421, III - e in generale, vedi Appendice: *veterani* e *veterani legionis*.

[1] È post. al 42.

[2] V. appendice *veterani* e *veterani legionis* - V. p. es. III, 11968: figli illegittimi di 3 anni, nati con tutta probabilità dopo la *missio* paterna.

[3] Sul divieto disciplinare in questo caso speciale, cfr. più sotto la pag. 40.

[4] V. pag. 9.

[5] L'ostacolo non cessò completamente neanche con Caracalla. - Cfr. p. es., diplomi XCIV (a. 249) e XCVI (a. 298) C. I. L. III suppl.

[6] Già riportata a pag. 36.

Fu già rilevato dal Mommsen che i privilegi furono concessi ai veterani cittadini romani, sopratutto, in riguardo alle mogli peregrine dei soldati [1]; la formula comune infatti lo fa risaltare: *ius tribuo conubii dum taxat cum singulis et primis uxoribus,* ut etiam si peregrini iuris foeminas *in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant,* ac si ex duobus civibus romanis natos; e meglio ancora il Dip. XXVIII .... *qui uxores non habent, si qui eorum* foeminam peregrinam duxerit *dum taxat singuli singulas, quas primo duxerint, cum iis habeant conubium.*

Che bisogno c'era di concedere un privilegio, se non vi fosse stato un impedimento perdurante dopo la milizia, e quindi da essa indipendente? [2]

Questa versione mi sembra la più rispondente allo spirito e al contenuto in genere dei diplomi e d'alcuni in specie. Ma non sarebbe vano pensare che, se non tutti, alcuni venissero concessi, non solo in sanatoria d'un matrimonio anteriormente contratto, con riferenza al divieto disciplinare, ma ad eliminare la necessità della *consuetudo,* per la immediata costituzione del legittimo coniugio.

E, giacchè sono in questo tema, farò un'altra breve osservazione: l'assenza di diplomi ai legionarî (stante il numero relativamente piccolo di quelli fin qui scoperti) non ci può dare la certezza che tali privilegi ai legionarî venissero negati: ad ogni modo è probabile che noi non troviamo mai tal sorta di privilegi. Il legionario poteva, finito il servizio, contrarre matrimonio con una donna, che avesse con lui il *ius connubii:* il marcato sfavore verso le relazioni fra legionarî e provinciali, da tener soggetti, dovè impedire la sanatoria di un *matrimonium* con una peregrina [3].

[1] *C. I. L.* III *pag.* 2012. - *Constitutum id est sine dubio, respectu concubinarum iuris peregrini adsumptarum frequenter in urbe Roma a militibus, ibi castra habentibus, ut ita liceret veterano eius modi mulierem perducere ad condicionem honestam.* - Parlando più avanti dei diplomi stessi ai peregrini, ribadisce il concetto: fu alla moglie dei peregrini concessa la cittadinanza, perchè: *matrimonium ita incidit* (dopo il privilegio) *in condicionem eam a qua incipere non potuit.*

[2] Non so perchè non si voglia dal Meyer ammettere che i diplomi potessero creare delle eccezioni alla legge Papia e alle disposizioni augustee. Non risulta, è vero, ma neppure risulta il contrario.

[3] Cfr. Liv. 43. 3. 1: *ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus*

Che invece là, dove di mero divieto disciplinare o d'impedimento relativo alla carica in provincia si trattava, di per sè, il rapporto meramente naturale mutavasi in *iustae nuptiae:* nell'iscrizione III, 971 [1] (riportata a pag. 38) la donna conserva il titolo illegittimo, che ha sempre portato: finito il servizio e cessati gli ostacoli, il *matrimonium* diventa *iustum:* i figli nascono legittimi.

Si potrebbe pensare con lo Scialoia [2], che il divieto disciplinare fosse rafforzato dalla sanzione di illegittimità pei figli generati durante la milizia, ma è una semplice ipotesi e non necessaria: le iscrizioni si spiegano lo stesso.

III, 2033: *Q. Hortensio Q. f. vet. leg. VII h. s. e. Hortensia Q. f. Quarta et L. Corellius I[u]cundus patri posuere* [3]. — III, 2001: *P. Aelio Lupo bf. cos. et Vibiae Forti, Aelia Thetis coniugi et filiae suis b. m. et* Ael. Ursillae filiae [4]. — IX, 1627: *Valeriano veterano chortis VII prae. Flavius Valerianus et Aurelia Iusta patr(i) b. m. f.* [5].

L'impossibilità dell'inizio della *consuetudo* (riferendo questi casi a relazioni contratte durante il servizio), senza ipotesi ulteriori, basta a renderci ragione di queste iscrizioni.

Chiuderò questo paragrafo con un'ultima considerazione: accanto alle *iustae nuptiae,* esistevano in Roma altri rapporti maritali d'un ordine inferiore [6].

Fra essi primeggiava per importanza e per estensione il concubinato, che aveva ricevuto anche, in certo modo, sanzione legale. Questo istituto sussisteva parallelo al matrimonio, di cui era un surrogato, ma un surrogato, si noti bene, sorto solo per *nefas* [7].

Ora, anche pei veterani e pei militari, perchè non poteva sussistere questo sostituto *volontario* del matrimonio?

conubium non esset, natos se memorantes, supra quattuor milia hominum, orabant, ut sibi oppidum, in quo habitarent, daretur.

[1] V. appendice per altri esempî.

[2] O. c. p. 165.

[3] Posteriore al 42.

[4] *Ael. Ursillae filiae* fu aggiunto posteriormente.

[5] V. per altri esempi l'appendice.

[6] Brini, *Lezioni* 1897-98, - o. c. § 40 - Pad., o. c. p. 484 e altrove.

[7] Kubler, o. c. p. 362.

Sicchè, anche senza ricorrere ad impedimenti legali e di fatto, una parte dei rapporti illegittimi troverebbe qui la sua più semplice e naturale spiegazione [1].

§ 3.

Dirò alcunchè di un altro istituto, che direttamente si congiunge al presente tema, quello degli *ex castris* [2].

Anche ove non si ammetta il divieto assoluto, si può benissimo accettare l'ipotesi del Mommsen [3]: i figli illegittimi dei militari ottengono il favore della cittadinanza, entrando nell'esercito; contemporaneamente assumono la *filiatio* paterna e la tribù *Pollia*. Si prescinda, per un istante, da ogni legittimo impedimento: le difficoltà, che in pura linea di fatto [4] si opponevano alla vita matrimoniale dei militari, basterebbero a dar ragione dei numerosi rapporti illegittimi, che si incontrano, e a togliere ogni meraviglia per ogni più largo trattamento di favore [5], in questo rapporto verso i soldati [6].

Che la tribù *Pollia* fosse esclusiva dei soldati nati illegittimi, non si può affermare, anzi risulta il contrario, a meno che non si adotti il metodo semplice e comodo di affermare che, nelle iscrizioni, si è omessa la designazione di militare. (Cfr. p. e. i titoli XI, 651, 667, 740 [a], 1064. — XII, 710, etc.).

[1] Cfr. Dip. LIII (a. 247). - Esso è dato: *T. Fl. T. fil. Alexandro n(at.) ital(ico), d(omo) Misen(o) et Marciae Proculae ux. ei(us) et Marc(io) Alexandro et Fl(avio) Marco et Ulp(io) Sabino* [*et*] *Aurel(iae) Faust(ae) fil(iis) eius.* Il soldato ha avuto figli da quattro donne diverse.

[2] Vedi appendice.

[3] *Hermes* XIX 1884 p. II n. 1. - *C. I. L.* III pag. 1209 e seg. - *Eph. ep.* IV, p. 14 e segg.

[4] C. I. L. VIII, 3198: un trace milita in Africa. - Per il modo di reclutamento e sui traslochi delle truppe da una all'altra provincia, cfr. l'art. del Mommsen, in *Hermes XIX, Die Conscriptionsordnung* e Cagnat, *o. c.* p. 353 e seg. - V. pure Mispoulet, *o. c.*

[5] Si accennò già che in ogni tema, e segnatamente nel testamentario, troviamo le più benevole disposizioni in favore dei soldati, tali anzi da derogare al diritto comune - (Cfr. p. e. Dig. 29. 1 - Dig. 49. 17 e i diplomi mil. relativamente al *jus connubi* con peregrine).

[6] La dimostrazione che l'istituto degli *ex castris* è indipendente dal divieto assoluto, risulta anche dal Meyer (Konk.); che, fautore del divieto, è stato costretto a creare la 2ª classe di *ex castris*. Se realmente l'istituto degli *ex castris* (come si è fin qui concepito) fosse stato trasportato ai peregrini, come il Meyer sostiene (*Zeitschrift* 1897, p. 71 e segg.), si avrebbe un altro indizio contro il divieto assoluto.

Inoltre si trova concessa la *Pollia* anche a chi non è entrato ancora in servizio, ed è lontano assai dall'entrarvi: VI, 2968: *Sex. Truttedio* Sex. fil. Pol. *Maximiano fuit ad superos menses VII. Truttedius Clemens trib. coh. II vig. et Marrinia Procula filio karissimo.*

Per contro si trovano dei figli illegittimi di soldati, arrolati fra i militari. — III, 7421: *D. M. G. Iulius Aemilianus vet. leg. VII cl. vixit an. LX mes. X. Aemil(ius) Vitalis m(iles) praet(orianus) filius.... patri benem.* [1].

I figli collocati nella *Collina*, entrano nell'esercito [2] e non pare vi fosse nessun trattamento di sfavore per essi, nè alcunchè di infamante ad essi derivasse; infatti taluno fra essi raggiunge i più alti gradi: VIII, 8940 *(trib. mil.)* — VI, 3532 *(praef.)* — Dipl. III.

Il sospetto poi che sia fittizia la filiazione [3] degli appartenenti alla *Pollia*, pel fatto che il prenome paterno passa sempre al figlio [4], probabilmente non regge di fronte a certe risultanze quali derivano dai numeri: X, 6011: *Q. Anchari C. f. Pol. Narbones eques evocatus, etc.* — V, 7341. — XI, 610. — XII, 5226 [5].

CAPITOLO III.

Prima di chiudere questo discorso su le iscrizioni, sarà bene fare alcune osservazioni generali che recheranno, a mio credere, qualche luce, mostrando entro quali limiti e secondo quali criterî, possa solamente aversi una esatta interpretazione dei titoli, e presentano contemporaneamente alcune obiezioni, gettando talora nel nulla quanto s'è da alcuni affermato e tenuto per importante o generale.

[1] VIII, 2833: *D. M. L. Carinius Fortunatas vet. vixit anis LXXXI Calpurnius Tevestinus ispeculator patri posuit.*

[2] VIII, 2997, 3028, 2840, 3159, 3175, 2886, 8940, 2898, 3733, 2808.

[3] Mommsen: *C. I. L.* III. p. 1212.

[4] La *filiatio* fittizia comune sappiamo essere *sp(urii) f(ilius)*: essa ritorna anche fra i soldati: p. es. X, 3884.

[5] Questo istituto variamente interpretato ha servito di base a differenti teorie. Cfr. Wilmanns, *C. I. L.* VIII p. 283 e segg. *Commentationes in honorem Th. Mommseni* p. 200 e segg. - Mommsen *Hermes* XIX l. c. - Cagnat l. c. - Meyer, o. c.

§ 1.

È necessario distinguere, quanto al matrimonio, fra soldati cittadini romani e stranieri; e restringere principalmente [1] a questi ultimi la questione, non solo perchè questo è il punto che ha la più grave importanza di fronte al diritto civile, ma perchè, trattando di questa, ne viene indirettamente lumeggiata la questione del matrimonio dei peregrini: questi o hanno pieno diritto di contrarre [2], secondo i loro costumi, un matrimonio che non porta alcuna diretta conseguenza civile romana [3] e condurrà al più ad una questione di riconoscimento, o vengono sia all'entrata in servizio, sia in processo di tempo fatti cittadini e parificati ad essi, talchè parlando di questi si parla implicitamente di quelli. L'opinione del Meyer riguardo al matrimonio *iuris peregrini,* concesso ai soldati romani, manca di ogni base anche nei documenti epigrafici.

Inoltre, dove non si tratta di legionarî, bisogna, riguardo alla cittadinanza, procedere con la massima cautela: Svetonio (Claud. 25) narra che Claudio « *peregrinae condicionis homines vetuit usurpare romana nomina dum taxat gentilicia* »; prova (come osserva il Cagnat) che dei peregrini si attribuivano il nome romano, ed è verosimile che questo abuso si sia riprodotto anche in seguito. Nella *classis,* anche dopo Caracalla, di rado cittadini venivano accettati [4]; fra i graduati stessi preponderano i peregrini, che generalmente hanno un nome con forma italica.

L'incertezza quindi sulla cittadinanza dei *milites nati peregrini* [5], e segnatamente dei classiarî, deve rimuovere dal prendere le loro iscrizioni per base di sicuro ragionamento.

[1] V. pag. 8.

[2] Che i peregrini potessero aver moglie, secondo il loro diritto, è generalmente ammesso. Cfr. Scial. *Bull.* p. 162 - Meyer, *Konk.* p. 117 - Mommsen *C. I. L.* III. p. 907 e segg., e p. 2015 e segg. - Cfr. pure i diplomi militari *C. I. L.* III p. 843 e segg. e 1957 e segg. Per uno di recente scoperto, contenente la solita formula, cfr. *Comptes rendus de l'Acad. des inscr. et belles lettres,* serie IV vol. 25 - 1897 p. 533-43.

[3] Parmi che l'eccezione relativa agli oriundi delle provincie, possa indirettamente confermare questo punto. Le *leges (ius civile)* poi, non si riferiscono che al *matrimonium iustum iuris civilis.*

[4] Meyer, n. 231.

[5] Cfr. anche Meyer, *Zeitschrift,* pag. 59 e segg.

Ad ogni modo (pur limitando essenzialmente la questione ai cittadini romani) ho riportato in appendice anche i titoli dei peregrini e dei classiarî. Anche fra essi si rinviene ogni sorta di legittimi e di illegittimi rapporti [1].

§ 2.

Dalle iscrizioni che parlano semplicemente di *uxor, coniux, sponsa, pater, compar* [2] etc. senza ulteriore indicazione, non si può trarre, come fece il Mispoulet, la conclusione dell'esistenza di legittimo matrimonio; questi termini sono usati anche per rapporti illegittimi [3] e non hanno, talora, il preciso significato giuridico [4].

Ma, d'altra parte, non si può in tutti i casi predetti pensare meramente a rapporti illegittimi. Oltre che alle frequenti iscrizioni, che portano la scritta *maritus coniugi* e la menzione di figli legittimi, si pensi che la pietà verso i defunti non doveva impedire di scrivere chiaramente sulle tombe l'appellativo di concubina. Questo concetto, sopratutto nato dalla civiltà cristiana e prevalentemente moderno, ha dovuto avere una influenza relativa in Roma, dove il concubinato era accettato dalla pubblica opinione e, in certo modo, sancito da leggi [5].

Nei casi accennati dunque, non sarà lecito riferirsi sempre a rapporti illegittimi: inoltre la equivocità di tali iscrizioni non darà base sicura, e chi ad essi si appoggi corre pericolo di cadere con sè stesso in contraddizione, come accadde fra altri al Meyer [6].

Più incerte ancora sono le iscrizioni ove si parla di rap-

[1] V. appendice.

[2] Cf. Costa, *Il concubinato in Roma*, pag. 256 e segg. e appendice del presente vol.

[3] Cfr. in genere l'appendice; *uxor:* III, 410, 49; *pater*, spessissimo.

[4] *Sponsa*, che visse 12 anni col marito: VIII, 2857.

[5] Infatti noi troviamo spessissimo nelle iscrizioni dei borghesi nominati senza ritegno e chiaramente rapporti illegittimi, p. es.: *concubina* V, 4153 - III, 8886 - V, 2853, 5172 - VIII, 8532 - V, 1210, 1298 - *fili naturales:* II, 1213 - V, 3417, 4762 - *pater naturalis* V, 5268 - etc.

[6] Il n. VIII, 9204 fu preso dal Cagnat per un matrimonio *iuris peregrini*. - Dal Meyer (nel Konk. p. 106, n. 207) per un matrimonio *iustum* di cittadini romani sospeso, non ricordando di averlo citato a pag. 104 fra i matrimonia iusta degli ufficiali subalterni. Per un altro simile equivoco del Meyer, v. pag. 31, nota 2.

porti con liberti: l'eguaglianza nel padre, nel figlio, nella moglie del nome lascia campo a tutte le ipotesi.

Il rapporto illegittimo risulta sicuro là sopratutto, ove la figliolanza lo fa risultare e pure dove si adoperano le parole *concubina* [1], *amica* [2], *amans* [3], *contubernalis* [4]; e si noti che questo è il termine più comune denotante la relazione intima del soldato con una donna [5].

Il termine di *focaria*, su cui si è tanto discusso [6], è alieno dal linguaggio epigrafico militare: esso torna una sola volta in tutto il C. I. L. e precisamente al vol. XI n. 39 (= Orelli 2671) [7]. E bensì una iscrizione posteriore a Caracalla [8], ma è d'un classiario nato in Pannonia.

In ogni caso, perchè cercare una specializzazione di significato, in un senso o nell'altro, che niuna autorità conforta? Mi sembrerebbe più semplice ed anche ragionevole, accettare il nome per quello che è, per quanto ne risulta allo stato delle fonti: un appellativo generale della donna che attendeva ai mestieri di casa: fosse poi concubina, meretrice od onesta.

Il fatto dell'adozione non si può, nè si deve sempre interpretare come un ripiego per coprire una figliolanza illegittima [9]. Anche là dove il figlio ha il gentilizio materno, l'adozione può sempre sussistere [10]. *Privignus* (X, 5687) si trova appunto nel suo significato di figlio di primo letto. *Filiaster* [11] denota spesso il figlio naturale, ma talora il legittimo stesso (Eph. Ep. IV, 939).

[1] IX, 1460, 1502 - V, 936 etc.

[2] II, 1283, 2029 - VI, 1625ª, 3563, 3611 etc.

[3] III, 333: (è più incerto).

[4] VI, 3532, 10321, 7299, 8596, 4888, 8883, 8839, 8843 - X, 217 - VIII, 12597, 1877 - V, 1801 etc.

[5] Si usa però anche per indicare un collega, che abita sotto la medesima tenda. Si noti, p. es.: VIII, 3201: *D. M. S. L. Mundicius Fortunatus vix. an. XL mil. leg. III aug. Iulius Crescens contibernali merenti fecit.*

[6] Cfr. Kübler, *Arch. für. latein. Lexicogr.* XVI-1897 pag. 448-9. - Meyer, *Die Focariae militum. Hermes* XXXII p. 3ª. 1897 p. 484-7. - Kübler, Rec. al Meyer.

[7] *M. Aureli Vitalis militis cl. praet. antoniniane ravenn. natione pann. III. providentia stip. XXVII Valeria Faustina* focaria *et heres eius benemerenti posuit.*

[8] Cfr. Marquardt, o. c. p. 223, n. 3.

[9] Infatti vere e proprie adozioni risultano dai nn. III, 7795 e 1181, 1182 - XIV, 409 e 377.

[10] VI, 3450: Il veterano adotta il figlio della moglie.

[11] Cfr. Costa op. cit. pag. 238.

A maggior ragione potrebbero far pensare a rapporti intimi nel campo i nomi *castricia* (XI, 600 — VI, 3895) *castresianus* (VIII, 8527).

Si osservi poi che molti rapporti, che possono parere illegittimi, si risolvono semplicemente in fratellanza uterina; rapporto che, come dice Wilmanns, doveva facilmente incontrarsi nelle vicinanze del campo [1].

CAPITOLO IV.

I rapporti legittimi, contratti certamente durante il servizio, portano luce anche a quelli, di cui il tempo d'origine nelle iscrizioni non s'è potuto fissare. Sicchè sarebbe arbitrario pensare che il sorgere di essi sia stato sempre anteriore o posteriore alla milizia.

Le iscrizioni riferentisi a rapporti illegittimi si possono spiegare, come s'è visto, indipendentemente dall'impedimento assoluto.

Sicchè concludendo, eccoci davanti a due ipotesi fra cui non è difficile la scelta:

a) *divieto assoluto:* le iscrizioni consentono d'ammetterlo, ma con tante eccezioni, sia rispetto alle persone, che ai tempi ed ai luoghi, che il divieto generale si riduce a speciali casi e a speciali persone così svariati, da impedire la formazione di una teoria generale [2]: *divieto assoluto*, che nessun'altra fonte finora ci prova.

[1] VIII, 2943. — Cfr. anche il n. III, 2033 e Costa o. c. pag. 240.

[2] La teoria del Meyer, fin dal principio di questo capo accennata, non parmi accettabile in verun modo. Le iscrizioni identiche a quelle ch'egli afferma provare il diritto matrimoniale degli ufficiali superiori e subalterni, lo provano per i gregali, non solo, ma anche in tempo antecedente a quello da lui fissato, vediamo esistere prove, quali egli ritiene concludenti al matrimonio (e alcune non sono dubbie): rapporto legittimo d'un centurione durante il servizio: VIII, 217 (iscrizione dell'anno 199); uxor d'un centurione III, 2678 (iscrizione posteriore al 42 e anteriore a Vespasiano); rapporto legittimo di un centurione: III, 1664 (anteriore ad Adriano), [Cfr. Cagnat, Cours d'épigr. lat. pag. 113 n. 1] uxor d'un centurione: IX, 1617 (dall'anno 134 al 146) - III, 4314: coniuge e fig. leg. *è del 68* (la legione fu in Mesia in quell'anno) etc..... - Gli esempî potrebbero moltiplicarsi (Vedi in appendice le iscrizioni citate dal Meyer).

Come esempio di *matrimonium iustum* sospeso egli riporta due iscrizioni (VIII 3260-3261); ma non solo non portano prova stringente, ma, ove si confronti il n. 3261 col n. 18322, VIII suppl. 2° (= 3261), si vede mutare l'iscrizione e permanere l'incertezza

b) o *libertà di matrimonio;* ammessa questa, converrà poi tener conto degli impedimenti, sia generali a tutti i cittadini, che derivanti dalle condizioni e dalla disciplina militare, impedimenti, cui è stato accennato nella conclusione della parte prima [1]. Con questa particolarità che noi vediamo anche in questi casi un trattamento di favore [2], e che conviene ammettere che le eccezioni speciali sieno state fin dai primi secoli più numerose di quanto s' è potuto credere fin qui, senza che dalle risultanze delle iscrizioni si possa trarre una notizia sicura riguardo al decreto di Severo, essendo pari i titoli di quest'epoca, se non per numero, almeno per qualità a quelli dei tempi antecedenti.

della lezione. A conforto della sua teoria, il Meyer porta il n. 3319, III: - È, egli dice, un caso di concubinato legittimo, che dopo la promozione del soldato *cittadino romano* ad *optio,* si trasforma in *iustae nuptiae.* I figli nati da un miles gregalis durante il servizio sono illegittimi, ottengono la legittimazione solo in quanto diventano soldati: in prova l'ultimo figlio (Aurelio Verino) che non è soldato, non viene quasi-legittimato. La cosa si presenta così come verosimile e stringente la prova: ma l'edificio, così ben costruito, crolla quando questa iscrizione, imperfettamente completata, si confronti col n. 10299, III suppl. in cui è data integra.

Il padre non è Romulo, ma Tatulo, egli non appartiene alle *cohortes civium Romanorum* ma alla *coh. I T(h)racum germanica.* Tutti i figli suoi indistintamente (anche Aurelio Verino) portano l'indicazione legittimamente *qui et Septimius.* L'iscrizione si spiega invece così: il padre in origine non cittadino romano acquisisce, finito il servizio, la cittadinanza: e con lui tutti i figli, anche i non militari. Il secondo esempio VI, 3450 non è decisivo: è risolubile (come si è visto a pag. 45) in un rapporto d'adozione di un figlio di primo letto.

Fisso nella sua idea, il Meyer afferma che i soldati potevano dividere la loro tenda con le focarie e le meretrici prima di Severo, e dopo anche coabitare con le loro mogli ingiuste e con le concubine.

Ma qual concetto ha egli del campo romano? Forse che ogni soldato ha una tenda? o forse che disciplina e decenza permettono di tener seco una ragazza in una tenda comune talora a più di dieci soldati?

Alcune iscrizioni citate dal Meyer, per provare la mancanza del *ius connubii* pei soldati non hanno, parmi, valore alcuno (III, 2706 [che è anzi d'un centurione ed è del 245, quando per essi, secondo il Meyer stesso, esiste il diritto al matrimonio] III 908, 2745, 2759, 2012 - III 3398 [c'è un figlio leg.] ecc.).

[1] Kübler, ripeto, ebbe la visione quasi esatta del fenomeno, esponendo che, cessato il divieto di convivenza, cessò ogni ragione d'impedimento al matrimonio.

[2] V. i diplomi militari.

PARTE TERZA.

I papiri greco-egizî e il diritto matrimoniale dei soldati romani.

CAPITOLO I.

Tratterò brevemente dei papiri, e dico brevemente, perchè non mi pare, come vedremo, che essi abbiano l'importanza, che s'è creduto loro di attribuire.

1). Il **papiro 140 B. M.** contiene la traduzione di un'epistola di Traiano al prefetto dell'Egitto, C. Sulpicio Simio; il mandato porta la data del 106 o del 107 e si riferisce ai soldati della legione III Cyrenaica e XXII Deioteriana. L'imperatore dice: *coloro cui i genitori procrearono durante la milizia sono privi dell'adizione* (πρόσοδον) *verso le sostanze paterne, e non parrà essere questo ingiusto per coloro, che agirono contrariamente alla disciplina militare* [1]. Si interpreti pure col Meyer [2], che si tratti di esclusione dal rapporto successorio (il mandato dice infatti più sotto: οὔκ εἰσιν νόμιμοι κληρό[νομ]οι τῶν ἑαυτῶν πατέρων – v. 21, 22). Ma quale motivo adduce l'imperatore? Puramente e semplicemente la violazione della disciplina ([τουν]αντίον αὐτῶν τῆ[ς] στρατιω[τ]ικῆ[ς] [διδα]χῆς πεποιηκότων – v. 15-16).

Sicchè se ne può dedurre che il divieto di sposare provinciali, o meglio, il divieto disciplinare fosse rafforzato con la sanzione di illegittimità pei figli; lo spurio non aveva infatti alcun diritto di succedere, ab intestato, al padre [3].

Se mai si fosse trattato di un matrimonio prima contratto, secondo l'*ius* locale, fra un peregrino e una peregrina, la cittadinanza acquisita dal padre, all'entrata in servizio, avrebbe impedito la successione del figlio peregrino. Non solo, ove si pensasse alla costituzione del rapporto durante il servizio, il divieto disciplinare risolverebbe senz'altro la questione.

[1] Presento la traduzione letterale.
[2] *Zeitschr.* pag. 46.
[3] Cfr. a pag. 40 l'analoga ipotesi dello Scialoia.

Comunque l'imperatore concede benevolmente che questi figli sieno in un modo o nell'altro aiutati [1], e concludendo, torna a ribattere sulla violazione della disciplina, ch'egli non vuole venga, colla sua epistola, rinfacciata ai soldati.

Risulta qui un divieto assoluto?

2). **Papiro Cattaoui col. II** [2]. Un cittadino romano (Longino) ha convissuto, proprio durante il servizio, con una cittadina romana, e ha avuto due figli: uscito dall'esercito, egli (secondo il Meyer) domanda di riconoscerli, (ἐπικριθῆναι). Io dubiterei assai se nel papiro l'« ἐπικριθῆναι » abbia questo significato, o non piuttosto si riferisca al soldato stesso, che ha già riconosciuto per suoi i figli: ma accettiamo pure l'ipotesi del Meyer.

Il rimanente del papiro, corrotto, non permette di vedere come sia finito il giudizio: ma certamente, se Longino ha chiesto il riconoscimento legale dei figli, non lo otterrà: egli ha convissuto durante il servizio con una donna, che, malgrado la qualifica, non poteva valere come sua moglie appunto per il solito motivo.

3). **Papiro 114 M. B.** - v. 5-13 [3]. Questo papiro ha una speciale importanza; in esso si legge: *Del Divo Traiano Cesare il 10 Tybi — Lucia Macrina per mezzo del retore Phanio, dicendo chiedere il deposito dell'eredità di Antonio Germano soldato morto — Lupo disse: Sappiamo che i depositi sono doti; per questi motivi non do sentenza. Perchè non è concesso al soldato sposare. Se mai chiedi la dote darò sentenza; parrò essere stato persuaso essere legittimo il matrimonio* [4].

Germano, finchè era nell'esercito, ha convissuto con una donna; per non incorrere nelle pene comminate a chi infrangeva il divieto disciplinare, ha contratto un matrimonio clandestinamente e ha nascosto il contratto dotale sotto la figura del deposito. Morto Germano, la moglie vuol rientrare in possesso della dote sua, che può essere passata, insieme col resto dei beni del defunto, agli eredi legittimi, e ricorre perciò al

[1] Meyer interpreta che vien loro concessa la *bonorum possessio unde cognati.*

[2] È circa del 115.

[3] La decisione porta la data del 5 Gennaio 117.

[4] Devo le più vive grazie all'illustre Comm. V. Puntoni, prof. di lettere greche nella R. Università di Bologna e al Prof. G. Dall'Oglio del R. Liceo di Verona, che gentilmente mi hanno in alcuni punti, come qui, aiutato nel decifrare il valore preciso del testo.

tribunale, chiedendo il suo con l'azione di deposito. Ma al giudice risulta che il deposito non è tale: respinge egli quindi l'azione relativa; però, spinto da un sentimento di pietà, dice: benchè tuo marito soldato non avesse la possibilità di contrarre matrimonio, pure io fingerò che il matrimonio sia esistito e, se inoltri l'azione di dote, ti darò sentenza.

Un punto è in questo papiro gravissimo e fu tenuto anzi decisivo: οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην γαμεῖν. Ecco il divieto, si disse. Si osservi che la frase non avverte d'altro che *non è possibile che il soldato sposi.*

Il Meyer stesso osserva che il diritto romano rispettava più che era possibile le particolarità del diritto dei varî paesi. In Egitto occorreva il contratto scritto: anche il diritto romano lo riconosceva per quel territorio. Sicchè vediamo che la sentenza ha un valore locale [1], non solo, ma il giudice dice a Lucia: *quel soldato, che era il tuo uomo, non aveva la facoltà di contrarre matrimonio:* è al caso specifico, concreto, che il giudice si riferisce. È lecito di indurre da un singolo caso la generalizzazione? Non parmi.

L'οὐ ἔξεστιν (v. 11) (non è possibile) non può riferirsi poi ad un ostacolo di fatto? Anche qui è il divieto disciplinare che rende impossibile l'inizio della *consuetudo:* è nullo il matrimonio, inesistente la dote, che come tale infatti non viene neppur domandata.

4). Un quarto **Papiro Catt. col. V** [2] porta una sentenza dell'idiologo Giuliano. Il testo è poco leggibile: anche in esso si accenna a un falso contratto di deposito: il giudice respinge la domanda relativa a un contratto patrimoniale fittizio, sorto da un illegale matrimonio. Può ripetersi qui il ragionamento fatto al numero precedente.

E fino ad ora si sono veduti dei casi riferentisi a cittadini romani [3].

La persistenza del divieto disciplinare, con le sue conseguenze, il divieto di sposare provinciali ci aprono la via alla più semplice spiegazione. I soldati non potevano far valere la

[1] Questi casi, dice il Meyer stesso, sono di natura speciale e limitata.
[2] È del 136.
[3] Cfr. Meyer *Zeit.* p. 45 e segg., 57 e segg. e pag. 72-73.

convivenza durante il servizio, per dimostrare il matrimonio; non solo, essi cercavano anzi di nascondere sotto altre figure la costituzione di dote: appunto per poter dire: non siamo coniugi, e tentavano poi di far valere i figli come legittimi e cercavano la sanatoria [1], ma appunto dalla decadenza dal servizio in quella provincia.

Risulta il divieto? Non parmi. Ciò che risulta dall'epistola di Traiano e dalle sentenze vedute è piuttosto un trattamento speciale e favorevole alle unioni dei soldati [2].

CAPITOLO II.

Ma si portano in campo altre sentenze, sempre egiziane, alcune riferentisi a soldati peregrini, altre a genti di dubbia nazionalità: sicchè sarò costretto ad entrare anche, per quanto rapidamente, nel tema del matrimonio dei peregrini.

5). **Catt. col. III.** - Chrotis, cittadina (alessandrina) ha preso Isidoro, cittadino (aless.), dopo di che Isidoro parte soldato per Cortis col nome di Giulio Marziano. Nasce nel frattempo un figlio (Isidoro) che dovrebbe, secondo Chrotis, essere esonerato dal tributo [3]; egli, dice la madre, è figlio di Isidoro ed è erede legittimo: il giudice decide che Marziano, essendo soldato, non poteva avere un figlio legittimo.

Confessiamo subito che le parole del papiro destano la più profonda meraviglia. *Isidoro non può avere un figlio legittimo?* La possibilità di aver moglie, chiara ed esplicita, verrebbe contraddetta, interpretando così.

Ma prendiamo pure l'ἔχειν υἱόν nel senso di « nascere un figlio »: il figlio d' Isidoro non è legittimo, mentre è concepito prima che il padre entrasse in servizio? Due ipotesi: o, come dice il Meyer, nel diritto egizio è decisivo per la legittimità del figlio il momento della sua nascita, e allora torniamo alla territorialità e singolarità del diritto: - o Isidoro è diventato cittadino romano entrando nell'esercito. Il figlio allora segue la

[1] Cfr. Livio, 43. 3. 1.
[2] Cfr. sopra, pagg. 14 e 17.
[3] Meyer ha ingegnosamente interpretato l'ἀπαρχή come la *vicesima hereditatum*.

condizione materna. Ma il Meyer nega la cittadinanza d'Isidoro: e può essere, anzi è probabile: ma il provare che sia così nel caso specifico, sarà estremamente difficile [1]. Pel Meyer poi il matrimonio alessandrino-greco non è riconosciuto dal diritto romano, a differenza di tutti gli altri matrimonî.

Ma un'altra osservazione potrebbe, a mio avviso, proporsi: il figlio nasce πατρὸς στρατευομένου e, vediamo, lungi da Alessandria. La lontananza del marito non può offrire un' altra via di uscita?

Inoltre il papiro non accenna, nonchè a forma alcuna di matrimonio, neppure a matrimonio, solo nel testamento il padre dice proprio il figlio [2].

Ammesso pure quanto dice il Meyer, non ci si può riferire che a una particolarità del diritto vigente in Egitto.

6). **Papiro 114 col. I** v. 14 e segg. e **col. II. B. M.** (è del 25 Febbraio del 134) - Chtimbois chiede per mezzo del retore Apollinario che Cassio Gemello, cavaliere dell'*ala Vocontiorum*, le restituisca 700 dracme, come da obbligazione di debito. Alessandro e Eraclide, retori del convenuto, eccepiscono che Chtimbois tende ad avere la dote sua: non può riceverla perchè è proibito ai soldati di sposare. Il resto del dibattito e della sentenza è così corrotto, che offre una base poco solida al ragionamento [3].

7). **Catt. col. IV.** - Qui abbiamo davanti a noi la decisione finale di una vertenza matrimoniale di un « miles civis Alexandrinus » *(Ottavio Valente)*.

Il dibattimento, fissato pel 25 Agosto 162, è stato prorogato al giorno susseguente: in questo giorno viene emanata la decisione: chi combatte εἴτε ἐν τάξει, εἴτε ἐν σπεῖρα, εἴτε ἐν εἴλῃ non può avere figli legittimi. Chi non è figlio legittimo d'un Alessandrino non può essere cittadino Alessandrino. Tale è il figlio di Valente. Egli ha avuto il figlio finchè era soldato. Non può

[1] Cfr. quanto si è detto a pag. 43 e 44. Il Meyer porta a conforto della sua opinione il Papiro Catt. col. IV, ed esempi di soldati con nome di forma italica, tratti da diplomi. Mi parrebbe ben più decisivo per la non cittadinanza tutto il contesto di questa sentenza.

[2] È uno dei documenti la cui interpretazione è assai dubbia.

[3] È molto verosimile la ingegnosa restituzione del Meyer, ma là, dove ricorrono le più importanti frasi sulla proibizione del matrimonio ai militari, il papiro presenta delle lacune.

essere quindi ammesso alla cittadinanza Alessandrina. – Qui siamo certamente davanti a due cittadini Alessandrini. Ma che, anche qui, di regola generale non possa parlarsi, dimostra il fatto, che è speciale, specialissimo del diritto alessandrino, a differenza pure del diritto greco, la regola che la discendenza legittima del cittadino sia necessaria per ottenere la cittadinanza.

La sentenza è, secondo il Meyer, fondata metà sul diritto romano, metà sull'alessandrino. Ma perchè la sentenza non sarà tutta secondo il diritto alessandrino? [1]

Si entra così involontariamente nella questione del matrimonio dei soldati peregrini, cui io accennerò brevemente, esponendo più che le mie opinioni, i miei dubbî.

Che i peregrini potessero aver moglie, secondo il loro diritto, anche sotto l'impero, risulta direttamente dai diplomi militari [2]. Si è ammesso che tale matrimonio è generalmente (in un certo periodo) riconosciuto; solo, secondo il Meyer, il greco-alessandrino, formerebbe eccezione [3]. Ma, si è aggiunto, il matrimonio peregrino è, secondo le leggi militari, un matrimonio valido, non solo è permesso in via di fatto ai soldati peregrini, ma ha anche, durante un certo periodo, conseguenze giuridiche [4]: i peregrini, finito il servizio, hanno il *connubium;* e il matrimonio *iuris gentium* diventa *iustum, iuris civilis,* con forza retroattiva. Ecco dove non si è sufficientemente distinto, e dove la questione del riconoscimento (che forma come si vede il nucleo) non è stata esattamente presentata.

Il diritto romano concedeva il matrimonio *iuris gentium,* che non portava alcuna conseguenza civile, ai soldati peregrini, e lo riconosceva per quella adattabilità alle condizioni locali, che è caratteristica della prassi romana.

Ma appunto per quella adattabilità, perchè non l'avrà riconosciuto appunto secondo le consuetudini delle varie regioni? I casi dei papiri *Cattaoui* col. III e IV formano, secondo il Meyer, una eccezione al generale riconoscimento [5]: ma no, non è più

[1] Anche se questo diritto ha sentito l'influenza romana, non monta.
[2] Scialoia, *Bull.* p. 162.
[3] Cfr. Meyer *Konc.* p. 117; *Zeit.* p. 64 e 69.
[4] *Zeit.* p. 69.
[5] *Zeit.* p. 69.

consentaneo che appunto si sia nella regola generale: e che il fatto dipenda da quella adattabilità? Il diritto greco, in questo punto, si sarà evoluto benissimo secondo l'influenza del diritto romano, come dice il Meyer; ma questo include che appunto là esisteva così, e così si interpretava. È il costume del paese, che ha la influenza decisiva in questi casi.

Nel papiro Cattaoui col. III, il prefetto dell'Egitto, Lupo, stabilisce che i figli sono illegittimi, secondo il tempo della nascita. Nel col. IV, un delegato del prefetto giudica che il figlio illegittimo di un Alessandrino, figlio di una Alessandrina, non è cittadino d'Alessandria. Ma chi sognerà mai di riferire queste regole al diritto romano? E perchè queste sentenze non saranno tutte intere ispirate al diritto vigente in quel territorio?

In generale Roma doveva facilmente riconoscere le unioni dei peregrini, secondo le norme locali, unioni che non portavano conseguenze civili.

Ma si è detto che i matrimonî, per un certo periodo, ne hanno [1]: ripeto che mi pare non siasi in questo punto sufficientemente distinto.

Nel caso considerato fin qui vi è un riconoscimento, in cui l'*Urbs* è, in parte, estranea: la sua azione si riduce, direi, a lasciar fare. Ma, quando entriamo nel campo dei privilegi accordati dai diplomi, non siamo più in tema di quel riconoscimento, ch'io direi quasi passivo; v'è qualche cosa di più: non si riconosce solo, si *crea* qualche cosa di nuovo, si fa cittadino chi non lo era, con lui la sua donna, i suoi figli; gli si dà (con forza retroattiva fin che vuolsi) una cosa nuova, che prima non esisteva: il matrimonio romano, con tutte le relative e gravi conseguenze civili. Qui Roma interviene direttamente: si associa un nuovo nucleo familiare, che, non più fuori, ma dentro lo stato, darà vita, non più a degli estranei, ma a dei nuovi aggregati, a dei nuovi cittadini.

Ecco, perchè non parmi che si possano mettere in rapporto di dipendenza, e ragionare su di uno per trarre conseguenze per l'altro, il *matrimonium peregrinum* concesso, o meglio tollerato, e il privilegio concesso dal diploma.

[1] Meyer, *Zeit.* p. 69.

Che col variare dei tempi variino le concessioni dei diplomi, è un fatto che non ha nulla di strano: è la conseguenza delle mutate condizioni. Basterà porre in rilievo solo un fatto: la cittadinanza romana si va sempre estendendo, tanto da arrivare con Caracalla quasi alla generalità.

Dopo Pio non v'è più per gli ausiliarî il riconoscimento (chiamiamolo pur così) dei figli prima nati; è un fatto: ma è lecito indurre che esso è prodotto dal divieto pel matrimonio peregrino?

La formula di questi diplomi a sistema (diciamo così) ristretto dice: *civitatem romanam qui eorum non haberent dedit:* perchè? Ma perchè appunto negli *auxilia* vi sono dei cittadini: è questo aumento, che poi diviene preponderanza, che muta la formula, accostandola a quella conservataci per le truppe cittadine di Roma, è l'uniformità di trattamento fra cittadino e cittadino, che si impone. Per i soldati della flotta, infatti, in cui perdurano i peregrini, continua l'estesa formula antica; formula che, abbiamo veduto, non avrebbe quasi avuto significato pei cittadini. Si vedono di malo occhio i rapporti dei cittadini coi provinciali: l'eguaglianza di trattamento verso chi milita sotto la stessa bandiera, impone adesso un trattamento uguale anche per l'esiguo numero di peregrini rimasti nella coorte. I soldati, infatti, della flotta, e gli *equites singulares,* stanziati in Italia [1], continuano a godere l'antico privilegio [2].

Mi pare che quindi risulti chiaramente che la variazione della formula dei diplomi ai peregrini è indipendente da qualsiasi divieto e da qualsiasi mutazione nel diritto matrimoniale di questi soldati.

[1] La prepotenza delle truppe stanziate in Roma (Cfr. Giovenale, *Sat.* XVI.) ci offre un'altra causa ancora del mantenersi dell'uso antico nell'*Urbs.*

[2] La variazione della formula *conubium (dedit) cum mulieribus quas sibi concessa consuetudine vixisse probaverint,* che si riscontra nel 3° secolo, e che si volle interpretare come restrittiva, è in piena armonia con lo spirito e la forma del vero matrimonio romano: (si badi che siamo in un'epoca posteriore a Caracalla).

CAPITOLO III.

Tornando ai papiri egiziani, per la loro retta intelligenza è necessario tenere ben presenti due punti, su cui voglio insistere una volta ancora:

1) Il divieto disciplinare persistè sempre, con questo, che fino al 3° secolo fu rigidamente mantenuto; perfino le concubine erano in via generale escluse dal campo. Fu solo Severo che mutò (a confessione dei sostenitori stessi del divieto) in diritto la tolleranza abusiva delle meretrici al campo [1].

2) Le decisioni, contenute nei papiri, si riferiscono tutte all'Egitto; e le modalità del diritto dei varî paesi erano rispettate, secondo lo spirito generale che le informa, dalla prassi romana.

Quest'ultimo punto toglie gran parte d'importanza ai documenti illustrati: come la loro equivocità impedisce di costruire, sulla loro base, un sicuro ragionamento. Questi documenti si prestano ad essere spiegati in vario modo: quali in un senso, quali in un altro.

Tenuto fermo questo e la specialità e singolarità di tali decisioni, è lecito trarre da esse la regola generale?

Lo sarebbe qualora altre risultanze concorressero nel senso del divieto.

Per le fonti giuridiche ed epigrafiche si è visto che dobbiamo rispondere negativamente.

[1] Cfr. Mommsen, *C. I. L.* III p. 2011.

PARTE QUARTA.

Le fonti storiche in generale e il diritto matrimoniale dei soldati romani.

CAPITOLO UNICO.

§ 1.

Dalla lettura di queste fonti sorsero, dissi, i primi dubbî sulla facoltà dei soldati, come tali, di contrar matrimonio; anzi alcuna di esse parve a qualche scrittore, come vedemmo[1], decisiva.

Dione Cassio (60,24) parlando di Claudio dice: τοῖς τε στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναῖκας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε - che, tradotto alla lettera, suona così: *(Claudio) ai soldati, poichè donne non potevano secondo le leggi avere, i diritti dei maritati diede.* Confessiamo subito che il passo è piuttosto oscuro: intanto, che non potessero aver donne è falso; è falso pure che non potessero aver moglie: dobbiamo, per lo meno, eliminare queste due ipotesi. Il passo si lascia interpretare in più modi:

1° o l' « ἔχειν γυναῖκας » vuol dire pigliar moglie (riferendo « νόμοι » a leggi proibitive), e allora, siccome qui si tratta di cittadini in provincia [2], oltre le difficoltà di fatto, due ostacoli s'opponevano al matrimonio: il divieto disciplinare e il provinciale, e non occorre pensare a impedimenti assoluti.

2° o pigliamo l' « ἔχειν » [3] tal quale ci si presenta, e allora nel passo acquista la massima importanza la frase « ἐκ τῶν νόμων ». S' è pensato alle leggi Giulia e Papia, e si è pensato a queste leggi in due modi: Mispoulet intese il passo così: *poichè*

[1] I vari passi furono semplicemente riportati nell'intavolare la questione a p. 5.

[2] Cfr. Meyer, *Konk.* p. 101-2; *Zeit.* p. 68; Cagnat p. 444-5; Mommsen *C. I. L.* p. 906; Wilmmans. *Com. in hon. Mom.* p. 202.

[3] Non è vero che γυναῖκας ἔχειν voglia dire *solamente se marier*, come afferma il Cagnat (*Armée R.* p. 445); ἔχω, con o senza γυναῖκα, in tema di matrimonio, vale benissimo e anzi specialmente *ho moglie*. (Cfr. p. e. Omero: τοῦπερ θυγάτηρ ἔχεθ' Ἕκτορι).

i soldati difficilmente poterano aver moglie, Claudio diede loro i diritti dei padri, secondo le leggi Giulia e Papia Poppea [1].

Meyer [2] interpreta: *non potendo i soldati aver moglie per proibizione delle leggi Giulia e Papia Poppea, Claudio* ecc. La supposizione sarebbe, come si vede, ingegnosa, ma è semplicemente senza fondamento.

Riferiamoci puramente a quanto ci dice il passo: l'interpretazione senza tante ipotesi riuscirà facile e chiara: *Non potendo i soldati* (e sono romani stanziati in provincia) *aver donne secondo le leggi,* (cioè, che valessero come moglie di fronte al diritto romano, appunto perchè straniere) *concesse loro i diritti dei maritati* (cioè che il loro matrimonio, da *iuris gentium,* diventasse matrimonio secondo il diritto romano, con i relativi effetti): appunto, come dice Gaio, in questo senso: che i soldati non potevano aver *iustae nuptiae,* se non c'era concessione speciale [3].

§ 2.

A conferma di questo di Dione s'è portato un passo di Tacito e uno di Tertulliano.

Tacito dice [4] che i veterani *neque coniugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti, orbas sine posteris domos relinquebant.* Osserviamo che, anche qui, si parla di veterani, che erano in provincia e ci si può riferire ad una delle altre circostanze più volte vedute. Ma, se il matrimonio fosse stato proibito, Tacito avrebbe detto solo «*sueti*»? Non ci avrebbe riportato il divieto? Si sarebbe riferito al fatto, anzichè al diritto?

Tertulliano [5], parlando dei militari in questo argomento, li mette a pari di gente *(peregrinantes sine uxoribus),* che, solo in linea di fatto, non avevano moglie. Non include certo il divieto.

Il Mommsen stesso [6] è stato costretto ad ammettere che le parole di questi due scrittori *magis ad factum pertinent quam ad ius* [7].

[1] Argutamente egli osserva che, nella sua ipotesi, la concessione non avrebbe senso, se fosse stato proibito il matrimonio assolutamente.

[2] *Zeit.* p. 68.

[3] Riportato già a pag. 5. – Cfr. pure pag. 9, dove si parla di questo ostacolo, che non deriva da *impedimento,* bensì da vera e propria *incapacità* generale, assoluta.

[4] Ann. 14, 27.

[5] V. il passo riportato a pag. 6.

[6] C. I. L. III, p. 906 n. 1.

[7] Si è già rilevata la cosa a pag. 6.

§ 3.

Un altro passo ancora, che parla di rapporti di soldati con donne, fu tirato in campo per comprovare almeno indirettamente il divieto: accenno a quello di Erodiano [1]. Ma anche questo è di poco sicura interpretazione [2]. Lipsio [3], per primo, intese che le parole: « γυναιξὶ συνοικεῖν » si riferissero alle mogli; lo seguirono Gotofredo, Platzmann e Wilmanns, il quale, a conforto della sua opinione, porta [4] due passi di Dione [5], in cui « συνοικεῖν » si riferisce a matrimonio vero e proprio; e uno [6], in cui vale coabitazione nella stessa casa: e afferma nello stesso tempo, sempre col conforto dei medesimi passi, che, nel senso di aver seco concubine (cfr. anche Mommsen) Erodiano avrebbe usato i verbi συνεῖναι, o συγγίγνεσθαι.

Più probabile è l'opinione dello Scialoia, che συνοικεῖν possa significare, in genere, coabitare con donne, sieno queste mogli o concubine. Ma, come si vede, tutto questo non conduce a nulla di positivo.

Γυναῖκες o sono le mogli e allora, si dirà, le avevano: ma si può rispondere, le avevano da prima; o non lo sono, e siamo fuori del tema e non si tratta di matrimonio. Συνοικεῖν si riferisce alla condizione di poter convivere con le donne: non si parla affatto di divieto. Si potrebbe solo pensare, ma in pura linea d'ipotesi, che in questa permissione generica riferita da Erodiano, le mogli sieno comprese e, con esse, si alluda a quelle speciali concessioni [7], di cui si è parlato relativamente al divieto disciplinare a cui formano l'eccezione, concessioni, cui si

[1] V. il passo a pag. 5.
[2] Cfr. Scialoia. *Bull.* p. 165.
[3] o. c.
[4] *Comm. in hon. Momms.* p. 205 n. 84 e *C. I. L.* VIII, pag. 284-5.
[5] 42, 44 e 59, 11.
[6] Dio. 59, 28.
[7] Relativamente appunto alla convivenza si può trarre conferma da alcune iscrizioni: VI, 2496; *D. M. C. Iulio Senecae mil. coh. III pr. (centuria) Cassi stupendiorum XVI Aelia Iucunda coiugi incomparavili [q]ui vixit annis cum eo XXIII et [Iul.] Verecunda patri piissi[mo]* - II, 3274: un'*uxor* vive 12 anni col marito militare. - VI, 2633: *D. M. Marcus bbf. trib(uni) coh. VII praet. et Marcia filia, Septimie Secunde coniugi..... que vixit mecum annos XVIII menses III et dies V, ex provincia Dalmatia posui.....*

riferisce la costituzione di Costantino [1] e che forse appunto dopo Severo, e specialmente durante il suo regno, esse sieno state più frequenti, se non generali, tanto da ispirare le parole dello storico; ma credere che la portata del passo sia generale, sulla base di questa ambigua autorità, mi parrebbe eccessivo se non arbitrario, di fronte alle risultanze delle altre fonti [2] cui esso, così inteso, talora contraddirebbe senza porgere alcun appiglio ai sostenitori del divieto assoluto [3].

§ 4.

Finirò questo capitolo con una osservazione relativa al passo di Svetonio (*Aug.* c. 24) [4], osservazione che però non unicamente per esso si presenta [5].

Svetonio ci narra che Augusto tenne rigidamente la disciplina, interdicendo perfino ai capi militari d'aver seco la moglie. Non era questo il momento di ricordarci, insieme con questa disposizione, anche che Augusto aveva messo il divieto, se realmente lo avesse imposto?

Una volta ancora, dopo l'esame di queste fonti, è necessario concludere per la improbabilità del divieto generale e assoluto derivante dalla milizia.

[1] Cod. XII, c. 10. 35 (36).

[2] Cfr. pag. 24.

[3] Si noti che la teoria risultante dal presente lavoro, non resterebbe minimamente intaccata, anche nel caso che il passo di Severo venisse interpretato nel senso più amplo.

[4] *Disciplinam severissime rexit, ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibernisque demum mensibus permisit uxorem intervisere.*

[5] Si può fare la stessa osservazione a Tac. 3. 33 - Quintil. *Declam.* 3. 12 - Seneca, *Controv.* 1. 9 etc.

CONCLUSIONE.

1. Ai sostenitori del divieto assoluto varie e profonde difficoltà si presentarono, che li costrinsero ad ingegnose ed argute supposizioni (come è l'inversione delle leggi d'Augusto, il riferimento di tutti i figli legittimi di soldati ad un matrimonio anteriormente contratto, la costruzione di uno speciale istituto, quello degli *ex castris* e la sua divisione in due classi diverse [1], e a numerose e successive eccezioni e suddistinzioni).

Alcune risultanze, che essi tennero, o per decisive, o ammissibili solo con l'ipotesi del divieto, anzichè ostacolare la teoria e la conclusione del presente lavoro, non fanno che confermarla, mostrando invece, come fatti, naturalmente e semplicemente spiegabili, si siano voluti ricondurre a preconcette dottrine.

Il fatto che si trovano più numerosi i rapporti legittimi fra gli ufficiali e i munerarî, dipende da questo: che era ben naturale che le concessioni speciali, cui si è tante volte accennato, fossero date di preferenza e prima degli altri a chi occupava una carica nell' esercito.

Che certe risultanze si manifestino specialmente nel terzo, a differenza del secondo secolo, e prevalentemente per le truppe stanziate in Italia, anzichè per quelle al di fuori, non solo è probabile, ma è naturale. Senza pensare al divieto, trascurando anche l'ipotesi emessa sul finire del capitolo precedente (relativamente al passo di Erodiano) l'incapacità per peregrinità in gran parte cessata con Caracalla, e l'ostacolo sorgente dal servire in provincia suggeriscono la più semplice e l'unica interpretazione del fatto, in uno con la sua causa.

2. *Ce qu'une épitaphe révèle et révèle uniquement, c'est l'usage journalier, les habitudes de la vie privée* [2]. È dalla vita di tutti i giorni, dalle abitudini d'un popolo che la storia trae le notizie e le prove: ma appunto questa vita di tutti giorni,

[1] Meyer, *Konk.*
[2] Cagnat, *Armée Rom.* p. 447.

mostrando l'estensione strana, raggiunta dal concubinato sotto l'impero, non doveva render cauti nell'interpretare i rapporti illegittimi dei soldati?

Lo studio assiduo dei documenti epigrafici ha costretto, chi se ne occupò e si schierò pel divieto, a costruire tale una posizione privilegiata ai soldati, per i pretesi o veri rapporti illegittimi, da uguagliare nelle conseguenze un matrimonio civile. Il bisogno di affezionarsi i soldati spiega, in ogni modo, le benigne disposizioni degli imperatori anche per i rapporti realmente illegittimi.

Certe considerazioni, che furono tacciate di aprioristiche, ripullularono anche nelle teorie di chi le confutò, e meritarono di venire considerate. Così il trattamento speciale favorevole in ogni tema ai soldati: così la riflessione che un divieto generico, assoluto, che avesse in diritto privato tante migliaia di uomini della facoltà matrimoniale, sarebbe stato, per lo meno, poco in armonia con le disposizioni augustee sui costumi. Così il fatto, certo non trascurabile, che nel titolo *de concubinis* [1] non si accenna menomamente ai soldati.

3. Come spiegare in genere poi, per chi ammetta il divieto, il silenzio delle fonti?

È sopratutto significante quello delle giuridiche, che, sia dentro, che fuori la collezione giustinianea, non accennano a divieto, ma spesso alludono a matrimonî di militari.

Per le giustinianee, si potrà dire, c'è stata omissione, interpolazione. Ma per quelle fuori della collezione? O si è omesso, o s'è perduto. Ma in esse (e a queste si possono aggiungere le storiche) vi sono tanti altri accenni di tante altre questioni particolari, non solo, ma attinenti al tema! È quindi verisimile? Tutti converranno che no.

E quindi?

Conviene riferirsi solo a ciò che è, a ciò che risulta, come il metodo positivo e la circospezione scientifica richiede, onde realmente la storia, non di ipotesi, ma del vero, com'è suo compito, possa essere maestra. Ora dall'esame dei documenti, cosa risulta? Il divieto? No certamente.

[1] Dig. 25. 7.

Allo stato delle fonti è perfettamente arbitrario conchiudere per esso: è giocoforza l'escluderlo; non solo, ma con la scorta delle fonti stesse, secondo il genuino senso delle giuridiche e delle epigrafiche lumeggiate, anzichè contraddette dalle storiche, sempre tenuto presente che, oltre alle condizioni di fatto, che rendevano allora più che mai, e anche oggigiorno rendono difficile la vita matrimoniale pei soldati, tre impedimenti assolutamente indipendenti dal divieto assoluto: *peregrinità*, *divieto disciplinare* (con le conseguenze vedute), *provincialità*, ostacolavano la conclusione delle nozze: avuto riguardo alle singole specialità del diritto locale, si deve concludere per la *libertà del diritto matrimoniale dei soldati romani.*

Avv. Pietro Tassistro.

APPENDICE

I RAPPORTI PARENTALI DEI SOLDATI NELLE ISCRIZIONI

UFFICIALI SUPERIORI.

legati legionis.

Amica II 1283 - foemina quaedam XIV 3595 - Coniux fili leg. VI 1406 - uxor (o termine equivalente) VI 1540 - VI 3526 - III 1074[1], VIII 18893[2], X 6569, X 8292, XI 3008 - uxor et fil. leg. III 1118[1] - III 1071[3] - fil. II 4126 - X 1124 - X 6006 - XI 1433 - Coniuges et fil. leg. XIV 3900.

tribuni militum.

Avus XII 1873 - frater XIV 2957 - infanti V 5032.
liberta XIV 3948 - amica II 2029 - VI 1625 - coniux III 3268, VI 1522, VII 1078, XI 2699[4], XII 3175, XIV 2169 - Con. et fil. leg. III 10329, VI 2647, VII 588 - uxor II 2224, II 2637 - uxor II 4495, II 4622, III 399 - III 10967, V 916, V 5239, V 6213, VI 1402, VI 1498, VI 3508, VI 3518, VI 3542, VI 3543, VII 1038, VIII 2756[5], IX 1614, IX 2456, IX 4119, IX 4194, X 1750 (?), X 5186, X 6101, XII 392, XII 1868, XII 4357 - fili leg. II 4120, III 399, III 4811, III 5184, VI 1343, VI 1838[6] - fil. leg. VI 3524, VIII 2622, VIII 2762, VIII 2770[5], VIII 9045[7], IX 3155, IX 3610, X 6659, XI 2698, XII 2608 - fil. ill. VI 3528 (?), X 3309 (?), - fil. I 35[8], II 1262, II 3852, III 87, III 429, III 1473, III 5630, III 11025, VI 1364, VII 167[9], VII 865, VIII 2771, IX 2645, IX 2647, X 3889, X 4860, XI 2929, XI 3004, XI 3099, XI 3364-8,

Sotto la voce *uxor* sono raccolti anche i termini equipollenti *vir, maritus* e viceversa: cosi sotto *filius, pater* ecc. — Per le abbreviazioni usate nelle note, v. pag. 82.

[1] p. M. Aur. — [2] 164. — [3] 211-222. — [4] Cfr. il N. 2670, XI. — [5] Cagnat. — [6] Traiano. — [7] 225. — [8] a. u. c. 587. — [9] Severo e Caracalla.

XI 3884, XII 2327, XII 2455, XIV 2955, XIV 4238, III 551, V 4921 [10] – *Eph. ep.* VII 279 - coniux fil. III 10208, VI 1636, VIII 7033, XI 705, XIV 3628.

praefecti.

Contubernalis VI 3532 - parens VIII 17904 - gener XIV 2616 - adfinis VIII 8934 – maritus patronus II 2016 – f. adopt. III 7795 - mulier II 4461 [11], V 2157, IX 1657, X 6576, XII 1373, X 6309 - coniux II 2209, VI 1714 [12], *VI 3150*, *VIII 7977*, VI 3514 - con. et fil. leg. III 4393, VIII 2623 - *Eph. ep.* V 761 - *Eph. ep.* V 753 - uxor *II 1267*, 3272, 4266, III 5880, V 3356, 6995, 7605, 8279, VI 1607, 17796, 3511, 1837, 3445, 3510, 3539, 3540, VIII 17589, IX 5567, 5841, X 1806, 5829, XII 673, 3210, 2618, XIV 4239, V 4095, XII 3166, II 4210, III 10222, V 3366 - fil. leg. III 755, 10249, V 7373, VI 512 [13], 1449 [14], 1460, 1705, 3536, VIII 7986, IX 1132, 1648, X 413, 1266, 1493, XIV 2264, 2468 (?) - fil. illegitt. III 49 [15] – fil. leg. 10256, *IX 5439*, VIII 9909 (?), IX 2559 (?) - uxor et fil. forsitan ill. V 2836, VII 338, VIII 7044 [16] – fil. II 1178, 5442 [17], III 1181, 3685, 4889, 5179, 7638, II 2079 [18], V 3314 [19], 4920 [20], VI 1428, 1543, 1621, 1757, 1761 [21], VII 100, 101, VIII 69 [21 bis], 1322, 2632, 2761, IX 2646, 4753, X 135, XI 1220, XII 1897, 3207, 4363, 5386, XIV 2260, 2409, 3625, II 5792 - coniux et fil. V 5835, VI 1752 [22], VIII 2665 [23], IX 4678, alumni VIII 2395.

a militiis.

Con. alumni VIII 2396, - consocer X 4860 - maritus (libertae?) VI 3500 - coniux VIII 2397, VIII 2399, VIII 2772 [24] - coniux et fil. leg. VI 3497 - fil. leg. VI 3498 - coniux et fil. VI 3496, VI 3499, VIII 17905.

centenarii, ducenarii, tricenarii.

Fidanzato V 1721 – coniux V 374 - uxor III 8712, V 1880, XI 215 [25] – coniux et fil. V 6129 - fil. III (2, a.) 6155 - coniugi et filis V 5833.

petitores militiae.

Coniugi III 1198 - VI 3548 - coniux et fil. ill. VI 3549.

[10] 28? — [11] p. M. Aur. — [12] 379. — [13] 590. — [14] p. M. Aur. — [15] 170. — [16] 158-161. — [17] 1° secolo, ep. — [18] fine 1° secolo, ep. — [19] 371. — [20] 27. — [21] 425. — [21 bis] 65. — [22] 371/95. — [23] 270/75. — [24] Cagnat. — [25] p. Nerone.

protectores.

Compar. III 4185 – uxor III 8745, 6988, 6959 – fil. ill. VI 1596 – filio III 3335[26] (?) – coniux et fil. III 371, 7440.

UFFICIALI SUBALTERNI.

primipili.

Coniugi (concubinae?) III 1191[27] (?) – con. V 944[28] – alumnus, coniux III 11034 (?) – foem. XII 2210 – coniux VI 3551, VIII 2624[29], VIII 2763, XII 112, XIV 2273[30] – coniux heres III 6611[31], XIV 3626 – uxor II 3274[32], III 2917, VI 1815, VI 3554, IX 996, IX 4122[33], IX 4271, IX 5361, X 218, X 4872, XI 2702 – coniux fil. leg. VI 3552, VI 3618, III 8754, III 10503 – fil. leg. III 11031[34], IX 335, IX 3044, XII 393 – fil. ill. XIII 3598 – fil. III 910, X 4862[33], III 70, VIII 2759, IX 5805, X 3345[35], 3348[36], XI 1437, XIV 349, XIV 4007[37].

centuriones legionis.

Liberta VIII 2841[38] – filiatrum VIII 2848[38] – nutrici VIII 2889 – foem. VII 740, VIII 2958[39], XI 20, XIV 2274[40] – coniugi III 102[41], III 367, 3539, III 3557[34], III 4040, III 4190, III 5582, III 7056, III 7873, III 11134[34] (?), V 795, V 2113, V 5738, V 6812, V 6782[37], VII 246[42], VIII 2640, VIII 2802[43], VIII 2805[44], VIII 2806[44], VIII 18283 (= 2806), VIII 18287, XII 264 – coniux fil. leg. III 261, III 4315[45], III 4351[46], III 6185[47], III 8156[48], 10509 (?) III 217[49], VIII 2781 (?) VIII 2830[50] – coniux fil. leg. heredes VIII 2851[51] – coniux fil. leg. VIII 2877[52], VIII 2878[53], VIII 2941[51], VIII 2953[51], VIII 2967[51] – gener III 8097[54] – socrae VIII 2906[55] – socrui, ux. III 3926 – uxor II 4146, II 4147[56] – uxor heres II 4150[56] – uxor II 4162[56], III 222, III 2035[57], III 2046, III 2678[58], III 6766[48], III 11078[56], VIII 2647[59], VIII 2818[55], VIII 2819[55], – uxor heres VIII 2825[60] – uxor VIII 2826[61], VIII 2871[62], VIII 2891[63], VIII 2896[55], VIII 2903[55], VIII 2907[55], VIII 16553[57], VIII 17591

[26] 510. [27] *K.* — [28] p. 42. — [29] Eliogabalo o Aless. Severo. — [30] Da Severo a Diocl. — [31] p. Traiano. — [32] p. Vesp. — [33] p. Tiberio. — [34] p. M. Aur. — [35] p. Nerone. — [36] p. Galba. — [37] p. Vesp. — [38] *K.* — [39] 193-195. — [40] Da Severo a Diocl. — [41] *M.* — [42] *M.* p. Adriano. — [43] *S.* — [44] *S.* — [45] *K.* p. M. Aur. — [46] p. M. Aur. — [47] *K.* p. Nerone. — [48] p. Vespasiano. — [49] 199. — [50] *K.* — [51] *K. S.* — [52] *K.* Aless. Severo. — [53] *K. S.* Caracalla. — [54] 168. — [55] *S.* [56] p. M. Aur. — [57] p. Vespasiano. — [58] dopo il 42 – a. Vesp. — [59] *K.* — [60] *S.* – III sec. — [61] *S.* p. Severo. — [62] *S.* Caracalla. – [63] *S.* Cagnat – p. Aless. Sev.

(= 10659, cfr. *Eph.* III 314), IX 4123, XII 684 - fil. leg. III 1664 [64], III 3368, III 3998 [65] (?) - fil. leg. ux. III 4327 [59] - fil. leg. her. III 5817 [59] - fil. leg. III 6056 [57], III 6191 [59], III 6767 [57] = 6056 - fil. leg. et her. uxor III 11019 [56] - f. leg. con. V. 950 - uxor fil. VIII 2627 [59] - fil. leg. VIII 2863 [59] (?) - fil. leg. hères VIII 2922 [59] - fil. leg. VIII 2938 [66] - VIII uxor fil. leg. 2939 [55] - uxor fil. VIII 2980, XI 390 - fil. et heredes VI 3603 - fil. leg. mil. III 3284 [56] - fil. ill. (?) II 1681 - fil. (?) III 126 [65 bis] - fil. III. 3379, 7055, VIII 2788 [55], 2865 [55], 2952 [55], 3005, 4382, 9632, X 1770 - con. fil. III 3546 (?), VI 3608, 3631 [67], VIII 2786 [68], VI 8997, VIII 2843 [69], VI 3594 [67].

centuriones cohortis.

Liberta III 1742, III 5539 - coniugi III 2746 [59], III 8756, VI 2991, VI 2977, VIII 9055 [70] - filio? VI 2993 [59].

centuriones cohortis praetoriae, urbanae.

Coniugi VI 2557, VI 2624, XI 837 - coniugi fil. leg. VI 2477, VI 2899 [59] - uxor V 4910 - filio leg. VI 2606, VI 2703 [59] - filio mil. XIV 2429.

centuriones (senza indicazione ulteriore).

Hospita VIII 2876 [59] - foem. IX 4454 - coniugi VII 793, VI 3605, VI 3557 - gener V 7257 - filio leg. VII 646 [71], VI 3331.

praesides, exarchi, decuriones equitum.

Socer, coniux III 843 - coniugi III 1179 - coniugi fil. leg. (?) III 3351 - coniugi fil. ill. III 10307 - uxor VI 1422, III 4832, III 1366, IX 1617 - fil. leg. III 3350, VIII 9182, 9378, III 8739 - fil. mil. VIII 2923 [72], III 1583, III 8018 - con. et fil. heredes III 3271.

praepositi.

Coniuge III 3523 - fil. leg. III 3370 - fil. leg. III 410, VI 2487 [72].

evocati.

Nepoti VI 2670 - alumni IX 2010 - foemina ut uxor VI 3412 [72] - foemina cliens VI 3412 - foem. VI 3421 - VI 3429 - coniux V 1054, VI 2462, VI 2626, VI 2774, VI 3415, VI 3417, VI 3420, VI 3422, VI 3423, VI 3424, VI 3430, VI 3437, VI 3444, VI 3918, XIV 2288 - coniux heres VI 2482 - coniux et fil. leg.

[54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], v. le stesse note alla pagina antecedente. — [65] a. Adriano. — [66] Severo e M. Aur. — [65 bis] Aug. — [66] *S. K.* — [67] *M.* — [68] *S.* a. Caracalla. — [69] *M. S.* p. Adriano ant. al licenziam. della Legione. (= a. Gordiano). — [70] Cagnat - *K.* — [71] *M.* 252. — [72] *K.*

her. VI 2495 [73] - coniux et fil. leg. VI 3428 [74] - coniux et fil. illeg. VI 3434 - uxor III 4854 - uxor heres V 543 - uxor VI 3446 - fil. leg. III 6775, VI 2526, VI 3431 [84] (?), XI 1055 [84] - fil. heres VI 2893 - fil. III 4487 [84], III 5339 (?) - fil. V 1704, VI 3446 - coniux et fil. X 7289.

IMMUNES.

Contubernalis et fil. VI 10321 - contub. XIII 2831 - coniux VI 4086, VIII 2899 [75] - coniux et fil. leg. III 3531 - VIII 2940 [76] - uxor III 8088 - III 11969 [77], VIII 4375 - fil. leg. III 1593 - fil. leg. VI 3395 [84], XIV 2289 [78].

DUPLARII.

Gener III 5293 - coniugi VIII 9204 [79], VIII 2816 [80], *X 3506*, coniux heres III 7644 - coniux et fil. leg. *X 3505* (?) III 3223 - uxor VIII 2895 [80], XIV 2290 [78], *X 3444* - fil. leg. her. VIII 2921 [84] - fil. leg. VIII 9750, III 10505 [81] - fil. *X 3507*.

PRINCIPALES.

optiones.

Liberta *X 3461* - coniux gener III 5958 (?) - foemina *X 3497*, *3467*, *X 3471* - heres *X 3477* - coniux III 1124 [82], III 1202 [82], III 6399, V 5701 (?) VI 3601, *X 3462*, *X 3463*, *3472*, *X 3473*, *X 8209*, *XI 3736* - coniux heres VIII 3004 [83] - coniux et fil. leg. III 11232 [82], VI 3324 [84] - uxor III 8292, *VI 3452*, VIII 2845 [85], VIII 9964 [86], *XI 28* - fil. leg. *X 3496* (?), III 2011, VIII 2810 [87], *X 3466*, *X 3470*, *X 3474*, *X 3476* (?) - filio III 7792, VI 2667 - coniux et fil. *XI 31*.

signiferi.

Liberta VIII 2970 [88] - amica VI 3314 [89] - alumna VI 2597 - foemina VI 3637 [82], VIII 3003 - coniugi III 5952, III 6274, III 6305, V 6490, VI 2651, VIII 4149, IX 4685 [90], XII 678 - coniux et fil. leg. III 8155 [90] - uxor V 3375, VIII 2959 [85] - fil. leg. VIII 18280, VIII 3275 [91] - fil. III 2882, VIII 2992 (?) - coniux et fil. III 3534.

[73] *K.* p. Severo. — [74] *K.* 214. — [75] p. Severo - *S.* — [76] *K. S.* — [77] p. M. Aur. — [78] da Severo a Diocleziano. — [79] *K.* Cagnat. — [80] *S.* — [81] p. M. Aur. — [82] p. M. Aur. — [83] *S* - 253 (?). — [84] *K.* — [85] *S.* — [86] 272 (?) — [87] *K. S.* — [88] *K.* — [89] 198. — [90] p. Vesp. — [91] p. Severo.

vexillarii.

Coniux liberta VI 2962 [95] - coniux III 9739 - uxor III 8762 - fil. illeg. *X 3502*.

speculatores.

Contubernalis VI 7299 [92] - liberta VI 3607 - foemina heres VI 3482 - coniux VI 2668, VIII 2793 [98], VIII 12128, (= 702: *Eph.* v. n. 284), VIII 18300 - uxor III 2015 [90], V 7164, VI 2782, XI 81 - fil. leg. III 4843 (?) VI 2453, VIII 2998 [98].

beneficiarii.

Suis III 3918 - parens VIII 2822 - hospiti II 4167 - liberta III 1808, VI 2966 - foemina II 4160, VIII 2861, VIII 2937, VIII 2993 - coniugi III 3397, III 3535, III 3627 (?), III 4852, III 5221, III 6300 [97], III 11022, VI 2673 [91], VI 2734 [93], VIII 2849 [98], VIII 2972 [98], X *3412* - coniux et fil. leg. III 4314 [95] (?), III 8252 [94], VI 2633 [95] (?), VIII 2798 [95], XII 5723 - uxor II 4149, II 4153, III 10955 (?), III 11811, III 11826 - uxor heres VIII 2823 [98] - uxor VIII 2837, VIII 4246, VIII 18293 (?), X 214 - fil. leg. III 7598, VI 3570 (?) VIII 2862 [95], VIII 9057, VIII 9058, XIV 226 (?) - fil. ill. III 2023 [96], VI 3419, IX 2092 (?) - filio VIII 2839 - coniugi et filio III 2001.

doctores.

Coniugi et filio leg. her. III 3566 [97] - fil. leg. VI 3595 [95] (?).

frumentarii.

Coniugi III 4462, VIII 2867 [98] - fil. leg. VI 3863.

librarii (certo militari).

Parens VIII 2954 - sponsa VIII 9764 - coniugi III 909 [99], X *3439* - coniux et fili illeg. III 804 - uxor III 5953 (?) VIII 2929 - coniux et fil. *X 3438*.

librarii.

Uxor VI 1803, VI 1805, VI 1806 - filio III 7974.

armorum custodes.

Matri VIII 2910 [95] - frater div. VIII 2943 - gener VIII 2902 - liberta *X 3405*, *X 3406* - mulier *X 3399* - coniux III 363, VIII 2795 [98], VIII 2919 [98], VIII 2984, *X 3395*, *X 3398*, *X 3400*,

[90] p. Vesp. — [91] p. Severo. — [92] 56/92. — [93] da Vesp. alla fine del 3° secolo. — [94] 68. — [95] *K*. — [96] p. Nerone. — [97] p. M. Aur. — [98] *S*. — [99] Severo.

X *3410* - coniux et fil. leg. nepos III 8119 - coniux et fil. leg. *XI 66* - uxor VIII 2955 [98], VIII 4307, *X 3397*, *XI 54* - uxor heres *X 3403* - fil. leg. socer II 2668 [100] - fil. leg. VIII 2908 (?) [95], [98], VIII 2918 [95], [98] - fil. illeg. VIII 2913 - coniux et fil. III 3399 [107], VIII 2873 [98].

libratores.

Coniux VIII 2900, VI 3395 [95].

mensores.

Sponsa VIII 2856 [101], VIII 2857 [102] - coniux V 7368, III 2128, VI 3988.

tesserarii.

Matri VIII 2853 [95] - foemina III 935 [99] - coniux VIII 2838 [98], 2880 [98], 2996 [98], XIV 220 - fil. leg. III 3568 [107] - coniux et fil. III 4569, V 7367, XI con. et fil. leg. 1438 (?).

cornicularii.

Contubernalis X 217 - Pollia VIII 2950 [103] - foemina III 9535 - coniux III 847 (?), 1681, 3972 [107], 7651, 10855 [107], 11018 [107], VIII 2930 [98], *X 3415* - uxor VI 2560 [109], 3573 - fil. leg. II 4166 - socris uxori fil. leg. III 5974 [107].

impiegati scrivani.

Pater III 1286 - pollucis VI 5182 [104] - socer VIII 2033 - nepoti III 1993 [105] - contubernalis VIII 12597, (= *Eph.* V 367) - contubernalis coniugi VI 8596 - foemina VIII 12611, (Eph. V 348) - coniux VI 8691, VIII 2803ª, VI 6342 [106], X 3876, III 1315, V 175, VI 8625, 8627, II 6085, XI 3885, X 7951, IX 1664 (?), VIII 17468 = (5361), 18327 = (*Eph.* VII n. 408), 3290, V 369, VI 776, 6358 [106], III 1468, 1469 - uxor VIII 18281, XI 1434, X 7590 - fil. et vir VIII 12602 - uxor VI dal 9055 al 9080 - uxor coniux VI (in varî numeri) - uxor fil. III 1995 - fil. III 1994 - uxor fil. VIII 12620, 12622, 12625, 12627, 12629, 12630 e altri - uxor XIV 2840 - fil. illeg. *XI 17* - filio III 1466, III 1467 - coniux et fil. V 7882, VIII 10628, V 41, V 368.

scribae (certo militari).

Liberta *X 3493* - foemina IX 5648, *XI 59* - coniux heres *VIII*

[95] *K.* — [98] *S.* — [99] Severo. — [100] 3° secolo ep. — [101] *K. S.* — [102] *K. Z. S.* — [103] Wilmanns. - *Comm. in hon. Momms.* — [104] p. Aug. o Tib. — [105] Z. — [106] dal 717 a Nerone. — [107] p. m. Aur. — [108] Wilmanns - *Comm. in hon. Momm.* — [109] *K. M.*

9379 - coniux et fil. leg. *X 3380* - uxor IX 1646 - coniux et fil. her. *X 3489* - filio *XI 104*.

scribae (militari?).

Socer X 1953 (?) - coniux X 1956 (?) - 1958 (?) - coniux fil. uxor 1955 (?).

impiegati all'erario.

Contubernalis V 1801 - coniux VIII 3292, V 536 - uxor VI 1598 - uxor, fil. VI dall'8511 all'8541 - filio VI 8514 (?).

medici.

Socer VIII 2874 (?) - liberta III 10854 - coniux verna X *3444* - coniux III 5959 (?), V 4367 [111], VI 2532, 2594, VIII 18314 = (*Eph.* VII 406), *X 3442* (?) uxor III 3537 [112], III 4279 - fil. leg. VIII 2834.

stratores.

Contubernali VI 4888 [113] - uxor VIII 2957 (?) - uxor fil. III, 8258.

tubicines.

Coniux VIII 2897 [114], 18513 (= *Eph.* V n. 786) - fil. leg. III 906 - fil. leg. her. III 6366 - coniux et fil. her. VI 2570 [115].

dispensatores.

Alumna VIII 3288 - coniugi et amanti III 333 - contubernalis VI 8833, VI 8839, 8843 - foem. VI 8837 - coniux II 2644, III 1085 (?) 2082, 7436 (?) V 370, 2385, VI 8821 [116], 8827, 8828, 8829, 8841, *X 3346*, XI 3738 - coniux et fil. illeg. VI 8819 - uxor III 1839 - VIII 17335 - filio VI 8517, 8825 - coniux et fil. III 4828, VI 8822 [117], VI 8835, XI 2706 (?).

munera varia.

Actori fabrum con. fil. heredes III 10516 - *antesignator tribuni* con. VI 3561 - *candidatus leg.* - maritus VIII 2866 [118] - *comes aug.* - con. III 1742 - *conductor ferrariarum* fil. III 5036 - *conductor* con. V 7852 - *cornicen* uxor XI 1218 - *curator fisci* uxor VI 3544 [115] - *exactus* con. fil. VIII 2977 - *fabricensis* (fabricae salanitanae armorum) uxor III 2043 - *haruspex leg.* maritus VIII 2809 [118] = *hidraulaurius salariarius* con. III 10501 [119] - *immaginifer ex ñ.*, con. III 8032 (?) - *musicus*, con. V 7935 - *oplo-*

[111] p. m. Aur. — [112] p. Vesp. — [113] Tib. e Claudio. — [114] *S.* — [115] p. Severo. — [116] 110. — [117] Claudio. — [118] *S.* — [119] M. Aur.

machus, uxor II 1739 - *ordinatus* con. VII 121 - *pedissequus* con. VI 1351 - *pequarius* leg. con. fil. leg. VIII 2827 [118]. - con. III 11017 [119] - *pollio* con. fil. III 5949 [120] - *veterinarius* leg. con. fil. leg. III. 1215.

MILITES.

milites cohortis.

Amica VI 3563, 3611 [121] - alumno III 2012 [122] (?) hospita III 2052 [122] - frater X 7596 - foemina VI 3875, VIII 9202 - coniux III 3542, 9782, VI 3659, VII 692, 9198 [123] - coniux heres VI 3894 - uxor II 2584 (?), III 2002, III 2748 - Pollia V 7594 - uxor VII 1054 - fil. ill. VIII 9200 - fil. III 11554, VI 3623 (?) - fil. X 7594 - coniux III 6454 (?) - coniux et fil. III 8729, 9732, VI 710.

cohortes vigilum.

Amica X 1768 [124] - foemina VI 2960, XIV 214.

statores.

Coniux VI 2956, 2957, 4881 [125], XIV 2149 (?) - coniux et fil. leg. VI 2951, VI 2954 - fil. leg. VI 2955 - fil. ill. et nepos III 8117 [126] (?) - coniux et fil. VI 8518.

cohortes urbanae.

Coniux liberta VI 2884 - foemina VI 2897 - coniux VI 2781, 2876, 2941, 2942 - coniux heres VI 2937 - uxor VI 2930, V 2515, V 2518 - filio VI 2881 [124] - coniux et fil. leg. VI 2887 [124] (?), 2902 [124], 2903 [124].

cohortes praetoriae.

Liberta V 2505, IX 1621 - foemina VI 2568, 2696 [127], 2720, X 6578 - coniux VI 2256, 2437 [127], 2445, 2467, 2481, 2489 [128], 2497, 2501, 2516, 2561, 2565, *2566* [129], 2603 (?), 2610, 2619 [130], 2730 [131], 2745 [132], 2760 [131], 2773, 5978, IX 3572, X 533, 1755, 4787, XI 557, 1435 - coniux heres VI 2431 - coniux et fil. leg. VI *2496* [124], 2562, 2706 [124], 2708 [127] - uxor VI 2525, 2699 [127], X 1762, XI 1805 - fil. leg. VI 2423 - fil. et uxor VI 2662 [133] - fil. leg.

[118] *S.* — [119] *M.* Aur. — [120] Mispoulet - *K.* — [121] *K.* — [122] *K.* — [123] Cagnat. — [124] *K.* — [125] Tiberio e Claudio. — [126] 270. — [127] p. Severo. — [128] 29. — [129] 209. — [130] *M.* — [131] da Severo alla fine del 3° secolo. — [132] p. Vesp. — [133] p. Severo - *K.*

IX 4754 - fil. leg. uxor II 2102[134], IX 5844 - fil. illeg. (?) VI 2569[141] - filio VI 2435 (?) 2523 (?), 2618 - (leg.?) 2723, 2787 (?) X 3885 (?), XII 3180 - leg. XIV 3994 - coniux et fil. VI 2738[135], XI 706, VI 2770.

accensi.

Amica II 4547 - foemina 1972 - coniux VI 1970, XIV 2298 (?) - uxor X 6104 - uxor, fil. Pollia VI 1964 - fil. leg. VI 1975.

milites legionis.

Fil. libertae vel militis servae VIII 3198[141] - sponsus VIII 3065[136] - concubina IX 1460[137], 1502[138] - spurii fil. X 3884 - liberta coniux III 7503[139] - uxor liberta IX 1622 - liberta III 7753, 8723, X 3883 - liberta aliena IX 4058 - foemina heres instituta VIII 3137 - foemina heres VIII 3148[140] - coniux fratres VIII 3140 (?) - frater VIII 3178, 3207, 3251 - soror VIII 3260[141] - miles heres VIII 3163 - hospiti II 4152, III 2013[142] - amica II 5266[143] - mulier heres II 2901 - mulier quaedam II 5733 - mulier VIII 3038 (?) - foemina VIII 3054, 3059 3064, 3077 (?) 3078, 3254, 9333, IX 1605, X 1769[144] - coniux II 4170, III 1319, 3544[145], 3563, 4160[146], 4593, 4836[147], 4848 (?), 4850, 4856[147], 5688, 5950, 6322[147], 6376, 8166, V 2839 (?), 7886, VI 3571, 3626[148] VII 23[149], 25[150], 118, 121[149], VIII 2894 (?), 3018[151], 3019[151], 3081, 3117 al 3118, 3127, 3133, 3141[151], 3158, 3166[151], 3284(?) - 4237, XII 4364 (?), VIII 17967, (*Eph.* V 704), XII 683[152], XIV 3631[153] - coniux heres III 3162[154] - coniux et fil. leg. III 2008[153] (?), V 951 - coniux et fil. illeg. III 5947[147] (?) - socer III 6297[155], nurae VIII 3098 - socro VIII 3143[151] - gener VIII 18567 (= *Eph.* VII 415) - uxor II 719, 803, 2891 - uxor fil. III 2885[154] - uxor III 6092[156], V 547[157], V 2497, VII 184[158], VIII 2103[140], 3049[159], 3053[151], 3057[151], 3084[160], 3087[151], 3095[151], 3191, 3216[151], 3219[151], - uxor fil. her. VIII 3232[161], - uxor VIII 3244, 3256 - uxor fil. VIII 3258[141] - uxor VIII 3259, 3261[141], 3271[140], 16545, 18027, IX 1601, 1610 - uxor fil. (Pollia?) IX 2115[162] - fil. leg. II 1016 - uxor et fil. leg. II 2889[147] - fil. leg. III 366,

[134] fine 2° secolo ep. — [135] da Vesp. alla fine del 3° sec. — [136] *Z. S. M.* — [137] a Domizian. — [138] *K.* a Domiziano. — [139] 2° secolo. — [140] *Z. K.* — [141] *K.* — [142] *K.* dal 42 a M. Aur. — [143] 2° secolo. — [144] a. M. Aur. — [145] p. M. Aur.? — [146] p. Vesp. — [147] p. M. Aur. — [148] *M.* — [149] *M.* p. Claudio. — [150] *M.* p. Adriano. — [151] *S.* — [152] p. Traiano. — [153] p. Nerone. — [154] dal 42 a Vespasiano. — [155] 168. — [156] *Z.* — [157] a. Domiziano. — [158] *M.* a. M. Aur. — [159] da Severo a Caracalla. — [160] *S. M.* — [161] 198. — [162] p. Traiano?

1603 - socer et fil. leg. III 4467 [169] - uxor et fil. leg. III 7472 [168] - fil. leg. her. III 8116 [163] - uxor et fil. leg. V 540 (?) - fil. leg.? VII 247? [164], 3145 [165], 3199 [165] - fil. her. III 1199 [168], 6192 [166], VIII 3092 (?) - coniux et fil. her. VIII 3165 - fil. illeg. VIII 3029 (?) - fil. leg. (?) 9761 [180], VIII uxor et fil. leg. m. III 4459 [168], [169] - fil. III 3093 [170] 4862 (?), 5510 (?) III 1000, 2010 [171] - coniux et fil. III 8719 [168] - filii III 9717, 9892 - fil. compar V 914 - fil. V 4191, 8277 [172], VIII 3172, 3181, 3255, 18568 - coniux et fil. VII 245 [173] - ?..... legionis fil. III 7474 [174] - alumnus, con. heres, fil. leg. XIV 2269 [175].

milites legionis adiutricis.

Coniux III 3349 [168], 3541, 3628 (?), 4271 [168], 3396 [168], 10365, 10512 [168], 10521 [168] 10572 [168], 10962 [168], 11036 [168], XII 2604 - socris III 3678 [168] - uxor III 10315 [168] - coniux et fil. leg. III 10956 [168], 3393 (?) [168] - coniux et fil. illeg. III 3553 [168] - fil. leg. m..... III 3660 [168].

milites legionis II parthicae.

Uxor, fil. VI dal 3377 al 3392 - coniux XIV 4009 [176], VI 3371 - coniux et fil. leg. her. XIV 2294 [176] - coniux et fil. leg. VI 3406 [169], 3375, 3367 [176] - fil. leg. XIV 2281 [176] (?), VI 3397, *3396* [169] - *fil.* XIV 2293 [176], VI 3376 (?) coniux et fil. VI 3403 (?) - patri III 3682, XIV 377.

milites.

Avus III 4733 - nupta 998 (?) - contubernali II 1399 (?) - liberta III 7548, VI 3621, XI 41 - foemina V 8764 (?), VI 2778, XII 1231 - coniux III 1316, 3552, 5231, 8006 (?) - 11026, V 946, 1262, 1796, 2833, 3468, 8773, VI 2773, 3577, 3620, XI 125, XII 1112, XIV 2275 - coniux et fil. leg. III 6233 - uxor V 1590, VIII 3138, 3468 [169], 9397, 11483 (= 288; *Eph.* V n. 263) - fil. leg. V 4870, VI 3578 (?) - coniux et fil. ill. mil. III 6292 - filio II 2706, 2835 (?), 6087 [177] (?), III 3158 [178], V 1593 - coniux et fil. III 6462, 7553 (?) 3581 [179], VIII 211, X 7897, III 837 - uxor *Eph. Ep.* IV 952 [169].

[163] 68. — [164] p. Adriano. — [165] *K. S.* — [166] 2° secolo. — [167] dal 42 a Vespasiano. — [168] p. M. Aur. — [169] *K.* — [170] 225. — [171] p. Ner. — [172] *M.* p. M. Aur. — [173] *M.* p. Adriano. — [174] 139/61. — [175] p. Sev. a. Diocl. — [176] da Severo a Diocleziano. — [177] 2° secolo fine - ep. — [178] Tiberio 762/65. — [179] *M.* — [180] p. Traiano?

equites.

Liberta VIII 6309 - parens VIII 8490 - foemina III 4316 - coniux III 809 (?) - uxor II 5964, III 6415, VIII 9706, X 1758 (?) - uxor heres VIII 3164[180] - filio leg. VIII 2251 - fil. leg. ill. III 801 (?) - coniux et fil. V 6726 - coniux et fil. mil. III. 10378 (?).

equites singulares.

Alumna VI 3245 - coniux III 1195, 2047, VI 3198[181], 3202, 3215, 3267, 3275, 3288, 3294, 3300, 3914, VII 723 - coniux heres VI 3282 - coniux et fil. leg. VI 3196, VII 229 - uxor fil. leg. III 4171 (?) - fil. leg. VI 3279 - coniux et fil. VI 3292.

CLASSIS.

praefecti classis.

Con. VI 3150, VIII 7977 - uxor II 1267 - fil. leg. IX 5439.

navarchi, trierarchi.

Coniux X 3349, V 8754, 8757, VI 3911, X 3556[182] (?), 3358[183], 3362, XII 681 - coniux et fil. leg. X 3351, 8131 (?), XI 25 - uxor VI 8853, III 168, 431[184], VIII 9392, IX 41, X 3361 - fil. leg. XII 2412 - uxor et fil. ill. XI 86 - fil. ill. X 3363 - coniux et fil. X 3352.

centuriones classis.

Coniux X 3374, 3375, 3379, 3382, 3384, 3572, XI 340 - uxor VIII 9386 - fil. leg. VI 3100[185], X 3366 - uxor, fil. X 6800 - fil. X 3533 - coniux et fil. X 3378.

optiones.

Liberta X 3461 - foem. X 3497, 3467, 3471 - heres 3477 - con. X 3462, 3463, 3472, 3473, 8209, XI 3736 - uxor VI 3152, XI 28 - fil. leg. X 3496 (?), 3466, 3470, 3474, 3476 (?) - con. fil. XI 31.

armorum custodes.

Liberta X 3405, 3406 - mulier X 3399 - con. X 3395, 3398, 3400, 3410 - con. et fil. leg. XI 66 - uxor X 3397 - XI 54 - uxor heres X 3403.

[180] *S.* — [181] *K.* p. Severo. — [182] Nerva. — [183] Tiberio. — [184] *M.* — [185] *K.*

vexillarii.

Fil. ill. X 3502.

duplarii.

Con. X 3506 - con. fil. leg. X 3505 (?) - uxor X 34414 - fil. X 3507.

beneficiarii.

Con. X 3412.

gybernatores.

Liberta XI 88 - coniux III 3165, X 3433, 3435 - fil. leg. X 3429, 3432 (?), 3437 (?).

proretae.

Ux. fil. ill. X 3482 (?) - fil. leg. X 3485.

nauphilaces.

Ancilla X 3455 - liberta heres X 3451 - liberta X 3452, 7593 - coniux verna X 3446 - coniux heres X 3447 - uxor X 3445 - coniux X 3448, 3453, 8261, XI 105, 112 - fil. X 3454 (?).

cornicularii.

Con. X 3415.

librarii.

Con. X 3439 - con. et fil. X 3438.

scribae.

Liberta X 3493 - foem. XI 59 - con. heres VIII 9379 - con. fil. leg. X 3380 - con. et fil. leg. her. X 3489 - fil. XI 104 - fil. ill. XI 17.

medici.

Con. verna X 3444 - con. X 3442 (?).

dispensatores.

Con. X 3346.

munera varia classis.

Architectus, coniugi X 3392 - *coronarius*, uxor XI 30 - *curator narium*, filius adoptivus XIV 409 - *exorati* (?), liberta X 3539 - *faber*, liberta fil. X 3420 - *faber duplic.*, coniux liberta X 3426 - coniux et fil. leg. X 3425 - fil. X 3424 - *faber navalis*, foemina XI 139 - *naricular. ex muner.*, fil. leg. VIII 969 [186] - *no-*

[186] 400/1.

nagen., coniux X 3456 - *subunctor*, coniux X 3498 - *principalis victimarius*, coniux X 3501.

milites.

Amico X 3655 - foemina VI 3158 [187] - coniux et liberta XI 60 - liberta VI 3104 [187], X 3540, 3557, XI 66 - liberta et heres VI 3165, X 3520, XI 3737 - foemina VI 3098 (?), 3155, X 3499, 3500, 3517, 8208, XI 70 - foem. heres X 3564, 3584, 3648 - coniux VI 3096, 3153, 3160, IX 5749, X 1983, 3550, 3554, 3568, 3571, 3595, 3604, 3606, 3608 (?), 3623, 3633, 3640, 3643, 3660, 3669, 3882, 6338, XI 27, 50, 78, 106, 35, 31ª, 35, 38, XIV 223, XIV 243 - cognatus X 3408 - heres X 3537, 3538, XI 3535 - coniux et fil. her. X 3565 - coniux her. X 3567 - coniux et fil. leg. VI 3109, X 3563, 3611, 3617, XI 52 - uxor II 4063 [188] VI 3115, VIII 9385, X 1969, 3635, 7535, 8211, VI 3170 (?) - fil. leg. VI 3116, X 3547, 3596 (?), 3687, XI 3532 - fil. leg. et uxor her. XI 80, XIV 241 (?) - fil. ill. X 3534, 3627 - fil. X 3388, 3601, 7595 - coniux et fil. III 2036 [187], X 3638 (?).

veterani classis.

Fil. et liberta X 3573 - con. liberta VI 3118, XI 26 - 33 - liberta X 3396, 3428, 3488 - liberta et her. X 3516 - liberta X 3521, 3528, 3552, 3570, 3614, 3616, 3628, 3661, XI 76 (?), 349 (?) - vernacla X 3369 - foem. X 3525 - coniux III 225, 7552, X 3365, 3409, 3416, 3513, 3549, 3551, 3559, 3587, 3609, 3622, 3624, XI 34, 40, 43, 49 - con. et fil. leg. her. XI 56 (?) - coniux XI 74 (?), 98 - con. fil. leg. III 3971 [189], X 1080 [190] - con et fil. leg. her. X 3430 - con. fil. leg. X 3519, 3522, 3594, XI 352 - uxor X 719, 3659, XI 73 - fil. leg. III 2020 [187] - uxor et fil. leg. III 2051 (?) [187] - fil. leg. X 3376, 3558 (?) 3646, 3654, XI 96 (?) X 3536 - fil. mil. VI 2491 - con. et fil. X 3530.

veterani augusti.

Con. et fil. liberta XIV 235 (?) - con. et fil. leg. mil. X 5344.

emeriti.

Con. X 3373, 3541 - con. fil. leg. X 3630.

[187] *K.* — [188] 2° secolo, cp. — [189] p. Severo. — [190] p. M. Aur.

VETERANI.

veterani legionis.

Vernacla 489, II - concubina V 936 [191] - contubernalis et fil. leg. III 971 [192] - contubernali V 5828 - pro uxor V 4923 [193] - coniux et liberta II 5212 [194], IX 4684 [195] - liberta II 490, III 2021 - fil. liberta III 2041 - liberta III 4245, 8764, VIII 3016, IX 4687 [192], XI 348 - fil. liberta X 3895 - coniugi. socrae III 1665 - socer VIII 2885 - gener VIII 3015 [196] - foemina V 6872, VIII 3269, 4880, 14607 (*Eph.* VII 233), IX 4689 [195] - coniux III 2066, 3283, 3540, 3844, 3970, 4148, 4322, 4352, 4489, 4574, 5106, 5220 (?), 5409, 5430, 5520 (?), 5624, 5673 (?), 6190 [197], 7499, 7507, 7694, 8200, 8730 [198], 8745 (?), 8752, 9710, 10036, 10920, 11027, 11816, V 919, 937, 5218, VI 3368, 3393, VII 122, VIII 3027, 3041, 3225, 3276, 4329, 14605 (?) (*Eph.* V 491), IX 275, XII 1749 [199] - coniux et fil. leg. III 3314, 3376, 4182 - con. fil. leg. socris III 4275 - coniux et fil. leg. her. III 4312 - coniux et fil. leg. III 5449, 5955, 5957, 6184 [197], 8121 (?), 11220 (?) [200], 11305, XIV 2789 - coniux et fil. leg. mil. III 3398 [191], 7428 - coniux et fil. leg. et ill. III 1651 [200], 5671 [198] - coniux et fil. leg. III 1914 (?) - coniux et fil. ill. III 8375, V 2391 - uxor II 2582 [198], 2640 [201], 4148 [198], 4161 [198] - uxor et fil. III 1008 [202] (?) - uxor III 2004, 6800, 7501, 9712, 10317, 11024 (?), V 397, 481 [203], 917, 2158, 5818, 7558, VIII 3066, 3153, 3193, 4522, 7080, 16544, XI 1058 - uxor et fil. leg. II 2888 [198] - uxor et fil. 2064 (?), 6231 (?), 4313, 5956, V 2838, XI 388, VIII 4245, 4378 (?) - fil. leg. uxor 3320, 4311, 4313, 4853, V 4902, XII 3035 - fil. leg. her. III 6762 - fil. leg. III 504, III 2064, 3543, 8197, V 5062, VI 3398, VIII 3128, X 1772, XII 679, XIV 2285 (?) fil. leg. et her. III 1196 - fil. et her. III 3560 - fil. ill. et her. XI 2956 - fil. leg. et ill. III 2033 [208] - fil. leg. ill. miles III 7421 - fil. ill. III 11968 (?), V 5882 [205] (?) - fil. leg. mil. II 2639, V 48 [206], VIII 3120 - fil. leg. II 4172 - fil. II 6152 [207], III 1158, 2017, 3321, 3559 - avus III 3527 - fil. III

[191] K. — [192] p. 42. — [193] K. — [194] 2° secolo, ep. — [195] p. Vesp. — [196] Cagnat, S. — [197] 2° secolo. — [198] p. M. Aur. — [199] p. Domiziano. — [200] p. Augusto. — [201] 255. — [202] p. Galba. [203] p. Nerone. — [204] p. M. Aurel. — [205] a. C. 43. p. C. 29. — [206] p. Vesp. — [207] 1° secolo, ep. — [208] a. 42.

4187 - fil. Pol. III 4455 - fil. III 8123, 8195, 10270, V 7009, VIII 3055 - avus nepos coher. VIII 3233 - fil. XI 3369, XII 677, XIV 2283 (?) - coniux et fil. III 262 - coniux et fil. leg. III 3627 - coniux et fil. III 4191, 4458 - coniux et fil. her. III 7524 - coniux et fil. III 7796, 10569, 11035, 11222, V 7561, VI 3369[208], VII 123, VIII 2948[209], 3079[208], 4310 - coniux et fil. her. III 3301.

veterani.

Fil. et liberta VI 2907[208], X *3573* - coniux liberta VI 2470[208], 2581[208], *3118*[208], *XI 26, 33*, XIV 218[208] - liberta III 4370 - patrono V 2393 (?), fil. et liberta VIII 3215 (?) - liberta *X 3396, X 3428, 3488*, - liberta et her. X *3516* - liberta *X 3521, 3528, 3552*, X *3570, 3614, 3616, 3628, 3661*, 3715, *XI 76, XI 349*, XIV 217 - liberta et alumnus III 4318 - coniux et fil. leg. alumnus VIII 4376 - alumnus XIV 219 - vernacla VIII 9375, X *3369* - sponsa VIII 18533 - contubernalis VIII 1877 - coniux et gener III 1584[210] - coniux, uxor, socer V 3122 - gener, socer VIII 2800 - gener XI 3894 - foem. her. VI 3482 - foemina V 3369, VIII 184, 3070, 3286 - mulier VIII 4306 (?) - foemina VIII 5180, 9201, X 1759, *3525*, XIV 215 - foem. coniux XIV 216 (?) - coniux III *225*, 770, 805, 810 (?), 848, 1091, 1183, 1475, 1556, 2003[211], 2059, 3536, 3564, 4592, 4831, 4834, 5224, 5335, 5472, 5652, 5692, 5813, 5905, 6131, 7454, 7551 (?), *7552*, 7901, 7980, 8000, 8004, 8262, 8376, 9377, 10286, 10318, V 2388, 2831, VI 2443, 2499, 2547, 2621, 2784, 2872 (?), 2894, 2901, 2444, 3011[212], 3025, 3030, 3051, 3063, 3074, 3110, 3112, VIII 3124, 3144, 3160, 3162, 3167[213], 3169, 3179, 3190, 3196, 4239, 4241, 4330[214], 4331, 4525, 4606, 6050, 9199, 9205, 17590 (= 2092), 18299 (= 3647), 18307, 18325, IX 5649, 6386, X *3365, 3409, 3416, 3513, 3549, 3551, 3559, 3587, 3609, 3622, 3624, XI 34, 40, 43, 49*, coniux et fil. leg. her. XI *56* (?) - coniux XI *74 (?), 98*, XIV 1680, 2295, 3632 (?) - coniux heres VI 2563, VIII 3132 - coniux et fil. leg. III 987[215], 1100[216], 1485[216], *3971*[217], 4369 - coniux et fil. leg. ill. III 4379, 5632 - coniux et fil. leg.

[208] *K.* — [209] *S.* — [210] p. Severo. — [211] *K.* — [212] *S.* — [213] Legionario. — [214] 158. — [215] p. Severo. — [216] p. M. Aurel. — [217] *K.*

ill. III 4379, 5632 - coniux et fil. leg. III 5815, 10522, V 5072 (?), 7534 (?), VIII 3157, 9052, IX 1612, X *1080*[218] - coniux et fil. leg. heredes X *3430* - coniux et fil. leg. X *3519*, *3522*, *3594*, XI *352* - uxor et fil. leg. mil. et fil. leg. her. III 1471 - coniux et fil. (legittimato?) III 10299[226] - coniux et fil. illeg. VI 3630 (?) - uxor II 4177 (?), III 1682 (?), 2050, 2677, 2915, 4833, III 5595, 7598, 7495 - uxor suboles III 8152 - uxor III 8408, 8721, 9708, 10229, 11552, V 1973, 2390, 5071, 5100, 5748 (?), 5829, VIII 2094, 2505 - uxor heres VIII 2868[219] - uxor VIII 3040, 3042, 3058, 3086, 3104, 3109, 3121, 3210, 3212, 3234, 3239, 3252, 3257, 3273 - uxor et heredes VIII 4247 - uxor VIII 4380, 4417, 4467, 4566, 4605, 4881, 9053, 9705, 18297, X *719*, 1757, *3659*, *XI 73*, 1057, XII 682, 4368[220] - uxor et fil. leg. II 4169 - uxor, fil. nep. III 1818 - fil. leg. III 2005, *2020*[221], - uxor et fil. leg. III *2051*[221] (?), 5412 - fil. leg. III 5629, 8731 - fil. leg. nepos III 10316 - fil. leg. V 2392, 7163, VI 2671, VIII 2528[221], 2829 (?), 2982, 3000[222] (?), 3013 - uxor et fil. VIII 3036 - uxor et fil. leg. VIII 3048 - fil. leg. VIII 3091 - fil. leg. VIII 3119, VIII 3129, 3142 - uxor et fil. VIII 3193 - fil. leg. VIII 3184 - uxor et fil. VIII 3187 - uxor et fil. leg. VIII 3192 - fil. leg. VIII 3195 - coniux et fil. leg. VIII 3204, fil. leg. VIII 3231 - uxor et fil. leg. VIII 3263, 3264 - fil. leg. VIII 4197[223], 4293, 4379, 4436 - uxor et fil. VIII 4607 - uxor et fil. leg. VIII 4882 - uxor et fil. VIII 9051 - uxor et fil. leg. IX 2090 - fil. leg. X *3376*, *3558* (?), *3646*, *3654*, XI *96* (?), XI 389 - fil. leg. XI 839, 3893 - fil. et heredes VIII 4332 - fil. ill. III 5631, V 8744 (?), VIII 3265 (?), 4355, 4529 (?) - fil. leg. ill. IX 1627 - fil. leg. X *3536* - fil. leg. mil. III 811, 847, 3538 - uxor et fil. leg. mil. III 4278 - fil. leg. mil. VIII 2811 (?), 2836, 2961 - fil. leg. mil. nep. VIII 2985[224] - fil. leg. mil. spec. VIII 2989 - coniux et fil. leg. mil. VIII 3136 - fil. leg. miles VIII 3155 - uxor et fil. ill. VIII 2833 - nepoti militi III 839 - fil. mil. III 1592, 3319[225], 8031 - coniux et fil. mil. III 11021 - fil. mil. VI *2491*, VIII 16548, 15392 = *(Eph.* V

[218] p. Claudio. — [219] *S.* — [220] a. Vespasiano. — [221] *K* - 198. — [222] p. Severo. — [223] 212. — [224] *K.* — [225] *K.* — [226] *K.*, cfr. C. I. L. III suppl. p. 1681.

n. 1255) (?) - fil. II 6231, III 808 (?), 866, 1203, 1383, 8334, 5064, III 5329, 6188, 7437, 7560, 7650, 8194 - fil. et coniux III 10320 - fil. V 2387, VI 2573, VIII 2999 (?), 3023, 3034 (?), 3035, 3061, 3072, 3105, 3123[226], 3130, 3170 (?), 3176, 3203 (?), 3253, 4244, 4291, 4377, 4523, 4800, 9380, 19973, 18306 (?), IX 4683[227], X 1263[228], XIV 209 - coniux et fil. III 907, 3324[229], 3529 - coniux et fil. mil. III 3545 - con. fil. III 4006 (?)[229], 4219 (?), 5219, 5337, 7693, 10271 - coniux liberi VIII 4524 - coniux et fil. VIII 9061 (?), 18010, X *3530*, XI 836.

veterani eq. sing.

Fil. leg. ill. VI 3127[230] (?) - fil. leg. con. VI 3178 (?)[231] - fil. VI 3231 - fil. leg. VI 3242 - uxor prevignus X 5687 - con. III 2061.

veterani augusti.

Coniux filiaster VI 3447[232] - uxor et fil. adoptivus VI 3450[232] - liberta VI 3450 - coniux et fil. liberta XIV *235* (?) - coniux et liberta VI 3490[232] - mulier her. VI 3465 - foemina VI 3487 - coniux VI 2426, 2460, 2510, 2896[233], IX 3021, 4120, X 6577, 8213, XIV 221, 2271, 2292 (?), XIV 3432, VI 3449, 3451, 3455, 3462, 3466, 3469, 3470, 3476, 3478, 3483, 3488, 3491 (?), 4883[234] - coniux et fil. ill. VI 2463 - coniux et fil. leg. mil. X *5344* - coniux et fil. leg. VI 3452, 3485[232] - uxor VI 2515, VI 3471 - fil. leg. III 5889 (?), VI 2488[235], IX 3923[236] - uxor fil. leg. VI 3475[237], 3480[238] - coniux et fil. her. XIV 2270 - coniux et fil. VI 3454 (?), 3460, 3681 (?).

missicii.

Coniux VI 2604[237] - fil. X 469 (?), II 6310[239].

emeriti.

Liberta XII 2230[240] - coniux XII 687[241], V 538, *X 3373*, *3541* - coniux et fil. leg. X *3630* - fil. ill. XII 323.

FOCARIA.

Focaria heres XI 39[242].

[226] *S.* — [227] p. Vespasiano. — [228] p. Nerva. — [229] *K.* — [230] p. Severo. — [231] p. 2° secolo. — [232] *K.* — [233] *K.* 160. — [234] Tiberio e Claudio. — [235] *K.* p. Severo. — [236] 149. — [237] *K.* — [238] *K.* — [239] fine 1° secolo. — [240] Antonino Pio. — [241] p. Domiziano. — [242] p. Caracalla.

POLLIA CASTRIS.

VIII 3101[243], 3151[243], 3247[243], III 7505[244], VIII 2994[243], 2565[243], 2566[243], 2567[243], 2568[243], 2569[243], 2586[243], 2618[245], 9382, 18067, 18068[246], 18084, 18085, 18086, 18087, IV 533[249], VIII 2950, V 7594.

POLLIA.

XI 630, XIV 223, 2958, XI 856, X 6011, XIV 2954 - uxor et fil. leg. hospita V 7341, VI 3515[247] - uxor VI 2968, XI 629, 969, 1054, III 6627[248], X 18, XI 632, 640, 651, 667, 677, 740, 834, 1064, XII 710, 5226, XIV 1332 - Coniugi II 711[249], VI 1838 (?), VI 1964, IX 2115 (?), III 4455 (?), VIII 2950[250], V 7594, VI 1964, IX 2115 (?)[251], III 4455 (?).

COLLINA.

VIII 2997, 3028, 2840, 3159[245], 3175, 2886, 8940, 2898, 3733, VIII 2808[252].

[243] *K* - Wilmanns (Comm. in hon. Momm.). — [244] 145/70. — [245] *K* - Wilmanns (Comm.). — 199. — [246] 173. — [247] a. M. Aur. — [248] 1° secolo - *Z.* — [249] *K.* — [250] Willmanns (Comm.). — [251] p. Traiano. — [252] *K* - *S.* — Incerti o difficilmente riferibili a rapporti parentali determinati sono i titoli seguenti: — *sevir turmae eq.*, fil. VI, 1415 — *aquilifer leg.*, ?.... VIII 2782 (citato dal Meyer, perchè?) — *tubicen coh.*, fil. ill, X 7884, 7885 — *evokatus*, filiaster, *Eph. Ep.* IV 939 (citato dal Meyer).

Abbreviazioni usate nelle note.

a. = anteriore a .....
p. = posteriore a .....
a. C. - p. C. - a. u. c. = ante Christum - post Christum - ab Urbe condita.
K. = citata dal Meyer nel *Konkubinat.*
M. = » » Mispoulet, o. c.
S. = » » Scialoia, o. c.
Z. = » » Meyer nella *Zeitschrift.*
Cagnat = Cagnat nell'*Armée Rom. d'Afrique.*
ep. = epoca risultante dalla redazione epigrafica.

I numeri riferiti nelle note, senza altra indicazione, significano l'anno dell'èra volgare cui appartiene l'iscrizione.

I titoli indicati con numeri corsivi appartengono a dei classiarii.

LA DIOCESI ITALICIANA

DA DIOCLEZIANO ALLA FINE DELL'IMPERO OCCIDENTALE

INTRODUZIONE

Prima di dar principio alla nostra trattazione intorno alla diocesi Italiciana [1], come la chiama il più antico dei cataloghi provinciali di cui diremo frappoco, ed una delle tre diocesi costituenti la *praefectura Italiae* [2], è necessario indicare, brevemente, le fonti antiche nelle quali trovasi l'enumerazione o un accenno delle provincie italiche, e i principali studi dei moderni eruditi che di siffatto argomento si sono occupati.

A) FONTI.

Divideremo le fonti che riguardano il nostro tema in quattro sezioni: I) Letterarie; II) Giuridiche; III) Epigrafiche; IV) Ecclesiastiche.

I) FONTI LETTERARIE.

Questa sezione deve suddividersi in tre classi: a) Scrittori; b) Cataloghi provinciali; c) Lettere d'imperatori e di pontefici.

a) *Scrittori.*

In questa classe non faremo speciale menzione che di due soli scrittori, Ammiano Marcellino e Simmaco, come quelli che, sopratutti, ci forniscono notizie riflettenti l'ordinamento delle regioni italiche, o i loro governatori.

[1] Le parti del nostro lavoro, pubblicate alcuni anni fa nel *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* (1890, p. 27 e seg., p. 79 e seg.; 1892, p. 112 e seg.; 1893, p. 30 e seg.) sono qui rifuse, modificate e corrette.

[2] *Praefectura*, come ha dimostrato il Bethmann-Hollweg (*Röm. Civilprozess*, III, 47, n. 4) designa veramente l'ufficio del prefetto del pretorio, piuttostochè il territorio da esso amministrato. Il termine ufficiale per indicare il prefetto del pretorio d'Italia era questo: *praefectus praetorio Italiae*, ovvero *per Italias* (Not. Dignit. p. 103, 107 Seeck), il quale epiteto serviva a designare un complesso di più diocesi e provincie. Vedi il recente studio del Mommsen, *Die Diocletianische Reichspraefectur* (Hermes, 1901, p. 201 e seg.).

1) Ammiano Marcellino, nella sua storia dell'impero dal regno di Nerva sino alla morte di Valente (96-378), in trentuno o trentadue libri, della quale storia rimangono superstiti soltanto i libri dal quattordicesimo all'ultimo (a. 353-378) che narrano i fatti di cui l'autore fu testimone, ha conservato il nome e il ricordo di alcuni vicari di Roma e di alcuni governatori delle regioni suburbicarie.

Edizione: Ammiani Marcellini *rerum gestarum libri qui supersunt*, rec. V. Gardthausen, Lipsiae 1874.

2) Aurelii Symmachi *quae supersunt* ed. Otto Seeck (Monumenta Germaniae Historica, Auct. Antiqq. tom. VI, I, Berolini, 1883).

Q. Aurelio Simmaco Eusebio (a. 345-405), l'oratore celeberrimo e il *leader* del politeismo romano nel quarto secolo, ricorda nelle sue lettere non pochi vicari e governatori delle nostre regioni, ed egli stesso, come vedremo a suo tempo, amministrò la Lucania e il Bruzzio. Per la sua vita rimando il lettore alla bella e compiuta biografia premessa dal Seeck alla edizione citata delle sue opere e alla cronologia simmachiana composta dallo stesso Seeck, della quale ci siamo giovati ampiamente nelle nostre ricerche.

b) *Cataloghi provinciali.*

1) *Laterculus Veronensis*, in appendice alla *Notitia Dignitatum* ed. Otto Seeck (Berolini, 1876), pag. 250. È un indice delle provincie romane pubblicato, la prima volta, non senza errori, da Scipione Maffei (*Opere*, Venezia, 1790, t. XI, p. 159) che si trova in un codice della biblioteca capitolare di Verona del secolo sesto o settimo. Il Mommsen lo ripubblicò, riveduto nel manoscritto originale, negli « Atti dell'Accademia di Berlino » [1], dimostrando esser cotesto l'indice più antico delle diocesi e delle provincie romane giunto fino a noi, che riproduce la carta originale del nuovo ordinamento amministrativo dato all'impero da Diocleziano nel 297, nel quale anno esso fu probabilmente compilato. Dopo il Mommsen, altri scrissero sull'im-

[1] 1862, p. 487 e seg. Vedi la traduzione francese del Picot nella *Revue Archéologique* XIV (1866), p. 368 e seg.

portante documento, e alcuni, anzi, come Emilio Kuhn, ne oppugnarono, bensì a torto, il valore; dei quali scrittori, vedi la lista in Teuffel-Schwabe, *Gesch. der Röm. Liter.* II[5], 991. Cfr. anche Jullian, *Revue Critique*, I (1882), 66-68. Nel latercolo veronese, a cagione dello stato imperfetto del manoscritto, mancano quattro delle dodici provincie costituenti allora la diocesi italiciana. Il passo del latercolo che a noi interessa è il seguente: *diocensis italiciana habet provincias numero XVI: beteiam histriam flaminiam picenum tusciam umbrenam apuliam calabriam licaoniam corsicam alpes cotias retia.* Non è esatto, quanto scrive il Marquardt [1], che, nel catalogo veronese, siano indicate come divise la *Flaminia* e il *Picenum*, poichè la espressione *Flaminia Picenum* su citata designa una sola provincia, al pari delle espressioni consimili *beteiam histriam; tusciam umbrenam; apuliam calabriam.* Ciò stabilisce bene l'Ohnesorge [2], il quale, però, combattendo l'opinione contraria sostenuta dal Mommsen negli *Abh. der Berl. Akad.*, 1862, p. 513, non si è accorto che il Mommsen stesso l'aveva rifiutata nel *Neues Archiv der Gesellschaft für ält. deutsche Geschichte* V (1879) p. 84, con le parole « in der Veroneser Verzeichniss ..... *Flaminia Picenum* ist zusammen zu ziehen ». Sul numero XVI delle provincie italiche, v. Ohnesorge, op. cit. p. 12.

2) Festi Rufi, *Breviarium rerum gestarum populi romani:* ed. Foerster. Festo Rufo, nel suo *Breviarium* compilato, come è noto, nell'anno 369, fornisce notizie importanti sulle provincie romane, e specialmente sulla Sardegna e sulla Corsica, delle quali faremo uso a suo tempo.

3) *Laterculus Polemii Silvii sive Schonhovianus* (ed. Seeck, l. c. p. 254). Questo latercolo che forma una delle appendici al calendario di Polemio Silvio, famoso teologo del quinto secolo, (compilato nell'a. 448 e 449), si conserva in un manoscritto della biblioteca di Bruxelles del principio del secolo duodecimo, e fu composto nel 385 o 386, secondo l'opinione del Mommsen [3], sopra liste provinciali contemporanee. È designato anche col nome di *libellus provinciarum Schonhovianus*, dal nome del suo antico

[1] *Amministrazione Romana* (trad. it.), I, 254.
[2] *Die Römische Provinz-Liste von 297* (Duisburg 1889), p. 11.
[3] V. pag. 86, n. 2.

editore Antonio Schonhoven che lo pubblicò con il *Breviarium* di Eutropio a Basilea nel 1552 [1], ricavandolo dalla edizione romana di Giovanni Besiken del 1505. Il testo dello Schonhoven è arbitrariamente corretto e interpolato. Spettava al Mommsen di darne il testo genuino fermato sulla collazione delle tre classi di manoscritti nei quali è tramandato. Il Mommsen lo pubblicò dapprima nel terzo volume degli atti dell'Accademia Sassone delle scienze [2], e poi ne diede una seconda e migliore edizione nei *Chronica minora* I, 524 e seg. (Monumenta Germaniae Historica, Auct. Antiqq. IX), dove le interpolazioni del codice Spirense che lo contiene, sono racchiuse in parentesi quadre.

4) La lista della *Notitia Dignitatum*, la quale, come è noto, rimonta al principio del secolo quinto. Edizione Seeck, p. 108 e seg.

5) Paolo Diacono nella sua *Historia Langobardorum* (II, 14-23) riproduce una lista delle provincie della diocesi italiciana che egli cita con queste parole (l. c. 20): *Marsorum... regionem ideo intra Valeriam provinciam aestimo conputari, quia in* catalogo provinciarum Italiae *minime ab antiquis descripta est.* Or bene, questo catalogo, come il Mommsen ha luminosamente dimostrato [3], altro non è che una parte del catalogo delle provincie romane indicato al n° 3, di cui abbiamo una duplice recensione: l'una è quella dell'antico codice Spirense della *Notitia dignitatum*, ora perduto, di cui sopra si è fatta menzione, che Paolo Diacono arricchì di parecchie notizie etimologiche e topografiche; l'altra si trova in due manoscritti, contenenti pure l'opera storica di Paolo: il codice di Bamberga (III. E. 14) del secolo undecimo e il codice di Oxford (Magd. Lat. 14) del quattordicesimo secolo.

Edizione: *Pauli Historia Langobardorum*, ed. L. Bethmann et G. Waitz negli *Scriptores rerum Langobardorum et Italicarum* (Mon. Germ. Hist. p. 81-86). Il catalogo provinciale di Spira, fonte di quello di Paolo Diacono, e il testo identico di

[1] Noi ci siamo valsi della edizione del 1559.

[2] 1857, p. 251 e seg. V. la traduzione di E. Picot nella *Revue Archéologique* XIII (1866), 377 e seg.

[3] Il Mommsen ne ha dato la dimostrazione nello scritto indicato nella nota precedente (trad. fr. l. c. p. 383 e seg.) e nel *Neues Archiv* V (1879), 85 e seg. Cf. *Chronica minora*, I, 527.

esso che si trova nei codici di Bamberga e di Oxford, sono riprodotti dal Mommsen nel suo importante studio sulle fonti di Paolo Diacono nella storia dei Langobardi (*Neues Archiv*, V 90-91).

6) *Catalogus provinciarum Italiae*. È un catalogo provinciale scoperto dal Waitz nel codice A. 16 del secolo decimo appartenente alla regia biblioteca di Madrid e da lui pubblicato in appendice alla storia dei Langobardi di Paolo Diacono (l. c. p. 188-189). Il Waitz ritiene cotesto catalogo come la fonte di quello di Paolo Diacono; ma il Mommsen ha invece dimostrato il catalogo madrileno non essere che un mediocre compendio della lista provinciale citata da Paolo Diacono, accresciuto di tre notizie (concernenti Siracusa, la Sardegna e la Corsica) copiate alla lettera dalle Etimologie di Isidoro. Tutte le liste che abbiamo fin qui enumerate, cioè quella di Paolo Diacono (= Spirense; Bamberga; Oxford) e quella di Madrid sono anteriori all'a. 458 [1].

7) I frammenti dei *libri coloniarum* ed. Lachmann (*Gromatici veteres*, I, 209 e seg.), posteriori al 458 e sui quali vedi l'importante commento del Mommsen (ib. II, 157 e seg.).

8) *Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographia:* ed. M. Pinder et G. Parthey (Ber. 1860), p. 246 e seg.; 501 e seg.

Le liste delle provincie italiche che noi troviamo nel Cosmografo Ravennate, appartenente come si sa al settimo o al nono secolo, e nell'opera geografica di Guido da Pisa, composta circa il 1119, sono due documenti da usarsi con la maggiore cautela e prudenza, come hanno dimostrato il Mommsen [2] e G. B. De Rossi, di illustre e venerata memoria [3]. Tanto l'anonimo Ravennate, quanto Guido da Pisa (fra i libri dei quali esiste strettissima relazione) citano come fonte dei loro cataloghi provinciali

[1] Sulla questione del Catalogo madrileno, v. Mommsen, *Neues Archiv*, V, p. 87 e seg.; Waitz (ib. V, p. 417) in senso contrario al Mommsen; Neff (ib. XVII, 204 e seg.), in senso favorevole. Il De Rossi, in appendice al suo studio sopra il Cosmografo Ravennate (Roma, 1852, p. 25) pubblicò un latercolo delle provincie italiche, che si trova nelle « Collettanee d' Albino Scolare » serbateci nel Codice Ottoboniano Vaticano 3057, f. 139 r. e che a suo avviso è un compendio del catalogo di Paolo Diacono. Peraltro non sarà inutile aggiungere che il De Rossi, allora, inclinava a considerare il catalogo madrileno come « l'originale che ebbe sotto gli occhi Paolo ».

[2] *Leipzig. Sitzungsberichte* (1851), p. 105 e seg. Cf. *Neues Archiv*, V, 86.

[3] V. lo scritto citato nella nota prima.

d'Italia, un Castorio, chiamato dal primo dei nostri due autori *Romanorum cosmographus* (l. c. p. 91, 15); ora, sebbene Corrado Miller non esiti, in una sua recente pubblicazione [1], a ritenerlo l'autore della così detta tavola Peutingeriana, noi crediamo, col De Rossi, che esso sia un nome supposto sotto il quale l'anonimo Ravennate volle nascondere la vera fonte della sua cosmografia.

c) *Lettere d'imperatori e di pontefici.*

È questa la cosidetta collezione avellana fatta conoscere già dal Baronio nei suoi Annali e dai fratelli Ballerini [2], i quali dal codice Avellano, in cui si contiene, le imposero appunto il nome di Avellana. Achille Coen [3] sollevò alcuni dubbi sull'autenticità delle lettere imperiali comprese nella collezione, ma cotesti dubbi non hanno più ragione di essere, dopo gli studi di Guglielmo Meyer che pubblicava alcune di siffatte lettere nei programmi di Gottinga del 1888 [4]. Rimaneva, però, la cosa più difficile a farsi: confrontare i manoscritti fermando su questi il testo della silloge epistolare. Siffatto lavoro ha compiuto felicemente Ottone Guenther, pubblicando l'intera collezione delle lettere dall'a. 367 sino all'a. 553, nel « Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum » di Vienna [5] con prolegomeni, appendici e indici utilissimi, tantochè egli ha il merito di aver data la prima edizione completa e critica della importantissima collezione Avellana.

In essa sono ricordati alcuni *vicarii urbis Romae* e più volte si fa menzione di alcune delle provincie d'Italia [6].

II) FONTI GIURIDICHE.

Costituzioni imperiali.

Le iscrizioni e le sottoscrizioni dei rescritti imperiali contenuti nei codici Teodosiano e Giustinianeo e nelle altre collezioni giuridiche forniscono notizie utilissime sulle provincie

[1] *Die Weltkarte des Castorius genannt die Peuting. Tafel.* Ravensburg 1887.

[2] *De antiquis collect. canon.* II, cap. 12. = *Append. ad S. Leonis opera* p. CLVIII seqq.

[3] *Vezzio Agorio Pretestato* (Rivista storica V [1888], 25 e 249).

[4] *Epistolae imperatorum romanorum ex collectione canonum Avellana* a G. Meyer editae (Index Scholarum in Acad. G. A. Gottingae 1888-89).

[5] Vol. XXXV, Vindobonae 1895-98.

[6] Il Guenther nei suoi *Avellana-Studien* (Sitzungsb. der Wiener Akad. 134 [1896]) ricerca le fonti della nostra silloge e il modo col quale fu composta.

d'Italia e i nomi di parecchi dei loro governatori, ma talvolta non sono scevre di errori cronologici ed anche onomastici, specialmente quelle del Codice Teodosiano. Giovano quindi molto gli studi intesi a stabilire la serie cronologica delle costituzioni imperiali, fra i quali rammenteremo quelli del Mommsen [1], del Krueger [2] e del Seeck [3]. Ma cotesti studi saranno resi superflui dalla edizione critica, che del codice Teodosiano l'Accademia delle scienze di Berlino pubblicherà per cura di Teodoro Mommsen [4].

Edizioni: 1) *Codex Theodosianus*, instruxit Gustavus Haenel, Bonnae 1842. Cf. *Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia* ed. P. Krueger, Berol. 1880. Del Codice Teodosiano consultammo anche la edizione del Gotofredo, perchè al suo prezioso commento devono far sempre capo gli studiosi delle cose romane dopo Diocleziano. — *Codex Theodosianus* cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi editio nova [cur.] I. Ritter, Lipsiae 1736.

2) *Codex Iustinianus* rec. P. Krueger, Berolini 1877 [5].

3) *Fragmenta Vaticana, codices Gregorianus et Hermogenianus* etc. ed. Mommsen et Krueger, Berolini, 1890.

III) fonti epigrafiche.

Questa sezione è la più copiosa, perchè la maggior parte dei governatori delle nostre provincie sono noti per mezzo delle iscrizioni greche o latine, le quali forniscono pure indicazioni preziose sull'ordinamento di esse provincie; ma sarebbe superfluo l'enumerare qui le sillogi epigrafiche che contengono i documenti riferibili al nostro tema. Lo farò, volta per volta, ad ogni provincia e ad ogni governatore di essa; come pure, indicherò, ove è possibile, le lapidi false sulle quali alcuni eruditi composero liste, in molta parte, fantastiche di governatori provinciali romani.

[1] *Ueber die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenten* (Abhandl. der Akad. d. W. zu Berlin, 1860, p. 349-447). Cf. l'*index constitutionum ad temporis ordinem redactus* (appendice prima alla ed. del Codice Giustinianeo del Krueger), ove la serie cronologica proposta dal Mommsen è riveduta.

[2] *Ueber die Zeitbestimmung der Constitutionen aus den Jahren* 364-373 (Commentationes Philologicae in hon. Th. Mommsen, Ber. 1877, p. 75-83).

[3] *Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte.* [Röm. abth.] X (1889) 1; 177.

[4] V. frattanto il suo studio (*Das theodosische Gesetzbuch*) nella « Zeitschrift für Rechtsgeschichte » XXI (1900) p. 149 e seg.

[5] V. anche l'utilissimo *Corpus legum* di G. Haenel (Lipsiae 1857).

IV) FONTI ECCLESIASTICHE.

Sotto questo titolo comprendo due specie di fonti: *a*) i documenti agiografici; *b*) le sottoscrizioni conciliari dei secoli quarto e quinto.

a) *Documenti agiografici.*

I documenti agiografici (e intendo, sopratutto, parlare degli atti dei martiri) sono di grande importanza per lo studio della storia, in generale, e, in specie, per lo studio del nostro tema, ma non tutti hanno eguale valore: pochi, coevi ai fatti che narrano o ai quali si riferiscono, portano in sè l'impronta dell'autenticità vera; gli altri, meno antichi e guasti da interpolazioni o da errori, o addirittura apocrifi, devono essere adoperati con la maggiore prudenza e riserva, ma tuttavia non rifiutati assolutamente, come documenti inutili, perchè, come ha dimostrato il Le Blant, in un libro divenuto famoso [1], essi contengono sempre un nucleo di verità storica che non va messo in disparte. A proposito del libro del Le Blant, sia lecito a me di esprimere qui una brevissima considerazione, e la considerazione è questa: che, per quanto quel compianto ed illustre archeologo si sia reso benemerito, con il suo lavoro, della scienza, pure questa benemerenza non deve vietarci di dire, con il Neumann [2], che la via da lui segnata nella critica degli atti dei martiri è una via che non può condurre a risultati pieni e certi. Il sotto-titolo che il Le Blant ha posto al suo libro: « supplemento agli *Acta sincera* del Ruinart » a me pare non interamente esatto, poichè egli non pubblica una silloge di testi agiografici in appendice a quella del dotto benedettino, ma, per così dire, fornisce i materiali, o meglio stabilisce i criterî a cui dovrebbe informarsi l'erudito per comporre tale supplemento; e cotesti criterî non sono sempre accettabili. E, invero, non basta, come osserva il Neumann [3], provare, come fa il Le Blant, che al-

[1] *Les Actes des Martyrs*, supplément aux Acta Sincera de Dom Ruinart, Paris, 1882.
[2] *Der Römische Staat und die allg. Kirche bis auf Diocletian*, I, 279.
[3] V. nota 2.

cune espressioni degli atti corrispondono ai termini tecnici usati nei processi dei martiri, per stabilirne il carattere autentico o semi-autentico; bisogna, altresì, dimostrare che cotesti atti non contraddicono, in nulla, alla verità storica, e sopratutto che lo svolgimento di ogni processo non è punto discutibile nei riguardi giuridici. Ad ogni modo un vero supplemento alla silloge del Ruinart può comporsi, tenendo conto dei criterî esposti dal Le Blant nel suo libro, purchè sia fatto con quella critica sagace, e con quel metodo eccellente di cui ha dato bellissima prova, nei suoi recenti lavori [1], un giovane erudito italiano, il Franchi De' Cavalieri, al quale auguro di poter meritare, con le altre sue future pubblicazioni, il nome di secondo Ruinart [2].

Negli atti dei martiri, i governatori romani delle regioni d'Italia raramente sono indicati col titolo ufficiale di *correctores* o di *consulares*, ma, per lo più, portano quello di *praefectus*, *praeses*, *iudex* e *proconsul*, e qualche volta sono privi di titolo; altre particolarità le indicheremo a suo tempo. Vuolsi ancora aggiungere che, per le ragioni su esposte, non tutti i nomi dei governatori menzionati nelle fonti agiografiche sono certi; quindi, nel proporne la serie, enumereremo quelli soltanto che hanno piena certezza, o che, per lo meno, alla certezza si accostano. E lo stesso dicasi dei vicarî. Dovrei ora enumerare le collezioni nelle quali gli atti dei martiri sono contenute, a cominciare dai settantadue folianti dei Bollandisti, per finire agli *Analecta Bollandiana* che formano il supplemento perpetuo di cotesta vastissima silloge agiografica; i martirologî e via dicendo. Ma me ne dispenso, per amore di brevità, poichè qui non si vuol fare una bibliografia delle fonti agiografiche, e poi perchè il lettore troverà, a suo luogo, le indicazioni strettamente necessarie.

[1] La *Passio SS. Perpetuae et Felicitatis* (Röm. Quartalschrift für christl. Altert. suppl. 1896); gli *Atti dei SS. Montano, Lucio e compagni* (ibid. 1898); *S. Agnese nella tradizione e nella leggenda* (ibid. 1899).

[2] Che gli atti dei martiri debbano essere usati con molta cautela lo mostra il così detto decreto gelasiano là ove è detto che le *gesta sanctorum martyrum ..... secundum antiquam consuetudinem et singularem cautelam in sancta Romana ecclesia non leguntur quia et eorum, qui conscripsere, nomina ignorantur et ab infidelibus vel idiotis superflua aut minus apta, quam rei ordo fuerit, inserta leguntur* (Preuschen, *Analecta*, p. 151). Ha ragione quindi l'Ehrard (*Die altchr. Litteratur*, I. 564-65) di scrivere che «das sogen. Decretum Gelasianum beweist dass man in alten Rom den Märtyrerakten gegenüber, eine sehr freie und *kritische* Stellung einnahm. Warum sollte dies in der Gegenwart unkirchlich sein?»

b) *Documenti Conciliari.*

Le sottoscrizioni conciliari dei secoli quarto e quinto sono di frequente citate come documenti importanti nelle divisioni amministrative dell'impero romano; alcuni dotti, peraltro, come lo Czwalina [1] e il Jullian [2], contestano l'autorità di siffatti documenti; ma il Duchesne, la cui sagacia e vasta dottrina nella storia del cristianesimo primitivo è a tutti ben nota, in un pregevole studio inserito nei *Mélanges Graux* [3], ha dimostrato che, per giovarsi delle liste episcopali, è necessario distinguere quelle che provengono direttamente dai concili e furono conservate dai Padri del quarto secolo, dalle liste disposte secondo l'ordine geografico e che rappresentano sempre un rimaneggiamento. Le prime meritano piena fede; le seconde devono consultarsi con qualche riserva. Ciò premesso, diremo che anche i documenti conciliari (ed è superfluo che ne indichiamo le edizioni) offrono preziose notizie sopra alcune delle nostre regioni.

B) LETTERATURA.

Mi limito qui ad indicare in ordine alfabetico le opere principali che trattano della diocesi italiciana, in genere, perchè i singoli studi saranno indicati al loro luogo; non posso, però, esimermi dal fare menzione speciale dell'*Onomasticon totius latinitatis* di Vincenzo De-Vit, di illustre e venerata memoria, rimasto sfortunatamente incompiuto, miniera preziosa di notizie minute e che dovrebbe citarsi ad ogni pagina, tanta è la utilità che rende agli studiosi anche quando in alcune sue parti, possa essere antiquato o difettoso. Nè passerò sotto silenzio anche alcuni articoli del *Dizionario di Geografia antica* di L. Hugues, che, sebbene elementari, sono utili.

1. Garollo, *Teodorico re dei Goti e degli Italiani* (Firenze 1879), pag. 52.

2. Jullian, *Les Transformations politiques de l'Italie sous les Empereurs Romains* (Paris 1884), p. 178 e seg.

[1] *Ueber das Verzeichniss der roem. Provinzen von Jahre 297,* Wesel 1881.

[2] *Revue Critique,* I, (1882), 66 e seg.

[3] *Les documents ecclésiastiques sur les divisions de l'empire romain au quatrième siècle* p. 133-141.

3. Marquardt, *Röm. Staatsverwaltung* I², 232 = *L'Amministrazione Romana* (trad. italiana di Ezio Solaini), pag. 246. Le nostre citazioni si riferiscono alla traduzione.

4. Mommsen, *Die Schriften der Röm. Feldmesser*, II, 198 e seg.

5. Id., *Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus* (Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte, V [1879], 84 e seg.).

6. Id., *Die italischen Regionen* nei Beiträge zur alten Geschichte und Geographie (Festschrift für H. Kiepert, Berlin 1898, pag. 93-110).

La diocesi italiciana, della quale prendiamo a trattare, era governata, diversamente dalle altre diocesi, non da un solo, ma bensì da due vicarî, l'uno dei quali aveva sede in Milano e chiamavasi *vicarius Italiae*, l'altro risiedeva in Roma e portava il nome di *vicarius urbis Romae*. Difficile è peraltro di poter stabilire esattamente quando abbia avuto origine la ripartizione della diocesi d'Italia nei due vicariati, che si presenta, come un fatto compiuto, soltanto nella *Notitia dignitatum;* tuttavia, se, come ormai pare accertato dalle recenti indagini, Costantino non avrebbe fatto altro che dar l'ultima mano a tutte le riforme iniziate da Diocleziano nell'amministrazione romana [1], non esito ad affermare che i due vicariati della diocesi d'Italia sorsero, non al tempo di Costantino, come alcuni credono [2], ma bensì al tempo di Diocleziano. E invero, se Lattanzio, nel libro che gli viene attribuito, *de mortibus persecutorum*, attesta l'esistenza, sotto questo principe, dei *vicarii praefectorum* [3]; se, come abbiamo visto, il

[1] So bene che alcuni moderni, fra questi principalissimo il Jullian (*Revue Historique*, XIX [1882], 331 e seg.), attribuiscono ad Aureliano l'ordinamento provinciale, specialmente quello delle regioni italiche, ma non mi pare che la loro tesi sia sufficientemente provata come quella che si fonda sopra fonti di dubbio valore, quali sono gli *scriptores historiae Augustae;* il dimostrarlo mi condurrebbe in un laberinto di questioni intricate e controverse, fra cui l'origine della correttura in Italia, nel quale non voglio entrare, per non allontanarmi dal tema proprio di queste pagine. Cf. Ohnesorge, op. cit. p. 50.

[2] Jullian, *Les transformations pol. de l'Italie sous les Empereurs*, p. 177.

[3] De mort. persecut. VII: « ..... *provinciae quoque in frusta concisae, multi praesides et plura officia singulis regionibus* ..... *item rationales multi, et magistri, et* vicarii praefectorum » *et rel.* (ed. Dufresnoy).

catalogo veronese comprende la *diocensis italiciana;* se la *regio annonaria* sulla quale gravava il tributo imposto da Massimiano, che divenne Augusto il 1 Aprile 286 [1], per il mantenimento della corte imperiale di Milano (e più tardi di Ravenna) e per i bisogni dell'esercito, e che consisteva in vino, legna e altre derrate [2], corrisponde al territorio amministrato dal *vicarius Italiae;* se le *urbicariae* o *suburbicariae regiones* le quali provvedevano la città di Roma di calce, legna, suini, bovi e vino, corrispondono al territorio amministrato dal *vicarius urbis Romae,* parmi logico il far coincidere la ripartizione della diocesi italiciana nei due vicariati con la riforma finanziaria compiuta da Massimiano. Ma poichè è anche innegabile che i vicarî veri e propri d'Italia e di Roma, nei documenti del tempo, cominciano ad apparire soltanto nei primi anni di Costantino [3], così riteniamo che, sotto Diocleziano, l'ordinamento dei due vicariati non fosse ancora definitivo e che ad essi siano stati allora preposti due *vices agentes praefectorum praetorio* quali rappresentanti del *praefectus praetorio Italiae,* da cui direttamente dipendevano.

Nè si creda questa una ipotesi, per così dire, campata in aria, poichè, in primo luogo, sebbene il Mommsen [4] osservi che « dioeceses cogitari nequeant sine vicariis » è risaputo che alcune diocesi, siccome quelle della Dacia e dell' Illirico occidentale, non erano governate da vicarî, ma dipendevano, rispettivamente, dai prefetti del pretorio dell'Illirico orientale e d'Italia [5]; in secondo luogo, i documenti che si riferiscono all' età precostantiniana, confermano la mia supposizione. E invero, una lapide urbana incisa fra il 293 e il 296 [6], del tempo appunto di Massimiano e di Diocleziano, rammenta un *Septimius Valentio vir perfectissimus agens vices praefectorum praetorio,* il quale a me pare fuori di dubbio, debba essere stato allora preposto alle *regiones*

[1] Goyau, *Chronologie de l'Empire Romain,* p. 338.

[2] Aurel. Vict. *Caes.* 39 § 31, 32; cf. [Trebell. Poll.] *vita XXX tyr.* 14. Sul tributo della *regio annonaria* v. l'importante commento del Gotofredo alla c. 6 Cod. Th. XI, 1.

[3] A torto, il Marquardt (op. cit. p. 245, n. 8) sostiene che Celio Saturnino sia un vicario di Roma precostantiniano. V. più oltre la serie dei *vicarii urbis Romae.*

[4] *Nuove Memorie dell'Istituto* p. 316.

[5] Not. Dign. Or. III, 6; Occ. II, 7. Cf. Willems, *Droit public romain* (6 ed.) p. 579.

[6] C. VI, 1125 = Orelli 1049.

suburbicariae, ossia al vicariato di Roma. Negli atti di S. Crisogono e di S. Anastasia [1] è scritto: *erat autem in vinculis iussu Diocletiani... Chrysogonus, qui per biennium in vicarii officio degens multa perpessus sanctae Anastasiae alimonia fruebatur. Hic erat apud* Rufum quemdam vicarium, *quem dominus Iesus Christus cum omni domo sua per Chrysogonum lucratus est.* Or bene, cotesto Rufo, di cui parlano gli atti, come d'un vicario esercente in Roma giurisdizione contro i cristiani, per ordine di Diocleziano, e che è identico, come ha ben dimostrato il compianto De Rossi [2], al Rufo registrato nel martirologio di Adone [3], e al Rufiniano che comparisce, rivestito della clamide, insegna specialissima dei vicarî [4], in una immagine del cimitero di Generosa, deve essere stato non un vicario vero e proprio, ma bensì un *agens vices praefectorum praetorio,* come *Septimius Valentio,* preposto durante la persecuzione di Diocleziano alle regioni suburbicarie. Lo stesso dicasi del *Serenus vicarius* nominato negli atti di Pietro e Marcellino [5] che soffrirono il martirio, poco prima che il papa Damaso nascesse, cioè innanzi l'anno 305, come si ricava dall'elogio che di cotesti martiri compose Damaso stesso [6]. Tali furono, adunque, i primi governatori della diocesi d'Italia e in questo senso, i *vices agentes* possono considerarsi, come li chiama il Mommsen [7], i precursori dei *vicarii praefectorum praetorio,* che, più tardi, al tempo di Costantino, divennero i capi ordinarî della nostra diocesi allora stabilmente ordinata [8]. Tri-

[1] Surii *Acta SS.* 25 dec. p. 313.

[2] *Roma sotterranea* III, 660. — Rammentiamo peraltro che gli atti dei due martiri dei quali citiamo nel testo un passo, appartengono alle «gesta martyrum romana» che furono compilate nel secolo quinto come dimostra il Dufourcq nel suo libro *Gesta martyrum* (Paris 1900) molto importante, ma i cui risultati sono da accogliersi con cautela.

[3] *Martyrol.* ed. Georgii, p. 602.

[4] Cassiod. *var.* VI, 15; Böcking, op. cit. II, 429. Per vero dire la formula del *vicarius urbis Romae* descritta nel passo citato di Cassiodoro si riferisce al vicario del prefetto di Roma, non al reggitore delle regioni suburbicarie. Cf. su questo punto Hartmann, *Byzantin. Verwaltung* (Leipzig 1889), p. 39-40, 144.

[5] *Acta SS.* giugno, I, 20, 171 e seg.

[6] Cf. De Rossi, *Bull. d'Arch. Cristiana,* 1881, p. 45; Carini, *Epigrafia e Paleografia del papa Damaso,* p. 5.

[7] *Röm. Staatsrecht,* II³, 973: die *vice praefectorum* fungirenden Richter, die Anfänge der späteren *vicarii praefectorum praetorio.*

[8] Come si vede, modifico, nel testo, la opinione da me sostenuta altra volta (*Bull. com.* 1890, p. 30 e seg.) che, cioè, i *vicarii* delle diocesi dopo Diocleziano, sebbene da non confondersi coi *vices agentes,* come ricavasi dal noto passo di Cledonio (*Gram. Lat.* Keil, V, 13), pure avrebbero continuato talora a portare il titolo antico di *vices agentes*, che

plice è, adunque, il significato del nome Italia, nel tempo di cui discorriamo: in primo luogo, esso denota il territorio amministrato dal *praefectus praetorio Italiae;* in secondo luogo, designa la diocesi Italiciana divisa nei due vicariati d'Italia e di Roma; in terzo luogo, l'Italia annonaria, o vicariato d'Italia, l'*Italia nostra*, come la chiama Costantino Magno, in un suo rescritto [1], a cui si contrappongono, l'*urbs* con l'*urbica diocesis* governata dal prefetto urbano e le *urbicariae* o *suburbicariae regiones* amministrate dal vicario di Roma [2].

Le regioni o provincie che, nel 297, costituivano la diocesi italiciana erano dodici; più tardi, durante il quarto secolo, diventarono diciasette e cotesto numero si mantenne inalterato, in sostanza, nel quinto secolo, come apparirà chiarissimo dal seguente prospetto:

DIOCESI ITALICIANA.

Nel 297.	*Nel IV e V secolo.*
1. Venetia et Histria.	1. Venetia et Histria.
2. Italia Transpadana et citra Padum (Italia utraque).	2. Aemilia.
3. Flaminia et Picenum.	3. Liguria.
4. Alpes Cottiae.	4. Flaminia et Picenum annonarium.
5. Tuscia et Umbria.	5. Alpes Cottiae.
6. Campania et Samnium.	6. Picenum suburbicarium.
7. Apulia et Calabria.	7. Tuscia et Umbria.
8. Lucania et Bruttii.	8. Campania.
9. Sicilia.	9. Samnium.
10. Sardinia.	10. Apulia et Calabria.
11. Corsica.	11. Lucania et Bruttii.
12. Raetia.	12. Valeria.
	13. Sicilia.
	14. Sardinia.
	15. Corsica.
	16. Raetia prima.
	17. Raetia secunda.

indicava la loro origine di giudici straordinari; poichè parmi che il Cuq, nel suo eccellente scritto sui *vice préfets du prétoire* (Nouv. Revue Hist. de Droit Fr. et Étr., 1899, p. 393 e seg.), abbia sufficientemente provato che, anche dopo la istituzione dei vicarî, si continuò a nominare, in casi eccezionali, dei supplenti ai prefetti impediti, (e le iscrizioni puteolane di Fabio Pasifilo [C. X, 1692, 1694] lo attestano) e che cotesti supplenti soli e non i *vicarii* portavano il titolo di *vices agentes*.

[1] Cod. Th. XI, 16, 2.

[2] Marquardt, op. cit. I, 247, n. 1; Vigneaux, op. cit. p. 159-160, n. 2.

Esponiamo, ora, la storia amministrativa di coteste provincie, e a tale scopo la nostra trattazione sarà divisa in due parti: nella prima parte, premessa la serie dei vicarî d' Italia, studieremo le sette provincie settentrionali, cioè, l' antica Gallia Cisalpina fino all' Arno e all' Esino, unite alle Alpi Cozie e alla Rezia (Grigioni, Tirolo e alta Baviera) che formavano il vicariato d'Italia; nella seconda parte, premessa la serie dei vicarî di Roma, esamineremo la storia delle altre dieci provincie, cioè, l'Italia media e inferiore, salvo il territorio urbano, ossia l'Italia propriamente detta dell'età repubblicana, e le isole che costituivano il vicariato di Roma.

PARTE PRIMA

I Vicarii e il Vicariato d'Italia.

I.

La serie dei Vicarii Italiae.

Il titolo ufficiale del vicario che amministrava il vicariato d'Italia [1], era quello di *vicarius praef(ectorum) per Italiam* [2] o più semplicemente di *vicarius Italiae* [3]: risiedeva in Milano ove, parimenti, avevano sede, la corte imperiale, sino ai tempi di Onorio, e il prefetto del pretorio d'Italia. Per quale ragione il nostro vicario, come quello di Roma, non si chiamò *vicarius Mediolani*, dal luogo ove era la sua residenza? Ciò spiegasi, a mio avviso, in primo luogo, col fatto che le regioni da esso governate potevano considerarsi come una sola circoscrizione designata col nome *Italia*, al contrario delle regioni suburbicarie dipendenti dal vicario di Roma. In secondo luogo, l'osservazione è del Mommsen [4], il vicario d'Italia si denominò così da quella parte del territorio che formava il nucleo principale del suo vicariato, cioè a dire l'*Italia transpadana et citrapadum*, ovvero *Italia utraque* che, appunto, quando si ordinarono stabilmente i due vicariati, mutò il suo nome in quello di *Aemilia et Liguria*, dimodochè il *corrector utriusque Italiae* o *Italiae*, che noi ritroveremo a suo tempo, deve considerarsi come il precursore del vicario d'Italia, sebbene i distretti da loro amministrati non coincidessero punto nella loro estensione [5].

[1] Vicariato non è il nome tecnico per designare il territorio amministrato dal vicario; i Romani adoperavano la parola *vicaria* (*Vit. Aurel.* 10) o *potestas vicaria* (Amm. Marcell. 27, 7, 5) che indica piuttosto il *munus vicarii*. Cf. anche C. VI, 1715.

[2] C. XI, 831.

[3] *Not. Dignit.* Occ. I, 25.

[4] *Röm. Feldmesser*, II, 202. Il Mommsen ha poi abbandonato, come vedremo a suo tempo, e ce ne dispiace, cotesta sua antica opinione.

[5] Nei manoscritti della *Notitia Dignitatum* manca il capitolo rispettivo al *vicarius Italiae*, dimodochè non conosciamo il nome del personale subalterno che da lui dipen-

Oltre il *vicarius Italiae*, nella *Notitia Dignitatum* [1] trovasi menzionato il *vir spectabilis comes Italiae*, del quale, peraltro, sappiamo ben poco [2]. Conforme all'indole dei *comites rei militaris*, preposti, come è noto, ai presidî di frontiera, esso sorvegliava i *tractus Italiae circa Alpes*, ma si ignora a quali corpi speciali comandasse e se i *numeri palatini et comitatenses intra Italiam* [3] dipendessero dai suoi ordini o piuttosto dagli ordini dei *magistri militum*, i quali potevano affidargliene il comando in casi eccezionali. Secondo una congettura del Böcking [4], sarebbero stati *comites Italiae:* Flavius Bauto di cui fa menzione S. Ambrogio in una sua lettera [5], e Andragathius del quale troviamo il ricordo nella cronaca di Marcellino Conte all'anno 388 [6]; ma cotesta congettura non pare sufficientemente provata, poichè, come osserva il Seeck [7], l'ufficio di *comes Italiae* deve essere stato istituito soltanto nel secolo quinto, quando un comando militare nelle Alpi fu reso necessario dallo stabilirsi dei Barbari nelle Gallie e nelle provincie Danubiane. La *Notitia Dignitatum* ricorda i seguenti ufficiali dell'amministrazione finanziaria che avevano sede nel vicariato d'Italia:

1) il *rationalis summarum Italiae* (Occ. XI, 12);
2) il *rationalis rei privatae per Italiam* (ib. XII, 8);
3) il *procurator rei privatae per Italiam* (ib. XII, 22).

Ed ora enumeriamo, in ordine cronologico, i *vicarii Italiae*.

deva, ma possiamo ritenere che fosse identico all'*officium* del *vicarius urbis Romae* descritto nella *Notitia* e che riprodurremo a suo tempo. Ammiano Marcellino (27, 7, 5), ricorda, nel 368, tre *adparitores potestatis vicariae per Italiam*.

[1] Occ. cap. XXIV.

[2] Le notizie intorno al *comes Italiae* sono raccolte dal Grossi-Gondi nel suo eccellente lavoro sui *comites* (De Ruggiero, *Diz. Epigrafico*, II, 524); e dal Seeck, nella Pauly-Wissowa *R. E.* IV, 657.

[3] *Notitia Dignitatum*, Occ. VII.

[4] Op. cit. II, 385.

[5] Ep. I, 24, 8 = Migne, *P. L.* 16, 1057.

[6] *Chronica minora*, II, 62, 11.

[7] Pauly-Wissowa op. cit. IV, 657.

1. BASSUS.

(a. 320)

C. Th. IX, 8, 1: *Imp. Constantinus A. ad Bassum* Vicarium Italiae. - Dat. prid. Non. Apr. Aquileia, Constantino A. VI et Constantino C. coss. (4 aprile 320).

Nel Codice giustinianeo [1] abbiamo un altro rescritto di Costantino *ad Bassum vicarium Italiae*, che porta, peraltro, la data del 4 aprile 326 (*d. prid. Non. April. Aquileiae Constantino A. VII et Constantio C. conss.)*; ma poichè, il contenuto dei due rescritti è identico, parmi accettabile la congettura del Gotofredo che riporta al 320 la costituzione del 326 [2]. Il Seeck [3] va ancora più in là e ascrive i due rescritti al 4 aprile 318, ritenendo egli che il Basso a cui è diretto il rescritto costantiniano del 24 settembre 317 [4], sia il *vicarius Italiae*, sebbene i manoscritti non indichino la dignità di Basso; sicchè, sempre, secondo il Seeck, Basso avrebbe amministrato l'Italia, come vicario, negli anni 317-318. Ma cotesto rescritto *propositum est Caralis*, di guisachè il Seeck è costretto ad ammettere, implicitamente, che la Sardegna, al tempo di Costantino, facesse parte del vicariato d'Italia e non di Roma, ciò che a me non pare punto provato. Per la qualcosa riteniamo giusta la data del 320 come la indica il codice Teodosiano. Ciò posto ci domanderemo chi sia il Basso vicario d'Italia? A questa domanda peraltro non si può dare risposta certa, poichè erano parecchi i personaggi, consoli, o prefetti del pretorio, che portavano il cognome Basso, al tempo di Costantino.

2. IULIUS SEVERUS.

(a. 321)

C. Th. VI, 35, 4: *Idem A. (Constantinus) ad Iulium* [*Se*]*verum* vicarium Italiae. — PP. Id. mart. Crispo II et Constantino II C. C. coss. (15 marzo 321).

[1] IX, 10, 1.
[2] *Prosop.* p. 43.
[3] *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, X, 219-220.
[4] Cod. Th. I, 16, 2.

Il Seeck pensa, e secondo me con ragione, che i rescritti costantiniani, le cui date sono da lui corrette, diretti ad *Severum vicarium* [1]; *ad Severum* [2] (sine dignitate); *ad Severum pf. u.* [3]; *ad Iulium Verum vicarium Italiae* [4]; *ad Iulium Severum* [5], si riferiscano a uno stesso personaggio il cui nome sarebbe appunto *Iulius Severus*. La sua carriera amministrativa da cotesti vari rescritti può così ricostruirsi: preside della Spagna Tarraconese dal 17 giugno 315 al 6 maggio 316; vicario d'Italia nel 321 [6]; console, forse, nel 323; e prefetto del pretorio d'Italia dal 18 dicembre 322 all'8 marzo 324 [7].

3. CAECILIANUS.

(sotto Costantino)

C. XI, 831 = Dessau 1218 (Mutina): *L. Nonius Verus ..... Viniciae Marcian(a)e .... fil(iae) Caeciliani p(erfectissimi) v(iri), bis ration(alis) urbis Romae et Africae, praes(idis) Lusitaniae, corr(ectoris) Apul(iae) et Calab(riae),* vic(arii) praef(ectorum) per Ital(iam), et rel.

Di Ceciliano dovremo discorrere più oltre, a proposito del suo correttorato di Apulia; qui basti il dire che Ceciliano suocero di Nonio Vero, personaggio vissuto al tempo di Costantino, deve aver retto il vicariato d'Italia durante il regno di quel principe [8].

4. L. CREPEREIUS MADALIANUS.

(a. 341)

C. VIII, 5348 (Calama): *Mirae iustitiae atque eximiae moderationis L. Crepereio Madaliano v(iro) c(larissimo) proco(n)s(uli) p(rovinciae) A(fricae) et vice sacra iudicanti, comiti ordi-*

[1] C. Th. XI, 30, 9 (22 giugno 318).

[2] C. Th. VII, 22, 2 (30 luglio 318).

[3] C. Th. VI, 35, 15 (27 aprile 319).

[4] C. Th. VI, 35, 4 (15 marzo 321); il rescritto è citato sopra.

[5] C. Th. VIII, 18, 2 (17 giugno 315). Cf. ib. II, 6, 1 (*Iuliano* o *Iulio v. c. praesidi Tarraconensi*) del 6 Maggio 316.

[6] Il Seeck (l. c. p. 213) lo ritiene vicario d'Italia dal 22 giugno 318 al 16 marzo 321, ma questa data non possiamo ammettere perchè, nel 320, era vicario d'Italia Basso, come si è detto sopra.

[7] Seeck, l. c. p. 213. Cf. Borghesi, *Oeuvres* X, 499.

[8] Mommsen, *Nuove Memorie dell'Istituto*, II, 316; De-Vit, l. c. II, 12-13.

nis primi, vicario Italiae, *praef(ecto) ann(onae) urb(is) cum iure gladii, consulari Ponti et Bithyniae, correctori Flaminiae et comit[i] ordinis secun[di]*...

Un rescritto dell'imperatore Costanzo dell'anno 341 [1] attribuisce a Madaliano il titolo di *agens vicem praefectorum praetorio*, dignità che egli probabilmente cumulò, nello stesso anno, con quella di vicario d'Italia. Una lapide di Roma [2], ove, per altro, il suo prenome è *Fl(avius)*, ricorda la prefettura dell'annona che egli ebbe fra il 337 e il 341.

5. FAVENTIUS.

(a. 365)

C. Th. XI, 1, 12: *Iidem A. A. (Valentinianus et Valens) ad Faventium* vicarium Italiae. — *Dat. pr. Kal. Aug. Mediolano, Valentiniano et Valente A. A. coss.* (31 luglio 365) = Cod. Iustin. XI, 47, 3.

Di Favenzio nessuna altra menzione trovo nelle nostre fonti: è un personaggio ignoto.

6. CATAPHRONIUS.

(a. 370)

C. Th. VIII, 5, 31: *Iidem AAA (Valentinianus, Valens et Gratianus) ad Catafronium* vicarium Italiae. - Dat. XVIII Kal. Sept. Treviris, Valentiniano et Valente III AA. coss. (15 agosto 370) = ib. XI, 10, 2.

Chi sia Catafronio non sappiamo e anche il suo nome è raro nella onomastica latina, ma nello stemma genealogico degli Ausonî trovasi indicata una donna *Iulia Cataphronia*, zia del poeta Ausonio, a cui egli dedicò un poemetto [3]. Non ardisco proporre congetture, ma non sarebbe da escludersi che il nostro vicario appartenesse alla stessa famiglia [4].

[1] C. Th. XVI, 10, 2.

[2] C. VI, 1151.

[3] Auson. *opuscula* p. 54, n. 18 Schenkl. Vedi lo stemma degli Ausoni, ib. p. XIV: cf. De-Vit II, 178.

[4] La c. 24 C. Th. XVI, 2, del 377 diretta *ad Catafronium*, è sine dignitate; ma parmi probabile il supplemento *vicarium Italiae;* e allora Catafronio avrebbe iterato l'ufficio (se non vi è sbaglio nella data) nel 377.

7. CAEIONIUS ITALICUS.

(a. 374)

C. Th. XIII, 1, 10: *Imp(eratores) Valentinianus, Gratianus et Valens AAA ad Italicum* vicarium Italiae - *Dat. Non. Febr. Mediolano, Gratiano III et Equitio v. c. coss.* (5 febbraio 374).

Il gentilizio *Caeionius* non comparisce che in due iscrizioni africane [1] dalle quali si apprende che Italico, prima di essere vicario d'Italia nel 374, amministrò la Numidia fra il 350 e il 353 [2]. Secondo una congettura del Seeck [3] egli sarebbe fratello di Albino console nel 345 e figlio di Rufio Volusiano prefetto di Roma nel 310.

8. CRONIUS EUSEBIUS.

(a. 399)

C. VI, 1715 = Kaibel, 1075 = Dessau 1274 (Roma): *Cronio Eusebio v(iro) c(larissimo), consulari Aemiliae addita praedictae provinciae contuitu vigilantiae et iustitiae eius etiam Ravennatium civitate quae antea Piceni caput provinciae videbatur,* vicario Italiae, *quae potestas supra dicto viro ob testimonium ante acti honoris est adtributa, petitione senatus, contemplatione vitae atque eloquentiae eius ab invictissimis principibus est delata.* - (Infra) [Ἰτα]λίης ἄρχοντα σαό[π]τολιν ἐστ[ή]σαντο βου[λὴ κ]αὶ βασι[λ]εὺς τὸν σοῦ̀ν Εὐσέβιον. (In latere) *dedicata V idus Novemb(res) cons(ule) Fl. Mallio Theodoro v(iro) c(larissimo)* (a. 399).

Chi sia Cronio Eusebio non si sa; al Mommsen [4] pare di ravvisare in lui il console del 359, ma la congettura non ritengo probabile, prima di tutto, perchè, come nota giustamente il Duchesne [5], non potrebbe allora spiegarsi, nella lapide, l'omissione del consolato del nostro personaggio; in secondo luogo, perchè bisognerebbe ascrivere a una data molto antica, il go-

[1] C. VIII, 7012; 7013.
[2] Pallu De Lessert, *Fastes de la Numidie*, p. 201 e seg.; De-Vit, II, 196.
[3] Pauly-Wissowa, s. v. III, 1860-61, n. 23.
[4] *Röm. Feldm.* II, 210 n. 151.
[5] *Mélanges Graux*, p. 139 e seg.

verno di Eusebio nell'Emilia, mentre, se, come apparisce dalla iscrizione medesima, egli fu vicario d'Italia nel 399, cotesta provincia, come vedremo, venne da lui governata pochi anni prima, appena forse avvenuta la separazione di essa dalla Liguria. Il De-Vit [1] vede in Eusebio uno dei corrispondenti di Simmaco, quello al quale è diretta la epistola 55 del libro nono, e che invece il Seeck [2] ritiene identico all'Eusebio prefetto del pretorio nel 395-396. Piuttosto, poichè l'elogio epigrafico loda la eloquenza del nostro vicario, lo crederei quell'Eusebio che da Macrobio [3] è chiamato *orator eloquentissimus,* ma riconosco per il primo il poco fondamento di siffatta congettura, essendo il nome Eusebio molto frequente in quei tempi [4].

II.

Il Vicariato d'Italia.

Le provincie che formavano il vicariato d'Italia, con i governatori e le loro metropoli, sono descritte nel seguente prospetto:

Vicarius Italiae.

NEL 297	NEL IV e V SECOLO	GOVERNATORI	METROPOLI
I. Venetia et Histria	I. Venetia et Histria.	Corrector, poi Consularis.	Aquileia.
II. Italia Transpadana et citra Padum (Italia utraque).	II. Liguria.	Corrector, poi Consularis.	Mediolanum.
	III. Aemilia.	Corrector, poi Consularis.	Placentia.
	IV. Flaminia et Picenum annonarium.	Consularis.	Ravenna.
III. Alpes Cottiae.	V. Alpes Cottiae.	Praeses.	Segusio.
IV. Raetia.	VI. Raetia prima.	Praeses.	Curia.
	VII. Raetia secunda.	Praeses.	Augusta Vindelicorum.

[1] II, 809.
[2] Op. cit. p. CCVI.
[3] *Saturn.* I, 24, 14; Teuffel-Schwabe, *Röm. Lit.* II[5], 1086.
[4] De Vit, II, 808 e seg.

Di queste varie provincie così ordinate nel precedente prospetto, veniamo ora a trattare singolarmente, secondo l'ordine sopra indicato.

I. VENETIA ET HISTRIA.

Fonti: Laterc. Veron.: *Benetiam Histriam:* Polem Silv.: *Venetia cum Histris, in qua est Aquileia*; Laterc. Spir.: *Venetia cum Histria, in quibus Aquileia;* Lat. Bamb. et Oxf.: *Venecia cum Histria, in qua est Aquileia urbs Venecie, Mantua. Que Gallia Cisalpina dicitur.* - Paul. *Hist. Lang.* II, 14: *Venetia non solum in paucis insulis, quas nunc Venetias dicimus, constat, sed eius terminus a Pannoniae finibus usque Adduam fluvium protelatur. Probatur hoc annalibus libris, in quibus Pergamus civitas esse legitur Venetiarum. Nam et de lacu Benaco in historiis ita legimus: Benacus lacus Venetiarum, de quo Mincius fluvius egreditur. ..... Venetiae etiam Histria conectitur, et utraeque pro una provincia habentur. - ... Huius Venetiae Aquileia civitas extitit caput; pro qua nunc Forum Iulii, ita dictum, quod Iulius Caesar negotiationis forum ibi statuerat, habetur.* - Cat. Matr. l. c., p. 188: *Prima provincia Venetia. Sunt huius Venetiae infra Veronam et Vincentiam Pataviumque et Mantuam civitates, seu et alias. Sed inter omnes Aquileia civitas extitit caput, pro qua modo nunc Foroiuli ita dictum est, quod Iulius Caesar forum negotiationis ibi statuerat.* - Rav. Cosm. 247, 9: *provincia Venetiarum, Istria.* - Guid. *geogr.* 501, 13: *secunda [provincia Italiae] Histria cum Neustria, quae Venetiarum antiqua dignoscitur.*

Gli autori moderni principali che, in modo speciale, hanno trattato della nostra provincia e dei governatori di essa sono, in ordine cronologico, i seguenti:

1. Scipione Maffei, *Verona illustrata,* II, 305;
2. G. Carli, *Delle antichità Italiche,* III, 53 e seg.;
3. C. Buttazzoni, *Del governo provinciale nella Venezia ed Istria,* (Archeografo Triestino, N. S. I [1869-70], 24-84.
4. P. Tomasin, *Die Römischen Statthalter in der Stadt Triest und im Küstenlande* (Jahresb. über das K. K. Gymnasium in Triest, 1895), p. 3-28.

Ma tutti questi autori non servono a formarci un concetto lucido ed esatto delle condizioni geografiche della provincia nostra dopo Diocleziano e dei suoi confini: perfino il Mommsen (nella introduzione alle iscrizioni dell'Istria [C. I. L. V, p. 1]) è troppo laconico. Per la qual cosa, tenuto conto che le fonti sopra indicate sono scarse ed oscure, dobbiamo limitarci a pochi cenni, fedeli al nostro programma, che è quello di non proporre congetture che siano destituite di ogni prova.

La nostra provincia corrisponde, in sostanza, alla regione decima di Augusto, designata con lo stesso nome di *Venetia et Histria;* e i confini ne rimasero pressochè identici, salvo ad occidente, ove acquistarono maggiore estensione. Essa, quindi, situata fra l'Adriatico, il fiume Arsia e le Alpi Giulie a oriente, le Alpi Carniche, la valle dell'Isarco e l'alto Adige, a settentrione, si estendeva sino all'Addua a occidente, e dal Po e dal mare Adriatico era limitata a mezzogiorno. Comprendeva il bacino inferiore dell'Ollius; tutto il bacino del Mincius; quasi tutto il bacino dell'Athesis, e le regioni idrografiche dei fiumi che sboccano nell'Adriatico, dall'Athesis al Formio (Sontius, Tilaventus, Reatinus, Liquentia, Plavis, Medoacus). Le apparteneva, inoltre, la penisola Istriana, esclusa la parte orientale a settentrione del fiume Arsia.

In alcune iscrizioni che riprodurremo frappoco, proponendo la serie dei governatori della nostra provincia, è notevole il plurale *Venetiarum* [1], il quale attesta come fino dal secolo quarto cominciavansi a distinguere due Venezie, o per meglio dire che la Venezia si divideva in due parti: la Venezia superiore e la Venezia inferiore. Limite fra le due Venezie, secondo il Panciroli [2], sarebbe stato il Tagliamento; secondo il Böcking [3], invece, l'Isonzo. Ma, all'opinione del Panciroli contraddice la *Notitia Dignitatum* [4], secondo la quale Aquileia faceva parte della Venezia inferiore; e cotesta città era situata al di là del Tagliamento. All'opinione, poi, del Böcking, non porta nessun valido

[1] V. più innanzi pag. 113, 115, n. 4 e 6.

[2] *Notitia Dignitatum* (Lugduni, 1608), p. 180.

[3] *Notitia Dignitatum*, II, 354*; 987*.

[4] Occ. XI, 49: *Procurator gynaecii Aquileiensis, Venetiae inferioris.* La Venezia Inferiore è ricordata anche nel capo 42, 5: *in provincia Venetia inferiore: praefectus classis Venetum, Aquileiae.*

appoggio, il passo di Giordane [1] che egli cita, poichè, da esso ricavasi, soltanto, che la Pannonia confinava con la Venezia, nè può ammettersi con lui, che l'Istria fosse detta Venezia superiore, chè anzi le due regioni furono sempre ritenute distinte. Ora, poichè Servio grammatico, nel suo commento ad una egloga virgiliana, cita la *Venezia marittima*, come esistente al tempo suo che fu il secolo quarto [2], è forza concludere che col nome di Venezia superiore si designava la terrestre, e col nome d'inferiore, la marittima [3]. Era quest'ultima formata, lo diremo con le parole di un recente cultore di storia veneta, il Battistella, « di quel complesso d'isolette e di frastagliamenti dei lidi, disposti da sud-ovest a nord-est a guisa di semicerchio, coi quali la terraferma viene quasi a morire nel mare Adriatico. Isolette e frastagliamenti dovuti per la massima parte alle alluvioni, alle corrosioni e ai depositi di sabbie portate dai molti fiumi (Po, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Tagliamento) che vi giungono per più foci, variando per ragioni idrografiche tratto tratto il loro corso inferiore e dando origine così ad una rete di canali, di paludi, di banchi, di dorsi, di *barene* costituenti un ampio estuario separato dal mare libero da una sottile lingua di terra o *lido*, qua e là interrotta essa pure e mutabile per effetto dell'incessante azione meccanica delle acque marine. Le principali di coteste isolette, disseminate nella laguna per una lunghezza d'oltre sessantacinque miglia, e quali più quali meno lontane dal lembo continentale, erano *Grado*, la più settentrionale tra esse, *Bibione*, *Caprule*, *Equilio*, *Torcello*, *Mazzorbo*, *Murano*, *Rialto* e le *realtine*, *Metamauco*, *Pupilia*, le due *Clugie*, e più a mezzogiorno di tutte, *Capo d'argine*. A queste aggiungasi *Eraclea*, non isola veramente, ma penisola allungantesi tra gli stagni formati dal Livenza e dal Piave ». La popolazione di coteste isolette era « non molto numerosa e dedita alla pesca,

[1] *Getic.* 133, 19 Mommsen: *igitur .... Theodoricus .... ascendit vicina Pannoniae, indeque Venetiarum fines ingressus ad Pontem Sontii nuncupatum castra metatus est.*

[2] Verg. Buc. VI, 64 (77 Thilo): *Aones originem ab eo loco ducunt, ubi nunc* maritima Venetia est.

[3] Di questa opinione sono anche il Buttazzoni (l. c. p. 79) e il De-Vit (*Adria e le sue antiche epigrafi*, I, 338) ma non ritengo giusto quanto essi dicono che la Venezia superiore fosse la montana o alta. Al nome di marittima non può contrapporsi che la terrestre, come abbiamo detto nel testo. V. su ciò, Filiasi, *Memorie dei Veneti* (Padova 1811) I, 92; II, 4 e seg.

alle saline, al piccolo commercio di mare e forse, dov'era possibile, alla pastorizia e all'agricoltura. Per sè stesse non erano punto importanti, perchè politicamente eran tutt'uno con la terraferma, quantunque alcune prima o poi, per la posizione favorevole, acquistassero una tal quale notevolezza. Così, ad esempio, sembra che Grado costituisse una piccola stazione navale romana; che Mazzorbo, Torcello, Caorle, Rialto e Malamocco fossero considerate come gli scali di Altino e di Padova e punti di transito per le barche che navigavano internamente da Ravenna al lido aquileiese. Certo non erano nè ricche nè popolose nè fiorenti come taluno favoleggiò; ma non dovean essere nemmeno squallide, deserte, nè ignorate, se al tempo delle invasioni barbariche le genti fuggitive dal continente le scelsero a luogo di rifugio e di dimora »[1].

Alla Venezia inferiore appartenevano, sulle rive dell'Adriatico, o poco lontano, *Altinum, Atria, Concordia;* alla Venezia superiore, *Ateste, Forum Iulium, Opitergium, Patavium, Tarvisium, Vicetia;* e più a occidente, *Bergomum*[2], *Brixia, Cremona, Mantua, Verona.* Città principali dell'Istria erano *Parentium, Pola e Tergeste,* la quale ultima città le apparteneva fin da quando il fiume Timavo e non più il Formione formava il confine della Venezia[3]. Capitale politica della nostra provincia era la città di Aquileia[4], considerata, nel quarto secolo, e

[1] Battistella, *La Repubblica di Venezia* (Bologna 1897), p. 10 e seg. V. anche Bellemo, *Il territorio di Chioggia* (Chioggia 1893) p. 217.

[2] Bergamo apparteneva alla *Transpadana,* cioè alla regione XI, ma dopo fece parte della nostra provincia, e quando il confine venne esteso fino all'Adda, come risulta da Paolo Diacono (l. c. II. 14): *probatur hoc annalibus libris, in quibus Pergamus civitas esse legitur Venetiarum;* e *civitas Venetiae* la chiama anche nella *historia Romana* XV, 1 (Droysen, p. 208).

[3] Claud. *de sext. cons. Hon.* v. 195-197 Birt.:

Sic fatus Ligures Venetosque erectior amnes
Magna voce ciet. Frondentibus umida ripis
Colla levant: pulcher Ticinus et Addua visus.
Caerulus et velox Athesis tardusque meatu
Mincius inque novem consurgens ora Timavus. - Cf. Mommsen, C. I. L. V, p. 1; Buttazzoni, l. c. p. 41.

[4] Paul. l. c.: *Huius Venetiae Aquileia civitas extitit caput;* cf. cat. Matr. l. c.; Iordanis, *Get.* 114, 5 Mommsen: *Attila Aquileiensem obsidet civitatem, quae est metropolis Venetiarum.* Intorno ad Aquileia e alle sue antichità si è scritto molto. Per la bibliografia v. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico*, I, 589; Hülsen, s. v. nella Pauly-Wissowa, *Real Encyklopädie,* I, 318 e seg.

per la popolazione e per il suo commercio, come una delle più importanti città d'Italia. Sede probabile del governatore della provincia, vi ebbero residenza altresì diversi ufficiali dell'amministrazione finanziaria, dipendenti dal conte delle sacre largizioni, fra i quali ricorderemo il *praepositus thesaurorum per Italiam Aquileiensium* [1]; il *procurator monetae* (procuratore della zecca) *Aquileiensis* [2], di cui sono superstiti parecchie monete; il *procurator gynaecii* (procuratore del lanificio) *Aquileiensis* [3], e in fine il *praefectus classis Venetum Aquileiae* [4], cioè il prefetto dell'armata speciale di Aquileia che derivava probabilmente da qualche divisione della ravennate [5]. In altre città della provincia risiedevano i prefetti dei Sarmati Gentili *(Sarmatarum Gentilium)* cioè a dire, a Oderzo [6], a Padova [7], a Verona [8], e a Cremona [9]. La *Notitia Dignitatum* ricorda, altresì, nella nostra provincia, il *procurator bafii Cissensis, Venetiae et Histriae* [10], e da questa indicazione risulta che il procuratore di una tintoria, appartenente alla Venezia ed Istria, risiedeva a *Cissa*, isola

[1] *Not. Dignit.* Seeck, p. 149, n. 27.
[2] ib., p. 150, n. 40.
[3] Ib., p. 150, n. 59.
[4] Ib., p. 215, n. 4.
[5] Ferrero, *Armate Romane*, p. 159.
[6] Not. Dign. p. 218, n. 52: *Praefectus Sarmatarum Gentilium, Opittergii.* L'Italia, nei riguardi delle guarnigioni dei *Gentiles*, secondo una congettura molto probabile del Böcking (op. cit. II, 1118*), era divisa in tre parti: *Italia inferior; Italia media seu mediterranea; Italia superior.* L'Italia inferiore, designata semplicemente nella *Notitia* sotto la rubrica *provincia Italia*, a cagione di una lacuna nel testo, comprendeva due guarnigioni di Sarmati *Gentiles*: quella di Apulia e Calabria; e quella del Bruttium e della Lucania. — L'Italia centrale *(Provincia Italia mediterranea)* comprendeva, parimenti, due guarnigioni di Sarmati *Gentiles* i cui nomi sono perduti, ma che il Böcking restituisce nel modo seguente: *Praefectus Sarmatarum Gentilium Tusciae et Umbriae; Praefectus Sarmatarum Gentilium Flaminiae et Piceni.* Infine l'Italia superiore o settentrionale *(Provincia Italia superior)* comprendeva tredici guarnigioni dei Sarmati *Gentiles*, ripartiti in varie città, oltre a due altre guarnigioni omesse nei manoscritti della *Notitia*, per negligenza dei copisti, che dovevano trovarsi al principio di cotesta enumerazione, e che il Böcking propone di restituire così: *Praefectus Sarmatarum Gentilium Parentii in Histria; Praefectus Sarmatarum Gentilium Venetiae Altini.* Cf. su questo punto Léotard, *Essai sur la condition des Barbares établis dans l'Empire Romain au quatrième siècle* (Paris 1873), pag. 163 e seg.
[7] Not. Dign. l. c. *Praefectus Sarmatarum gentilium Patavio.*
[8] Not. Dign. l. c. *Praefectus Sarmatarum gentilium* [*Veronae*]. *Veronae* è un supplemento del Gelenio; « utrum codicis (nota il Seeck, p. 218, n. 15) Spirensis loco evanido melius lecto, an ex coniectura satis obvia, non diiudico ».
[9] Not. Dign. l. c. *Praefectus Sarmatarum Gentilium, Cremonae.*
[10] Not. Dign. p. 151, n. 67.

dell'Istria, ricordata da Plinio il vecchio [1] e dall'Anonimo Ravennate [2], ma non è certa la sua posizione, indicata dal Carli [3], che la colloca ove oggi è il promontorio detto *della Cissana o punta Barbariga*. È pure falsa la iscrizione orelliana (n. 4272) che ricorderebbe un procuratore di cotesta tintoria, ma che, appunto, fu composta per confermare, come dice il Mommsen [4], la congettura del Carli. Ricorderemo anche le fabbriche d'armi che esistevano nella nostra provincia: una di frecce a Concordia *(Concordiensis sagittaria)*; una di scudi e corazze a Verona *(Veronensis scutaria et armorum)*; una di corazze a Mantova *(Mantuana loricaria)*; e una di scudi a Cremona *(Cremonensis scutaria)* [5]. Una lapide di Roma (C. VI, 1751) dell'anno 378 attesta l'esistenza del *concilium provinciale* nella *Venetia et Histria*.

Ad ordinare, sistematicamente, la serie dei governatori della *Venetia et Histria* (chiamati dapprima *viri perfectissimi correctores* e più tardi, intorno alla metà del secolo quarto, *viri clarissimi consulares*), fu primo il Buttazzoni, nel lavoro più sopra citato. Egli però non si limita al periodo che forma oggetto delle nostre ricerche, ma estende le sue indagini intorno alla nostra provincia, dai tempi di Augusto fino alla caduta dell'impero, e propone la serie dei governatori di essa, dall'anno 60 d. Cr. fino a tutto il secolo quinto. Il Buttazzoni è diligente nel suo lavoro (sebbene, ormai, in qualche punto, antiquato), ma non mostra sufficiente cautela, nel far uso delle fonti agiografiche, e quindi inserisce, nella serie dei governatori, nomi di personaggi dubbî o sospetti. Dopo il lavoro del Buttazzoni abbiamo indicato quello più recente del Tomasin sebbene sia scritto senza alcun metodo critico. Ad ogni modo, premesse queste riserve, terremo conto delle osservazioni di cotesti due autori, nel compilare la serie dei governatori della Venezia ed Istria, nella quale, peraltro, non faremo (tranne in un solo caso) uso delle fonti agiografiche, perchè quasi tutte quelle che si riferiscono

[1] *Nat. Hist.* III, 151.
[2] Pag. 408, 21.
[3] Op. cit. III, 56.
[4] C. I. L. V, 1 (falsae) p. 4*, n. 11*. Cf. Orelli-Henzen, III, p. 460-61.
[5] V. *Notitia Dignitatum*, occ. IX, 23 pag. 145.

alla nostra provincia sono di un valore assai dubbio, per non dire nullo. Ed ora enumeriamo i governatori della provincia per ordine cronologico, distinguendo i correttori dai consolari.

A) CORRECTORES.

1. DULCIDIUS.

(sotto Diocleziano)

Acta SS. Cantii Cantiani Cantianillae et Proti (Acta SS. Mai, VII, 427-28): *Eodem tempore (Diocletiano Romae imperante et Maximiano partibus Illyricis) in eadem civitate Aquilegensi, praesidatus officium Dulcidius impiissimus habebat cum Sisinnio comite suo* et rel. = Tomasin, p. 11, n. 10.

Gli atti dei martiri Canzio, Canziano e Canzianilla meritano pochissima fede perchè scritti in tempo molto posteriore al loro martirio, ma, come osserva l'Allard [1], contengono alcuni particolari che provengono probabilmente da una fonte antica. Tali sono: l'indicazione del luogo dove avvenne il martirio, cioè a dire, presso Aquileia, nell'isola di Grado, nella cui basilica, sotto l'altar maggiore, fu scoperta nel 1871 una capsella reliquiaria d'argento del sesto secolo, sulla quale sono incisi i busti clipeati dei nostri martiri [2]; la menzione della origine loro, poichè, negli atti, si dicono essere *de genere Aniciorum hoc est divae memoriae Carini imperatoris*, e nella famiglia degli Anicii furono numerosi i cristiani; la menzione degli *spiculatores (Sisinnius comes cum spiculatoribus)*, cioè a dire gli agenti del giudice Sisinnio [3]. Curiosa è peraltro, la indicazione di due magistrati che ebbero a giudicare i martiri: fatto eccezionale, osserva l'Allard, e che è spiegabile soltanto con le circostanze particolari in cui ebbe luogo il martirio dei nostri santi; ad ogni modo, uno dei giudici è Sisinnio, indicato col titolo di *comes;* l'altro, è il *praeses* di Aquileia, cioè a dire, il correttore del-

[1] *La Persécution de Dioclétien*, I, 22, n. 3. - Sul valore degli atti di cui discorriamo, v. Tillemont, *Mémoires*, V, 637.

[2] De Rossi, *Bull. di Arch. Cristiana*, 1872, p. 155-158, tav. XI-XII.

[3] Sul *spiculator*, nei riguardi dei martiri, v. Le Blant, *Les Persécuteurs et les Martyrs*, p. 305.

l'Istria e della Venezia, a cui gli atti danno il nome di *Dulcidius* e che, secondo l'Allard, richiama con la sua desinenza, quello di un *corrector Italiae, Numidius*, al quale Diocleziano e Massimiano diressero un rescritto nel 290 [1]. A me pare che il nome *Dulcidius*, sebbene possa, a primo aspetto, apparire di origine cristiana [2], pure non debba assolutamente respingersi, e sol che si corregga il semplice errore di grafia, avremo il nome *Dulcitius* che, nelle nostre fonti, vediamo esser portato da alcuni ufficiali dell'amministrazione imperiale [3]. La data del martirio dei nostri santi e quindi del governo di Dulcidio nella Venezia ed Istria sarebbe il 286, ma è una data non certa; cosicchè è più prudente il concludere che Dulcidio resse la nostra provincia sotto Diocleziano e Massimiano, ma in anno incerto [4].

2. ATTIUS INSTEIUS TERTULLUS POPULONIUS.

(fra l'a. 286 e il 305)

C. V, 2818 (Patavium) = Orelli, 1050 = Buttazzoni, p. 61 = Tomasin, p. 13, n. 13: *Piissimo ac fo[r]tissimo d(omino) n(ostro) M(arco) Aur(elio) Val(erio) Maximiano [pio], f(elici), [i]nvicto, semper Aug(usto), Isteius Tertullus v[ir] [p(erfectissimus)]* corr(ector) Ven(etiae) et Histria[e] *n(umini) e(ius) s(emper) d(evotus).*

Al medesimo personaggio appartengono anche due lapidi urbane [5], dalla prima delle quali risulta che Tertullo fu prefetto di Roma negli anni 307, 308; la seconda lapide invece, secondo l'Henzen, « non prorsus [est] eiusdem hominis atque n. 1696 », perchè vi manca l'indicazione della prefettura ed è molto lacunosa. Tuttavia osserva, mi pare, con ragione, il Tomassetti [6] « l'identità dei nomi e della provenienza della lapide sembra assicurarne la spettanza al soggetto stesso, cui in forza di questo fram-

[1] Cod. Iust. 7, 35, 3.
[2] De-Vit, *Onomasticon*, II, 677; Kraus, *R. Encyklopädie der Chr. Alt.*, II, 480.
[3] De-Vit, op. cit. II, 678.
[4] Il Buttazzoni (op. cit. p. 65) riferisce un'altra recensione degli Atti dei nostri martiri, secondo la quale il preside che li condannò si chiama *Socratius* o *Sacratius*.
[5] C. VI, 1696; 1697.
[6] *Museo Italiano di Antichità Classica*, III, 62.

mento si può anche attribuire il nome diacritico *Populonius* »; mentre il prenome *Attius* trovasi indicato nella prima lapide (C. VI, 1696). A lui può riferirsi altresì la iscrizione del sedile nell'anfiteatro Flavio *prime scolae* [*atii insteii ter*]*tulli v. c.* edita dal Lanciani [1]. Il Borghesi [2] lo ritiene identico al M. Insteio Tertullo che ebbe in moglie Statilia Emiliana, e un sigillo cristiano che lo riguarda proverebbe che egli si convertì al cristianesimo al tempo di Costantino. Pare, inoltre, ma è cosa tutt'altro che certa, che in lui debbasi riconoscere quel medesimo Tertullo che pose la lapide [3] ad Insteia Diogenia, e quindi, secondo la congettura del Labus che illustrò la nostra lapide patavina [4], Tertullo avrebbe avuto nell'Africa, da cui proviene quel marmo, o il proconsolato o il vicariato [5]. Comunque sia, a noi importa stabilire soltanto questo che Tertullo fu correttore della nostra provincia durante il regno di Massimiano, cioè fra l'anno 286 e il 305.

4. L. NONIUS VERUS.

(sotto Costantino)

C. XI, 831 = Dessau, 1218 (Mutina): *L. Nonius Verus v(ir) cons(ularis), bis correct(or) Apuliae et Calab(riae),* Venetiarum et Istriae, *comes, patronus Mutinensium Aquileien(sium) Brixianorum et universarum urbium Apuliae Calabriaeque, Viniciae Marciane c(larissimae) f(eminae), fil(iae) Caeciliani p(erfectissimi) v(iri), bis ration(alis) urbis Romae et Africae, praes(idis) Lusitaniae, corr(ectoris) Apul(iae) et Calab(riae), vic(arii) praef(ectorum) per Ital(iam), coniugi sanctissimae ac benignissimae, cuius vita morum studiorumq(ue) laudibus et universis virtutum animi tam clara exstitit, ut admirabilia veteris probitatis exempla superarit quo merito omniumque iudicio singulari praeconio inlustrium matronarum decus ornamentumq(ue) est abita.* = Buttazzoni, pag. 82 = Tomasin, p. 17.

[1] *Bull. Com.* 1880, p. 252, n. 97.

[2] *Oeuvres,* VI, 138 e seg.

[3] C. VIII, 876.

[4] *Epigrafe antica scoperta in Padova,* Milano, 1819, scritto citato dal Borghesi, *Oeuvres* VI, 138, n. 5.

[5] Il Tissot (*Fastes de la prov. Rom. d'Afrique* p. 289-292) inclina al proconsolato e ne stabilisce la data verso il 298-299. Il Pallu De Lessert (*Fastes des provinces africaines* II, 10, n. 1) nega formalmente il fondamento di cotesta ipotesi.

Il Borghesi [1] interpreta il vocabolo *bis* della nostra iscrizione, nel senso che Nonio Vero fu due volte correttore, prima dell'Apulia e poi della Venezia; a lui appartengono due altri titoli di Eclano, l'uno, dedicato a Costantino Magno [2], l'altro, al Cesare Crispo [3], nei quali, peraltro, non si fa menzione del governo di Nonio nella Venezia. Egli adunque resse la nostra provincia prima dell'Apulia al tempo di Costantino, ma la data non può essere stabilita con piena certezza. Dall'iscrizione s'impara che egli ebbe per moglie Vinicia Marciana, figlia di Ceciliano, personaggio anch'esso del tempo di Costantino e che abbiamo incontrato fra i Vicarî d'Italia.

5. C. VETTIUS COSSINIUS RUFINUS.

(a. 310)

C. X, 5061 = Willmans, 1221 = Dessau, 1217 (Atina) = Buttazzoni, p. 77 = Tomasin, p. 16: *C. Vettio Cossinio Rufino c(larissimo) r(iro), praefecto urbi, comiti Aug(ustorum) n(ostrorum), corr(ectori) Camp(aniae), corr(ectori) Tusciae et Umbriae,* corr(ectori) Venitiae (sic) et Histriae, *cur(atori) alvei Tiberis et cloacarum sacrae urbis, cur(atori) viae Flaminiae, proconsuli Achaiae sortito, pontifici dei Solis, auguri, salio Palatino, ordo populusque Atinas, quod in correctura eius, quae secissimam tyrannidem incurrerat, nullam iniuriam sustinuerit, patrono dignissimo.*

Di Vezzio Cossinio, padre, secondo il Seeck [4], di Vezzio Agorio Pretestato, abbiamo, altrove, più volte parlato [5]. La lapide atinate che non ricorda il consolato di Cossinio del 323, ma bensì la prefettura urbana del 315, deve essere stata incisa fra il 315 e il 323. L'amministrazione della nostra provincia toccò a Cossinio, prima del 312, e probabilmente nel 310 [6], poichè, nel 312, come vedremo più innanzi, egli governava la Campania.

[1] *Oeuvres,* VI, 389.
[2] C. IX, 1115.
[3] C. IX, 1116.
[4] *Chr. Symmachiana* (l. c. p. 86).
[5] *Bull. Com.* 1889, p. 200; ib. 1891, p. 110.
[6] Questa è l'opinione anche del Buttazzoni, a torto, confutata dal Tomasin, il quale ascrive il governo di Cossinio nella Venezia al 315, sull'autorità del Mommsen, non accorgendosi che il Mommsen, in calce alla iscrizione, poneva il 315 come data della prefettura urbana di quel personaggio!

6. M. MAECIUS MEMMIUS FURIUS BABURIUS CAECILIANUS PLACIDUS.

(prima del 341)

C. X, 1700 = (Inscr. N. 2618) = Dessau, 1231 (Puteoli) = Buttazzoni, pag. 78 = Tomasin, pag. 18, n. 20: *M. Maecio Memmio Furio Baburio Caeciliano Placido c(larissimo) v(iro), pontifici maiori, auguri publico p(opuli) R(omani) Quiritium, quindecemviro sacris faciundis,* correctori Venetiarum et Histriae, *praefecto annonae urbis sacrae cum iure gladii, comiti ordinis primi, comiti orientis, Aegypti et Mesopotamiae, iudici sacrarum cognitionum, tertio* [1] *iudici iterum ex delegationibus sacris, praefecto praetorio et iudici sacrarum cognitionum tertio, consuli ordinario, patrono prestantissimo regio Palatina posuit.*

Il punto di partenza per determinare il tempo in cui Memmio Ceciliano Placido governò la Venezia ed Istria è il consolato che egli ebbe insieme con Romolo nel 343, secondo attestano i fasti consolari; ora poichè questa è l'ultima dignità da lui sostenuta che viene indicata nella lapide puteolana, ne viene che la sua prefettura del pretorio può ascriversi al 342 [2], quella dell'annona forse al 341 [3] e quindi correttore della nostra provincia egli sarà stato prima di cotesto anno. Dal 26 dicembre 346 sino al 12 giugno 347 ebbe la prefettura di Roma, secondo il cronografo filocaliano (*Chr. minora,* I, 68). Il nostro Placido fu discendente di quel Memmio Ceciliano Placido, ricordato in un titolo di Nebbiano [4] e in un cippo sepolcrale rinvenuto sull'Esquilino [5]. Per quali ragioni non debbasi attribuire a lui una base urbana acefala [6], abbiamo detto ampiamente altrove [7]. Sopra

[1] *Tertio,* delendum, nota il Mommsen, utpote repetitum ex v. 16.

[2] Così sostiene il Borghesi nei suoi « praefecti praetorio Italiae » (*Oeuvres.* X, 514), sebbene in una lettera al prof. C. Ramelli del 15 agosto 1850 (ib. VIII, 252) ritenga che lo fu, invece, nel 344, come risulta da un rescritto imperiale del 344 (C. Th. XII, 1, 37), ma nulla vieta di credere che Ceciliano Placido, dopo aver avuto la prefettura d'Italia nel 342, l'abbia iterata nel 344.

[3] De Ruggiero, I, 380.

[4] Henzen, 5699.

[5] *Bull. Com.* 1887, 179.

[6] C. VI, 1757.

[7] *Bull. Com.* 1888, p. 198 e seg.

le altre sue dignità, v. Borghesi, *Oeuvres*, VIII, 250-253; 257-262; X, 514; De Rossi, *Annali dell'Istituto*, 1849, p. 341; Tomassetti, l. c. III, 485-486; De-Vit, op. cit. IV, 264.

7. CORNELIUS GAUDENTIUS.

(dopo Costantino)

C. V, 4327 (Brixia): *Cor(nelius) Gaudentius v(ir) p(erfectissimus)* com(es) et corr(ector) Ven(etiae) et Hist(riae) *curavit*. = Buttazzoni, pag. 81-82. = Tomasin, pag. 28, n. 25. Cf. C. V, 4328.

Le nostre fonti fanno parecchie volte menzione dei *Gaudentii* [1]: fra gli altri, ricordasi un *Gaudentius* a cui è diretto un rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano del 290 [2], senza indicazione dell'ufficio che occupava; un altro Gaudenzio fu conte nel 401 [3] e vicario d'Africa al tempo di Onorio nel 409 [4]; ma è difficile poter stabilire quale di cotesti Gaudenzi sia il nostro. Il Carli [5], seguito dal Buttazzoni e dal Tomasin, lo ritiene identico al vicario d'Africa, ma ciò non può ammettersi, per ragione di età, in quantochè il nostro, come attesta la lapide, fu correttore della Venezia ed Istria, e i correttori durarono solamente sino circa al 365. È degno di nota, però, che egli s'intitola *comes et corrector Venetiae et Histriae*, duplice titolo che merita una speciale menzione. Come è noto, da Costantino in poi, i governatori delle provincie avevano autorità nelle sole cose civili, mentre nelle militari l'autorità spettava ai *magistri militum* dai quali dipendevano i *comites* e i *duces*. La unione dei due poteri si mantenne, soltanto, in alcune provincie, come l'Isauria e la Mauretania Cesariense *(comes et praeses; dux et praeses)*; in altre provincie, l'amministrazione civile e militare potevano essere riunite provvisoriamente in casi eccezionali, ad esempio, nella Sardegna, come vedremo più innanzi, e nella

[1] Cf. De-Vit, *Onomasticon*, III, 211.
[2] Cod. Iust. III, 44, 11.
[3] C. Th. XI, 17, 3.
[4] C. Th. VII, 15, 1. Cf. Pallu De Lessert, *Vicaires et Comtes d'Afrique*, p. 122, 130.
[5] Op. cit. III, 58 e seg.

Venezia ed Istria, come attestano appunto i titoli epigrafici di Cornelio Gaudenzio. Ed era provvisoria cotesta unione dei due poteri, poichè, altrimenti, tutti i governatori della nostra provincia (e non il solo Gaudenzio), porterebbero il titolo di *comites et correctores*, e nella *Notitia Dignitatum*, accanto al *comes rei militaris per Isauriam et praeses* e al *dux et praeses Mauritaniae Caesariensis* [1] figurerebbe il *comes et corrector provinciae Venetiae et Histriae* [2]. Per queste ragioni, ritengo che il nostro Gaudenzio sia, come già pensava il Maffei [3], da collocarsi fra i governatori di età incerta, ma posteriore a Costantino.

8. VETULENIUS PRAENESTIUS.

(a. 362 o 363)

C. V, 8987 (= 8658) = *Notizie degli scavi* 1877, p. 4 (Concordia): [*ob*] *insignem singularemque erga rem publicam suam faborem d(ominus) n(oster) Iulianus invictissimus princeps remota provincialibus cura cursum fiscalem breviatis mutationum spatiis fieri iussit, disponente Claud*[*i*]*o Mamertino v(iro) c(larissimo) per Italiam et Inlyricum praefecto praetorio, curante Vetulenio Praenestio v(iro) p(erfectissimo)* corr(ectore) Venet(iae) et Hist(riae).

È una importante iscrizione di Concordia che riguarda una riforma del servizio postale decretata dall'imperatore Giuliano e intorno alla quale abbiamo una dotta illustrazione dell' Henzen di venerata memoria [4]. La lapide sembra alludere ad un rescritto di Giuliano, in forza del quale vennero abbreviate le stazioni postali nella Venezia e nell'Istria. Ciò si fece per ordine *(iussu)* dell'imperatore, eseguito dal prefetto del pretorio d'Italia Claudio Mamertino *(disponente)*, per mezzo *(curante)* del correttore della nostra provincia, Vetulenio Prenestio, di cui null' altra notizia è rimasta. La data della lapide è facile a determinarsi: e invero poichè Giuliano regnò dal 360 al 26 luglio 363 e Clau-

[1] *Not. Dign.* p. 61 e 184.

[2] Cf. su questo punto Willems, *Droit public romain* (6 ed.), p. 580: Pallu De Lessert, *Les Gouverneurs des Maurétanies*, p. 108. Cf. C. Th. XII, 1, 153 ove si menziona un *Silvanus dux et corrector limitis Tripolitani*. Il Grossi-Gondi, (De Ruggero, op. cit. II, 520), sostiene, a torto, che il titolo di *comes* attribuito al nostro Gaudenzio, sia « semplicemente onorario ».

[3] *Verona illustrata*, I, 340.

[4] *Bull. d. Instituto* 1877, p. 107-108.

dio Mamertino fu prefetto del pretorio d'Italia dal 361 al 365[1], la lapide appartiene o all'anno 362 oppure al 363, e quindi il correttorato di Vetulenio Prenestio nella Venezia ed Istria deve porsi nel 362 o 363.

B) CONSULARES.

1. FLORIANUS.

(a. 365)

C. Th. VIII, 8, 8, 1: *Impp. Valentinianus et Valens A. A. ad Florianum* consularem Venetiae - *Dat. XI kal. Maii Treviris, Valentiniano et Valente A. A. coss.* (21 Aprile 365) = ib. XI, 7, 10 = Buttazzoni, p. 79, n. 4 = Tomasin, p. 19, n. 22.

In un altro rescritto dello stesso anno 365 (C. Th. XI, 7, 11) Florianus, a cui è diretto, viene chiamato *comes rei privatae,* tantochè il Gotofredo[2] si chiede se Floriano, nel rescritto suddetto, sia per errore chiamato *consularis Venetiae,* e debba invece intitolarsi *comes rei privatae.* Per vero dire, da altre fonti giuridiche[3], apparisce che un Florianus fu *comes rei privatae* dal 364 al 369, ma non possiamo certificare se i Floriani ivi nominati siano due persone distinte o piuttosto una persona sola[4]. In questa incertezza, manteniamo pure, nella serie dei consolari della nostra provincia, il posto che, secondo la tradizione, spetta a Floriano che l'avrà dunque governata nel 365.

2. PARECORIUS APOLLINARIS.

(dopo la metà del secolo quarto)

C. V, 1582 (Aquileia) .....: *Sanctorum Apostol[orum] Parecorius Apollinaris* consul(aris) Venet(iae) et H(istriae) *r(ir) c(larissimus) fecit.* = Buttazzoni, pag. 79, n. 3 = Tomasin, p. 18–19, n. 21.

È una lapide esistente nel battisterio di Aquileia, mancante nelle prime linee che il Tomasin, non a torto, propone di

[1] Borghesi, *Oeuvres,* X, 528 e seg.

[2] Cod. Th. II, 615 n. *b.*

[3] Vedine l'enumerazione in De-Vit, III, 128.

[4] Potrebbe darsi anche che il *comes rei privatae* si chiamasse *Florentius,* nome che gli viene dato da alcuni manoscritti (cf. Cod. Th. Haenel, p. 814 n. r.) e che *Florianus* fosse il nome del nostro consolare; ma è una semplice congettura. Su questo punto getterà luce la edizione critica del Codice Teodosiano curata dal Mommsen. Cf. Grossi-Gondi, l. c., II, 498.

supplire nel seguente modo: [*aram* o *ecclesiam in honorem Petri et Pauli* ovvero *in honorem omnium*] *sanctorum apostolorum*. Il Buttazzoni e il Tomasin sbagliano, però, quando leggono così il nome del nostro consolare: *P(ublius) Arecorius Apollinaris*, mentre la grafia del nome *Parecorius* sembra certa [1]; e interpretano le sigle *v. c.*, per *voti compos*, mentre devono interpretarsi per *v(ir) c(larissimus)*. Parecorio Apollinare, come dalla iscrizione stessa risulta, era cristiano; ma di lui null'altro sappiamo. Sembra peraltro che Parecorio sia un cognome e che quindi egli non abbia avuto gentilizio, o questo sia perito [2]. Il Buttazzoni ascrive la nostra lapide ai tempi di Valentiniano I, al 364 circa, ma la sua è una semplice congettura; è meglio perciò collocare Parecorio Apollinare fra i consolari di data incerta.

3. VALERIUS PALLADIUS.

(fra il 379 e il 383)

C. V, 3332 (Verona) = Buttazzoni, p. 80, n. 6 = Tomasin, p. 28, n. 24: *Hortante beatitudine temporum d(ominorum) n(ostrorum) Gratiani, Valentiniani et Teodosi Aug(ustorum trium) statuam in Capitolio diu iacentem in cereberrimo* (sic) *fori loco constituit Val(erius) Palladius v(ir) c(larissimus)* consularis Venetiae et Histriae.

La data della iscrizione deve porsi fra il 379 e il 383, nei quali anni, appunto, regnavano i tre imperatori suddetti, ma il nostro consolare è ignoto. Il Carli [3], non senza qualche esitazione, lo ritiene quel Palladio che, nel 381-382, fu conte delle sacre largizioni, ma costui occupò tale carica in Oriente e non in Occidente [4].

4. HOSIUS.

(sotto Teodosio I?)

Buecheler, Carm. Ep. II, 1413 (Mediolani): *Lux patriae, sublime decus p(ate)r Osius urbis | mundo flente iacens conditur hoc tumulo. | hunc M(edio)l(an)i populus nunc lugeat omnis. |*

[1] Così leggeva anche il Kohen, pubblicando il nostro frammento nell'*Archeografo Triestino* del 1829 (I, 69, n. *a*).

[2] C. V, p. 1146 (in indice cognominum).

[3] Op. cit. III, 57.

[4] Grossi-Gondi, l. c. p. II, 495.

noverit ut tanti pignus obisse viri. | *communis placidus hilaris iucundus honestus:* | *moribus his urbem fecerat esse suam.* | *celsa domus proavusque potens* Venetae arbiter orae, | *sed meritis mentis vicerat iste genus,* | *privatae comes atque rei provectus in altum* | *sacrarum meruit sumere iura comes.* | *patricium culmen gradibus conscendit honoris,* | *crevit et ex tanto praesule census honor.* | *Domnica sed coniunx retinet commune sepulcrum,* | *iuncta toris quondam iungitur et tumulis.*

Il carme, oltre che dal Buecheler, fu publicato dal Mommsen [1], dal De Rossi [2] e dal Forcella [3]. L'Alciato che vide l'iscrizione, a proposito del patrizio milanese Osio a cui è dedicata, scrive [4]: « Osius Mediolanensis civitatis pater illustri genere ortus, proavo correctore vel consulari Venetiae et Histriae, fuit comes rei privatae, deinde sacrarum largitionum. Quare vixit manente Romano imperio vel Gothis regnantibus, quum starent pleraque labentis imperii instituta ». Il proavo, adunque, del patrizio Osio fu governatore della nostra provincia, ma in qual tempo, è difficile il determinarlo. Un Osio si trova rammentato nelle fonti giuridiche, come *magister officiorum* [5] nel 395, e *comes sacrarum largitionum* [6] nello stesso anno; ma, poichè esso occupò coteste cariche in Oriente e non in Occidente, avrei qualche difficoltà a ritenerlo identico al nostro consolare, il quale, del resto, se ebbe un pronipote vissuto sulla fine del secolo quinto o al principiar del sesto [7], deve essere appunto contemporaneo di Teodosio I. Ad ogni modo, mi par cosa più prudente lasciare incerta la data del nostro consolare.

[1] C. V, 6253.
[2] *Inscr. Christ.* II, p. 182, n. 17.
[3] Forcella e Seletti, *Iscrizioni Cristiane in Milano,* pag. 76, n. 81.
[4] Cod. Dresd. f. 162, citato dal De Rossi (v. nota 2).
[5] Cod. Th. VI, 27, 7; cf. De-Vit, III, 437.
[6] Cod. Th. VI, 30, 13; cf. De-Vit, l. c.
[7] Che l'Osio del carme milanese sia un personaggio del quinto o sesto secolo risulta chiaramente dall'appellativo *pater urbis* che nel carme medesimo gli vien attribuito, poichè la prima menzione dei *patres civitatum*, come ben ha mostrato il compianto Alibrandi (*Studi e Documenti,* V, 194) s'incontra in una costituzione dell'imperatore Leone del 465 (Cod. Iust. X, 43, 3). Non esattamente, quindi, il Grossi Gondi (l. c. II, 496) attribuisce il nostro carme epigrafico all'Osio vissuto nel 395.

ERRONEI.

Il Buttazzoni [1], di solito, abbastanza preciso, ritiene, erroneamente, che Sesto Petronio Probo, uno dei più illustri personaggi del quarto secolo e appartenente alla gente Anicia, sia stato « console ordinario » (ovvero consolare) della Venezia, nel 378 e fonda la sua congettura sopra una lapide urbana (C. VI, 1751), dalla quale tutto ciò punto si ricava. Cotesta lapide, infatti, enumerando gli uffici pubblici occupati da Probo, insegna che egli fu proconsole d'Africa nel 358, prefetto dell'Illirico, Italia e Africa dal 368 al 375 [2], console ordinario nel 371. Ritiratosi a vita privata dopo il 375 vi rimase sino al 378 [3], nel quale anno, appunto, l'otto di Agosto, gli venne eretta in Roma una statua dai Veneti e dagli Istriani, che, nel marmo stesso, da cui tutto ciò si desume, si chiamano *peculiares eius;* le quali parole non vogliono già significare che Probo fu consolare della Venezia ed Istria, ma che egli era oriundo di una città della nostra provincia e precisamente di Verona, come s'impara da un altra lapide che riguarda lo stesso Probo e nella quale i Veronesi lo chiamano *civis eximiae bonitatis* [4]. Vedi su questo punto, Dessau, *Hermes,* 24, pag. 357.

Vengono poi, inseriti nella serie dei governatori della Venezia ed Istria, dal Buttazzoni [5] e dal Tomasin [6], i seguenti nomi desunti da fonti agiografiche: *Sapricius; Eunomius; Manacius; Sacratius* o *Socratius; Eufemius;* ma gli atti dei martiri da cui li desumono, sono così sospetti, così degni di pochissima fede, che non abbiamo creduto di tenerne conto in alcun modo. L'ipercritica è un male, ma lo è, del pari, la credulità soverchia [7].

[1] L. c. p. 79, n. 5.

[2] Il Tomasin (op. cit. p. 19), che segue il Buttazzoni, non esita a sostenere che Probo reggeva la Venezia ed Istria non come semplice governatore, ma come *praefectus praetorio Italiae, Illyrici et Africae!!!*

[3] Seeck, *Chr. Symmachiana* (l. c. p. CIII).

[4] C. V, 3344.

[5] L. c. p. 63 e seg.

[6] Op. cit. p. 12 e seg.

[7] Anche l'Allard (op. cit. I, 417) è molto circospetto sugli atti dei martiri della nostra provincia.

II-III. AEMILIA ET LIGURIA.

Fonti: Polem. Silv. *Aemilia, Liguria, in qua est Mediolanum....* - Lat. Spir.: *Liguria, in qua est Mediolanum.* - Lat. Bamb. et Oxf.: *Emilia Nursia Valeria; Liguria, in qua est Mediolanum.* - Not. Dignit. occ. II, 12-13; *Aemiliae; Liguriae.* - Paul. l. c. II, 18: *Decima porro Emilia a Liguria incipiens, inter Appenninas Alpes et Padi fluenta versus Ravennam pergit. Haec locupletibus urbibus decoratur, Placentia scilicet et Parmaque, Regio et Bononia Corneliique foro, cuius castrum Imolas appellatur. Extiterunt quoque qui Emiliam et Valeriam Nursiamque unam provinciam dicerent. Sed horum sententia stare non potest, quia inter Emiliam et Valeriam Nursiamque Tuscia et Umbria sunt constitutae;* ib. II, 15: *Secunda provincia Liguria... in qua Mediolanum est et Ticinus, quae alio nomine Papia appellatur. Haec usque ad Gallorum fines extenditur.* - Cat. Matr. l. c. p. 188: *Octava provincia Emilia, incipiens a Liguria provincia, inter Alpes Appenninas et Padi fluenta, versus Ravennam pergit. Haec locupletibus urbibus habet, Plagentia, Regio, Boonia et Foro Cornelii, cuius castrum Imola appellatur. Secunda provincia Liguria, in qua est Mediolanum, Ticinum, quae alio nomine Papia appellatur. Haec usque ad Langobardorum fines protenditur.* - Raven. Cosmogr. 247, 8 et seq.: *Italia habet... provincias famosissimas decem et octo, id est Liguria... iterum per imperialem estratam proxima suprascriptae provinciae Liguriae Traspadinae est provincia quae dicitur Emilia.* - Guid. *Geogr.* 501, 9, 15: *Prima igitur provincia Italiae Liguria est, ubi constructa cernitur Mediolanus; tertia propinqua praedictae Liguriae transpadanae.... provincia est Emilia.*

Gli autori moderni che, in modo speciale, hanno trattato delle nostre provincie (nessuno, che a me sia noto, ha composto la serie dei loro governatori) sono i seguenti:

1. De Ruggiero, *Aemilia* (provincia) nel suo *Dizionario epigrafico,* I, 293;
2. Hülsen, *Aemilia* (Pauli-Wissowa, R. E. I, 540);
3. De-Vit, *Aemilia; Liguria* (Onomasticon, I, 107-108; IV, 160).

Poichè l'Emilia e la Liguria furono unite sino agli ultimi anni del secolo quarto, per amore di chiarezza ho ritenuto miglior cosa discorrere, sotto un solo paragrafo, del loro ordinamento amministrativo, ma i documenti che le concernono sono così scarsi ed oscuri, che il voler seguire, passo passo, lo sviluppo di cotesto ordinamento è quasi impossibile. Sarebbe altresì necessario esaminare molte questioni intricate e controverse, ma in cotesto labirinto, come ho già detto [1], non voglio entrare per non allontanarmi dal tema vero e proprio di queste pagine. Per conseguenza mi limiterò a brevi indicazioni.

Nella storia amministrativa delle nostre provincie si devono distinguere tre periodi: 1. il periodo dei correttori; 2. il periodo dei consolari; 3. il periodo della loro separazione.

Il primo periodo è il più oscuro di tutti, poichè il latercolo Veronese è lacunoso nella parte che riguarda le nostre regioni; ci tocca dunque ricostruirlo per induzione. Durante il governo dei correttori, le provincie di cui ci occupiamo avevano un altro nome: si chiamavano, l'una, *Italia reg(ionis) Transpadanae*, e l'altra, con una espressione perifrastica, *Italia reg(ionis) citra Padum* [2], ma poichè di solito erano unite, il governatore prendeva il titolo di *corrector utriusque Italiae* o *Italiae*, e appunto col nome d'*Italia utraque* o *Italia* si designava il distretto che più tardi si chiamò *Aemilia et Liguria*. Ciò risulta, a parer mio, chiaramente dalle iscrizioni di T. Flavio Postumio Tiziano, nelle quali egli s'intitola *corrector Italiae Transpadanae* [3] ovvero *Italiae reg(ionis) Transpadanae* [4], la quale dignità egli sostenne prima del 301 in cui ebbe i fasci ordinari per la seconda volta; di L. Elio Elvio Dionisio *corrector utriusque Italiae* circa il medesimo tempo, cioè sotto Diocleziano [5], alle quali iscrizioni dobbiamo forse aggiungere anche quella di Peto Onorato, pure

[1] V. pag. 93, n. 1.

[2] La espressione si trova in una iscrizione (C. III Suppl., 6755), ove si ricordano i *vectigalia populi Romani quae sunt citra Padum*; la trovo usata anche in un frammento delle *Istorie* di Sallustio (I, 20 ed. Maurenbrechen). Per altre espressioni perifrastiche consimili v. Mommsen, *It. Regionen* p. 100, n. 1.

[3] C. VI, 1418.

[4] C. VI, 1419*b*. La *Transpadana provincia* è menzionata anche nei *Panegyrici Latini* IX (Constant) 7, Baehrens p. 198, 17.

[5] C. VI, 1673..

allora *corrector Itali(ae)*[1]. La congettura, peraltro, non è nuova: la propose, per primo, Scipione Maffei[2], l'accettò il Wilmanns[3] e un tempo anche il Mommsen[4], il quale, più tardi, la rifiutava assolutamente, perchè il Maffei sosteneva che una delle parti costituenti l'*Italia utraque* si chiamasse *Italia Cispadana*, espressione inusitata nell'antichità romana. Per conseguenza, secondo il Mommsen, la formula *Italia utraque* non può riferirsi che alla *pars annonaria* e alla *pars urbicaria* della diocesi italiciana[5]. Ora se il Mommsen non accetta l'equazione: *Italia utraque = Italia Transpadana et Italia Cispadana*, perchè uno dei termini è, per dirla con una sua parola, « widersinnig »; non è possibile parimenti accettare l'equazione da lui proposta: *Italia utraque = pars annonaria et pars urbicaria*, perchè mai, nelle nostre fonti, troviamo menzionata l'*Italia urbicaria*, ed anzi, in alcuni rescritti del Codice Teodosiano, all'*Italia annonaria*, o *Italia* semplicemente come vien detta, sono sempre opposte le *suburbicariae* o *urbicariae regiones*[6]. Per la qualcosa a me pare che l'equazione nostra *Italia utraque = Italia Transpadana et Italia citra Padum*, ove i termini sono perfettamente fondati nelle fonti, possa ammettersi[7]. D'altra parte, e ciò conferma la congettura

[1] C. V, 2817: *Paetus Honoratus v.* [*c.*] *corrector Itali*[*ae*]. Il Mommsen (*Eph. Ep.* I, 140, n. 4) osserva che, nella lapide, dopo la parola ITALI forse mancano molte lettere, e anzi nel *Corpus* (l. c.) suppone che sia da aggiungere la parola *transpad*[*anae*]. Così pure dicasi di Numidio *corrector Italiae* nel 290 (C. Iust. VII, 35, 3).

[2] *Verona Illustrata*, I, 2, 293.

[3] *Exempla*, n. 1224, n. 3.

[4] *Feldmesser*, II, 198, n. 81; 204.

[5] *Eph. Ep.* I, 141, n. 3; *Italische Regionen* (l. c. pag. 100, 108, n. 5).

[6] C. Th. XI, 16, 9: *non enim per Italiam tantum, sed etiam per urbicarias regiones;* ib. XI, 13, 1: *per omnem Italiam, tum etiam per urbicarias Africanasque regiones;* ib. XI, 1, 9; *per suburbicarias regiones... etiam per omnes Italiae regiones.* Cf. [Trebell. Poll.], *vit. trig. tyr.* 24, ove alla *regio annonaria* sono contrapposte le *suburbicariae regiones;* e le sottoscrizioni del concilio di Sardica (a. 343) al quale presero parte, fra gli altri, dieci vescovi d'Italia, cinque delle regioni suburbicarie e cinque della regione annonaria. Eccone i nomi: *Maximus a Tuscia de Luca, Vincentius a Campania de Capua, Ianuarius a Campania de Benevento, Calepodius a Campania de Neapoli, Stercorius ab Apulia de Canusio, Lucius ab Italia de Verona, Fortunatianus ab Italia de Aquileia, Severus ab Italia de Ravenna (Ravennensi), Ursacius ab Italia de Brixia, Protasius ab Italia de Mediolano* (Concilia III, 38 e seg. Mansi). Ora, come ben si vede, i vescovi appartenenti alle regioni suburbicarie, fanno precedere, sottoscrivendosi, al nome della loro sede episcopale, la nomina della provincia a cui appartengono; gli altri vi fanno precedere, invece, il nome della diocesi *(ab Italia)* che corrisponde al vicariato d'Italia, perchè le provincie dell'Italia settentrionale, al contrario di quelle suburbicarie, si considerano appunto come una sola circoscrizione denominata *Italia annonaria.*

[7] È una equazione simile all'altra: *Mauretania utraque = Mauretania Tingitana et Mauretania Caesariensis.*

proposta, i *correctores* precedettero sempre, nel governo delle provincie italiche, i *consulares* (eccettuate due delle regioni suburbicarie, delle quali parleremo a suo tempo); quindi cotesta precedenza deve essere avvenuta anche nell'Emilia e nella Liguria. Ma mentre le fonti menzionano i *consulares Aemiliae et Liguriae* non ricordano punto i *correctores*, loro precursori; ciò significa che le nostre provincie chiamavansi allora con un altro nome, il quale non può essere altro che quello supposto dal Maffei e da me accettato con una lieve modificazione.

Il secondo periodo s'inizia coi tempi di Costantino, quando l'ordinamento dei due vicariati è ormai definitivo, e cominciano ad apparire i vicarî veri e propri. Allora, affinchè il *vicarius Italiae* non si confondesse col *corrector Italiae*, le nostre provincie mutarono il loro nome in quello di *Aemilia et Liguria*, e i loro governatori furono elevati alla dignità di consolari. Durante cotesto periodo, lo attestano chiaramente i documenti del tempo, le due provincie rimasero sempre unite nei riguardi amministrativi, sebbene talvolta, come vedremo or ora, nel titolo del governatore tramandato dai documenti giuridici, sia omessa, per brevità, l'indicazione della Liguria [1].

Il terzo periodo comincia con la fine del quarto secolo, quando, fra il 391 e il 396, l'Emilia e la Liguria furono separate e a ciascuna di esse si prepose un consolare speciale.

Indicati così i periodi della storia delle nostre provincie, veniamo, orà, a discorrere brevemente di ognuna di esse in particolare.

a) *Aemilia.*

L'Aemilia confinante ad oriente col fiume Idex (l'Idice) che la separava dalla Flaminia, a settentrione col Padus, che la divideva dalla Liguria, a occidente con le Alpi Cozie e la Trebia, a mezzogiorno con gli Apennini, comprendeva l'ottava regione augustea (medesimamente denominata dalla via Aemilia che l'attraversava per lungo da Rimini a Piacenza) ad eccezione del territorio Ravennate; ma, sul finire del secolo quarto, quando l'Aemilia, come si è detto poc'anzi, fu separata dalla

[1] Cf. Mommsen, *Feldmesser*, II, 204, n. 106; Marquardt, op. cit. I, 249.

Liguria, la città di Ravenna trovasi, in un documento epigrafico dell'anno 399 [1], annessa alla nostra provincia [2]. Città principali di essa erano: Piacenza, metropoli e sede probabile del governatore [3], Faventia, Parma, Regium Lepidum, Bononia, in cui risiedeva il prefetto dei Sarmati Gentili [4], e Forum Cornelii, che più tardi prese il nome d'Imola [5].

Prima di por fine alle nostre osservazioni sull'Aemilia, è necessario che accenniamo altresì ad una confusione che rilevasi rispetto ad essa, nelle nostre fonti. Paolo Diacono, nel passo sopra citato, allude alla unione dell'Aemilia, della Valeria e della Nursia in una sola provincia, che egli dichiara impossibile, *quia inter Emiliam et Valeriam Nursiamque Tuscia et Umbria sunt constitutae*. Ora, come indicò, per il primo, il Mommsen, cotesta confusione si nota appunto nei cataloghi di Spira, di Oxford e di Bamberga, recensioni diverse di quell'antico latercolo provinciale a cui, come si è detto, attinse Paolo Diacono, e nel quale furono interpolate, senza che la numerazione primitiva del catalogo fosse modificata, la *Valeria* istituita, come vedremo, nella seconda metà del quarto secolo, e la Nursia che vuolsi ascrivere a un ordinamento posteriore [6].

b) *Liguria.*

La Liguria, situata fra l'Adda a oriente, il Po a mezzogiorno, le Alpi a settentrione e a occidente, era composta delle regioni di Augusto: l'undecima *(Transpadana)* e la nona *(Liguria)*. Capitale politica della provincia era Milano [7], dove, oltre il *vicarius Italiae*, risiedevano il governatore della provincia *(consularis)* e alcuni ufficiali dell'amministrazione finanziaria,

[1] C. VI, 1715.

[2] L'unione non deve aver però durato a lungo; sotto la dominazione bizantina, Ravenna e il suo territorio formavano una circoscrizione distinta dalla Aemilia. Cf. Diehl, *Adm. Byzantine*, p. 52.

[3] Proc. *B. G.* III, 13, (Comparetti II, 283, 8): αὕτη [Πλακεντία] δὲ πρώτη μὲν ἐστιν Αἰμιλίων τῆν χώρας. Cf. Böcking, II, 442*.

[4] Not. Dign. Occ. 42, 61: *Praefectus Sarmatarum gentilium, Bononiae in Aemilia.*

[5] Su questa ed altre città dell'Emilia, v. Bormann, C. I. L. XI, passim. Sullo stato deplorevole in cui si trovava l'Emilia nel secolo quarto, v. s. Ambros. *epist.* I, 39 e Cavedoni, *Marmi Modenesi*, 48 e seg.

[6] V. su questa provincia, Mommsen *Chr. min.* I, 533, n. 4.

[7] Iord. *Get.* 42 (Mommsen p. 114, 20): *Mediolanum quoque Liguriae metropolis. Regia urbs* la chiama anche Giordane perchè vi risiedè per qualche tempo anche la corte imperiale.

fra i quali il *praepositus thesaurorum Mediolanensium, Liguriae* [1], e il *procurator gynaecii Mediolanensis Liguriae* [2]. In Como, altra cospicua città della Liguria, da Cassiodoro chiamata *munimen claustrale provinciae* [3], risiedeva il *praefectus classis Comensis cum curis eiusdem civitatis* [4], ossia il prefetto della piccola armata posta sul lago di quella città e destinata, a quanto pare, ai trasporti militari dall'Italia superiore nella Rezia; alle attribuzioni del prefetto di quella armata era pure riunita la cura della città di Como, nella stessa guisa che, per Ravenna, il medesimo ufficio spettava al prefetto dell'armata ivi stabilita [5]. Le prefetture o stazioni dei Sarmati Gentili erano, nella nostra provincia, in Torino, in Acqui *(Aquae Statiellae)*, in Tortona, in Novara, in Pollenza, in Vercelli, Quadratae e Ivrea *(Eporedia)* [6]. In Vercelli, poi, secondo una iscrizione cristiana di quella città, supplita dai compianti Bruzza e De Rossi, risiedeva una *[s]cola Arme[niorum pri]ma*, della quale, però, null'altro sappiamo [7].

Nelle nostre fonti è ricordata due volte anche l'assemblea della provincia: l'una, al tempo di Antemio, quando essa, per allontanare il pericolo di una guerra civile fra l'imperatore e il genero suo, Ricimero, che allora risiedeva in Milano, gl'inviò una deputazione della nobiltà ligure a supplicarlo di riconciliarsi col suocero. Quale esito avessero cotesti tentativi abbiamo narrato nei nostri « Annali d'Italia » [8]. Una seconda volta l'assemblea della Liguria fu convocata in Milano dall'imperatore Giulio Nepote che volle interrogarla se conveniva muover guerra ad Enrico re dei Visigoti col quale erano falliti i negoziati di pace iniziati dal questore Liciniano. Anche sui particolari di questa seconda convocazione rimandiamo il lettore ai nostri « Annali d'Italia » [9].

[1] Not. Dignit. Occ. XI, 28.
[2] Not. Dign. Occ. XI, 50.
[3] *Var.* 14 (Mommsen, p. 345, 4).
[4] Not. Dign. Occ. XLII, 9.
[5] Ferrero, *Armate*, p. 193.
[6] Not. Dign. XLII, 56-59; 61-63.
[7] C. V, 6726; cf. Bruzza, *Iscriz. antiche Vercellesi*, p. 178 e seg.; De Ruggiero, l. c. I, 675. Una fabbrica di archi trovasi ricordata a Pavia (*Ticenensis arcuaria*), nella *Notitia Dignitatum*, Occ. IX, 28.
[8] P. 62 e seg. = *Studi e Documenti*, XVII [1896]. 102 e seg.
[9] P. 76 = l. c. p. 112. Cf. Guiraud, *Assemblées Provinciales*, p. 277.

Ed ora enumeriamo i consolari delle nostre provincie, in ordine cronologico, e distinguendoli nel seguente modo: a) *Consulares Aemiliae et Liguriae;* b) *Consulares Aemiliae;* c) *Consulares Liguriae.*

a) CONSULARES AEMILIAE ET LIGURIAE.

1. C. IULIUS RUFINIANUS ABLABIUS TATIANUS.

(a. 321)

C. X, 1125 = I. N. 1883 = Orelli 1181 (Abellinum): *Tatiani. C. Iulio Rufiniano Ablabio Tatiano c(larissimo) v(iro) Rufiniani oratoris filio, fisci patrono, rationum summarum, adlecto inter consulares iudicio divi Constantini, legato provinc(iae) Asiae, correctori Tusciae et Umbriae,* consulari Aemiliae et Liguriae, *pontifici Vestae Matris et in collegio pontificum promagistro, sacerdoti Herculis, consulari Campaniae, huic ordo splendidissimus et populus Abellinatium ob insignem erga se benevolentiam et religionem et integrit(atem) eius statuam conlocandam censuit.*

Non si può determinare il tempo preciso della correttura di Giulio Rufiniano, ma se, come pare, la iscrizione di un rescritto costantiniano [1] del 321, diretto *ad Iunium Rufum consularem Aemiliae,* deve leggersi piuttosto *ad Iulium Rufinianum consularem Aemiliae et Liguriae* [2], ne consegue che il nostro Rufiniano avrebbe governato l'Emilia e la Liguria nel 321. Il padre di Rufiniano, che la lapide chiama *Rufinianus orator,* fu autore di un libro *de figuris sententiarum et elocutionis* che faceva seguito a quello scritto da Aquila [3]; a lui si attribuiscono altre due opere, intitolate, l'una *de schematis lexeos,* l'altra *de schematis dianoeas,* sebbene la paternità gliene sia contestata da alcuni. Cf. De-Vit, III, 692; Teuffel-Schwabe, *Röm. Literaturg.* II[5], 1089 e seg.

[1] C. Th. IV, 12, 1. = C. Iust. IV, 61, 4.
[2] Cf. De-Vit, III, 692.
[3] *Rhetores latini minores,* p. 38 e seg. Halm.

2. ULPIUS FLAVIANUS.

(a. 323)

C. Th. XI, 16, 2: *Idem A.* [*Costantinus*] *ad Ulpium Flavianum* consularem Aemiliae et Liguriae. *Dat. XII kal. Iun. Lecta apud acta Severo et Rufino coss.* (21 maggio 323).

Ulpio Flaviano è persona ignota.

3. FLAVIUS DULCITIUS.

(a. 357)

C. Th. XIII, 10, 3: *Imp. Constantius A. ad Dulcitium* consularem Aemiliae. - *Dat. III. kal. Maii, Mediolani, Constantio A. IX et Iuliano Caes. II conss.* (29 Aprile 357) = C. Iust. XI, 47, 2.

Dulcizio governò le nostre provincie sotto il regno di Costanzo e precisamente nel 357; è a quanto pare lo stesso Dulcizio che amministrò la Sicilia, come consolare, alcuni anni prima, come vedremo, e che portava il nome di Flavio [1].

4. ANONIMO.

(circa il 371)

S. Hieronym. *Ep.* I, 3 (Opera ed. Vallarsi I, 3): *Vercellae Ligurum civitas haud procul a radicibus Alpium sita, olim potens, nunc raro est habitatore semiruta. Hanc quum ex more* consularis *inviseret,* et rel.

Nella lettera citata s. Girolamo descrive l'orrendo supplizio di una donna innocente condannata a morte in Vercelli dal consolare anonimo. La lettera fu scritta, secondo l'opinione comune, nel 371 [2], certo, quando ancora il vescovo ariano Aussenzio opprimeva la chiesa Milanese (*Auxentium Mediolani incubantem*), secondo la espressione dello stesso s. Girolamo; sicchè è a rite-

[1] Non parmi quindi che si possa identificarlo col *Dulcitius dux militaris* in Britannia al tempo di Valentiniano primo, ricordato da Ammiano Marcellino (27, 8, 10; 28, 3, 6).

[2] Bruzza, op. cit. p. CLXXVII.

nersi che il nostro anonimo governasse l'Emilia e la Liguria prima di s. Ambrogio, che la reggeva al momento della morte di quel vescovo ariano.

5. AURELIUS AMBROSIUS.

(fra il 368 e il 374)

Paulini *Vit. s. Ambros.* 5: *Postquam edoctus* [*Ambrosius*] *liberalibus disciplinis ex Urbe egressus est professusque in auditorio praefecturae praetorii, ita splendide causas peroravit, ut eligeretur a viro illustri Probo tunc praefecto praetorii ad consilium tribuendum. Post haec* consularitatis suscepit insignia, ut regeret Liguriam Aemiliamque provincias *venitque Mediolanum* et rel.

È il grande s. Ambrogio, vescovo di Milano [1]. Come narra Paolino, nella vita di lui, dalla quale è tolto il passo su citato, Ambrogio fu preposto al governo dell'Emilia e della Liguria, da Petronio Probo prefetto del pretorio d'Italia dal 368 al 375. La data del suo governo non si può stabilire con piena certezza: comunemente si propone il 374, ma è una mera congettura, come pure quella del Jülicher [2], che mette innanzi il 370. È quindi più prudente lasciar incerta la data e collocare, con l'Ihm [3], il governo di s. Ambrogio nella Liguria, fra il 368 e il 374 nel quale anno Ambrogio, che si era acquistato grandissimo favore presso i Milanesi, dopo la morte di Aussenzio vescovo ariano, fu eletto a succedergli nel governo della loro chiesa [4].

6. FLAVIUS PISIDIUS ROMULUS.

(a. 385)

C. Th. II, 4, 4: *Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Romulum* consularem Aemiliae et Liguriae. – *Dat. XIII Kal. Iul. Mediolano, Arcadio Aug. I et Bautone v. c. coss.* (19 giugno 385).

[1] Sul gentilizio *Aurelius* usato da s. Ambrogio, v. De Rossi, *Bull. Crist.* 1864, p. 76 e seg.

[2] Pauli-Wissowa, *R. Encyklop.* I, 1812.

[3] *Studia Ambrosiana*, p. 4.

[4] Hieron. ad a. 2390 = 373: *post Auxenti seram mortem Mediolanii Ambrosio episcopo constituto.* S. Ambrogio (*de officiis ministrorum* 1, 1, 4) così ricorda il suo governo nell'Emilia e nella Liguria: *ego raptus de tribunalibus et administrationis infulis ad sacerdotium.* Cf. Ihm, op. cit. p. 5.

Il prenome e il gentilizio del nostro consolare provengono da due basi onorarie da lui dedicate a Stilicone [1]. Oriundo della provincia d'Africa dove possedeva molti fondi, amico di s. Agostino e di Simmaco, percorse una brillante carriera: dopo aver governato l'Emilia e la Liguria, nel 385, fu *comes sacrarum largitionum* di Teodosio I nel 392 [2], prefetto del pretorio nelle Gallie nel 400 e infine prefetto di Roma nel 406. Il Gotofredo [3] dubita della identità di Romolo consolare della Liguria con il Romolo prefetto di Roma; ma essa a me pare probabile e l'ammettono pure il Seeck [4], il Cuq [5], e il Tomassetti [6].

7. SEPTIMIUS.

(seconda metà del secolo quarto)

C. XII, 1858 (Vienna): *S]eptimius* ..... [consularis A]emilia[e] L[i]gur[iae... et rel.].

Non si può stabilire la data precisa del suo governo nelle nostre provincie, che egli avrà rette, ad ogni modo, nella seconda metà del secolo quarto. Forse è identico al *L. Valerius Septimus Bassus,* noto per un epistilio marmoreo del foro romano (C. VI, 1184ª), che fu prefetto di Roma fra il 379 e il 383.

b) CONSULARES AEMILIAE.

CRONIUS EUSEBIUS.

(prima del 399)

Di Cronio Eusebio abbiamo già trattato, e se, come apparisce dalla iscrizione che lo concerne, egli fu vicario d'Italia nel 399, la nostra provincia venne da lui governata pochi anni prima, appena, forse, avvenuta la separazione di essa dalla Liguria.

[1] C. VI, 1731; *Eph. Ep.* IV, 849-850.

[2] C. Th. IX, 45, 1; X, 19, 12. Io dubiterei che la dignità di *comes s. l.* si dovesse attribuire al nostro Romolo, perchè le costituzioni teodosiane sono datate da Costantinopoli, ciò che dimostra cotesta dignità essere stata sostenuta in Oriente; il Grossi-Gondi (l. c. p. 495) l'ammette.

[3] *Prosopogr.* p. 81.

[4] Op. cit. p. CXCVIII.

[5] Borghesi, *Oeuvres,* X, 716.

[6] l. c. p. 522.

FALSO.

La lapide orelliana 1087 menziona un *Annius Antiochus v(ir) p(erfectissimus) corr(ector) Aem(iliae) et Flam(iniae)*; ma, come il Mommsen [1] ha ben dimostrato, le parole *corr(ector) Aem(iliae) et Flam(iniae)* non sono che una interpolazione di un famoso falsario di lapidi che incontreremo più innanzi, il Pratilli, poichè Annio Antioco, e lo vedremo a suo tempo, fu invece, come risulta da un esemplare migliore della stessa lapide eclanense [2], *corrector Apuliae et Calabriae.*

c) CONSULARES LIGURIAE.

1. MAGNILLUS.

(prima del 391)

Symm. *Ep.* III, 34: (Seeck, 81, 19): *frater meus Magnillus... etiam tuum amorem,* cum Liguriam gubernaret, *adtraxit* et rel.

Magnillo è uno dei corrispondenti di Simmaco, anzi suo parente. Governò la Liguria, come ricavasi dalle lettere scritte e dirette a s. Ambrogio, in un periodo incerto, ma prima del 19 giugno 391 in cui lo troviamo vicario di Africa; e forse fu uno dei primi consolari della Liguria quando venne separata dall'Emilia. Simmaco lo chiama, nella lettera citata, *optimus vir* e ne loda *maturitatem ceterasque artes bonas,* con cui si cattivò l'affetto dei suoi governati e l'amore di s. Ambrogio. V. su lui, Seeck, l. c. p. CLII; Pallu De Lessert, *Vicaires et Comtes d'Afrique,* p. 115.

2. ARRIANUS.

(a. 396)

C. Th. IV, 22, 4: *Impp. Arcadius et Honorius A. A. Arriano* consulari Liguriae. - *Dat(a) XV Kalend. Ianuar. Mediolano. Arcadio IV et Honorio III A. A. coss.* (8 Dicembre 396).

Nei manoscritti del Codice Teodosiano [3], la grafia del nome di questo consolare non è uniforme.

[1] C. IX, 1117.
[2] V. nota precedente.
[3] V. Haenel ad h. l.

ERRONEO.

Paulus, *Hist. Rom.* XV, 3 (Droysen, p. 208, 16): *hoc ipso in tempore ...:.' inter Anthemium principem eiusque generum Ricimerem patricium qui tunc Mediolani positus* praeerat Liguriae et rel.

Paolo Diacono dice qui che il patricio Recimero governava la Liguria; ma questo è un errore, perchè la dignità del consolare della Liguria era inferiore a quella di cui trovavasi investito Recimero. Cf. i miei *Annali d' Italia*, p. 62, n. 4 (= *Studi e Documenti* 1896, p. 98, n. 4). - Un *consularis provinciae Liguriae* è ricordato ancora da Cassiodoro, *Var.* XII, 8.

IV. FLAMINIA ET PICENUM ANNONARIUM.

Fonti: Pol. Silv.: *Flaminia, in qua est Ravenna;* - Lat. Spir.: *Flammina, in qua est Ravenna.* - Lat. Bamb. et Oxf.: *Flaminia, in qua est Ravenna civitas.* - Not. Dignit.: *Flaminiae et Piceni annonarii.* - Paul. II, 19: *undecima provinciarum est Flamminia, quae inter Appenninas Alpes et mare est Hadriaticum posita. In qua nobilissima urbium Ravenna et quinque aliae civitates consistunt, quae Greco vocabulo Pentapolim appellantur.* - Catal. Matr. p. 188: *Nona provincia Flaminea posita est inter Alpes Apenninas et mare Adriaticum. In qua sunt nobilissima urbium Ravenna et quinque aliae civitates, quae Greco vocabulo Pentapolim appellantur.* - Raven. IV, 29: *provincia Ravennatis; item Annonaria Pentapolensis.* - Guid. 66: *provincia Flaminia, in hac consistit Ravenna; quinta provinciarum Italiae Annonaria Pentapolensis.*

Gli autori moderni che trattano delle nostre provincie sono quelli più volte citati.

La storia della provincia *Flaminia et Picenum* è molto oscura; ne tratteremo nella seconda parte del nostro lavoro. Qui basti dire che, verso la fine del secolo quarto, essa venne divisa in tre parti, una delle quali, la settentrionale, separata dalle regioni suburbicarie, e annessa al vicariato d'Italia costi-

tuì la provincia chiamata nelle fonti *Flaminia et Picenum annonarium* o anche semplicemente *Flaminia* alla quale venne preposto un *consularis*. Sue città principali, oltre Ravenna, la metropoli, erano: Forum Popilii, Caesena, Ariminum, Pitinum, Pisaurum, Fanum, Sena, e in generale, tutta intera la Pentapoli, *l'annonaria Pentapolensis*, come la chiama l'Anonimo Ravennate [1]. In Ravenna, oltre il *consularis*, avevano sede il *praefectus militum iuniorum Italicorum* e il *praefectus classis Ravennatium cum curis eiusdem civitatis* e nei riguardi finanziari, il *procurator linyfii* (tessitoria) *Ravennatis* [2].

Purtroppo le fonti non hanno lasciato ricordo dei governatori di questa provincia surta dallo smembramento della *Flaminia et Picenum*, poichè Tarrutenio Massimiliano, che il Marini [3] vorrebbe considerare come *consularis* del *Picenum annonarium*, parmi più probabile, col Mommsen [4], di ritenerlo governatore del Piceno suburbicario. Dopo la fine dell'impero d'occidente trovansi ricordati un *Gaudentius consul(aris) Flaminiae* in un documento del secolo sesto [5] e un *Anastasius consularis*, al tempo di Teodorico, che dal contesto della lettera del re Ostrogoto a lui diretta [6] s'intende essere stato preposto alla Flaminia.

V. ALPES COTTIAE.

Fonti: Laterc. Ver.: *Alpes Cotias;* - Polem. Silv.: *Alpes Cottiae;* - Not. Dign. II, 21: *Alpium Cottiarum*.

Gli autori moderni che, in modo speciale, hanno trattato delle nostre provincie, e che furono da me consultati, sono i seguenti:

1. Böcking, op. cit. II, 443.
2. De Ruggiero, *Alpes (Cottiae)*, op. cit. I, 430.
3. Desjardins, *Géographie de la Gaule*, III, 317.
4. De-Vit, op. cit. I, 234.
5. Mommsen, C. I. L. V, p. 808 e seg.

[1] V. Mommsen, *Röm. Feldmesser* II, 211 e le fonti ivi citate.
[2] Occ. XLII, 6, 7; XI, 63.
[3] *Papiri diplomatici*, p. 375.
[4] *Feldmesser*, II, 212, n. 141: Cf. l'elenco delle città formanti l'ἐπαρχία ἀννοναρίας in Cod. Curop. ed. Goar p. 352 e nella *descriptio orbis romani* di Giorgio Ciprio (ed. Gelzer) pag. 31 e seg.
[5] Marini, *Papiri*, n. 139.
[6] Cassiod. *Variar.* V, 8.

Le Alpi Cozie chiamate così, come è ben noto, dal re che governava quella regione al tempo di Augusto *(regnum Cotti)*, costituite a provincia, una prima volta, da Augusto, ridate poi a Cozio il giovane da Claudio, che ristabilì così l'antico regno, e riunite, di nuovo, all'impero al tempo di Nerone il quale le ordinò definitivamente a provincia, confinavano, a oriente con l'antica Gallia Cisalpina, fino al punto in cui sorgevano due stazioni doganali, l'una presso la Chiusa *(Ocelum)*, l'altra presso Avigliana *(fines Cotti)*; a occidente con la Gallia Narbonese e propriamente col territorio dei Vocontii; a settentrione, con le Alpi Graie, e a mezzogiorno con le Marittime [1]. Al tempo di Diocleziano che rese all'Italia l'antica frontiera della Cisalpina e della Transalpina, il versante occidentale delle Alpi Cozie, con la città di *Eburodunum*, fu aggregato alla provincia delle Alpi Marittime, mentre il versante orientale e il suo capoluogo *Segusio* (Susa) fu riunito alla diocesi italiciana.

Ma un passo di Paolo Diacono riguardante la nostra provincia è causa di grande confusione che non è tolta interamente dagli studi sagaci, intorno ad esso, del Mommsen [2] e del compianto Fabre [3]. Il passo è il seguente: « *Quinta vero provincia Alpes Cottiae dicuntur, quae sic a Cottio rege, qui Neronis tempore fuit, appellatae sunt. Haec a Liguria in eorum versus usque ad mare Tyrrenum extenditur, ab occiduo vero Gallorum finibus copulatur. In hac Aquis ubi aquae calidae sunt, Dertonam et monasterium Bobium, Genua quoque et Saona civitates habentur* (Paul. *H. lang.* II, 16); - c. 18: *Nona denique provincia in Appenninis Alpibus computatur, quae inde originem capiunt, ubi Cottiarum Alpes finiuntur ..... Sunt qui Alpes Cottias et Appenninas unam dicant esse provinciam; sed hos Victoris revincit historia* [Vict. *ep.* 5], *quae Alpes Cottias per se provinciam appellat* ». E lo stesso ripete il catalogo madrileno che, come sappiamo, dipende da Paolo Diacono. La fonte di questo passo, come ha ben dimostrato il Mommsen, e come già si è detto, è il catalogo pro-

[1] I confini delle Alpi Cozie sono molto controversi; noi abbiamo seguito, nel testo, l'opinione del Mommsen e del De Ruggiero.

[2] *Neues Archiv*, V, 90; C. V, 810; *Chr. minora*, I, 532.

[3] *Le Patrimoine de l'Eglise Romaine dans les Alpes Cottiennes* (Mélanges de l'École Fr. de Rome, 1884 p. 385 e seg.).

vinciale di cui abbiamo due recensioni, l'una nel manoscritto di Spira, che indica così la *nona provincia: Alpes Cotticae et Apenninae in quibus Genua,* l'altro nei manoscritti di Bamberga e di Oxford in cui è detto: *Alpes Coczie et Alpes Apenninae.* Or bene, secondo il Fabre, pare che, verso la metà del secolo sesto, l'antica Liguria sia stata divisa in due parti: la parte situata a mezzogiorno del Po, e in cui erano Genova, Acqui, Tortona, Savona e Bobbio, formò una provincia a sè col nome di Alpi Cozie, e che non deve confondersi con l'antica provincia omonima di cui discorriamo, mentre Liguria continuò a chiamarsi l'antica Transpadana, con le città principali Milano, Pavia, Novara e Vercelli. Le *Alpes Apenninae,* poi, sempre nel concetto del Fabre, sarebbero una stessa cosa con la Pentapoli annonaria, provincia menzionata dall'Anonimo Ravennate. Ora, sebbene i mutamenti avvenuti nell'ordinamento provinciale dell'Italia settentrionale verso la metà del secolo sesto, escano fuori dai confini delle nostre ricerche, poichè queste si fermano all'anno 476 in cui finì l'impero d'occidente, mi è parso opportuno di non passar sotto silenzio la difficile questione, senza analizzarla peraltro nei suoi particolari, ciò che richiederebbe, ognun vede, uno studio separato e speciale.

Or bene, che Genova abbia appartenuto alle Alpi Cozie, o che, per meglio dire, una parte dell'antica Liguria sia divenuta la provincia delle Alpi Cozie è attestato da tutta la geografia tradizionale del medio Evo (come ha messo in chiara luce il Fabre) la quale riposa quasi tutta sopra la testimonianza di Paolo Diacono. Ma cotesta tradizione geografica e lo stesso Paolo Diacono da cui essa dipende, sbagliarono, secondo il Mommsen che non dà peraltro la prova perentoria della sua affermazione. Vero è che le parole *in quibus Genua* del catalogo interpolato di Spira, fonte di Paolo Diacono, si riferiscono alle Alpi Apennine non alle Alpi Cozie; ma è altrettanto vero che le *Alpes Apenninae* non possono corrispondere, come vorrebbe il Mommsen [1], alla *provincia maritima Italorum quae dicitur Lunensis et Vigintimilii et ceterarum civitatum* dell'Anonimo Ravennate [2]. Cotesta provincia, infatti, istituita nel periodo bizantino, servì probabil-

[1] *Chronica minora,* I, 532.
[2] IV, 29.

mente di base, come ha dimostrato di recente il Gaudenzi in un suo dotto e sagace lavoro [1], alla formazione del ducato langobardo di Persiceta; e le città che la componevano (*Ferronianum, Montebellium, Bovium, Orbinum,* e *Verona*) dominavano i passi più importanti dell'Apennino da Modena ad Ancona. Se errore quindi vi è, deve celarsi nella fonte stessa di Paolo Diacono il quale, lo diremo con le parole del Fabre [2], « a vu beaucoup plus clair qu'on veut bien le dire.... et s'il fait rapporter aux Alpes Cottiennes les mots *in quibus Genua,* nous devons croire que c'est à bon escient ». D'altra parte quel patrimonio delle Alpi Cozie, tolto più volte e ridonato poi alla Chiesa Romana dai re Langobardi Ariberto e Liutprando, non poteva essere situato nella provincia delle Alpi Cozie di cui discorriamo, poichè, dopo la fine del secolo sesto, nel territorio che costituiva appunto la nostra provincia, i Langobardi nulla hanno mai posseduto [3]. Per conseguenza bisogna concludere che cotesto patrimonio si trovava in una provincia diversa dalla nostra alla quale fu esteso il nome di Alpi Cozie, e questa provincia non può essere che una parte dell'antica Liguria secondo la testimonianza di Paolo Diacono. Quali siano state le ragioni vere di cotesto mutamento, ossia, per qual motivo il nome di *Alpes Cottiae* sia stato conferito alla regione degli Apennini situati a mezzogiorno del Po, è un quesito, che, nello stato presente delle nostre fonti, non può avere una soluzione soddisfacente [4], perchè mancano i documenti per conoscere le modificazioni che verso la metà del secolo sesto furono introdotte nella topografia provinciale dell'Italia settentrionale, documenti

[1] *Il Monastero di Nonantola, e il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna* (Bull. d. Inst. storico Italiano, n. 22, Roma 1900, p. 40-42).

[2] L. c. p. 402.

[3] V. su questo punto, Fabre, l. c. p. 385 e seg. e Darmstädter, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont* (Strassburg 1896) p. 200 e seg.; 201, n. 1.

[4] V. nel Fabre, l. c. p. 405, la critica della soluzione proposta dal Berretti, *De tabula chorographica medii aevi* (Muratori, Scriptores R. Ital. X col. XVII [sezione III, n. 8]). Il Muratori, nei suoi *Annali d'Italia* (a. 707) dove narra la donazione del patrimonio delle Alpi Cozie fatta da re Ariberto II al pontefice Giovanni VII, nega che la provincia delle Alpi Cozie, come vuole Paolo Diacono, « abbracciasse allora Tortona, Acqui, Genova e Savona città al certo che non furono mai in dominio della Chiesa Romana ». Ma a me pare che il sommo storico si contraddica, senza avvedersene, poichè, poco sopra, egli aveva scritto che patrimonio « vuol dire un bene allodiale, come poderi, case, censi, e non un bene signorile e demaniale, come le città, castella e provincie dipendenti da' principi ». Quindi la sua argomentazione contro il nome di Alpi Cozie dato ad una parte della Liguria, secondo me, non ha valore.

che Paolo Diacono doveva avere sott'occhi, nel descrivere le condizioni della nostra penisola al momento della invasione langobarda.

Le Alpi Cozie, come si è detto, erano governate da un preside, il quale risiedeva non in Torino, secondo l'opinione del Böcking, ma bensì in Susa (*Segusio*).

Dei presidi delle Alpi Cozie[1] (*viri perfectissimi* o *viri egregii*) non abbiamo, sventuratamente, ricordo che in tre sole lapidi, e di uno solo conosciamo il nome. Sono i seguenti:

1. AURELIUS SATURNINUS.

(sotto Diocleziano)

C. V, 7248 (Segusio): *Imp(eratori) Caesari C. Valerio Diocletiano P(io) F(elici) Inrict(o) Aug(usto) ordo splendidissimus civit(atis) Seg(usinae) curante Aur(elio) Saturnino v(iro) p(erfectissimo)* praeside *d(evotus) n(umini) maiestati q(ue) e(ius)*. Cf. ib. 7249.

Dalla lapide che abbiamo riprodotta e dall'altra citata, risulta che Aurelio Saturnino, personaggio, del resto, ignoto, governò la nostra provincia al tempo di Diocleziano e di Massimiano e quindi fra il 286 e il 306; egli deve essere stato uno dei primi presidi delle Alpi Cozie quando vennero a formar parte della diocesi italiciana. Il Promis[2], se ho ben compreso il suo ragionamento, che mi pare poco chiaro, vorrebbe che Aurelio Saturnino fosse stato preside delle Alpi Cozie formanti parte delle Gallie, non di quella provincia « che dopo Diocleziano ebbe egual denominazione »; ma cotesto del Promis è un errore, poichè la lapide fu rinvenuta in Susa che era appunto, come lo stesso Promis conviene, la sede del governatore[3].

2. ANONIMO.

(sotto Valente, Graziano e Valentiniano II)

C. V, 7250 (Segusio): *Salvis d(ominis) n(ostris) Valente, Gratiano et Valentiniano imp(eratoribus) thermas Gratianas dudum coeptas et omissas Mag. Aput.* Alp(ium) Cott(iarum)

[1] La serie dei governatori delle Alpi Cozie prima di Diocleziano trovasi nel libro abbastanza confuso del Rey, *Le royaume de Cottius et la province des Alpes Cottiennes d'Auguste à Diocletien* (Grenoble 1898), p. 190 e seg. Sulle Alpi Cozie, nel periodo della diarchia e prima di Augusto, v. il libro eccellente di G. Oberziner, *Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini* (Roma 1900) pag. 145 e seg.

[2] *Storia dell'antica Torino*, p. 87.

[3] Op. cit. p. 96.

extruxit, ornavit et usui Segusinae reddidit cirit(ati), formavit, fistulas dedit, aquam deduxit, ne quid vel utilitati vel us.....

Quale sia il nome di questo preside non è possibile determinare per lo stato imperfetto del documento epigrafico che lo concerne. Mentre il Gudio (seguito dal Mommsen) legge *Mag. Aput.*, altri editori della lapide, come lo Spon [1], leggevano *Q. Mag.*, chiamandolo anche erroneamente *Alpium Cottiarum praefectus;* in tanta incertezza possiamo solo stabilire la data del suo governo nelle Alpi Cozie, che dovrà porsi fra il 376 e il 378, cioè sotto l'impero di Valente, Graziano e Valentiniano II.

3. ANONIMO.

(prima di Costantino?)

C. V, 7252 (Segusio): *curante... v(iro) e(gregio)* praes(ide).

È di data incerta ma non posteriore a Costantino, se teniamo conto del titolo *egregius* attribuito al preside, e che scomparve, come è noto, dopo Costantino [2].

VI-VII. RAETIA (PRIMA ET SECUNDA).

Fonti: Laterc. Ver.: *Retia;* Pol. Silv.: *Raetia prima; Raetia secunda;* Lat. Spir.: *Retia prima; Retia secunda;* Lat. Bamb. et Oxf.: *Recia prima; Recia secunda;* Not. Dign. (occ. II, 22-23): *Raetiae primae; Raetiae secundae;* Paul. Diac. II, 15: *Inter hanc* [*Liguriam*] *et Suaviam hoc est Alamannorum patriam, quae versus septentrionem est posita, duae provinciae, id est Retia prima et Retia Secunda, inter Alpes consistunt in quibus proprie Reti habitare noscuntur.* Cat. Matr.: *inter hanc* [*Liguriam*] *et Alamanorum patriam due provincie sunt, id est Reptia prima et Reptia secunda, inter Alpes consistunt; in quibus proprie Reti habitare noscuntur.*

Gli autori moderni che trattano, in modo speciale, della Rezia sono i seguenti:

1. Böcking, II, 443*; 753* e seg.
2. Marquardt, I, 250, 310.
3. Mommsen, C. I. L. III, p. 706 e seg.

[1] *Miscellanea Antiquitatis*, p. 159.

[2] Cf. O. Hirschfeld, *Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit*, p. 10 (= Sitzungsb. der Pr. Akad. der Wiss., 1901, p. 588).

4. Planta, *Das alte Raetien*, Berlin 1872.
5. Ohlenschlager, *Die Röemischen Truppen in Rechtsrheinischen Bayern*, München 1884.

La *Raetia*, costituita in provincia al tempo di Augusto, comprendeva la parte della Baviera situata a mezzogiorno del Danubio, la parte settentrionale del Tirolo e la parte orientale della Svizzera ossia il cantone dei Grigioni. Al tempo di Diocleziano, era limitata a settentrione, dal Danubio; a oriente, dal Norico; a sud-est, dalla Venetia et Histria; a sud-ovest dalla Liguria, e ad occidente, dalla Gallia. Riunita, in quel tempo, alla diocesi italiciana, la Rezia venne posta sotto il vicario di Italia e governata da un *praeses vir perfectissimus*, siccome risulta dai documenti epigrafici di cui dovremo più oltre occuparci; più tardi, nel secolo quarto, probabilmente, al tempo di Costantino [1], la troviamo divisa in due parti, ciascuna delle quali formò una provincia governata da un preside: l'una fu detta *Raetia prima* ed era la regione meridionale e montuosa, l'altra, *Raetia secunda*, a settentrione, comprendeva la parte piana del paese corrispondente all'antica *Vindelicia*. Cotesta divisione, oltrechè dalle fonti sopracitate, è attestata altresì da una lapide urbana [2], da Eugippio nella vita di s. Severino [3], in una epistola di s. Leone Magno [4] e in alcune sottoscrizioni conciliari [5]. Capoluogo della *Raetia prima* era *Curia* (Chur) ove risiedeva, a quanto pare, il governatore della provincia, mentre quello della *Raetia secunda* aveva per residenza *Augusta Vindelicorum* (Augsburg); nella qual città era altresì la sede del *praepositus thesaurorum* della provincia, come impariamo dalla *Notitia Dignitatum* (occ. XI, 30), la quale non ricorda invece quello della *Raetia prima*.

Ed ora, prima di proporre la serie dei governatori delle due Rezie, è necessario dir qualche parola sul loro ordinamento militare del quale la *Notitia Dignitatum* fornisce copiose notizie

[1] Planta, op. cit. pag. 186.

[2] C. VI, 32969; di questa lapide diremo fra poco.

[3] 16, 9: *de partibus Raetiarum;* 58, 8: *Valentinus Raetiarum quondam episcopus;* 32, 14: *Quintonis secundarum municipium Raetiarum* (ed. Knoell, Corp. Scriptor. Eccl. Lat. VIIII).

[4] S. Leonis *ep.* 97 (Migne P. L. 54, p. 948-949): ..... *episcopo Ecclesiae Curiensis primae Rhaetiae.*

[5] Mansi, *concil.* X, 462: *Ingenuinus episcopus sanctae ecclesiae secundae Retiae* (pseudosinodo dell'Istria del 591). Per altri documenti ecclesiastici v. Planta, p. 223 e seg.

nel capo trentacinquesimo della parte occidentale *(Dux Raetiae)* che comincia così: *sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae Raetiae primae et secundae* etc.

Come è noto i presidî romani delle frontiere, dopo Diocleziano, erano posti sotto il comando di un *dux, vir perfectissimus*, fino ai tempi di Costanzo; *vir clarissimus*, sotto Teodosio I, e *vir spectabilis*, dal principio del secolo quinto. Il *dux* è un ufficiale militare, il quale non ha alcuna autorità sulle cose civili, amministrate invece dal preside [1]. Il *dux* delle due Rezie, aveva, come gli altri dignitari dell'impero, un numero di ufficiali, che formavano il suo *officium* e che trovansi indicati nel capitolo citato della *Notitia*. Essi sono i seguenti:

1. Il *princeps* o capo dell'*officium* che veniva scelto, un anno, dall'ufficio del *magister peditum praesentalis*, e l'anno seguente, da quello del *magister equitum praesentalis*, i superiori immediati del *dux Raetiae*.

2. Due *numerarii* equivalenti ai *librarii* della diarchia o ragionieri ai quali erano affidati i conti del corpo militare.

3. Il *commentariensis*, l'ufficiale incaricato di compilare i *commentarii* militari, specie di registri in cui si teneva nota non solo degli avvenimenti del giorno rispetto al corpo, ma altresì degli ordini emanati dal *dux Raetiae*. Tanto il *commentariensis* quanto i due *numerarii* mutavano ogni anno secondo le norme indicate sopra.

4. L'*adiutor* o aiutante che insieme con il *princeps* partecipava alla direzione dell'*officium*.

5. Il *subadiuva* o aiutante dell'*adiutor*.

6. Il *regerendarius*, specie di scrivano « qui scripta regereret, seu in codicem referret » [2].

7. Gli *exceptores* o segretari incaricati di prender nota degli ordini del comandante e di compilare le istruzioni riguardanti i soldati.

8. I *singulares et reliqui officiales*. I *singulares* paiono essere stati gli ufficiali di ordinanza del comandante [3].

[1] Mommsen, *Röm. Militärwesen seit Diocletian* (Hermes, 1889, pag. 266 e seg.).

[2] Du Cange, *Glossarium* s. v.

[3] Per i membri dell'*officium*, abbiamo seguito il Cagnat, *Armée d'Afrique*, p. 128, 133; 134; 719 e seg. Cf. anche De Ruggiero, I, 79 e seg.; II, 541.

Per il periodo di cui ci occupiamo, le fonti non ricordano i *duces* che erano preposti al presidio militare delle due Rezie; il Planta [1] vorrebbe riconoscerne uno nell'*Aurelius Senecio* che s'intitola *dux* in una iscrizione noricense dell'a. 310 [2], ma l'Ohlenschlager [3] fa bene osservare che, per il luogo ove la lapide fu trovata (Prutting am rechten [norischen] Innufer) e per non essere il titolo di *dux* accompagnato da nessun'altra particolare designazione, *Aurelius Senecio* deve considerarsi come *dux* non della Rezia, ma bensì del Norico e della Pannonia superiore o meglio *Pannoniae primae et Norici ripensis*. Nemmeno parmi accertato che il titolo di *dux Raetiae* sia da attribuirsi a Generido, come vogliono i due predetti autori, poichè dal passo di Zosimo [4] che lo rammenta, risulta solo che Generido, al tempo di Onorio (395-409), difese la Rezia, il Norico e la Pannonia superiore fino alle Alpi contro le incursioni dei barbari, nella qualità, probabilmente, di *comes Illyrici*, con poteri straordinari sulla Rezia. Piuttosto è da rammentare il *Servatus dux Raetiarum* nel 507 - 511, citato da Cassiodoro, il quale ci conservò anche la *formula ducatus Raetiarum* [5].

Il presidio delle due Rezie, al principio del quinto secolo, era composto dei seguenti corpi:

A) LEGIO III ITALICA.

Questa legione, costituita al tempo di Marco Aurelio in occasione della guerra contro i Marcomanni (fra il 166 e il 170) era divisa in cinque distaccamenti, comandati ciascuno da un *praefectus;* un distaccamento di essa si trovava nell'Illirico. I cinque distaccamenti sono così indicati nella *Notitia*:

1. *Praefectus legionis tertiae Italicae partis superioris, castra Regina, nunc Vallato. Castra Regina* (Regensburg) era l'antico campo della legione, trasferito poi, come qui s'impara, a *Vallatum* (Manching).

[1] Op. cit. p. 165.
[2] C. III, 5565.
[3] Op. cit. p. 28.
[4] V. 46: [ὁ δὲ βασιλεὺς] ἔταξε καὶ Γενέριδον τῶν ἐν Δαλματίᾳ πάντων ἡγεῖσθαι, ὄντα στρατηγὸν καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι Παιονίαν τε τὴν ἄνω καὶ Νωρικοὺς καὶ Ῥαιτοὺς ἐφύλαττον, καὶ ὅσα αὐτῶν μέχρι τῶν Ἄλπεων (Mendelssohn).
[5] *Var.* I, 11: VII, 4: cf. Mommsen, *Ostg. Studien*, nel « Neues Archiv » XIV, 503.

2. *Praefectus legionis tertiae Italicae partis superioris deputatae ripae primae*, *Submuntorio*. *Ripa prima* è un luogo ignoto; *Submuntorium* pare fosse situato fra Schrobenhausen e Hohenwart. V. Ohlenschlager, pag. 31, n. 92.

3. *Praefectus legionis tertiae Italicae pro parte media praetendentis a Vimania* (fra Wangen ed Isny?) *Cassiliacum* (Kisslegg o Kaufbeuern?) *usque Cambiduno* (Kempten) [1].

4. *Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae, Foetibus* (Pfäten presso Branzoll).

5. *Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae, Teriolis* (Tirolo).

Questi due ultimi distaccamenti avevano l'incarico di sorvegliare il trasporto degli approvvigionamenti destinati alla legione.

B) MILIZIE AUSILIARIE.

α) ALAE.

1. *Ala prima Flavia Raetorum*, di cui il campo era situato a *Quintani* (Künzing).

2. *Ala secunda Valeria singularis* che l'Ohlenschlager [2] ritiene identica con l'*ala II Flavia pia fidelis miliaria* ricordata nei documenti epigrafici della Rezia. Il suo campo era a *Vallatum* (Manching).

3. *Ala secunda Valeria Sequanorum;* aveva sede in *Vimania*, luogo finora ignoto, e si chiamò *Valeria* dal nome *Valerii* degli imperatori Diocleziano e Massimiano che la istituirono.

Queste tre *alae* erano comandate, rispettivamente, da tre *praefecti*.

β) COHORTES.

1. *Cohors Nona (Nova* nei mss. della *Notitia) Batavorum (miliaria)*.

Era di stazione nella Rezia fino dall'a. 166, come risulta dai documenti epigrafici che la concernono, e precisamente a *castra Batara* (Passau) che da essa ebbe il nome. Cf. su questa coorte

[1] V. Ihm, s. v. nella Pauly-Wissowa, *R. E.* III, 1671.
[2] Op. cit. pag. 50.

l'Ohlenschlager, p. 66; Mommsen, *Eph. Ep.* V, 92, 174; De Ruggiero, I, 982; Ihm, *Batava (castra)* nella Pauly-Wissova, *R. E.* III, 118.

2. *Cohors tertia Brittonum.*

Questa coorte, a quanto pare, è identica alla *cohors III Britannorum*, ricordata in parecchie fonti epigrafiche, ma trovasi così chiamata nel diploma militare 73 dell'a. 166 [1]. Il suo quartiere generale era ad Abusina (Eining presso Regensburg). Cf. Ohlenschlager, p. 60; Mommsen, l. c. p. 179; De Ruggiero I, 1042.

3. *Cohors sexta Valeria Raetorum.*

La *Notitia* indica *Venaxamodorum* come stazione di questa coorte; luogo ignoto, poichè i tentativi per stabilirlo, enumerati dal Böcking, II, 793* sono, come osserva l'Ohleschlager, privi di fondamento; questo autore (op. cit. p. 65) vuole riferire alla nostra coorte l'iscrizione gruteriana 568, 8, ma a torto, poichè dal testo migliore di essa che si legge nel *Corpus*, VI, 2551, risulta, invece, che la lapide si riferisce ad un milite della coorte quarta dei pretoriani.

4. *Cohors prima Herculea Raetorum.*

È la prima delle otto coorti reclutate nella Rezia e che probabilmente ebbe il soprannome di *Herculea* al tempo di Massimiano. Il suo campo, secondo la *Notitia*, era a *Parrodunum* luogo situato, a quanto pare, sul Danubio, fra Aisslingen e Druisheim [2].

5. *Cohors quinta Valeria Frigum.*

Di questa coorte *Frigum* non si ha ricordo che nella *Notitia* la quale ne rammenta una quarta di guarnigione nella Palestina (Or. 34, 43). *Piniana*, il luogo ove era il suo campo nella Rezia è ignoto, nonostante i tentativi per identificarlo, sui quali v. Böcking, II, 796*.

6. *Cohors tertia Herculea Pannoniorum.*

Questa coorte è citata soltanto nel diploma militare trentaquattresimo di Traiano dell'a. 105 [3], dove si conserva il nome, ma non il numero, che può essere il II o il III, poichè il diploma

[1] C. I. L. III, *Suppl.* p. 1991.
[2] Böcking II, 794*.
[3] C. III, p. 866 n. XXIII = ib. VII, 1194.

concerne l'esercito britannico. Il suo campo trovavasi a *Caelio monte* (Kellmünz sull'Iller?) [1].

7. *Cohors Herculea Pannoniorum.*

Manca nella *Notitia* il numero di questa coorte; l'Ohlenschlager pensa che possa essere stata la I o la II, ma potrebbe anche essere la III, poichè quattro sono le *cohortes Pannoniorum* che i documenti epigrafici fanno conoscere [2]. La sua stazione era *Arbor Felix*, sulla riva meridionale del *lacus Brigantinus* (lago di Costanza) fra *Brigantia* (Bregenz) e *Vitodurum* (Winterthur), l'odierna Arbon sul lago di Costanza [3].

Alla testa di ciascuna di queste coorti era preposto un tribuno.

γ) CORPI SPECIALI.

1. *Equites Stablesiani seniores et iuniores.*

Tre distaccamenti si avevano degli *equites Stablesiani seniores et iuniores*, comandati, ciascuno, da un prefetto, e del cui nome è ancora ignoto il significato [4]. Le stazioni di questi tre distaccamenti erano: *Augustani; Pons Aeni, nunc Febiana; Submuntorium.*

2. *Gens per Raetias deputata.*

Paiono essere questi i *Sarmates gentiles*, di cui si è già parlato; sottoposti ad un tribuno, avevano per missione la difesa dei confini [5]; il loro campo era nel Tirolo *(Teriolis).*

3. *Milites Ursarienses.*

Questi militi, comandati da un prefetto, e ricordati dalla sola *Notitia*, deriverebbero il loro nome, secondo una congettura del Böcking [6], dall'isola *Ursaria* (Conversera) presso Pola; erano di stazione a *Guntia* (Günzburg).

4. *Numerus Barcariorum* [7].

[1] Mommsen, C. III, p. 721; Ihm in Pauly-Wissowa, *R. E.* III, 1275.
[2] C. IX, 3924; cf. Mommsen *Eph. ep.* V, 182.
[3] Ihm, in Pauly-Wissowa, *R. E.* II, 419.
[4] Böcking, I, 209.
[5] Böcking, II, 798*; sul significato della parola *deputata* v. ib. p. 767*.
[6] Op. cit. II, 246* e seg.
[7] Nei manoscritti della *Notitia* leggesi *barbaricariorum;* la correzione *Barcariorum* è del Böcking, op. cit. II, 799*.

I *barcarii* erano un corpo speciale militare che prestava servizio su piccole navi *(barcae)* a tutela dei fiumi e dei laghi, comandato da un *praefectus*, come nel caso nostro, o da un *praepositus*. La loro stazione, indicata dalla *Notitia*, trovavasi a *Confluentes sive Brecantia* o Coblenz nel cantone di Argovia (Svizzera), al confluente dell'*Arola* (Aar) e del Reno; secondo altri, alla foce del Reno nel lago di Costanza presso Rheineck; *Brecantia* o *Brigantium* corrisponde all'odierno Bregenz nel Tirolo austriaco sul lago di Costanza *(Brigantinus lacus)* [1].

Tenendo presenti i calcoli del Mommsen [2], per conoscere a quanto ammontava l'effettivo dei corpi militari dopo Diocleziano, avremo, per quelli delle due Rezie, le seguenti cifre:

1 legione (divisa in cinque distaccamenti di mille uomini ciascuno)	5000	uomini
3 ale (di cinquecento uomini ciascuna)	1500	»
3 distaccamenti di *equites stablesiani* (di cinquecento uomini ciascuno)	1500	»
7 coorti (di cinquecento uomini ciascuna)	3500	»
TOTALE	11500	

e se teniamo conto degli altri corpi speciali su indicati, si può concludere che l'effettivo del presidio delle due Rezie ammontava a più di dodicimila uomini.

Ed ora passiamo ad enumerare i governatori delle nostre provincie che già furono raccolti e ordinati, tranne uno, dal Planta e dall'Ohlenschlager nelle opere su citate.

I. SEPTIMIUS VALENTIO.

(a. 290)

C. III, 5810 = Wilmanns 1058 (Augusta Vindelicum): *Providentissim[o] Principi Rectori orbis ac domino fundatori pacis aeternae Diocletiano [p(io)f(elici)] invicto aug(usto) pont(ifici) max(imo) Ger(manico) max(imo) Pers(ico) max(imo), trib(unicia) pot(estate) VII co(n)s(uli) IIII, patri patr(iae) proco(n)s(uli) Sept(imius) [Vale]ntio v(ir) p(erfectissimus)* p(raeses) p(rovinciae) R(aetiae) *d(evotus) n(umini) m(aiestati)que eius d(e)d(icavit).*

[1] Sui *barcarii* v. Ferrero, *Armate*, p. 185; De Ruggiero, I, 975; Wissowa, *R. E.* III, 6; sulla loro stazione, v. oltre le opere citate Bergk, *Zur Gesch. und Top. der Rheinlande*, p. 98; Ihm, *R. E.* IV, 872.

[2] *Hermes*, 1889, pag. 257.

La lapide, come risulta dalla potestà tribunizia di Diocleziano, fu incisa nell'a. 290, nel quale anno Septimius Valentio era preposto al governo della Rezia e probabilmente egli fu uno dei primi presidi della nostra provincia; pochi anni dopo (fra il 293 e il 296), come vedemmo, amministrò le regioni suburbicarie, *agens vices praefectorum praetorio.*

2. AURELIUS MUCIANUS.

(prima di Costantino)

C. III, 5785 (Augusta Vindelicum): [*Her*]*culi statuam cum base Aurelius Mucianus v(ir) p(erfectissimus)* p(raeses) p(rovinciae R(aetiae) *pro salute sua suorumque omnium posuit curante Gerontio.....*

Aurelio Muciano è persona ignota; fu governatore della Rezia, come dalla lapide apparisce, prima che essa venisse divisa in due provincie, quindi, innanzi Costantino, ma non è possibile stabilire la data precisa del suo governo.

3. VALERIUS VENUSTUS.

(prima di Costantino)

C. III, 5862 = Orelli 2344 (ad Danuvium): *Deo invicto Soli templum a solo restituit Valerius Venustus v(ir) p(erfectissimus)* p(raeses) p(rovinciae) R(aetiae), *sic uti voto ac mente conceperat redditus sanitati, v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito).*

Anche di Valerio Venusto nulla sappiamo di preciso; si può dire soltanto che governò la Rezia, come preside, prima che venisse divisa in due provincie.

4. ANONIMO.

(prima di Costantino)

C. III, 5788 (Augusta Vindelicum): [*Iovi*] *o(ptimo) m(aximo)* [*aet*]*erno* [*con*]*servatori* [*ceterisque dis*] *deabusque* [*hui*]*us loci* .... p(raeses) p(rovinciae) Retie (sic) [*rot*]*o cum suis* [*om*]*nibus* [*susc.*] *III nonas* ..... *d. d.*

Nota il Mommsen a questa iscrizione: « *P(raeses) P(rovinciae) Retie* est Velsero; sed patet lectionem corruptam esse ». Cf. indices, p. 1131. Comunque sia, il nostro anonimo dovrebbe aver governato la Rezia prima della sua divisione.

5. LUPICINUS.

(dopo Costantino)

C. VI, 32969 = Eph. Ep. IV, 943 = Wilmanns 1068 = Dessau 2786 (Roma): *hic iacet Heraclius civis secundus Retus filius Lupicini* ex presidibus *(sic), qui fuit praepositus militum Fotensium (sic), et vixit annis XXXV, dep. XII kal. augustus (sic).*

Fu primo il Marini [1] a proporre la congettura che la formula *civis secundus Retus* dovesse interpretarsi: *civis Raetiae secundae* e la sua congettura è ormai accettata da tutti, tranne che dal Wilmanns il quale la interpreta nel seguente modo: *Heraclius, civis, Secundus, Retus* [2]. Questa lapide è la sola che rammenta la *Raetia secunda,* della quale era originario Eraclio *praepositus militum Fortensium,* come deve leggersi nella lapide stessa, e poichè egli si dice figlio *Lupicini ex praesidibus,* non esito ad affermare che Lupicino debba essere stato preside della Rezia seconda; la formula *ex praesidibus* non può riferirsi che a lui e non può che riguardare la provincia di cui il figlio suo si dice originario, e somiglia molto all'altra *ex praefectis urbi* che si incontra in una lapide di Roma di Aurelio Simmaco [3]. Stabilire la data precisa del governo di Lupicino, persona del resto ignota, nella Rezia seconda, non è possibile, sebbene debbasi attribuirlo alla seconda metà del secolo quarto.

L. Cantarelli.

[1] *Arvali,* I, p. LXXIII.
[2] *Exempla,* II, 410.
[3] *Notizie degli scavi,* 1878, p. 344.

(Continua)

VITTORIA COLONNA

FAUTRICE DELLA RIFORMA CATTOLICA

SECONDO ALCUNE SUE LETTERE INEDITE.

Pochi personaggi del cinquecento attrassero tanto a sè l'attenzione e lo studio solerte dei critici nell' ultimo quarto del secolo scorso quanto fece colei che a ragione fu detta « una delle più nobili donne non solo di Roma e d' Italia, ma del mondo, Vittoria Colonna »[1].

Rara nella sua sorte, la Marchesa di Pescara non vide spenta col suo passare quella specie di culto riverente che in vita le tributarono papi, sovrani, principi e letterati; anzi, laddove i primi a scrivere di lei ne celebrarono di preferenza il valore nella volgare poesia, i posteri più lontani, e quelli segnatamente de'nostri tempi, presero a lumeggiare con novità e sodezza di studii le nobili e singolari doti che sommamente la resero veneranda, la bontà dell' animo squisita, la fede serbata allo sposo nella lunga vedovanza, il fervore nelle opere di pietà cristiana, lo zelo ardente di promuovere la riforma dei costumi e le relazioni a questo fine tenute con i personaggi più cospicui del tempo suo[2].

[1] Reumont A., *Vittoria Colonna, vita fede e poesia nel secolo decimosesto,* Versione di G. Müller ed E. Ferrero, Torino 1883, 4. Uso questa versione la quale, stante le aggiunte e mutazioni introdottevi dallo stesso A., si vantaggia sull' edizione originale tedesca.

[2] Una buona bibliografia degli scritti sopra Vittoria Colonna fino al 1883 si ha nell'opera testè citata del Reumont, pp. 293-297. Speciale per le lettere di lei è quella inserita nella Prefazione al *Carteggio di V. C.* pubblicato dal Ferrero e Müller nel 1889, dove pure si trovano i lavori usciti tra il 1883 e l'89. Domenico Tordi, ardente e solerte cultore di questi studii, diede in luce un *Supplemento al Carteggio,* Torino, Loescher 1892; B. Fontana trattò ampiamente di Vittoria nella sua *Renata di Francia,* Roma 1893 1, cap. II. Un sensatissimo studio sopra la questione, forse troppo agitata, della *tomba di V. C.* l'abbiamo dall'erudito B. Croce nella *Napoli nobilissima* to. 4. La più recente pubblicazione credo sia quella del lodato Tordi, *Il Codice delle rime scoperto ed illustrato da D. T.,* Pistoia 1900. Con queste aggiunte non intesi affatto di avere compiutamente proseguito la bibliografia della Colonnese fino ai nostri giorni.

Fu questo un vero merito della moderna critica storica e letteraria, col quale sembra compensi in qualche guisa il demerito acquistatosi col profondere ricerche minute e col togliere ad illustrare in carte elegantissime altre donne del cinquecento, veri antipodi della Colonnese; donne che, nonostante la loro coltura umanistica, sovente esagerata, non ebbero altro vanto per passare alla posterità da quello in fuori d'essere state degne contemporanee di un Pietro Aretino, di un Nicolò Franco e simili cinquecentisti [1].

Or niuno potrà negare che fra i varii titoli testè nominati, coi quali l'illustre Marchesa procacciò gloria imperitura alla sua memoria, quello che ai contemporanei ed ai posteri riuscì più fecondo di bene, non sia appunto l'avere ella sentito con tanti spiriti eletti dell'età sua il marcio profondo onde avvizziva la società cristiana e dava ai novatori specioso pretesto per infliggere nuove piaghe alla Chiesa di Cristo senza rammarginarne le antiche. Chi mai abbia preso a studiare su documenti coevi la storia del cinquecento, e quella in ispecie degli anni che corrono tra il Concilio di Laterano e il Tridentino, sa bene che fra le note precipue dell'importante periodo si riscontra una cotale cura angosciosa che stringeva gli animi retti e spingevali a manifestarla in mille svariatissime guise; cura che allo studioso, il quale si trasporta a vivere col pensiero fra quelle lontane generazioni, porge in mano la chiave per penetrare con sicuro sguardo nelle intime ragioni de' molteplici avvenimenti in altra guisa al tutto misteriosi.

Il decadimento profondo, che deploravasi in tanta parte dei pastori e di coloro cui stretto dovere della professione religiosa obbligava di coadiuvarli nel guidare a salute la greggia di Cri-

[1] Per non ricordare tutti gli studii recenti sopra la cortigiana Tullia d'Aragona e la replicata ristampa dei mediocrissimi suoi scritti, basterà accennare alla cosidetta *Bibliotechina grassoccia,* turpissima raccolta di antiche turpitudini dei secoli XVI-XVII. Il volume per es. *Cortigiane del secolo XVI* non contiene altro che bassissime lettere di abbiettissime donne di quel tempo. Quale sodo vantaggio letterario si può cavare da simili pubblicazioni, siano pure tirate a piccolo numero di esemplari? Bella inoltre la scusa con che gli editori F. Orlando e G. Baccini cercano di coonestare la pubblicazione delle sudice novelle di Pietro Fortini. « Se le sue novelle sono oscenissime, non son però più oscene di altre molte del secolo XVI, e meritano l'onore di vedere alla fine la luce ». (*Ivi,* sulla copertina al volumetto *Margherita Luisa d'Orléans,* Firenze, Giornale d'Erudizione, 1898).

sto, appariva a questi saggi del cinquecento come prima radice della corruttela universale dei costumi nel popolo, dell'adito aperto al libero opinare in fatto di fede, della obbedienza negata al centro della cattolica unità; breve, di tutto il cumulo di mali onde languiva svisata la sovrumana bellezza della società cristiana quale delineolla nel Vangelo il divino suo Autore.

Nelle roventi parole che un principalissimo fra costoro, il cardinale Gaspare Contarini, rivolgeva, il 16 giugno 1535, a mons. Galeazzo Florimonte, vescovo di Aquino, si trova come riepilogato quanto qui andiamo adombrando. « .... Hor io vorrei, scriveva tra le altre cose non meno forti quell'esimio prelato, che tutti i vescovi, cardinali et il papa fossero chiamati al concilio et la loro vita, dottrina, professione fosse esaminata, et gli indegni et li non idonei et ascesi a quelle dignità non per la porta, ch'è il nostro Signor Gesù Christo, ma per favore de' prencipi et per ambitione et per entrata d'offitii in Roma, per arti scelerate, per essere stati lungamente gli infelici cortigiani in Roma et mali domestici di Giesù Christo nostro Signore, fossero rimossi, privati, sbanditi, et in luogho di questi surrogati humili, dotti di dottrina di spirito, casti, poveri, timorati. Et vedereste come le chiese fiorirebbono, come i popoli correrebon lor dietro, avidi della dottrina di spirito et di specchiarsi nella lor santa vita. Vedereste come ritorneriano i doni dello Spirito Santo, a nostri giorni tanto perduti, come il benefico et omnipotente Giesù Christo nostro Signore visiteria sua santa Chiesa et le diria come è scritto in San Mat. cap. 14 *Nolite timere: Ego sum* »[1].

A siffatto movimento che fu come il provvido sustrato dove potè attecchire e lentamente svolgersi la vera riforma nel seno della Chiesa, iniziatasi finalmente col Concilio di Trento, non fu estranea Vittoria Colonna, anzi v'ebbe la parte di chi non tanto riceve il moto, quanto lo suscita, lo alimenta, lo trasfonde. Il perchè se mai per altri titoli, per questo in particolare le si addice la lode che sin dai primi tempi della sua vedovanza,

[1] *Quattro lettere di mons. Gasp. Contarini cardinale*, Fiorenza, Torrentino 1558, 53. Le parole del Contarini risuonano come un'eco di quelle che avanti la prima sessione del Concilio di Laterano sotto Giulio II aveva liberamente proferito l'eloquentissimo fra Egidio da Viterbo, generale degli Agostiniani. Cfr. Labbé *Concilia*, 19, (anni 1538-1539) 669-676.

quando entrava in questa nobile via, le dette Clemente VII, di superare cioè colle molteplici sue virtù la debolezza del sesso [1].

Due occasioni principalmente, a non lunghi intervalli di tempo, si offersero alla Marchesa per dare sfogo alla sua brama di tempi migliori nella Chiesa di Cristo, e le colse entrambe con cuore di donna non distolta da pensieri terreni, tutta intesa a conseguire un fine preclaro lungamente vagheggiato. La prima fu l'incontro con due sconosciuti sacerdoti stranieri, Claudio Jaio e Simone Rodriguez, che insieme con altri sette compagni di Spagna e di Francia stavano per dare principio ad una nuova congregazione, la Compagnia di Gesù; la seconda gliela porsero le gravi difficoltà che minacciavano di sterpare dal mistico giardino della Chiesa la riforma de' Cappuccini, tenera pianta pur allora inseritavi e già rallietata di fiori e di frutti.

Del primo di questi episodii, che tanto bene ritraggono le sollecitudini della casta vedova per l'emendamento de' costumi, non fecero menzione nè il suo antico biografo, il contemporaneo Costantino Castriota, conosciuto sotto lo pseudonimo di Filonico Alicarnasseo, nè gli altri che lo seguirono, fino all'ultimo fra essi, il geniale e profondo conoscitore della nostra storia, Alfredo Reumont. Lo ricordò mestamente il testè defunto Fontana, attingendo dal p. Daniello Bartoli, quasi si trattasse di un errore facilmente condonabile alla pia donna, impotente, come ogni altro mortale, di penetrare il caliginoso futuro [2]. Quello però che niuno fin qui si curò di mettere in rilievo è la fonte autorevole onde il fatto ci fu tramandato, e fu uno di quei due padri, il portoghese Simone Rodriguez. Costui nel *Commentario sopra l'origine e l'incremento della Compagnia di Gesù* [3] pubblicato il 1869, ma

[1] *Breve* dei 5 maggio 1526 edito dal Fontana (*Arch. della Soc. rom. di st. patr.* 10, [1887] 608); ripubblicato nel *Carteggio di V. C.* p. 38.

[2] Ecco le sue testuali parole: « ..... il padre Jaio e il padre Rodriguez capitarono proprio a Ferrara, predicando in piazza e dando l'esempio edificatore della loro illibata condotta. Era una novità religiosa anche questa, e non poteva mancare di fare impressione fra tante altre aspettazioni di novità. Or bene chi trasse in corte il primo che incontrò per via, chi raccomandò il Sodalizio al duca? Vittoria Colonna. Non fece un bel regalo la pia donna: ma chi ha mai risaputo il futuro? Egli è certo che se l'ordine si consolidò, lo dovette al duca, del che fece ampia testimonianza Sant'Ignazio medesimo..... » (*Renata di Francia*, 1, 65).

Il Bartoli poi narrò il fatto nella *Vita di Sant'Ignazio* l. 2, c. 38. Tra i più antichi storici della Compagnia l'Orlandini (*Histor. Soc. Iesu*), il Ribadeneira e il Maffei, nelle loro vite del santo Fondatore, e neppure il Polanco nel *Chronicon* non lo ricordarono punto.

[3] *De origine et progressu Soc. Iesu* etc. Romae, typis Civilitatis Cathol. 1869.

rimasto fuori dell' Ordine quasi allo stato di manoscritto, narrate le fatiche, e i patimenti che i due compagni del Loiola sostennero in Ferrara nell' inverno 1537-38, non nasconde i sospetti che si nutrivano sul conto loro in quella città. Temere che sotto le mostre di fervido zelo e le asprezze della mortificazione esteriore si celassero spirito non buono e pravi intendimenti era norma di saggia prudenza, imposta ad ogni assennato dalle condizioni sociali del tempo. Chè la comparsa di chierici, di romiti, di frati i quali in abito estremamente dispetto e povero facevansi a predicare in pubblico alle moltitudini, le commovevano nelle più strane guise, adunavano compagni, era fatto non certo raro nella prima metà del cinquecento; anzi, per quanto si rileva dagli annalisti e dai carteggi familiari, può essere tenuto come uno dei suoi distintivi. L' esperienza aveva già ripetutamente mostrato che il manto dell' austerità e dello zelo di siffatti profeti serviva o a divulgare con più credito le dottrine luterane, o a coprire vergognose turpitudini; quindi naturalmente s' imponeva a' prudenti il dovere d'andare cauti nel credere alle apparenze e alle prime opere, quelle spesso mentite, queste sconfessate sovente dai progressi e dal fine.

Tra le persone che nutrirono siffatti dubbi sulla vita e dottrina del Jaio e del Rodriguez, due ne ricorda quest' ultimo; il Vescovo suffraganeo di Ferrara, Ottaviano del Castello e Vittoria Colonna. Era essa giunta nella città degli Estensi l' 8 di maggio 1537 senza niuna pompa di seguito, con sole sei gentildonne in tutto dimesse[1]. E ve l' aveva condotta non già vaghezza di attrarre a sè gli occhi di quella sfarzosa corte, come pochi giorni dopo faceva la famosa Tullia d' Aragona[2], ma un pio de-

[1] Cf. Fontana (*Renata di Francia*, 1, 57), che ha il merito di avere corretto la data errata, 8 aprile 1537, riferita dal Reumont, *V. Colonna*, 158.

[2] Questa celebre cortigiana tornò in Ferrara pochi giorni dopo l'arrivo di Vittoria. Pare volesse rizzare un contro altare di pessimo stile al cospetto della gran dama che nelle città, ove passava, soleva attirare a sè il fiore più eletto della società. Un cotale Apollo novellista, scrivendo il 13 giugno 1537 alla marchesa Isabella d'Este, diceva della Tullia: « Non c'è homo nè donna in questa terra che la paregi, anchora che la Illma Signora Marchesa di Pescara sia eccellentissima, la quale è qui come sa V. Eccellenza ». Quanto la Colonnese si deliziava dei frutti delle prediche dell'Ochino e della sua conversazione, tanto, se non più, n'era infastidita la cortigiana, che spinse l'audacia sino ad indirizzare al penitente frate un sonetto di ben altro stile che i tre composti sopra lui da

siderio di passare in pellegrinaggio a Terra Santa [1]. Il 12 di giugno 1537 scrivendo di colà al card. Ercole Gonzaga gli diceva del suo soggiorno: « . . . . A Dio è piaciuto che sia qui in Ferrara molto quieta e consolata, Dio gratia; chè la Ex^tia^ del duca e tuti me satisfanno della mia desiderata libertà de solo attender alle vere carità et non tanto misturate come quelle che se causano dalla conversatione. Piaccia alla bontà divina che queste hore tutte mie le spenda de modo che non ne sia nisciuna mia, ma tutte de Christo » [2]. E il cardinale in una lettera, che nel resto non ispedì, avendole poi portato la risposta in persona, perorava efficacemente per muoverla a recarsi alcun tempo in Mantova. Quivi il vivere dei preti ed altri di chiesa più ordinato che in Ferrara, l'ospedale della Misericordia tanto ben governato da alcune gentildonne, che era materia degna dello spirito ed abbondante carità dal Signore concessi alla Marchesa. « . . . L'assicuro, aggiungeva testualmente, che, senza comparazione, haverà maggiore satisfatione et contenti spirituali qui, che non in Ferrara; et quando non ve ne fusse alcun altro che un assai accomodato luogo delli nostri capuccini, non so quello che mi possiate replicare ». E più ancora stringendo, conchiudeva: « . . . . Se ne provederà una (casa), che serà di sua satis-

mons. Guidiccioni (*Opere,* Firenze 1867, 1, 47). Spropositando, così lo biasima arrogantemente del suo inveire contro la vita mondana:

« Or le finte apparenze e'l ballo e'l suono
chiesti dal tempo e da l'usanza antica
a che così da voi vietati sono?
Non fora santità, fora arroganza
torre il libero arbitrio, il maggior dono
che Dio ne diè ne la primera stanza ».

Il Celani, nuovo editore delle *Rime di Tullia,* nota ricordando questo soggiorno: « Tullia era posta al di sopra di Vittoria Colonna. Ancora una volta la cortigiana trionfava ». E sia pure; ma era vergognoso trionfo datole solo dai turpi suoi adoratori. Celani, *Le Rime di Tullia d'Aragona,* Bologna, Romagnoli 1891, pp. XXVII-XXX, 39.

[1] Per sentimento del Fontana niuno de' non pochi documenti da lui consultati ci dice perchè Vittoria andasse a Ferrara (*Renata,* 1, 52). Vittoria si recò a Ferrara per passare di là a Venezia donde voleva tragittarsi a Gerusalemme. Tanto ci provano non pure il *Breve* di Paolo III dei 13 marzo 1537 edito dello stesso Fontana (*Arch. della Soc. rom. di st. patr.* 9 [1886], 370), ma le stesse parole della marchesa al card. Ercole Gonzaga, ai 12 giugno 1537: « *La mia intenzione.... hera firmarme in Mantua non* POSSENDO PER HORA PASSAR IN IERUSALEM » (*Carteggio,* 143). Del resto questa era la voce pubblica in Ferrara, secondo si ricava dal Rodriguez che dà la notizia del pellegrinaggio come certa e comunemente nota.

[2] *Carteggio,* 144.

fatione, et se gli farà un salvocondotto amplissimo che nissuno la molesterà, si non quanto vorrà ella che li sia dato fastidio. Et io le porrò alle mani due mie sorelle monache, con le quali vorrò che sguazzi tanto consolata, quanto se fusse al monte Calvario col capo in quella buca della Croce, et se cusì non è, mi contento che mi dii in preda del nostro gastaldo, il cui contado non è molto discosto de qui »[1].

Non fa dunque meraviglia che donna siffatta non si rimanesse indifferente alla comparsa in Ferrara dei due zelanti preti stranieri. Albergati per carità in un poverissimo spedale, erano soliti procacciarsi giorno per giorno il tenue vitto mendicandolo di porta in porta; il tempo lo spendevano nell' insegnare a fanciulli la dottrina cristiana, o nel predicare al popolo con incolta favella sopra la frequenza della confessione e comunione ed altri piani argomenti della morale evangelica, lasciando apparire in tutta la loro vita esteriore uno zelo indefesso di guadagnare anime a Dio. « Il perchè, dice il Rodriguez che letteralmente traduco, la chiarissima e religiosissima Marchesa di Pescara, che allora per sorte si trovava in questa città apparecchiando il viaggio a Gerusalemme per visitare i luoghi santi, venne in desiderio di conoscere per sicure informazioni, e non sopra dubbie voci, qual fosse la fede e integrità dei due padri. E avendoli spesse volte osservati in una chiesa della città, un dì si fece all' uno d' essi e l' interrogò se mai appartenevano a quella compagnia di teologi parigini, che, si diceva, stessero aspettando comodità di tragitto a Gerusalemme. Inteso che sì, passò a chiedere dove fossero ad albergo, e ragguagliatane, si recò sotto altro titolo allo spedale, mentre erano assenti, e cautamente cercò di cavare dalla guardiana informazioni sopra di essi. Al che costei con amplissimi termini: Son veri santi, rispose, d' incorrotti costumi, di vita incolpata, di gran purità di dottrina. Non mangiano, non bevono, pregano e fanno orazione tutta la notte; li ho veduti io stessa, li ho veduti più d' una volta, quando mi posi a spiarli diligentemente. Per queste informazioni la Marchesa prese d' allora in poi a provvederli di vitto e li fece passare in un meno disagiato ospizio di poveri,

[1] *Carteggio*, 146.

dove ricevevano ogni sera e stanza e letto e pane, con che meschinamente bensì, ma più comodamente tiravano innanzi »[1].

Fin qui il Rodriguez, che non aggiunge altre particolarità in proposito. Ma il primo cronista della Compagnia, Giovanni di Polanco, ci ragguaglia che il duca Ercole II fu alcune volte ad udire i padri, si confessò da uno dei due e ne ricevette la comunione, li colmò di carezze e si offerse a provvederli di viatico, se mai avevano a navigare ai luoghi santi[2].

Ora stando al racconto del Bartoli, che certo dovette attingere da qualche buona fonte a noi sconosciuta, i primi compagni del Loiola capitati in Ferrara nel 1537 furono introdotti al duca da Vittoria Colonna[3]. E poichè le cordiali relazioni strette da Ercole II con quei sacerdoti, che amavano professarsi suoi cappellani, furono uno dei precipui mezzi in mano della Provvidenza per dare essere di religione alla piccola compagnia di preti riformati, come il popolo cominciava a chiamarli, si pare chiaro in qual modo indiretto entrasse la zelante Marchesa nella fondazione della Compagnia di Gesù[4].

Singolare è tuttavia il fatto che tra le antiche memorie dell' Ordine, le quali vanno uscendo alla luce per le cure solerti dei gesuiti di Spagna, ed anche in quel non poco che io stesso frugai in parecchi e parecchi archivi, non ricorra mai più il nome della Colonnese. Tuttavia, a congetturarne legittimamente, non sembra che le relazioni si rimanessero a quel primo incontro in Ferrara e alla presentazione dei due padri all'Estense.

[1] Rodriguez, *De orig. et progr. Soc. Iesu*, 60. Il Bartoli (*Vita di S. Ignazio* l. 2, c. 38) scrive della Marchesa che « toltili (i padri) dall' ospedale e data loro una casa vicina al suo palagio, quivi con limosine d'ogni di li mantenne ». Non indicando egli la fonte, seguimmo il Rodriguez testimonio e parte dei fatti.

[2] *Chronicon Soc. Iesu* nei *Monumenta hist. Soc. Iesu* 1, 63. Benchè gli editori non l'avvertano, la fonte del Polanco in questo punto fu una *Relazione mss.* dei padri Lainez e Salmerone sopra la vita del santo Fondatore, nella quale deposero *partim ut testes oculati, partim ut auriculares.* Il Polanco, più che attingere, trasportò le stesse parole dei due autori nella sua Cronaca; ciò che dà maggiore autorità al suo testimonio.

[3] *Vita di S. Ign.* l. 2, c. 38. Egli scrisse ancora che Vittoria cominciò a valersi dei due padri per quegli aiuti della sua coscienza che ella desiderava.

[4] Nel R. Arch. di Stato in Modena si conservano sette lettere autografe del Bobadilla ad Ercole II. Importantissime le prime cinque scritte in Roma dal 15 giugno 1538 al 22 marzo 1540. Esse ci mostrano quanto favore accordasse il Duca a quei primi padri nelle gravi difficoltà incontrate il 1538. In due di esse il Bobadilla si soscrive *menor capellan*, in una semplicemente *capellan* di S. Signoria Illma. Spero di darle presto alla luce con altri documenti intorno alle origini della Compagnia di Gesù in Italia.

Tra il cadere del 1539 e il principio del 1540 quando il Rodriguez, il Jaio e il Bobadilla, da più di un anno lasciata Ferrara, si erano adunati in Roma, dove dimorava Vittoria Colonna, si affida al Bobadilla, per espresso comando del Papa, una missione delicatissima. È inviato ad Ischia, per comporre i gravi dissapori sorti tra il fratello della Marchesa, Ascanio Colonna e sua moglie Giovanna d'Aragona. Nello stesso tempo Ascanio concepisce filiale riverenza verso il Loiola; Giovanna e il suo figliuolo, il celebre Marcantonio, divengono dei più grandi protettori che mai avesse la nascente Compagnia [1]. Sarà dunque avventato il pensare che a tutto ciò non fosse estranea l'azione di Vittoria la quale, innanzi ogni altro della sua famiglia, aveva favorito in Ferrara i padri Rodriguez, Jaio e Bobadilla? Certo non ci sembra vana congettura l'ammettere che tra le caritatevoli matrone romane dalle quali sant'Ignazio negli anni 1543-44 riportò tanti aiuti per dare vita agli ospizii degli orfani e delle orfanelle, a quello per le fanciulle pericolanti, alla casa di santa Marta per le convertite, ai due ricoveri per gli ebrei, catecumeni e neofiti [2], spiccasse con il consueto suo zelo la Colonnese. Di lei, proprio in quel torno, scriveva il contemporaneo Francesco de Hollanda: « Dal tempo della morte del suo eroico sposo essa mena vita modesta e ritirata dal mondo. Saziata dello splendore e della grandezza della sua anteriore condizione non ama ora altri che Gesù Cristo e gli

[1] Bobadilla al duca Ercole II, 22, III marzo 1540, in Arch. St. Modena *Cancelleria ducale-Regolari*. Cf. Schinosi, *Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al regno di Napoli*, Napoli, 1706, 1, 4-5. Nelle *Cartas de San Ignacio de Loyola* (1, 143; 4, 489) si leggono due spiritualissime lettere inviate ad Ascanio dal Santo che gli si mostrò soprammodo affezionato, e non a sole parole. Nel novembre 1552 si recò al castello d'Alvito, nei confini del regno di Napoli, per ristabilire la pace tra lui, la moglie Giovanna e il figlio Marcantonio (Polanco, *Chronicon* 2, 427). Due anni appresso, essendo Ascanio prigione in Napoli per ordine dell'Imperatore, mandò a visitarlo da parte sua il p. Salmerone (*Ibid.* 4, 188, n. 402).

Quanto alle replicate e continue prove di peculiare affezione date dal gran nipote di Vittoria a sant'Ignazio e ai suoi figli, ci dispensiamo di farne qui il catalogo, che troppo riuscirebbe lungo. Di Giovanna basti ricordare che fu nel 1566 fondatrice della casa di noviziato posseduta in Roma dalla Compagnia di Gesù, quella cioè di sant'Andrea a Monte Cavallo (Cf. Sacchini *Hist. Soc. Iesu* par. 3, l. 2, nn. 16-17).

[2] Polanco, *Chron.*, 1, 109, n. 48; 127, n. 68. Quest'attività del Santo che nel breve giro di pochi mesi sa introdurre tante opere in Roma, senza trascurare affatto la sua nascente congregazione, è uno dei caratteri che meglio ritraggono l'ardente natura del suo zelo.

studii facendo molti benefizii a povere donne ed essendo modello di vera pietà cattolica »[1]. Nè la mancanza di lettere della Marchesa al Loiola e di lui ad essa fa punto difficoltà, chi rifletta che entrambi fino al 1547, quando Vittoria morì, dimorarono la più lunga parte del tempo nella stessa città di Roma. Ma tutto ciò sia detto, lo ripeto, in via di molto probabile congettura, non già di verità accertata. Passiamo ora a vedere quanto maggiormente si adoperasse la Marchesa affinchè un ramo rigoglioso della grande pianta francescana non fosse bruscamente reciso dal tronco, ma vi crescesse rigoglioso a suo grande decoro.

Nella Marca d'Ancona, in quell' amena regione d'Italia « anticamente a modo che 'l cielo di stelle, adornata di santi et esemplari frati[2] » ebbe origine da umilissimi principii la riforma de' Frati Minori, cui presto, dalla foggia speciale d'una parte dell'abito, fu dato il nome di Cappuccini. Uscì dal seno della Osservanza e dovette l'essere suo ad un austero e santo minore, Ludovico da Bassio, oscura terra nel contado di Montefeltro, il quale con due compagni, i fratelli Ludovico e Raffaele da Fossombrone, il 18 maggio 1526 ottenne un diploma pontificio, che gli accordava facoltà di vivere in luoghi solitari fuori dei conventi dell'Osservanza, *petita prius, licet non obtenta, Superiorum licentia*[3]. Questo favore impetrato per la mediazione della prima fervida protettrice dell'Ordine, Caterina Cibo nei Varano, nipote a Clemente VII, e duchessa di Camerino, fu presto seguito da altre amplissime grazie. Indi a poco più di due anni, il 3 luglio 1528, una bolla dello stesso Clemente, che propriamente segna la fondazione dell'Ordine, separava i Cappuccini dagli Osservanti e ponevali sotto l'obbedienza dei Conventuali, dava loro facoltà di portare la barba e il cappuccio quadrato, di ricevere sacerdoti, chierici e secolari ecc.[4]; e quattordici mesi

[1] Sopra Francesco de Hollanda, cui dobbiamo ragguagli della vita di Vittoria, vedi il Reumont (*V. Colonna*, 187, 313) dal quale togliemmo il passo sopra riferito. Un'altra circostanza va ancora notata. Tra i più devoti amici di Vittoria era Lattanzio Tolomei, colto e illustre gentiluomo di Siena, che fu de' primi a ricevere in Roma da sant'Ignazio gli Esercizii nel 1538, con frutto notevolissimo (Cf. Polanco, *Chron.* 1, 64).

[2] Così l'autore dei *Fioretti di san Francesco* cap. 42.

[3] *Bullarium Ordinis FF. MM. s. p. Francisci Capucinorum* etc. ed. Michael a Tugio, Romae, 1740 1, 1.

[4] *Bullarium*, 1, 3-5. Cf. Boverio, *Annalium seu sacrarum historiarum ordinis Minorum S. Francisci, qui Capucini nuncupantur*. Lugduni, 1632, 1, 93-112.

dipoi lo stesso Pontefice ammetteva la nascente congregazione alla partecipazione di parecchi privilegi ed indulti dei padri Camaldolesi [1]. Breve fu la bonaccia. Il 7 aprile 1534, pochi mesi prima della sua morte, Clemente, volendo porre termine, come si dice in quel diploma, alle perturbazioni che succedevano nell' Osservanza per l' accrescersi della nuova riforma, proibiva a Ludovico da Fossombrone sotto pena di scomunica non solo di aprire nuovi conventi, ma ancora di ricevere alcuno che o fosse dell' Osservanza, o vi avesse quando che sia appartenuto [2]. E quasi ciò fosse poco, più fiera tempesta si scatenò il 25 di quello stesso mese sopra la tenera famigliuola di quei riformati. Stretto il Pontefice dalle istanze che gli facevano i potenti avversari della nuova riforma, perchè rivocasse la concessa approvazione, ricorse, per guadagnar tempo e calmare gli animi, a tale espediente che dette gran dire a tutta Roma. Erano i Cappuccini il dì di san Marco raunati a poverissima mensa nel convento di s. Eufemia, quando il Papa mandò loro intimare che immediatamente, *ad unius candelae ardentis tempus*, come riferisce l' annalista Boverio, dovessero uscire dalla città. L' obbedienza non poteva essere più sollecita. S' interrompe il desinare e a due a due, preceduti da un cappuccino colla croce inalberata, i frati raccolti in taciturna preghiera, con le mani conserte al petto e il breviario sotto il braccio, escono dal convento e s' avviano per l' Esquilino a s. Lorenzo fuori le mura. Il popolo, che dell' ordine di Clemente non sapeva nulla, chiede ansiosamente il perchè di quella insolita processione. Sommessamente rispondeva qualche frate, sè essere grandi peccatori, indegni di tanta città, però venirne meritamente banditi. Non mancano i soliti curiosi, di correre a s. Eufemia lasciata in abbandono; si penetra nelle misere stanzucce, e non vi si trova altra abbondanza che degli strumenti di penitenza; la canova e la cantina, diligentemente visitate, attestano anche esse l' estrema penuria dei servi di Dio. Un romito, un certo Brandano, circondato dell' aureola della santità, prende a scorrere le piazze e i trivii di Roma, e con tono di ispirato profeta: guai a te, va gridando, o Roma, che scacci i Cappuccini e nutri i cani; guai

[1] *Bullar.* 1, 5-11. Il *Breve* ha la data, 3 settembre 1529.
[2] *Bullar.* 1, 11.

a te, o Roma, che hai in fastidio i Cappuccini maestri d'umiltà e dai ricetto alle statue marmoree maestre di paganesimo e consigliere di superbia. Gli avversari dei perseguitati temono il popolo romano, che non li risparmia dei suoi pungenti sarcasmi, e per prudenza schivano di mostrarsi in pubblico, e riconoscono l'errore commesso; i fautori invece dei seguaci di s. Francesco prendono animo e s'avanzano a perorare calorosamente la loro causa. In questo momento di tanta trepidazione per le future sorti dei Cappuccini, entra in iscena Vittoria Colonna.

Dal vicino castello di Marino, ove allora si trovava, scrive al Papa, poi corre ella stessa a' suoi piedi e con affetto di madre perora eloquentemente la causa loro, e per i suoi uffizi, congiunti con quelli della Caterina Cibo e di Camillo Orsini, si revoca il decreto di esilio e si consente ai religiosi il ritorno alla spicciolata nel loro convento di s. Eufemia [1].

Il diverso contegno di Clemente VII verso i Cappuccini nel principio e nella fine del suo travagliato pontificato non va punto ascritto ad alienazione di animo che avesse concepito dalla nuova famiglia francescana. Esempio non unico nella storia, quel Pontefice, per ragioni d'opportunità, cedeva contro suo volere alle prepotenti insistenze de' grandi, dato pure che uno storico spassionato non possa non riconoscere nel fatto del 25 aprile 1534 e nelle proibizioni precedenti l'abituale incertezza del Medici, sempre ondeggiante dubbioso tra parti contrarie, fidente di dominarle entrambe con alcune concessioni senza dichiararsi più per l'una che per l'altra [2].

Morto Clemente ai 25 settembre di quello stesso anno 1534, le difficoltà che minacciavano l'esistenza dei Cappuccini perdurarono come per lo innanzi e forse si accrebbero, stante che gli avversari dovettero sperare che un nuovo papa, di ben altra natura che il Medici, molto più agevolmente poteva indursi a distruggere un' opera non creata dalle sue mani.

[1] *Boverio*, 1, 191-195, nn. 17-27.

[2] Il celebre sonetto del Berni « Il Papato di Clemente VII » (*Rime*, ed. Virgili, Firenze, Le Monnier 1885, 43) riportato anche dal Reumont (*V. Colonna*, 305), per quanto possa sembrare ispirato da fine umore satirico del poeta, contiene pure grandissima parte di verità, e dà quasi la sintesi di quel pontificato memorando per tante calamità in esso sofferte dalla Chiesa, dall'Italia e da Roma.

E invero i primi atti del successore non davano argomento a troppo liete speranze. Il 18 dicembre 1534, solo due mesi e sei giorni dopo asceso al pontificato, Paolo III non solo confermava la proibizione clementina quanto alla interdetta potestà di ricevere nuovi frati dell' Osservanza, ma la estendeva anche ai religiosi di qualsivoglia altro Ordine, benchè la limitasse, rispetto al tempo, fino alla celebrazione del capitolo generale degli Osservanti, e togliesse pochi giorni appresso il divieto d'ammettere quelli che non avevano mai fatto parte dell'Osservanza [1].

La missione dunque di Vittoria in prò dei Cappuccini entrava in un nuovo e più difficile arringo che non era stato quello percorso sotto Clemente. La Cibo, vera madre della riforma, cui aveva offerto protezione ed aiuto nel suo ducato di Camerino, venuta a rottura con i Farnesi, era tanto impotente a giovare i Cappuccini presso Paolo III, quanto era riuscita efficace presso lo zio Clemente VII; Vittoria era dunque chiamata a sostituirla, e seppe ben farlo.

Capo acerrimo di tutta l'opposizione alla nuova riforma era il Cardinale di Santa Croce, Francesco Quiñones dei Conti di Luna, protettore di tutta la grande famiglia serafica e di grande autorità presso il Pontefice. Gliela conciliavano in alto grado i meriti passati e presenti. Disprezzate le ricchezze della famiglia, una delle più doviziose di Spagna, in età giovanile passò a vivere tra i Frati Minori. Percorse nell' Ordine con molto zelo le varie prelature, ascese a quella suprema di ministro generale dell'Osservanza, che ritenne lunghi anni, per quanto umilmente cercasse deporla. Carlo V lo volle a confessore e suo intimo consigliere, il che mosse Clemente VII, chiuso in Castel Sant' Angelo ai giorni del sacco di Roma, a prescegliere per inviarlo a negoziare della sua liberazione con l' Imperatore.

Fornita quella difficile missione, il Pontefice in riconoscimento dei servigi resi alla Santa Sede e alla sua persona, lo

[1] *Bullarium*, 1, 12-13. La mitigazione del divieto, con l'escludere da esso i religiosi di altre religioni, venne fatta col *Breve* 12 gennaio 1535.

Non intendo il Fontana quando scrive che solo nell'agosto del 1535 Paolo III ebbe il coraggio di rimettere in vigore i decreti contro i Cappuccini (*Arch. della Soc. Rom. di st. patr.* 9 [1886], 349). Mi sembra che anche prima di questo termine i due precedenti *Brevi* del 18 dicembre 1534 e del 12 gennaio 1535 non avevano fatto altro in sostanza che confermare il divieto clementino del 9 aprile 1534, dato pure che il tempo della proibizione fosse stato da Paolo limitato sino al capitolo degli Osservanti.

costituì protettore di tutto l'Ordine serafico [1]. Ma il grand'uomo aveva una cotale sua intima persuasione che la riforma dei Cappuccini più che favorirla si dovesse spiantarla. A credere suo, per quanto egli avesse caro che i frati camminassero secondo lo spirito di povertà e semplicità evangelica del Poverello d'Assisi, i Cappuccini perturbavano la pace dell'Ordine e i buoni confratelli dell'Osservanza, desiderosi di maggiore perfezione, distoglievan dall'accorrere ai conventi più stretti, stabiliti ai tempi del suo governo, perchè i ferventi vi seguissero la regola di san Francesco in tutta la purezza natia. Nè ad attraversare la via al pacifico estendersi dei Cappuccini, usava il Quiñones la sola forza dell'autorità. Accetto com'era all'Imperatore, lo mosse a scrivere una lettera pressantissima a Paolo III, il cui testo, fin qui sconosciuto, pubblico ora la prima volta tra i documenti. « Santissimo Padre, scriveva il monarca; Avendo noi inteso che nella provincia d'Italia è cominciata a istituirsi una certa setta chiamata dei Cappuccini, la quale si sottrae dall'obbedienza del ministro generale dell'Ordine di san Francesco [2] e conoscendo per esperienza quanto più scandalo che edificazione generino nella nostra santa fede cattolica simili novità, ci è sembrato dovere scrivere a V. S^tà^, per supplicarla che faccia osservare la cosa, e non permetta nè dia luogo che si proceda più oltre nè specialmente consenta che in niun modo penetri nella Spagna, per lo scandalo che potrebbe portare nella religione, rimettendoci nel resto al molto reverendo Cardinal di Santa Croce che n'è protettore, il quale le parlerà di ciò a lungo, e cui, supplichiamo V. S^tà^, voglia accordare pienissima fede »[3].

Anche da altre parti venivano, come succede, somiglianti istanze al Pontefice. M'imbattei recentemente in una lettera autografa di fra Cherubino Lusio da Feltre, zelante religioso dell'Osservanza. Egli ai 29 di novembre 1535 scriveva a Paolo III dal suo convento di san Francesco in Venezia aprendogli, come

[1] Ciacconio-Oldoino, *Vitae RR. PP. et S. R. E. Cardinalium* 3, 496-499.

[2] Si tenga presente il filo degli avvenimenti. Clemente VII sin dal 3 luglio 1528, cioè dal vero e proprio principio della riforma dei Cappuccini, li aveva separati dall'Osservanza e postili sotto l'alta direzione dei Conventuali; quindi il loro esimersi dall'obbedienza del ministro generale di quell'Ordine non poteva attribuirsi loro a colpa. Cf. *Bullarium*, 1, 3-4.

[3] Vedi infra doc. I, p. 173.

a padre, il desiderio intenso che aveva di vedere senza ruga nè macchia il santo Ordine suo. Significantissimo è il passo ove parla dei Cappuccini, perchè ci rappresenta quale fosse l'opinione che di essi avevano persone bene intenzionate e zelanti della gloria di Dio: « Prostrato a li piedi di Vostra Beatitudine supplico *per vulnera Iesu Christi* Vostra S^tà^ non manchi di ponere le sue force a la reformatione di essa nostra povera strazata religione cum tante secte; non dubito chel Signor Dio illuminerà V. B^ne^ a la cognitione del melgio. Se la secta de li Capucini, scia da Dio, *nescio*. *Unum scio* che lì sono andati alquanti che in Ordine sono stati di mala vita et hano fato del male asai, però quanto siano apti a renovar l'Ordine in bene *iudicet Sanctitas Vestra*. De quelli che si chiamavano Resformati o vero *arcioris vite, pro maiori parte* sono frati spirituali et timorati, per il che è de haverli mazor fede; nundimeno, remota un pocho de largeza et *maxime circha pauperitatem*, tuta la religione in bene se pono reformare, como *optime novit* el R^mo^ Protector nostro, el qual è stato benemerito generale ministro »[1].

[1] *R. Arch. St. di Parma, Carteggio Farnesiano* 1535, *lett. gior. cit.* Di fronte a quelli degli Osservanti che vedevano di mal occhio il crescere dei Cappuccini, come era innanzi a tutti il loro Protettore, o lo rimiravano con certa diffidenza, come udimmo fra Cherubino da Feltre, non vanno trascurati i moltissimi che rappresentano gli estremi contrarii. Uno storico che ciò dimenticasse verrebbe a creare un ambiente più fantastico che reale. I Cappuccini non solo uscirono dal seno dell'Osservanza, ma di qua ebbero gli uomini più eminenti per santità e opere apostoliche, che levaron in tanto credito la nuova religione; anzi, appunto perchè la parte più eletta dell'Osservanza, sia in atto sia per capacità di darsi a tenore di vita più perfetta, inclinava a passare nei Cappuccini, si provocarono quei divieti circa l'ammissione degli Osservanti. Il fatto non isfuggì a Vittoria Colonna che ne attinse un forte argomento in favore dei suoi protetti nella celebre lettera al Contarini, che è la più compiuta difesa della nascente riforma. Non so passarmi di riportarne un tratto almeno che più fa al mio proposito: « Sanno le S. V. Rme quanto mons. Santa Croce se fa cavaliero sopra il scandalo, che vol dare ad intendere che nasca dalla reformatione di questi poverelli. Non è più che quanto lo figura et ingrandisce lui, immo è somma edificatione et utilità di tutta la religion di S. Francesco et alli doi terzi di frati observanti non vò dir più, che potria dirlo, dispiace la persecution che ad questi se dà. Anzi ogni dì scriveno con grandissima instantia che preghino Dio che possano liberamente andare ad reformarse, et per amor di Dio li pregano che resistano alle persecutioni, che insistano per la fraterna carità ad aiutarli per che ad lor è prohibito lo parlar, bisogna che in secreto scrivano. Immo le carceri, le croci, li minacci son tali che li convien mostrarse inimici di cappoccini, et de la vera observantia, di quel che a Dio han promesso. Et si le S. V. Rme fussero nel core di costoro che sanno che pena fu la loro mentre li vixero aspectando oportunità di andar ad questa reforma, che non ce è nisciun d'epsi che non habbi aspectato diece, dodeci et venti anni con speranza che là se reformassero, li havrian compassione, quando recevono ». *Carteggio*, 117.

Quello che siamo venuti sin qui esponendo ci sembra bastante per darci un' idea al possibile chiara dello stato in che era la riforma francescana, quando Vittoria tolse a proteggerla come altri farebbe di un'opera da sè creata e condotta innanzi fin quasi a maturità. Che cosa in particolare si proponeva la forte donna col difendere quei poveri religiosi « della santa et vera vita de san Francesco » com' ella chiama i suoi Cappuccini? [1].

Dall' esame delle lettere di lei, sia di quelle già pubblicate, come delle altre che qui diamo per la prima volta alla luce, si giunge a determinare sufficientemente quali fossero in concreto i suoi intendimenti. Due punti precipui sono come i cardini del suo travagliarsi a difesa dei Cappuccini: piena approvazione della santa riforma senza le barriere che ne rendevano difficile l' ingresso agli Osservanti e il suo propagarsi, e difesa della legittima autorità nella congregazione contro l' ambizioso procedere del vicario generale fra Ludovico da Fossombrone. A questi due punti può aggiungersene un terzo che risguarda direttamente non l' Ordine, ma un illustre suo membro, poi infelicemente prevaricato, e sono le sue relazioni con il celebre Ochino.

Dell' azione di Vittoria in sostegno dei vessati Cappuccini e com' ella a raggiungere questo fine usasse le estese e potenti sue amicizie, scrissero già acconciamente il Reumont [2], e dopo lui in un accurato studio speciale il prof. Bartolomeo Fontana [3]. Entrambi attinsero, come a fonte di prima importanza, alle lettere della Marchesa. Il Fontana diede ancora i nuovi documenti tratti dall' Archivio vaticano, tra i quali la lunga lettera al Contarini, vero capolavoro, dove si rivelano tutte le eminenti doti di mente, di cuore, di franca libertà, di zelo, che ornavano la gran donna. Non istarò dunque a ripetere ciò che fu detto e bene da altri; passerò invece a presentare al lettore i documenti, premettendo le dichiarazioni necessarie a renderne più agevole l'intelligenza e mostrare ciò che apportan di nuovo. Sei sono le lettere, tutte autografe, della Colonnese da me tro-

[1] *Carteggio*, 100, nella lettera al Card. E. Gonzaga dei 29 decembre 1535.

[2] *Vittoria Colonna*, 129-168; 220-241.

[3] *Documenti Vaticani di V. Colonna marchesa di Pescara per la difesa dei Cappuccini.* Nell'*Arch. Soc. Rom. di st. patr.* 9 (1886), 345-371.

vate lo scorso agosto in Napoli nell' Archivio di Stato e propriamente in quel *mare magnum* di antiche e non ordinate scritture conosciute sotto il nome di *Carte Farnesiane* [1]. Sono dirette, una a Paolo III, le rimanenti a mons. Ambrogio Recalcati intimo segretario del pontefice; circostanza degna di nota, poichè l'epistolario di Vittoria non possedeva sin qui più d'una lettera a Paolo III, e niuna al Recalcati [2]. La trascuranza consueta a Vittoria nell' apporre le date la troviamo anche in queste nuove sue lettere; solo tre la portano; e neppure uscita tutta intiera dalla mano della scrivente, ma integrata dal segretario dei personaggi cui furono scritte. Quanto al loro argomento, una sola è commendatizia in favore d' un cotale Scipione Matto (doc. IV); le rimanenti risguardano tutte i Cappuccini. Esaminando il contenuto di queste ultime si osserva che toccano i seguenti punti speciali; vale a dire le molestissime brighe date al nascente Ordine dal già vicario generale Ludovico da Fossombrone (doc. II, III), i nuovi guai, che, sul cadere del 1538, si temevano da parte del Papa (doc. VII), le domande fatte a gara da cospicue città d'Italia per avere presso di sè predicatore l' Ochino (doc. VI). Una sola, molto breve, più biglietto che lettera, sembrami si riferisca ai trattati per ottenere si abrogasse il decreto che proibiva agli Osservanti il passaggio ai Cappuccini (doc. V).

[1] Da alcuni anni si è posto mano a riordinare questo importante fondo per opera del Direttore, il gentilissimo Cav. Batta, e dell'archivista il ch. prof. Nicola Barone. Finora però non è concesso agli studiosi di godere di questi nuovi lavori. Chi vuole accertarsi dell'esistenza di qualche documento deve sobbarcarsi all'immane fatica del percorrere centinaia e centinaia di quei 1842 enormi fasci farnesiani, essendo insufficiente ad una coscienziosa ricerca l'antico *inventario sommario,* sulla scorta del quale non avrei certo trovato le lettere della Marchesa. Breve, lo stato delle *Carte Farnesiane* è per lo studioso nel 1901 quale lo trovò e lo descrisse or sono dieci anni il prof. Friedensburg nelle sue *Nuntiaturen des Vergerio* 1, XXVII. Produce poi un senso di compassione mista a disdegno il vedere come dal Ministero non si provveda alla tenue spesa necessaria per collocare in apposite buste tanti preziosi scritti, ammassati nei cosidetti enormi fasci, più a maniera di vile paglia che di preziosi documenti storici. Auguriamo alle *Carte Farnesiane* di Napoli la sorte toccata alle loro sorelle nell'Archivio di Stato in Parma, dove per le cure del Ronchini dapprima, poi per quelle del presente direttore il dott. Amodei, si è egregiamente provveduto al loro riordinamento non che alla loro conservazione.

[2] Le lettere di Vittoria al Recalcati precedettero di non molto la caduta di lui in disgrazia del Pontefice e la prigionia in Castel S. Angelo ben meritatasi per la sua infedeltà. Cf. A. Ronchini, *Mons. Ambrogio Recalcati* negli *Atti e memorie delle Deputazioni di storia patr. per le Provincie dell'Emilia, N. S.* 2 (1877), 69-79.

Ludovico da Fossombrone, uno dei tre Osservanti che iniziarono la nuova riforma, succedette nel 1529 al primo vicario generale Matteo da Bascio che, dopo un due mesi dall' elezione aveva rinunziato l' ufficio [1]. Per quasi sei anni fu nel nascente Ordine, battuto da fiere burasche, quasi *colonna ferrea e muro di bronzo* [2]; poi, cedendo alla vanità e al desiderio di comandare, non sopportò di non essere rieletto nel capitolo del 1535; divenne autore di sedizioni e, riuscita vana la cura che ne imprese con viscere di cristiana carità e invitta mansuetudine il suo successore Bernardino d' Asti, fu l' anno seguente, come membro putrido, reciso dall' Ordine, confermatone lo scacciamento con breve di Paolo III dei 10 ottobre 1536 [3].

Molteplici, e di non breve durata, furono le relazioni di Ludovico con Vittoria Colonna. Glie lo aveva presentato sino dai primi mesi del suo governo la duchessa di Camerino Caterina Cibo, e subito prese a proteggerlo. Nel 1529 gli ottenne la chiesetta di s. Maria dei Miracoli presso piazza del Popolo, prima sede dell' Ordine in Roma; poi un anno appresso quella più ampia di s. Eufemia appiè dell' Esquilino [4]. Da lì a sei anni, pregatane dall' Ochino, trattò efficacemente con fra Ludovico perchè convocasse il capitolo da lui non voluto, per tema di non riuscirvi novellamente eletto; ma tutte le insistenze della Marchesa, tutte le vie che seppe tentare per indurvelo spontaneamente riuscirono a nulla. Il frate, sempre schermendosi con varii pretesti, guadagnava tempo, finchè Vittoria, conosciuto l' uomo, lo costrinse alla resa. Paolo III, da lei supplicatone, intervenne e comandò al vicario congregasse senza indugio il capitolo in Roma nel convento di s. Eufemia, ciò che infatti seguì ai primi del novembre 1535 [5].

Dopo questi fatti Vittoria, che nel suo adoperarsi per la santa riforma aveva solo in mira la gloria di Dio, accertatasi dell' ambizione di Ludovico, prese a trattarlo come si meritava. Una sua lunga lettera dei 27 di giugno alla duchessa di Urbino

[1] Boverio, *Annal.*, 1, 116, n. 11; 131, nn. 101-102.

[2] Così appunto acconciamente lo chiama il dotto Editore del *Bullarium*, 1, 21 in nota.

[3] Boverio, *Annal.*, 1, 199-215, nn. 12-36; 1-16.

[4] Ibid. 1, 131-132, nn. 103-104; 138, n. 8.

[5] Ibid. 1, 201, nn. 17-18.

Eleonora Gonzaga della Rovere ci manifesta qual giudizio portasse dell' infelice frate[1]. Per lei fra Ludovico, *cervello balzano* ridottosi a mille inconvenienti, è uno strumento in mano del Cardinale di Santa Croce, che non potendo offendere la povera congregazione per via dell' imperatore, aveva preso spediente di turbarla con la sua ambizione. « Se pur venisse a V. S. de gratia, le scriveva testualmente, per humiliarlo un poco, mostrili che fa grande errore a non voler star a obedientia, che ce stette S. Francesco; che 'l Vicario li fa partito che stia dove li piace, purchè lasse li errori, che fa, che bisognaria un anno a dirli alla S. V.; ma so crederà alla sustantia, che io non penso se non al ben comune »[2].

Ora le due lettere che pubblichiamo (doc. II, III) rischiarano con nuovi particolari la provvida azione della Colonnese per istornare le subdole arti di Ludovico in perdizione dell'Ordine. Esse non hanno data; dal contesto si ricava tuttavia che furono scritte in Roma il 1536. Anzi non sembra si possa dubitare che le spedisse al Recalcati; l'una (doc. II) mentre si attendeva la celebrazione del secondo capitolo, tenuto nell' aprile di quell'anno per abbondare in indulgenza verso fra Ludovico, l'altra (doc. III) dopo il detto capitolo, e probabilmente innanzi al 10 di ottobre, allorchè il Papa confermò il precetto fatto a Ludovico o di sottomettersi ed obbedire al successore fra Bernardino da Asti o di uscire dall' Ordine[3].

Passando sopra a ciò che già conoscevamo per la lettera ad Eleonora Gonzaga, è importante la notizia che leggiamo nel terzo documento. Non è sola la Marchesa a pensare che fra Ludovico sia messo su dal cardinale Quiñones; ma con lei la sente nella stessa maniera il Cardinal di Trani, Gian Domenico de Cupis.

[1] La pubblicò la prima volta il Saltini, *Rime e lettere di V. Colonna* Firenze, 1860, 405, n. X; fu ripubblicata nel *Carteggio,* 106-110.

[2] *Carteggio,* 109.

[3] Boverio, 1, 202, n. 21; 204-208. *Bullarium,* 1, 21. Le parole « non bisogna più ar generali se frati per correttione appellano a cardinali et questo lo ha fatto contra *el breve del Papa* » fanno pensare al Breve dei 10 ottobre 1536 sopra ricordato. Però potrebbero anche riferirsi al Breve dei 29 aprile 1536 col quale Paolo III confermò l'elezione del Vicario fra Bernardino d'Asti e pose chiunque rivestisse l'abito dei Cappuccini sotto l'obbedienza di lui (*Bullarium,* 1, 16). La lettera è certo posteriore al capitolo dell'aprile 1536, poichè solo in quella occasione il Cardinale di Trani conobbe *fra Lodovico essere un seditioso* (Cf. Boverio, *Annal.,* 1, 210, nn. 10-11). Non ardirei nondimeno escludere assolutamente che fosse scritta dopo il 10 di ottobre.

Curiosa è un'altra particolarità. Il già vicario generale noverava tra i suoi protettori una gentildonna romana, madonna Felice, i cui uffici danno forte a temere a Vittoria che non le impediscano di ottenere la relegazione del frate, come voleva per ridare tranquillità e pace alla turbata famiglia. « Credo che (Trani) farria ogni bene perchè cognosce che fra Ludovico esser un seditioso pieno di mille insidie et sedutto da Santa Croce et da molti alla ruina de questa povera congregatione: ma perchè madonna Felice gliel recomanda molto, temo che mostri ver lui una carità crudelissima perchè verria in danno de molti ». E, soscritta la lettera, torna a ripetere: « Monsignor de Trani dice volerlo religar et troncarli ogni ala e ogni modo da machinar: ma per madonna Felice temo, onde bisogna firmar ben con lui che lo faccia ».

Chi era mai questa madonna Felice lasciatasi ingannare a sostenere le parti del sedizioso Ludovico? Non pare fosse altri che Felice Maria della Rovere figliuola naturale di Giuliano, divenuto poi Giulio II, e sposa a Gian Giordano Orsini signore di Bracciano [1].

Di maggiore interesse sia per la novità dei ragguagli, come per l'indole stessa dello scritto, è la lettera spedita da Lucca il 16 settembre 1538, la seconda che sin qui si conosca della Marchesa a Paolo III. Nulla diremo dello stile e maniera riverentemente libera in che è dettata, carattere onde ben si rivela il costume del tempo ed anche la stima di che godeva la matrona romana presso il primo sovrano del mondo; ne indicheremo piuttosto il valore storico. Chi prenda a svolgere gli annali dei Cappuccini all'anno 1538, non s'imbatte pure in un cenno che faccia presentire i fatti cui allude Vittoria in questa sua nuova lettera [2]. Pure è certo che fiera procella s'addensava sul capo della tenera riforma. Vittoria non ispecifica in particolare di che si tratti, ma le sue parole lasciano poco luogo a dubbio. Nella stazione balneare di Lucca, mentre era per mettersi in cammino alla volta di Roma è stata informata « che

[1] Si conosce solo una brevissima lettera di Vittoria alla Felice, ma in essa non trattasi punto del presente argomento. Cf. *Carteggio*, 325.

[2] *Pauca annus hic millesimus quingentesimus trigesimus octavus nobis acta commemorat; ac praeter quorumdam locorum fundationem ac novi generalis Capituli celebrationem, vix aliud historia dignum profert.* Boverio, *Annal.*, 1, 270, n. 1.

Sua Santità condexende a dar nove molestie a Capucini, poveri minimi obedientissimi servi de *Sua* Santità, quali non se defendono, non tramano, ecc. ». Questo solo la muove ad accorrere in loro aiuto e la fa protestare che ove li vegga ruinati, sarà costretta andar gridando « che *la* aiutino a procurar che li boni vadano for de Italia, poichè qui non ponno stare perchè la bontà de *Sua* Stà non opera per l'impedimento de tristi ».

Percorrendo il *Carteggio* troviamo due lettere che valgono di commento per questa nuova al Pontefice [1]. L'una è quella dei 3 di ottobre dello stesso anno 1538 anche essa da Lucca, inviata al cardinale Agostino Trivulzio; l'altra è la lunghissima diretta bensì al Contarini, ma scritta non meno per lui che per gli altri cardinali membri di una temporanea commissione istituita per decidere sulle controversie sorte tra Cappuccini e Osservanti [2]. A questo documento è da ricorrere chi voglia conoscere più dappresso quali fossero le nuove molestie che Vittoria cercava di stornare dai suoi protetti con quel suo scrivere portato al massimo grado di calore che a lei, fervida credente e nobilissima gentildonna, poteva consentire la riverenza dovuta alle somme chiavi. Dalle dette lettere, contemporanee e quasi parallele a questa dei 16 settembre 1538 a Paolo III, veggiamo che due punti principalmente prendeva di mira in vantaggio dei suoi Cappuccini. Primo, impetrare che si rimanessero sotto l'alta obbedienza dei Conventuali, come erano stati del resto fin dai tempi di Clemente VII e propriamente dalla loro approvazione nel 1528; secondo, che nulla si cambiasse quanto all'abito. Vero è che giusta gli editori, la lettera al Contarini sarebbe anteriore non meno che di due anni a questa al Pontefice. Tuttavia le ragioni, che si propongono in nota, provano a parer nostro, che dovè essere scritta ed inviata il 1538 [3]. Del

[1] *Carteggio*, 110-112; 164-166.

[2] Il linguaggio di Vittoria fa già in qualche guisa pensare ad una commissione di cardinali. Che essa difatti esistesse, si deduce dalle parole del *Breve* di Paolo III dei 4 gen. 1537. *Nos..... matura ac digesta super his cum nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, quibus causam huiusmodi examinandam commisimus, deliberatione praehabita, motu proprio* etc. (*Bullarium*, 1, 23).

[3] Il Ferrero e il Muller, editori del *Carteggio*, dànno la lettera come scritta nel 1536 verso la metà, con che vennero a conservarle sostanzialmente la data appostale dal primo editore, il Fontana, che la pose anteriore al 25 agosto 1536 e certo posteriore ai primi

resto secondo il mio assunto, che è di pubblicare questi nuovi documenti, illustrandoli quanto basti a darne sufficiente intelligenza, non mi diffonderò maggiormente in dichiarare questa lettera, la più importante senza fallo di tutte le sei, e il cui più minuto studio rimetto a chi vorrà occuparsi ex professo delle vicende della nascente riforma serafica.

Pochissime parole rimangono a dire sopra la lettera che tratta dell' Ochino (doc. VI). Tenue è la sua importanza. Essa non tanto si volge intorno le relazioni della Colonnese col ce-

di gennaio 1535. (*Arch. Soc. rom. di st. patr.* 9, [1886] 356). Io invece la credo del 1538, anzi quasi dello stesso tempo che quella a Paolo III. Eccone in breve il perchè.

1. Vittoria ben tre volte ripete in questo lungo scritto che la riforma dei Cappuccini contava dieci anni di vita. Ciò poteva essere vero solo nel 1538. Nè si dica che essa, per accrescere peso all'argomento, prendesse a contare dal 1526, quando Matteo da Bascio e i due compagni cominciarono a vivere vita eremitica. Poichè, lasciando ora da parte che in persona così bene e minutamente informata delle vicende della riforma, come costa anche solo da questa sua al Contarini, questa inesattezza riesce dura ad intendere, la terza delle tre volte, ove ricorda la vita decennale della riforma, usa tale espressione, che può essere vera solo prendendo come punto di partenza il 1528. « Hor che proposito ce è de *cambiar l' obbedientia* ove X anni sono stati con somma perfettione? » Le quali parole non posson riferirsi altro che alla bolla di Clemente VII dei 3 luglio 1528 che diede essere alla nuova riforma e la pose sotto la direzione dei Conventuali.

2. Vittoria asserisce che i Cappuccini mentre essa scriveva erano *settecento*. « La perfectissima vita di septecento frati, veri mendicanti, laudata hormai da tutte le città di Italia ». Ma in un' altra sua lettera (cf. Doc. II), che fu certo scritta dopo il novembre 1535 e avanti l'aprile 1536, ci fa sapere che i Cappuccini erano allora *cinquecento*. È possibile ammettere le due lettere scritte nello stesso periodo di tempo, senza attribuire alla scrivente una grande contraddizione?

3. L'argomento che mosse il Fontana a ritenere la lettera anteriore al 25 agosto 1536 si fonda in una equivoca intelligenza delle parole di Vittoria « bisogna *che stia separata* »; cioè è necessario che la riforma dei Cappuccini non obbedisca al generale degli Osservanti. Ora perchè Paolo III il 25 aprile 1536 dette fuori la bolla, nella quale, fra le altre cose, esimeva la nuova congregazione da ogni soggezione dell' Osservanza, concluse che Vittoria poteva così parlare solo prima del detto diploma. Si risponde che Paolo III non innovò nulla, ma solo *confermò* con maggiore determinatezza ciò che aveva già sancito l'antecessore Clemente. I Cappuccini *di diritto e di fatto* tanto erano separati dall'Osservanza avanti il 25 aprile 1536 quanto dopo, e ciò per la bolla di Clemente VII del 1528, che sussisteva sempre in pieno vigore. Quindi il senso della frase « *bisogna stia separata* » è il seguente, abbastanza ovvio: bisogna che *rimanga, che seguiti ad essere separata,* e non già l'altro in che l'intese l'editore: bisogna *che venga separata,* che *la si separi dall'Osservanza;* senso non richiesto certo dall' espressione e contradetto dal fatto, come quello che suppone una dipendenza non mai esistita. Il perchè, concludendo, questa lettera al Contarini con l' altra che pubblicò a Paolo III, ci costringono ad ammettere nuove mene degli avversarii dei Cappuccini nel 1538, dirette a farli dipendenti dagli Osservanti. Queste mene non lasciarono traccia nella storia dell'Ordine, come più d'un secolo dopo scrisse il Boverio, ma pure furono sufficienti a far sì che Vittoria supplicasse il Papa perchè mantenesse intatta la separazione già concessa da Clemente e da lui confermata.

lebre predicatore, argomento che incontrasi in altre lettere [1], già edite, ed anche in parte in quella che pubblichiamo a Paolo III, quanto intorno al luogo dove il frate avrebbe dovuto predicare la quaresima del 1538. È noto che in quell' anno fu a s. Salvatore in Venezia [2]. La nuova lettera di Vittoria ci trasporta in mezzo ai trattati che si facevano in proposito, fatti che si ripetevano sempre con tutti i celebri oratori del secolo XVI [3]. Nuova ci giunge la particolarità delle prediche fatte a Prato e a Firenze avanti il novembre 1537 [4].

E qui conchiudiamo, non occorrendoci nulla da illustrare nella lettera dei 14 decembre 1536, che riguarda un negozio d' indole tutta privata e di personaggio sconosciuto.

Queste sei lettere della Marchesa, che vanno aggiunte al suo epistolario, alimentano in noi la speranza che altre ancora se ne possano rintracciare. Il carteggio della Colonnese, passato fino a noi, è troppo scarso rispetto alle relazioni che ebbe l' illustre donna. Non negheremo che dopo l' assiduo frugare nei principali archivii, se molte delle sue lettere fossero sopravvissute, difficilmente sarebbero sfuggite alle ricerche pazienti e minute di tanti studiosi; tuttavia cotali felicissimi casi, se rari, non sono nè unici nè improbabili. Intanto ci sia lecito rallegrarci di avere potuto in qualche piccola guisa contribuire ad accrescere l' epistolario di Vittoria. Non certo per doti di forma vanno pregiate le lettere di lei, che qui seguono; la causa che le pone in mano la penna, la libertà con che entra a sostenerla conferiscono loro pregio di sodo merito. Anche esse concorrono senza dubbio a

[1] Cf. *Carteggio*, 109, 138-39, 157-58, 183, 188, 256. Anche le lettere del Bembo a Vittoria (*Ibid.* 169, 171, 173) dànno luce in proposito.

[2] Boverio, *Annal.*, 1, 270, n. 1.

[3] Alcune ricerche da me fatte lo scorso febbraio nel R. Archivio di Stato in Parma mi diedero conoscenza di una lettera originale del Barone del Burgio, il « tanto pio christiano et tanto homo da bene » come lo chiama Vittoria (*Carteggio*, 308). Egli scriveva da Monreale, il 2 maggio 1539, al card. Alessandro Farnese per ottenere nella quaresima del 1540 fra Bernardino da Siena in Palermo, chiesto già per quella città, ma sempre indarno, fin dal 1537. La lettera del Burgio, importante per la storia della predicazione dell'Ochino avanti l'apostasia, va aggiunta agli altri documenti trovati sopra lo stesso argomento dal Luzio (Cf. *Carteggio*, 138, 142).

[4] Non le ricordano affatto nè il Boverio (*Annal.* n. 1537), nè il Benrath (*Bernardino Ochino*, Leipzig, 1875), nè tampoco se ne ha accenno nei passi sopra citati delle lettere di Vittoria.

provare con l'altre di simile genere, che se potè essere in qualche grado veritiera la lode data alla scrittrice dall'Ariosto, allorchè cantava:

> " Quest' una ha non pur sè fatta immortale
> Col dolce stil di che il miglior non odo,
> Ma può qualunque di cui parli o scriva,
> Trar del sepolcro e far ch' eterno viva [1] "

ben più veritiero e glorioso fu l'elogio tributatole dal gran Pontefice Farnese, quando si rallegrava con lei perchè innanzi ad ogni altro sentimento umano avesse collocato l'amore di Gesù Cristo [2].

PIETRO TACCHI VENTURI S. I.

[1] *Orlando Furioso*, 37 st. 16.
[2] Paolo III nel Breve a Vittoria 13 marzo 1537. Cf. *Carteggio*, 132.

DOCUMENTI [1].

I.

Carlo V a Paolo III. - Napoli, 1535, 4 decembre.

(*Arch. di Stato in Napoli - Carte Farnesiane fasc. 776. Origin. Nel verso, d'altra mano coeva:* 1535 - Dell'Imperatore, di 4 di Dicembre contra li scapuccinj).

Muy sancto Padre, Señor Rmo,

Entendiendo que en la Provinçia de Italia se ha començado á instituyr nuevamente una çierta secta que se llama de los Capuchinos eximiéndose de la obediençia del ministro general de la orden de Sant Francisco y conosciendo por experiencia quánto más escándalo que edificaçion en nuestra sancta fee Cathólica engendran estas novedades, nos ha paresçido scrivir á V. S.ad y suplicarle lo mande mirar, y no permita ny dé lugar que se proçeda adelante en esto, y specialmente no consienta que en ninguna manera se introduzga en España por el escándalo que en la religión podria traer, remytiéndonos al muy R.do Cardenal de Sancta Cruz protector della que le hablará más largo çerca destos, á quien supplicamos á V. S.ad dé entero crédito, cuya muy sancta persona nuestro Señor conserve por muchos años para el felice regimiento de su sancta y universal yglesia. De Nápoles a IIII.° de Deziembre Año de M. DXXXV.

Don Carlos por la divina clemencia emperador de los Romanos, augusto Rey de Alemania, de las Españas, de las dos Siçilias, de Hierusalem. etc.

El rey.

(A tergo) A nuestro muy sancto Padre.

[1] Nella pubblicazione di questi *Documenti* mi attenni alle norme comunemente ricevute, che sono in sostanza quelle già proposte dal Weizsächer e già seguite nel *Carteggio* della Colonnese. La forma dei vocaboli è quindi sempre scrupolosamente osservata; solo separai alcune parole, punteggiando, accentuando e rendendo uniforme l'uso delle maiuscole. Le sillabe in parentesi quadre furono aggiunte per supplire le mancanti dove il foglio era lacero.

II.

Vittoria Colonna a mons. Ambrogio Recalcati.
Roma, primi mesi del 1536 [1].

(Ivi, Cart. farn. fasc. 252. Autogr.)

R.do Monsig.o mio,

Li mei peccati vogliono che mai se favori fra Lodovico quando operava bene. Hor che vol ruinar questa congregation lo favoriscano, con una impia pietà e maligna carità. Suplico V. S. faccia quello che al nostro R.mo Palmier suplico, et veda la sua: e certo è strana cosa che havendo Sua S.tà ottima voluntà verso me et il R.mo Palmieri favorirme et V. S. per grandissimo amico, ce siano tante dificultà al ben de cinquecento anime, per detenerne un solo, et volerce tanti affanni et tante lite: et certo io sto stordita in Roma, chè in Napoli non me bisognaria provar non esser impia, nè cruda, nè pazza e a V. S. infinitissime volte me recomando.

Al servitio de V. S. R.da.

la M.sa de pes.ra

(A tergo) Al R.o et mio singula | rissimo m. Ambrosio | Secretario de Sua S.tà.

III.

Al medesimo — Tra il maggio e il decembre del 1536, da Roma? [2].

(Ivi, Cart. farn. 252. Autogr. Nel verso, d' altra mano coeva: Della Marchesa di Pescara).

R.do Segnor,

Desidero saper como sta et questa sorte de zuccaro più stretto potrà provare, benchè l' altro me par meglio. Parlai con Trani per seguir el parer de V. S. et credo che farria ogni bene perchè cognosce el fra Lodovico esser un seditioso pieno de mille insidie e sedutto da

[1] Non ha vestigio di data. Il contesto me la fa attribuire al 1536 e propriamente avanti il capitolo celebrato nell'aprile di quell'anno per accondiscendere benignamente a fra Ludovico che a torto tacciava di nullità quello del novembre 1535, dove non era stato rieletto (Cf. Boverio, *Annal.* 1, 201-209).

[2] Le ragioni per questa data vedile sopra p. 167. Il contesto mette fuor di dubbio che fu diretta al Recalcati.

Santa Croce et da molti alla ruina de questa povera congregatione. Ma perchè madonna Felice gliel recomanda molto, temo che mostri ver lui una carità crudelissima perchè verria in danno de molti. Ch'l medesmo Trani a viste cose stranissime che lui machinava: puro, havendo trovata Sua S.tà tanto benigna che più non potria dirse, me par ce fidamo de Trani, perchè, se manca, la Sua S.tà lo remediarà, et vede tutta pia la intention mia et del vicario: si che la S. V. potrà farme gratia mandar a dire a Sua S.tà che quel moto proprio justissimo che li detti sia servita soprasederlo: perchè Trani faccia bene, che la Sua S.tà se degni dirli che per ben de questa congregation releghi costui lontano de Roma et che se stia li senza poter nè ordir, nè tessere con un compagno solo sin al capitulo et, a ppena de scomunica, non parta et se intenda starvi a obedientia del vicario: et V. S. ancora ne astrenga assai Monsignor de Trani non mostrando naschi da me che diffidi de lui in cosa si justa. Et per certo fu stranio che sua R.ma S.ria aceptasse ditta appellatione; chè si prova chiaro frati non appellano mai; nè bisogna più far generali, se frati per correttione appellano a cardinali et questo lo ha fatto contra el breve del papa. Perdoni V. S.

al comando della S. V. R:da
La Marchesa de Pescara.

Monsig:or de Trani dice volerlo religar et troncarli ogni ala e ogni modo da machinar: ma per madonna Felice temo, onde bisogna firmar ben con lui che lo faccia; perchè tale è la necessità et la voluntà del papa, ancor el justo fosse darlo al suo vicario.

IV.

A Girolamo N[1] *— Civita Lavinia, 1536, 14 decembre.*

(*Ivi, Cart. farn.* 252. Autogr. *Nel verso, d' altra mano coeva:* 36, della Marchesa de Pescara di 14 di Xbre.)

Mag:co ms. Gironimo amico car:mo

Desidero saper come sta el R:do m. Ambrosio; fatemene advisar per amor mio. Con questa va m. Scipione Matto che fu creato suo patre del S:or Marcantonio, qual li donò una possessione per soi servitij et sempre la ha posseduta et possede . Hora che questi de Sua Santità ten-

[1] Dal *Carteggio* di Vittoria ed anche dalla vita che ne scrisse il Reumont non si ha luce per congetturare chi fosse questo gentiluomo per nome Girolamo, suo amico carissimo e subalterno del Recalcati nell'officio di secretario presso il Pontefice. Che Vittoria dimorasse nel decembre 1536 nei feudi della famiglia a Civita Lavinia era già noto da una lettera che di colà scrisse il 22 decembre al card. Contarini (*Carteggio*, 127). Il 15 dello stesso mese scrive da Arpino a Ludovico Dolce (Ivi, 124). Questa del 14 da Civita ci fa vedere che già prima del 22, benchè non continuatamente, vi aveva fatto soggiorno.

gono Frascati li domandano la quarta, ben che habian ditto che convien lassarlo stare como è stato. Puro, per loro magior cautela, ne vorriano una parola de Sua S.tà Ve prego strettamente, sel S:or Ambrosio sta bene, lo preg[hiate]lo faccia che so Sua S:tà nol negarà. Se lui pur sta faticato; fateme questo piacer voi de dirlo a Sua S.tà et farli una lettera che lo lassino goder como ha goduto, del che tien scrittura e longa possessione et mene obligarite perpetuamente et perchè ho exsperientia della virtù et cortesia vostra non me allongarò più, sapendo usarà quella diligentia che sole et che io per servirlo usaria; et tanto più seria consientia non farlo che costoro a llor despese hanno ampliato ditta possessione con molti meglioramenti; si che faccia como confido. Da Civita a XIIII de Dicembre.

S:or al comando vostro
La Marchesa de Pescara.

[A tergo] Al magnifico M. | Hieronimo Secretario [1].... | C. Ambrosio Secretario | de Sua S:tà amico char:mo

V.

A mons. A. Recalcati — Roma 1536, verso la fine [2].

(*Ivi, Cart. farn.* 252. *Autogr. Nel verso, di mano coeva:* La S.ra Marchesa di Pescara).

R:do S:or

La mia poca bontà fa che non merito me trovate in casa. Parlai a Sua S:tà de quello aprir un poco che i boni spirti non sian privi de quel dovrebbon esser pregati. Sua S:tà sta ben disposta, ve pregó se mai desiderasse servir Christo et obligarme vogliate suplicarnelo. Contarino, Ghinucci, Simonetta, tutti dicono mo che hanno inteso par[lar] del vero, che è gran peccato tenerla chiusa: et se trova bon modo perchè solo i boni possan ven[ir] et non li ambitiosi et scandalosi: benchè siano scu[se] de Zoccoli che voglion saper più che San Paulo et che la divina e humana legge: puro ce contenta[mo] como dicon questi.

al comando de V. S. R.da
La M:sa di Pes:ra

[1] Il foglio è lacero.

[2] Lo stesso titolo e la qualità dei negozii me la fa credere diretta al Recalcati; è di poco anteriore al Breve di Paolo dei 4 gennaio 1537 (Cf. *Bullarium*, 1, 23).

VI.

Al medesimo. — Ferrara, 1537, 8 novembre.

(Ivi, Cart. farn. 252. *Autogr. Nel verso, di mano coeva:* 37 da Ferr.ª Della Marchesa di Pescara di VIII di Novembre).

Molto R:do S:or

Non so se per l'affettion della cità de Bologna o per quella lettera che scrissi alla S. V. R:da pensando che qui venisse interditto, intendo se ordina che fra Belardin predichi lli la quaresma; et perchè li hanno gran voluntà han tenuto san Petronio per lui questo tempo tutto, sperando haverlo li l'advento, ma la quaresma se trovavano haverlo dato. Puro a llor sempre serrà caro cambiare. Però bisognarebbe, se Sua S:tà resolve che vada a Bologna, che 'l R:mo S:or Legato scriva a chi li pare che colui che haveva a predicar li vada a San Salvator de Venetia ove haveva da andar fra Belardino, o veramente V. S. facci che lasseno seguir al detto fra Belardino la obedientia che ha de consolar ditti frati de San Salvator, qual obedientia li fu impedita per lettera de V. S. ordinandoli andassi a Fiorenza. Andò et ha satisfatto li con XXX prediche fra Prato et Firenza. Sì che la quaresma non conviene più lli, non ce essendo la figlia de Sua M:tà chel domandava [1]. A Roma serria impossibile per la stracchezza e freddi e male strade, sì che prego V. S. o lo lasseno seguir quella obedientia de andar a San Salvatore o, se ordina a Bologna, se faccia che li sia dato el pergamo, perchè da sè nol potria, nè vorria fare et la cità el brama tanto che ogni piccol cenno bastarà del Legato far che l'altro vada a San Salvator de Venetia, o lassarve andar lui, che, certifico V. S., ove va fa servitio alla S:tà Sua, honore a Dio et a' buoni. De tutto la prego lo faccia resolver, et nostro S:or Dio sua molto R:da persona guardi. Da Ferrara a dì VIII de novembre

al servitio de V. S. R:da
La Marchesa de Pescara

[A tergo] Al molto R:do et molto mag:co S:or el S:or ms. | Ambrosio Secretario | secretissimo de Sua S:tà

[1] Margherita d'Austria, figliuola naturale di Carlo V, rimasta vedova del duca Alessandro de' Medici la notte del 6 gennaio 1537.

VII.

A Paolo III. — Lucca 1538, 16 settembre.

(*Ivi, Cart. farn. 252. Autogr. Nel verso:* 38 da Lucca: La Marchesa di Pescara, di 16 di settembre, ricevuta a' 24; risposto 27.)

Beatis:mo patre,

Stava con somma consolation sperando presto basarli i piedi et starme otto o X giorni in Prata poi venirmene [a Roma]. Han mista questa dolcezza in tanta amaritudine che non penso più a Roma, scrivendome che Vostra S:tà condexende a dar nove molestie a capucini, poveri minimi obedientissimi servi de Vostra S:tà, quali non se defendono, non tramano, et son doi anni che io mai ne ho scritto in loco alcuno, e il general del Obser[vanza], dilato capitulo, andò a Nizza, tramò per tutto induce[ndo] a dirne male, a informar Vostra S:tà et tam proprio imp[e] r[io]? [1] della prudentia carnale inimica de Dio. Ma se Vostra S:tà vol sapere el frutto mirabil che fanno capuccini et la obedientia et lo honor che fanno a Vostra S:tà mande doi commissarj sinceri per tutte le città de Italia, et vederà che spirito, che cre[dito], che inimicitia con li eretici, che obedientia a ogni ord[ine di] Vostra S:tà et como son domandati et como aspramente ripresero una sola parola che disse un loro predicatore in Genova, che mostrava minacciar de futuro danno, che è cosa che ogni un lo fa; tamen stanno loro zelantissimi de non errare in cosa che dispiacessi a Vostra S:tà Maxime oimè, Patre Santissimo mio, questo è il reformar che Vostra S:tà disse voler fare, ruinar lo meglio che ce è? Oimè non se sa le reforme loro fra loro tutte guaste et inten[derà] meglio dalle lettere mando, che iersera per miraculo arrivaro qui i doi frati. Oimè non se sa che Vostra S:tà non fa cosa per ignorantia? Se vol ruinarli, faccialo de sua mano et non per altri; chè in tal caso serrò constretta andar gridando che me aiutino a procurar che li boni vadano for de Italia, poichè qui non ponno stare perchè la bontà de Vostra S:tà non opera per l'impedimento de tristi. Io ho ferma speranza nella prudentia della S:tà Vostra la qual sola me tien qui; perchè le buscie ditte a Vostra S:tà o ad altro principe haveran corte gambe quando se andarà a dirli el vero. Bel prèmio se dà al pover fra Belardino, del esser ricercato da tutte le città et mai mover passo senza desiderar saper li cenni de Vostra S:tà et così ha exspressamente ordinato a frati [che] Vostra S:tà sia sempre como lume de ogni pensier loro;

[1] Ho supplito *imperio;* sembra però manchi qualche altra parola rimasta nella penna alla scrittrice.

[et agli alt]ri, che han l' intento loro de haver fatto chiudere la porta, dovria V:ra S:tà imponerli silentio, chè così movono ogni dì novi litigij per ruinarli, et tanta exsperientia vista del preservarsi più perfetti non basta. Dio li perdoni et dia a Vostra S:tà ognor più lume del suo servitio. Da Lucca a dì XVI de 7:bre solo la vita [1] ..... vita de Capucini è un roverso a ponto de lu.....

serva de Vra S:tà

la. . . . . .

[A tergo] Sãtismo ac Beatis.mo dño dño | nostro pape

[1] I puntini indicano il foglio lacero.

RELAZIONI INEDITE DI AMBASCIATORI LUCCHESI ALLA CORTE DI ROMA.

(Sec. XVI-XVII)

La Repubblica di Lucca, come Stato cattolico e bisognoso di appoggio e di aiuto, non trascurò mai di mandare ambasciatori di « obedienza » ai pontefici, nello stesso tempo che spediva ambascerie di ossequio agli altri principi regnanti. L'entrata in Roma di questi speciali inviati si effettuava dapprima « segretamente », senza però evitare che la notizia del loro arrivo si spargesse in un baleno e che spesso diversi personaggi della Corte papale e di Lucca, che si trovavano in Roma, spesso per ragioni d'interesse, andassero loro incontro con gli equipaggi, per complimentarli. Scendevano in un palazzo a bella posta sontuosamente preparato, attendevano a riposarsi e a ricevere e a far qualche visita « segreta », e quindi dopo qualche giorno tornando fuori di Roma per qualche miglio e arrivati ad un luogo destinato (era spesso la « vigna » di un pontefice o di un cardinale), voltavano il cocchio per l'eterna città, fingendo così di giungere per la prima volta. Allora, lungo il cammino, incominciava l'incontro « ufficiale » dei dignitari della Corte romana o di chi per essi, e di « quei di natione » e del popolo. Alla porta di Roma, il Maestro di Casa del papa li riceveva solennemente ed essi percorrevano le vie in mezzo ad un'onda di popolo festante, ad una lunga fila, interminabile alle volte, di cocchi tirati da quattro o sei superbi cavalli, mentre al disopra delle loro teste i balconi di alcuni palazzi erano addobbati e dal Castel S. Angelo sparavano i mortaletti. Dopo pochi giorni si procedeva all'udienza pubblica di S. S.tà, o concistoro pubblico, nella quale si cercava di raggiungere il massimo del lusso, della magnificenza, della solennità. Subito dopo terminata questa cerimonia, venivano le visite ai cardinali e agli ambasciatori degli altri Stati, coi quali si facevan discorsi di semplice cortesia o politici, secondo la natura del personaggio e l'amicizia che passava tra loro e i tempi che correvano. — Due erano per lo più

le visite ai cardinali, e tre quelle al pontefice. La prima, anteriore all'entrata pubblica, dicevasi « segreta »; la seconda, « concistoro pubblico » che si cercava riuscisse splendido e solenne, e dove un segretario leggeva ad alta voce la « lettera credentiale » della Repubblica, e l'inviato di Lucca un « indirizzo » o « oratione » a S. S.tà [1]; la terza visita era privata, detta « di congedo ». È inutile dire che al cerimoniale si annetteva grandissima importanza; in esso si faceva consistere e da esso si faceva derivare la buona riuscita dell'ambasceria, e ciò era proprio non solo della Corte romana e di Lucca, ma di qualunque altro Stato, ed è caratteristico come da ogni parte a questo riguardo si stesse sempre guardinghi e come ciascuno non rimanesse mai quieto nè contento [2], tanto da farne una vera e propria quistione politica.

[1] Quando gli ambasciatori erano in più di uno, l'« oratione » veniva letta dal membro anziano, detto « decano ».

[2] Papa Gregorio XIV, p. es., vuole leggere la lettera credenziale prima di ammettere all'udienza gli ambasciatori, e la fa modificare perchè non interamente di suo gusto. (Relaz. del 1591 di Lorenzo di Gio: Bonvisi, Giuseppe Pardini e Nicolao Gigli; Ambasc. cart. orig.; Filza 599; Arch. di Stato di Lucca). — Nel 1624 (relaz. VII in app.) gli ambasciatori domandano che don Antonio Barberini, generale delle guardie e nipote di Urbano VIII, vada loro incontro nell'ingresso pubblico, ma viene loro risposto che « non trovandosi » esempio che nipote di pontefice fosse intervenuto a cavalcata d'ambasciatori ducali, non » si risolveva S. Sta fare *allora* questa introdutione nuova, ma bene assicurava che non » facendosi a *loro* quest'honore, non si sarebbe ancora fatto all'ambasciatori di Genova ».

Nel 1645 (Relaz. XI in app.) gli ambasciatori di Lucca registrano con piacere che li « visitò ancora il Sigr Cardinale Panfilo Nepote di N. S., che è reputato favore molto qua» lificato et da farne gran stima, perchè il Cardinal nepote del Papa vivente non suol farlo, » come non lo fece il Cardinale Lodoviso, nepote di Gregorio XV, pretendendo di non » essere tenuto alla restitutione delle visite, se non alli ambasciatori regi ». — Nello stesso » anno 1645 scrivono pure: « Ci parve molto conveniente di vedere se ci fosse potuto che » i Sigg. Cardinali ci ricevessero con far sonare la campanella nell'atto del venire et del » partire nostro, come usano fare le loro Eminenze ancora con altri personaggi che vo» gliono mostrare di havere in stima più che ordinaria, non ostante che all'ambasciatori » residenti non usino di fare generalmente quest'honore ». I cardinali, per non trovarsi d'accordo, ricorrono al Pontefice il quale decide che l'onore « della campanella » fosse dovuto solo agli ambasciatori regi. — Ma i Lucchesi non si perdono di animo: altri ambasciatori, mandati nel 1656 a prestare obbedienza ad Alessandro VII (relaz. XII in app.), chiedono il solito onore « della campanella » e l'ottengono da qualche cardinale (relaz. XIII in app.); ripetono la stessa domanda nel 1669, ma questa volta non vengono accontentati: « dichiarandosi alcuni che volentieri ci haveriano compiaciuti, quando da altri haves» sero veduto così praticarsi, ma niuno di essi volendo rompere il primo ghiaccio » (relaz. XIII in app.). Si noti del resto che se certe leggi di etichetta erano, da ambo le parti, scrupolosamente osservate, certe formalità talvolta si trascuravano. Nel 1621, p. es., alcuni cardinali si scusano con gli ambasciatori se non li hanno ricevuti « con l'habito solenne, « cioè con mozzetta et col rocchetto scoperto » (relaz. V in app.). Era anche solito che fra

Nelle loro relazioni [1], i nostri ambasciatori parlano a lungo del cerimoniale: rigidi osservatori di esso, non dimenticano mai di registrare un gesto, un passo, una parola che si riferisca all'etichetta, tanto da dare ai loro scritti la forma di un diario. Hanno espressioni di gioia quando son riusciti a conseguire qualche cosa più dell'ordinario, hanno parole di rammarico quando una loro domanda, sempre riguardante il cerimoniale, non fu soddisfatta. Del resto, l'aspirare a nuovi titoli, a nuovi trattamenti, sembra fosse nell'ordine naturale de' tempi, e la Repubblica Lucchese non faceva che seguire le orme degli altri Stati [2].

Le relazioni che pubblichiamo in appendice, appartengono ai secoli XVI e XVII. Benchè siano state fatte da ambasciatori che per la natura dei loro affari non ebbero modo che di trattenersi per breve tempo in Roma (si dissero ambasciatori « straordinarii » [3]), pur nullameno sono sempre interessanti e perchè, essendo frutto di menti equilibrate e acute, riuscirono eccellenti esempi di accorgimento politico e di finezza d'osservazione, e perchè formano un corpo di documenti di assai valore storico. In alcune si nota lo stupefacente racconto dell' ingresso pubblico in città degl' inviati della Repubblica e la descrizione del concistoro e di una qualche festa religiosa [4] o politica [5]; in altre si leggono notizie accurate intorno alla vita e all' indole dei cardinali e dei papi, e intorno al loro governo e ai loro parenti

l'entrata pubblica e il concistoro passasse un breve intervallo di poche ore o di pochi giorni. Ebbene: Innocenzo X prima di dare udienza agli ambasciatori Lucchesi, senza un'apparente ragione, li fa aspettare per circa due mesi (relaz. XI in app.).

[1] Secondo una legge del 1581, gli ambasciatori, al ritorno, erano obbligati a presentare una relazione fedele del loro operato. (Vedi *Relazioni inedite di ambasciatori Lucchesi alle corti di Milano, Firenze, Modena, Parma* ecc. pubblicate per mia cura. Lucca, tip. A. Marchi; 1901).

[2] Nel Novembre del 1575, p. es., Francesco de' Medici otteneva dall'imperatore Massimiliano II il titolo di *Gran Duca*. Nel 1630, i cardinali che avevano il titolo di *Illustrissimo* ottenevano da Urbano VIII di esser chiamati con quello di *Eminentissimo*, mentre il cardinal Maurizio di Savoia voleva si continuasse a dargli il titolo di *Altezza*. Alla sua volta Amedeo I di Savoia pretendeva titolo e trattamento regio: nè tacevano i Veneziani che da gran tempo pretendevano la precedenza dei loro ambasciatori su quelli di Savoia ecc. ecc.

[3] Vi erano due sorta di ambasciatori: *straordinari*, e *ordinari* o *residenti*.

[4] Relaz. I, III, XI, XII, in appendice.

[5] Relaz. XI, in appendice.

e ministri [1]. Spesso vi troviamo riferiti un giudizio, dato o dal pontefice o da altri, sulla politica estera o interna, una parola, un consiglio, un avvertimento, una domanda, una risposta, che bastano perchè quel tale personaggio ci apparisca o in una nuova luce o quale si pensa che debba essere, sebbene cerchi di apparire il contrario [2]. Ed è notevole anche vedere come la Repubblica avesse sovente da fare con la Corte Romana per causa degli ecclesiastici [3] e dei cavalieri di Malta [4], che non volevano sottostare alle leggi comuni, e come fosse obbligata, con detrimento alle volte del suo commercio, a scacciare gli eretici [5] impiegati nell'arte della seta e a diroccare fin anco le loro case; e come per mezzo dei suoi ambasciatori si mostrasse spesso avversa al Santo Ufficio [6] ed anche ai gesuiti [7], cosa che la rendeva in cattivo concetto presso certi prelati, i quali perciò le rivolgevano censure e rimproveri [8].

[1] Vedi le relazioni in appendice.

[2] Urbano VIII si vanta che « la pace era stata sempre il maggiore oggetto dei » pontefici » e quindi anche il suo, mentre nello stesso tempo dichiara di voler vieppiù fortificare lo Stato e comanda che si mostrino all'ambasciatore le macchine da guerra che teneva « nell'arsenale » e si gloria di certe « spingarde » da lui stesso inventate ecc. Si noti pure come Urbano VIII appaia uomo di fine politica, quando, accennando al vescovo di Lucca, Alessandro II Guidiccioni (allora vivente e degno di biasimo poichè non adempiva agli uffici di buon pastore), confessa: « essendo il vescovo, nemico nostro, et havendo » altre volte fatto ogni opera per escluderci dal pontificato ecc. ogni risolutione ch' io » facessi si diria dalla Corte, consapevole di queste offese, che fosse vendetta et non giu» stitia » (Relaz. IX in app.).

[3] Relaz. IX cit.

[4] V. p. 186, note.

[5] Relaz. I e VI in app.

[6] Un ambasciatore di Spagna in Roma domanda all'inviato della Repubblica se in Lucca « era inquisitione »; quegli risponde « che non vi era, essendosi altre volte co» nosciuto molto chiaramente e fatto capace quelli co' quali se n'era trattato, che la Re» pubblica non era capace di inquisitione per la sua qualità ecc. ». (Relaz. del 3 Gennaio 1589 di Bernardo Bernardini; Ambasc. c. cit.; Filza 598; Arch. di Stat. di Lucca. — Vedi anche il Tommasi Stor. di Lucca (pagg. 440, 459 ecc.).

[7] I cardinali per iscusare i gesuiti facevano alle volte de' ragionamenti assai ingegnosi. Il cardinal Antonio Barberini, p. es., sottilizzava: « i Gesuiti essendo tanti ve ne » sono di più sorte; alcuni che s'intromettono volentieri, ma per buon fine, altri poi es» sendo più perfetti e ritirati, non tengono manco quella buona curiositade ». Relaz. di Attilio Arnolfini, di ritorno da Roma, del 12 Dicembre 1624 (Ambasc. c. cit. Filza 605.; Arch. di Stato cit.).

[8] Un tal monsignor Vulpio visitatore, parlando con l'ambasciatore Attilio Arnolfini che si trovava in Roma nel 1624, esclama: « Sono informato che voi signori Lucchesi » sete troppo politici e vantaggiosi colla Chiesa nel volere stendere la giurisditione laica » e restringere l'ecclesiastica, e non portate quel rispetto che si dovrebbe alla Chiesa.....

Prima di citare per ordine cronologico le relazioni che per intero o in parte riportiamo in appendice, non sarà discaro dir brevemente di quelle poche che si son tralasciate per essere prive di interesse per noi. La prima è del 1591, degli ambasciatori Gio. Bonvisi, Giuseppe Pardini e Nicolao Gigli, mandati a Roma dalla Repubblica di Lucca per « prestare obedienza » a Gregorio XIV [1]. La seconda è del 12 Dicembre 1624 di Attilio Arnolfini [2] che venne spedito al pontefice Urbano VIII per pregarlo che non sopprimesse la congregazione « della Madre di Dio » [3]. La terza è del 13 Luglio 1626 di Geronimo Palma [4] mandato allo stesso pontefice Urbano VIII per risolvere certe questioni intorno alle « gabelle », e l'ultima è del 17 Marzo 1633 di Niccolò Franciotti, la quale tratta dei Lucchesi decorati dell'ordine cavalleresco di Malta. È da sapere che i cavalieri di Malta si eran più volte fatti distinguere pel soverchio abuso de' privilegi di cui godevano, e più volte la Repubblica era stata costretta a ricorrere ai pontefici e a prendere misure severe per trattenere la loro insolenza. Nel 1632, gli attriti erano ricominciati, e più aspri del solito, tanto che l'Eccmo Consiglio fu costretto a sottoporre la quistione a « sei dottori » i quali, in una lunga relazione del 23 luglio dello stesso anno [5], sollevano

» Vorrei poter tampoco discorrere nel vostro senato, che farei conoscere che non l'intendono manco politicamente quelli che pigliano picca colla Chiesa, perchè, andando » con questa unita, la Republica viene a maggiormente fortificarsi e stabilirsi nella sua » libertà ». Quindi continua lo stesso Arnolfini a narrare di Monsignor Vulpio: accusava che conosceva la Republica li « delitti di heresia in virtù di certa bolla, credo di Paulo 3, » la quale tiene non sapessimo usare; che tenevamo per laici e come tali trattavamo li » cavalieri di Malta; che impedivamo l'esecutioni al vescovo e non li lasciavamo tener » famiglia; che il magistrato dei secretari conosceva indebitamente dei delitti di delin» quenti laici con monache ». L'ambasciatore difende la Repubblica da tali accuse, e, fra le altre cose, dice esservi « uno statuto in Lucca, accettato dal vescovo, che disponeva » che quando si vuole esecutar uno in casa, mentre le porte son serrate, si vada con certa » mazza, e questa si domanda al supremo magistrato, i quali sempre ne lo concedono ». (Relaz. cit.; Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.).

[1] Ambasc. c. cit.; Filza 599; Arch. di Stat. cit.

[2] Ambasc. c. cit.; Filza 605; Arch. di Stat. cit.

[3] Il Papa voleva « unire certe nuove religioni di poco numero di religiosi con » quelle antiche più famose e numerose di soggetti », e dovevan subire questa stessa sorte anche i padri della Congregazione « della Madre di Dio », perchè quei religiosi avevano alquanti debiti e assai rilevanti, e perchè erano nate delle questioni fra di loro.

[4] Ambasc. c. cit.; Filza 606; Arch. di Stat. cit.

[5] Firmata: « i sei dottori deputati » (Ambasc. c. cit.; Filza 607; Arch. di Stat. cit.).

e discutono delle vere e proprie quistioni di diritto ecclesiastico [1]; confermano che i cavalieri debbano sottostare alle leggi comuni e che non debbano specialmente portare le armi in tempo di pace, come usavano fare anche i cavalieri cittadini e di Genova e di Livorno e di altre città. E sebbene, malgrado la legge proibitiva, il Consiglio permettesse in via eccezionale ai cavalieri di andare armati quando ne avessero avuto bisogno per loro particolar difesa, pure non si chiamavano contenti, tanto che nel 1633, per un tal cavaliere Guinigi che non voleva riconoscere le deliberazioni dell' Ecc^mo Consiglio, gli Anziani son costretti a spedire un ambasciatore alla Corte Romana affinchè confermi le deliberazioni della Repubblica e punisca i ribelli. È notevole vedere come Urbano VIII difendesse i cavalieri [2], e come invece alcuni cardinali avessero per essi parole di biasimo [3].

[1] Riporteremo qualche brano della relaz. cit.: « Se bene è cosa indubitata che i » Cavalieri di Malta sono veri religiosi e persone ecclesiastiche, e che l' ordine loro fin » da principio fu restituito per defender con l'arme la fede e religione cristiana e, per la » sua propagatione, guerreggiar con gl' infedeli e perciò gli è permesso l' uso e la dela- » tione delle medesime armi, et se bene anche per l'istessa cagione, dalla felice memoria » di Pio papa quarto, con sua bolla data in Roma sotto le calende di Giugno dell' anno » 1570, confermata da alcuni altri pontefici, sono specialmente privilegiati di poter portar » l'arme in ogni luoco, ad ogni modo (circumscritto per il Sommo Pontefice in cosa che » non riguarda la ragione divina o naturale, possa privilegiar altri fuori del dominio ec- » clesiastico nelli Stati di principi assoluti e da lui ne' medesimi Stati non dependenti, in » che non mancano fondamenti considerabili) questa permissione, licenza o privilegio, » cessa del tutto e non ha luoco quando li medesimi cavalieri, fuori di speditione di guerra » e mentre stanno otiosi e alla lor quiete si trovano in luoco ove sia prohibito univer- » salmente ad ogni persona il portar l'arme, perchè in tal caso anche loro, benchè in ciò » privilegiati, non possono portarla venendo legati dall'istessa prohibitione, ancorchè fatta » dal principe seculare, come quella che riguarda il bene universale di tutti ecc. Et essendo » verissimo che la legge e costitutione de' principi seculari, le quali non toccano cosa » ecclesiastica o spirituale e che riguardano l' utilità pubblica di tutti, legano anche le per- » sone ecclesiastiche, non solamente in generale, ma quelle ancora che in specie sono pri- » vilegiate, come appunto si dice dell'universal prohibitione di portar arme, stante la qual » prohibitione, se le persone ecclesiastiche sono ritrovate con l'arme, devono le medesime » armi esserli tolte dagli esecutori, i quali le guadagnano, et esse persone consegnate al » loro superiore o giudice ecclesiastico per punirli da lui nella stessa pena della prohi- » bitione, respetto alla pecuniaria solamente, come molti vogliono, o almeno ad arbitrio » del medesimo lor superiore ecclesiastico come più comunemente è tenuto ecc. ».

[2] L'ambasciatore Nicolò Franciotti scrive: « il Papa subito m' interruppe col dire: « intendiamo che ai Cavalieri siano conservati i loro privilegi perchè così fanno tutti li » altri principi et nessuno ardisce di metter mano nelle cause loro ecc. Il Re di Spagna » non ardisce di porvi la mano, et solo i Venetiani si fanno lecito di fare cose che non » convengono et non bisogna imparar da loro ».

[3] Il cardinal Onofrio prorompe contro i Cavalieri col dire « che sempre per loro » ci eran travagli; che vivevano male et che facevano i tre voti solenni et che intendeva

La PRIMA relazione [1] adunque, che riportiamo in appendice e che abbia un qualche interesse per noi, è dell' 11 Luglio 1585, di Francesco Andreozzi mandato a « prestare obbedienza » a Sisto V. — La SECONDA [2] è del 9 Maggio 1591 di Bernardo Bernardini incaricato di presentare a Gregorio XIV i rallegramenti della Repubblica per le nozze di suo nipote Ercole Sfondrati. — La TERZA [3] è degli ambasciatori Martino Gigli (decano), Giusfredo Rampondi e . . . Guidiccioni, inviati a Roma non solo per prestare obbedienza al pontefice Clemente VIII ma anche per pregarlo affinchè impedisse che l'abbazia di S. Pietro di Pozzevoli, passata dai monaci Camaldolesi ai Serviti, fosse da quest'ultimi venduta al gran duca Ferdinando I. — La QUARTA [4] è di Niccolò Saminiati e Martino Buonvisi ambasciatori a Paolo V per riferire su certe quistioni che la Repubblica aveva col Vescovo Alessandro II Guidiccioni. — La QUINTA [5] è dei cittadini Lucchesi Bernardo Bernardini, Stefano B. e Andrea Sbarra, di ritorno da prestare obbedienza a Gregorio XV; la SESTA [6], che si riferisce sempre al medesimo pontefice, è di Filippo Mei incaricato di ringraziare S. S.tà di aver concessa la « coadiutora » al vescovo di

» che particolarmente a Malta tenevano certa vita poco a proposito, se bene ve ne erano » anche de' buoni, ma che meglio saria che non se ne facessero ». Il nipote del Papa, cardinal Francesco, ascolta le ragioni dell'ambasciatore, ma non risponde che in termini vaghi. Assai di più il Franciotti ottiene dal Cardinal « Farinello che aveva cura » particolare delle cose di Malta ». Scrive: rispose che « teneva ordine dal Sig. Cardinal » Barberino di far intendere all'ambasciatore di Malta che i Cavalieri a Lucca non por» tino arme ecc. e mi ha assicurato che se ne può stare con l'animo quieto, perchè si » metteria mano a pene che li dispiaceno notabilmente, accennandomi che i Cavalieri » non hanno stima di pene pecuniarie, nè di esilii o relegationi, ma che essendo egli stato » inquisitore a Malta ha trovato il modo di farli stare a segno, che è di imporli pene di » privatione di tanti anni di antianità, perchè di questa temeno più che di ogni altra cosa, » siando (quando viene l'occasione) fiscale l'uno all'altro per l'interesse che vi hanno. Et » perchè li motivai la difficultà che i Cavalieri portano l'arme nascosta, assecurò che non » si revocava in dubbio che possino esser cercati dalli esecutori del foro ecclesiastico et » condotti a quel foro et che in questa parte, li esecutori, ancorchè del principe laico, » mentre il vescovo non tiene famiglia armata, s'intendeno del foro ecclesiastico, mentre » ne sia fatta la relatione all'ordinario et che quando fosse trovato qualche Cavaliere con » l'arme, sarà bene che l'E. E. V. V. ne faccino dar subito parte al Sigr. Cardinale Bar» berino ecc. ». (Relaz. cit.; Ambasc. c. cit.; Filza 607; Arch. di Stat. cit.).

[1] Ambasc. c. cit.; Filza 597; Arch. di Stat. cit.

[2] Ambasc. c. cit.; Filza 599; Arch. di Stat. cit.

[3] Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 5 Maggio 1592.

[4] Ambasc. c. cit.; Filza 602; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 21 luglio 1605.

[5] Ambasc. c. cit.; Filza 604; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 15 Giugno 1621.

[6] Ambasc. c. cit.; Filza 605; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 27 Dicembre 1622.

Lucca sopra citato. — Del tempo di Urbano VIII abbiamo QUATTRO relazioni [1], di cui una, ed è la ottava in app., è intitolata: « Opinione dell' Illmo « Sig. Cardinal Capponi [2] intorno alli presenti motivi di guerra [3]» scritta dall' ambasciatore Attilio Arnolfini. — L' UNDICESIMA relazione [4] è dei cittadini Gio. Battista Guidiccioni, Niccola Grotta e Gio. Francesco Boccella che si trattennero in Roma per quattro mesi: erano andati dal pontefice Innocenzo X per prestargli obbedienza. — La DODICESIMA [5] è di Ottavio Arnolfini, Gio. Guinigi e Martino Bernardini che prestarono obbedienza ad Alessandro VII. — La TREDICESIMA [6] è di Fabio Guinigi, Raffaello Mansi e di un terzo, andati per la solita obbedienza a Clemente IX. — La QUATTORDICESIMA ED ULTIMA [7], è del cittadino lucchese Girolamo Palma, di ritorno da Roma dopo aver prestato obbedienza al pontefice Innocenzo XI [8].

RELAZIONE I.

Giungemmo a Roma il primo di Giugno [1585] havendo ritrovato a Bassano una carrozza del Cavaliere de' Medici mandatoci incontro; ritrovammo incontro a Pontemolle di molti cocchi et cavalli di gentil huomini della natione et ce n'entrammo in Roma et andammo alla casa che havevamo fatto pigliare presso Banchi alla immagine di Ponte. Facemmo

[1] Relaz. di Paolo Mansi, Bernardino Minutoli, Nicolao Montecatini, del 16 Marzo 1624 (Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.). È la VII in app. — Relaz. di A. Arnolfini, del 10 Giugno 1625 (Filza cit.; Arch. di Stat. cit.). È la VIII in app. — Relaz. di Alessandro Lamberti, del 6 Marzo 1628 (Filza 606; Arch. di Stat. cit.), spedito a Roma per complimentare il Papa in occasione delle nozze di suo nipote D. Taddeo generale di S. Chiesa. È la IX in app. — Relaz. *senza firma*, del 17 Marzo 1633 (Filza 607; Arch. di Stat. cit.). È la X in app.

[2] Capponi Luigi: fu eletto cardinale ai 24 Novembre 1608 e morì nel 1659.

[3] Le guerre cioè della Valtellina (1620-1626).

[4] Relaz. del 9 Giugno 1645 (Ambasc. c. cit.; Filza 609; Arch. di Stat. cit.).

[5] Relaz. del 15 Gennaio 1656 (Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.).

[6] Relaz. del 20 Giugno 1669 (Ambasc. c. cit.; Filza 610; Arch. di Stat. cit.).

[7] Relaz. del 6 Maggio 1687 Ambasc. c. cit.; Filza 611; Arch. di Stat. cit.).

[8] Pubblicando le relazioni in appendice, sopprimeremo in alcune di esse la parte che si riferisce al cerimoniale e riporteremo soltanto per intero tutto ciò che più direttamente si riferisce alla Corte, all' indole de' personaggi e alla politica estera e interna. Abbiamo lasciata intatta la lingua impura e lo stile disadorno, arido ed aspro, modificando solo la punteggiatura. Le relazioni, che venivano dapprima lette in consiglio, sono in fogli cartacei, scritte assai chiare e senza cancellature; vi appare l' impronta di una sola mano: alcune sono originali, altre semplici copie.

intendere subito al maestro di casa del Papa [1] della nostra venuta col quale fu appuntato l'entrata publica, et così il giorno seguente verso le XX hore dove eravamo entrati in Roma per la porta del popolo, tornammo a uscire in cocchio coperto per quella di S. Pietro, andando a posare ad una vigna che fu del Cardinal Cornaro, poco lontana, dove nello spatio di due hore si ricevvero le visite delle famiglie in nome de'suoi Signori della nostra giunta; circa le XXII hore essendo venuta la guardia delli Svizzeri et parte della famiglia del Papa, si cominciò a caminare verso Roma con compagnia di forse 400 cavalli et circa a 50 cocchi essendo noi montati sopra tre bellissimi ginnetti con gualdrappe di velluto; due dei quali ne funno mandati dal Signor Iacobo di Poggio, havendone mandato per i nostri gentil huomini et per i paggi fino a XV altri bellissimi cavalli con selle e fornimenti di velluto che ne fecero molto honore, et andando verso Roma, nel giungere alla porta, si fece inanzi il Vescovo d'Alif, maiordomo del Papa, insieme con forse X Vescovi et Arcivescovi et famiglia del Papa, il quale in nome di N. S. si rallegrò con noi della nostra venuta et ci diede la sua Santa beneditione; ciascuno di noi fu messo in mezzo da due di quei prelati, con i quali et con il resto della compagnia ce ne venimmo a scavalcare a casa nostra, essendo stati honorati di due salve di artiglierie, una alla piazza di S. Piero et l'altra a Castel S. Angelo con grandissimo concorso di Popolo, et quanto forse non è solito vedersi maggiore nell'entrate di Ambasciatori regii. In casa si attese a ricevere visite di molti Signori et prelati particolari, facendo fare instanza a S. Stà. per il Concistoro publico che si hebbe il giovedì seguente alli VI, nella qual mattina, essendo venuti molti Prelati e Signori per accompagnarci, insieme con la medesima guardia del Papa delli alabardieri Svizzeri et medesimi ginnetti ce ne venimmo verso palazzo sentendo i medesimi et maggiori strepiti di artiglierie a Castello et a S. Pietro, et salendo sopra alla sala regia invitati dal maestro delle cerimonie a posare alquanto nelle stanze del Cavalier Savello; vicine alla detta stanza stemmo aspettando che fusse tempo d'entrare nella sala de' Duchi dove era il Concistoro publico; tornando il medesimo maestro delle cerimonie da noi ci condusse per mezzo di numerosissimo populo a N. S. al quale baciando i piedi, nel presentargli la Credentiale, stando noi in ginocchione, si dissero secondo il solito poche parole ecc. Ricondotti in continente verso la porta onde eravamo venuti salimmo in alto al luogo nostro, ove, dimorando tanto che un avocato concistoriale finisse una sua narratione et che si fosse letta la nostra Credentiale, si ricitorno quelle poche parole che si erano potute accomodare et mettere a memoria, alle quali di commissione di N. Signore con voce alta fu risposto da Monsignor Boccapadule suo secretario, et, subito finito, fummo guidati dal maestro delle ceri-

[1] Sisto V (Felice Peretti). Fu papa dal 24 Aprile 1585 al 27 Agosto 1590.

monie a baciare di nuovo i piedi di N. Signore dal quale fummo abracciati e baciati essendo intanto andati sette Cavalieri Protettori alla sedia di N. Signore, fra i quali stando noi dritti, venne tutta la nostra famiglia a baciare anche lei i piedi al Papa, il quale havendone benedetti si levò da sedere et caminando alle sue stanze gli fu portato la coda da noi, essendone stata ceduta dal Duca d'Altemps Governatore di Borgo et Capitano della guardia del Papa. Nell'ultima stanza poi, dove S. S.tà si spogliava, suplicammo Sua Beatitudine di voler darci l'audienza secreta quando le fusse tornato comodo, a che ne rispose che ce l'haverebbe data ecc.

Venendo poi alle visite de' Cardinali, si fece prima quella del Cardinal S. Croce. Questo Cardinale dicono che sia molto papabile, come è molto affettionato a Francia. Disse essere stato a Lucca quando vi fu Papa Paolo, l'anno 1536 [1] et essere amico molto del Vescovo nostro. — Il Cardinal Gonzaga, essendole fatta memoria da noi della buona volontà del Signor Don Ferrante [2] suo padre verso di noi et delle molte gratie che ne haveva fatte mentre fu Vicerè in Sicilia et Governatore di Milano, rispuose che la medesima volontà era in lui di farle servitio dove havesse potuto ecc. Il Cardinal S. Giorgio ne ringratiò in forma et mostrò buona volontà con poche ceremonie et ne intertenne con lunghissimo spatio di tempo in dar conto delle attioni del Marchese di Marignano nella guerra di Siena [3] quali disse havere scritte compiacendosene molto. — Il Cardinale Vandemon. Questo che è giovane di 24 anni et cognato del Re di Francia [4] rispuose in latino parole generali di buona volontà. — Il Cardinal S. Sisto disse che era amico nostro, che Papa Gregorio [5] ci voleva bene et che in quei romori tra il Duca di Ferrara et noi, dui anni sono [6], il Papa ne senti travaglio di animo et inquietudine, come se Lucca fusse stata la sua patria stessa ecc. Ne domandò come stavamo con i vicini, et rispondendo noi che del Gran Duca [7] si haveria ogni buona sodisfattione, disse intendere del Duca di Ferrara; noi gli esponemmo con poche parole nel termine che si trovava il negotio, dicendole che il Duca non vedeva il suo, ma quello delli altri ecc. Concluse in ultimo che egli con tutte le creature di Papa Gregorio che

[1] Paolo III fu a Lucca per due volte nel 1538, e non nel 1536 come dice il nostro ambasciatore. La prima volta, ai 7 Aprile, si recava in Provenza per trattare la pace fra Carlo V e Francesco I re di Francia, e la seconda volta, nel ritorno, ai 5 di Luglio.

[2] Duca di Molfetta.

[3] Allude alla guerra per cui Siena capitolò col Duca Cosimo I (1555).

[4] Enrico III.

[5] Gregorio XIII.

[6] Allude agli screzi nati fin dal 1577 fra la R. di Lucca ed Ercole II per il possesso del castello di S. Pellegrino. La lite continuò e si fece anche più acuta sotto Alfonso II.

[7] Francesco I.

lo seguivano sarebbono state sempre pronti per farne servitio, et sul ragionamento delle provisioni che furono date da N. Signore ne' romori di Garfagnana venne (et non sappiamo a che proposito) a dire che Papa Gregorio suo zio, haverebbe potuto fare grandi acquisti per la sedia Apostolica e per li suoi, mostrando quasi che in quella occasione havesse potuto fare qualche disegno sopra di noi, et dicendo espressamente che gli sarebbe riuscito qualche cosa sopra Genova al tempo delle loro turbolenze [1] et che non di meno si contentò mandare il Cardinale Guastavillano [2] al Duca di Ferrara. — Il Cardinale S. Stefano Francese che fu Monsignore Contarello Datario al tempo di Gregorio, disse essere stato a Lucca col Cardinale Dibelloi quando ci furono il Papa e l' Imperatore [3] alloggiati in casa Spada, dicendo che restò maravigliato ciascuno della comodità che havevano havuta nella nostra città ecc. — Il Cardinale Cecis domandandone a quello si fusse delle cose di Garfagnana quei danni fattone dai fuorusciti et che hora che era morto il Signor Cornelio si mancava d'un cattivo instrumento, accennando che il male fusse stato in lui il quale tratteneva simil sorte di persone et li adoprava volentieri et ci parlò in modo che noi intendemmo che quella mossa fusse stata invention sua, aggiungendo che in ragionando una di quelle sere in certo luoco era stato detto che in un mese erano morte tre persone di una medesima lega, cioè di poca coscienza et trattenitori di huomini scellerati, Cornelio Bentivogli, il Signor di Piombino et Carlo Baglioni [4]. Il Cardinal S. Severino, Cardinale d' inquisitione, che discorrendo con molta modestia et con pretesto che tal ricordo non facesse bisogno alle S. S. V. V. Illme ne discorse sopra il danno che si riceve dall'Eresie ne i governi delli Stati, dicendo che si havesse l'occhio non solo alla città ma a quelli che stanno in parti eretiche a mercantare et particolarmente se fusse stato in Inghilterra; sopra che si rispuose molto delle diligenze che si usano, dicendole che in Inghilterra non era alcuno, o al più uno o due, et quelli et pochi altri che stavano ne' detti luoghi per vera necessità di loro mercansie, erano obligati a dar conti di viver cattolicamente et che vi si haveva l'occhio come a cosa molto importante et particolarmente se le disse che in Lucca non si erano voluti sopportare alcuni mercanti todeschi, se ben fossero di qualche utile alla città, poi che non vivevano cattolicamente, che si erano andati ad habitare a

[1] Allude alle discordie principesche e cittadine da cui Genova era travagliata fin dal 1574.

[2] Nel 1578, *Guastavillano*, o meglio Vastavillani, fu da Gregorio XIII deputato per comporre le controversie insorte fra Alfonso II e i Bolognesi intorno ai confini.

[3] Carlo V e Paolo III scelsero Lucca nel 1541 per un loro abboccamento per trattare di nuovo della pace col re di Francia, dell' estirpazione dell' eresia luterana, e della lega contro il Turco. Paolo III era la 3ª volta che veniva a Lucca: vi entrò agli 8 Settembre, e Carlo V ai 12 dello stesso mese.

[4] Vedi n. 6, pag. 190.

Firenze. Il Cardinale Castagna disse che, mentre era Nuntio in Spagna, havea battezzato il Principe che hora vive [1]. È tenuto Cardinale molto prudente et pratico quanto altro del Collegio et si dice che quando si parlava di farlo Cardinale uscì di bocca del Re che a Monsignor Castagna sarebbe stato più difficile il diventare Cardinale che poi Papa. Il Cardinale Mondovì è Cardinale molto papabile, confidente di molti et confidente di nessuno; fu già medico del Cardinale Tornou, et fu seco quando stette a Lucca alla Badia di Cantignano et servì poi il Cardinale di Ferrara. Il Cardinal Rusticucci che ha havuto dal Pontefice la medesima cura della segreteria che haveva al tempo di Gregorio il Cardinale di Como. Il Cardinale S.ti Quattro, altrimente Facchinetto, era stato a i nostri Bagni [2] dove havea ricevuto gran cortesia et che in Bologna fin che leggeva la istituta era stato molto favorito dalla natione Lucchese. Il Cardinale Alessandrino, che in questo Pontificato ha suprema autorità, rispuose che aveva fatto qualche cosa per noi di molto momento, et, per quanto poi dichiarò meglio a M. Alemanno Vellutelli suo cameriere, che ce lo disse, intendeva de' tempi di Paolo quarto quando il Cardinal Caraffa andava machinando quelle cose che noi sappiamo in pregiuditio della nostra Republica [3] mostrando che havesse parlato et operato in maniera contro l'humore di quel Cardinale che si fusse quietato. Ne ragionò molto a lungo del modo che haveva tenuto nel conclave in fare il Pontefice et che il peso del Governo che era stato posto sopra le sue spalle era molto grave et che non lo voleva in modo alcuno molto tempo, et che il gran travaglio che haveva per conto dei negotii lo andava sopportando fin qui per poter giovare e far benefitio a quelli che meritavano et ai suoi amici et che voleva aspettare fino che si facesse una promotione per vedere di metterci qualcuno a sua fantasia et poi si voleva metter in quiete per ogni modo, gravità et sossiego mostrò haver caro il complimento fatto seco. Poco prima haveva hauto un corriero con avviso di una commenda di 8 m. scudi donatali da S. M. L' ambasciatore di Firenze, monsignor Alberti, stato lungamente Ambasciatore appresso l' Imperatore, venuto in Roma due o tre mesi sono, trattò con noi per le S. S. V. V. venendo però fino alla porta di strada ad accompagnarci, fermandosi fino alla mossa di Cocchio, cosa che non fu fatta da altri. La signora Camilla Peretti, sorella del Papa, et di più anni, donna di vita santissima che veste bigio col cordone di S. Francesco, con poche parole si offerì a farle piacere. Disse esser molto afflitta per il male di un suo nipotino, non havendone che due, uno de'

[1] Il Moroni (diz. stor. eccles.; vol. 86, pag. 38) dice che « levò al sacro fonte l'in» fanta Isabella, primogenita di Filippo II ».

[2] Bagni di Corsena, ora detti Bagni di Lucca.

[3] Probabilmente vuole alludere a certe quistioni che la Repubblica ebbe per alcuni eretici (1555 e 1556).

quali havevano fatto Cavaliere et che fuori di quelli non haveva altro che un fratello, volendo dire del Papa, dolendosi che li fusse stato assasinato et morto un unico figlio [1], come noi dovevamo sapere, restringendosi nelle spalle e quasi piangendo. Il Cardinale Sforza, essendo visitato da noi, entrò sulle cose di Ferrara domandandone a che termine si trovavano, gli rispondemmo che si terminerebbono quando piacesse a Iddio, ma che intanto non era lecito adoperare le armi ad alcuna delle parti, essendosi fatta la sospensione di ordine del Re di Spagna per mezzo dei ministri suoi, a i quali sen' era data la parola dalle parti. Ne domandò come la passavamo con il Gran Duca, si rispuose: con assai buona intelligenza et che quando nasceva occasione di differenza di confini od altro, il Gran Duca si contentava delle cose honeste et di rimetterla in giudici confidenti delle parti. Ne domandò come si tenevano secrete le cose del nostro governo. Rispondemmo che molto, per esservi pene gravissime a quelli che le revelassero et che senza esse ancora ciascuno per l' interesse della Patria custodiva il secreto delle cose importanti. Replicò che noi tenessimo per certo che questi nostri secreti gli sapea il Gran Duca et che non ci facessimo dubio alcuno. Disse ancora che circa tre o quattro anni sono, come amorevole della nostra Republica, haveva fatto intendere all' ambasciatore Mei qualcosa di questo pericolo che si correva di una resolutione di un capo di fuorusciti, il qual particolare mostrando intendere benissimo qualcuno di noi, passò a dire che il Piccolomini [2] si era messo dalla parte di Guisi in Francia, et che se bene era suo parente non gli piacevano simili qualità di huomini. Et perchè da principio, per mostrare che noi non si dovesse temere della buona mente del Gran Duca, si era detto che noi vivevamo con molta sicurtà delle cose nostre et che non di meno non si restava di far buona spesa per la guardia della città che forse era soverchia, rispuose: Signori, crediate a me che non è soverchia ma grandemente necessaria. Diremo poi che continuamente quando si facevano Cappelle eravamo invitati da' cursori ad andarci, ma trovammo bene di starcene a casa, poi che non potevamo sedere in altro luogo che sopra li Ambasciatori di Bologna et in palco assai remoto che veniva ad essere dietro ai Cardinali; ma la mattina del Corpus Domini, lasciando di andare in Cappella, nello scendere che fece il Papa col Sacramento in mano dalla sala regia, noi ci comparimmo et pigliammo le prime aste del baldacchino, dando la man dritta all'Ambasciatore di Venetia et caminando in quella forma fino alla porta de' Lanzi che si lasciarono a i baroni Romani. Restando hora finalmente a dire alcuna cosa intorno alla persona di N. S. et de' suoi, le diremo essere il Papa di humilissima conditione,

[1] Francesco, assassinato dal rivale in amore Paolo Giordano Orsini.

[2] Alfonso Piccolomini duca di Montemarciano, divenuto capo di masnadieri, fu preso ed impiccato ai 16 di Marzo 1591.

nato di Perretto, contadino di un piccolo castello chiamato Montalto, già della diocesi di Fermo et hora della Ripa, il quale faceva l'ortolano alle Grotte sul mare Adriatico, nel qual luogo hebbe questo figliuolo, che, passando la sua pueritia in esercitii vilissimi et alcuna volta mendicando, finalmente fu vestito dell'abito di S. Francesco, nella qual Religione essendo diventato maestro fu tre anni reggente nel convento di Siena [1] al tempo della guerra et poi inquisitore in Venetia [2], dove hebbe qualche travaglio con quella Signoria et mentre era generale l'anno 1566 fu fatto Vescovo di S. Agata et l'anno 1578, da Pio V, Cardinale. È di anni 64, di complessione forte et gagliarda et di un habito di corpo robustissimo; solo dicono che habbia qualche difetto di renelle che gli danno alle volte qualche molestia, et se ben mostri non haver molta pratica nel Governare il Pontificato, dicono però che in certe cose sia resoluto et voglia essere obedito, amatore del giusto et più tosto severo che altrimenti, come già si è conosciuto in qualche segno in questo principio di Pontificato. Quei pochi parenti che ha, gli sono nel grado che sentiranno appresso: La Signora Camilla sua sorella hebbe due figlioli, un maschio chiamato Francesco che prese per moglie la Corambona [3] et fu ammazzato senza lasciar figli, come è noto; et una femina nominata la Signora Maria Felice, che morì sono circa quattro anni et fu già maritata al sig. Fabio Tomasini Romano, il quale da certi anni in qua si fa chiamare de' Damasceni. Il detto Signor Fabio vive, se bene in disgratia del Papa col quale litigò ostinatamente mentre era Cardinale; et vivono ancora quattro figli che hebbe dalla detta Signora Maria Felice; il maggiore, che è di anni 13 in 14, si chiama Alessandro et fu tenuto al battesimo dal signor Cardinale Albano, et hora è il Card. Mont'Alto et ha presa la casata del Papa de' Peretti. Appresso ad Alessandro ci è Flavio, fanciullo di anni 10 1[2, tenuto a battesimo da Flavio Cardinale Orsino. Poi vi è Michele, hora Don Michele, tenuto a battesimo da Michele Cardinale Alessandrino, et è di anni 8 incirca. L'ultima si addomanda Orsina di anni 7 incirca, tenuta a battesimo dal Signor Latino Orsini. Il detto signor Fabio, padre del Cardinalino, ha solo un fratel carnale chiamato il signor Geronimo il quale ha per moglie maestra Catherina, figlia che fu di maestro Frediano Ricchi Lucchese. Il papa hebbe ancora due sorelle cugine, che hora non vivono, una delle quali hebbe due figlie femine, una che hora è monaca a Mont' alto et l'altra chiamata la signora Valleria maritata in Ancona al signor Lodovico Todini figlio del signor Nicolò che oggi è Castellano a Roma. Dell' altra cugina ci sono due figli maschi, huomini di poca conditione et qualità; uno de' quali il Papa ha fatto Castellano della Rocca d'An-

[1] Ann. 1546-1549.
[2] An. 1556.
[3] Vittoria Accoramboni.

cona et all'altro ha dato la Rocca di Rivellino della medesima città; le quali Rocche danno di utile da 12 fino a 15 scudi il mese; et altri parenti prossimi o lontani non s'intende ch'egli habbia. De' suoi servi che lo servivano ancora mentre era Cardinale, se bene il maestro di Camera, lo scalco et il Coppiere siano di qualche consideratione, non dimeno par pure che li due principali et de' quali si possa sperare che habbino da passare avanti, siano il Secretario [1] et M. Gio. Batta Castrucci, de' quali par che sia fatto maggior conto, dicendosi anco che il secretario debba esser fatto Cardinale fra breve tempo.

Relazione II.

Partii di qua il martedì mattina 2° giorno d'Aprile passato [1591], et giunsi a Roma il sabato. La mattina seguente fui dal Sig Cardinal Castrucci et da esso fu commendata la resolutione dell'Ecc.mo Consiglio in tutte le sue parti; solo gli occorse di ricordare che fosse bene si facesse offitio di complimenti con la Signora D. Anna nipote di S. S.tà et sorella del cardinale Sfondrato et del conte Hercole, già maritata in casa Visconti et hoggi vedova, et col Sig.r Marchese da Este fratelli della Signora D. Sigismonda moglie già del Sig.r Barone et madre di S. S.tà et col Cardinale Madrucci. — Il martedì santo hebbi udienza da Nostro Signore [2]. Nostro Signore mi accolse molto benignamente. Io le soggiunsi che havevano con infinita allegrezza sentita la nuova del casamento del Signor Conte Ercole nipote di S. S.tà [3] ecc.. Replicò Nostro Signore che le ringratiava di questo uffitio ecc. [quindi] si inviò fuori della stanza per farsi portare, come fece, a pigliar aria in Belvedere, giardino del suo palazzo, essendo stata ritirata alcuni dì innanti per il cattivo tempo et per il male che havea havuto. Il mercoledì et giovedì seguenti io visitai tutti i signori e signore nepoti et della Casa di S. S.tà rallegrandomi con loro a nome delle S. S. V. V. di questo matrimonio, et alla sposa io dissi del dono mandatole dalle S. S. V. V. Illme [4] nella miglior maniera che io seppi ecc... Da tutti fui accolto gratissimamente et con parole piene di cortesia et di affetto verso le S. S. V. V., et particolarmente la sposa tornò più volte a ringratiare le S. S. V. V. Illme del presente che le facevano, et, desiderando io di spedirmi quanto prima, io mi era proposto di licentiarmi particolarmente da quelle Signore nella prima visita. Ma la sposa che fu la prima di loro a chi baciassi le mani, non si contentò che io mi licentiassi, dicendo che haverebbe voluto che

[1] Il Cardinal Rusticucci.

[2] Gregorio XIV (Nicolò Sfondrato) fu papa dai 5 Dicembre 1590 ai 15 Ottobre 1591.

[3] Ercole Sfondrato, generale di S. Chiesa, duca di Montemarciano, sposò Lucrezia Cibo figlia di Alberico Cibo principe di Massa.

[4] Consisteva in drappi fabbricati in Lucca.

io mi fossi lassato vedere altre volte, ecc. Visitai in quei giorni ancora il Sig. Principe di Massa, rallegrandomi seco di questo matrimonio, il quale trattò sempre le S. S. V. V. Illme con molto honore ecc. Et perchè nell'uscir dalle stanze del Sig. Principe, si passava da quelle di D. Ferrante suo figliuolo, il quale sapeva che io vi era, giudicai di salutarlo et rallegrarmi seco ancora a nome delle S. S. V. V. Illme, sia perchè hoggi tutti questi Signori, tutti sono in molta stima in Roma per la congiontione che hanno con S. S.tà, sì perchè si aspetta comunemente che questi nelle prime promotioni sia per esser fatto Cardinale.

Il Cardinal Alessandrino mostrò di haver vivamente in conclave preso la difesa della città loro, et fatto fede del religiosissimo vivere che vi si usava, passando a dirmi che questo haveva fatto per cagione del Cardinale S. Severino quale trattava in questo particolare diversamente da quello che conveniva et soggiunse che ancora per questo rispetto gli haveva procurato l'esclusione al pontificato. In quei medesimi giorni mi licentiai ancora da S. S.tà et dai Nipoti et parenti suoi, se bene con molta difficultà mi riusci di poter far tutti questi complimenti in quel tempo, per l'uso che è in quella Corte fra i cardinali et signori principali di spender tutta quella settimana in andare et ricevere le buone feste, et per l'impedimento quasi continuo che hebbe S. S.tà in quei giorni per la beneditione dell'Agnus Dei, la quale non forni fino alla Domenica. Dissi a S. S.tà che io godeva di poter portare due nuove alle SS. VV.; una, del buono stato di sanità in che si ritrovava la S.tà Sua et l'altra della buona volontà che si compiaceva di mostrare verso la loro Repubblica et le soggiunsi che verificandosi quello che intendeva per cosa certa che la Signora sposa fosse gravida (come poi riusci verissimo), ancora di questo le S. S. V. V. haverebbero sentito infinito gusto ecc. A questo ultimo caso non rispuose cosa alcuna, ben mostrò di sentirlo con molto gusto suo, ma disse che quanto alla sanità sua che conosceva benissimo di havere tale indispositione che non dovea sperar di liberarsene mai intieramente; che era ben vero che da qualche tempo in qua si sentiva meglio ecc. Non voglio lassar di aggiungere alcune cose intorno ai pensieri che occupano la mente di S. S.tà et del Cardinal Sfondrato suo nipote [1] il quale ha in mano il governo di tutte le cose, et questi pensieri sono il modo di mantenere da vivere alla città; le cose di Francia et i fuorusciti; le cose dei viveri hanno preso assai buon ordine, perchè, secondo che s'intende, si sono assicurati di havere provigioni bastante fino a ricolto; è vero che altre volte si è patito et adesso le robbe sono molto care per necessità perchè più care assai gostano alla camera, ma con tutto ciò pare assai ad ognuno in questo anno et a chi particolarmente ha veduto l'estremità passate di Roma che non si habbia da trattar più di fame, ma solo di carestia. Circa alle cose di

[1] Paolo Emilio Sfondrati.

Francia [1], già, come sanno, il Papa ha resoluto di mandare in aiuto della lega il Conte suo nipote con semila Svizzeri, mille cavalli et mille fanti italiani, et le speditioni dei capi sono gia fatte et fatti quasi tutti i soldati; è vero che par che la esecutione si differisca più di quello che si credeva, se bene comune opinione è che non possa tardar molto il Conte a partire.

Si dice che la resolutione di mandar monsignor Dario in Spagna sia per occasione di queste cose di Francia, et particolarmente per intendere dalla bocca di quel Re la mente sua in materia del Re di Francia, massimamente in caso che Navarra [2] restasse distrutto, essendo questo articolo di molta importanza.

I banditi poi hanno fatto di continuo molti ingressi nello stato ecclesiastico, non ostante che in ogni luoco si cerchi di dare quei migliori ordini che si può, ma particolarmente fanno gran danni verso Napoli et in Romagna, in ciascun de' quali luochi sono in molto numero. Contro a quei di Napoli si mandò prima il Sig.r Virginio de Samentana, antico lor nemico et che già due volte è stato ferito da loro, et poi Monsignor Marcelino che è prelato della consulta; et sin qui non ha alcun di essi fatto cosa di momento a lor danno; in Romagna vi è il Cardinal Sforza legato et questo ha cominciato a distruggerli, per quello che s' intese in Roma due di avanti che io mi partissi. Questi pensieri assai fastidiosi, congionti con la complessione assai delicata di S. S.tà fanno dubitare che non debba haver molto longa vita; con tutto ciò io spero che la debba haver più longa che non si crede, essendo S. S.tà stata sempre bene mentre che io sono stato in Roma, et con buonissima cera, se bene questi pensieri et fastidii erano in colmo, et al partir mio lo lassai che stava meglio che sia mai stato, dimodochè venendosi nei buon tempi et dovendo per ciò in gran parte cessare molti dei travagli principali, almeno quelli che procedono dalla carestia presente et forse ancora gli altri per cagione dei fuorusciti [3], ai quali è molto favorevole questa cattiva stagione, si ha da sperare nella buona cura che si ha nel vigore degli anni ecc.

Relazione III.

Giungemmo in Roma alli 9 d'Aprile [1592]. Fummo ricevuti nel palazzo alla fontana Trievi di Monsignor Cornaro, chierico di Camera et Vescovo di Trevigi Santo. Fu a visitarci il Sig. Cardinale (Castrucci), ci tolse

[1] Allude alle guerre di religione che fin dal 1562 dilaniavano la Francia. Gregorio XIV, appena assunto al pontificato, si mostrò subito inclinato per la lega formata dai cattolici e mandò appunto, in loro aiuto, il nipote Ercole (1590).

[2] Enrico di Navarra, che fu poi Enrico IV, combatteva appunto per essere riconosciuto re di Francia.

[3] Cioè, i banditi.

ogni dubbio della salute di N. Signore [1] referendoci che si fusse ritirato a Monte Cavallo per godere la buon aria di quel colle; e perchè havea, sua beatitudine, già resoluto di pigliare la seguente domenica il possesso di S. Giovanni Laterano, fummo astretti a differire l'entrata nostra al Lunedì che fu alli 13 et perchè trovammo che il Sig. Cardinale Gaetano et Sforza stavano di partenza, l'uno per Loreto per sottisfare a un suo voto fatto nell'assedio di Parigi [2] et l'altro per il Governo di Romania per tenere a Battesimo di passaggio per Firenze la figlia del Gran Duca [3] a nome di S. S.tà, non ci parve di poter mancare di mandare nostri gentilhuomini a complire coll'uno et l'altro Signore ecc.. Il giorno dei 13, deputato per l'entrata, come parve al Sig.r Cardinale Castrucci, ci ritirammo fuori porta del popolo ad una vigna del Sig. Gio. Agustino Pinelli havendo già prima, con saputa di Nostro Signore, resoluto il Sig. Cardinale Gesualdo Prefetto della Congregatione delle cerimonie che il Decano [4] facesse entrata con roccetto et mantelletto, et nel giorno del publico Concistoro handasse con il mantellone et mula et cappa pontificale et poi nell'atto di recitare l'oratione et presentare la lettera a S. S.tà con la cappa sopra il roccetto che è habito proprio di Vescovo, et mentre si metteva all'ordine la cavalcata fummo fatti visitare da quasi tutti i Cardinali che mandarono i loro Maiordomi con le mule pontificali et cappelli secondo il solito et gran parte ancora delle famiglie loro, et per maggiormente honorarci mandarno alcune di esse persone principale: come, il Sig. Cardinale Gaetano, l'Abate suo nepote; Paleotto, il Conte di Mensuolo; Ballotta, due nepoti; Aragona, un Vescovo suo famigliare, et Castrucci, il Sig. Vincenzo suo nepote; et essendo già vicino alle 23 hore, andandoci avanti la guardia degli Svizzeri et dei Cavallegeri et poi la cavalcata, che fu numerosissima quanto sia stata mai, ci partimmo da quella vigna seguitati da Monsignor Chieti, Monsignor Buonvisi, da Monsignor Lomellino Chierico di Camera, da Monsignor l'Abbate Gaetano, da Monsignor Ferriero, Monsignor l'Alberti et Sig. Vincenzo Sisti; et giunti dalla porta del popolo si ci fece incontro il Sig. Conte Ercole Tassone maestro di casa di Nostro Signore con una mano di prelati principalissimi della Corte; fra li quali erano l'arcivescovo di Monreale, quello di Ragugia, il patriarca Biondo, l'arcivescovo d'Urbino, quello di Bari, il vescovo Oriolen spagnuolo, quello di S. Marco, Monsignor Gloriero chierico di Camera et

[1] Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini) fu papa dal 30 Gennaio 1592 al 3 Marzo 1605.

[2] Il cardinal Gaetani Enrico fu spedito, nel 1589, legato *a latere* in Francia per tutelare la religione dalle mene degli ugonotti e per assistere all'elezione di un re cattolico. Fu alloggiato in Parigi nell'episcopio. È noto che Enrico di Navarra pose per due volte l'assedio a Parigi. La 1ª volta nel 1589; la 2ª, dopo la vittoria di Jury, nel 1590; e in quest'anno il Cardinale trovavasi ancora nella capitale della Francia.

[3] Eleonora figlia di Ferdinando I.

[4] Martino Gigli, ambasciatore decano.

molti altri, dai quali fummo ciascuno di noi tolti in mezzo da lui et per la strada del corso, dove era concorso molto popolo a vedere (sparando tuttavia Castello), ce ne andammo sino a piazza di Sciarra et di là al nostro palazzo dove a Svizzeri fu dato da fare colatione al solito, et nui facendosi da ogni parte i debiti complimenti fummo lasciati ecc. ecc. Gli altri giorni che s' interposero fino al concistoro non seguì cosa di momento, se non ricevere la visita dell'Arcivescovo di Genova et del Vescovo di Pistoia, continuando noi a non uscire di casa, trattenuti dalle visite dei prelati et dei gentil huomini di natione ecc.. Venuto il Giovedì, che fu alli 16, nel qual giorno ci havea N. Signore appuntato il concistoro et per questo effetto restò servita di trasferirsi a S. Pietro benchè li fusse stato proposto di darci il concistoro lì dove era a Montecavallo. Furono invitati da noi alcuni prelati i quali non solo vennero ma numero molto maggiore che erano fino a 16 et da questi tolti in mezzo, essendo il decano con l'abito già detto, camminammo verso palazzo precedendoci le dui guardie et una bellissima et numerosissima cavalcata accresciuta da una mano di 18 gentil huomini che mandò l'ambasciatore di Spagna, che erano nobilissimamente montati et da molti gentil huomini Romani che vennero per gratificare il Sig. Cardinale Castrucci, et passati da Castello ricevemmo l' honore delle sparate solite et della musica et giunti a palazzo, essendo già il concistoro dentro, ci ritirammo per un poco in certe stanze di Monsignor Bandini et introdutti poi dalli Vescovi assistenti al conspetto del concistoro et ad osculum del piede, del ginocchio et della faccia del pontefice, l'ambasciatore decano disse, presentando la credentiale, che la Repub. nostra havendo sentita somma contentezza della sua felice assuntione al pontificato mandava noi a prestargli la solita obedienza ecc. ecc.; dipoi questo, andammo a fare l'atto dell'obedienza et baciamento di piede con tutta la famiglia nostra, et partendo il Papa lo servimmo fino alle sue stanze, portandoli la coda l'Ambasciatore Rapondi et Guidiccioni, dove giunti, il decano e tutti noi li baciammo i santissimi piedi di Sua Beatitudine et supplicandola della privata audienza disse che era contento per il seguente giorno. Con che licentiati, ce ne tornammo alla solita habitazione accompagnati dalle guardie delli Svizzeri alli quali fu data la colatione solita et da numero grande di cocchi et quelli prelati, che restorno con noi a mangiare; perciò il patriarca Biondo, gli arcivescovi di Urbino, Bari, di Ragugia, il Vescovo di S. Marco, di Amelia, di Pistoia, l' abbate Gaetano et i prelati di natione, Monsignor di Chieti, Buonvisi et Lamberti et monsignor Vincenzo Sirti con il maestro delle cerimonie ecc. ecc..... Furno poi date le mancie, secondo il solito ecc. Essendoci poi la sera dal Sig. maestro di camera stata mandata l' udienza per la mattina seguente che fu alli 18, andammo a palazzo accompagnati da alcuni prelati e da buon numero di cocchi et introdutti da N. Signore che stava sedendo, et ingenocchiatoci avanti, l'ambasciatore decano li disse le for-

mate parole: Padre Santo, quello che s' è detto nell' oratione dell' allegrezza che ha sentito la città nostra dell'assuntione della S.tà V. al pontificato è poco ecc. ecc.. Partendoci, andammo in Castello a visitare il Sig. Pietro nepote del Papa, ex frate ecc. Di là andammo al Sig. Cintio, nipote di sorella, ma adottato in casa Aldobrandini et assai stimato da N. Signore ecc.

Il Cardinale di Sanz esortò con lagrime a mantenere la devotione e la religione et stare avvertito a quelli che stanno in paesi sospetti che non si contaminino, et passando poi alle cose di Francia ci fece leggere l' avviso che haveva delli dui dello stesso mese contenenti quasi la total liberazione dell'assedio di Roano [1]. Ci parve bene ancora di non lassare di complire con il Duca di Feria che, destinato da S. M.tà per rendere obedienza a Papa Gregorio et confermato al medesimo offitio a Papa Innocentio et poi a questo Pontefice, era comparso la sera innanti ecc. — Nacque il Papa [2] nella città di Fano per occasione che hebbe hallora Silvestro Aldobrandini suo padre, Patritio Fiorentino, di trovarsi quivi come fuoruscito nella resolutione di quella Republica [3].

Di famiglia nobilissima et honorata, che in diversi tempi fuori di persone non meno per sangue che per studii di lettere et d' arme havendo ottenuto in Casa gli honori et fuori oppinioni molto degne di stima et principalmente in Roma ove hebbe il fratello di S. S.tà Cardinale [4] di molto valore et bontà. La complessione di S. S.tà, da quello che si vede esteriormente, mostra più tosto di essere temperata et robusta ch' altrimenti, onde pare se ne possa promettere vita longa et sanità, regolandola massime con molta continenza in tutte le cose. È inclinata per sua natura alli studii, per mezzo dei quali s' è portata sempre avanti passando per li gradi della Corte, havendosi principalmente fatto conoscere quanto prevalesse nella professione legale, mentre è stato auditore di Rota, siccome nel resto, quando è stato Datario et poi Cardinale nelle legationi, nelli negotii del mondo conducendoli con molta virtù felicissimamente. È di anni 56, età molto fresca in comparitione di quella di altri et delli più che sono annessi al Ponteficato. Onde si vede haver più potuto nella sua elettione l'oppinione e certezza havutasi dalla sua bontà, che la tema che havesse a viver tanto che levasse la speranza di più potere arrivare al Pontificato ad alcuni vecchi che si può credere che vi aspirano; è stato sempre S. S.tà di vita honesta et esemplare, in tanto che negli anni più liberi della sua gioventù et nella vita laica non fu mai chi intendesse di lui cosa men che honesta et com-

[1] Enrico re di Navarra pose l'assedio a Rouen agli 11 Novembre 1591 perchè quella città non voleva riconoscerlo come re di Francia.

[2] Nacque nel 1535.

[3] Fu bandito dal duca Alessandro de' Medici nel 1527 allorchè era segretario di Stato.

[4] Giovanni.

mendabile. — Al Ponteficato è stato chiamato da Dio miracolosamente, non solo senza alcuna pratica sua ma fuori ancora da ogni sua aspettatione, non havendo dato segno alcuno neppure di pensarvi; si tiene per fermo che il disegno di S. S.tà sia non solo di mantenere la giurisditione ecclesiastica et di conservare li stati alla Santa Sede Apostolica, ma di accrescergli quando se li porga l'occasione [1]. È sua S.tà per natura mite, di queto ingegno et di molta affabilità et quel che concilia grandemente l' animi della moltitudine è l' esser facilissimo nell' audienza, et lo mostra il nome di Clemente che s' è pigliato, ma, perchè non vi sia chi si fidi in questo nome di trascorrere ne' soliti abbusi, ha mostrato insieme che vuol che si tema il rigore della severa giustitia col rovescio della medaglia che dice: " justitia et clementia completa sunt se " et l'ha fatto poi con effetto con belle riforme appartenenti all' honesto vivere, et massime de' Preti, ma molto più con alcune esecutioni in persone nobili et di grande dipendenza [2] nelle quali ha scoperto il rigore d' animo grande et di giuditio maturo. E perchè il sopradetto fine, oltre l' autorità et potenza propria si conseguisce ancora coll'aiuto d'altri, non ha dubbio che S. S.tà per la parte sua s' ingegnerà di star bene et di haver buona intelligenza con tutti i Principi. — Nessuna cosa pare che inqueti N. S. che la moltitudine dei fuorusciti che stanno nello stato ecclesiastico; però non solo ha mandato nuovi legati et governatori per tutto lo stato, ma ha spinto la stessa persona del Sig. Gio. Francesco Aldobrandini suo nepote, Capitano generale della sua guardia et Governatore di Borgo, con numero di due millia soldati, per vedere in ogni modo di liberare i popoli di S. Chiesa da tirannide così pestifera.

Si rinnova et mette in piede le milittie dello stato ecclesiastico havendole già raccontate al Sig. Leone Strozzi che fu nepote di Piero, molto stimato et amato da S. S.tà - Della Cavalleria che oggi passa il numero di 1000 cavalli è data la cura al Sig. Gio. De Bardi de' Signori d'Avernia, luogotenente del Sig. Gio. Francesco Aldobrandini, Cavaliero che ha esperienza delle cose di guerra per essersi personalmente trovato a militare in diverse occasioni. Delle galere ha fatto, S. S.tà, generale il Sig. Emilio Pucci figlio di Pandolfo, Cavalieri Gerosolimitani, suo dilettissimo et molto ben pratico della navigatione. Le cose di Francia premeno quanto debbeno alla S.tà S. [3] come dimostrano le continue provisioni che va facendo per accomodamento di quelle, havendo già dichiarato legato per tutta la Francia il Cardinale Sega, Signor molto buono et valoroso et suggetto tenuto papabile, et havendo S. S.tà destinati

[1] È nota l'occupazione di Ferrara (13 Gennaio 1598) di cui era padrone Cesare d'Este.

[2] Una delle prime esecuzioni fu quella nella persona di Troiolo Savelli, diciottenne (18 Aprile 1592).

[3] È nota la parte che il Pontefice ebbe nella conversione di Enrico IV.

15 mila scudi il mese per sostentamento dell' arme contro li heretici, con offerta di fare che siano 30 et 50 et più se bisogneranno, dicendo di voler fare ogni opera dal canto suo per rimettere in quel regno la Cattolica Romana cristiana et antica sua religione, quando anco dovesse in ciò spendere tutto l'oro et argento della Chiesa et impegnare li stati suoi et andare essa stessa in persona, benchè fusse certa di lasciarci la vita, senza mirare ad altro interesse che a quello del servitio di Dio. — E che interesse alcuno non possa appresso il Papa, lo dimostra apertamente il poco affetto che S. S.tà dichiara havere nella grandezza de' suoi congiunti, de' quali, con tutto che si trovi assai buon numero, si vede però non haverne admessi nella Corte se non pochi, et li dui nepoti carnali, l'uno di fratello et l'altro di sorella, si stanno tuttavia così di mediocre fortuna senza la dignità del Cardinalato, et sebbene S. S.tà è stata et da Cardinali et da altri Principi instantemente ricercata e quasi sollecitata a promuoverli a tale dignità, non di meno non se n'è sin hora risoluta, se bene et per se stessa ha conosciuto, et anco da altri gli è stato rappresentato, il contento che la Corte sentirebbe d'averne almeno uno de' dui nepoti Cardinale acciò a quello si potesse per più facilità et sicurezza de' negotii ricorrere. Intanto S. S.tà con la maturità et taciturnità, che è propria della sua molta prudenza, va con gli occhi indirizzati al benefitio pubblico et di cristianità ordinando tuttavia le cose del suo governo, sendosi prima proposto che li suoi ministri siano tutti buoni et con le qualità necessarie che li rendano atti al servitio nel quale pensa di impiegarli. Nè darà mai dignità od administratione che sia di qualche momento che non vi sia precedente merito, il che sarà tanto più facilmente perchè essendo pratichissimo et di quella Corte et anco di fuori. Et perchè la qualità de' ministri suol essere per lo più inditio del valore et della inclinatione del Principe, havendosi S. S.tà, eletto fra tutti il Cardinale Salviati Signore di qualità tanto eminenti per grandezza d'animo, per integrità di vita et per intelligenza che rappresenta la forma d'uno di quei dei tempi megliori, può servire a Sua Beatitudine per assai grave testimonio al mondo, di come si vada concependo nell'animo questo suo governo. Li Cardinali tutti, come naturali et ordinari consiglieri del Pontefice, sono chiamati et intesi da S. S.tà molto benignamente et hanno parte di diversi negotii; però si contenta che la maggior parte delle fatiche siano le sue et non lascia di haver l'occhio et la mano a tutto il governo, alla Rota, alla Signatura, al governo di Roma et alla consulta dello stato ecclesiastico, della quale sebbene ha dato la cura alli Sigg. Montalto, Salviati et Camerino, vuol essere non di meno S. S.tà informata et che da lui si cavino le principali resolutioni. Come che S. S.tà tenga grata memoria che tutto il collegio mostrò in crearlo sommo Pontefice non ha mancato di corrispondere cortesemente colla maggior parte dei Cardinali et con quelli principalmente che non erano forse ben resoluti in portarlo a tanta

altezza; nè resta S. S.tà di conciliarsi continuamente la benevolenza et devotione d'ognuno poichè ascolta et risponde benignamente dando ancora soddisfatione, negando le gratie; sta nei termini della giustitia et mostra non haver altri pensieri che degni del Vicario di Cristo. — Il Segretario de' negotii de' Principi et che scrisse a Ministri di S. S.tà residenti appresso Principi, è il vescovo di Bertinoro, tenuto per integro et di valore et che ha continuato il medesimo offitio per il tempo di cinque pontefici con molta sua lode. — Il servitio della persona di S. S.tà sono alcuni pochi favoriti al numero di quattro o sei, li medesimi che haveva quando era cardinale; riescano humani et discreti et così offitiosi, per l'audienze che si desiderano da S. S.tà che in questa parte nessuno altro pontefice ha dato maggior sodisfatione, ecc.

Relazione IV.

Partimmo per la nostra carica di Roma il giorno 6 del passato mese [Giugno 1605] e arrivammo la sera del 12 ecc. L'istesso giorno procurammo l'udienza segreta di S. S.tà [1] la quale ci fu appuntata per il giorno appresso alle 20 hore ecc. Demmo principio alle visite de' Cardinali Sforza, entrato con noi a discorrere delle cose del mondo et rimostratosi il desiderio che tiene S. S.tà di porgere aiuto alle cose desperate di Germania, ma che prima haveria mandato alla M.tà Cesarea per convenir del modo, intendendo di assicurarsi che gli aiuti non siano gettati et perciò haveva pensiero di mandare un Cardinale a quella Corte et forse che a S. S. S.ma sarebbe toccato questa carica [2]; disse poi, trattando de' romori che potessero succedere in Italia, che il Duca di Modona tiene obbligo con S. M.tà Cattolica di ricevere, in occasione di genere, presidio spagnuolo nelle fortezze di Montalfonso et di Breselli, soggiungendo: questi spagnoli faranno anche un dì nascere un poco di romore in Italia per farsi patroni di quelle fortezze.

S. S.tà è di 53 anni, per quanto si vede, di buona sanità; è reputata persona da non innalzare i pensieri suoi a cose grandi; si spera un pontificato giusto e senza stravaganze; i cardinali governeranno molto, credendosi che i maggiori negotii devino per via di congregationi maturarsi e restar terminati, contrario a quello si è osservato nel pontificato passato. Ha due fratelli, il Sig. Franco [3] e Sig. Giovan Battista, l'uno governatore di Borgo e l'altro castellano, signori di grandissima bontà la quale se gli vede scolpita assai chiaramente nel volto e in

[1] Paolo V (Camillo Borghese), eletto papa ai 16 Maggio 1605, morì ai 28 Gennaio 1621.

[2] Il pontefice aiutò con milizie e forti somme l'imperatore Ferdinando II contro il Palatino che voleva toglierglì la Boemia.

[3] Francesco.

tutte le attione e trattamenti loro; non hanno che un piccolo figlio d'età d'anni 5 e, sebbene grandissimo concorso si vede di continuo alle case loro, fin hora però non sono adoperati da S. S.tà in maneggi grandi nè hanno nel governo quella parte che la stretta congiuntione par che gli possa promettere. — Di persone strettamente congiunte a S. B. da passar avanti il cardinalato, vi sono Monsignor Caffarelli e Monsig. Bitteri, ambi nepoti per sorelle di S. S.tà, tenuti bassi fin hora nè ammettono visite di grandi, essendo così particolar volontà di N. Signore. Della famiglia Borghese vi è il vescovo di Montalcino [1] il qual però tien ordine di non partirsi dal suo vescovato. La Corte resta afflitta molto, nè si è recluso nel popolo romano sentimento di allegrezza alcuna per la creazione di questo Pontefice; nè è meraviglia, poichè, pascendosi quella città particolarmente di novità e col mutarsi spesso stato e principe sperino tutti migliorar la fortuna loro, resta questa speranza estinta nella maggior parte della poca età e sanità buona di S. B., la quale, di patria Romana, non ama particolarmente degli oratori che s'entri nelle cose di Siena e ciò per quanto n'è udito di buon luogo per non dar materia di gelosia al Gran Duca [2]. Di servitori e famigliari suoi e che con S. S.tà possino molto, nel primo luogo è il Sig. Luca Sempronio, persona di gran valore ed altrettanto stimata di S. S.tà e questo sarà sempre potentissimo mezzo da far conseguire quello che altrui desidera dalla S.tà S. — Vi è anche il Sig. Pietro Ubaldino, maestro di camera e molto favorito suo, al quale la Corte tutta promette nelle prime promotioni il cappello rosso.

Relazione V [3].

Il Papa [4] è di età di 68 anni et complessione languida, per quello che mostra la cera et che si crede comunemente, onde l'opinione universale è che gli anni del suo pontificato devino essere brevi; con tutto ciò non si sa che doppo la sua assunzione habbia avuto male alcuno et tutti confessano che la sua cera, dalla quale si mostra molto inclinato all'oppillatione, sia l'istessa con quella che ha continuato di havere sempre da molti anni in qua, onde non pare che senza qualche buona ragione sperino alcuno che deva vivere longamente; è in concetto di essere di natura benigna et che gli piaccia la giustizia et d'aver pensieri più tosto nobili et magnanimi che bassi ed interessati, di che pare che fin qui facciano testimonio le sue ationi, et, fra le altre, due che sono state delle più principali, una di avere prontamente resoluto nel prin-

[1] Camillo Borghese.

[2] Siena trovavasi appunto sotto casa de' Medici.

[3] L'ambasciatore incomincia la relazione col descrivere i soliti ricevimenti e quindi continua come sopra.

[4] Gregorio XV (Alessandro Ludovisi) fu papa dal 9 Febbraio 1621 all' 8 Luglio 1623.

cipio del suo pontificato non solo di continuare a dare all' Imperatore l'aiuto di 20 m. fiorini il mese che haveva da Paolo Quinto, ma ancor di agumentarlo di altri 30 m. fiorini di più [1], la qual somma agumentata ha voluto assecurarsi che si spenda in gente armata da assoldarsi in Allemagna dal Sig. Don Pietro Aldobrandino eletto a quest'effetto suo luogotenente generale di 3000 fanti. L'altra attione è stata quella dei 4 Cardinali eletti da S. Beatitudine con applauso universale di tutta la corte per la nobiltà della nascita et per l'eminenza del valore dei soggetti promossi, la quale elezione è resa più commendabile per due circostanze che l'hanno accompagnata, cioè: per la comparazione della precedente che fu l'ultima delle fatte da Paolo quinto et perchè non è stato compreso in essa alcuno della città di Bologna, patria di S. Beatitudine, non ostante che non vi mancassero soggetti che fossero reputati solidi, fra i quali era Monsignor Albergati, Nuntio presentemente in Colonia, et fratello della Sigra. Contessa Lavinia cognata della Santità Sua; il che forse in considerazione di S. S.tà è stato causa della sua esclusione, come all'incontro dava prima occasione all'universale della corte di giudicare che più securamente di ogni altro dovesse essere promosso. Il giudizio che fin ora si fa del governo della S.tà S. è che deva riuscire dolce et mansueto, simile a quello di Gregorio XIII da chi ebbe i suoi primi principii [2] et ha voluto pigliare il nome et si crede che se le cose della Repubblica cristiana passeranno con quiete, cioè che fra i prencipi cattolici et particolarmente fra i maggiori non naschino discordie o motivi di guerra, sua Beatitudine sia per passare avanti felicemente et dare sodisfatione a tutti; et però si è fatto giuditio dai politici che grandissima fortuna sia stata di S. S.tà che i motivi della Valtellina [3] si siano quietati, sebbene questo, in considerazione di alcuni, non resta ancora bene resoluto, ma dall'altra parte si dubita molto se turbandosi le cose se S. S.tà haverà habilità di mostrare quel vigore che bisognerebbe in tal caso et quella neutralità che si richiede nelle persone dei sommi pontefici, essendo il presente in concetto di havere intrinsicamente inclinazione et affetto maggiore a Francia et alla Repubblica di Venezia che a Spagna. — Ma tutti questi discorsi possono molto facilmente essere resi vani non solo dal progresso del tempo, per quello che si è detto sopra, ma ancora dell' inclinatione contraria o diversa che avesse il Sig. Cardinale Lodovico suo nepote, giovane di 26 anni che mostra straordinario valore et habilità nel governo che hoggi si appoggia tutto

[1] Promosse la lega dei Principi cristiani contro i Turchi, per la quale mandò denaro e soldati a Ferdinando II che vinse con tal soccorso il ribelle conte palatino del Reno ed elettore Federico.

[2] Gregorio XIII, lo fece primo giudice di Campidoglio.

[3] Son noti gli eccessi e le guerre della Valtellina (1620-1626).

sopra la sua persona [1], non dubitandosi punto che sia sempre per redurre S. S.tà a fare resolutioni conformi all'inclinatione di S. S. Illma.

Da quanto si è detto fin qui si comprende che si come il Sig. Card. Ludovico ha somma autorità con la S.tà di N. S., così la Sig.ra Contessa Lavinia, cognata di S. B. et madre del medesimo Sig. Cardinale, non ha parte alcuna nel governo non ostante il giudizio contrario che si faceva nei primi giorni del presente pontificato, et che veramente ciascuno che tratta con Lei conosca facilmente che sia Signora di valore straordinario, ma forse l'una cosa et l'altra sono cagione che il figlio non si contenti che ella si ingerisca in altro che nelle cose di domestico interesse. Il Sig. Conte Floratio, fratello di S. B., è di natura molto placida et benigna, alieno da pensieri ambitiosi o di governare, non pure che la bontà sua li permetta di sostenere il punto che richiederebbe la sua grandezza et però inclina molto a trattare domesticamente con tutti et di fare caresse a ciascuno che tratti con S. E. et di portar persona più tosto di cavaliero privato che di fratello di S. B. — Il suo figlio Lario, nominato il Conte Niccolò, di età di 13 anni in circa è di spiriti molto vivaci et gratiosi, onde la corte ha formato concetto di lui che debba fare gran riuscita; s'intende che S. S.tà pensa molto fissamente a ridurlo in istato commodo e proportionato, per quanto potrà, alla fortuna che ha havuto d'esser nepote di papa et però, essendo rimaso alla morte di Paulo 5° più di 500 mila scudi, parte in denari contanti et parte in assegnamenti sicuri, de' i quali S. S.tà può disporre liberamente, si trattava d'impiegarne una buona parte in compra di stati overo di casali et beni liberi per questo suo nepote; nè si dubita che S. S.tà viverà 3 o 4 anni che non sia per essere questo giovane un Signor molto ricco, et che in consequenza non deve maritarsi che in Signora di gran casa et con molta dote. Fra la casa Ludovisia et Aldobrandina, et in particolare fra i 2 Sigg. Cardinali dell'una et dell'altra famiglia, è hoggi intrinsichezza notabile et maggiore che non pare che richieda la strettezza del parentado [2] che è fra loro, che non di meno può in quello havere gran parte, il che si crede che proceda perchè con la suddetta congiuntione concorra gran conformità di nature et di humori fra l'uno et l'altro Sig. Cardinale et molto più perchè sia grande interesse delle persone et cose loro di mantenersi uniti per quello che potesse succedere in occasione di sede vacante quando venisse il caso di essa, dentro lo spatio di pochi anni, come si teme.

[1] Fu fatto referendario delle due segnature, segretario della sacra consulta e quindi amministratore generale dello stato pontificio ecc.

[2] Ippolita Ludovisi nipote di Gregorio XV avea sposato il principe Gio. Giorgio Aldobrandini, nipote di Clemente VIII.

Relazione VI [1].

Il papa [2] mi domandò se quelle case di Tedeschi heretici che erano in Lucca si erano mai levate et, se bene io intesi che volesse riferire di quei Tedeschi che restano in casa di particolari per imparare la lingua, ad ogni modo hebbi per bene, per far maggior colpo, di mostrar d'intender di quelle case che altre volte erano state in Lucca, anni sono, levatesi con tanto detrimento dell'arte della seta, onde le dissi che alcune case di Tedeschi si erano qualche anno fa levate di Lucca con notabilissimo detrimento della Città per il traffico mercantile che è il sostegno di quel populo, ma che erano state accolte in altre città di Toscana, molto vicine, favorite con molti privilegij, dove stavano liberamente con detrimento della nostra Repubblica; et, mentre andavo così dicendo, il Papa con voce sommessa disse più volte interrompendomi: Siano benedetti quei Signori! e continuando il mio dire soggiunsi: Ma se la S.tà S. volesse inferire di alcuni giovanetti tedeschi per imparare la lingua si trattengono alle volte in Lucca, che facendosi alcuni mesi sono instanza da Mons. Vescovo che si levassero, la mia Repubblica fece supplicare la S.tà V. che si sospendesse tal ordine, di che si compiacque di darne intentione alli ambasciatori che le resero obedienza, io ardivo di dirle per verità che da tali Tedeschi, siano pure heretici quanto si vuole, non si riceve alcuno scandalo; però che nell'apparenza non si vede cosa che possa apportare detrimento, anzi che può succedere più tosto che vedendo essi buoni esempi nelle case ove viveno, si edifichino et mutino vita, et di questo credo io che non sia Città in Italia dove non ne stiano. Rispose S. Beatitudine: non è bene in alcuna maniera che vi stiano, però che le pecorelle buone sono molte infette dalle contaminate et quasi insensibilmente. A che non lasciai di replicare qualche cosa, ma dalla S.tà S. vi fu fatta nuova insistenza, replicando quasi l'istesso, et io mi licentiai. — Io presuppongo che non possa esser discaro all'E. E. V. V. che io le dia ragguaglio del governo. L'assoluta potestà di quella monarchia esser nelle sole mani del Card. Lodovico quale avansando colla prudenza gli anni, con meraviglia di molti si vedono spiccarsi le resolutioni più importanti del suo proprio parere, conferendosi poco et, quello solo che conferisce, non con altri che col Card. Vbaldino. Seconda questo Sig. un corso di fortuna così prospero, che nelle antiche nè nelle moderne historie vi sarà forse esempio uguale, havendo nel corso di 22 mesi di Pontificato acquistato la casa Lodovisia quasi 230 m. scudi d'entrata. Ben si senteno esclamationi et ramarichi nella città, respetto a varie cose che riguardano il sostegno della povertà, alla quale poco o

[1] L'ambasciatore, dopo diversi insignificanti discorsi, continua come sopra.
[2] Gregorio XV.

nulla si pensa, premendosi non in altro che in accumulare, et se della providenza di Paolo V, la cui memoria, non ostante ciò che succedè verso il fine del suo Pontificato [1], resta più viva che mai, non havesse lasciato gran quantità di grano ne' magazeni, il populo di Roma saria nell'anno passato perito in gran parte di fame.

Il Papa è più tosto spagnolo che francese, massime con questo mariaggio seguito nella Principessa di Venosa col nepote [2], però che le difficoltà incontrate si sono totalmente superate dall'autorità del Re di Francia mediante la missione di Marco Mont Arcivescovo di Lione; dall'usare meno o maggior premura nel negotio suddetto si conoscerà più al vivo dove più inclini la S.tà S., o verso Francia o Spagna, et gran pensiero et gelosia ha dato et dà alli spagnoli questa passata del Principe di Condè in Italia et si aspettava a Roma in breve, anzi è opinione che nel passare per lo stato di Milano habbia fatto levare diverse piante di luoghi del medesimo stato, che però da persona che può sapere mi è stato detto essere stato con due corrieri di Spagna sollecitata l'andata a Napoli del Duca D'alva acciò vi si trovasse in tempo che vi doveva capitare il Principe di Condè. Parlano per la corte assai liberamente; i francesi et li Venetiani fanno l'istesso, che senza a dubbia a primavera si turberà la quiete d'Italia, mentre nelle cose della Valtellina non abbia effetto il concertato altre volte a Madrid [3] fra le due corone, che havendo il Re di Francia quietato le cose del Regno ad intra egli in persona passerà in Italia a Primavera con tutto l'esercito che verrà nel delfinato; la più comune opinione è che li spagnoli devano cedere, et che il deposito si deva fare dei forti della Valtellina, non nelle mani del G. D., come si era appuntato, ma di altro Principe da nominarsi dal Papa, dalla quale nominatione si persuadeno li spagnoli di dovere havere qualche maggiore sodisfatione. Non devo anche lasciare di significarle havere penetrato a Roma essersi grandemente dubitato che quei capitani, che a mesi passati furono mandati dal Duca di Savoia al Duca di Modena, non ad altro dovessero servire che a fare qualche tentativo in occasione di sede vacante (della quale all'hora ci fu qualche dubbio per l'indisposizione del Papa) contro Ferrara, dove per quello ch' è di presente questi della casa da Este hanno grande intelligenza, vivendo i Ferraresi mal volentieri sotto il governo de' preti; et havendo conosciuto che Ferrara stava molto sprovista et in conseguenza esposta a molto pericolo, massime con la intelligenza di dentro, vi hanno mandato Federigo Fanelli con molti capi di qualche esperienza, il quale con particolare vigilanza s'intratterà longamente alla custodia di quella città.

[1] Forse vuole alludere al perdono che Paolo V dette agli assassini del *sacro macello* in Valtellina (1620).

[2] Nicolò Ludovisi sposò appunto Isabella Gesualdi.

[3] Trattato di Madrid (25 Aprile 1621).

Relazione VII [1].

Visitammo il Principe Savelli ambasciatore dell' Imperatore. È la famiglia di questo Signore nobilissima et delle più antiche di Roma, et a noi ha detto che nelle scritture della sua Casa ha ritrovato memorie che i suoi Antenati habbiano servito alla Repubblica. — Porta questa Ambasciata con grand'honore, ma con suo gran danno et spesa poichè quello li dà l' Imperatore è poco o niente in consideratione della grave spesa che fa; è però stato fatto del Consiglio Secreto di S. M. Cesarea, grado eminentissimo in quella Corte et non conferito prima d' hora in altro Signore Italiano.

Il Sig. Duca di Pastrana Ambasciatore di S. M. Cattolica è stato da noi visitato privatamente, et di notte, avanti che rendessemo l' obedienza a N. Signore et dopoi un' altra volta con corteggio. — In questa prima visita ci de' un poco fastidio che ci ricevesse in mantiera, pianelle, con ferrajolo di panno colorato foderato di felpa; ma inteso poi che riceveva nell' istesso habito i Cardinali et ancora il Sig. Cardinal Barberino, Nipote di S. S.tà, et li Ambasciatori di Savoia, Fiorenza et Parma, ci quietammo, se bene, avvertita S. E. che questo termine non piaceva, ha mutato, et in questa seconda visita ci ha ricevuti con mantello et spada et accompagnati fino alle scale; non dà però quella sodisfatione che nel principio della sua venuta a Roma si credeva; et il Sig. Cardinale Marducci con occasione di renderci la visita ci disse che era stato grandemente biasimato che il Lunedì di Carnevale fosse il Sig. Duca andato in maschera su per il Corso in habito molto bello et vistoso, et conosciuto da ciascheduno, con il suo Cocchio dietro pieno di donne mascherate, parendo che questa attione non convenisse ad Ambasciatore di Re così eminente, entrando a dire ancora della poca soddisfatione che haveva dato il Duca di Albuquerque et poca reputatione con la quale si era partito di Roma, poichè Gregorio XV, con il quale haveva negotiato la maggior parte del tempo della sua Ambasciata, haveva più volte detto che se bene attendeva con gran diligenza per intendere quello diceva non li riusciva d'intender cosa alcuna, et al suo partire li fu sequestrata la maggior parte delle sue robbe per il grosso debito che haveva, et per riscuoterne parte fu necessario si trattenesse molti giorni et fosse avvisato da i principali Signori della Corte devoti di S. Maestà. — Il presente Pontefice [2], quale per l'età che è di anni 56 et per la robustezza della sua completione, è tenuto che deva vivere lungo tempo, et da molti stimato grandemente meritevole di grado

[1] Precede la solita descrizione dell' ingresso in Roma e dell'udienza avuta dal Pontefice.

[2] Urbano VIII (Maffeo Barberini), fu papa dal 6 Agosto 1623 al 29 Luglio 1644.

così eminente; et se bene ha assai facili i primi moti, è però di tanto sapere et ama tanto il giusto che fino ad hora non si presenta che abbia fatto resolutione quale non sia stata aggiustata. Dà grandissima soddisfatione principalmente perchè non si crede che nel dare a i suoi habbia quella avidità che hanno havuto i suoi predecessori, non havendo fino ad hora dato al Cardinal Nepote [1] più 7 m. scudi d'entrata. — Pensa assai fissamente al modo come possa liberar la camera dal grosso debito con il quale si ritrova, et essendo poco tempo fa, per la morte di Mons. Patritio, vacato il Tesorierato, se bene haverebbe potuto venderlo et cavarne 70000 scudi, per utilità della Camera ha resoluto farlo amministrare da Mons. Zacchia Vescovo di Montefiascone, et che il frutto che haverebbe guadagnato il tesoriero vada a benefitio della Camera. — Quello che puole grandemente appresso N. S. è Mons. Magalotti fratello di donna Costanza, moglie di don Carlo fratello di S. Stà. et è opinione universale che le cose più gravi siano consultate et risolute fra N. S., Mons. Magalotti et Don Carlo. — I Nepoti di N. S. et figli del Sig. Don Carlo sono tre: uno è il Sig. Cardinale, con il quale sebbene tutti li Ambasciadori et Ministri de' Principi trattano et partecipano i negotij che trattano con N. S., è nondimeno opinione assai ferma che le resolutioni dipendino dal Pontefice et che poca e niuna parte vi habbia il Sig. Cardinale. — Il Sig. Don Taddeo è il secondogenito et questo è quello che si ammoglierà et per opinione cioè se le dà una figlia del Sig. Contestabile Colonna et fra li uni et li altri si vedeno passare di gran benevolenza. — Il Sig. Don Antonio è il terzogenito, ha preso l'habito della Religione di Malta et ha havuto da N. S. maggior entrata di ciascuno altro de' fratelli, havendo havuto tre commende che rendono s. 10000 d'entrata l'anno; è signor di gran spirito et ha trattamenti così grandi et nobili che passano molto quello porterebbe la sua età.

Relazione VIII.

Che S. S. Illma non ha per impossibile l'accomodamento generale benchè non creda che sia per ottenersi hora per mezzi dei trattamenti delegati, ma che ci volesse tempo di longa negotiatione. Per suo creder però Spagna non farà pace o sospensiva d'armi senza che si restituisca il tolto e può esser che consentisse di lasciar la Valtellina ai Grigioni purchè non stessero in mano di Francesi o d'altro potentato, perchè, sebene questa non sarebbe l'intiera recuperatione del suo punto, lo farebbe per havere a divertir le sue forze in tanti luoghi, e non crede la recuperatione del Brasil. Che se ben Francia restituirà mal volentieri il detto tolto, lo farebbe quando fosse informata al vero dei progressi

[1] Francesco Barberini.

che possa fare in Italia, perchè saranno debolissimi, per essersi li Genovesi, Milano e gli altri principi benissimo proveduti, onde non crede si possa perdere Genova [1] o Savona. — Dice che il Sommo Pontefice [2] ha ricevuto disgusto del troppo aspro trattamento degli Spagnoli, cioè di Pastrona, affermando non essere manco piaciuto a Feria, havendo esso Pastrona ricevute per promesse le suddette intentioni dateli da S. S.tà per lo desiderio tiene di compiacer a tutti. Dice resolutamente che mai si dichiarerà per li Spagnoli per timor che tenga di loro o per bravata che li faceranno; che si armarà e defenderà bisognando, ancorchè dovesse perderci una gran parte de' suoi stati e non si lascerebbe mettere paura per fino che non fusse ridutto ad estremi termini; sperava che Alcalà trattarebbe con più dolcezza e con diversissimo termine da quello si è detto (con poco fondamento) che habbia in commissione di tenere con che ancora deverà mitigarsi la volontà di N. Signore; il quale benchè Francia non desse satisfatione al legato nei trattamenti non per questo il Papa se li dichiarerebbe contro. Da che educo io due conseguenze: l'una, che il Papa sia più inclinato a Francia [3] che a Spagna; l'altra, che in questo giuditio il reo divenga attore, poichè dimanda ad altri quello che già senza giudicaria sentenza gli ha tolto. — Che i Venetiani uscirebbero volentieri di lega, purchè Valtellina non restasse in mano di Spagnoli, che hora vorrebbero cacciar li Francesi ancora, non sentendo bene che facciano progressi, tenendoli ancor essi come tutti gli altri principi italiani per insopportabili, niuno volendo li Francesi in Italia, e che con una buona e longa negotiatione i Venetiani prometterebbero alli Spagnoli di non esserli contrarii in questa guerra. — Il Gran Duca [4] si mantien libero, benchè non sia diffidente di Spagnoli pagando puntualmente li 36 m. scudi il mese per li 4000 Svizzeri, si per potersi defender da chi lo volesse offendere, o Francesi o Spagnoli che fossero, nè vuol offender altri che non offendino lui. Vuol tenere in essere 20 m. fanti e 12 m. pagati fatti e da farsi di nuovo et 5000 scelti delle sue bande, metterà una parte in Pisa et un'altra in Pistoia; ancor questa si fortificherà benissimo e, se li romori si avvicinassero, il Gran Duca vi habiterebbe, poichè Fiorenza con qualsivoglia spesa non è capace di buona fortificatione. Haveva resoluto di far 4000 cavalli, ma dopoi meglio considerato che non potrebbe far resistenza della cavalleria d'un reale esercito senza farne un tanto maggior numero al quale non potrebbe arrivare, si contenta di far con 500 delle sue ordinarie militie e con altri 500 che di Alemagna devono venirli. — S'intende S. A. nei

[1] È noto che Carlo Emanuele e il Lesdighieres si erano trovati a Susa nel Settembre 1624 per concertare di andar contro Genova e contro tutto il Genovesato.

[2] Urbano VIII.

[3] Si ebbe questo sospetto anche quando i papalini permisero che Coeuvres, generale francese, s'impadronisse facilmente dei forti della Valtellina che essi dovevano custodire.

[4] Ferdinando II.

punti principali con S. S.tà, solo nascono tra di loro alle volte alcuni disgustarelli di pochissima consideratione per la varietà del governo delle donne e de' fanciulli. Di Savoia esplicitamente niente ha trattato. E di noi ha solo detto che tien Lucca per una delle più secure città d'Italia.

Relazione IX.

Giunsi il lunedì 7 di Febbraio [1628] in Roma ecc. La sera del martedì circa le due ore di notte mi giunse improvvisa l'offerta dell'audienza di nostro Signore [1] per il mercore seguente, giorno de' 9 alle 16 hore. La mattina all'ora deputata da N. Signore, con circa 24 carrozze, con molti prelati di palazzo et tutti gli altri della nostra natione, io fui all'audienza, dove subito introdotti gli espuosi che l'E. E. V. V. mi havevano mandato perchè coi lor nome le baciassi devotamente li santissimi piedi et perchè io le rappresentassi la contentezza che havevano presa delle bene avventurate nozze dell'Ill.mo D. Taddeo nepote della S. S.tà ecc.

Rispuose il Papa che li giungeva grandemente cara questa nuova dimostratione; mi domandò poi dei tempi piovosi fatti in Toscana et se per questa cagione le campagne ne havessero patito, soggiungendo che S. S.tà con esattissima diligenza non lasciava perdere occasione di provvedere abbondantemente lo Stato Cattolico et che confidava di augumentare in maniera fra non molto tempo le seminate nel medesimo stato da non havere occasione di mendicar grani altrove col sottoporsi all'indescritione de' principi, essendosi trovato altre volte in Francia a fare offitii con quella Maestà che sovvenisse de' grani la Spagna del tutto sfornita et che non vi consentì finchè non ottenne da re Filippo 3° soddisfationi di alcuni interessi suoi che un'altra occasione non haveria ottenuto. Che sapeva che la Repubblica particolarmente in questa sorte di negotii si governava con somma prudenza et che con carità sovveniva i suoi popoli nei casi di urgente necessità, ma che non haveva però il Gran Duca preso questo esempio perchè, con l'incetta di grani forestieri, proffittandosi co' suoi popoli dava segno della sua insatiabile avaritia. — Nel particolare del Gran Duca dicendole io di haver havuto occasione di scorgere gran pietà nel G. D. Cosimo, rispuose di non haver parlato per lui ma per Ferdinando [2] avidissimo Principe.

Mi domandò se la Repubblica haveva terminato la sua fortificatione [3], et, dandole conto io dello stato in che si ritrovava, mi soggiunse che pareva essere stato inconveniente che havendola già fortificata da due parti, una sola ne restasse imperfetta, giacchè tanto bastava agli

[1] Urbano VIII.
[2] Ferdinando II.
[3] Vedi la Storia di Lucca del Tommasi (l. IV, c. 4, pag. 537 e segg.).

inimici d'entrare da una banda sola come da molte, oltrechè levando mano si spendeva il doppio a rimettere l'opera ora lasciata.

Io le messi in consideratione la grandezza della spesa, la tenuità dell' entrate pubbliche ecc. et egli rispuose che il vero tempo di queste operationi era quello della pace, e poi soggiunse:

Io ancora ho fatto una fortificatione a mio gusto nella quale ho già speso fino a 800 m. scudi e disegno di farne delle altre [1] per assicurar questa città, e V. S. mi farà piacere d' andare a visitare quella di Castello: vedrà l'armeria et nello stesso tempo i magazzeni di mons. Franciotti, stando bene insieme la fortificatione l'arme di ogni sorte et l' abbondanza. — Sentendo io sonare le 17 hore del suo orologio, che era appunto il tempo solito del suo desinare, le domandai licenza di visitare il Sig. Cardinale D. Antonio, che, essendo fino allora negata universalmente, la concedè a me ecc.

L' istessa mattina visitai il signor Cardinal Barberino; mi conferì le nuove di Francia et le speranze che si havevano nell' espugnatione della Roccella con la sommertione delle navi Inglese et Olandese che andavano a quel soccorso [2].

Visitai in quella mattina il signor Cardinal Magalotti. Trattò longamente delle cose di Spagna et mostrò meraviglia come a tempo di Filippo 3° potesse il signor Duca di Lerma [3] essere assistente sempre alla persona reale et haver tempo et comodità di pensare et ordinare i negotii pendenti tutti dalla sua mano et con quali artifitii avesse acquistato et conservatosi per così largo tempo la suprema autorità, et in ciò procurò così sottilmente le informationi, che, refertole io a qualche confidente mio et ben pratico degli humori di corte, mi disse che questo signore dissimulando la sua autorità nei negotii et la voglia et il pensiero di governare, fingendo ritiratezza et grandissima modestia, abbracci però avidamente l'occasione di maneggiarsi in essi, non senza molto credito, con S. S.tà.

Al nuovo cardinale Barberino [4] diedi visita l' istessa mattina; lo trovai giovanetto di circa 16 anni, non punto bello, ma, come io intesi, di spiriti grandi et ambitiosi, et perciò, sprezzando ogni altra grandezza di personaggio laico, ha quasi forzato N. Signore a promuoverlo al cardinalato, credo sicchè debba con grande audacia insinuarsi nel maneggio dei negotii senza che perciò sia per disgustarsene punto il Signor Cardinal Barberino [5] che con spiriti più mansueti et più mortificato ap-

[1] È ben noto il Forte Urbano che difendeva la strada che da Modena va a Bologna, compiuto verso il 1630.

[2] Allude alle guerre contro i protestanti per opera del Richelieu.

[3] Il ben noto favorito di Filippo III, che perdè poi la fiducia del re verso il 1618.

[4] Antonio, iuniore, nipote di Urbano VIII.

[5] Vi erano allora Antonio seniore, altro nipote del Pontefice, fatto cardinale nel 1624, e Francesco, fratello del Papa, cardinale nel 1623.

petisce notabilmente la quiete et il riposo. Tutte le visite sopradette feci la mattina de' 9, et il giorno stesso nella casa Barberina, ov'era, et per cagione delle nozze et della novella promozione del cardinal D. Antonio, un innumerabil concorso di nobiltà, fra più di 200 nobilissime dame che v'erano visitai la signora D. Anna sposa [1] et la Sig. Donna Costanza sua suocera.

Con D. Taddeo, sposo giovane di bellissima presenza e nobilissimi costumi, feci con lettera credentiale l'istesso offitio ecc.... Reduttomi al termine di trasferirmi la seconda volta da S. S.tà perchè con l'occasione del licentiarmi io le trattassi di quelle cose ch'io portava in commissione et che, per non togliere il valore et il merito al complimento delle nozze, non feci nella prima audienza, quando trovandomi in obbligo di veder prima la fortificatione di Castello S. Angelo, per la quale haveva la S.tà S. ordinato al Sig. Giulio Buratti suo ingegnero che mi mostrasse le cose più secrete et gli istrumenti fatti fabbricare abbondantemente per occasione di guerra, eseguii la sua volontà et certo con mia grandissima ammiratione, considerando con quanta bella dispositione di tutte le cose fosse stato provisto, parte dallo stesso ingegnero et parte dal pontefice molti bellissimi ordini et per i quali con meravigliosa facilità si suppliva al bisogno di qualunque parte senza perdimento di tempo o pericolo di confusione, et particolarmente viddi certo sito lasciato otioso ove con inventione di N. Signore erano locate molta quantità di spingarde et senza impedire i siti più importanti, potevano supplire a' bisogni di quelle difese; viddi l'arme et viddi molte et diverse sorte di petardi, arme inventata dai demoni, et i petardieri francesi con le moglie et i figli da S. S.tà viddi la soldatesca reformata che il Filicaia, Cavaliere di Malta e luogotenente del castellano, fece mettere in arme; et viddi finalmente i granai di Monsignor Franciotti, così in Castello come alle Terme di Diocletiano, onde potei poi trasferirmi a S.tà Sua la mattina de' 28 di Febbraio, che havendoli baciato il piede et dimandatoli licenza per ritornarmene li domandai la beneditione ecc. La ringraziai del favor fatto all' EE. VV. della contributione del clero alle spese della fortificatione, ma che, non havendo la gratia havuto l'effetto suo, si saria la stessa gratia congiuntamente con li obblighi raddoppiata alla Republica quando m' havesse licentiato che io ne li rinovassi il proposito, ma S. Stà. prontamente rispuose che in quel tempo concorsero tanti altri Principi a domandar l'istesso che fu forsa di negarla a tutti, come pure hora l'ha parimenti negata al Re di Polonia [2] che voleva fortificarsi contro il Turco, ecc. ecc.; essendomi ristrinto a domandarli la partecipazione del clero alle spese dell'acque [3] non fece in esso alcune difficoltà ecc.

[1] Anna Colonna figlia del duca di Paliano.
[2] Sigismondo III.
[3] Allude alle spese per riarginare il Serchio.

Passai poi all' altro negotio delle gabelle, il quale appena hebbe compreso et interrompendomi disse che voleva ad ogni modo che si terminasse et io supplicandolo che si fenisse in Roma, desiderosa [la Repubblica] in estremo di non travagliar più coi suoi preti ma passar con essi la pace, et che essendo il Clero di Lucca repartito in varie classi e discordie fra di loro, per ricoprire i loro difetti li rovesciavano sopra i deputati della Republica, disseminando concetti indegni di lei et che volesse tener denari in mano, e quasi ingannando la S.tà S. mostrarsi pronta colle parole solamente, ma con i fatti tarda e repugnante, che per fuggire queste calunnie n' era resoluta di lasciarsi andare ad offerte eccedenti il dovere ecc. e dicendole io non solo la difficoltà che vertiva per le discordie del Clero fra se stesso ma forse anche fomentato dal Vescovo [1], in nessun' altra cosa più intento che di accrescer in ogni occasione difficoltà alla Republica, egli mi respuose: Io so che Monsignor Vulpio è amico del Vescovo, ma, dovendo questo negotio delle gabelle capitare in mia mano, non dubitate punto ch' egli non vada per il cammino diritto ecc. ecc.

Confessai a S. S.tà che bene conosceva la Republica nostra partecipando inoltre negli oblighi comuni a tutti gli altri Principi, si confessava debitrice di tutti quei voti che si fecero per la pace nei tempi delle guerre passate, giacchè dalla sua santa mano si riconobbe l' estintione delle fiamme già accese et che minacciavano l' incendio d' Italia, di che sorridendo egli et concorrendo che la paura fosse comune a tutti et il pensiero et la spesa grandissima a lui, che nelle due sole legationi [2] spese bene 300 m. scudi, disse che questo della pace era sempre stato il maggior oggetto dei Pontefici. Mi domandò poi se io havevo veduto la sua fortificatione; si fece autore di quella difesa, ch' io ho referto, delle spingarde, delle quali mi disse non haverne il bisogno et che facendone fabbricare nello stato di Modena non potevano quelle fabbriche provvederne abbastanza, et qui è bene che l' E. E. V. V. intendino che l' ingegnero che mi fu guida in Castello mi pregò a doverli scrivere se nello stato della Republica si fosse potuto farne fabbricare. Si gloriò di haver fabbricato, con li architravi della Rotonda, cento grossi cannoni oltre le colonne di bronzo fatte in S. Pietro all' altare degli Apostoli, in che disse havere avanzato il potere di Arrigo IV che con grande sforzo a suo tempo ne fabbricò 36 pezzi solamente et soggiunse di voler fortificare tutto il Borgo per non essere sottoposto alle disgratie occorse ad altri Pontefici.

Entrando egli a domandarmi se il nostro vescovo faceva più l' orticello, io li respuosi di credere che pur anche vi prendesse qualche diletto per sollievo della mente affaticata nei negotii più gravi, et accor-

[1] Alessàndro II Guidiccioni.
[2] Legazione di Francia e di Spagna.

gendosi il papa ch' io ciò diceva per modestia, con faccia assai ridente tornò ad inculcar per due volte che cosa facesse questo vescovo, onde io li respuosi che veramente piuttosto dirli quello che non faceva ecc. Quello che non faceva erano tre cose, reputate dallo stesso suo clero per gravissime omissioni; cioè, la visita della diocesi, già una volta principiata con debol principio et mai non finita; la congregatione del sinodo congregato solo due anni sono et non pubblicatone mai gli editti; et la distrutione del seminario, ornamento della catedrale. Quando N. Signore hebbe notitia delle tre sopradette ommissioni, si strinse più volte nelle spalle et poi disse: Quest' è già vecchio di 75 anni et poco più durerà travagliare la Republica et noi stessi; et questa è una delle cagioni della nostra tolleranza, ma un'altra maggiore ci ritiene; che essendo il vescovo nemico nostro et havendo altre volte fatto ogni opera per escluderci dal pontificato et introdurci Mellino [1] ogni risolutione ch' io facessi, si diria dalla Corte, consapevole di queste offese, che fosse vendetta et non giustitia ecc. Il Sig. Ambasciatore di Spagna Conte d'Ognatte si trova pur tuttavia con le solite male sodisfationi con S. S.tà, per ciò che havendo dopoi i disgusti occorsi, negotiato sempre con la S.tà Sua col mezzo del cardinal Borgia tutti i negotii del re Cattolico suo Signore et parimenti i proprii dell'accomodamento suo col Papa, li fu referto dal medesimo Cardinale che N. Signore si saria contentato di relassare i prigioni che egli teneva del detto ambasciatore sempre che egli havesse licentiato e rimandato a Napoli i Napoletani et gli Spagnoli fatti venire per custodia della casa sua, il che havendo l' ambasciatore eseguito prontamente, per la sua parte ha longamente aspettato e fatto istanza per la liberatione di carcerati senza potere fino ad hora ottenerne l'effetto, anzichè per agumentare il disgusto di questa offesa di S. M.tà se n' è aggiunto un' altra alla propria persona sua, et è che havendo fatto rinovare, com' è solito, ogni tant' anni, la bolla della cruciata per la quale è ordinario di pagarsi in camera circa di s. 400 d'oro che per uso perpetuo sogliono i Papi riceverli et poi condonarli alla persona dell'ambasciatore, et havendo N. Signore in questa nuova speditione ordinato che si ricevino prima che consegnarne le bolle, il cardinal Borgia dolendosi col Papa di questa novità et ricordandogli che queste erano regalie dell' ambasciatore, rispuose N. Signore che se l'ambasciatore li voleva li domandasse alla S.tà S. che se li haveria donati, di che sdegnato S. E. mandò il denaro in Camera et le speditioni in Spagna con far sapere a S. M.tà lo strapazzo che si faceva di lei ecc.

[1] Giangarzia Millini.

Relazione X.

Passano malissime satisfationi tra il Papa et li Spagnuoli et sono grandemente ingelositi l'uno dell'altro, et particolarmente li Spagnuoli temeno che questi disgusti con i Venetiani siano per ingannare et che veramente i Venetiani con i Francesi et il Papa siano d'accordo fra loro [1]. — Delle cose della Corte dirò solo che le negotiationi sono ridotte in grandissima difficultà et tutto si conchiude in temperamenti, perchè il Cardinal Barberini vorria dar sodisfatione ad ognuno, et il genio lo porta assai a anteponer sempre termini di mezzo, et cosi si osserva in tutti i negotii, anche in quelli dello Stato Ecclesiastico, et il più delle volte ne succede il contrario: che non si dà soddisfatione ad alcuno. Con il Papa è ridotta l'audienza cosi difficile che ad alcuni viene impossibile a poterla havere, siando ristretto solamente a darle la mattina per due hore al più, le quali sono la maggior parte occupate da concistori, signature di gratie, congregationi del S.to Offitio ecc., et quando si è introdotta l'audienza non si suol' haver sodisfatione di parlare, perchè il Papa subito dice: Date memoriale, et spedisce con beneditioni. Sicchè, quando l'Ecc.mo Consiglio haverà da trattare qualche negotio a quella Corte, io credo di farlo trattare per mezzo di M. Spada, il quale può parlare con N. Signore ad ogni sua posta, et molto più col Sig. Cardinal Barberino, con il quale ha strettezza familiare più che ordinaria, et è onnipotente il suo mezzo per la gran confidenza che ha in lui il Sig. Cardinale.

Relazione XI.

Nel tempo che ci siamo trattenuti in Roma si sono fatte molte Cappelle in occasione della Settimana S., et le feste di Pasqua di Resurrezione, nelle quali siamo intervenuti uno di noi, cioè nella Domenica delle Palme intervenne il maggiordhomo Guidiccioni col robbone paonazzo, essendo stato questa la prima volta che si sia portato in Cappella dove prima i nostri Ambasciatori lo portavano nero essendosi fatta questa variatione in consiglio dei maestri delle Cerimonie, che approvorno per più decente et più nobile l'uso del robbone paonazzo davanti al Papa et in Cappella, et cosi habbiamo sempre continuato ogni volta che ci è occorso andare in Cappella et all'audienza di Sua Beatitudine.

[1] Son note le ostilità che in questo tempo sorsero fra Spagna e Francia perchè, come gli storici soglion dire: Richelieu odiava Olivarez e viceversa. — Le differenze poi di Urbano VIII con Venezia consistevano, in quest'anno in cui è scritta la relazione, nell'essere il governatore di Ancona nemico del console della Repubblica il quale risiedeva appunto in Ancona.

Hebbe il Maggiordhomo Guidiccioni la Palma di mano di Nostro S. et insieme con l'Ambasciatore dell'Imperatore portò una delle palme del Papa, che sono molto grandi, avanti a S. S.tà nella solita processione et dopoi terminata, fino alla stanza, dove S. S.tà si suol vestire, chiamata la stanza de' paramenti. Lo Sig. Niccolò Gratta intervenne il mercole Santo al primo notturno, et lo Sig. Gio. Francesco Boccella il Giovedì Santo, dove per non esservi intervenuto l'Ambasciatore dell'Imperatore portò lo stracino dell'habito Pontificale; doppo haver portato il Santissimo in Processione nel Sepolcro, servì S. S.tà fino al Portico dove si lesse la solita Bolla in Cena Domini et diede la beneditione al Popolo che numerosissimo era concorso a questa solennità e diede da lavare le mani alla S.tà S. doppo la lavanda che fece il Papa ai Poveri, conforme il solito, et essendo stato invitato a Pranzo detto Sig. Boccella dal Sig. Cardinale Panfilio, dove restò con 32 Cardinali insieme con li Principi Lodovisio et Giustiniani, et il giorno andò in Cappella al secondo notturno. Il Venerdì Santo ci andò il Guidiccioni et, per non esservi quella mattina nè il Sig. Ambasciatore Cesareo, nè l'Ambasciatore di Venetia, stè nel primo luogo al soglio Pontificio, fece l'adoratione della Croce nel modo istesso, come li Sigg. Cardinali, fu egli ancora invitato et ritenuto a pranzo dal Sig. Cardinale Panfilio, dove erano da 30 Cardinali, li Principi Lodovisio et Giustiniani, facendosi in quella mattina un desinare, come dicono, alla Apostolica, stando tutti a tavola da una parte, senza essere da principio in tavola altro che le sole posate, ma subbito che si posero a sedere cominciorono i Gentilhuomini che servivano a portare separatamente a ciascheduno la sua portione nel modo appunto che osservano i religiosi, et così seguitorno fino alla fine, dove fu recitato un dottissimo sermone della Passione, et finalmente si terminò con musica proportionata però al tempo del Venerdì Santo, et doppo si andò al notturno nella solita Cappella. Lo spettabil Niccolò Gratta ci fu il Sabbato Santo, et la Domenica di Pasqua ci fussemo tutti 3, dove N. Signore cantò messa solenne et ci communicò, essendo toccato al medesimo Guidiccioni a dar da lavare le mani di N. Signore all'offertorio.

Il Sabbato in Albis ci andò lo spettabil Boccella, et dispensandosi in quella mattina da N. Signore certa portione d'Agnus Dei ancora egli n'ebbe la sua parte. — Il Papa [1] è di età di 72 anni, di complessione forte et robusta, per quello che dimostra la cera et l'intrinseco, et così si crede comunemente non ha impedimenti alcuni da Vecchio, fa volentieri essercitio et generalmente tutti li danno molti anni di vita essendo assai sano et gagliardo; fatica incessantemente, et vuole che i negotii più gravi passino per le sue mani; è in concetto d'havere una esattissima pratica di tutta la Corte di Roma et delli interessi de romani, delli affari del mondo, dell'interessi de' Principi, a i quali desidera so-

[1] Innocenzo X (Gio. Battista Pamfili) fu papa dai 15 Aprile 1644 ai 7 Gennaio 1655.

disfare più che li sia possibile; è nimico di qualunque novità et specialmente di mestar armi, non potendo sentire senza disgusto notabile i moti di guerra. Nelle speditioni dei negotii riesce tardo et assai longo, ma questo l'attribuiscono a voler far egli ogni cosa, et a volerla far bene con antecedente longa et matura consulta; egli è di natura più tosto ristretto che liberale, havendo levato nel principio del suo Pontificato alcune sovventioni che si davano da' Pontefici suoi antecessori a diverse persone et anche a Ministri di Palazzo, che ascendevano a molte migliara di scudi; ha ritrovato l'erario della Camera assai esausto et i debiti esser molti, onde dicono essere stato astretto il Papa a procedervi con simili mezzi; è in concetto di esser di natura placida et mansueta, ma che però li piaccia sommamente la giustitia. I Sigg. Cardinali, che possono grandemente con S. B., sono i Sigg. Card. De' Medici [1], alle persone de' quali et al Gran Duca [2] professa grande et singolare obligatione, con intercessione de' quali non si nega quasi cosa alcuna per grande che sia.

Il Sig. Cardinale Panzivol, che sta in Palazzo, è molto favorito et intrinseco di S. S.tà et è opinione universale che il Papa consulti con lui et risolva cose importanti, come ancora col Sig. Card. Cecchino Datario. Il Sig. Card. Capponi è ben veduto da S. S.tà, privando assai con lui, come l'istesso segue col Sig. Card. Albornoz et Card. Pallotta, stimati molto l'uno et l'altro di loro da S. S.tà. Il Sig. Card. Panfilio [3] è giovine di 23 anni; deve havere fino ad hora da 50 m. scudi d'entrata, per quello dicono et che si crede non è molto applicato al governo, essendo difficilissimo a poter negotiare et trattare con lui; andando tardissimo a letto et levandosi poi anche la mattina molto tardi non dà per lo più audienza ad alcuno, et credeno altri che, vivendo il Papa qualche anno, sia per pigliar moglie, et alcuni dicono possa essere la figlia di Don Taddeo Barberini con ricchissima dote di un miglione et mezzo [4].

La Sig.ra D. Olimpia [5] cognata di Nostro S., madre del detto Sig. Card. Panfilio, governa assolutamente l'azienda della Casa del medesimo Sig. Card. Panfilio suo figlio; ella è di età di 48 anni in circa, di singolar valore et grandemente stimata dal Papa, essendo opinione universale della Corte et di tutta Roma che ella sia il più potente et efficace mezzo con S. B. per ottenere gratie et mercedi, andando ella frequentemente all'audienza privata di S. S.tà una et due volte la settimana et sempre che li occorre, onde è che quest'aura così favorevole gli porta

[1] Carlo e Gian Carlo de' Medici.

[2] Ferdinando II.

[3] Camillo Pamfili, nipote del Pontefice.

[4] Sposò infatti nel 1647; si unì con D. Olimpia Aldobrandini, pronipote di Clemente VIII.

[5] Maidalchini, dama di Viterbo.

commodi, honori et grandi regali, et particolarmente costumando di tenere il gioco in casa sua nell' istesso modo come faceva ancora prima che il Papa fosse assunto al Pontificato, dove concorreno Principi, Sigg. Prelati et ogni altra sorte di Nobiltà, stimando ogn' uno per fortuna molto favorevole la disdetta in quel gioco, la perdita del quale può farli acquistare la protettione di questa Signora, che nelle loro occasioni et interessi si dimostra poi affettuosa et efficace appresso S. S.tà. Il Principe Lodovisio, se bene ha per moglie l'ultima nepote [1] di S. S.tà, che è assai giovane, è stato nondimeno dichiarato per il primo nepote et ultimamente si ha fatto generale delle galere pontificie; è reputato soggetto di molto valore di prudenza et destrezza grande et sommamente amato dal Papa. — Il principe Giustiniano, che ha per moglie la nepote maggiore [2] di N. Signore, è castellano di Castel S. Angelo, soggetto ancora egli di molto valore, amato dal Papa per via della Signora D. Olimpia, per l'affetto singolare che porta alla principessa sua figlia maggiore di detto Principe. Perchè ci siamo ritrovati in Roma nel tempo che si sollenizza la memoria della nostra dolce e cara libertà [3], parve a noi molto opportuno di sollenizzare questa festa con qualche maggior pompa et magnificenza dell'ordinario, in esecutione di che si fecero la sera molti fuochi avanti al nostro palazzo, con havere messo 60 torcie di cera bianca a 30 finestre che erano nella facciata dell'istesso palazzo, con moltiplicità di altri lumi, con l'arme del Papa et della Republica, con tiri, in numero grande, di mortaletti, che riuscì certo con molto applauso universale, per il concorso di numerosissimo populo che vi intervenne et con sentirsi ancora molte et reiterate voci: " Viva, viva la libertà et la Republica di Lucca "; et havendo N. Signore domandato che significasse quel gran sparamento di mortaletti, essendoli detto che li ambasciatori della Republica di Lucca facevano allegrezza per la festa della libertà loro a che S. B. disse che facevano molto bene. La Domenica mattina, solennità della Libertà, andammo con numeroso corteggio di nobiltà, con molte carrozze et in habito solenne, col robbone, ad assistere alla messa solenne nella chiesa Nationale di S.ta Croce, quale era apparata molto più nobilissimamente delli altri anni; stemmo nel presbiterio alla messa cantata che si celebrò con le migliori musiche et voci di Roma et con una gazzarra grandissima di mortaletti et doppo la messa si fece la processione del Santissimo fuori di chiesa per le orationi delle 40 hore che vi si posero quella mattina con numero grande di torcie portate da' nostri gentil huomini et dalli altri nationali et si lasciarono tutte per servitio della medesima chiesa.

[1] Costanza Camilla Pamfili.

[2] D. Olimpia.

[3] Fino al sec. XVIII si celebrò, sotto il nome di festa della Libertà, l'anniversario del 2 Dicembre 1430, giorno in cui il Piccinino sconfisse i Fiorentini nemici della Repubblica Lucchese.

Relazione XII.

Partimmo da Lucca la Domenica, giorno 24 Ottobre [1655]. Essendo gionti alle ore 20 del Martedì a Porto Ercole, si risolse di posar ivi parte della notte per gionger di giorno nel porto di Civita Vecchia; in questo tempo andati a terra ferma, ricevuti fuori del recinto della piazza da don Alonzo alla porta, capitano del presidio, che con li principali offitiali c'invitò a vedere il Castello et arrivati alla prima piattaforma sul mare, fummo salutati con lo sparo del cannone, quale fu replicato ad ogni baluardo del Castello. Viddemo che questa piazza, se bene irregolare, è fortificata con gran sapere, et, per esser sopra una rocca, non teme l'offesa della zappa, et col presidio Spagnolo di 500 fanti, bona soldatesca et copia di monitioni, toglie, a parer nostro, l'animo a chi applicasse all'impresa, et perciò alli anni addietro si lasciò da' Francesi questa piazza [1] et si andò alla visita di Orbetello, la quale, sostenutasi col merito di una vigorosa difesa, ha dalla munificenza di S. M.tà conseguiti grandissimi privilegi et ogni franchigia; partiti dalla fortezza di Porto Ercole, et salutati di nuovo col cannone, giunsemo la mattina seguente del mercore a Civitavecchia: fummo visitati dal sopraintendente dell'armi per ordine del Sig. Conte Francesco Baldeschi, Perugino, governatore. Giunti la mattina del Giovedì a Palo, loco sul mare de' Sigg. Orsini, in distanza di 15 Miglia da Roma, sbarcati et salutati col cannone, c'inviammo a Roma, et, in vicinanza di poche miglia, fummo incontrati da Monsignor Arcivescovo Puccinelli et Prospero Bottini che venivano in carrozza a sei dei Signori ambasciatori di Spagna, nella quale entrammo et in altra carrozza dal sig. Cardinale d'Hassia ecc. Entrati a notte in Roma, ci applicammo il giorno del Venerdì a preparare l'entrata con le carrozze per il sabbato a effetto di prevenire li Sigg. Ambasciatori di Venetia che si attendevano di momento. Il Sig. duca di Terranuova, ambasciatore di Spagna, mandò a rallegrarsi del nostro arrivo; la Signora Principessa di Barero fece l'istesso: questa dama figlia di donna Giovanna, che fu naturale di d. Gio: d'Austria, maritata a d. Federigo Colonna, et adesso vedova et sì gratissima nella Corte, venendo honorata del nome della casa reale, favorita da sua Maestà et dai suoi ministri. Messa in punto la mattina del sabbato l'uscita verso ponte Molle con carozza a sei del servitio di casa nostra, con cocchieri vestiti della livrea di campagna, 2 trombetti simili, oltre li sei staffieri et sei paggi della livrea concedutaci per ordine dell'Eccellentissimo Consiglio et altra gente di servitio con li gentil huomini di camerata, gionti in distanza di 5 miglia diedemo volta verso Roma et ben presto cominciò l'incontro delle carrozze che ne furon contate al numero di 60 di Sigg. Cardinali, Ministri

[1] Poco dopo la caduta di Siena che fu ai 17 Aprile 1555.

di Prencipi, che col mezzo de' loro gentil huomini ne davano il ben venuti, titolati et nobili Romani ecc. ecc.

Vicino a Acqua Traversa s' incontrò la carrozza del Signor Cardinale Barberino sotto Decano, che, in mancanza di quella dei nepoti di S. S.tà vien destinata per l'entrata in Roma degli ambasciatori di obbedienza, et in quella saliti et fatto il complimento col Maestro di Camera inviato ci condussemo con così nobile corteggio alla casa della nostra abitazione con applauso del popolo, numerosissimo, che per tutte le strade era concorso. Immediatamente ce n'andammo in carrozza serrata a Monte Cavallo et incontrati nella 2ª anticamera da Mons. Ill.mo Buonvisi, fummo ricevuti poi nell' altra da Monsignor Febei maestro di ceremonie, il quale, tirata la cortina, c'introdusse da N. Signore [1] et, dopo le ore di genuflessione baciatogli il piede, fu dal maggiore di noi in sostanza esposto: Che la Republica di Lucca la supplicava a rendersi certa che nell' atto di reverenza et filiale obbedienza che eravamo venuti a prestare alla S. Sede era inesplicabile il giubilo che sentiva d'esercitarlo nella persona di S. S.tà ecc. Rispose che haveria in ogni tempo stimata molto la Republica ecc. et, fattoci cenno che ci levassemo in piede, ci disse haver conosciuti molti della nostra natione, tanto in Siena sua patria quanto in altre parti, et che egli haveva viaggiato assai et faticato molto per il bene pubblico, che in Munster [2] da deputati delle corone s'erano fatti avanti di Lui più di 700 congressi et che l'impieghi che egli haveva havuti non gli haveva mai nè procurati nè desiderati; ma rimessa era stata sempre la sua volontà a quello li veniva comandato. Ha passato a discorrere della guerra di Lombardia [3] suggerendole noi qualche motivo che ben s' era conosciuto la sua santa inclinazione alla pace con l'istruttione che uscì nel principio del 1° conclave di sua mano a Monsignor Altieri, mostrò in ciò qualche compiacenza con tutti che fin d'allora molto temesse che l' interessi dei Signori Cardinali, tanto diversi, rendessero troppo difficile la pratica et gli ordini più vigorosi da darsi per fermare l' impeto delle armi del Marchese di Caracena, le quali, nell' assalir lo stato di Modona [4] senza intelligenza et senza il cannone, non avevano servito a altro che a sollecitare la conclusione dell' accasamento di quel Prencipe con la nepote del Signor Cardinale Mazzarino [5]. Dopo di nuovo esser stati ammessi al bacio del piede, ci

[1] Alessandro VII (Fabio Chigi) fu papa dal 7 Aprile 1655 al 22 Maggio 1667.

[2] È noto che il Pontefice fu inviato a Munster, nel 1644, come nunzio straordinario.

[3] Alessandro VII salì al pontificato quando la guerra sempre più incrudeliva in Piemonte e in Lombardia, ora prevalendo i Gallopiemontesi contro li Spagnuoli e gli avversari nelle viscere stesse del Piemonte rincacciando.

[4] Il Caracena, governatore di Milano, mal sofferendo che Francesco I inclinasse a Francia, sul primo di Marzo 1655 mosse da Milano e comparve con armati davanti a Reggio ai 14 dello stesso mese; ma poco dopo, ai 22 Marzo dello stesso anno, si allontanò.

[5] Alfonso, figlio di Francesco I, sposò Laura Martinozzi ai 27 Maggio 1655.

partimmo. — Tenendo ordine nell'istrutione di procurare il rimettere al possesso la Republica del regalo che ne' Pontificati di Gregorio et Urbano era stato solito farsi la prima sera dell'audienza privata di N. Signore, et che s'era intermesso nell'ultima ambasceria a Innocenzo, stimammo che potesse giovare qualche preventione di trattato con Monsignor ill.mo Buonvisi. Ci respose che non diffidava, attesa la generosità di S. S.tà et di Monsignor Farnese suo Maiordomo et molto confidente di esso Monsignore, che la Republica dovesse conseguire questo onore, sebbene Innocenzo decimo haveva dichiarato ch'era riservato solo alli ambasciatori Regii. Gionti dunque alla casa verso le due hore della notte, venne uno de' Bussolanti di N. Signore, mandato da monsignor Farnese per parte di S. S.tà, con un regalo di rinfreschi molto copioso e nobile, con numero grande di staffieri di S. S.tà, con torce accese, che a quell'hora per le strade di Roma et per il loco della nostra abitazione in Piazza Navona, rese molto cospicuo et qualificato assai quest'honore. Preparammo intanto la nostra publica entrata per il Giovedì, giorno di S. Carlo, con tutto che il sig. Ambasciatore di Venetia residente havesse destinato questo giorno per la prima entrata con carrozze de' suoi colleghi ecc., di che in detto giorno usciti alla vigna detta di Papa Giulio, mezzo miglio fuori di Roma, vestiti con robbone paonazzo et collare della lattuga, si ricevvero li complimenti de' gentiluomini mandati da' Sigg. Cardinali, Ambasciatori e Prencipi e delle persone proprie del Sig. Prencipe di S. Gregorio, don Luigi Pio, la cui famiglia è ascritta fra le nobili della città nostra ecc.; giunti verso le 22 hore il signor Bellarmini, Capitano delle Guardie de' Cavalli leggieri di N. Signore con la sua compagnia, et il capitano delle Guardie de Tedeschi di S. S.tà s'inviò la cavalcata con quest'ordine:

Precedevano 2 corrieri et dopoi 2 trombetti con casacche della nostra livrea da città ben guarnite, li cariaggi con le coperte di velluto appresso la Guardia di Cavalli leggieri di N. Signore, li palafrenieri de' Sigg. Cardinali al numero di 28 (che gli altri erano fuori di Roma), cavalcando sopra mule col cappello cardinalitio dietro le spalle, dopo li camerieri nostri e de' Gentiluomini in confuso, provvisti di cavalli molto belli dal Signor Francesco Buonvisi, con li gentiluomini dei Signori Cardinali, Prencipi e titolati al numero di 220; seguivano 6 trombetti, et 8 tamburi del popolo romano e Governatore di Roma; dopoi li mazzieri et dietro a questi li 2 Capitani delle suddette Guardie di N. Signore, due maestri delle cerimonie, et in ultimo cavalcammo noi tre sopra archinee delle più nobili di Roma con gualdrappe di velluto negro riccamate, havendo avanti di noi li paggi e staffieri con la livrea da città.

Arrivati alla Porta del Popolo si trovò Monsignor Maiordomo, che, seguitato dalli vescovi assistenti et protonotarii Apostolici et altri Prelati, cavalcando tutti alla Pontificale, scudieri et camerieri segreti compli a nome di S. S.tà con noi, e dall'Ambasciatore Arnolfini li fu resposto,

et, messa di nuovo in ordinanza la cavalcata, fu posto in mezzo l'Arnolfini da Monsignor Maiordomo et Monsignor Sersale Arcivescovo di Bari. Il Guinigi, da Monsignor Arcivescovo Colonna et Monsignor Torres, et il Bernardini da Monsignor Arcivescovo Corsini, et Monsignor Sacrista et gli altri Prelati seguivano dietro per il loro ordine; dato nell'entrar dalla Porta il cenno con 2 mortaletti a Castello S. Angelo, fu da questo fatto il saluto con lo sparo di molte cannonate.

Per le strade che ci portavano alla casa di nostra abitazione, viddemo, oltre il gran concorso del popolo, le fenestre de' palazzi tutte apparate con ricchi addobbi, dove stavano li Signori Cardinali e dame; et gionti in Piazza Navona, fatta spalliera da tutti quelli che havevano honorata la cavalcata passando noi per mezzo, vicini alla smontare si fecero li complimenti con Monsignor Maiordomo et altri.

S'era adornata la facciata della casa all'uso di Roma, oltre all'Arme di S. S.tà e della Republica et quella di noi Ambasciatori, di molte pitture, e con la luminara che si fece in questa sera con doppie torce alle fenestre, con altri fochi su la piazza, tutto appari con la dovuta decenza.

Fu intanto destinato il concistoro pubblico per il Martedì giorno de' 9 di Novembre, et la mattina del Martedì con numerosa cavalcata, honorata da più di 20 prelati, Gentiluomini delli Signori Cardinali et Ambasciatori, Prencipi et titolati Romani, Signori Capitani dei Cavalli leggieri e Svizzeri di N. Signore c'inviammo al Palazzo di Monte Cavallo, et per le strade viddemo le fenestre et ringhiere delle case apparate molto nobilmente col modo et ordine di sopra accennato nella prima cavalcata. All'uscir dalla casa di nostra habitatione dato il cenno a Castel S. Angelo con 2 mortaletti questa salutò con molti tiri, et nell'ingresso del Palazzo di Monte Cavallo fummo di nuovo salutati prima con mortaletti et poi con cannone, trombetti et tamburi; et saliti le scale del Palazzo fummo trattenuti in una stanza vicina a quella del concistoro per dar tempo che li signori Cardinali facessero le solite adorationi. Doppo le quali, accompagnati da 4 arcivescovi, introdotti nella sala, fatte le 3 genuflessioni a N. Signore salimmo al trono elevato di 5 gradini dove la sedia alta di altri 3, parata di broccato d'oro e rosso, stava S. S.tà col Peviale ricamato d'oro, con mitria di tela d'oro; dopoi il bacio del piede e della mano fummo ammessi all'abbracciamento di S. S.tà et ritornati in ginocchia fu dall'Arnolfini presentata la credentiale ecc. Ciò fatto, rilevati in piedi, fummo condotti al luogo destinato per recitare le orationi, cioè dietro l'ultimo banco de' signori Cardinali, dove era elevato un palchetto, alto mezzo braccio incirca, et, ivi accomodati, fu da Monsignor Rondanini secretario delle lettere de' Prencipi, letta con voce alta la credentiale, et doppo dato il cenno dal Maestro delle Cerimonie, fu dall'Arnolfini recitata l'oratione, quale finita, detto Monsignor Rondanini rispose pur con voce alta a nome di S. S.tà ecc. Fu dopoi intimato il rogito dell'atto dell'obidienza dal fiscale et, immedia-

tamente chiamati dal Maestro delle Ceremonie li Signori Cardinali per assistere al solio che furno, Barberino, Capponi, Franciotti, Cibo, Corrado, Imperiali, Medici et Langravio d'Assia, fummo ricondotti a baciar di nuovo i piedi a S. S.tà.

Terminata la funtione del concistoro, nel ritirarsi che fece S. S.tà alla stanza detta de' Paramenti, l'Arnolfini e Guinigi furono ammessi a reggere le vesti a N. S., et essendosi offerto l'Ambasciatore di Venetia le fu resposto che tal honore si doveva a noi in quella mattina. Passati dopoi in altra stanza, detta delle Falde, et da questa nell'anticamera fece grazia N. S., vedendo noi genuflessi che insieme con altri facevamo spalliera, con somma benignità fermarsi rallegrandosi con noi del bon successo del Concistoro, quale diede occasione anche a noi di far festa in quella sera con le solite luminarie et fochi, come s'era praticata la sera della prima cavalcata. Applicammo il giorno stesso a cominciar le visite al Sacro Collegio et intenti a procurar da Signori Cardinali l'honore della Campanella, ma pretendendo che questa fosse prerogativa solo per gli Ambasciatori Regi et tanto più che questo negotio era stato in piedi per l'ambasciatore di Mantova, quale consegui quest'honore solo da 12 cardinali, che furono Cesio, Ludovico, Bichi, Dongo, Odescalchi, Maculano, Albizi, Capponi, di Retz, Facchinotti, Rapaccioli et Cecchino, alcuni de' quali per le fattioni Francese e Spagnola presero motivo di non disgustar quell'Altezza, per le gelosie che dava la medesima per il suo viaggio alla Corte di Francia, et altri vi condiscesero per qualche titolo di particolar correspondenza con quel signor Duca. Credemmo che Capponi non fosse per difficoltarne questa dimostratione, ma addusse che credeva che vi fosse in ciò decreto espresso di Papa Innocenzo che lo proibisse.

La domenica giorno delli 12 Decembre fu appuntata l'ultima audienza da N. Signore.

Fra li particolari di qualche rilievo et degni della notitia del'EE. VV. fu il desiderio ben grande che teneva di promovere la pace universale, che questo l'haveva tenuto sempre fisso nel cor suo, che già qualche tempo s'erano spediti due corrieri uno in Francia et l'altro in Spagna per sentire se veramente era da farsi fondamento sopra quelle buone intentioni che divulgavano, et che havevano fatte esprimere alla S. S.tà che due propositioni se l'erano essibite, l'una di fare una tregua per introdurre negotiationi, l'altra di destinare il luogo del trattato che proponeva di farsi in Roma o in altri luochi in Italia con l'assistenza di nuntii o Legati, et ancora della sua persona se fosse occorso. Che di Francia s'era retratto che la tregua non serviva ad altro, che a preparativi della guerra, che nè in Roma nè in Italia poteva farsi il trattato per havervi in questi luochi troppo parte li Spagnoli, et quando si fusse destinata quualche piazza vicino alla Fiandra che rimettevano a S. S.tà il concertarne il modo. Di Spagna havevano resposto che nel

punto della tregua trovavano qualche difficoltà per l'istessa ragione portata da' Francesi; ma che nel resto tutto rimettevano a S. S.tà, quale ha respedito altro corriero in Francia per attendere quello in ultimo poteva di colà sperarsi; e quando riuscisse vano il tentativo, disse S. B., che non restava altro che fare se non ricorrere a Dio Benedetto; Che i Venetiani havevano fatta premurosa istanza alla S.tà S. per replicati soccorsi, et era ella dispostissima a compiacerli con modo relevante, con tutto che la Camera si trovasse molto aggravata. Ma che, se in Italia non si vede apparenza di quiete, tocca a tutti guardare li proprii stati, come era convenuto a S. S.tà rinforzare a Ferrara le soldatesche et provederne anche in Roma; che il Sig. Duca di Modona quando fece resoluzione di passare in Francia [1], et che ne fece dar parte a S. S.tà ella rispose che se li suoi fini erano diretti alla pace, li dava la sua santa Beneditione; che quando in Munster si trattò per sua mano la pace fra le corone, nelli di cui trattati faticò incessantemente, quando ne vidde vana ogni speranza e sentì quella con li protestanti stabilita [2] resolse di partire; che non solo recusò un regalo d'argenti lavorati, di valore di 6 m. scudi che li inviò l'Imperatore, ma con lettera dichiarò a S. M.tà assai liberamente il senso che teneva per la pace stabilita, dalla quale essendo vas electissimi divenuto vas contumelie, non era ragione che il ministro di S. S.tà retrahesse utile da' suoi negotiati riusciti del tutto vani et infruttuosi in riguardo de' fini del Sommo Pontefice; che pure con tenore d'altra simil lettera recusò un regalo di gioie di valore passa sei milia scudi del Re di Francia; che in questi trattati di Munster haveva discoperto che i ministri francesi riescono tal volta venali, havendo li spagnoli, con poco regalo dato a un segretario di Monsieur di Semien, cavato il registro d'un negotiato di 3 mesi de' più importanti, dal quale si vidde che i Francesi havevano concepita sempre gelosia e diffidenza de' suoi offitii, con tutto che punto appassionati sempre per il desiderio d'ottener la pace; che li trattati in ultimo s'erano ridotti a 4 articoli: la Spagna con Portogallo; l'interesse del Duca di Lorena; quello de Spagnoli per la Catalogna, et le conquiste fatte rispetto al distendersi più o meno, le contributioni ne' lochi coherenti a paesi acquistati, quali non essendosi potuto concertare, rimase tutto imperfetto. Qualche cosa ci disse de' nepoti suoi, che li averia voluti più applicati alli studii che alli esercitii Cavallereschi a' quali li vedeva inclinati; si discoperse molto amico della vera nobiltà con gran propensione a sostenerla, che quando l'erano occorse occasioni, senza riguardo al proprio interesse, li haveva protetta et favorita. Mostrò compiacenza della carica esercitata in Malta, alla cui religione si vede ch'è molto bene affetto [3].

[1] Arrivò a Parigi, Francesco I, ai 27 Dicembre 1655 per trattare con Luigi XIV le operazioni di una futura campagna.

[2] Allude alla pace di Vestfalia.

[3] Nel 1634 andò a Malta con carattere d'inquisitore.

In oltre S. S.tà ha mandato a regalarne d'un quadro adornato assai bene con breve particolare a ciascheduno di noi con l'indulgenza plenaria in vita et in articulo mortis, con alcuni agnus dei, detti quali N. S. disse ne faceva poca parte, essendone la guardarobba scarsa assai, et ci diede 3 corone di corniola con medaglia d'oro, dentro un cassettino adornato molto nobilmente.

È Alessandro VII, Prencipe d'aspetto maestoso et venerabile, di statura grande; pallido in volto, di complessione, se ben gracile et debole, atta però ad esser grandemente aiutata da una straordinaria cura et regola di vivere che pratica la S.tà S.; di molta attillatura et grande nell'attione et nel parlare. Fu egli di nome Fabio, figlio di Flavio Ghigi et di Laura Marsili, Nobili Senesi. Nacque in Siena sua Patria alli 13 di Febraio dell'anno 1598 secondo il computo di Toscana et secondo il comune, 1599; si trattenne in Siena tutto applicato, fino dalla prima pueritia, allo studio delle lettere humane, punto divertito da quei passatempi et diletti proprii di quell'età. Nella memoria di che mostra nei suoi discorsi, S. Stà., particolar compiacenza. Passò alli studi delle leggi non lasciando il diletto delle poesie latine, delle quali appare alle stampe un suo libro sotto il titolo di Philomuso, stimato molto elegante et dotto; mostrò sempre inclinazione all'esser ecclesiastico, ma solo di 27 anni prese l'habito clericale, et passò a Roma óve con ogni sorta di privatezza si esercitò nella pratica delle materie legali nello studio di monsignor Merlino auditore di Rota per due anni. Fu fatto l'anno 1629 referendario dell'una e dell'altra Signatura et dell'istesso anno passò Vicelegato a Ferrara. Nell'anno 1631 vicelegato et commessario dell'armi ecclesiastiche et del 1632, con l'istesso titolo, trattò per la Sede Apostolica alcune gravi negotiationi con Venetiani. N'ebbe la chiesa di Nardò l'anno 1634, et passò inquisitore a Malta, dove si trattenne fino al 1639, che fu mandato Nuntio in Colonia et di là passò Nuntio straordinario per la pace a Munster, l'anno 1644. Terminati quei trattati et seguita la morte di Panziroli, che volentieri in vita sua lo teneva lontano, ben conoscendo che Innocenzo [1] stimava assai questo soggetto, se ben non l'haveva conosciuto se non per lettere et negotiationi sue, fu richiamato a Roma il 1651, et conferitagli la carica di segretario di stato; l'anno appresso fu fatto cardinale et le fu data la chiesa d'Imola; continuò a trattenersi in palazzo, dove, subentrando alla diretione degli affari più gravi et maneggiando li principali interessi della chiesa, hebbe occasione d'esercitare continuamente li suoi gran talenti; et con ammiratione grande di tutta la Corte et stima incomparabile della sua Pietà et singolari virtù, si conciliò talmente non solo l'animo et l'affetto d'Innocentio, ma anche un gran respetto di S. S.tà alla persona di lui a segno che, divertendo il Pontefice dall'inclinazione et natura sua, fu notato più volte che approvava et lodava in Ghigi quelle stesse qualità che la pas-

sione propria et qualche affetto humano l'induceva a biasimare in altri, mercè che la libertà del suo parlare era fondata su la ragione et accompagnata da un zelo impareggiabile dell' honore di Dio et di Santa Chiesa. Morto Innocenzo, con tutto che nel conclave non vi fosse apparenza che Ghigi facesse colpo al Pontificato, dandoli, come si credeva, l'esclusione l'età sua non molto avanzata, la concorrenza di soggetti di gran stima et sommamente grati che con l'età proporsionata al desiderio et pretentione di altri che aspiravano almeno alla successione si potevano più facilmente guadagnare i voti, la disapplicatione o indifferenza che egli ne dimostrava, per non dir l'alienatione che promosse concetti di non doversi la dignità gettare in chi o non la desiderava o non la curava, l' interessi de' Potentati e delle fattioni che havevano fermata l'applicatione a soggetti da loro dependenti et partiali. Ad ogni modo strettasi la pratica di Ghigi, fu tale l'impulso, nel concorrer tutti nella sua persona, che ben si conovve l' eletione del Vicario di Cristo esser un atto prima decretato nel concistoro del cielo et dopoi con l' influsso del Divino spirito portato nella mente degli elettori, incapace di poter resistere alla volontà predominante di Dio.

Elevato Alessandro VII al trono Pontificio, et esposte le sue attioni al giudizio del mondo, che tal volta secondo i propri sensi l'accresce o diminuisce le lodi et gli applausi, fu ben presto considerato che la signoria assoluta che tiene il Papa delle passioni dell'animo discopertasi nel tenere lontani da sè li propri parenti, con tutto che amati da S. Stà. teneramente, poteva anche rendersi pregiuditiale al governo, in tempo che la penuria dell'Annona affliggeva lo stato ecclesiastico, che li moti d'armi d' Italia e della cristianità tutta richiedevano assistenza alla S. Sede di persone con le quali i ministri de' Principi potessero negotiare a voglia loro con più comodo et libertà di quello sia permesso trattare col Pontefice, qual parte suol essere propria de' nepoti; ma, per quello può credersi et che discorre la Corte, i motivi di S. B. sono stati d'haver, nel tempo che era in Germania, sentito con quanta licenza et desiderio della dignità, et autorità delle sede apostolica si discorreva in biasimo de' Pontefici che, per essaltare la propria casa, lasciavano indietro gl'interessi di S. Chiesa, et per questo vogli il Papa con tal rigore tener da sè lontani i parenti per toglier quest' accasione di maledicenza; l'esser la Camera Apostolica sommamente esausta, discorrendosi che delle rendite annue dello Stato, calcolate di valore di due milioni et 600 m. scudi, se ne paghino, per il debito che tiene, due millioni et 300 m. scudi ogni anno, et quello rimane non basta per l'occorrente necessario, et perciò non esservi bisogno d' augumentar le spese per il mantenimento de' Parenti del Pontefice chè pur troppo le congiunture calamitose de' presenti tempi obbligano ogni Prencipe a diminuirle al possibile et particolarmente il sommo Pontefice per le rovine che sono minacciate alla Christianità da tante parti.

È parso ad alcuni che il papa habbia in certo modo defraudato le speranze concepite dal mondo, con ogni vigore et ogni maggior impegno dell'autorità Apostolica dovesse intraprendere li trattati di pace fra le Corone con la missione espressa di legati. Ma con tutto che della volontà ardentissima che tiene S. Santità della pace, non ne sieno apparito certe dimostrationi da appagare chi non penetra ne' gabinetti de' Prencipi, è certo però che non s'è mancato nè si manca d'ogni possibil diligenza, premura et applicatione per disporre gli animi de' Potentati et particolarmente delle Corone a intraprenderne da dovero i trattati, et caminano ogni giorno Corrieri per concertar quelle preventioni che sono reputate necessarie per non render del tutto vane et superflue le missioni de' Legati, per altro tanto dispendiose et a impegno delle autorità et dignità del Capo della Chiesa; è notato da alcuni, il Papa d'inclinatione troppo indulgente et forse troppo proclive alla clemenza, nociva tal volta alla buona direttione d'un giusto governo; si osservò che, rivedendosi le lettere delle donationi eccessive fatte da Innocenzo alla casa Panfilia et particolarmente a D. Olimpia, poteva la Camera ristorarsi di grandi danni che haveva patiti in quel Pontificato, et che se ne risentì presentemente, et tanto più che quello praticò Innocenzo con Barberino, et con motivi forse meno giustificati, poteva servir d'esempio; et alcuni attribuiscono alla sagacità di D. Olimpia, non già di D. Camillo suo figlio, che è persona di niun talento, l'haver, con l'allontanarsi dalla Corte, divertito il Papa da quest'applicationi. Ma in effetto essendo in questi affari troppo interessata la reputazione et dignità d'un Pontefice, et il credito et rispetto dovuto alla memoria di chi ha risieduto nella Sedia di S. Pietro, poteva incontrarsi che il ripassar con rigore sopra le cose fatte non producesse altro frutto che il rinnovar le calunnie delli heretici che pur sono state troppo pungenti et risentite nel Cristianesimo.

Ha havuta et ha il Papa particolar compiacenza in dimostrarsi grato alla resoluzione della Regina di Svetia di farsi Cattolica; la venuta sua in Roma [1], i trattamenti che si li sono fatti fin qui sono stati di spesa di più di 300 m. scudi oltre a quella che soffriscono i Baroni Romani, che è grandissima et punto proportionata allo stato et conditione loro; et quello che dà gran pensiero è il sentire che è venuta la Regina con pochi assegnamenti, et per mantenersi converrà che resti gravata la Camera, et che lo Stato tutto ecclesiastico, per altro oppresso dall'ordinarie impositioni, soffrisca anche questo peso. Innocentio, alla proposta che li fu fatta della venuta in Roma della Regina, rispose che venisse da Pellegrina, che in altro stato non era possibile riceverla.

[1] Nel 1655. Cristina di Svezia veniva a Roma per prostrarsi ai piedi del Pontefice, dopo aver rinunziato alla corona in favore di Carlo Gustavo, suo cugino, ed avere a Brusselles abiurato la religione protestante.

Si che questo contingente danno occasione di credere che al Papa non manchino pensieri ben grandi oltre a quelli che li porta la congiontura de' presenti tempi; l'istanza che li fanno i Venetiani di pronti soccorsi [1], la perdita alla Cristianità del Regno di Pollonia [2], lo spirito molto feroce del Re Carlo di Svetia che se n' è impossessato, et la lega, che si vocifera fra esso, il Cromvel e Francia, atta non solo a perturbare qualsivoglia trattato di pace, ma a sconvolger tutto il Cristianesimo con una guerra più che mai ostinata.

I negotii che corrono giornalmente sono per lo più, come sanno VV. EE., commessi a diverse congregationi ordinarie et estraordinarie, et dopoi fattane da queste la discussione sono portati alla S.tà S. per la resoluzione. Quelli di Stato et più importanti li tratta con S. S.tà Monsignore Rospigliosi, Segretario, senz'altra consulta, et quasi ogni sera è destinata l'audienza per questo Prelato molto grato a N. S.

Si credè in principio del Pontificato che il Sig. Cardinale Sacchetti dovesse havere la principal confidenza con N. S., ma in effetto li è rimasta sola la fatica d'esser impiegato in cure et commissioni anche poco proportionate alla sua grave età, bisognosa più tosto del riposo.

I negotii dove occorrono materie contentiose et confidenti, li maneggia per lo più il Sig. Cardinale Corrado Datario che, per la sua dottrina, integrità di costumi et singolar virtù, è in molta stima di S. B. e della Corte tutta. Il P.re Sforza Pallavicino et il P. Oliva Giesuiti, il P. Virgilio Spada, della congregatione di S. Filippo Neri, sono frequentemente dalla S.tà S., non però si crede che sieno ammessi alla consulta di negotii gravi, ma il primo, come amico vecchio della S.tà S. et dal quale le furono procurati i primi impieghi nella Corte, et li altri due, come soggetti di gran dottrina, di gran pratica della Corte et delle materie ecclesiastiche.

Gionse qualche settimana sóno in questa Corte D. Francesco De Sousa Cotigno Portughese col titolo solo di Gentiluomo del Regno di Portogallo, non si sentì che fin hora habbia havuta alcuna audienza da N. S.; le sue pretentioni sarebbero d'esser ammesso come ambasciatore d'obedienza di quella maestà [3], et si sentì che habbia recapiti da portar la sua persona con gran splendore, quando si ottenesse la dichiaratione, la quale però incontrerà, per l'opinioni della Corte, difficoltà insuperabili [4],

[1] Venezia guerregiava contro i Turchi fin dal 1645: il Pontefice, oltre lasciar libero il Senato di disporre dei beni di alcuni conventi, diede anche delle galere con soldati, capitanate dal priore Gio. Bicchi, suo nipote.

[2] Carlo X invase la Polonia (1655) e ne cacciò il re Casimiro e vinse la grande battaglia di Varsavia (1656).

[3] Giovanni IV.

[4] È noto che quando il Portogallo si divise dalla Spagna (1642), Urbano VIII non ammise in Roma l'ambasciatore spedito a rendergli ubbidienza, per un riguardo alla Spagna; lo stesso fecero Innocenzo X e Alessandro VII.

nel qual caso le sue negotiationi si restringeranno alla provisione delle Chiese del Portogallo; pretende quel Re che a lui compatisca la presentatione de' Vescovi, in vigore di privilegi Pontifici conceduti alla Corona per merito acquistato quando furon discacciati i mori dalli confini della Spagna, et in effetto si trova che i Re di Portogallo, avanti l'unione di quel Regno con Castiglia [1], presentavano li Vescovi ad alcune chiese erette tanto nell'India Orientale quanto nell'Africa et Brasile et a 2 Vescovati di Portogallo, Portolegrense et Lernense et altri benefitii et abbatie, nella provvisione de' quali si esprimeva farsi ad presentationem come Ius Patronato della Corona di Portogallo; ma respetto all' altre chiese del Regno si trova che sono state conferite liberamente avanti l' unione, et che dopoi i Re di Spagna si havevano la memoria come Re di Spagna et di Castiglia per li privilegii conceduti alla corona, tanto da Concilii, quanto da sommi Pontefici. Si che la difficoltà maggiore si restringe a questi Vescovati dell'Africa e dell' Indie et delli due di Portogallo, che sono di ius patronato, per li quali se (come dicono li spagnoli) il Duca di Braganza ottiene la nomina con questo atto per quello spetta a Roma si dichiara legalissimo possessore del Regno et poco poi importa per l' interesse della Maestà Cattolica che s' ammetta il Duca alla nominatione per alcune chiese o per tutte.

Papa Innocenzo, dando tempo al tempo, non volle mai procedere ad alcuna dichiaratione; non si sa però vedere come il presente sommo Pontefice possa molto differirla, tanto più che resta un solo vescovo in quel Regno, nè si lascia di temere che siano per mettersi fuori proposte pregiuditiali alla religione cattolica.

Relazione XIII.

La S.tà S. di Papa Clemente Nono [2] nacque in Pistoia, di famiglia assai nobile, di dove nella sua giovinezza il Signor Giulio Rospigliosi, che tale fu il nome del Papa in minoribus, portatosi alla Corte di Roma, assai ben proveduto degli ornamenti di lettere et in particolare delle più amene della poesia, si applicò nel suo principio ad impieghi assai moderati, entrando per Gentil huomo nella Corte del Cardinale S.to Onofrio fratello di Papa Urbano 8°. In quella si trattenne qualche tempo, doppo che li fu conferita la carica di segretario della congregatione de' riti, che porta seco la prelatura, nella quale s' esercitò egli molto lodevolmente sino a tanto che nell'ultimi anni d' Urbano fu inviato Nuntio ordinario in Spagna [3], con sorte allora poco indicata, stimandosi, per il Pontificato cadente, poco durevole quell' impiego. Ma, o per buona sua

[1] Ann. 1580.
[2] Giulio Rospigliosi fu papa dal 20 Giugno 1667 al 9 Dicembre 1669.
[3] An. 1644.

sorte o perchè con li copiosi regali si guadagnasse la protettione della Signora Donna Olimpia, Cognata di Papa Innocenzo X, vi fu egli con meraviglia universale lasciato per lo spatio di nove anni, nel qual tempo, essendosi incontrato le vacanze de' più ricchi Vescovati della Spagna, hebbe egli modo di fare apparire la sua generosità e sostenere insieme il posto con molto decoro. Richiamato poi verso il fine del Pontificato d'Innocenzo, se ne stiede qualche tempo attendendo solo ad offizziare la Chiesa di S. Maria Maggiore di cui era Canonico e del resto senza impiego veruno, ma con fama di capacità per esercitare con lode qualsivoglia de' più gravi, sino che nella sede vacante d' Innocenzo havendo il santo collegio giudicato di rimuovere dalla carica di Governatore di Roma Monsignore Ariberti, vi sostitui Monsignor Rospigliosi con applauso si grande che con non essere egli che semplice prelato, hebbe tuttavia in quelli scrutinii qualche voto al Pontificato. Di lì fu levato dal nuovo Pontefice Alessandro 7° per farlo suo segretario di Stato e poco appresso, nella prima promotione, Cardinale [1] con ritentione del medesimo uffitio. In questo, che è stato da lui esercitato sino alla morte del Papa, ha dato saggio molto grande di capacità e di valore a segno che nella sede vacante fu giudicato comune che se non se li fosse opposto l'essere stimato inhabile per la mala sanità alle funtioni Ecclesiastiche, dalle quali era già qualche tempo che si astenneva, si saria assolutamente entrato in conclave a Papa fatto. Ma, havendo già principiato a migliorare notabilmente nella malatia di Papa Alessandro, si vidde poi entrare in Conclave con stupore universale, con meglior salute di quello fosse potuto credersi, la quale se li andò ogni giorno più consolidando. Onde, come è stato osservato sempre nei Conclavi, niuna cosa giovar più all'esaltatione d' un Cardinale quanto il credersi che egli habbia qualche notabile oppositione quando poi quella viene rimossa, per che li poco ben affetti riposandosi sopra di essa non fanno nuove diligenze per escluderlo, così in questo caso svanita l'eccettione che sola si dava al Cardinale Rospigliosi l' innhabile alle funtioni, restò egli, senza che alcuno, per dir così, lo pensasse, eletto Papa; chi de' capi di fattione havesse maggior parte nel promuoverlo è disputa grande nella Corte. Ma se deve giudicarsi delle cause dalli effetti bisogna dire che il Cardinale Chigi vel' habbia havuta grandissima, già che la gratitudine, che se li dimostra da N. S., e l' autorità che egli ritiene in Palazzo è al più alto segno, facendo il Cardinale Rospigliosi in particolare aperta professione di non negare cosa che dal Cardinale Chigi li venga richiesta, anzi attribuendo tal volta alla di lui intercessione, per fargliene acquistare il merito, molte gratie che concede senza che da lui ne le venga fatta l' instanza. Ben che altri che fanno professione di pescare più al fondo vogliono che a questi si diano le frondi di un' esterna apparenza, ma la sustanza sia

[1] An. 1657.

ne' Cardinali dello squadrone, che perciò sono anco tenuti per principali autori della sua esaltatione. Ma comunque sia passata la cosa, certo che vi concorsero tutti universalmente con maravigliosa prontezza e potè forse anche darli non legger impulso il credere che fosse per esser breve il di lui Pontificato, essendo questi per ordinario il maggior de' desiderii dei Cardinali, come quello si supponeva haver poco prima patito accidenti di goccia che rade volte la perdona di non replicare. E se bene si è poi conosciuto non esser quelli che vapori mandati dallo stomaco alla testa e perciò non stimati pericolosi, ancor che continui a patirne frequentemente, con tutto ciò non si dà generalmente al Pontefice longa vita, poichè, oltre l' esser egli di presente nel settantesimo anno della sua età, è di complessione assai languida, privo in gran parte del lume degli occhi e soggetto a molti mali. Chiamò egli nel principio del Pontificato a Roma il fratello D. Camillo [1] che vi andò con la moglie e sei figli, quattro maschi e due femine, e queste con li loro mariti e figli. Ma li dichiarò nell' istesso tempo voler che si trattenessero solo durante la di lui vita, doppo la quale dovessero ritornarsene a viver privatamente a Pistoia, che perciò li prohibì anche severamente l' usar il titolo consueto di Don, volendo che si chiamassero col proprio e semplice loro nome, benchè nell' istesso tempo li ammettesse al soglio e li conferisse le cariche et emolumenti soliti conferirsi alli Congiunti de' Papi; stanno però essi con gran gelosia della di lui vita vedendo a scorrere inutilmente il tempo, senza stabilirsi doppo la sua morte fortuna alcuna. Ma non per questo li riesce di farli haver tutta la cura che vorebbono, essendo egli in molte cose fermo nella propria oppinione, nella quale maggiormente si fissa quando vede usar sacrifitio per distorglierlo. E di verità fece egli nel primo anno, contro l'espettatione universale, tutte le funtioni anche più faticose e meno solite praticarsi da altri Pontefici più sani e robusti. E se bene è poi andato diminuendole, ciò non gli è riuscito ottenere a parenti senza molta fatica; come per disporlo a non cantar Messa nella Canonizatione, cosa, se bene non necessaria, tuttavia senza esempio, hanno impiegato molti mezzi e vi si è in particolare adoperata la Regina di Svetia, benchè più di tutto habbia potuto l'essere stata la S.tà S. li giorni avanti in poco buono stato di salute. Ma la maggiore delle difficoltà che incontrino questi signori, consiste in disporre la S.tà S. a consentire al matrimonio di D. Tomaso suo nipote, da che si farebbe anche luogo alla promotione in cui si doveria dar sodisfatione ai nuovi parenti. Di quegli, molti ne sono stati sul tappeto, ma il più avanzato si dice essere con la figlia unica di Stefano Pallavicino Genovese, ricca, per quanto ridice la fama, di presso a un miglione, ma per altro di qualità personali non molto vantagiosamente proveduto; questo porterebbe con sè il Cappello al Decano della Camera,

[1] Fu fatto generale delle milizie pontificie.

zio paterno della Giovine e che con grand' efficacia lo promuove, contribuendo anche grossa somma per la dote di trecento mila scudi che si offerisce di presentare; ma altrettanta repugnanza si scorge nel Papa a promuovere questo soggetto, come similmente a consentire in ogni altro de' matrimonii de' quali si tratta, non volendo dar questo segno d'attaccamento alla carne et al sangue con operatione direttamente contraria a quella fatta di volere che doppo la sua morte li suoi congiunti se ne ritornino a vivere privatamente a Pistoia. Non è però questa l' unica difficoltà che si attraversa alla promotione, non si accordando fra di loro li Nepoti di S. S.tà chi di loro debba avervi luogo. Li pretensori sono D. Vincenzo e l'Abate Felice, il primo fa valere a suo favore l' età, e qualche maggior inclinatione li dimostra il Papa per essere veramente di natura più pronta et in certo modo più spiritosa, ben che per la poca sperienza bene spesso nel prendere delle risolutioni non troppo l'accerti. Ascrive anche egli a suo non legger merito li viaggi che ha in levante, benchè sino ad hora non corrisponda il profitto al dispendio gravissimo della Camera, facendo egli ogni sforzo per comparire in armata con ogni magnificenza e goder in ogni delitia, ben che ciò riesca in quelle parti dispendiosissimo, al segno che la sola nave nell'anno trascorso si dice arrivasse a costarli sette milia scudi. Ma D. Felice, per contro, essendo in habito ecclesiastico, sufficentemente ornato di lettere e di qualità anche più proportionate per quella sorte di vita, pare habbia più l' applauso universale della Corte e sopra tutto il genio del fratello Cardinale [1] che sostiene apertamente questo ad esclusione dell'altro, con cui non ha, doppo il Pontificato, caminato con intera concordia. Bene è vero che come il Cardinale è riuscito in tutte le sue operationi soverchiamente ritenuto, così anche in questo caso, col non oppuorsi rigorosamente alle di lui pretentioni, dà luogo all'ardore di D. Vincenzo, si come, col non pigliare sopra di sè con autorità li negotii ma lasciandoli per lo più trattare a i ministri subordinati e particolarmente dalli due Cardinali di Palazzo che li governano con molto potere, ha dato luogo ad un concetto che corre per la Corte: che habbiano il zio e il nepote ambedue ingannata l'espettatione conceputa di loro, essendo riuscito il primo più operativo et il secondo meno di quello si supponeva. E di verità, o perchè non goda il Cardinale perfetta salute o per la forma sua di vivere o perchè creda d' incontrare il genio del Papa con fare apparire che da esso proceda ogni risolutione, riesce difficilissima la sua audienza, nè da quella poi si riportano per lo più che parole generali e, ben che cortesissime, tutta via di poca o niuna conclusione. Perciò e per non essersi in questo Pontificato veduta quasi mutatione alcuna restando per lo più negli impieghi gli istessi ministri di prima, Roma che desidera novità resta poco sodisfatta, benchè di verità non ve ne sia

[1] Iacopo.

causa, mentre, tolti affatto l'appalti, il popolo gode abondanza con qualche diminutione di gabelle e la nobiltà, con essere da questi signori ben trattata e rispettata assai più che in altri Pontificati non si soleva, ha occasione di star contenta. E la prelatura medesima, restando ciascuno con speranza che col darsi una volta il moto alla ruota, a lui pure sia per toccare il salire, non può giustamente dolersi mentre non li manca quella che è l'alimento più ordinario della Corte. Ha S. S.tà doppo essere asceso al Pontificato, havuta occasione di trattar più negotii gravi de' quali tutti si può dire sia uscito con gran felicità, quello della pace generale [1] che dai due Re è stata concordemente ascritta alli di lui offitii, ben che li più veri motivi siano proceduti dalle proteste dell' Inglesi et Olandesi, è stato di molta riputatione alla Sede Apostolica, havendola riposta in quel possesso da cui li due ministri havevano già affettato di toglierla con escludere ogni sua mediatione nella pace de' Principi. In quello di Castro [2], ben che generalmente si creda sia in altro tempo per risvegliarsi e dar nuovi travagli alla Sede Apostolica, pure è stato molto il togliere presentemente d' impegno il Re di Francia, principale mantenitore delle conditioni accordate nella pace di Pisa [3] che, se bene ad alcuni non paia acquisto equivalente quello di una temporanea delatione a paragone delle molte gratie che il Papa ha conceduto a quel Regno e si stimi maggior gravezza il dover sempre portare in bocca questo freno, da cui possano li Papi esser tirati dove ad altri più piacerà, pure, venendo quelle ricompensate con gli aiuti potenti dati per due anni alla Candia [4] et essendosi con ciò mostrato a successori il modo di rompere l' impeto di quella Natione la quale, come è impetuosa ne' suoi tentativi, così non suole essere pertinace nel proseguire l'intraprese, resta speranza che, se a questo succederà altro Pontificato che si governi con massime somiglianti, sia per uscirsi felicemente d'un negotio che in Roma era molto stimato e per se stesso e per la conseguenza che si prendeva dall' essersi trovato modo di rompere questa gran muraglia dell' incameratione che sin hora è stata tenuta per inviolabile. In questo e negli altri negotii che accadono alla giornata si prevale la S. S.tà oltre l'opera del Cardinale nepote, di quella del Cardinale Azzolino segretario di Stato che viene da lui molto stimato, ben che il vigore del Consiglio consiste nella persona sua medesima, per l'esperienza ch' egli ha di queste materie. Ma nelle beneficiali si rimette molto al Cardinale Ottobono Datario, come nelle altre, concernenti la giustitia, lascia che le congregationi et altri Deputati fac-

[1] Allude alla pace di Aquisgrana (2 Maggio 1668).

[2] Cominciarono i dissensi fra la Corte Romana e i Farnesi fin dal 1641.

[3] An. 1665 (12 Febbraio).

[4] Candia cadde in potere dei Turchi dopo un memorabile assedio di 22 mesi (1647-49).

ciano la parte loro senza mescolarvisi. Li suoi congiunti similmente poco s' ingeriscono fuori delli negotii spettanti all' offitio loro et in particolare Don Camillo suo fratello, il più frequente impiego del quale è starsene nelle chiese e negli Oratori in opere di pietà, massime doppo la morte della moglie con che deve forse consolare il danno che prevede alla sua casa quando succeda la morte del Papa, con essersi messo in posto senza haver modo di sostenerlo. Ben che non lasci di fare talvolta doglianza che essendo egli sempre concorso ad aiutare il fratello, le sia da questo poco restituito il contraccambio con non pensare a gli avantaggi della casa. Per altro è Cavaliero che vive assai all' antica e, se bene non riesce molto ne' complimenti, tratta però con ogni uno molto cortesemente, non lasciando anco d' impiegarsi con molta carità, massime per sollievo dei bisognosi. Del resto gli ha il Papa più tosto diminuito l'autorità solita esercitarsi dagli altri, havendoli tolto il governo di Borgo [1] che solea darsi a fratelli de' Papi et unitolo al Governatore di Roma per ovviare a molti disordini seguiti per questa causa nel Pontificato passato. De i figli, D. Vincenzo, che è il maggiore doppo il Cardinale, è Generale delle Galere; D. Tomaso, che è il quarto, è castellano di Castel S. Angelo; D. Gio. Batta, che è il più giovane e porta la Croce di Malta, è Generale delle guardie, restando senza impiego particolare D. Felice, come quello che è in habito Ecclesiastico.

Relazione XIV.

Mi restringerò solo in dirle che Don Livio, benchè nepote del Papa [2], non fa tal figura nella sostanza, poco ingerendosi ne gli affari ordinarii e niente nei più gravi. La prima figura, dopo il Papa, la fa l' Eminentissimo Cibo, sotto il titolo di Segretario di Stato e di primo Ministro, non già nè di cardinale nepote, nè di sopra intendente dello Stato ecclesiastico, e, se bene S. S.tà non ha in questo cardinale la total confidenza, non lascia però, e per la nascita e per la qualità degli affari che li passano per le mani, d'esser molto stimato. Pare che Nostro Signore habbia qualche maggiore strettezza con monsignor Casoni, Segretario della Cifra, quale va quasi ogni giorno dal papa, e del medesimo si vale S. Beatitudine negli affari di maggior premura.

Dui sono li maggiori e più ardui affari che di presente tengono occupati gli animi di quelli che si trattengono in quella Corte. L'uno è il franco del nuovo ambasciatore di Francia, il marchese di Lavardino, mentre il Re [3] si è impegnato col Nuntio altamente di volerlo sostenere, pre-

[1] An. 1667.

[2] Innocenzo XI (Benedetto Odescalchi) fu papa dal 21 Settembre 1676 al 12 Agosto 1689.

[3] Luigi XIV.

tendendo che li competi di giustitia per l'ultimo trattato di Pisa [1], in un capitolo del quale si dice: Che si deva portare da tutti gli offiziali del Papa il dovuto rispetto all'ambasciatore, asserendosi che questo rispetto s'estenda non solo al palazzo ma a tutti i luoghi convicini. Per contro, il Papa sta fisso in volere sradicare quest'abuso e si dichiara che non ammetterà il nuovo ambasciatore se non renuntierà totalmente a questa pretentione, e, nell'ultima audienza del Sig. Cardinale d'Etrè, nella quale S. Eminenza diede parte dell'elezione e pronto incaminamento a quella volta del nuovo imbasciatore, S. S.tà li parlò altamente dicendo che quando anche per tal causa havesse dovuto perdere la vita, volentieri la sacrificherebbe per levare questi franchi. — Il secondo affare riguarda gli Spagnoli, quali pare s'impegnino a voler sostenere il consigliero Ledesma, scommunicato dal Nuntio di Napoli per haver carcerato e processato alcuni suoi servitori, non ammettendosi dal collaterale questa qualità nel ministro residente a Napoli per il Papa, ma dicendo che sia un semplice collettore e non accordando l'esenzione ai servitori laici de' Nunzii. — Per contro il Papa si dichiara di volere che il Ledesma domandi l'assoluzione, che si cancelli tutto il processo e se bene il suddetto consigliero fece di subito liberare i servitori del Nuntio, con il titolo che fossero stati presi nel di lui palazzo, accordando l'esenzione del luogo e non delle persone, S. S.tà però non ha voluto acquietarsi e s'attendono gli ordini di Spagna dove N. Signore ne ha fatto trattare con gran vigore dal Sig. Cardinale Nunzio con S. M. Cattolica [2] e con i Signori del suo consiglio. — Vi sono pur anco qualche controversie con la Camera di Spira per le appellationi che ella ricevè dai giudici dell'elettor di Colonia e delli stati del vescovato di Lieje, pretendendosi a quella Corte che si devano devolvere ai giudici ecclesiastici; articolo che anche in altri tempi è stato disputato, ma mai terminato; onde hora per parte del Papa s'insistè alla corte dell'Imperatore [3] perchè la Camera di Spira desista dal compier tali cause. — È parimente negli ultimi giorni della mia partenza sopragiunto altro fastidioso accidente con l'imbasciatore d'Inghilterra, quale essendo qualche tempo che domanda in nome del suo Re [4] tre gratie, cioè: la promozione d'un giesuita confessore di S. M.tà alla dignità episcopale; una dispensa matrimoniale in primo e secondo grado, et un offizio di certa santa, che hora si dice ad libitum, farsi d'obligo, e non havendo mai potuto ottenerne alcuna, lasciò al Papa una protesta in forma di memoriale, nella quale si dichiarava che il Re haverebbe licenziato dal suo regno il Nunzio Apostolico et, oltre molte altre sentenze improprie, diceva che il Re suo, havendo renunziato al franco, haveva, come Costantino magno, rido-

[1] Vedi not. 3, pag. 235.
[2] Carlo II.
[3] Leopoldo I.
[4] Giacomo II.

nata un' altra volta Roma al Papa. Questa forma di scrittura è stata reputata per troppo ardita e derivante dalla natura di questo cavaliero molto ardente e poco adattato all' uso di quella Corte, dove la flemma è uno de' principali requisiti; ma vien pur anche considerato che N. Signore dovesse in tutti i modi render satisfatto il presente Re della Gran Bretagna per le sue heroiche ationi in vantaggio della religione cattolica, per avanti esule e ramminga da quel regno [1]; e pure, ben che più cardinali habbiano procurato di rendere persuasa S. Beatitudine, non è stato possibile che egli voglia aderire ad alcuna di queste domande, e particolarmente alla prima nella quale pare che il Re faccia la maggior premura e che vi habbia il maggiore impegno.

[1] È noto che Giacomo II ristabilì nel regno la religione cattolica.

DOTT. AMEDEO PELLEGRINI.

CARTE DELLE ABBAZIE DI S. MARIA DI CORAZZO E DI S. GIULIANO DI ROCCA FALLUCCA IN CALABRIA

(CONTRIBUTO ALLA STORIA DEGLI ORDINI RELIGIOSI)

Il desiderio di arrecare qualche contributo alla storia degli Ordini religiosi che fiorirono in Calabria nell'età di mezzo, mi condusse alla conoscenza di un gruppo di documenti vaticani, che stimo meritevoli di studio, sia pel tempo a cui risalgono alcuni fra essi, sia per l'esattezza delle copie nelle quali ci sono pervenuti.

Questi documenti riguardano le vicende dell' abbazia di S. Maria di Corazzo, nota per la dimora che vi fece Gioacchino istitutore dell'Ordine florense, e quella di S. Giuliano nella diocesi di Squillace.

Benedettina di fondazione e cisterciense di poi, la prima; forse basiliana d'origine la seconda, la storia di queste due abbazie si riattacca a quella degli Ordini religiosi che maggiore imperio ebbero in Calabria e che larga traccia vi lasciarono della loro potenza.

I.

I documenti che qui appresso saranno riprodotti, ci sono pervenuti in due codici diversi. Uno è il 7572 del Fondo Latino della Biblioteca Vaticana, l'altro è il 133 dell' armadio XXXV dell' Archivio della S. Sede.

Il primo è un tutto organico, sia nella composizione del volume, sia nella scrittura: il volume, che è in pergamena, coi fogli rigati e cuciti fin da principio, colla scrittura che arieggia con artificiosa imitazione la minuscola del rinascimento, e provvisto dell' intestazione e dell' indice, si appalesa per una bella copia fatta da un amanuense accurato. È di piccolo formato, con covertina anche di pergamena, e conta carte 118.

Il secondo appare composto in volume dopo compiute ad una ad una le copie che racchiude, e ciò si rileva tanto dalla legatura, quanto da alcuni fogli, che, avendo lunghe pieghe longitudinali nel mezzo, sembra che prima fossero stati destinati ad altro uso di scrittura. Fermarono la mia attenzione certi numeri e lettere che, poste alla fine d'ogni copia (in alcune dove lo scritto termina, in altre sul *verso* del foglio), sembrano richiami e indicazioni. Mi sono ingegnato, fin dove ho potuto, di spiegarmene il significato; e a me pare che al numero romano, che contradistingue i documenti, risponda successivamente una lettera dell'alfabeto, e che la numerazione sia doppia; cioè, di una sola lettera dal numero I al XIX (I A, II B...), di due, dal numero XX in poi (XX AA, XXI BB...). Dispongo in nota numeri e lettere, e la successiva progressione di esse, fin dove è stato possibile stabilirla, avanzando l'ipotesi che le lettere possono significare la disposizione che gli originali avevano nell' archivio donde furono tratti [1].

Il codice è di carta a mano, con covertina di pergamena, fornito d'intestazione e d'indice, e conta carte 169. La scrittura affrettata e trasandata, le lacune, le scorrezioni ed i pentimenti, rivelano un amanuense poco perito nell'interpretazione delle carte antiche: egli copia con isforzi manifesti.

La scrittura di entrambi i codici è del secolo XVII; quella del codice 133 è forse di poco anteriore a quella del codice 7572.

[1] I numeri arabici si riferiscono alla numerazione dei documenti del codice 133.

		sul *verso* del documento					sul *verso* del documento		
I	A	»	»	6	XVI		»	»	
II	B	»	»	3	XVII	S	»	»	15
III	C	»	»	16	XVIII		»	»	
IV		»	»		XIX	V	»	»	10
V	E	»	»	4	XX	AA	»	»	18
VI		»	»		XXI	BB	»	»	1
VII	G	»	»	5	XXII	CC	»	»	29
VIII		»	»		XXIII	DD	»	»	28
IX	I	»	»	8	XXIV	EE	»	»	14
X		»	»		XXV	FF	»	»	13
XI		»	»		XXVI		»	»	
XII	O	»	»	24	XXVII		»	»	
XIII	P	»	»	25	XXVIII		»	»	
XIV	Q	»	»	12	XXIX		»	»	
XV	R	»	»	22	XXX		»	»	

I documenti che essi contengono sono trenta, e abbracciano un periodo di tempo che corre dal 1100 al 1549. Dall'indice e dalla numerazione nel testo del codice 133 i documenti appaiono essere ventinove, ma in realtà sono trenta come nell'altro codice, perchè nelle carte 81-84 sono compresi, per isbaglio di legatura, due invece di un solo documento.

Come e quando i due codici pervennero in Vaticano, non è possibile dire: nessuno indizio apre la via alla ricerca. Il codice 7572 ha impresso in oro sul dorso lo stemma del pontefice Pio IX; ma la covertina, che è un tutto insieme coi fogli interni, è del secolo XVII, come dissi.

L'altro porta dipinte sul dorso tre nere pignatte, segno manifesto che il volume fu legato nel pontificato d'Innocenzo XII. Non vi è che una sola ipotesi a fare, e cioè che i documenti che contengono vi fossero portati dal Sirleto, nativo di Guardavalle presso Squillace. Guglielmo Sirleto, ben noto nei fasti cardinalizî, fu appunto vescovo di Squillace dal 1568 al 1573. Poi si fermò stabilmente in Roma ed ebbe parte importante nell'ordinamento e nell'accrescimento della biblioteca Vaticana. Occorre inoltre ricordare che si deve a lui se molti codici dei monasteri dell' Italia meridionale furono raccolti e depositati in Vaticano [1]. Per la qualcosa, e fino a prova in contrario, è da supporre che la possibilità di trarre posteriormente dagli originali, finora non trovati, le copie di essi contenute nei codici citati debba attribuirsi alla benefica opera di lui.

*
* *

Avendo avuto fra mani in sulle prime il codice 7572 [2], mossi alla ricerca degli atti originali; ma dopo lunghe indagini non riuscii a trovare che gl'identici documenti, anche in copia, nel codice 133, di recente veduto dal chmo prof. Kehr [3].

[1] V., al proposito, L. Delisle, *Mémoire sur les actes d'Innocent III*, nella « Bibliothèque de l'École des chartes », XIX° année. Paris, 1858, 1 segg.; Batiffol, *L'Abbaye de Rossano, contribution à l'histoire de la Vaticane.* Paris, Picard, 1891, 27 segg.

[2] Debbo la notizia all'amico Dott. P. Fedele.

[3] *Papsturkunden in Rom. Zweiter Bericht*, in « Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse, 1900. Heft 3 »; ove (p. 373) annunciando questo mio lavoro, riproduce, a pag. 404-405, una bolla di Pasquale II, che è il secondo documento della serie che riproduco.

Altre ricerche compiute negli archivii e nella biblioteca Vaticana, per rintracciare i documenti originali, sono riuscite, almeno sinora, infruttuose. Nè mancai di tentare altre vie per accertarmi dell'autenticità dei documenti, stante che non sono soltanto bolle papali, ma anche diplomi imperiali ed atti fra privati dell'antico Reame di Napoli. Non fu possibile tentare indagini dirette; ma giacchè l'abbazia di Corazzo era nella diocesi di Martorano, e quella di S. Giuliano nell'altra di Squillace, furono compiute diligenti ricerche nell'archivio vescovile di Nicastro (nella qual sede fu incorporata la soppressa diocesi di Martorano) e nell'archivio provinciale di Catanzaro [1], ove si trovano numerosi documenti appartenuti ai monasteri di quella regione in cui è posta Squillace e della quale faceva parte Martorano, prima della divisione della Calabria nel 1817.

I risultati furono negativi [2]. Non diversa fortuna ebbero altre ricerche fatte in Cosenza, ove rifuggiossi l'ultimo abate di Corazzo, Carbone, quando quella parvenza che sussisteva dell'antica badia fu soppressa al tempo del dominio francese, sui primi del secolo XIX. L'ultima tappa di queste peregrinazioni fu l'archivio di Stato in Napoli, guidato dal ricordo che nel 1847 il ministro Santangelo dispose di versare dagli archivii del regno in quello di Napoli tutte le pergamene che conservavano.

Un gran numero di documenti, non ancora di facile e proficua consultazione pel modo in cui giacciono, vi è conosciuto sotto il titolo di *carte dei monasteri soppressi* [3]. Si ebbe qualche buon risultato per l'abbazia di Corazzo soltanto, come può vedersi in nota [4], ma non vi si rinvenne alcuna traccia, sinora, dei documenti Vaticani presi in esame.

[1] Ringrazio la coltissima Marchesa Caterina Gagliardi di Monteleone Calabro, ed il Sig. Conte Ettore Capialbi, direttore dell'Archivio provinciale di Catanzaro, degli aiuti generosamente prodigatimi. Il Capialbi m'informa di aver trovato notizie sulle rendite di Corazzo, ma non fanno al caso mio, perchè si riferiscono agli anni 1787-90.

[2] Sulle vicende degli archivii nei monasteri calabresi, quasi tutti distrutti nel tremuoto del 1783, veggasi *Sugli archivii delle due Calabrie ulteriori*, rapido cenno di Vito Capialbi. In Napoli, tip. Porcelli, 1845.

[3] Il Trinchera (*Degli Archivi Napoletani, Relazione*. Napoli, 1872, 550), nell'elenco delle carte dei monasteri soppressi, non fa neanche il nome dell'abbazia di Corazzo e di quella di S. Giuliano.

[4] Dal *Repertorium monasteriorum, ubi de omnibus monasterii Regni Neapolitani* ecc., II, 49: I. *Monasterium Sanctae Mariae de Coratio cisterc. ord. obtinet licteras pro defensione bonorum directas Illmo Domino Caesari de Aragonia*, 8 iunii, 1498, Comune IX, fol. 200 (il volume non esiste più); II. *Habet ex concessione Federici imperatoris salmas*

Di tal che, dopo le ricerche fatte anche nei testi editi, riuscite parimenti infruttuose[1] (tranne per una parte del doc. IV riprodotta da J. Greco, come si vedrà in seguito), e fino a quando altre più fortunate non ci restituiscano gli originali di cui si va in cerca, dobbiamo attribuire ai sopracitati codici Vaticani una importanza che l'esito negativo delle indagini compiute avvicina di molto a quella di documenti originali, forse perduti per sempre.

II.

Dall'esame di confronto del codice 7572 (che d'ora innanzi chiamerò A) col codice 133 (che chiamerò B), risulta l'indipendenza dell'uno dall'altro, e la derivazione diretta di entrambi dagli originali, o da antiche copie di questi.

sex olei per annum super bajulatione Marturani. an. 1324, B. fol. 156 v., Carolis illustris, vol. 256; III. *Possidet bona in castro Nicofari,* an. 1337, A. fol. 338; IV. *Obtinet rescriptum pro decimis,* an. 1271, A. fol. 111 (manca il registro); V. *idem,* an. 1324, B. fol. 156, vol. 254; VI. *Habet salmas sex olei per annum super bajulatione Cusentiae,* an. 1277, F. fol. 28. vol. 28; VII. *Agit pro decimis et mineris salis in tenimento S. Severinae,* an. 1277, F. fol. 87, vol. 28; VIII. *Pro annuis introitibus super Marturano et oleo super bajulatione Cusentiae,* an. 1279 et 1280, A. fol. 72, vel 77 (vol. 36), et 1270, B. fol. 8, vol. 8; an. 1309, I. fol. 399, vol. 192; IX. *Coratii Monasterii bona in tenimento Martorani sunt adnotata in fasc.* V, fol. 30, *et inventariata in fasc.* 58, fol. 183 (mancano questi fascicoli angioini); X. *Abbas dicti monasterii assecuratur a vassalis de Corato,* an. 1311-1342, C. fol. 143; XI. *Petit cavari facere in salinis Curiae Terrae Neti annis singulis sub pro usu ipsorum et habet annuas uncias septem super bajulatione Marturani et salmas olei sex de oleo bajulationis Cusentiae,* an. 1309, C. fol. 174, vol. 187.

Al chmo prof. Barone e all'avv. M. Palumbo dell'Arch. di Stato in Napoli, sono debitore degli aiuti prestatimi in quell'Archivio per queste notizie. Da un accurato esame, risulta che in esse non vi è traccia dei documenti Vaticani da me rinvenuti. Si vedrà per altro, a luogo opportuno, che qualcheduna di queste notizie sarà ricordata nei documenti che riproduco.

[1] Per le bolle, cercai invano nei registri pontificii e nelle relative collezioni edite, che è superfluo enumerare. Pei diplomi imperiali, nessun risultato dall'esame degli *Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV, Urkunden und briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sicilien in den Jahren 1198 bis 1400,* von E. Winkelmann. Innsbruck, 1880; dei *Regesta imperii* ecc. del Böhmer (V, 1198-1272. Innsbruck, 1881); e dell'*Hist. diplom. Frid. II.* Parisiis, 1859, dell'Huillard-Bréholles. Pei regesti angioini, v. la nota precedente. Per la Storia diplomatica dell'Ordine benedettino, nulla nel Gattola (*Hist. abbatiae Cassinensis,* Venetiis, 1733; Id. *Ad hist. abbatiae Cassin. accessiones...*, Venetiis, 1734); e nel Tosti (*Storia della Badia di Montecassino.* Roma, Pasqualucci, 1888-90); e per quella dell'Ordine basiliano, nulla del pari nel Rocchi (*Codices Cryptenses seu abbatiae Cryptae Ferratae in Tusculano...* Tusculani, typ. abbatiae Cryptae Ferratae, 1883; Id. *De Coenobio Cryptoferratensi eiusque bibliotheca et codicibus praesertim graecis commentarii...* Tusculi, ex typ. Tusculana, MDCCCXCIII).

Primo indizio dell'indipendenza è la redazione ineguale, come dalle seguenti varianti [1]:

Doc. II.	A	B
	ergo	igitur
	sancti	beati
	monasterium	coenobium
	Loco † signi per modum plumbi rotundi, continentis nomina sanctorum Petri et Pauli ac Paschalis papae secundi.	Loco † signi per modum plumbi rotundi.
	Loco † alterius signi variati.	Loco † signi figurati.
Doc. III.	(nella versione latina) et fecerunt laboratores sub iuramento seminatum terrarum.	et laboratores sub iuramento fecerunt seminatum terrarum.
Doc. VIII.	aut robur sacrae religionis infringant.	aut robur quod absit sacrae religionis infringant.
Doc. X.	(nella versione latina) ut nequidem mihi remanserit quarta pars.	ut non remanserit mihi nequidem quarta pars.
Doc. XXIII.	Bartholomaeus.	Bartholottus.
Doc. XXX.	Loco † signi.	Loco † unius signi.

Inoltre, conferma questa opinione il fatto che di due documenti greci (III, X) che trovansi in A con a fronte la versione latina, B non ci dà che la versione latina soltanto, accompa-

[1] Scelgo soltanto fra quelle che dànno diversità di significato, e non rilevo quelle ortografiche, nelle quali A è più corretto di B.

gnata da una confusa versione italiana; e che nella soscrizione della versione latina di uno di essi (X) i due codici non concordano.

I nomi (- - -) mancano in B.

	A	B
Doc. X.	Ego Isabella ecc.	id.
	Ego Pettovina ecc.	id.
	Ego Maria ecc.	id.
	Ego Aloysia ecc.	id.
	Ego Guido ecc.	id.
	Ioannes Piperi ecc.	id.
	Ego Iordanus ecc.	id.
	Ego Laurentius ecc.	id.
	Ego Maria uxor Milonis de Martorano supradicta confirmo.	—
	Ego Pettovina uxor Matthei de Troia haec concedo et confirmo.	—
	Ego Milo de Martorano subscripsi.	—
	Presbyter Constantinus ecc.	id.
	Theodorus sacerdos ecc.	id.
	Ego Dionysius ecc.	id.

Cosicchè per le prove d'indole generale circa la redazione dei due codici, e per quelle d'indole particolare per la diversità nelle poche formule riportate e pei due documenti greci, non resta dubbio sull'indipendenza di A da B.

Dalle prove addotte per l'indipendenza dei due codici, e più ancora dalla edizione scorretta di B, dall'*a tergo*, e dai numeri e dalle lettere che a questo seguono soltanto nella copia B, vien fuori anche la prova che i due codici derivano direttamente dagli originali.

E infatti, se l'amanuense di A emenda l'ortografia di B, se si mostra più provetto nella lettura delle carte antiche, se, sopratutto, ci dà due testi greci che in B mancano, è evidente che egli dovette aver presente gli originali. Ma è del pari sicuro che anche l'amanuense di B copiò direttamente dagli originali, e ciò non soltanto per la redazione ineguale, ma ancor più per la *rota* della bolla di Pasquale II, che egli si è inge-

gnato di riprodurre a c. 2 B, e per le lettere e i numeri che riprodusse dopo l'*a tergo*. Quelle lettere e quei numeri (che l'amanuense di A forse non stimò utile di copiare) sono la spia più sicura che la copia B fu tratta dagli originali, i quali nel fondo archivistico di Corazzo dovevano essere appunto distinti con quei segni. E volle èsser sì scrupoloso l'amanuense di B da riprodurre financo le annotazioni dell'*a tergo* dei documenti, le quali non sempre corrispondono al testo dei documenti stessi, come può scorgersi, ad esempio, dal N° VI [1].

Sicchè dunque se A e B derivano dagli originali, e se entrambi sono indipendenti ma sostanzialmente simili, è chiaro che A ha il pregio su B di essere la copia più esatta e completa. Per queste ragioni A sarà preso a base per la riproduzione del testo.

Che i documenti rinvenuti non rappresentino tutto il materiale archivistico di che doveva esser ricca la badia di Corazzo, lo lasciano supporre le lacune e l'interrotta progressione che si scorgono nella nota 1 a pag. 242. L'insieme dei documenti può esser considerato o come una scelta, o come una raccolta incompleta di materiali dispersi. Militerebbero in favore dell'una o dell'altra due supposizioni non prive di verisimiglianza, se tra i fatti che sono per accennare e la scrittura dei codici non intercedesse lo spazio di circa un secolo. Le esprimo con riserbo. Nel 1549, data dell'ultimo documento, Paolo Tilesio era procuratore e fittuario dei beni di Corazzo: forse il bisogno di dirimere vecchi litigi, di sostenere vetusti diritti, di fornire al Tilesio la parte sostanziale della storia di Corazzo per servirsene a seconda del bisogno, potrebbe aver dato luogo alla scelta. Nel 1569 il procuratore generale dei cisterciensi, visitata Corazzo, ci lasciò una triste descrizione dell'abbandono e della rovina in cui era caduta la badia: forse a suo consiglio, o per opera sua, furono raccolte e preservate dal deperimento le carte superstiti.

Fors'anche, come accennai altrove, il Sirleto, che in quel tempo reggeva il vescovato di Squillace (1568–1573), prese cura di Corazzo, che era nella sua diocesi, e ne raccolse gli avanzi dell'archivio.

[1] La presenza di errori simili in A e in B (come a suo luogo rileveremo), più che a fornire una prova della derivazione dell'un testo dall'altro, avvalora, parmi, l'ipotesi che entrambi gli amanuensi, per alcuni documenti di cui mancavano gli originali, si siano serviti di antiche copie.

Come che sia, questi documenti, che sono testimonianza del favore e della potenza un tempo goduta dalle abbazie di Corazzo e di S. Giuliano, fanno pensare con melanconia a chi sa quali altri documenti dispersi.

La disposizione dei documenti nei testi è confusa in riguardo alla cronologia, sicchè è stato necessario dar loro una nuova disposizione. Le *osservazioni* e il *metodo di pubblicazione* diranno, volta a volta, i criterii adottati pei duplicati e pei documenti in altri inseriti.

I documenti, nuovamente disposti e ordinati, saranno riprodotti in numero di trentadue.

Circa il contenuto di essi mi limito a dire che se ne ricava un rilevante contributo storico da illustrare sufficientemente l'esistenza di due abbazie poco o punto conosciute, e delle quali pontefici, re e imperatori s'interessarono: di tal che se ne avvantaggia anche la storia generale con notizie del tutto inedite. Sull'autenticità, per quanto si tratti di copie che sfuggono all'esame dei caratteri esterni, e per quanto in simili circostanze occorre esser cauti nel dare giudizii recisi [1], debbo tuttavia dichiarare essermi risultato, dallo studio di preparazione su ogni singolo documento, che le formule diplomatiche corrispondono all'esattezza storica; come il contenuto di ciascun di essi è in perfetta armonia colla verità storica e geografica, in riguardo ai fatti, ai personaggi ed ai luoghi citati.

[1] Il dubbio sull'autenticità è spiegabile in casi si fatti, perchè numerosi documenti esibiti da monasteri, per questioni di privilegi e di possedimenti territoriali, furono riconosciuti falsi. Cito, ad esempio, e per non uscire dai confini della mia regione, la disputa sulle carte possedute dal monastero di S. Stefano del Bosco in Calabria: *Esame delle vantate carte e diplomi dei RR. PP. della certosa di S. Stefano del Bosco in Calabria*, ecc. *intrapreso dal cav.* D. Francesco Vargas Maciucca. In Napoli, nella stamperia Simoniana, MDCCLXV; *Risposta di un anonimo certosino professo della certosa di S. Stefano del Bosco alla scrittura per lo Regio Fisco data fuori dal cav. F. Vargas Maciucca.* In Napoli, per V. Mazzola-Vocola, MDCCLXVI. (L'anonimo fu il P. Tromby, che sui documenti della Certosa di S. Stefano del Bosco scrisse la *Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo Ordine Cartusiano...* Napoli, Orsino, MDCCLXXIII-LXXIX); Parisio, *Due documenti greci inediti della Certosa di S. Stefano del Bosco.* Napoli, 1889. Veggansi anche gli *Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età* del P. D. Alessandro Di Meo, ecc., ove nel tomo IX (Napoli MDCCCIV, nella stamperia Orsiniana) trattasi di questa e di altre questioni simili.

III.

L'Abbazia di S. Maria di Corazzo.

Presso Tiriolo [1], lungo il percorso del fiume Corace [2], e propriamente nella contrada detta Rocca Fallucca, scorgonsi tuttora i ruderi d'un vasto edificio, che l'ignoranza del costruttore della prossima strada carrozzabile decimò e rese più informi. Essi sono gli avanzi dell'abbazia di Corazzo, come attesta la tradizione tuttora viva nei naturali del luogo, e come risulta da alcuni autorevoli scrittori calabresi [3].

Circa l'origine della badia, i pareri degli scrittori dell'Ordine benedettino e cisterciense, e di altri storici di materie religiose, sono discordi. Pare risulti provato ch'essa sorgesse circa l'anno 1060 [4], od anche prima [5], per opera dei conti di Martorano. Appartenne da principio all'Ordine benedettino, facendola alcuni derivare dal monastero di Sambucina, altri da quello di

[1] Provincia e Circondario di Catanzaro (Calabria Ultra II), Capoluogo di Mandamento.

[2] Donde il nome all'abbazia. È l'antico *Crotalo* mentovato da Plinio. Ha origine presso Serra d'Epiro, villaggio nel Comune di Bianchi (Calabria Citeriore). Il Lenormant (*La Grande-Grèce*. Paris, Lévy, 1881, II, 253) fa derivare il nome dal greco bizantino *Koraki*.

[3] V., ad es., G. Marafioti, *Cronache et antichità di Calabria*. Padova, ad istanza degli Uniti, MDCI, 219: « Nei colli dell'appennino vicino a questo castello (quello di Tiriolo)... si vede l'antica Chiesa sotto il titolo di S. Maria di Corace, la quale infino ad hoggi persevera in Monastero dell'Ordine Cisterciese, dove anticamente fiorirono molti santi Padri, et hoggi si conservano molte reliquie di Santi. Doppo la quale Chiesa per ispatio di sette overo otto miglia occorre un castello chiamato Gimigliano, incanto al quale discorre il fiume Crotalo, cioè, Corace... »; Bernardo De Riso Cassinese, *Della vita e delle opere dell'Abbate Gioachino*. (Discorsi Accademici, II). Milano, tipogr. dir. Giov. Gernia, 1872, 146, nota 25: «... Al presente il viandante, che percorre non senza abituale trepidazione le malagevoli vie accanto al sito ove sorgeva la Badia (di Corazzo), ed anche quella che dicesi strada nazionale, se mai seppe della grandezza della medesima, deve sentirsi commosso alla vista di pochi miseri avanzi di fabbrica di un edifizio che torreggiò maestosamente fra quelle balze per ben nove secoli... ».

[4] *Abbatiarum Italiae brevis notitia* etc. Authore P. Augustino Lubin. Romae, MDCXCIII, typis Jo. Jac. Komarek, 116: « Abbatia tit. s. Mariae de Curatio, vel Coratio, vulgo *Corazzo*, Ordin. Cisterciensis, Dioec. Marturanensis in Calabria Citeriori, ad ripas Crotalis fluvii, quam ferunt anno 1060 a Rogerio Marturanensi fundatam, et proinde tunc fuisse Ordinis S. Benedicti, et privilegiis a Summis Pontificibus donatam; fuit Ord. Cisterciensi incorporata anno 1162 cuius tunc primus Abbas Columbus, secundus Abbas Joannes Joachimus prophetiae dono celebris; est a jurisdicione Episcopi exempta, et in commendam dari solita... ».

[5] Ughelli, *Italia Sacra*. Venetiis, Coleti, 1721, IX, 274: « Jacet Abbatia haec Curatii ad ripas fluvii Crotalis in hac Dioecesi (di Martorano), olim ingens Monasterium, nunc exiguum, ut reliqua Calabriae sub Commendarum et Commendatorum gementia onere. Fundatum fuisse ante annum 1060 a Rogerio Marturanensi... ». Altre notizie a tempo di Gioacchino e del vescovo Michele, nello stesso volume, sotto *Marturanenses Episcopi*.

Casamari, altri infine da quello di Fossa Nova [1]. A me pare più probabile che derivasse da quello di Sambucina in diocesi di Bisignano (provincia di Cosenza), che alla sua volta trasse origine da quello di Casamari della linea di Chiaravalle [2].

Non debbo tacere, per altro, che in epoca più tarda il monastero di Corazzo ci appare dipendente da Fossa Nova, perchè dal doc. XIX della serie che riproduco si apprende che l'abate Pacifico, cedendo in fitto alcune terre della badia nel 1278, ne chiese licenza all'abate di Fossa Nova.

Più ardua è la questione circa l'anno in cui la badia di Corazzo da benedettina trasformossi in cisterciense. Ne disputò Jacopo Greco, il quale, a confermare che quella badia venne in rinomanza soltanto per opera dell'abate Gioacchino, riportò un privilegio di re Guglielmo del 1178, una disposizione del 1170 di Michele vescovo di Martorano e infine una bolla di Onorio II del 1130 [3]. L'autore non merita molta fede. Il Manriquez gli constatò alcuni errori facili ad essere rilevati [4]; lo seguì l'Ughelli

[1] P. L. Januaschek, *Originum cisterciensium* etc. Vindobonae, MDCCCLXXVII, « *Curatium,* ad ripam Crotali in agro civitatis Syllani et dioecesi Marturanensi (perp. Rhegii- « Julii) in Calabria situm, a *Matthaeo, Rogerio, Richardo* et *Johanne Sanseverinis,* comi- « tibus Marturani, ante a. 1060 pro monachis ordinis S. Benedicti fundatum est; de anno « autem, quo nostris adjunctum est, deque matre, cui abhinc suberat, disputatur, aliis « Sambucinam, aliis Casamarium, aliis Fossam-Novam proferentibus, aliis porro id a. 1162, « aliis mense Aug. 1170 factum esse contendentibus, quo scilicet tempore Michael, epi- « scopus Marturanensis, Curatiensibus privilegia Cisterciensibus monachis competentia « confirmavit. Jam vero quae Manriquius, pro anno 1162 adfert rationum momenta, au- « ctoritate carent; id tamen facile largimur, de Curatii cum Cistercio unione circa illud « tempus tractari coepisse illudque Sambucinae et Casamario, a quibus reformaretur, fru- « stra oblatum, tandem vero, postquam privilegiis Cisterciensium munitum erat, in Fossae- « Novae (de linea Clarae-Vallis) paternitatem susceptum esse, cuius monachi a. 1173 eo patiebantur.... ». La fonte dalla quale il Januaschek toglie i nomi dei fondatori di Corazzo, è il De Riso, (op. cit., 76); ma questi alla sua volta non dice dove attinse la notizia. In verità l'Ughelli (IX, 274), fa il nome di Rogero soltanto. Su Martorano e i suoi signori in tempi posteriori, v. il mio studio *I Martirano* (Memoria estratta dai *Rendiconti della R. Acc. dei Lincei,* Classe di scienze morali ecc., vol. IV, serie V, 1897).

[2] Il De Riso (op. cit., 76), dice, senza provarlo, che i Sanseverino, fondando Corazzo, vi chiamarono i monaci di Fossa Nova. Può essere, ma pare più probabile che vi fossero chiamati quei vicinissimi di Sambucina dello stesso Ordine di S. Benedetto. Cfr., a proposito, Gaspar Jongelinus, *Notitiae Abbatiarum Ordinis Cisterciensis per orbem universum.* Coloniae Agrippinae, MDCXXXX, libr. VII, 78: « Curatium, filia Sambucinae, sub « Claravalle... ».

[3] *Joachim abbatis et Florensis Ordinis Chronologia. Fratre* Jacobo *cognomine* Graeco *Syllanaeo cisterciensis Ordinis et Sacrae Theologiae Magistro... authore.* In Cosenza, per D. Andrea Riccio, MDCXII, 45, 47, 57.

[4] *Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio... Auctore Frate* Angelo Manriquez. Lugduni. Tomus secundus MDCXLII, continens ab anno MCXLV

a lui conformandosi; ma il Januaschek, l'ultimo e più oculato scrittore che abbia trattata la questione, mette in mora anche l'autorità del Manriquez, benchè conceda che circa il 1162 dovette avvenire la trasformazione da benedettina in cisterciense della badia di Corazzo [1].

Sicchè, relegando nelle note i passi degli scrittori citati, per chi abbia bisogno di riscontro, si può dire che la badia di Corazzo fu fondata nella contrada di Rocca Fallucca, in diocesi di Martorano, dai signori di quel luogo, intorno al 1060, in pro dell'Ordine di S. Benedetto, e molto probabilmente per consiglio ed a favore dei benedettini del monastero di Sambucina della linea di Chiaravalle; che un secolo dopo, circa il 1162, o poco più, fu incorporata all'Ordine cisterciense; e che ebbe, dopo la trasformazione, a primo abate Colombano, poi Gioacchino da Celico.

È risaputo che Gioacchino, tornando in Calabria da una peregrinazione in Palestina, entrasse nel monastero di Sambucina e vi restasse un anno a tirocinio del monacato cui aspirava; e che dopo aver vissuto a lungo in quel di Rende e in altre terre del Vallo cosentino, entrasse, intorno al cinquantesimo anno di età, nella badia di Corazzo, al tempo dell'abate Colombano. Vi restò parecchio a prepararsi ai sacri ordini, che gli furono conferiti in Catanzaro da Norberto secondo vescovo di quella sede.

usque ad MCLXXIII, cap. VII, 369, numeri 5-9: « Monasterium Curatii Chronologia re- « fert in annum MCLXXIII quod tamen neque cum prima eius fundatione, neque cum « unione ad Cistercium stare potest. Quippe illa Cistercio longe antiquior: haec quae non « multum distet ab hoc anno: et quidem ante praescriptum in Chronologia, suscepisse Ci- « stercium, imo et sub Joachimo Abbate fuisse, constat ex litteris Marturanensis Episcopi « ad eundem Joachimum, iam Abbatem, datis anno MCLXX quas suo loco ad verbum « daturi sumus. Ut mirum fit, quae semper praevenire solet Coenobia prisca, Chronolo- « giam, hoc unum postposuisse, per decennium, aut amplius retardasse. Certe ab hoc anno, « plus minusve reformatum Curatium ad nostras leges quae de eodem Joachimo infra di- « cemus, adeo clare convincunt, et nulli locum relinquant dubitationi. Porro Curatium « Monasterium longe antiquum, nec minus celebre, fundatum a Rogerio Marturanensi ante « annum MLX atque Ecclesiae Romanae concessisse, cui soli subesset, ipsius patrocinio « protegendum, constat ex litteris Honorii Papae II ad abbatem et monachos illius, quae « vulgatae a Jacobo Silenaeo totidem verbis veniunt describendae.... ». E dopo riportato il privilegio (che è anche nell' Ughelli, IX, 273-74): « Ita apud Jacobum Silenaeum, licet « mendose in data. Quippe Honorius II obiit ante septembrem a. MCXXX. Sed neque ad « septimum Pontificatus pervenit, quod palam constat.... ».

[1] V. nota 1, pag. 251.

Tornato a Corazzo vi salì in tanta fama da esser nominato priore, ed eletto poi abate dopo la morte di Colombano [1].

È all'epoca di Gioacchino che la badia di Corazzo acquista importanza; e in vero essa si trova principalmente citata per la dimora che quell'insigne riformatore vi fece. Colla dipartita di Gioacchino e dopo sorto l'Ordine florense, Corazzo non è ricordata che assai raramente e di sfuggita, e per lo più a proposito di qualche pio religioso che vi ebbe stanza [2].

L'Abbazia di San Giuliano.

Fra i tanti scrittori di Ordini religiosi e di cose ecclesiastiche consultati, uno soltanto fa fuggevole accenno dell'abbazia di S. Giuliano: l'Ughelli, che ne tolse notizia da un documento ai suoi tempi esistente nella cattedrale di Squillace, e comunicatogli da Giuseppe Corneo, vescovo di quella sede. E il breve cenno è questo: fra le altre terre e chiese, che nel 1096 Rogero conte di Calabria e di Sicilia dà in dono al primo vescovo latino di Squillace, è nominata la badia di S. Giuliano [3].

[1] *Historia sagra intitolata Mare Oceano di tutte le religioni del mondo. Divisa in cinque libri. Composta da Mons.* D. Silvestro Maruli o Maurolico, ecc. In Messina. Nella stamperia di Pietro Brea, MDCXIII, lib. III, 173 segg.; P. F. Chry. Henriquez, *Fasciculus sanctorum Ordinis Cisterciensis* etc. Bruxellae 1624, libr. II, 135-140; Id., *Menologium regula, constitutiones et privilegia Ordinis Cisterciensis.* Antuerpiae, 1629, 166; Manriquez, op. cit., II, 169-70, 502-504; F. Tocco, *L'eresia nel Medio Evo.* Firenze, Sansoni, 1884, libr. II, 261 segg.; E. Gebhart, *L'Italie mystique.* Paris, Hachette, 1890, chap. II, 49 segg.; E. Comba, *I nostri protestanti,* I, *Avanti la Riforma.* Firenze, Libreria Claudiana, 1895, 259 segg. Un recente lavoro su Gioacchino veggasi nella *Revue d'Histoire et de Littérature religieuses,* an. IV, 1899, n. 1.

[2] V., ad es., Cappelletti, *Le Chiese d'Italia,* vol. XXI, 183, ove parla di Antonio II da Paola, monaco di S. Maria di Corazzo, ventiquattresimo vescovo catanzarese.

[3] Ughelli (IX, pag. 426, parlando del vescovato di Squillace): « Joannes de Nice-« phoro Canonicus et Decanus Militensis Ecclesiae electus est huius Ecclesiae primus La-« tinorum Episcopus anno 1096. Rogerius enim Siciliae et Calabriae comes cum uxore « sua Adelasia valde condolens, quod in hac Squillacensi civitate Latina nondum extaret « Ecclesia, consilio Episcoporum Cassanensis Saxonis, Arugerii Catanensis, Stephani Ma-« zarensis, Engerlandi Agrigentinensis, Rogerii Syracusani, nec non S. Brunonis et fratris « Lavini Eremitarum, Latinum Episcopatum fundavit, atque dotavit, ac Joannem de Ni-« cephoro Episcopum delegit.... ». Si fa il nome dell'abbazia di S. Giuliano a pag. 427. Lubin, op. cit., 180: « Abbatia tit. S. Juliani, quam pro dotatione Latini Episcopi Squil-« lacensis civitatis, in Calabria ulteriori sitae, dat anno 1096 Rogerio Comes Calabriae et « Siciliae, ut ex donationis instrumento constat, apud Ughellum.... forte non diversa a « praecedenti, cuius abbas fuit S. Lucas Ordinis S. Basilii.... ». Ma il Lubin erra: il monastero di S. Giuliano, di cui fu abate S. Luca, era in Basilicata, non in Calabria. Confr., *Glorioso Trionfo, ovvero leggendario dei SS. Martiri di Calabria* ecc. Per D. Paolo Gualtieri. Napoli, Nucci, 1650, p. 170; *Acta Sanctorum, octobr.* VI, pagg. 332 334.

Nessuno indizio sulle origini, sulla località, sull'Ordine, sulle vicende posteriori.

Un'altra abbazia dello stesso titolo sarebbe esistita in Calabria, come dubita il Lubin nell'ultima nota, il quale mette la prima nella diocesi di Squillace, la seconda in quella di Catanzaro [1].

Queste le notizie che possono raccogliersi da testimonianze edite intorno alle due citate abbazie.

IV.

Per l'abbazia di Corazzo, come si è visto, le notizie non mancano, almeno fino all'epoca dell'abate Gioacchino; poi, dopo un silenzio di più secoli, e in tempi a noi relativamente vicini, se ne torna a parlare vagamente.

Per quella di S. Giuliano ci troviamo in condizioni peggiori, perchè oltre la sola notizia di esser stata data al primo vescovo latino di Squillace nel 1096, null'altro si apprende dalle fonti edite sulle sue origini, sull'Ordine a cui apparteneva, sulla località in cui era posta. Dal documento I che riproduco si rileva che era posta nella contrada di Rocca Fallucca; dal II appare che già nel 1117 seguiva la regola di S. Benedetto; ma giacchè la si trova ricordata nel 1096, è evidente che prima di quell'anno esistesse. È noto come dalla regola di S. Basilio derivasse l'altra accennata, e si sa come in Calabria si propagas-

[1] Lubin, op. cit., 180: « Abbatia tit. S. Juliani, Dioecesis Catacensis in Calabria ul« teriori.... ». A questa abbazia si riferiscono le notizie riportate dal Batiffol (*L'Abbaye de Rossano* etc., 20, 21): « couvent de Saint-Julien d'Isola », che è tutt'uno col monastero di S. Giuliano di *Rocca Fallucca* (v. doc. VIII). Nessun dubbio perciò che a questo monastero va assegnata una bolla di Innocenzo III (An. I, Reg. Vatic. lib. I, epist. 94, fol. 23) « super electionem Grimaldi monachi Montis Regalis in abbatem conventus Sancti Juliani « de Calabria », « Presentate nobis », perchè il monastero di S. Giuliano è detto anche *di Calabria* nel secondo dei documenti che riproduco. Se il Grimaldo fu abate di S. Giuliano di Rocca Fallucca, nel 1202 o era morto, o aveva cessato dalla carica, perchè in quell'anno fu abate Pietro, come dal doc. VIII.

In due bolle del 1104 di Pasquale II si fa il nome d'un monastero di S. Giuliano, ma non è ben chiaro di quale delle due abbazie sopra ricordate si tratti. (Jaffé-L., 5967: « Ad Lanuinum eremi S. Mariae de Turri magistrum », « Militensis Ecclesiae »; id., 5992: « Ad Lanuinum... », « De fratris Ugonis ». V. anche V. Capialbi, *Memorie per servire alla storia della santa chiesa Militese*. Napoli, Porcelli, 1835).

sero i basiliani e come seguissero il rito orientale, anche dopo la restaurazione di quello latino [1]. Ora: la badia di S. Giuliano fu in origine basiliana o benedettina? Che si trovasse in una località ove il rito greco era osservato prima del 1096, non vi è dubbio, ma poichè almeno dal 1117 segue la regola di S. Benedetto, perchè non si trova ricordata fra i monasteri di quell'Ordine? mutò forse nome, e fu confusa perciò sott'altro titolo? Le fonti benedettine più importanti, e che ho citate, tacciono [2], e tacciono del pari quelle basiliane [3]. Ma dai documenti rinvenuti vien posto in chiaro un fatto di rilevante importanza, e cioè che il monastero di S. Giuliano sorgeva nello stesso territorio di quello di Corazzo.

Per meglio precisare la località dove sorgeva la badia di Corazzo, occorre dire ch'essa distava 12 miglia da Martorano [4], e che era posta su un'alpestre regione, la cui vallata è corsa dai fiumi Amato e Corace. Quella valle, e i monti che la circondano in ampio giro, formano la contrada chiamata, un tempo, di Rocca Fallucca, paesello ora distrutto, e il cui territorio è

[1] Don Sebastiano Kalefati monaco di Montecassino, *Codice diplomatico italo-bizantino dall'VIII al XV secolo;* in « Museo di scienze e letteratura ». Napoli, febraio 1860, anno XVII; G. Minasi, *S. Nilo di Calabria monaco basiliano nel decimo secolo.* Napoli, Lanciano e Ordia, 1892.

[2] Inutilmente consultai anche *Brieve dechiaratione dell'arbore monastico benedettino intitolato Legno della Vita,* cavata da cinque libri dichiarativi di detto arbore, composta per il R. P. D. Arnoldo Wion Fiamengo, ecc. In Venetia, appresso Giorgio Angelieri MDXCIIII; *Floriacensi vetus bibliotheca benedictina,* opera Joannis A. Bosco. Lugduni, MDCV.

[3] Oltre il Rodotà (*Dell'origine, progresso e stato presente del Rito Greco in Italia* ecc. Roma, Salomoni, 1758) consultai invano anche Pauli Aemilii Sanctorii casertani, *Historia monasterii Carbonensis ordinis sancti Basilii,* Roma, apud G. Faciotum MDCI; Gualtieri, op. cit.; *Didatterio basiliano* di D. Pietro Menniti. In Roma, 1710; *Dilucidazioni critico-storiche sulle relazioni degli antichi scrittori della vita di S. Basilio Magno,* date in luce dal P. Giuseppe del Pozzo. In Roma, 1746.

[4] *Dizionario geografico-istorico-fisico del regno di Napoli,* composto dall'abate D. F. Sacco. In Napoli, MDCCXC, presso V. Flauto, I, 549. Debbo far notare che non mancai di ricercare, nelle antiche carte geografiche della Calabria, i nomi delle due abbazie, ma senza buon risultato. Eppure il Fiore *(Della Calabria illustrata),* nell'edizione del 1691, ha una bella carta della Calabria citeriore ed ulteriore; e l'Aceti (Addizioni al Barrio), nell'edizione del 1737, ne ha due bellissime. Lo stesso debbo dire dello Zaccagni-Orlandini (*Atlante illustrato* ecc., III, Firenze, 1845; *Corografia* ecc., XI, Firenze, 1844). Trovai soltanto qualche schiarimento nella carta dello Stato Maggiore italiano (scala al 50 m.), numero 236 *(Serrastretta-Cosenza).* In essa è compresa la regione tra Martirano e Serrastretta, bagnata dall'Amato e dal Corace. A settentrione di questo fiume vi è segnato: *Cisterciensi (diruto) m. 790.* È di questa carta che mi servo principalmente nelle indicazioni del testo.

suddiviso presentemente fra parecchi paesi circostanti, da Tiriolo a S. Pietro Apostolo [1].

La storia di questo paese si riconnette a quella delle diocesi che in varî tempi, durante il medio evo, si divisero quella parte della provincia di Catanzaro, in cui era posta Rocca Fallucca. Rogero conte di Sicilia fondò nel 1096, come dissi, il vescovato latino di Squillace, che per l'innanzi aveva professato il rito greco. Nella descrizione dei confini del vescovato e nella conferma delle sue possessioni, è compreso tutto il territorio che altra volta era appartenuto alla diocesi di Tre Taverne, distrutta nelle incursioni dei Saraceni; e fra esse è indicata *Rocca de Cathantiaco quae fuit Ugonis Falluce*, e l'abbazia di S. Giuliano. Nella nuova erezione del vescovato di Tre Taverne, fatta da Callisto II il 14 gennaio 1121 (Jaffè-L., 6890), è descritto questo medesimo territorio, che il 28 dicembre dello stesso anno fu incorporato alla diocesi di Catanzaro (Jaffé-L., 6910). Perciò Rocca Fallucca appartenne successivamente alla diocesi di Tre Taverne, a quella di Squillace, di nuovo a quella di Tre Taverne, e infine

[1] Questa terra era un paesetto fortificato, che sorgeva a mezzogiorno del fiume Crotalo (Corace). Prese il nome da Ugone de Folok, che lo possedeva prima del 1086. L'ereditò Mikera suo figlio, ch'essendosi mal comportato col duca Rogero fu scacciato da' suoi feudi, e andossene a vestire monaco in Benevento (Cfr. Malaterra, lib. III, cap. V, e lib. IV, cap. IX).

Nel 1212 apparteneva a Malgherio Altavilla, *Ugonis filius*, signore di Castelvetere, Satriano ed altre terre, come si rileva da un diploma greco del 1212 (illustrato da V. Capialbi nel « Maurolico » di Messina, 10 giugno 1838, an. II, vol. III), il quale fu redatto da Notar Pareu della *nostra* terra (dice Malgherio) di Rocca Fallucca.

Nei Cedolari del 1500 (Arch. di Stato in Napoli) figura tra i feudi di Galeotto Carafa. Nel 1522 paga il relevio per detta terra il conte di Soriano, anch'esso di casa Carafa; nel 1525, il duca di Nocera, pure Carafa, nella cui casa permane fino al 1614. Dal 1615 pervenne per vendita fatta dai Carafa al conte Carlo Cigala principe di Tiriolo. V. anche G. Fiore, *Della Calabria illustrata*. Napoli, Parrino, MDCXCI, 88, 200.

Trovo quest'altra notizia nel vol. *Collectoriae 162*, dell'archivio Vaticano: *Rationes collectoriae regni neapolitani* 1324:

c. v. Ecle Rocce Fallucce

presbiter	Joan. protopapa	tr. 1, gr. X.
presb.	Martulus	tr. 1, gr. VIII.
presb.	Guillelmus de Asmundo	tr. 1, gr. X.
presb.	Guillelmus filius d.	tr. 1, ——
presb.	Andreas	tr. 1, ——
presb.	Constantinus	tr. 1, gr. X.

Dal che appare che la chiesa di Rocca Fallucca era ancora ufficiata col rito greco nel 1324. La colletta era corrisposta in *tarini* e *grani*.

a quella di Catanzaro. L'aver quindi trovato l'abbazia di S. Giuliano accompagnata da qualche una di queste differenti denominazioni, può aver fatto nascere nel Lubin il dubbio che vi fossero in Calabria due abbazie portanti lo stesso nome di S. Giuliano.

*
* *

Attraverso i documenti che pubblico, e che permettono di continuare (sia pure a grandi tratti) la storia delle due abbazie dal punto in cui fu lasciata, risulta che, in sulle prime, non intercedeva alcun rapporto fra S. Giuliano e Corazzo.

La badia di S. Giuliano, qualche anno dopo d'essere stata incorporata al vescovato latino di Squillace, riceveva vistose donazioni territoriali in Siracusa nel 1100 (I); più tardi, nel 1117 (II), Pasquale II le accordava la protezione apostolica; e più tardi ancora, nel 1202 (VIII), Innocenzo III le riconfermava la protezione e il possesso dei beni. Da questo punto in poi, la troveremo sempre ricordata a proposito della badia di Corazzo.

La badia di Corazzo, dopo la trasformazione da benedettina in cisterciense, e al tempo di Gioacchino da Celico, aveva slargato i suoi possedimenti, estendendoli ad occidente del Corace e dell'Amato, fino alla terra di Decollatura, nel cuor della valle; ma forse perchè messa in dubbio la sincerità dei diritti acquisiti (come lascia intendere un documento anteriore, del 1174, III), e fors'anche pel bisogno di legalizzare le possessioni ottenute, a scanso di contestazioni territoriali, Gioacchino sollecitò ed ottenne il 12 dicembre 1178 una confermazione regia (IV), colla quale furono fissati i confini della terra di Strongoli, includendola, con quella di Decollatura, tra le possessioni del monastero. Agli 11 giugno del 1179 (V) il camerario di Val di Crati dava esecuzione alla confermazione regia; più tardi (1180, VI) la terra di Strongoli era ceduta in permuta.

Alla dipartita di Gioacchino per S. Giovanni in Fiore, la badia di Corazzo aveva raggiunto un ragguardevole grado di prosperità e di potenza, ed esercitava la sua signoria sull'ampia distesa del territorio, che circondava per vastissimo raggio il monte ov'essa sorgeva. Sulle vicine consorelle di Sambucina, di Matina, di Acquaformosa, di S. Eufemia vantava un prestigio che s'accresceva col tempo; ed era tra le più ricche del fiorente

Ordine Cisterciense, che era venuto man mano sostituendosi in Calabria all'antica potenza dei Basiliani.

È noto a tal proposito che, dopo la morte di Lanuino, successore di S. Brunone nella Certosa di S. Stefano del Bosco, il messinese abate Guglielmo propose che la Certosa passasse in possesso dei cisterciensi di Corazzo, la qualcosa avvenne nel gennaio del 1193 [1]. Nè venne meno a Corazzo, dopo quel tempo, il favore imperiale, che anzi nel 1195 Enrico VI, da Trani, riconfermava all'abate Antonio tutte le donazioni e le concessioni fatte al monastero da' suoi predecessori e da privati, dandogli novella prova di protezione coll'accordare l'uso del pascolo agli armenti dell'abbazia in due località designate (VII).

È appunto in questo tempo in cui Corazzo espande i suoi possedimenti che troviamo, per la prima volta, in rapporto con esso la badia di S. Giuliano. In una bolla d'Innocenzo III del giugno 1202 (VIII), indirizzata « Petro abbati monasterii san» cti Juliani de Rocca Fallucca », è detto, ad istanza di Pietro e de' suoi monaci, « praefatum monasterium vestrum... sub beati » Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti pri» vilegio communimus »; e « Imprimis siquidem statuentes ut » ordo monasticus qui secundum domini beati Benedicti regulam » in eodem monasterio institutus esse dignoscitur perpetuis ibi» dem temporibus inviolabiliter observeretur. Praeterea quascun» que possessiones, quaecunque bona idem monasterium in prae» sentiarum iuste et canonice possidet... firma vobis vestrisque » successoribus et illibata permaneant... ». La bolla ricordata fa cenno delle possessioni citate nel doc. I, e di alcuni predecessori d'Innocenzo III, che avevano elargito protezione e favori alla badia di S. Giuliano. E in oltre, circa la prestazione d'un'annua oncia d'oro alla Sede Apostolica, si rapporta ad una bolla di Pasquale II (II), il quale nel 1117, prendendo quel monastero sotto la protezione della Santa Sede, a tempo dell'abate Israele, aveva appunto stabilito, colle stesse parole d'Innocenzo III ripetute, « Ad indicium autem hujus a Sede Apostolica praeceptae » libertatis nobis nostrisque successoribus auri unciam perpetuis » temporibus annis singulis persolvetis ».

[1] Taccone-Gallucci, *Memorie storiche della Certosa dei Santi Stefano e Brunone in Calabria*. Napoli, Festa, 1885, 37, 38.

L'importanza di questo documento non ha bisogno di soverchi commenti: esso riassume e conferma i più antichi (I, II), sia in riguardo alla località, sia in riguardo ai beni di S. Giuliano; ed offre anche il destro d'intendere fin da questo momento la lotta che si svolge fra le due abbazie, e che costituisce la parte sostanziale dei documenti successivi. Infatti, quanto importa maggiormente di notare in questo documento è l'*a tergo* che dice: « Privilegio di Papa Innocenzo a favore dell'abate di S. Giuliano membro di Corazzo ». Se fossimo pienamente sicuri che l'*a tergo* riportato rispecchiasse l'annotazione esistente forse nell'originale, se ne dovrebbe dedurre che nel 1202 la badia di S. Giuliano era una dipendenza di quella di Corazzo. A dire il vero, nè il testo del II, nè quello dell'VIII documento accenna a questa condizione. È sincero l'*a tergo* citato? Il dubbio a me pare che possa avere qualche fondamento, se si pensi alla vicinanza dei due monasteri, che dovette per tempo far sorgere tra essi gelosie di prestigio e d'interessi. Tutta la sostanza dei documenti rinvenuti si compendia in brevi parole: la badia di Corazzo, allargando le sue possessioni, assorbe i beni di quella di S. Giuliano, fino a rendersela soggetta: è una lotta in cui il più debole soccombe alla prepotenza del più forte. Per la qualcosa l'*a tergo* citato (che è, si badi bene, in una copia del sec. XVII) può apparire come una manovra per dimostrare la vetustà dei diritti che la badia di Corazzo vantava sulla sua vicina: ed esempi di litigi, fra monasteri limitrofi, non mancano.

Comunque, da quel tempo Corazzo continua l'espansione dei suoi possedimenti: nel 1204 riceve in dono da un privato una terra in quel di Maida (IX), e nel 1210 altra donazione privata (X); nel 1210 gli vengono riconfermate da Federico II nuove donazioni (XI); nel 1213, poichè qualche dubbio era sorto sulle recenti possessioni, l'abate Giovanni dimostra infondati i sospetti (XII); nel 1223 Onorio III conferma al monastero il donativo di altre possessioni (XIII). In tre diplomi del 1225 Federico II riconosce legittimo il possesso che Milo, abate di Corazzo, accampa su tutti i beni fin dalle origini appartenuti al monastero (XIV, XV, XVI: interessantissimo quest'ultimo, perchè segna l'apogeo della fortuna di Corazzo, e ci dà notizia di altri documenti dispersi); più tardi, nel 1257, altro dono di terre, da un privato, in Martorano (XVIII).

Notevole è il doc. XIX, che è un atto del 1278, fra privati, per affitto di terreni. In esso Pacifico è detto abate « monasterii sanctae Mariae de Curatio et Sancti Juliani de Rocca Fallucca »: la qualcosa lascia intendere che in quell'anno, ed anche prima [1], i due monasteri erano sotto l'autorità di un unico abate; che, in altri termini, la badia di Corazzo aveva assorbito quella di S. Giuliano. Ciò si comprende meglio dal doc. XXIII, dal quale si rileva che l'annua oncia d'oro dovuta dalla badia S. Giuliano alla Sede Apostolica (II, VIII), era pagata direttamente da quella di Corazzo: il che vuol dire che, se il monastero di Corazzo sosteneva gli oneri dell'altro, doveva di conseguenza percepirne gl'introiti. Nel 1310 adunque, l'abate di Corazzo dichiara a mezzo di atto pubblico non esser tenuto a pagare l'annuo tributo per S. Giuliano alla Sede Apostolica, perchè quel monastero ed i suoi beni erano stati arsi e distrutti nella guerra che tenne dietro, in Calabria, al Vespro Siciliano.

Ma non molto convincente dovè apparire la scusa pel rifiutato pagamento [2], e non poca esagerazione doveva esservi nel racconto della distruzione di S. Giuliano, se, appena un anno dopo, Tancredi, procuratore di Corazzo, si affrettava a soddisfare le richieste della Camera Apostolica (XIV); e se gli abati di Corazzo, Giovanni e Rogero, facevano trascrivere in atti pubblici le ricevute dei pagamenti fatti per S. Giuliano (XXV, XXVI, XXVII, XXVIII), coll'evidente intenzione di dimostrare i loro diritti su quella badia.

Quasi che il rifiutato pagamento del 1310 avesse scosso la fede sulla sincerità dei beni posseduti dal monastero di Corazzo, tien dietro a quel fatto un seguito di atti, che l'autorità sulle possessioni ed il prestigio della badia vogliono ribadire. Nel 1318 l'abate Filippo fa trascrivere ed autenticare alcuni atti, dai quali risulta che Corazzo vantava dei privilegi sulla dogana di Cosenza (XX, XXI, XXII); nel 1342, l'abate Jacopo fa fare copia d'un privilegio imperiale posseduto dal monastero (XVI); nel 1363, l'abate Rogero fa copiare la bolla di Pasquale II (II).

[1] Infatti, Pacifico, nello stesso doc., ricorda « Theobaldum venerabilem abbatem praedicti monasterii nostri Curatii et Sancti Iuliani praedecessorem nostrum..... ».

[2] Rilevo, a proposito, che nel doc. XXIII si parla di quaranta oncie arretrate: poichè il doc. è del 1310, e il censo annuo era di un'oncia, si risale al 1270, a circa dodici anni prima, cioè, della voluta distruzione di S. Giuliano per opera degli Almugaveri.

S. Giuliano intanto, se non florido come nei tempi trascorsi, aveva dovuto risorgere alquanto nei primi del 1400, se lo troviamo intento a scuotere il giogo del prepotente vicino. E infatti, nel 1424, alla presenza di Paolo de Archeriis vescovo di Squillace, Placido abate di Corazzo, e Leonardo abate di S. Giuliano, ratificavano un accordo circa i rispettivi diritti delle due abbazie (XXIX). Ma questo stato d'indipendenza, o di parità di diritti, passò come miraggio: pochi anni dopo, nel 1430, Leonardo abate di S. Giuliano e Rogero abate di Corazzo stendevano una transazione, nella quale si stabiliva essere il monastero del primo una dipendenza di quello del secondo (XXX).

Corazzo dunque tornava a regnare senza rivali nell' ampia contrada di Rocca Fallucca, sui vasti possessi lontani e vicini. Poi succede un lungo silenzio; di S. Giuliano abbiamo un ultimo accenno nel 1489 (XXXI); di Corazzo sappiamo che era fittuario de' suoi beni, nel 1549, Paolo Tilesio (XXXII).

Pochi anni dopo Nicola Boucherat e Dionisio de Laceronis, procuratore generale il primo, vicario il secondo dell'Ordine cisterciense, visitando i monasteri della loro religione in Calabria nel 1569, scrissero melanconicamente di Corazzo [1]: « Tertium » decimum monasterium est Sancta Maria de Coratio, in eo sunt » sex monachi quibus desunt multa ad victum et vestimentum » necessaria; non est sacrarium pro sacrosancto eucharestiae sa- » cramento; quarta pars claustri corruit. Annui redditus ascen- » dunt ad mille ducentos ducatos. Commendatarius est Rm̃us » D. Episcopus Feltrensis cuius factor et prior dicti monasterii » iureiurando promiserunt quod infra tres menses, a die visita- » tionis factae, curabunt fieri custodiam et tabernaculum pro » sacrosancta eucharestia. Curabuntque ante mensem octobris » claustrum reparari... » [2].

La potenza dell'antica badia era tramontata.

[1] Archivio Vaticano, *Concilia*, II, 115, « Status monasterium Ordinis Cisterciensium « visitatorum anno 1569, in regno Neapolitano et Siciliae et dominio Sedis Apostolicae ».

[2] E non soltanto l'abbazia di Corazzo era deperita, ma in quel torno di tempo quasi tutti i monasteri di Calabria erano in rovina. In un'anonima « Relatione di Calabria » sui primi del XVII secolo (archiv. Vatic., *Variar. Politicorum*, 70. pp. 64-97), si legge: « Tutti i monasteri di presente sono comendati. A ben piccolo numero di monaci, « com'è di costume, vien assegnata certa poca quantità di denaro per lo vitto o per gli « vestimenti, rimanendo libero al Comendatore il dominio e l'uso di tutto il rimanente

Poc'altro si può dire intorno a Corazzo: sul finire del secolo XVII pagava 100 fiorini all'anno alla Camera Apostolica [1]; dal 1758 al 1768 sulle rovine dell'antica fu costruita una nuova chiesa; il 7 gennaio 1804 quella chiesa fu dichiarata di patronato regio, con sentenza del Cappellano maggiore.

Il monastero non risorse più.

« dell'entrata. Et è, vaglia il vero, non poca materia di scandalo alla christiana pietà il « veder le povere chiese dei Monasteri desolate, deserte, rovinose, cadenti, scoperte alle « pioggie et ridotte in sembianza di luogo profano giudicato all'apparenza, anzi ricetto « d'immondi animali, che tempio di Dio, senza che alcuno si prenda pensiero di risar- « cirne le rovine, o ripararle.... A poco a poco s'abbandonano i monasteri o perchè ai « monaci convien litigare cogli affittatori dell'Abbatie l'assignamento del vitto, o perchè « rovinando senza riparo l'habitationi sono astretti a procurarsi ricovero migliore ritiran- « dosi altrove. Perciò in più d'un luogo di Calabria al presente si veggono alcuni mona- « sterii abbandonati... ».

[1] *Abbatiarum Italiae brevis notitia. Additiones et adnotationes ex manuscripto Bibliothecae Angelicae nunc primum editae curante* Henrico Celani. Romae, ex Typ. Polyglotta, MDCCCXCV, 35.

CARTE DELLE ABBAZIE DI S. MARIA DI CORAZZO E DI S. GIULIANO DI ROCCA FALLUCCA IN CALABRIA

TESTI

A. Bibl. Vatic., *Fondo Latino, n°. 7572.*

Liber | continens multa imperatorum | et regum privilegia concedentia | et confirmatia tenimenta, ter | ras, possessiones, et alia iura, instrumenta donationum, perm | utationum, solutionum, concor | diarum etc., bullas diversorum | pontificum, et alias scripturas, ex suis originalibus accurate de | scriptas, et nunc congestas facien | tes ad favorem Abbatiae S. Mariae | de Coratio, et S. Juliani illi unitae | omnia disposita secundum prio | ritatem temporis cum indice | copioso in fine.

Cod. membranaceo, mm. 230×170, sec. XVII, cc. 118.

B. Arch. Vatic., *Armadio XXXV, vol. CXXXIII.*

Bullae Abbatiae S. Juliani | Liber iste continet privilegia, instrumenta | bullas, aliasque scripturas pertinentes tam | ad Abbatiam S. Juliani, quam ad alteram S. Mariae de Curatio; in fine eiusdemet (?) libri adest exactus index, a quo cum notabilia extrahi et desumi nequeant, ideo | satis erit se remissive habere ad eundem.

(Sul dorso) Bolle | del | Abbadia | di | S. Giuliano | e di | S. Maria | de Curia | tio in | Calabria.

Cod. cartaceo, mm. 300×210, sec. XVII, cc. 169.

C. Joachim abba | *tis et Florensis Ordinis Chronologia.* | *Frate* Jacobo *co* | *gnomine* Graeco *Syllaneo Ci* | *sterciensis Ordinis et sacrae Theologiae* | *magister et eiusdem Ordinis in Pro* | *vinciis utriusque Calabriae et* | *Lucaniae Praesidente* | *Authore.* | In Cosenza, per D. Andrea Riccio | MDCXII.

In 8°, pagg. 259 (pagg. 43-45).

AVVERTENZA

Gli atti notarili saranno riprodotti in corpo 8; i documenti in essi inseriti, e tutti gli altri che ci sono pervenuti direttamente, o che s'integrano a vicenda (come i due del n°. IV, ed i n. XX, XXI, XXII), saranno riprodotti in corpo 10.

I.

Anno 1100.

Basilico di Siracusa, venuto in Calabria e accolto nel monastero di S. Giuliano di Rocca Fallucca, dona allo stesso una chiesa e alcune sue terre in Siracusa, descrivendone i confini.

Testi: A cc. 91A–95B; B cc. 131A–138B.

Osservazioni. Il documento non ci è pervenuto nell'originale greco, sibbene in vernacolo calabrese da un transunto notarile latino rogato in Catanzaro il 31 dicembre 1391.

La data del doc. (6609, indiz. VIII), corrispondendo al 1100 (dal 1°. genn. al 31 agosto) e rapportandosi al tempo in cui Siracusa era una contea normanna, non permette di identificare nel donatore il figlio del conte Rogero, Giordano, che nel 1086 era stato investito di quella contea (Privitera, *Stor. di Sirac. ant. e moder.* Napoli, 1879, II), perchè Giordano morì nel 1092 (Sarri, Il diritto della success. reale nel reg. di Sic., in " Opusc. Sic. „, III): resta perciò anche esclusa la possibilità di assegnare un valore politico al significato della frase " lu Signure de Seragusa „.

Più che un titolo di dignità (se si affacciasse il sospetto che *Basiligoctu* fosse una corruzione qualsiasi di Βασιλεύς), ritengo che *Basiligoctu* sia un nome proprio di persona; e benchè un nome simile non trovasi nei documenti coevi (ad es. quelli pubblicati dal Cusa, dall'Amari, dallo Spata), nè nei lessici della bassa grecità (Du Cange, Sophocles), è da notare però che non mancano corruzioni del nome Basilio, come Βασιλάκι per Βασιλέι (Cusa, *I diplomi* ecc. pag. 339, ult°. rigo; Sophocles, *Greek Lexicon* ecc.) Al qual proposito richiamo l'attenzione sul nome del secondo testimone, che avendo la stessa fisionomia di *Basiligoctu: Guillelmocta,* ed essendo senza dubbio un nome proprio di persona, fa pensare con fondamento che ci troviamo alla presenza di diminutivi volgari.

Quanto al significato della frase " lu Signure de Seragusa „, opino che l'originale avesse Ἐγὼ κῦρ (κιρός) βασίλικος ἐκ Συρακούσης, cioè: " Io signor Basilico di Siracusa „. È noto che il κῦρ (κιρός) nei doc. greci dell'Italia merid. (Cusa, op. cit., 22, 70...) è usato in cambio dell'antico κύριος, κῦρος, ed ha il significato di *domnus, dompnus, dominus* dei doc. latini: di signore, cioè, in senso generico, come appare anche dai doc. III e X della serie che pubblico.

Cosicchè, conchiudendo, pare che Basilico sia un signore feudale di Siracusa, che fa donazione di alcune sue proprietà allodiali.

Le lacune e l'imperfetta punteggiatura annebbiano in qualche punto il senso; ho modificata questa nella descrizione dei confini, perchè più manchevole che altrove; ho lasciata intatta la forma del linguaggio, che difetta di quegli arcaismi che son proprii del tempo a cui rimonta la versione in vernacolo, perchè non ne ho trovato riscontro neanche in uno dei più antichi esempii di dialetto calabrese (E. Pércopo, *La morte di Don Enrico d' Aragona. Lamento in dialetto calabrese* (1478), in " Arch. stor. nap., XIII „). Tuttavia, le formule d'apprecazione sono simili a quelle dei doc. dell'Italia merid. già pubblicati (Trinchera, *Syllabus membranar. graecar.*; Russi, *Paleografia e diplomat. di doc. delle prov. merid.*); la parte sostanziale dell'atto, cioè la donazione, è ben chiara; e infine è da notare che di detta donazione si trova cenno in una bolla inedita d'Innocenzo III, che è l'VIII doc. di questa serie.

In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo nonagesimo primo die vero ultimo mensis decembris anni praesentis quartaedecimae indictionis apud Catanzarium. Regnante serenissimo domino nostro, domino Ladislao Dei gratia Ungariae, Ierusalem et Siciliae, Dalmatiae, Croatiae Rameae, Serviae, Galitiae, Lodomiriae, Cumaniae, Bulgariaeque inclito rege, provinciae et Fortalguerii ac Pedimontis comite regnorum coronationis suae anno primo feliciter amen. Nos Antonius Coratus de Catanzario baiulus, Bartholomaeus de Rocca de eadem civitate Catanzarii annalis iudex eiusdem civitatis Catanzarii anni praesentis quartaedecimae indictionis praedictae assidente nobis notario Andrea Licastro de eadem civitate Catanzarii regia auctoritate publico notario per totum ducatum Calabriae ad scribendum acta nostrae curiae per nos assumpto notum facimus et testamur, quod praetitulato die, ibidem nobis pro tribunali sedentibus iustitiam, prout ad nostrum spectat officium ministrando in praesentia subscriptorum testium litteratorum, vocatorum, requisitorum et rogatorum, atque serio cohadunatorum et congregatorum ibidem coram nobis constitutis religiosus et honestus vir frater Bernardus de Curribus de Baro Ordinis Cisterciensis, monachus monasterii sanctae Mariae de Coratio Marturanensis dioecesis eiusdem Ordinis Cisterciensis tanquam procurator et oeconomus procuratoris et oeconomatico nomine, et pro parte reverendi in Christo patris et domini fratris Rogerii de Xiliano abbatis eiusdem monasterii sanctae Mariae de Coratio et per eundem dominum abbatem inter alia ad infrascripta in publico testimonio apud terram Feruleti solemniter et legitime constitutus et ordinatus ut pro serie et tenore eiusdem publici instrumenti per eum nobis exhibiti et ostensi, et quod seu eius tenorem de verbo ad verbum vidimus, legimus et inspeximus, seu legi et perlegi vidimus et audivimus, non abrasum, non abolitum, non in aliquo vitiatum nobis constitit evidenter. Et nobis in eadem curia sedentibus prout supra ostendit nobis et in nostra praesentia publice et solemniter legi fecit quoddam instrumentum graecum antiquum, seu litteris graecis scriptum per honestos et discretos viros presbyterum Ioannem Apulum habitatorem casalis Sorbae pertinentiarum terrae Tabernae, presbyterum Nicolaum Apulum habitatorem dictae civitatis Catanzarii, ac presbyterum Iordanum de Bernardo archipresbyterum Catacensem viros utique idoneos et fide dignos, ac in litteratura graeca sufficienter eruditos et linguam latinam scientes, interpretatores, declaratores et translatores praefati instrumenti graeci, iuratos prius ad sancta Dei evangelia, per eos corporaliter tacta de bene translatando, interpretando et declarando in linguam latinam praefatum instrumentum seu scriptum graecum eiusque tenorem infrascripti tenoris et continentiae. Qui quidem presbyteri viso, lecto et saepe saepius perlecto per eos, ac etiam intellecto praefato scripto authentico graeco scripto in eadem praesentia coram nobis dixerunt et attestati

fuerunt scriptum instrumentum seu scriptum authenticum graecum fore et esse dicto scripto idiomate graeco per omnia ut in praesenti transumpto latino et litteratura latina vulgari lingua licet gramaticali et litteratura graeca scriptum erat. Et sic de verbo ad verbum per omnia continetur:

† Signu de Basiligoctu [1].

Signure Jesu Christu Deu nostru agi misericordia de mij: amen, et aijuta a mij: in nome de lu Signure Deu lu primu canussute et percudente omni cosa, e de non essere omni cosa fiche et plasmandu lu homu secundum ijmagine et similitudine sua, et adornandu de capu. Pensau videndo materialmente in sempli de li personi... per summa potentia chelestriale per la summa sua bonitate et misericordia non toccabile affigorandose alla sua figura e suppellendosi per mij e resurgendo da li morti, et alla ecclesia dede firmamentu la sua fede et epandela secundu lu chelu a perdunanza de peccati secundu es scriptu de Deu alli benfachenti alli ecclesiastici, et imbellissendu li ecclesiastici secundu diche la scriptura. Eu [2] Basiligoctu lu signure de Seragusa in Calabria venendo et sindendo per voluntate de Deu allo monasteru de sanctu martiru Julianu, lu quale è alla supta parte de la Rocca de Fallucca, videndu ella lu primu statu de lo sanctu monasteru... fratri et monachi de questu monasteru perche ca rechippero a mi caudiusamente [3] et honoratamente a mi fueru standu ipsi in vita honesta et castissima [4] ad orationi non posabili... fachendu per tuttu lu mundu, li quali cun sufferenza et cun fatiga le fachiano et dichia alli poveri et alli straneri delle rechippere intraperendose lo meu core d' anime per te a quelli sancti... et per salvatione de la anima de li mei patri et a remissione de li peccati mei e deli mei heredi offeru et firmu et dugnu a questu dictu monasteru de sanctu Julianu la ecclesia de sanctu Johanne Evangelista, la quale este alla terra de Seragusa la mia cun tutti li proprietati et pertinenti et iurisdictioni loru [5], in una cun lu casale, lu quale se clama li Cructi, lu quale este innanti lu templu de questu sanctu Johannu, in una cun li habitanti alla et homini christiani et ijsmaeliti. Similemente dugnu li loro tenimenti, li quali annu a Seragusa, e lu cunfinu di questa dicta ecclesia de sanctu Johanne Evangelista cusi se determina. Incominza de la publica via e va sino alla

[1] *Basiligortu* nel *signum* dei due testi; ma è da preferire la lezione più sotto ripetuta: *Basiligoctu*, per l'analogia con *Guillelmocta*.

[2] *En* nei due testi, ma leggasi *Eu* = all' *eu* = io, tuttora in uso nell' It. merid.

[3] *Candinsamente* nei due testi, ma è la falsa trascrizione di *u* per *n*; correggasi: caudiusamente = gaudiosamente, lietamente.

[4] *Cassissima* nei due testi, per *castissima*: facile scambio dell' *s* pel *t*.

[5] *instituati loru* in A e in B, ma è evidentemente uno sbaglio di lettura.

Grutta de sancta Vennera, da parte de lo punnente, e da questa grutta sale alla via de Scala greca, et vae da questa via de Scala greca e ietta alla via grande, la quale vae a questu casale da la parte de lu ostru, e da questu casale vae alla via, la quale vae de Sanctu Pelagiu da parte de lo levante, e da questa via de sanctu Pelagiu getta allu putzu siccu, e de questu putzu sinde e scoppa alla grande via la quale vae alli volti, li quali su supta Sancti Coranta e da questi volti sinde alla via e scoppa alla altra via, la quale esse de Sancta Luchia e vae da questa via fini alla via, la quale vene de Seragusa, innanti de Sancta Maria de la parte de lu metzu jornu, et sale de questa via la quale vene de Seragusa, e vae alla via la quale vene de questi dicti volti: et de questa vae de parte de lo punnente fini alla via de la Petra de Troculimeni; et de questa via de la Petra de Troculimeni salente de Seragusa de parte de lo punnente e vae fini alla grutta de Sancta Venneri, et cusi cunclude [1]. Simile modu dugnu et firmu a questu dictu monasteru de Sanctu martiru Julianu la mia cultura, la quale se clama Madeca, la quale este alla punta de la Flomara de Lentini [2], la quale este salmate duchentu cun tutti li continencij soi. Simile modu dugnu et firmu a questu dictu monasteru lu mulinu che este allo casale de Stafenda questa dicta ecclesia in una cun li dicti tenimenti offeru a questa sancta ecclesia, la quale e supradictu Sanctu Julianu a remissione de li peccati meij e de li mei heredi, alli quali cu cumandu di tutte queste cose senza impachu, senza turbarvi de omni homo de episcopi e de laici et de tutti li ducenti vemine paijdemi digiano guardare et cunservare che siano benedicti de lo Patre de lo Figliu, e de lu Spiritu Sanctu. Et si alcunu perissi de questi a Gerench... [3] in contro et volessi revocare questa bona offertione a questu sanctu monasteru che sianu gestimati da li trechentu et decheoctu sancti Patri e de la purissima Dei genitrice, e de lo sanctu grande martiru Julianu e de tutti li sancti, e la parte sua sia cun la parte de lo traditore Juda. Et plui superchamente firmu et palisicu et acceptu questu presente dunu che eu dau a

[1] Le località citate nella descrizione dei confini: S. Giovanni, Scalagreca ecc. vedile ricordate nelle *Tavole delle cose più memorabili della Storia di Siracusa avanti G. C.* ecc. di G. M. Capodieci. In Messina, 1821, pagg. 10, 13, 15.

[2] Cfr. doc. VIII, ove, oltre la chiesa di S. Giovanni, è ricordata anche la coltura in territorio di Lentini, Madeca, ma con una lieve alterazione: « ... Culturam etiam de Ma« chadiis, quae consistit in territorio Lentini ».

[3] Leggerei: « Et si alcunu [com]parissi (B ha *parisse*) de questi [miei eredi ad] agire ». Oltre che *Gerench* sia scritto in modo dubbio in A e B, il senso non corre: dopo morto *(perissi)*, come revocare? Tuttavia, la formula, benchè non molto chiara, corrisponde nell'insieme a quella dei doc. coevi: « ... και παρα τον αγιον και δεοιδειον αγγελον αποστολων « μαρτιρον προφιτων οσιον διδασκαλων και αειδιμον γινεκον· κληρονομιν δ αυτον και τω αναθεμα « παρα πατρος και υιοῦ και αγιου πνευματος και παρα τον τιή αγὶον πατρον την λεπραν καρπουμενος « γιεξι του παιδαριου γεναισθω κλιρος αυτου μαιτα του ιουδα του προδοτου... » Cfr. Trinchera, *Syllabus* ecc., pagg. 80-82, doc. LXIV, anno 1097.

questu supradictu monasteru, lo quale per la mia pia voluntate et bona et pura voluntate innanti de questi presenti testimonij che su i copia:

† Rogerij Sicli testimoniu su.
† Guillelmocta testimonio su.
† Johanni de Seragusa testimoniu su.
† Petru de Nicosia testimoniu su.
† Robertu de Seragusa testimoniu su.
† Martinu de Lentini testimoniu su.
† Alferi de Catania testimoniu su.

† Scriptu de la mia manu Vernigeri per comandemento de lo supradictu nostru Signure, anni currenti sei mila sei centu et nove, indictione octava.

Rogavitque nos praefatus frater Bernardus de Curribus de Baro procuratorio et oeconomatico nomine quo supra meum super hoc officium implorando ut cum sumptuum ipsius instrumenti seu scripti graeci necessarium habeat ad perpetuam eiusdem praefati monasterii cautelam et certitudinem cunctorum evidentium in lingua seu litteratura latina publicatum et transumptum habere ipsum transcribi, translatari, interpretari, declarari et in publicam formam redigi faceremus nostra iudiciali auctoritate interposita illam vim et auctoritatem habiturum, quam habere dignoscitur originale instrumentum, seu scriptum graecum praedictum.

Unde nos qui supra praefati baiulus, iudex et notarius viso et diligente inspecto originali scripto praedicto, quod in nulla sui parte erat abolitum, abrasum, emendatum, neque cancellatum, aut in aliqua sui parte laesum seu vitiatum imo in sua propria et prima figura sistente adhibitis nobis subscriptis testibus saecularibus et ecclesiasticis litteraturam graecam et latinam scientibus ut dixerunt, nihil addito vel mutato vel dimisso quod sensum mutet vel etiam intellectum cum eorum attestationibus praedictum scriptum graecum in formam et litteraturam latinam in vulgari lingua prout praefati presbyteri graeci in litteratura graeca ut praedicitur eruditi in eadem nostra praesentia translatarunt, interpretarunt et declararunt de verbo ad verbum transcribimus ac de graeco idiomate in latinam translatamus et nostra iudiciali auctoritate interposita publicamus et in hanc praesentem publicam formam redigimus per manus mei praefati publici notarii sumptum ipsum eandem vim eamdemque auctoritatem habiturum, quam habere dignoscitur scriptum originale praedictum. Ad fidem et probationem de iis omnibus quae continentur in eo imposterum perpetuo faciendum.

† Ego Andreas Licastrus de Catanzario qui supra publicus per totum ducatum Calabriae regia auctoritate notarius praesens scriptum publicum instrumentum ut supra describitur publicavi, transumptavi et propria manu scripti et me subscripti meoque signo solito signavi. Praesentibus

Antonio Coratoro [1] baiulo.
Iudice Bartholomaeo de Rocca.
Decano Catacense.
Nicolao Franchino.
Iudice Rahonerio Saullo.
Thomasio Stafida.
Bartholomaeo Stafida.
Notario Antonio de Curiliano [2].
Rahone Luparo.
Notario Petro Marchaguirio.
Iohanne de Meserara (*a*).

(*a*) B, *Meseraca*: Mesuraca, nel circondario di Cotrone.
[1] Così in A e B.
[2] Corigliano, prov. di Cosenza.

II.

Anno 1117, 15 maggio.

Il pontefice Pasquale II, ad istanza dell'abate Israele, concede al monastero di S. Giuliano di Calabria la protezione apostolica, e gli conferma le possessioni, i beni ed i privilegi. Il monastero di S. Giuliano è tenuto a pagare alla Sede Apostolica un' oncia di oro ogni anno.

Testi: *A* cc. 1A–2A, e cc. 87A–89B; *B* cc. 1A–2A, e cc. 125A–130A.

Osservazioni. Il documento ci è pervenuto in due modi: da solo, e in un transunto notarile rogato in Feroleto il 15 maggio 1363. Nella prima forma manca la data in entrambi i testi, la quale si trova invece nel transunto sopra citato.

Dall' itinerario di Pasquale II si apprende che egli fu in Benevento dal 16 marzo al 24 aprile del 1117; dopo, ma non è detto quando, fu in Siponto nella Campania; le date ricompaiono dal 20 agosto in poi di quell' anno (Di Meo, op. cit. IX, 226, 230; De Mas-Latrie, *Trésor de chronol.*, 1080; Jaffé–L., I, 764–766). Il presente documento offre una nuova data nell' itinerario di Pasquale II.

In B, c. 2B, la *subscriptio papae*, la *rota* e la *salutazione finale* si trovano come nelle *bullae maiores*: la prima nel centro, la seconda a sinistra, la terza a destra. (Cfr., in *Specimina selecta chartarum Pontificum Romanorum. Pars prima*, *edidit Julius von Pflugk-Harttung*. Stuttgart, 1885, la *rota* della tav. 55, che corrisponde a quella del cod. B, piuttosto che all' altra della tav. 117 delle *bullae spuriae* dello stesso papa).

Metodo di pubblicazione. Per la riproduzione si sceglie il testo inserito nell' atto notarile (A cc. 87A–89B; B cc. 125A–130A), sia per la data, sia anche per la descrizione della *rota* in esso tramandataci. Nella trascrizione della bolla fatta dal notaio non vi sono varianti in entrambi i testi. Saranno rilevate alcune varianti della stessa, nella forma in cui ci pervenne da sola (*A* cc. 1A–2A; *B* cc. 1A–2B), in corrispondenza al testo riprodotto.

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo tertio regnante serenissima domina domina nostra regina Ioanna Dei gratia Ierusalem et Siciliae ducatus Apuliae et principatus Capuae, provinciae et Fortalguerii ac Pedimontis comitissa, regnorum vero eius anno vicesimo feliciter amen. Die quinto decimo mensis maii, primae indictionis apud terram Feroleti [1]. Nos Conradus de Barratio de Ferolete annalis iudex ipsius terrae Feroleti, Robertus de Prothopapa de eadem terra regia auctoritate notarius publicus per ducatum Calabriae et testes subscripti ab hoc specialiter vocati et rogati praesenti scripto publico notum facimus et testamur quod constitutus in nostri praesentia religiosus et honestus vir frater Rogerius Dei gratia venerabilis abbas

[1] Feroleto antico, è detto ora, nel circondario di Nicastro.

monasterii sanctae Mariae de Coratio ostendit nobis et publice legi fecit quoddam papale privilegium concessum quidem quondam religioso viro fratri Israeli abbati tunc monasterii Sancti Iuliani de provincia Calabriae et dicto eius monasterio per quondam summum pontificem Paschalem papam sub datum Beneventi per manum Ioannis sanctae Romanae ecclesiae diaconum cardinalem ac bibliothecarium idibus maii sub anno Domini millesimo centesimo septimo decimo decimae indictionis bullatum quippe pendente bulla plumbea eiusdem quondam pontificis ac signatum quodam rotundo circulo, in quo continebantur haec verba ✝ Verbo Domini coeli firmati sunt. Sanctus Petrus, sanctus Paulus, Paschalis papa II. Quod quidem vidimus legimus et inspeximus diligenter, non abrasum, non cancellatum, non abolitum, sed omni vitio et suspectione carens et in prima sui figura existens. Supplicavit nos dictus abbas ut praedictum privilegium transumptare et eius copiam in publicam formam redigere deberemus ad sui cautelam, quia sua interesse dixit inde habere transumptum in publica forma redactum, consentiens prius in nos praedictas iudicem et notarium ut in suos et nos sciret suos in hac parte non esse nostrum officium prorogando. Et quia iuste petentibus non est denegandus assensus, quia nemini possumus nostrum officium denegare et maxime quia ecclesiae negotium agebatur in hac parte copiam dicti privilegii inde assumpsimus, et in praesenti publica forma redegimus nihil addito nec mutato, cuius tenor per omnia talis est.

Paschalis episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Israeli abbati monasterii sancti Iuliani, quod in provincia Calabriae situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc in apostolicae sedis regimine Domino disponente promoti (a) conspicimur, ut ipso operante religione augere, et eius servis tuitionem debeamus impendere. Tuis igitur (b) dilecte in Domino fili abbas Israele iustis petitionibus annuentes sancti (c) Iuliani monasterium, cui Deo auctore praesides in tutelam et protectionem apostolicae sedis suscipimus, et contra pravorum hominum nequitiam, auctoritatis eius privilegio communimus. Praesenti namque decreto statuimus ut quaecumque praedia, quascunque possessiones idem monasterium in praesenti decima indictione legitime possidet, et quaecunque in futurum largiente Deo iuste atque canonice poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatum coenobium (d) temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis fatigationibus vexare; sed omnia integre conserventur eorum pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Obeunte autem te tunc eius loci abbate vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia (e) seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint a romano pontifice consecrandum. Nihilominus etiam libertatem omnium iurium spiritalis quam in capite monasterii et in ecclesiis et casalibus ad ipsum pertinentibus; videlicet sancti Senatoris [1] et Malfone et omnium aliarum ecclesiarum, quas modo

(a) *A c 1A*, compromoti; *B c 1A*, promoti. (b) *A c 1A*, ergo; *B c 1A*, igitur. (c) *A c 1A*, sancti; *B c 1A*, beati. (d) *A c 1A*, monasterium; *B c 1A*, coenobium. (e) manca in *A c 1B*.

[1] Nei pressi di Catanzaro esiste una contrada detta *Sansinatore*, da un piccolo villaggio ora distrutto.

iuste tenetis et possidetis ex longo tempore retroacto, et in antea ex fidelium largitione Deo dante poteritis adipisci sicut ex longo tempore habuistis et nunc habetis et possidetis vobis et eidem monasterio damus et auctoritate apostolica perpetuis temporibus confirmamus. Ad indicium autem huius a sede apostolica perceptae libertatis [1] nobis nostrisque successoribus auri unciam perpetuis temporibus annis singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae confirmationis et constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo, tertiove commonita si non safisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi. Quatenus et hic fructum bonae actionis, percipiant, et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Paschalis catholicae ecclesiae episcopus ss. [2].

Datum Beneventi per manum Iohannis sanctae Romanae ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, idibus maii, indictione decima, anno incarnationis dominicae millesimo centesimo [3] decimo septimo, pontificatus autem Paschalis secundi papae anno eius [decimo nono].

.... In cuius rei testimonium et praedicti abbatis cautelam et omnium quorum vel cuius interest vel interesse poterit certitudinem et cautelam praesens transumptum scripti exinde factum est per manus mei praedicti notarii scripti et subscripti, meoque solito signo signatum subscriptione mei qui supra iudicis et manus subscriptorum testium signis et subscriptionibus roboratum. Superius autem in vicesima prima linea ubi legitur usibus

[1] Con Urbano II, il 19 maggio 1089, venne adottata una nuova formula per la riscossione del censo: « Ad indicium autem perceptae huius a Romana ecclesia libertatis « (o « tuitionis » o « protectionis ») solidos tantum (qui la quantità del censo) Lateranensi « palatio quotannis persolvetis ». Ma, com'è risaputo, dal pontificato di Urbano II a quello di Innocenzo III succede un periodo di confusione nella riscossione del censo, in modo che il primitivo significato della formula riferita si altera. « Ad indicium autem huius perceptae libertatis..... » : il termine perde la sua precisione, perchè comprende, secondo i casi, delle immunità più o meno estese, tanto per lo spirituale che pel temporale. Sicchè la formula del documento ha un senso speciale: non è più il significato della *libertas romana,* ma quello della libertà spirituale, dell'esenzione propriamente detta. Cfr. P. Fabre, *Etude sur le Liber Censuum de l'Eglise Romaine.* Paris. Thorin, 1882; 94, 101.

[2] Nella prima forma, dopo la soscrizione, *A* e *B* hanno:

Loco † signi per modum plumbi rotundi; e *A* aggiunge: *continentis nomina sanctorum Petri et Pauli ac Paschalis papae secundi.*

E dopo:

A. Loco † alterius signi variati.

B. Loco † signi figurati.

I quali segni non possono essere che quelli della formula *Bene Valete.*

[3] A questo punto il notaio erra e scrive *tricentesimo,* mentre, a principio del suo atto, rilevando le particolarità della bolla, riprodusse esattamente la data: *millesimo centesimo.*

omnimodis profutura, et in tricesima ubi legitur anno octavo decimo, apparet abrasum et emendatum, abrasum et emendatum est per manus mei praedicti notarii non vitio sed errore scripti. Anno, die, mense, loco et indictione praemissis.

Loco † manus.

† Ego Conradus Barrati qui supra iudex terrae Feroleti (*a*) testor.
† Ego Corradus Macia testor.
† Ego Nicolaus Barracio de Feroleto (*b*) testor.
† Ego Nicolaus de Protopapa testor.
† Ego Ioannes Macia de Taberna testor.

III.

Anno 1174, 8 luglio.

Simone del Rosso, incaricato di risolvere alcune questioni territoriali fra l'abbazia di Corazzo e l'Università di Martorano, sulla fede di testimoni uditi dà ragione all'abbazia, e indica le terre che a questa spettano.

Testo: *A* cc. 105B–107B.

Osservazioni. Il solo cod. A ha il testo greco, nel quale idioma l'originale fu scritto. Parallelamente alla trascrizione greca corre la versione latina. Il cod. B ha la versione latina simile alla precedente, ed una versione italiana piuttosto confusa.

L'anno indicato nel doc. (6683) corrisponde al 1174; per la qual cosa il vescovo di Martorano, del quale è fatto cenno, ma di cui si tace il nome, è Michele.

Met. di pub. Si riproduce il testo greco del cod. A.

Ἐπειδὴ κατὰ τὸν μετ (?) μῆνα Ἰουλίου τῆς ἐνισταμένης Ἰνδικτιῶνος ὀγδόης οὗτος ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὁ αὐθέντης μου ὁσιώτατος ἱερεὺς κὺρ Ἰωσήφ καθάπερ τοῦ γράφει ἦλθε ὁ ἐξουσιαστὴς τοῦ Μαρτουράν[ν]ου καὶ ἄλλον πολλῶν καλῶν ἀνθρώπων πλῆθος λεγόντων πρὸς αὐτόν· Ὁσιώτατε ἡγούμενε τοῦ Κοράκη ἐπικραθεῖτε πλείονα χωρία εἰς τὸν σύλλογον τοῦ Μαρτουράνου, παρὰ τὸ ἔδωκε πρὸς αὐτὸν ὁ κραταιὸς ῥήξ. Τοῦτο ἀκούσας ὁ ἄρχων ἔφη ἐνώπιον αὐτοῦ τοὺς καλογήρους τοῦ ῥηθέντος μοναστηρίου καὶ ἐξετάσας αὐτοὺς εἶπον πρὸς αὐτόν· Εἰ ὁδηγείσας ὁ θεὸς στείλῃ καλοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ τόπους καὶ ἃς εὕρουν τὰ χωράφια καὶ τὸ ἡμέτερον σιγίλλον τὸ δεσποτικόν, καὶ εἰ μὲν ἔχωμεν περισσώτερα, ἃς λήψωμεν αὐτά, καὶ εἰ μὲν λειπώμεθα, ὁδηγήσει ὁ θεὸς ἵνα ἀναπληρώσωμεν αὐτά. Τοῦτο ἀκούσας ὁ ἄρχων ὁ ἐξουσιαστὴς ἐπρόσταξε πρός με Συμεὼν τοῦ Ῥουσίου καὶ [καπεῖ] [1] καθὼς γράφει ἵνα ἀπέλθωμεν ἐπὶ τόπον καὶ εὕρῳ τὰ χωρία καὶ τὸ δεσποτικὸν σιγίλλον τοῦ μοναστηρίου καὶ εἴ τι τὸ δεσποτικὸν σιγίλλον προστάττοι, ἵνα ἀνα πληρώσῳ πρὸς αὐτὸν καὶ εἰ μὲν ἔχῃ περισσώτερον ἵνα ἀναλάβῳ αὐτὸ λόγῳ τοῦ αὐθέντου ῥηγὸς ἡμῶν κρατίστου, ταύτην τὴν προσταγὴν παρ' αὐτοῦ λαβὼν ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον ὡς καί μετ' ἐμοῦ ὁ κὺρ Μυλ[ος] υἱὸς Ῥομπερτοῦ κριτὴς καὶ ὁ κὺρ Μιχαὴλ ἄνθρωπος αὐτοῦ

(*a*) *Fertoleti* } in A e B.
(*b*) *Feroletho* }

[1] Scritto nell'interlinea.

καὶ κὺρ Ἰωάννης κριτὴς Μαρτουράνου καὶ ὁ κὺρ Ῥάνος υἱος Γουαρήνου καὶ ὁ κὺρ Ῥάυος υἱὸς Βοικεντίου καὶ ὁ διάκονος Ἀνδρέας υἱός τοῦ Πόρκας καὶ Ἰωάννης τοῦ Ῥωμάνου στρατιώτης Μαρτυράνου καὶ ὁ κὺρ Γιοτζουλι (?) κριτὴς τῶν Ταβέρ[ρ]νας καὶ κὺρ Ἰάκωβος καθηγούμενος τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Φλαγγιόνου καὶ μετ' αὐτοῦ πλεῖστοι καὶ ἀνεγυρεύσαμεν ἀκριβῶς τὰ ῥηθέντα χωρία μετὰ καὶ γερόντων καματηρῶν τῶν περιχώρων καί τοῦτο ἐποιήσαμεν οἱ καματηροὶ ἐνόρκως τὴν κατασποραὰν τῶν χωρίων ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔσπειραν αὐτὰ καὶ ὤμοσαν εἰς τὰ ἅγια Εὐαγγέλια καὶ τὴν ποσότητα τῆς κατασποραᾶς. Καὶ εἰσὶν οἱ ὁμόσαντες οὗτοι· Ἰωάννης ὁ Βονουφίλλος, Δον Ἀνδρέας τῆς Πόρκας, Ἀνδρέας Κρέσσιμας, Μιχαὴλ Μαλπρέτζου, Ἀνδρέας τοῦ δον Ἰωάννε. Οὗτοι τὸν ὅρκον τελέσαντες ἴδαμεν κοινῇ βουλῇ σὺν τῷ κριτῇ καὶ βαρούνι χωρίου Μαρτουράνου ἵγα ἀπομείνῃ εἰς τὴν μονὴν τῆς θεοτόκου τοῦ Κοράτζου πρὸς γεωργίαν τῶν ἐξεζευγμένων τὸν δηλοῦντα τὰ ἄνωθεν τοῦ δεσποτικοῦ σιγίλλου τὸ κοῦλτον τοῦ βουνιοῦ τοῦ Μοσκόνι καὶ οἷον ἐστίν, καθὼς ἐπροκράτιστο παρὰ τοῦ δεσπότου καὶ τὸ κοῦλτον τοῦ Στρούμβουλι σὺν τῷ προσκολλείτῳ χωρίῳ τῷ ὄντι πλησίον τοῦ αὐτοῦ κύλτου τοῦ λεγομένου δομίνου φρίλλί καὶ εἰς τό ῥέον δὲ λὲ Μίλλι. Τὸ λεγόμενον τὸ κοῦλτον τοῦ Γιράρδου Μουριτέννια καὶ εἰς τό Φιτιλλάριν ἕναν πετζὴν χῶμα πλησίον τῶν προδηλοθέντων μοναχῶν. Τὸ πρὸς δυσμὰς τὸ ῥιάκη τὸ κατερχόμενον ἐκεῖθεν, καὶ τὸ ἕτερον χῶμα τὸ πρὸς ἀνατολὴν τοῦ ῥηθέντος ῥιακίου τοῦ Φιτιλλάρι ἀναπέμεινε τῷ κρατίστῳ καὶ ἁγίῳ ἡμῶν αὐθέντῃ ῥηγί. Ὡσαύτως καὶ τὸ κοῦλτον ὁποῦ ὑπάρχει εἰς τὸ ἐπίποδον τοῦ προρηθέντος κούλτου Γιράρδου Μουριτέννια ἀπὸ τὴν στράταν τὴν κατερχομένην εἰς τὴν μονὴν τοῦ Ἰουκιλλίου ἄχρι τοῦ ποταμοῦ αὗται δὲ ἔμειναν τῷ κρατίστῳ ῥηγί. Ταῦτα τὰ χωρία ἐναπέμειναν τῷ κρατίστῳ ῥηγί. Διότι ἐκρατοῦσαν οἱ καλόγηροι τῆς ῥηθείσης μονῆς· περισσώτερον. Ταῦτα οὕτως ἐπράχθη καὶ ἀπεδόθη πρὸς τὴν ῥηθεῖσαν μονὴν καθὼς τὸ δεσποτικὸν σιγίλλον δηλοῖ. Πρὸς γὰρ περισσωτέρην πίστιν ἐποιήσαμέν σοι τοῦτο παρὸν ἀποδοτικὸν ἐνώπιον τῶν κάτωθεν ὑπογραψάντων ἀξιοπίστων μαρτύρων καὶ ἐκυρώθη τῇ ἰδίᾳ μου χειρὶ μηνὶ καὶ Ἰνδικτιῶνι· τῇ προγραφείσῃ ἔτει ,ϛχπγ· †

Sequuntur subscriptiones in ideomate latino, ut contra:

† Ego Meloances feci.
† Ego Michael.
† Ego Joannes iudex.
† Ego Rainonus.
† Ego Rahonen filius Vincentii.
† Signum manus diaconi Andreae de Porcas (a).
† Signum manus Remanutii baiuli Marturani.
Jacobus rector monasterii S. Nicolai de Flaggio testis subscriptus per crucem †.

(a) *Porta* nella soscrizione di A e di B; ma Πόρκας nel testo, e *Porcas* nella versione latina del testo.

IV.

Anno 1179, 13 febraio.

L' ammiraglio Gualtiero de Moach, ad istanza dell' abate Gioacchino, descrive i confini di alcune terre concesse al monastero di Corazzo dal re Guglielmo II di Sicilia, inserendo il diploma col quale il re gli ordina tale descrizione.

Testi: *A* cc. 11A–13A; *B* cc. 13A–16B. *C* pagg. 43–45.

Osservazioni. Fino al segno (*) il documento si trova riprodotto nella citata opera di J. Greco (*C*), 43–45, con qualche variante ortografica.

Le note cronologiche di questo doc. sono: 1°., il millesimo (1178); 2°., l'indizione (XII^a^); 3°, l'anno (13°) del regno di Guglielmo II. Fra di esse non vi è completa concordanza, perchè se la 2^a^. e la 3^a^. concordano fra di loro, discordano dalla 1^a^. L'anno (13°) del regno e l'indizione (XII^a^) corrente nel 13 febraio, corrispondono al 1179 e non al 1178. Cosicchè l'errore deve trovarsi nel millesimo per due ragioni: prima, per la maggiore autorità di due dati concordi; seconda, perchè nella trascrizione delle cifre romane è molto facile che sia avvenuta l'omissione di uno dei segni finali denotanti l'unità. Credo dunque che la restituzione della data della notificazione del Moach dev' essere 13 febraio 1179.

Ciò posto, e rilevando che la notificazione del Moach è posteriore al diploma di Guglielmo II, e che in questo è adoperato lo stile greco di far cominciare l'anno dal 1° settembre, come usavasi nell' Italia meridion. (cfr. Chalandon, *La diplomatique de Sicile et de l'Italie méridionale*, in " Mélanges d'archéol. et d'hist., XXe an., fasc. III-IV, avril-juillet, 1900), ne consegue che la data del diploma dev'essere 12 dicembre 1178.

Sull'esattezza di questa data, cfr. Behring, *Sicilianische Studien II: Regesten des normannischen Königshauses.* Elbing, 1887, 20. Il Behring toglie la notizia dagli *Acta Sanctorum, 29 maii,* e cita il Di Meo, (op. cit., X, 389, che anche negli *Acta SS.* attinse); e, benchè egli nol dica, è bene avvertire che i Bollandisti inserirono l' opera di J. Greco, nella quale trovasi il diploma di Guglielmo II.

✠ Redemptoris Domini nostri anno millesimo centesimo septuagesimo octavo, et tertio decimo anno regnante domino Guillielmo gloriosissimo rege Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae, tertiodecimo mensis februarij duodecima indictione.

Nos Gualterus de Moach[1] regij fortunati stolij ammiratus et magister regiae duanae de secretis et duanae baronum, dum essemus in Barolis[2] pro regijs agendis, Joachim venerabilis abbas monasterij sanctae Mariae de Coracio detulit nobis sacras litteras a sacra regia maiestate, quarum continentia talis erat.

W[illelmus] Dei gratia rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae, Gualterio de Moach fortunati stolji amirato et regiae duanae de secretis, et duanae baronum magistro dilecto fideli suo salutem et dilectionem. Venerabilis abbas Sanctae Mariae de Coracio nuper Panormum veniens[3] ostendit in curia nostra duo scripta de divisis terrarum, quas nos eidem monasterio misericorditer olim concessimus, asserens te divisas ipsas a camerariis ipsius contratae fieri et terminari fecisse. Supplicavit etiam idem venerabilis abbas quatenus praeciperemus fieri privilegium de divisis ipsis monasterio supradicto; sed quoniam curia nostra nesciebat pro certo qualiter ipsae divisae fuerunt factae, mandamus fidelitati tuae, et praecipimus ut de divisis ipsis, quas tu fieri fecisti secundum concessionem nostram, mandato et auctoritate nostra facias fieri privilegium ex parte tua eidem monasterio, ut habeat illud ad memoriam et securitatem nostrae concessionis. Datum Panormi XII die mensis decembris indictionis XII (*).

Nos autem veracitatem cognoscentes per litteras camerariorum, et testimonio bonorum hominum et per inquisitionem nostro mandato factam proprios fines ipsarum terrarum praesenti privilegio duximus declarandos.

[1] Gualtiero di Moach figura tra i firmatarî del diploma del febraio 1177, col quale Guglielmo II di Sicilia costituì il dotario a Giovanna d'Inghilterra sua sposa È il venticinquesimo. (Cfr. Rymer, *Foedera* etc., I, 35-36). Lo ricorda anche l'Amari a tal proposito (*Storia dei Musulmani di Sic.*, III, p. II, 357); ed è tutt'uno col Gualtiero di Modica che l'Amari (op. cit., III, p. II, 518) mette a capo della flotta normanna nella spedizione contro Maiorca nel 1181. Infatti, un continuatore di Caffaro (Otoboni scribae annales, anni 1174-1196: *M. G. H., SS.*, XVIII, 99), sotto l'anno 1181, narra: « In isto namque consulatu Gualterius de Moach, admiratus Wilielmi regis Sicilia, cum maximo stolo de galeis et plurimis uxeriis cum militibus venit in portum Ianuae; quod siquidem stolium prenominatus rex Wilielmus mandabat ad capiendam Maioricam... »; v. La Lumia, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*. Firenze, Lemonnier, 1867, 261; Manfroni, *Storia della marina italiana*, ecc. I, 267. Negli *Acta imperii* del Winkelmann (I, 80, doc. 89: Palermo, 1205) ci si incontra con un Gualtiero da Modica, ma non v'è alcuno indizio per stabilire se si tratti o no del de Moach. Sui conti di Modica della casa Chiaromonte, v. Mugnos, *Teatro genealogico delle famiglie nobili* ecc. *di Sicilia*. Sul duplice ufficio di Gualtiero, cfr. F. M. Emanuele e Gaetani, *Notizie storiche intorno agli antichi uffizii del Regno di Sicilia*, in « Opus. Sic , VIII segg. », e *C. A. Carufi*, che fa cenno di Gualtiero a p. 28 del suo recente studio *Sull' ordinamento amministrativo normanno in Sicilia. Exhiquier o Diwan?* Estratto dall'Arch. Stor. Ital. dispensa II^a del 1901.

[2] Barletta. *Barium, Barrium, Varium*, è detto Bari nelle carte antiche (cfr. *Codice diplomatico barese* [955-1264], per G. B. Nitto De Rossi e F. Nitti di Vito. Bari, 1897); e *Barolum, Barulum, Barum*, Barletta (cfr. *Orbis latinus*... von dott. I. G. Ur. Graesse. Dresden, 1861).

[3] Sul viaggio di Gioacchino in Sicilia, cfr. La Lumia, op. cit., 233-234.

Terra de Strumbulo [1] habet a superiori parte confinali Michaelem de Guinochia et Benedictum nepotem eius; deinde bona de Garamo, sicque a sinistro latere rivo, qui vocatur de Strumbulo terminatur, donec ad alterum rivum pervenitur qui est a dextero latere eiusdem terrae, et sic concluditur in priori fine. Terra de Buda habet in confinio terram sancti Theodori, ab aquilone; et protenditur in praefatum rivum de Strumbulo usque ad terram Michaelis, qui est confinalis a parte orientali, et rursum praefatus rivus de Strumbulo in confinio extenditur usque ad terram sancti Nicolai. Exinde decurso fine terrae, quae fuit Petri de Nucera ad fluvium qui Lamatus [2] dicitur, pervenitur; sicque idem Lamatus ab australi... et in confinio usque ad terram filiorum Roberti Co[smi] [3] ...ti ab afine tanguntur et concluditur in priori fine. Cultura Girardi de Mauritonis tangen... ubi vocatur Ferrariae usque ad viam qua descenditur... aquilone usque ab... Reudemil.... eundem fluvium usque ad rivum, qui est inter terram Barcolottae et fratrum eius. Ascenso autem eodem rivo pervenitur ad vallem, et sic per vallem medium venitur ad viam qua itur ad Cornium, deinde est in confinio terra Jannacij Ruffi (a), sicque pervenitur ad Vallonem siccum. Exinde sunt confinales filij Jaconi Andreae, et post eos filij Roberti Cosmi, et sic venitur ad praefatum fluvium Reudemillae, deinde a parte australi manet in confinio Michael de Marturano, et post illum Petra Reza, deinde Porcenses et post illos praedictus Michael usque ad viam quae dicitur de Comite, post quem manent in confinio filij Goffridi Franci usque ad viam quae venit a Rivo Petrullo; sicque demissa via per marginem pantani venitur ad fluvium Ferrariensem et sic concluditur in priori fine de terra quae dicitur de Fitillari habet praefatum monasterium salmatas novem de seminatura iuxta terram ipsius monasterij. Terra vero quae est in tenimento Maydae [4] a parte orientale habet in confinio Bonenses, a parte aquilonis fluvius qui vocatur Lamatus, ab occidente vero via quae vadit per terram canonici Thomae, ab australi parte collis radice terminatur, qui videlicet collis recipiens pene a sacra Pelagia usque orientem extenditur; a praefata igitur via per radicem ipsius collis finis extenditur usque ad priorem finem. Ad huius autem constitutionis memoriam et perpetuam firmitatem mandato et auctoritate regia praesens privilegium per manus Apollinis nostri notarji praefato monasterio fieri fecimus ad suam perpetuam securitatem.

Guillielmus Dei gratia rex etc.

Sequuntur duo signa intricata [5].

(a) B. Russi.

[1] Strongoli in prov. di Catanzaro.

[2] Ora Amato.

[3] Così in seguito.

[4] Maida in provincia di Catanzaro.

[5] I due *signa intricata*, non possono essere che i due ss del *subscripsi*; di altri segni non si ha memoria nella diplomatica normanna. Cfr. Engel, *Recherches sur la numismatique et la sigillographie des Normands de Sicile et d'Italie*. Paris, Leroux, 1882; L. Cadier, *Etudes sur la sigillographie des rois de Sicile* etc. Paris, 1888; F. Chalandon, op. cit.

V.

Anno 1179, 11 giugno.

Ugo de Belmesia regio camerario di Val di Crati, per ordine dell'ammiraglio Gualtiero (de Moach) e ad istanza dell'abate Gioacchino, alla presenza di testimoni e del notaio assegna al monastero di Corazzo alcune terre nella contrada Decollatura, e ne stabilisce i confini.

Testi: A cc. 7A–9A; *B* cc. 9A–11B.
Osservazioni. Per la data di questo documento veggasi quanto fu detto per quelle del documento precedente.

✠ In nomine Dei et aeterni Salvatoris. Ego Hugo de Belmesia Vallis Gratis [1] regius camerarius praesenti scripto declaro, quod in terra... domini Gualterij regij ammirati et regiarum sabaduatiarum magistri Joachim venerabilis abbas Sanctae Mariae de Curacio veniens ad eum de quibusdam terris eo coram deposuit querimoniam quas eius monasterium in loco qui Decollatoria [2] dicitur regio ex dono iam dudum possederat, de quibus ut ipse dicebat praecepto eiusdem domini ammirati ex parte dissagitus [3] esse videbatur. Ad haec praefatus abbas regiae concessionis ostendit privilegium, in quo continebatur dominum gloriosissimum regem eius olim monasterio terras ad sex parula in loco qui dicitur Strumbulum et cultura de Gi[rardo de Mauritonis] dedisse. Verum quia in his duabus culturis terra ad sex parula sufficiens non erat aliud praeceptum regium Godino olim camerario a curia transmissum in dicto monasterio

Più difficile a spiegarsi è la presenza delle parole: « Guillielmus Dei gratia etc. », poste alla fine del documento. Il quale se non fosse una copia, e se lo studio della diplomatica normanna poggiasse già su basi stabili, si potrebbe venire a qualche spiegazione soddisfacente; ma, allo stato presente, e in questo caso speciale, non resta che avanzare qualche ipotesi. Questa, ad es.: che lo scriba, nel fare la copia, trascurasse di scrivere al posto suo la sottoscrizione del re, e che avvistosi poi dell'errore, vi riparasse, aggiungendola alla fine de documento. Dallo studio delle opere sopra citate, e dai documenti di Guglielmo II pubblicati dal Garufi (*Doc. per servire alla stor. di Sic.*, Palermo, 1899), non mi è venuto alcun lume.

[1] Nei tempi normanno-svevi la regione oggi detta Calabrese dividevasi in tre provincie: Valle di Crati, la superiore; Terra Giordana, la media; Calabria, la sola meridionale. Sulla migrazione del nome *Calabria,* cfr. Schipa in *Arch. stor. Nap.* an. XX, 23 segg.

[2] Decollatura, presso Tiriolo, in prov. di Catanzaro. Il nome pare gli venga dall'uccisione fattavi di molti cristiani per opera dei Saraceni (Martire, *La Calabria sacra e profana.* Cosenza, 1878, II, 29).

[3] Il Du Cange (*De med. et infim. latinit.*) rileva la frase a proposito di una carta riguardante il monastero di S. Giovanni in Fiore al tempo dell'abate Gioacchino: *Dissagire... Possessione deturbare.*

praefatus abbas ostendit. In quo eidem Godino iubebatur ut quidquid minus id de monasterio... his duabus culturis quam iussum fuerat videbatur in alia terra regia, quae praefatis culturis vicinior esse poterat sine dilatione suppleret. Quo praecepto... sus sicut abbas dicebat in cultura quae dicitur de Buda praedictus Godinus camerarius quod minus eras studuit supplere, eiusque monasterium quamvis non sine..... videbat possedit quousque praecepto eiusdem domini Gualterij ammirati de terra quae de Buda appellatur dissagitum fuerat. Qua ratione commotus praescriptus ammiratus... esset mihi eidem civitati praesenti iubere studuit, ut habita mihi proborum hominum societate Curacium advenirem et inventam aliquam pecciam de terra de qua... securus quantum in ea seminis iuste et rationabiliter sufficiens esse potest sub iureiurando firmaret qua diligenter fune circumcincta... trecentas sexaginta salmatas de seminatura praefato monasterio assignare. Cuius praeceptum adimplere paratus die statuto una cum subscriptis... super ipsas terras adveni, et secundum quod iussus fueram quandam pecciam de terra quae testimonio domini Michaelis de Marturano et aliorum quindecim salmatas..... sdam fidelis Agricola qui eam seminaverat iuramento firmavit linea circumcingere feci et in eadem ratione terras trecentarum sexaginta salmatarum... monasterio assignavi. In terra Giri de Girardo centum triginta quatuor salmatas invenimus. In terra quae dicitur de Strumbulo salmatas sexaginta sex. In cultura, quae dicitur de Buda, quae praefatae culturae de Strumbulo convicina est rivulo quodam interposito, salmatas centum quinquaginta invenimus, quam videlicet culturam in supplementum trecentarum sexaginta salmatarum addidimus. Et quia dictis salmatis minus erat pecciolam quandam de terra novem salmatarum quae de Ficillari dicitur superaddiderunt.

Anno dominicae incarnationis millesimo centesimo septuagesimo octavo mensi iunij die XI.

† Ego Hugo de Belmesia Vallis Gratis regius camerarius suprascripta confirmo.

† Ego Joannes iudex.

† Ego Micnei.

† Ego Rogerius Mic. [1].

† Ego Rogerius miles de Bona interfui.

† Ego Reinerius miles et iudex.

† Ego Fromundus miles et iudex.

† Ego Letus filius Boni huius rei testis sum.

† Ego.... Betus filius Gasini.

† Ego Guerrasi filius Rogerij.

† Ego Petrus notarius interfui.

† Ego Milo interfui.

[1] Cosi in A e in B.

VI.

Anno 1180.

Rogero figlio di Leto dà in permuta a Gioacchino, abate di S. Maria di Corazzo, alcune terre poste nel territorio di Strongoli.

Testi: A cc. 15A–16A; *B* cc. 17A–18B.

Osservazioni. Nel documento la parola *decima* è preceduta da una lacuna. Essendo l' anno 1180, la data genuina va restituita in *tertia decima indictione.*

Nell' *a tergo* è scritto *Cartae domini Rogerii filij domini Leto de Marc de Cambio.* Per questa annotazione, la quale non corrisponde al testo del documento, ove è scritto a principio *de civitate Marci Cosentiae,* veggasi quanto fu detto sulla fedeltà del copista a p. 248.

In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis. Anno ab incarnatione dominica millesimo centesimo octogesimo et quartodecimo anno regni gloriosissimi domini nostri Guillielmi regis Siciliae, ducatus Apuliae, principatus Capuae, filij quondam regis Willielmi, mense... decima indictione. Ego Rogerius filius domini Leti, qui sum nativus de Civitate Marci [1] Cosentiae, finibus bona mea... vicariavi vobis domino Joachim venerabilis abbas sanctae Mariae de Coracio unam petiam de terra in tenimento... quae quondam Hurciclea dicebatur, quae habet confine a superiori parte et ex uno latere terram praenominati monasterii vestri, ab altera parte fluvium, qui vocatur Curace, ex alio vero latere rivum qui est inter ipsam terram quam vobis vicariavi et terram... monasterij vestri, et concluditur in priori fine. Inter has supremas finarias in integrum vobis vicariavimus iam... cum introitu et exitu, et cum omnibus quae intrusa habet. Unde nihil reservari mihi nec meis haeredibus... liberis, mulieri, nec aeque liberum hominem vel mulierem, sed semper sit in vestra et vestrorum successorum donec... condendi et faciendi exinde quidquid volueritis. Pro confirmanda vero vobis hac mea vicariatus praeceptione in vicaria in superiori parte culturae vestrae de Strumbulo sic diffinitum est in carta quam fieri fecistis... et pro firma stabilitate guadia vobis dedi et fideiussorem vobis posui Stephanum militem filium domini Joannis iudices et Mauritium filium Joannis militis. In tali ratione quod si defendere et antestare illam vobis vel vestris successoribus, ego vel mei haeredes non potuerimus, seu nos ipsam a vobis per aliquod ingenium retrahere voluerimus, seu a nobis submissa persona hominis per districtum superiorum mediatorum ego vel mei haeredes donamus vobis

[1] Ora S. Marco Argentano, in prov. di Cosenza.

vel vestris successoribus dupplam praenominatum pecciam terrae cum sedimine suo stabile in ipso loco, et quidquid remelioratum apparuerit per vestrum laborem et viginti uncias auri medietas regiae curiae et medietas vobis et vestris successoribus per districtum superiorum mediatorum et praefatae vicariae omni tempore sit vobis firmum et stabile ut supra continetur. Te etiam Petre Diacone aeque notario taliter haec eadem mere scribere rogavi in loco Saliani [1] ante dominum Robertum a Maijda fratello... et de Maymone filio Joannis militis et de Guilielmo filio Nicolai Collicae et de alijs...

Loco ✠ manus.

† Ego Joannes iudex.
† Ego... suprascriptus Maymonus.
† Signum manus suprascripti Wilhelmi.

VII.

Anno 1195, 11 aprile.

L'imperatore Enrico VI conferma al monastero di Corazzo, sotto l'abate Antonio, le possessioni ed i beni; e gli concede il pascolo per duemila pecore nel territorio *Buchafarium apud insulam Calabriae* nell'inverno, e nel territorio apud *Silas gemella* nell'estate.

Testi: A cc. 17A–18A; *B* cc. 21A–21B.

Osservazioni. La presenza in Trani, nell'aprile del 1195, di Enrico VI (il quale dalla Sicilia si recava in Germania), è dimostrata storicamente da due sicure testimonianze riportate da K. I. Stumpf-Brentano (*Die Kaiserurkunden des X, XI und XII Iahrkunderts* ecc. Innsbruck, 1865–1883, vol. II). E cioè, un atto di donazione rilasciato da Enrico VI, in Trani il 10 aprile 1195, in favore del medico e cappellano Berardo, arcidiacono di Ascoli (sommario 4920); e la comunicazione da lui fatta da Trani il 12 aprile 1195, ai vescovi e prelati di Germania, di aver preso la croce nella Dieta di Bari (somm. 4921).

È notevole nel documento l'accenno a Rogero di Martorano: " fundatoris eiusdem monasterii ", la qual cosa è ripetuta in un atto di Federico II (doc. XV).

Henricus VI divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, et rex Siciliae. Imperialis munificentiae dignitas illis praecipue consuevit manum estendere largitatis, qui divinis obsequiis insistentes sub sanctae religionis habitu proposuerunt domino militare. Ea

[1] Forse *Sillanum, Scigliano,* in prov. di Cosenza.

propter universis nostris fidelibus tam praesentibus quam futuris praesens scriptum cernentibus innotescat, quod nos attendentes honestatem et religionem fratris Antonij venerabilis abbatis Curatij fratrumque suorum tenementa et possessiones monasterii sui, omniumque grangiarum suarum [1], et quidquid a tempore regis Rogerii usque ad obitum regis Wilelmi secundi eadem ecclesia tenuit seu ex dono ipsius regis, vel eorundem regum praedecessorum suorum, seu ex oblatione Rogerij de Marturano fundatoris eiusdem monasterij et Ricardi fratris eius, ceterorumque fidelium de liberalitate solita, confirmamus et praesentis scripti privilegio communimus. Addimus etiam de innata nobis benignitate monasterio memorato Sanctae Mariae de Curatio in tenimento, quod Buchafarium dicitur apud Insulam Calabriae [2] pascua in hyeme duum millium ovium similiter, et totidem in aestate in tenemento, quod dicitur apud Silas gemella [3]. Statuentes et imperiali auctore praecipientes, ut nullus archiepiscopus, episcopus, dux, marchio,comes, vicecomes, capitaneus, vel valvassor, nulla civitas, nullumque commune, nullusque consulatus, nulla potestas, nullaque denique humilis vel alta secularis vel ecclesiastica persona hanc nostrae confirmationis, protectionis, et concessionis paginam audeat infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare aut monasterium vel loca, sive res fratrum ibi Domino servientium vel successores eorum in aliquo molestare praesumpserit, iram et indignationem nostrae maiestatis incurrat et in poenam transgressionis centum librarum auri purissimi, medietatem fisco nostro et reliquam passis iniuriam nihilominus confirmatione protectione et concessione nostra firma, et integra permanente. Ad huiusmodi itaque perpetuam evidentiam et inviolabile firmamentum praesens scriptum scribi praecepimus et nostri sigilli munimine roborari. Data Trani anno incarnationis dominicae millesimo centesimo nonagesimo quinto, tertio idus aprilis, tertiae decimae indictionis.

Loco ✠ sigilli pendentis.

[1] Asserisce L. Accattatis, in una nota al suo canto, *Il Monastero di Corazzo*, che erano dipendenze di questo le terre di S. Pantaleone, di Rocca Nicefori, di Radamellis, di Maida, di Satriano, e financo la celebre Certosa di S. Stefano del Bosco presso Squillace. Di alcune di queste possessioni troveremo notizie in seguito: ma non ho modo, nè credo sia possibile, di cotrollare la verità dell' asserto pel monastero di S. Stefano, sulle cui possessioni si ebbe tanta materia di contrasti, come si disse a pag. 249 in not. Che quella Certosa fosse stata affidata ai Cisterciesi di Corazzo, fu detto a p. 258; nei documenti che pubblico non si trova traccia di rapporti tra Corazzo e S. Stefano del Bosco.

[2] Isola, piccola città nella diocesi di Cotrone in prov. di Catanzaro.

[3] Pare superfluo ricordare il vastissimo altopiano calabrese della Sila. *Silas gemella* doveva chiamarsi qualche sua parte.

VIII.

Anno 1202, 9 giugno.

Il pontefice Innocenzo III conferma al monastero di S. Giuliano *de Rocca Salluca,* sotto l' abate Pietro, le possessioni, i beni ed i privilegi.

Testi: *A* cc. 3A–6B; *B* cc. 3A–8B.

Osservazioni. La data espressa nel presente documento corrisponde all' indizione segnata ed all' anno quinto d' Innocenzo III. Questa bolla trovavasi però in un regesto dell' anno quarto, ora perduto, dello stesso papa, ove si leggeva, a. c. 77: " In regesto quarti anni reperitur c. LXXVII. Item quod " mon. s. Juliani de Rocca Falluc. " tenetur ad censum unius unc. auri ad indicium suscepte etc. „. " Religiosam vitam „.

La sola differenza, come si vede, è nell' anno: l'esordio è identico: " Religiosam vitam „; e il dispositivo della bolla corrisponde all'accenno sopra riportato.

La notizia di questo registro perduto era stata data dal Fabre (*Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine* etc., pag. 22); se ne trova la conferma nel Theiner: *Vetera monumenta slavorum meridionalium Historiam illustrantiam* etc., pag. 58. Il Potthast (1400) non cita che dal Theiner.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filijs Petro abbate monasterii Sancti Iuliani de Rocca Salluca *(sic)* eiusdem fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet aut robur quod absit sacrae religionis infringat. Ea propter dilecti in domino filij vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium vestrum, quod ad Romanam ecclesiam nulla pertinet medietate, in quo divino estis obsequio mancipati ad exemplar felicis recordationis Calixti, Paschalis, Honorii, et Alexandri summorum pontificum[1] nostrorum praedecessorum sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti privilegio communimus. Imprimis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum domini et beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascunque possessiones, quaecumque bona idem monasterium in praesentiarum iuste

[1] E cioè: Pasquale II (1099-1118), Callisto II (1119-1124), Onorio II (1124-1130), Alessandro III (1159-1181). Rilevo che nel documento il nome di Callisto precede quello di Pasquale, ma non si può pensare a Callisto I (217-222): è, evidentemente, uno sbaglio.

et canonice possidet aut in futurum concessione pontificam, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis modis iustis praestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant [1]. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo praefatum monasterium situm est. Ecclesiam sancti Senatoris cum casale et aliis pertinentiis suis [2]. Ecclesiam sancti Angeli, quae est sita in civitate Catanzarii cum hominibus et pertinentiis suis [3]. Ecclesiam sancti Petri de Cimello, quae consistit in territorio Simeri [4] cum hominibus et pertinentiis suis. Ecclesiam sancti Angeli de Cheramida [5], quae consistit in tenimento Insulae in territorio Cotroni cum casali et pertinentiis suis. Ecclesia (*sic*), quae nuncupatur sanctae Euphemiae, quae est sita iuxta suburbium Cotroni cum pertinentiis suis. Ecclesiam sancti Clerici cum hominibus, possessionibus et pertinentiis suis, quae consistit in territorio Roccae Bernardi [6]. Ecclesiam sancti Nicolai de Tharmachi cum cappella, casale et pertinentiis suis, quae consistit in tenimento Tyrioli. Ecclesiam sancti Donati cum hominibus et pertinentiis suis, quae est sita in territorio Tyrioli. Ecclesiam sanctae Marinae, quae consistit in territorio Tyrioli cum pertinentiis suis. Ecclesiam sancta Mariae de Castello Maijnardo [7] cum hominibus, molendino et pertinentiis suis. Apud Siciliam ecclesiam sancti Joannis Evangelistae, quae consistit in territorio Syracusiae [8] cum hominibus, molendino et pertinentiis suis. Culturam etiam de Machadiis, quae consistit in territorio Lentini [9]. De consueta etiam clementia et benignitate apostolicae sedis tibi tuisque successoribus usum mitrae, anuli et virgae pastoralis in praecipuis solemnitatibus infra missarum solemnia et processionibus monasterii tui et in conciliis romanorum pontificum in perpetuum concedimus et indulgemus, quibus te volumus uti non ad elationem vel arrogantiam, sed ad decorem virtutum et ad humilitatis pariter incrementum. Sane novalium vestrorumque propriis manibus aut sumptibus colitis sive animalium vestrorum nutrimentis nullus a vobis decimas exigere vel extorquere praesumat. Liceat quoque vobis clericos vel

[1] *Praeterea... permaneant.* È un brano ripetuto dalla bolla di Pasquale II in favore del medesimo monastero. Cfr. doc. II.

[2] V. doc. II, (1).

[3] Esiste tuttora in Catanzaro una chiesa di tal nome.

[4] Villaggio in provincia di Catanzaro, e patria di S. Bartolomeo fondatore del monastero del Patire. Cfr. Batiffol, op. cit., 1, 5.

[5] *Charerum exiguum castellum* è ricordato in provincia di Reggio dall'Aceti, op. cit., 220. *Caramida* dice, senz'altro, il Batiffol, op. cit., 18, 36; ma qui è chiaro che trattasi di altra località: V. doc. VII, (2).

[6] In provincia di Catanzaro.

[7] Castel Maynardo o Castelmonardo era un paese che sorgeva a settentrione dell'attuale Filadelfia, costruita ed abitata appunto dai nativi di Castelmonardo, distrutto dal terremoto nel 1783.

[8] V. doc. I.

[9] c. s.

laicos liberos et absolutos e saeculo fugientes ad conservationem recipere, et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus super ut nulli fratrum vestrorum priusquam in eodem loco professionem fecerit, fas sit absque abbatis sui licentia, nisi arctioris religionis obtentu de eo discedere. Discendentem vero absque communium litterarium captione nullus audeat retinere. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium, seu basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi a diocesano episcopo suscipietis; si dispendere gratis et sine pravitate voluerit et gratiam atque communionem apostolicae sedis habuerit, alioquin liceat vobis quem malueritis adire auctoritatem gratiam et communionem apostolicae sedis habentem... auctoritate quod postulatur impendat. Libertates praedictas et immunitates, antiquas et rationabiliter consuetudines ecclesiae vestrae concessas, et hactenus observatas ratas habemus et eas perpetuis temporibus illibatas permanere sancimus. Sepulturam praedictam ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi excommunicati vel interdicti sint, nullis obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus corpora assumuntur. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatum monasterium temere perturbare aut eius possessione auferre, ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed illibata omnia et integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolicae auctoritate. Obeunte vero te nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quemlibet successorum, nullus ibi quolibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu vel major pars fratrum consilii sanioris de suo vel alieno collegio secundum timorem Dei, et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Electus autem ad Romanum pontificem pro percipiendo munere benedictionis accedat. Ad inditium autem huius a sede apostolica perceptae libertatis nobis nostrisque successoribus auri unciam annis singulis persolvetis. Si quae igitur in futurum ecclesiastica, saecularisve persona hanc nostrae concessionis paginam sciens contra ea temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Jesu Christi quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.
Ego Joannes Albanensis episcopus subscripsi.

Ego Paridus[1] Basilicae XII apostolorum presbyter cardinalis subscripsi.

Ego Petrus tit. S. Ceciliae presbyter cardinalis subscripsi.

Ego Jordanus Sanctae Pudent. [et] Pastoris presbyter cardinalis subscripsi.

Ego Hugo presbyter cardinalis Sancti Martini tit. Equitii[2] subscripsi.

Ego Goffredus tit. Sanctae Praxedis presbyter cardinalis subscripsi.

Ego Bernardus Sancti Petri ad vincula presbyter cardinalis tit. Eudoxiae subscripsi.

Ego Cencius Sanctorum Joannis et Pauli presbyter cardinalis tit. Pammachii[3] subscripsi.

Ego Gregorius tit. Sancti Vitalis presbyter cardinalis subscripsi.

Ego Petrus tit. Sancti Marcelli presbyter cardinalis subscripsi.

Ego Gratus[4] Sanctorum Cosmae et Damiani diaconus cardinalis subscripsi.

Ego Gerardus Sancti Adriani diaconus cardinalis subscripsi.

Ego Gregorius Sanctae Mariae in Porticu diaconus cardinalis subscripsi.

Ego [Grego]rius[5] Sancti Georgij ad velum aureum diaconus cardinalis subscripsi.

Ego Gregorius Sancti Angeli diaconus cardinalis subscripsi.

Ego Hugo Sancti Eustachij diaconus cardinalis subscripsi.

Ego Matthias Sancti Theodori diaconus cardinalis subscripsi.

Datum Laterani per manum Blasij sanctae Romanae ecclesiae subdiaconi et notarij, V. idus iunij indictione quinta, incarnationis dominicae anno millesimo ducentesimo secundo, pontificatus vero domini Innocentii papae tertij anno quinto.

[1] Il nome di costui figura ora, per la prima volta, fra quello dei cardinali. Infatti il Ciacconio (in tutte le sue edizioni), il Coronelli, il Potthast, il Cristofori, nonchè il recente Eubel (*Hierarchia catholica medii aevi* etc., MDCCCXCVIII), non ne fanno parola. L'elenco dei cardinali della Basilica dei XII Apostoli riportato dall'Eubel incomincia così: (p. 38) « Pandulphus de Masca prom. 1182, obiit 1201; Stephanus de Ceccano O. Cist. prom. 1213, obiit 1227 ». Siccome Paride era cardinale nel 1202, come dal presente documento, pare evidente che sia successo al de Masca, e che a lui tenne dietro Stefano da Ceccano. La lacuna che corre dal 1201 al 1213 indica il tempo del cardinalato di Paride.

[2] *Egidii* } in A e B.
[3] *Patrachii* }

[4] *Gratianus*, in Eubel, op. cit., 47.

[5] Cfr. Eubel, op. e l. cit.

IX.

Anno 1204, febraio.

Il pontefice Innocenzo III conferma al monastero di Corazzo la donazione di alcune terre in quel di Maida, *in loco qui dicitur Pracofosse*, fatta da Raimondo da Palude.

Testi: A cc. 19A–19B; *B* cc. 23A–24A.

Osservazioni. In entrambi i testi manca il numero progressivo accanto al nome d' Innocenzo; ma poichè in B (c. 24B) vi è la data 1204, e la bolla fu scritta in Anagni nel febraio di quell' anno, e l' anno del pontificato è il sesto, il documento è dovuto ad Innocenzo III, il quale fu in Anagni in quel mese e in quell' anno, che corrisponde al sesto del suo potificato. (Potthast, 2107).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et fratribus sanctae Mariae de Curacio salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis, et honestis petentium precibus favorem benevolum impertiri. Ea propter dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus inclinati terram in territorio Maydae in loco qui dicitur Pracofosse, quam nobilis vir Roamundus de Palude, et possessiones quas nobilis vir Robertus de [Ammi]rato] [1] in perpetuam eleemosynam vestro monasterio contulerant, sicut eas iuste et pacifice possidetis vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Anagniae . . . februarij pontificatus nostri anno sexto.

X.

Anno 1210-12...

Nicola di Stefano Ellada a nome suo, della sua famiglia e dei suoi eredi, per favori ricevuti dal monastero di Corazzo, dà allo stesso alcune sue possessioni, e dei proventi annui, stabilendo la pena se dalla determinazione si avesse a recedere.

Testo: A cc. 110B–111B.

Osservazioni. Soltanto il cod. A, come pel doc. III, ha il testo greco, nel quale idioma era vergato l'originale; gli sta di fronte la versione latina. (In B, cc. 157A–160A, il testo latino è preceduto da una versione

[1] V. doc. XI e XVI.

italiana). Manca la data; dal contesto non appare che un solo indizio per stabilirla approssimativamente: l'arcivescovo Dionisio, che vi è nominato, fu il decimo arcivescovo di S. Severina dal 1210...

Met. di pub. Si riproduce il testo greco del cod. A.

Σίγνον χειρὸς Νικολάου υἱοῦ Στεφάνου τοῦ Ἑλλαδᾶ.

Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἀμήν. Ὁ προγραφεὶς Νικόλαος ὁ τὸ σίγνον τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ οἰκείᾳ χειρὶ προτάξας, διὰ τοῦ παρόντος ἐγγράφου ὁμολογῶ ὅτι ἅμα μὲν ὑπὲρ ψυχικῆς σωτηρίας τῶν γεννητόρων μου καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ, ἅμα δὲ διὰ πολλὰς εὐεργεσίας ἃς ἐγώ τε καὶ οἱ ἐμοὶ ἐλάβομεν ἀπὸ τοῦ εὐαγοῦς μοναστηρίου Κοράκη, πρὸς δὲ καὶ διὰ τὴν δωρεὰν ἣν ἐκ μεγάλης εὐγενείας δεδώκασι τῇ ἐμῇ ἀδελφῇ ὅτε καὶ συνεζεύχθη νομίμῳ ἀνδρὶ... συναινέσει τῆς μηρτός μου καὶ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῆς γυναικός μου ἀφιέρωσα καὶ ἔδωκα... στάτῳ μοναστηρίῳ τοῦ Κοράκη τὴν ὑπόστασιν ἡμῶν, ἤτοι τὰς ἐπιλεγομένας βαθείας... καὶ ὅσον ἡμῖν διαφέρουσι κἂν ἐκ πατρικοῦ κἂν ἐξ ὑποκτήσεων, ἵνα τὸ αὐτὸ μοναστήριον... ταύτας νέμηται ἄνευ τινὸς ἀντιλογίας. Ὁμολογῶ δὲ μᾶλλον ὅτι καὶ τὸ ἐπιτε... λαβον... ἀπὸ τῆς εὐλογίας καὶ χάριτος αὐτῶν ζευγάρι ἓν βοϊδίων καὶ τεσσαράκοντα... εἶπον ἔδωκα καὶ ἀπέδωκα ταύτας τὰς ὑποστάσεις ὁλοκλήρους... μιᾶς μοίρας παραφυλαχθείσης μοι, οὐδὲ κἂν τετάρτης μοίρας... πάντα τε ἔστωσαν ἐν τῇ ἐξουσίᾳ καὶ κυριότητι τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου. Εἴ τι δ' ἂν ἐστὶν ἐν χωραφίοις γεωργουμένοις ἐν νομαῖς ὑδάτων καὶ ὁρῶν καὶ ἐν παντὶ ἑτέρῳ δικαίῳ καὶ ὑπὸ ἀσφαλοῦς σταθερότητος ἐμαυτὸν ἔνοχον ἐποίησα καὶ τοὺς κληρονόμους μου ἀποφλεῖν οὐγκίας χρυσίου ἑκατὸν τὸ ἥμισυ τῷ φίσκῳ [καὶ] τὸ ἕτερον ἥμισυ τῷ προρηθέντι μοναστηρίῳ. Ἐὰν ἐγὼ ἢ κληρονόμοι μου τὴν τοιαύτην εὐσεβῶς γενομένην ἀφιέρωσιν, ἢ δι' ἡμῶν αὐτῶν ἢ δι' ὑποβεβλημένου προσώπου ζητήσωμεν... ἢ καὶ ἐὰν οὐ θελήσωμεν, ἢ καὶ οὐ δυνηθῶμεν διεκδικεῖν καὶ ἐπαμύνασθαι ἀπὸ... ἀνθρώπων καὶ ἐκ πάντων μερῶν τῶν θελόντων ποτὲ τὸ αὐτὸ μοναστήριον ἐμποδίσαι τῆς προρηθείσης ἀφιερώσεως στερεᾶς καὶ εἰς αἰῶνα ἰσχυρᾶς ἐσομένης· τὸ παρὸν ἔγγραφον εἰς ἀσφάλειαν τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου πεποιήκαμεν [1] γραφῆναι χειρὶ Θεοδώρου εὐτελοῦς ἱερέως καὶ γραμματικοῦ κατ' ἐπιταγὴν τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ὁσίως ἀρχιερατεύοντος θεολήπτου μητροπολίτου ἁγίας Σεβηρήνης κυρίου Διονυσίου τοῦ καὶ ἐπικυροῦντος... παρουσίᾳ μαρτύρων [2].

Ἐγὼ Σαβέλλα γυνή ποτε τοῦ κύρ Στεφάνου Ἑλλαδᾶ [3].

Ἐγὼ Πεττεβίνα θυγάτηρ τοῦ κύρ Στεφάνου Ἑλλαδᾶ.

Ἐγὼ Ἀλοϊσία γυνὴ τοῦ προγραφέντος κύρ Νικολάου Ἑλλαδᾶ στέργω καὶ ἐπικυρῶ.

Ἐγὼ Μαρία ἀδελφὴ τοῦ αὐτοῦ στέργω καὶ ἐπικυρῶ.

[1] Da questo punto le parole sono scritte nel codice con altro inchiostro, ma dalla stessa mano.

[2] Le ultime due parole sono omesse nella trad. latina.

[3] Nelle sottoscrizioni si notano omissioni e inversioni nella trad. latina. V. nella prefazione, p. 247.

Ἐγὼ Γουερρὴς υἱὸς τοῦ γιούδ[ικος] Καστροκουκκ[ου][1] καὶ κριτὴς ἁγίας Σεβηρήνης μαρτυρῶ.
Ἰωάννης Πέπερης μαρτυρῶ.
Ἰωάννης τοῦ Κικάνου τοῦ Ῥωμάνου ἱερεύς.
Ἐγὼ Ἰορδάνης υἱὸς κὺρ Ἰοσφρὲ Ὑποτορτ[οῦ?] μαρτυρῶ.
Ἐγὼ Λαυρέντιος υἱὸς κὺρ Ῥογίνου Βισιννίνου μαρτυρῶ.
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος καὶ πρωτοπαπᾶς Παλάστης μαρτυρῶ ὑμογράφω.
Θεόδωρος ἱερεὺς καὶ πρωτοπαπᾶς τῆς ἱερείας μητροπόλεως ἁγίας Σεβηρήνης ὁ τὰ ἄνωθεν γεγραφὼς μαρτυρῶ.
Ἐγὼ Διονύσιος ἐλέῳ ἀρχιεπίσκοπος ἁγίας Σεβηρήνης τὰ ἄνωθεν μαρτυρῶ.
Ἐγὼ Μαρία γυνὴ Μύλου τοῦ Μαρτυράνου ἄνω εἰρημένη βεβαιῶ.
Ἐγὼ Πεττεβίνα γυνὴ Ματθαίου τ[ῆς] Τωΐας [sic] ταῦτα ὁμολογῶ καὶ ἐπικυρῶ.

XI.

Anno 1210, maggio.

Federico II conferma al monastero di Corazzo, sotto l'abate Giovanni, diverse donazioni di terre, fatte precedentemente da privati.

Testi: *A* cc. 21A–21B; *B* cc. 25A–26B.

Osservazioni. L'anno (e l'indizione) corrisponde al dodicesimo del regno di Federico II. Fra gli atti di lui conosciuti, vi è una sola testimonianza (Winkelmann, op. cit., I, 90–92) dalla quale si apprende che egli fu in Messina, oltre che nell'aprile e nel giugno, anche nel maggio del 1210.

Fridericus Dei gratia rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae. Per praesens scriptum notum facimus universis tam praesentibus quam futuris, quod nos attendentes religionem et honestatem Ioannis venerabilis abbatis et conventus Coratij fidelium nostrorum, divinae pietatis intuitu, nec non et pro remedis animarum parentum nostrorum divae memoriae, ad eorum instantiam supplicationis de nostrae benignitatis gratia concedimus eis in perpetuum et confirmamus monasterio Coratij terras laboratorias, quas Roamundus de Palude[2] et Matthias de Arena[3] abbatiae Coratij in tenimento Maidae in loco qui dicitur Pracofossa, et in campo qui est prope Casale Calamizza[4] per eorum instrumenta concesserunt. Donamus nos etiam et confirmamus praedicto mo-

[1] Castrocucco, in Basilicata, Circond. di Lagonero.

[2] *Paludum* (Aceti, op. cit. 360): Paludi, nel Circond. di Rossano. Cfr. doc. IX.

[3] *Arenae* (Aceti, op. cit., 159): Arena, nel Circond. di Monteleone.

[4] *Calamituum*, nell' Aceti (op. cit., 418). Il villaggio è ora distrutto, ma la contrada (sita nel territorio di Vena, Comune del Mandamento di Maida) conserva il nome di Calamizza.

nasterio Coratij terras laboratorias, quas Malgherius de Altavilla [1] et Riccardus Fallucca Catanzarij comes [2] in tenimento Buchisani per eorum instrumenta eidem monasterio concesserunt. Concedimus praeterea et confirmamus iam dicto monasterio Coratij terram laboratoriam, quam Senator filius Matthaei de Marturano in obitu suo ipsi monasterio Coratij per testamentum di . . . Concedimus insuper et confirmamus supramemorato monasterio Coratij tenimentum quod Robertus de Amirato [3] in tenimento Roccae Nicifori [4] eidem monasterio suo in testamento concessit. Ad haec concedimus et confirmamus praenominato monasterio Coratij culturam de Rivo Cerasi, quam Ioannes de Siliano filius Riccardi de Marturano cum ipso monasterio cambivit, pro qua ab ipso monasterio molendinum unum apud Silianum recepit. Ad huius autem concessionis, et confirmationis nostrae memoriam, et robur in perpetuum duraturum praesentem paginam per manus [Aldoini] [5] notarij et fidelis nostri scribae et maiestatis nostrae sigillo iussimus roborari. Data in civitate Messanae, anno dominicae incarnationis millesimo ducentesimo decimo, mense madij, tertiaedecimae indictionis. Regni vero domini nostri Frederici Dei gratia illustrissimi regis Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae, anno eius duodecimo feliciter, amen.

Loco ✠ serici.

XII.

Anno 1213, febraio.

Il *superista* Guglielmo di Amendolara, esaminati i privilegi esibitigli da Giovanni abate di Corazzo, circa alcune terre *apud Vallem Caram,* ne riconosce giuste le ragioni e conferma al monastero le terre nominate.

Testi: *A* cc. 23A–24A; *B* cc. 27A–29A.

Osservazioni. Quest'atto, anche attraverso le lacune, lascia intendere di quali antichi istrumenti e privilegi di donazioni faccia cenno. La frase lacunosa " ... de Marturano ", può riferirsi alle donazioni di Rogero e di Riccardo di Martorano, ricordate prima e dopo (VII, XV);

[1] *Altavilla oppidum in Calabria ulteriori,* è ricordato dall'Aceti (op. cit., 417) fra i casali distrutti.

[2] Dopo i Loritelli, conti di Catanzaro, trovasi insignito dello stesso titolo Ugone de Folok nel 1086, e nel 1200 Riccardo de Folok o Fallucca. Cfr. Fiore, op. cit., 200, XXXV.

[3] V. doc. IX.

[4] Distrutta Paleopoli, fu edificata, nei pressi ov'ora sorge Catanzaro, una nuova città che da Niceforo imperatore, che ne diede l'ordine, fu detta Rocca di Niceforo. Cfr. *Memorie historiche della illustrissima ecc. città di Catanzaro,* per V. D'Amato. In Napoli, per G. F. Paci, MDCLXX, 10.

[5] Cfr. Winkelmann, op. cit., I, 92.

ma sia perchè ignoriamo con precisione quali esse furono, sia perchè quando son ricordate non paiono messe in dubbio, è lecito opinare che la frase riportata si riferisca piuttosto alla contesa tra Corazzo e l'Università di Martorano, che il del Rosso risolse a favore del monastero (III). Quale si fosse la contesa del 1174, non può dirsi con esattezza, ma resta il fatto che una controversia territoriale vi fu, e sulla quale, più tardi, l'abate Gioacchino chiese una sanzione regia. In vero, le indicazioni " τὸ κοῦλτον τοῦ Στρούμβουλι ", " τὸ " κοῦλτον τοῦ Γιράρδου Μουριτέννια " ecc., ripetute nella notificazione del Moach (IV), e, in parte, citate dal Belmesia (V), appaiono già come possessioni acquisite al monastero, ma sul cui riconoscimento s'invoca l'autorità regale. Un'altra autorità è chiamata nel documento presente a risolvere, forse, una questione identica: e il *superista* si avvale della cosa già giudicata e di altre testimonianze (che altro non sono gli accenni posteriori, che si riferiscono senza dubbio ai documenti IV, V, IX, XI) per pronunziare il suo giudizio. Cosicchè questo doc. è notevole sotto un duplice aspetto: fa testimonianza di documenti originali, ed è il primo della serie a mostrarci l'espediente di riassumere i vecchi privilegi, al quale debbono ricorrere sovente gli abbati di Corazzo, per difendere le possessioni del monastero dalle pretese altrui.

In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis. Anno dominicae incarnationis millesimo ducentesimo tertio decimo, mense februarij, primae indictionis. Regni vero domini nostri Frederici Dei gratia illustris regni Siciliae, ducatus Apuliae, et principatus Capuae filij quondam domini Henrici Romanorum imperatoris, anno decimoquarto feliciter, amen. Expedit scribi quidquid non expedit oblivisci. Ea propter nos Guillelmus de Amendola [1] praesenti scripto declaramus quod cum suggestum nobis fuisset quod fratres monasterij Curatij quasdam possessiones et tenimenta non iuste tenerent in territorio Maydae apud Vallem Cavam grangiam suam, et quod quaedam occupassent ultra continentiam privilegiorum suorum, eos citavimus et venire fecimus termino competenti. Qui cum venissent una cum Ioanne venerabili abbate praedicti monasterij Curatij nihil iniuste vel extra privilegia sua se possidere proposuerunt, et utpote qui de sua iustitia confidebant ostenderunt nobis documenta et privilegia sua . . . de Martorano, de donatione domini gloriosi regis Guillelmi, divae [memoriae] Henrici serenissimi imperatoris et dominae imperatricis, et domini regis... et de confirmatione apostolica, et quaedam alia instrumenta . . . rationabiliter possidere allegantes. Nihilominus possessionem longissimam inconcusse usque ad praesens obtentam quibus omnibus partem et iura monasterij tuebantur. Nos autem nihil iuri ec-

[1] *Amendolia* (Fiore, op. cit., 162): Amendolara, nel Circondario di Castrovillari.

clesiae in periculum animae nostrae subtrahere volentes, superista [1] cum veteribus et probis hominibus Maydae minutim et subtiliter de loco ad locum disquirentes, nihil sine munimine et exordio eos invenimus possidere. Quia igitur favore religionis huiusmodi monasteria Cisterciensis Ordinis fovenda sunt, non vexanda, maxime cum in malitia istorum dignus ordo iste praecipue virtutibus floreat, et apud eum inveniantur consilia animarum tum intuitu iustitiae suae, cum salute animae nostrae ipsos fratres et abbatem Coratij de suis possessionibus in pace et quiete dimisimus omnem eis super his querimoniam remittentes, nolentes ut in tempore nostro ipsum venerabile monasterium in aliquod dispendium patiatur, cum cordi nobis sit eos fovere et augere potius quam minuere vel vexare. Praesentibus . . . perpetuam memoriam per manum Riccardi notarij nostri eis . . . subscriptorum proborum virorum subscriptione roboratam, ac sigillo nostro cereo pariter communitam, anno, mense et indictione praemissis.

† Ego frater Guillelmus de Amendola (a) concedo et confirmo.
† Ego Robertus.
† Ego Goffridus de Mayda.
† Signum mei Rogerij de Maccha fallune [2].
† Ego . . . . testis sum.
† Ego Petrus Bagita testis sum.
† Signum mei Loysij Guiscandi.
Sequitur subscriptio graeca.

XIII.

Anno 1223, 3 gennaio.

Il pontefice Onorio III prende sotto la protezione apostolica il monastero di S. Maria di Corazzo; e gli conferma la donazione delle terre *in tenimento Meliboni* fatta da Nicola Grimaldi cantore di Montalto, dal prete Nicola de Jaquinta e dall' Università di Rogliano.

Testi: *A* cc. 25A–25B; *B* cc. 31A–32A.

Osservazioni. Manca il numero progressivo dopo il nome di Onorio; ma dall'anno del pontificato e dal luogo appare essere Onorio III. Fra gli atti conosciuti di costui, questo è il primo ad esser datato dal Laterano il 3 gennaio 1223.

Il cognome di Nicola, cantore di Montalto, è Grimaldi, come dal doc. XVI.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui Coractij salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta

(a) *Anidulia* in A e B.

[1] Circa la carica del *superista*, v. il Ducange (op. cit.) che il Galletti (*Del Primicerio* ecc., Roma, 1776, 96) emenda.

[2] Forse Motta Follone, nel Circondario di Castrovillari. Cfr. Fiore, op. cit., 102; Aceti, op. cit., 60.

Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuetae pietatis officio propensius diligere consuevit, et ne pravorum hominum molestijs agitentur, eos tamquam pia mater suae protectiones munimine confovere. Ea propter dilecti in Domino filij vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu personas vestras et locum, in quo divino estis obsequio mancipati cum omnibus bonis vestris, quae in praesentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum iustis modis praestante Domino poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem possessiones, quas Nicolaus cantor Montisalti et Nicolaus de Jaquinta presbyter et homines Roblani in tenimento Miliboni pro suarum animarum remedio pia vobis liberalitate donarunt, sicut eas iuste et pacifice possidetis vobis et per vos ecclesiae vestrae auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae protectionis et confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Laterani, III nonas ianuarij, pontificatus nostri anno septimo.

Loco ✠ plumbi.

XIV.

Anno 1225, settembre.

Federico II conferma al monastero di Corazzo, sotto l'abate Milo, le terre che al detto monastero appartengono per concessioni regie e per donazioni private; e facendogli una nuova concessione territoriale, nella contrada di S. Pantaleone, ne descrive i confini.

Testi: *A* cc. 27A–30A; *B* cc. 33A–36B.

Osservazioni. Questo documento, fra gli atti conosciuti di Federico II, è il primo a portare la data: Foggia, 1225, settembre. L'anno (e l'indizione) corrisponde a quello del regno.

Circa la spedizione di alcuni atti di Federico II furono rilevate certe irregolarità, alle quali potrebbero rapportarsi, per l'indicazione del luogo, questo e i docc. XV e XVI. A tal riguardo l'Huillard-B. ha opinato che, mentre Federico II dimorava in una località, ben potè condursi in un'altra vicina (non ricordata nella sua storia) e di colà avere occasione di emanare qualche atto (op. cit., I, LVI). Il 24 settembre l'imperatore era in Nicastro (Winkelmann, op. cit., I, 248), e, prima che il mese finisse, dovè giungere a Foggia. È da ricordare anche che Federico II fu in Puglia sul finire del 1225, e che in Brindisi passò a nuove nozze con Isabella di Brienne il 9 novembre di quell'anno.

Come gli altri dell'anno sopra indicato, quest'atto ha nella formula finale l'aggiunta introdotta appunto dal 1225 in poi: "... **semper augusti Hierusalem et Siciliae regis** ".

Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Hierusalem et Siciliae rex. Cum imperatoriae serenitatis doceat providentia fructuose et suavitate dulcedinis attendere merita supplicantium, et iustis precibus subiectorum adesse. Tanto potissimum ad sacrosanctas ecclesias et monasteria Deo dicata tenetur pietatis oculos inclinare; quanto dominantis dominanti gratissimum residet cum eius assensus in suae pietatis operibus adhibetur, universis igitur tam praesentibus, quam futuris volumus esse notum, quod nos divinae pietatis intuitu, et perpetuae retributionis, pro salute quoque nostra, et haeredum nostrorum, ac pro remedio animarum divinorum augustorum atque regum Siciliae parentum nostrorum, qui monasterium beatae Mariae virginis de Coracio Cisterciensis Ordinis pia donatione et beneficiis suae magnificentiae dotaverit, sicut in eorum privilegijs plenius esse dignoscitur. Considerantes etiam religionem, honestatem et laudabilem vitam fratris Milo, venerabilis abbatis monasterij Coratij, et suorum fratrum, cum propositi nostri sit divino cultui semper intendere, religionem fovere, et viros ecclesiasticos honorare ad humiles preces memorati abbatis et eius conventus Coratij de innata nobis caelitus liberalitatis abundantia, concedimus et confirmamus eidem monasterio in perpetuum quoddam tenimentum in territorio Maydae cum omnibus iustitiis, rationibus, et pertinentiis suis, sicut ex donatione facta per Riccardum nostrae maiestatis Camerarium, et prout in eius privilegio continetur, necnon et libertatem pascuorum, animalium dicti monasterij per totum tenimentum praedictae terrae Maydae per privilegium dicti Riccardi nostri camerarij, et ex nostra concessione dominii Maydae iam dicto monasterio concessum atque donatum; de abundantiori insuper nostrae liberalitatis abundantia, concedimus, donamus, atque confirmamus dicto fratri Milo, eiusque monasterio in perpetuum omnes terras, quas tenet dictum monasterium de terris Nicolai Allade [1], et Bonensium, et omnes alias terras, seu quascumque possessiones, quas idem monasterium tenet ex oblatione fidelium, et ex emptione tam de feudo, quam de burgisagio in territorio nostrae civitatis Sanctae Severinae, ex quibus terris, seu possessionibus in quadam divisa conclusis praefato fratri Milo, et eius monasterio in perpetuum pro tenimento volumus de mera nostra gratia donari atque concedi, quod tenimentum dictum de Sancto Pantaleone, ut absque molestia possideat saepenominatum monasterium de speciali nostra gratia volumus designare: ab oriente est Vallis, quae dicitur de Filatto, et inde tendit et ferit ad rivum, quod dicitur de Mutro, et vadit per terras, quae dicuntur de Cirulino, et per terras nostrae Curiae, et inde ascendit et

[1] V. doc. X.

ferit ad terram, quae dicitur Caramallum, inde vero ferit ad terram monasterij Calabro Mariae [1], et inde transit ad terram Comitis [2], et inde ascendit per setam [3] super, et ferit ad collem quae dicitur de Caphoria, inde descendit et ferit ad vallonem, qui dicitur de Fota, et inde ascendit dictum vallonem, et ferit a parte meridiana ad vallonem, qui dicitur de Actuiris, et inde ascendit et ferit ad terras, quae dicuntur de Gabairini, ab occidente, et inde descendendo ferit ad Rivum Ferrati, et inde descendit per torrentem Ferrati et transit per subtus ecclesiae Sanctae Venneris, inde descendendo per torrentem Sanctae Venneris ab aquilone ferit subtus ecclesiam Sancti Blasij, et inde ad viam publicam, et inde ascendendo per viam publicam ferit ad timpas, quae dicuntur de Rau, et inde ferit ad terram Sanctae Mariae de Arbore, et inde ascendit ad terram, quae dicitur de Macri, et inde ferit ad vallem de Filatto, unde incepimus, et sic concluditur; in quo quidem tenimento, sicut per nostros iuratos fuimus plenius informati, nulla persona ibidem aliquid possidet, nisi tantum monasterium Calabro Mariae, et ecclesiam Sanctae Mariae Novae. Liceat autem dicto fratri Milo, eiusque monasterio in perpetuum in supradicto tenimento Sancti Pantaleonis libere habere pascua, et aquarum usus, pro omnibus suis necessitatibus; utilitatibus pro suis animalibus pastorum, confratrum ipsius monasterij, ac etiam extraneorum laborare, edificare, et quascumque alias utilitates facere ad opus monasterij praelibati. Mandantes ut nulla persona ecclesiastica, vel saecularis dictum tenimentum invadere, vel animalia seu mandras eorum, vel extraneorum per licentiam fratrum in dicto tenimento pascentium aliquatenus molestare, vel movere praesumat, sive alia animalia superinducere, aut in ipso laborare, vel operari aliquid sine occasione aliqua herbaticum, glandaticum, terraticum, seu decimas ab aliquo in eo extorquere praesumat. Si quis autem in ipso tenimento cum fratrum licentia laboraverit, vel animalia ibi habuerit, aut quodlibet opus aliud in ipso fecerit herbaticum, glandaticum, terraticum, seu decimas rationem terragiorum, et quaelibet iura alia integre ab illo percipiant absque alicuius personae contradictione. Nulli autem liceat dictum tenimentum Sancti Pantaleonis invadere, aut modo quolibet molestiam dicto monasterio inferre, sed omnia iura dicti tenimenti secundum voluntatem et dispositionem fratrum ipsius monasterij possideantur et ordinentur. Statuentes, et imperiali auctoritate praecipientes, ut nullus archiepiscopus, episcopus, dux, marchio, comes, vice comes, capitanus vel vanasorum nulla potestas, nulla denique humilis, vel alta persona hoc nostrae concessionis, donationis et confirmationis privilegium audeat infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem nostrae ma-

[1] Il monastero di Calabro Maria, *alias Altilia*, era nella diocesi di Tropea. Fu per qualche tempo alla dipendenza di Corazzo. Cfr. Lubin, op. cit., 69; Celani, op. cit., 24.

[2] Un *Casale del Conte* è ricordato dall' Aceti (op. cit., 418) fra i villaggi distrutti.

[3] Per *serram*. V. Ducange, op. cit.

iestatis incurrat, et poenam transgressionis quadraginta libras auri purissimi componat, medietatem nostro fisco, et reliquam passis iniuriam. Nihilominus praesente privilegio in suo robore permanente. Et licet in aliis nostris privilegiis clausulam illam apponi iusserimus, salvo mandato, et ordinatione nostra, in isto tantum privilegio iussimus non apponi. Ad huiusmodi autem nostrae donationis, concessionis, et confirmationis memoriam, et perpetuam firmitatem, praesens privilegium scribi fecimus, et nostrae maiestatis sigillo iussimus communiri. Anno, mense et indictione subscriptis.

Data Fogiae anno dominicae incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo quinto, mense september, quartae decimae indictionis, imperij domini nostri Frederici Dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris semper augusti Hierusalem et Siciliae regis, anno romani eius sexto, Hierusalem primo, regni vero Siciliae vigesimo octavo feliciter. Amen.

Loco ✠ sigilli pendentis in capsula lignea expressi in cera rubea [1] alligati serico rubeo.

XV.

Anno 1225, dicembre.

A seconda di tre privilegi presentatigli da Milo abate di Corazzo, Federico II riconferma al predetto monastero le donazioni fattegli da' suoi predecessori e da privati, delle quali nei privilegi è parola.

Testi: *A* cc. 31A–34B; *B* cc. 39A–45B.

Osservazioni. Anche il luogo e la data di questo documento figurano ora per la prima volta nell' itinerario di Federico II.

La frase " ... indulta post Curiam Capuae celebratam ", e l'altra de " resignandis privilegiis in Curia Capuana ", in questo e nel doc. seguente, si rapportano al provvedimento adottato dall' imperatore di procedere ad una revisione degli atti emanati durante la sua minorità e la sua assenza, per rilevare quali fossero i privilegi contrari alla sua autorità ed ai diritti dello Stato. Dal 1220 al 1230 vi fu a Capua corte plenaria per la revisione dei privilegi.

Fridericus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Hierusalem et Siciliae rex. Cum imperatoriae serenitatis deceat providentiam fructuose ac suavitate dulcedinis attendere merita supplicantium, et iustis precibus subiectorum adesse, tanto potissimum ad

[1] Pochissimi sono i suggelli degli atti di Federico II destinati al reame di Sicilia, e raramente furon descritti dagli antichi autori, tanto che è difficile dire se l' uso della cera rossa fosse costante nella cancelleria siciliana (Cfr. Huillard - B., op. cit., I, XCII): non era perciò da passare sotto silenzio la notizia fornitaci da questo documento.

sacrosanctas ecclesias, et monasteria Deo dicata tenetur pietatis oculos inclinare, quanto dominantium dominanti gratissimum residet cum eius assensus in suae pietatis operibus adhibetur. Universis igitur tam praesentibus quam futuris volumus esse notum quod Milo venerabilis abbas monasterij Sancta Mariae de Curatio fidelis noster quaedam privilegia.... indulta post Curiam Capuae celebratam nostrae exhibuit maiestati. In uno quorum vidimus contineri qualiter olim iuxta generale edictum factum a nobis de resignandis privilegijs in Curia Capuana . . . imperatrice Constantia matre nostra felicis memoriae eidem monasterio indultum humiliter resignaverat, in quo continebatur qualiter dicta mater nostra monasterium ipsum cum omnibus tenimentis et possessionibus suis et . . . grangiarum suarum sub speciali protectione et defensione sua recipiens confirmaverat eidem monasterio in perpetuum ea omnia, quae ex largitione felicium regum utriusque scilicet regis Guillelmi, et ex donatione Rogerij de Marturano eiusdem monasterij fundatoris, et oblatione Riccardi fratris ipsius; seu quorumcumque fidelium idem monasterium possederat, prout in eorum privilegijs et instrumentis dignoscebatur plenius contineri . . . quaedam in eisdem privilegijs proprijs vocabulis exprimebantur. In primis videlicet quidquid tenet apud Curatium in eius pratis, pascuis, aquis, et usibus nemorum et forestarum, culturam de Strumbulo, culturam terrae de Buda [1]; quidquid etiam . . . si quis alias terras per totum Decollatoria [2] eidem monasterio fidelium oblatione collatas; apud Stillianum [3] duo molendina, et tres casettas rusticas . . . dona regis Guillelmi secundi. Quidquid apud . . . eidem monasterio . . . quidquid . . . sita in territorio Maidae, quae dicitur Vallona ei pertinet, et culturam iuxta flumen Lamati et Sanctam Pelagiam [4] ex dono regis eidem concessam. Grangiam etiam apud territorium [Buchisanum] [5] cum omnibus tenimentis et possessionibus suis a Malgerio de Altavilla eidem monasterio collatam, et culturam Sancti Georgij in territorio Sanctae Severinae. Libertatem quoque pascuorum sub . . . sine herbatico et glandatico. Concessionem insuper et confirmationem quorumdam tenimentorum, quae eidem . . . pro pascuis animalium sunt concessa, tenimentum scilicet in . . . possidenda sine impedimento alicuius, quorum fines in tempore sine molestia possiderunt de abundantiori gratia nostra . . . In primis est tenimentum Gimellae [6] . . . ab oriente est . . . et descendit per ipsum flumen usque ad viam de Arcapretia et usque ad locum ubi apprehenditur plateaticum . . . ex alio latere dividit cum tenimento . . . a parte orientis est vallonus fluvius, a parte occidentis golphum . . . tenimentum Sanctae Eufemiae

[1] V. docc. IV, V.
[2] V. doc. V.
[3] V. doc. XVI.
[4] V. doc. IV.
[5] V. doc. XI.
[6] V. doc. VII.

a parte meridionali . . . a parte aquilonis . . . et nostram concessionem et confirmationem . . . passagji, plateatici, seu pedagij per totum dominium in mari et terra tam vendendo, quam emendo, et infra clausuram ipsius monasterij vel ecclesiarum et grangiarum suarum nemo . . . iniuriam fratribus exercere qualiter etiam ad supplicationem abbatis et conventus monasterij supradicti, privilegium ipsum eis restituimus . . . quae omnia supradicta eidem monasterio perpetuo duximus confirmanda . . . supplicationem eorum perpetuo confirmamus eidem monasterio grangiam Sancti Pantaleonis [1], et . . . cum iustis pertinentiis et possessionibus suis et . . . brachij cum omnibus, quae possident in dominio . . . Malgerius de Altavilla et Riccardus Fallucha ei dederunt in loco, qui dicitur [Buchisani] [2] et terras etiam quas Matthias de Arena [3], et Reamundus de Paluda, et Riccardus nostrae aulae Camerarius in tenimento [Pracofossa] [4] obtulerunt: confirmavimus etiam eidem terras Angeli cum vineis et arboribus eiusdem . . . et medietatem unius molendini in flumine Lorici, et terram Ferrutij iuxta flumen Lamati, et tenimentum in Silis quod conclusum est cum finibus supradictis, quae omnia ex donatione nostra possiderunt, praeterea donavimus atque confirmavimus eidem olivetum, quaedam ortalia, Bussolinum . . . tenimentum Bucchitae cum castanetis in territorio Montisalti, cuius tenimenti fines sunt isti: ab oriente via publica ab uno latere flumen Buchitae, ab alio flumen Lorici, ab occidente locus qui dicitur Deogratias et . . . pro eo . . . monasterium ipsum specialem non habuit fundationem. Confirmamus eidem quidquid possederat in terra, quae fuit Rolandi de Pitarella [5] Matthaei filij, Roggerij de [Marturano] et Ioannis filij Riccardi, fratris praedicti Roggerij, et si quae alia feudalia, vel servitiis obligata per totam Calabriam possederat donatione, oblatione, emptione, transmutatione quorumcumque hominum: liceat etiam fratribus ipsius monasterij per totum tenimentum Cusentiae, Marturani, Maidae, Rocchae Nichifori, Sanctae Severinae et Cutronis habere homines recommendatos et tam ipsi . . . homines quos monasterium haberet ex dono regis Wilhelmi secundi, et confratres ipsius monasterij ab omnibus servitiis datis et collectis publicis vel privatis essent ubique absoluti. Ita nec non domorum respectu et possessionum, quae monasterium et ipsi habuerant in civitatibus et forteritijs regni nostri, et tenimenta, quae vel occasione utilitatum, quas pro tempore inde consequerentur solvere aliquid in supradictis . . . ab his gravaminibus universis essent omnino liberi et exempti, et tam tenimenta animalium quae supra nominavimus cum iuribus suis, quam omnia alia libere et quiete possiderunt et secundum voluntatem et dispositionem fratrum ipsius monasterij

[1] V. doc. XIV.
[2] V. doc. XI.
[3] *Moris,* in A e B., ma v. doc. XI.
[4] V. doc. XI.
[5] *Pittarellum,* piccolo villaggio, è citato dall' Aceti (115) nella diocesi di Martirano.

possidentur ab ipsis et administrantur. Concessimus etiam ipsis fratribus, ut per totum dominium Calabriae possint libere accipere et percipere mineras salis et ferri ad opus ipsius monasterij. Statuimus insuper, et imperiali auctoritate mandamus [ut nulla alta persona] vel humilis ecclesiastica vel saecularis hanc nostrae confirmationis, promotionis [privilegium audeat] infringere, vel ei ausu temerario contraire; et licet in nostris privilegiis iusserimus semper apponi clausulam illam, qua dicitur salvo mandato et ordinatione nostra; in isto tamen praecipimus privilegio non apponi. In alio vero privilegio continebatur qualiter nos ad humiles preces praedictorum abbatis et conventus Coratij confirmavimus ipsi monasterio in perpetuum quintam partem molendini Bisraci, quod monasterium emit a filiis Vincentij . . . quae quinta nostrae Curiae pertinebat. Confirmaveramus etiam dicto monasterio oblationem, quam fecit Romanus et Juliana uxor sua et magister Salomon eidem per instrumenta dederat . . . et . . . in tertio privilegio vidimus etiam contineri qualiter comitibus, baronibus, magistris iusticiariis, iustitiarum magistris, camerariis, camerarum baiulis, catepanis, comestabili, iudicibus, et universis fidelibus [nostris] per regnum Siciliae constitutis mandavimus, et sub gratiae nostrae poena districte praecipimus quatenus abbatem et fratres ipsius monasterij nunquam in forum civile trahere, vel coram eis ad respondendum compellendum quae praestaverunt, nec permittere eos contra privilegiorum suorum tenorem in aliquo molestare. Ipsis demum tribus privilegiis exhibitis, et eorum inspecto tenore abbas et conventus praedicti . . . tam . . . supplicarunt ut ea in unum redigi, et clausulam illam; scilicet salvo mandato et coetera iuberemus a praesenti privilegio amoveri. Nos autem supplicationes eorum, quas consentaneas vidimus . . . nostrae benignitatis admittentes, considerantes etiam laudabilem honestatem et religionem ipsorum concedimus et confirmamus abbati et successoribus ac supradicto monasterio in perpetuum omni quae supra continentur, et praedicta tria privilegia in unum redigi, et clausulam illam; scilicet: salvo mandato et auctoritate nostra iussimus [nòn apponi. Ad huiusmodi autem nostrae donationis], concessionis et confirmationis, ac supradictae clausulae memoriam et perpetuam firmitatem praesens privilegium per manus Ioannis De Lauro notarii et fidelis nostri scribae [fecimus, et nostrae maiestatis sigillo] iussimus communiri. [Anno], mense et indictione subscriptis.

Actum Fogiae, anno dominicae incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo quinto, mense decembris, quartaedecimae indictionis. Imperij domini nostri Friderici Dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris semper augusti, Hierusalem et Siciliae regis, anno romani imperij eius sexto, Hierusalem primo, regni vero Siciliae vigesimo octavo feliciter, amen.

XVI.

Anno 1225, dicembre.

A preghiera di Milo abate di Corazzo, che gli ha presentati nove privilegi di donazioni, Federico II rilascia allo stesso un privilegio che, riassumendo quelli presentatigli, riconferma le donazioni precedenti in favore del detto monastero, e fa una nuova concessione, della quale descrive i confini.

Testi: A cc. 41A–48B, e cc. 73A–81B; B cc. 59A–73B, e cc. 107A–118B.

Osservazioni. Il documento ci è pervenuto in due transunti notarili. Il primo, ad istanza del messinese Pacifico abate di Corazzo, fu rogato in Messina il 7 dicembre 1278 dal notaio Gregorio figlio di notar Roberto, alla presenza di quell' arcivescovo Reginaldo, e di Bartolomeo vescovo di Patti e Lipari (Cfr. *Eubel*, op. cit.). Il secondo, ad istanza di Giacomo abate di Corazzo, fu rogato dal notaio Giovanni di Arena in Rocca Fallucca nel 1342.

Dal riassunto di Federico II risulta che alcune notizie di donazioni si rapportano a parecchi dei documenti precedenti; altre sono del tutto nuove. Per la qualcosa non è lieve l'importanza di questo documento, il quale non soltanto riconferma fatti già noti, ma fa anche testimonianza (e in qualche modo li supplisce) di altri documenti non pervenuti sino a noi.

Met. di pub. Vien riprodotto il transunto del 1342 (A cc. 73A–81B; B cc. 107A–118B), perchè in esso soltanto trovasi l'indicazione del luogo ove fu redatto il privilegio originale: Foggia. Entrambi i transunti del 1278 e del 1342 son lacunosi e scorretti. Le parentesi quadre indicano la reintegrazione del testo, fatta tenendo presente i due transunti, sia per le lacune, sia per l' emendazioni dei nomi delle persone e delle località alterati. Le varianti si riferiscono al transunto del 1278, che è simile in A e in B.

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tricentesimo quadragesimo secundo, die vigesimo septimo mensis.... decimae indictionis apud Roccam Fallucam, regnante serenissimo domino nostro rege Roberto Dei gratia inclito Hierusalem et Siciliae rege, ducatus Apuliae et principatus Capuae, provinciae Forqualguer ac Pedimontis comes, regnorum suorum anno trigesimo quarto feliciter, amen. Nos Deodatus de terra Roccae annalis iudex terrae Roccae Fallucae, Ioannes de Arena de Rocca Fallucae regia authoritate publicus ubique per totam provinciam Calabriae notarius, et testis subscriptus habitus ad hoc vocatus requisitus specialiter et rogatus, praesenti scripto publico transumpti notum facimus et testamur quod constitutus in nostri praesentia religiosus et honestus vir frater Iacobus de Arenio abbas monasterii sanctae Mariae de Coratio Cisterciensis Ordinis et Marturanensis dioecesis, ad nostram accedens praesentiam ostendit nobis pro parte ipsius sui monasterii quoddam privilegium cum bulla pendente..... Frederici ipsius imperatoris imagine sculpta noto et consueto sigillo gratiae eiusdem quondam im-

peratoris subscriptum tenoris etc. Nos autem rogavit nostrum praedictorum, qui supra iudicis et notarii officium implorando, ut quia intendebat ad maiorem cautelam..... Capuae ipsius monasterii in securo et in remoto loco ipsius monasterii semper facere conservare, et scriptum ex eo transumptum et transcriptum publicatum ad fidem de ipso originali privilegio omnibus faciendam, ad aeternam memoriam et fidem faciendam..... ipsum fideliter in forma publica transcribi et redigi facimus, ut authoritate nostra interposita scriptum ipsum eandem vim obtinere valeat, quam habere et obtinere dignoscitur originale praedictum. Nos autem qui supra iudex et notarius praescripti ipsius abbatis..... annuentes praedictum privilegium vidimus et publice legimus et inspeximus diligenter per totum, et attendentes ipsum non abolitum, non abrasum, non vitiatum, nec cancellatum in aliqua parte sui, sed tam in scriptura, quam in bulla seu privilegio..... sui figura et forma consistere, omni prorsus vitio et suspectione carens ipsum de verbo ad verbum nihil addito, diminuto, vel mutato nobis praesentibus in praesenti scripto publico exemplari fideliter fecimus et transcribi ad cautelam ipsius monasterii per infrascriptum..... cuius privilegii tenor per omnia talis est.

Fridericus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Hierusalem et Siciliae rex. Cum imperatoriae serenitatis deceat providentiam fructuosi ac suavitate dulcedinis attendere merita supplicantium et iustis precibus subiectorum adesse, tanto potissimum ad sacrosanctas ecclesias et monasteria Deo dicata tenentur pietatis oculos inclinare, quanto dominantis dominanti gratissimum residet cum eius ascensus in suae pietatis operibus adhibetur. Universis igitur tam praesentibus quam futuris volumus esse notum quod frater Milo venerabilis abbas monasterii Coratii fidelis noster veniens ad Curiam nostram secundum generale edictum cum privilegiis assignandis quod in solemni Curiae corpus fecimus, presentavit nobis novem privilegia, quae a maiestate nostra facta ipsi monasterio Sanctae Mariae de Coratio fuerant, et concessa ante imperii nostri coronationem, in quibus vidimus contineri donationes, concessiones, libertates et confirmationes, quas de consueta gratia nostra praedicto monasterio benigne concessimus. Quae privilegia a nostra maiestate inspecta ad subitas eiusdem abbatis supplicationes pro salute nostra et progenitorum nostrorum ipsi abbati et conventui praedicti monasterii Sanctae Mariae de Coratio, ac successoribus eorum perpetuo confirmamus et ut absque molestia, quae continentur in eis possideant ipsa voluimus distinguere et designare. In uno igitur privilegio eorum vidimus contineri qualiter nos de liberalitate nostra concedimus et confirmamus ipsi monasterio Sanctae Mariae de Coratio ea quae Robertus Ammiratus de Rocca Nichifori [1] fidelis noster obtulit ipsi monasterio in tenimento praedictae terrae Roccae Nichifori tam de feudo, quam de acquisitione sua, videlicet ecclesiam Sanctae Mariae de Mussaraco [2] cum omnibus pertinentiis et possessionibus suis et culturas, alias vineas, terras, domum, jardina, molendina et omnia alia, quae continentur in instrumentis, quae exinde noscuntur habere originaliter; etiam eisdem concessimus

[1] V. doc. IX e XI.

[2] Il transunto del 1342 ha *Muscarate*, ma forse è da preferire la lezione dell'altro: Mussaraco, più simigliante a Mesuraca. V. doc. I, p. 269 nota (a).

pro remissione peccatorum nostrorum tunnarias Roccae Nichifori cum omnibus iuribus suis pro companagio fratrum ipsius monasterii et pro eorum vestibus super baiulatione civitatis nostrae Martorani uncias auri septem perpetuo percipiendas. In duobus aliis privilegiis vidimus contineri qualiter nos concessimus et donavimus ipsi monasterio et ipsis fratribus medietatem unius molendini in tenimento Marturani in flumine Lorici, et qualiter benigne eis confirmavimus aliam medietatem ipsius molendini, legatam eis per testamentum a Gulielmo Franco; et in aliis duobus privilegiis vidimus contineri qualiter nos de consueta benignitatis nostrae gratia concessimus et donavimus ipsi monasterio Coratii quandam terram dominii nostri in loco qui dicitur Bonum Milum, et tenimentum quoddam quod dicitur Caput Sabucae; vidimus quoque in quodam alio privilegio contineri qualiter nos concessimus [et donavimus] eidem ecclesiae et ipsis fratribus in tenimento Marturani terram dominii nostri, quae dicitur de Angelo cum vineis, arboribus et omnibus pertinentiis suis, et de baiulatione civitatis nostrae Cusentiae sex salmas olei annuatim percipiendas; [1] in alio vero privilegio vidimus contineri qualiter de liberalitatis nostrae abundantiae concessimus et donavimus ipsi monasterio Coratii in perpetuum apud Sillianum Guarnerium et Stephanum cum Clementia matre eorum ad nostrum dominium pertinentes, et similiter concessimus libera pascua pro animalibus ipsius monasterii tam in tenimento Campi Longi, quam in tenimento Sacchini (*a*) et Castellorum Maris [2], et quidquid iuris in Monte de Fossis ipsi monasterio contulimus habente de Silliana olivetum et quod ortalia Bussulini dicitur et tenimentum Bucchicae cum canonibus castanetis suis in territorio Montis Alti [3], cuius tenimenti fines sunt isti: ab oriente est via publica, ab occidente locus qui dicitur Deo gratias et Petra Coruciata; ab uno latere flumen Buchicae, et ab alio flumen Lorici, et concluditur. Tres insuper casettas rusticorum apud Stillianum ex dono regis quomodolibet ipsi monasterio concessas [4]; [mineras] etiam ferri et salis liberas. Contineri etiam vidimus in quodam alio privilegio qualiter eis concessimus et confirmamus terras laboratorias, quas Reamundus de Palude [5] et Matthaeus de Arenio [6] in tenimento Maidae ipsis dederant, et terras, quas Mal[gherius] de Altavilla et Ricco[ardus] Falluca [7] per instrumenta concesserant et donaverant in tenimento Buchisani, qualiter etiam confirmavimus eis terram quam Senator filius Matthaei de Marturano [8] per testamentum ipsis legaverat, et cultu-

(*a*) *Tachisiae.*

[1] V. p. 244 nota 4, nn. II, VI, VIII, XI.

[2] *Castromarium,* Castellamare, in Calabria ult. Cfr. Aceti, op. cit., 448.

[3] V. doc. XV.

[4] V. doc. XV.

[5] V. docc. XI e XV.

[6] V. doc. XI.

[7] V. doc. XI.

[8] V. doc. XI.

ram de R[ivo Cerasi] quam [Ioannes de Siliano] cum eis commutavit[1]. Quidquid etiam Robertus de Ammirato in tenimento Roccae Nichifori per instrumenta obtulit et donavit eisdem tam de acquisitione, quam de feudo. In alio quoque privilegio vidimus contineri qualiter eisdem fratribus confirmavimus et concessimus [ea, quae largitione felicium regum Guillelmi primi et secundi] et divae memoriae dominae imperatricis matris nostrae habere noscuntur in terris praedictis, aquis, pascuis, usibus nemorum et forestarum et aliis libertatibus per totum dominium nostrum, et qualiter tenimenta [Sila Gemellae et Buchaphari in Insula] Cutroni concessimus et confirmavimus libera et quieta, et qualiter confirmavimus eis ecclesiam Sanctae Mariae de Calabro Maria cum tenimento et proventibus suis et tunnariam Roccae Nichifori cum omnibus redditibus suis; qualiter etiam confirmavimus eis [illud instrumentum] imperatoris quod eis fecit Raynerius comes Cutroni et de iam dicto tenimento Bucaphari, et sex salmas olei de proventibus baiulationis Cusentiae, et molendinum quoque in flumine Lorici de tenimento Marturani, terram Bonivuli (*a*) et tenimentum in Capite Sabuci. Quidquid etiam dono comitum vel baronum aut aliorum oblatione fidelium possident, et in antea iusto titulo poterunt adipisci. Ipsa quidem privilegia sic a nostra maiestate inspecta eidem abbati et conventui praedicti monasterii Sanctae Mariae de Coratio restitui fecimus eas sibi et successoribus eorum cum omnibus quae continentur in eis. De abundatiori insuper gratia nostra confirmamus eis illud instrumentum assignationis, quod eis fecit Gualterius de Moach[2] de divisione culturarum et pascuorum in territorio [Decollatoris Silae et Maidae], cum alio instrumento quod fecit Ugo de Belmesia camerarius Vallis Gratis ex praecepto praedicti Gualterii de Moach de executione praedictarum culturarum et pascuorum, quae nostrae maiestati sunt ostensa[3]. Quidquid etiam possident de dominio nostro, si quae alia feudalia, burgisatica et servitiis quibuscunque obligata quorumcunque hominum per totum regnum nostrum. Si quid insuper dono comitum, baronum, aut aliorum fidelium regni nostri donatione seu oblatione in antea iusto titulo poterunt adipisci, nec obsistat eis lex aliqua, aut statutum per nos seu praedecessores nostros conditum, vel in futurum condendum quod his concessionibus et liberalitatibus quiete perpetuo non utantur. Nullus etiam officialium nostrorum ipsum abbatem et conventum praedicti monasterii aut successores eorum ad forum civile trahere, et coram fisci iudice praesumat pro aliqua quaestione. Cum ex hoc satis monasticae deroget honestati, nec respectu domorum et possessionum, quas ipsum monasterium et ipsi habent in civitatibus, castris, forteritiis regni nostri, et tenimentis eorum, vel occasione utilitatum, quas inde pro tempore consequuntur in ipso-

(*a*) *terram Lommili.*
[1] V. doc. XI.
[2] V. doc. IV.
[3] V. doc. V.

rum reparationibus, munitionibus seu excubiis, aut in aliis servitiis datio, vel collectis publicis, seu privatis solvere aliquid teneantur: passagium insuper Phari cum omnibus equitaturis suis liberum habeant per totum regnum nostrum tam in vendendo quam in emendo, eundo et redeundo terra vel mari ab omni exactione passagii plateatici, sive pedagii volumus perpetuo fore immunes; culturam etiam unam in Campo Malice ubi Ulnuna dicitur, terras, vineas, castaneta, querqueta ipsi ecclesiae oblata per dominum Nicolaum de Grimaldo cantorem Montis Alti [1]; [vineam] quoque in casali Cutru[niani] [2], ubi Sucarellum (*a*) dicitur, casalina et hortalia cum arboribus in ipso Casali Cutru[niani], querqueta quae dicuntur de Curnopate (*b*), et terram de Campo, ipsis oblata per dominum Nicolaum Cutrunianum et alia casteneta, querqueta, et dictas terras per dominum Leonem (*c*) de Casali Martisi eisdem oblata in Casali Grimaldi cum omnibus quae continentur in instrumentis, quae ipsi noscuntur habere ipsis perpetuo confirmamus. Liceat etiam eis per totum dominium nostrum libera habere pascua pro omnibus animalibus ipsius monasterii, [statuentes ut nullus pro animalibus ipsius monasterii] herbaticum aut glaudaticum exigere audeat, nec eis obsistat si de donatione nostra alicui concedatur sic hanc libertatem quam ipsum monasterium modo habet omni tempore habeat. Molendina etiam et fullones cum aquarum ductu facere aquarum usus libere pro praedictis hortis, virgultis et aliis necessariis eorum, cavare etiam et percipere minerias ferri et salis libere ad opus praedicti monasterii per totum dominium regni nostri et per totum tenimentum Cusentiae, Marturani, Maydae, Roccae Nichifori, Sanctae Severinae et Cutroni habere homines recomendatos, et tam ipsos recomendatos, quam homines quos ipsum monasterium habet ex dono regis Gulielmi secundi et confratres ipsius monasterii ab omnibus servitiis datis et collectis publicis et privatis absolutos volumus esse, et ubique instrumentum etiam donationis quod eis fecit Alexander de Policastro de tenimento suo Castellacii in territorio Sanctae Severinae, quod sic dividitur: ab oriente Petra de [Succu et Vallis de Stabu quae] vadit ad flumen de Vicabra, ab occidente vadit ad terram quae est ante vallonem de Sancto Runcio; a septentrione vadit per vallonem qui est post Sanctam Sophiam, et per terras quae sunt divisae Bonensium, et tendit ad Umbrum de Basilecte (*d*), et a meridie vadit per viam Metropolis et per terram Cutrusi (*e*), et concluditur in terris supradicti monasterii Coratii. Quidquid tenet de [terra Nicolai Alade [3] et Bonensium] in tenimento Sanctae Severinae, tam de feudo, quam de acquisitione, et instrumenta omnia quae nunc ipsum monasterium obtinet ab hominibus regni nostri ipsis concedimus et confirmamus. Concedimus insuper atque donamus et con-

(*a*) *Fucarellis*. - (*b*) *Curzopar*. - (*c*) *Letum*. - (*d*) *Basilecco*. - (*e*) *Suttusi*.

[1] V. doc. XIII.

[2] *Cutrum* (Aceti, op. cit., 295): Cutro, nel Circond. di Cotrone.

[3] V. doc. X.

firmamus tenimentum Focae in territorio Sanctae Severinae cum omnibus pertinentiis suis, quod sic dividitur: ab oriente est tenimentum Leuc. [1] de Cutrone, ab occidente serrae de Scandalio [2], ab aquilone tenimentum Sancti Pantaleonis, ab austro tenimentum Leuc., et concluditur. Ioannem de Laudo, Petrum de Atro, Donatum de Cruce et Petrum de Feroleto ad nostrum dominium pertinentes ipsis donamus et confirmamus. Liceat autem in supradictis tenimentis Gimellae, Buchafarii, Focae et Castellaciis et in omnibus aliis terris et locis eorum libere habere pascua et pasturas pro animalibus eorum et pastorum suorum laborare, edificare et quascunque alias voluntates facere ad opus monasterii supradicti, mandantes ut nulla persona saecularis vel ecclesiastica ipsa tenimenta, seu alia loca eorum [invadere, vel animalia seu] mandras eorum aliquatenus [molestare] sive alia animalia super inducere aut in ipsis meliorare aut operari aliquid sine occasione aliqua herbaticum, glandaticum, terraticum seu decimas ratione terraginum ab aliquo in eis extorquere praesumat. Si quis [vero in ipsis tenimentis] cum eorum licentia [laboraverit, seu] animalia ibi vel inter animalia seu mandras eorum habuerunt, aut quodlibet opus aliud in ipsis facerit herbaticum, glandaticum, terraticum seu decimas ratione terrarum et quaelibet iura alia integre ab illo [recipiant absque alicuius personae] contradicere, [quae tenimenta Gimelli] et Buchafari ut absque molestia possideant, de innata nostra gratia volumus designare. Tenimentum [Gimellae] sic dividitur: ab oriente est caput fluminis [Sabuci et] descendit per ipsum flumen usque ad [Campum rotundum, et inde ascendit per Montem Ioannis usque] ad locum ubi apprehenditur plateaticum et stallaturum, et inde ascendit per setas serrae, tunditque cum tenimento Carpanzani [3] et Tabernae versus orientem, et inde vadit per terram Terrallae [4], usque ad [priores fines. Tenimentum vero Buchafari sic dividitur:] ab oriente est vallonis Flaiani, ab occidente est Golfum [Episcopi], a meridie mare, et ab aquilone Serrae Verunciae et mare [5]. Ecclesiam insuper Sancti Mauri cum omnibus possessionibus, pertinentiis suis in territ[orio Strongoli. Ecclesiam Sancti Georgii et omnia alia, quae ibi dono] regis Guilelmi habere noscuntur, eis concedimus et confirmamus. Nulli autem liceat res aut loca ipsius monasterii, grangiarum suarum invadere, aut modo quolibet molestias eis inferre, sed omnia [tam mobilia quam stabilia secundum voluntates et dispositiones fratrum ipsius] monasterii possideantur et ordinentur. Cum aliter fecerit, aut contra haec omnia supradicta ausu temerario venire praesumpserit, iram et indigna-

[1] Così nell'uno e nell'altro transunto, ma in quello del 1278 è detto, ove il nome è ripetuto in seguito: *tenimentum Leonis*. L'Aceti (420) nota, fra i villaggi distrutti, *Leonia, vulgo S. Leone inter Siberenam et Cutronem.*

[2] *Scandalium* (Aceti, op. cit., 295), borgo presso S. Severina.

[3] E non *Carpaniani*, come nel transunto più recente: Carpanzano, nel Circond. di Cosenza.

[4] *terram Circalli.*

[5] *serrae Virmiae et via.*

tionem nostram incurrat. Et licet in aliis privilegiis nostris iussimus [semper apponi clausulam illam quae dixit: salvo mandato] et ordinatione nostra, in isto tamen privilegio praecipimus non apponi.

Ad huius autem nostrae concessionis et confirmationis ac supradictae clausulae annuere memoriam et perpetuam firmitatem praesens privilegium per [manus Ioannis notarii et fidelis nostrae scribae] et sigillo maiestatis nostrae iussimus communiri, anno, mense et indictione subscriptis. Datum Foggiae, anno dominicae incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo quinto, mense decembris, quartae decimae indictionis, imperii autem nostri [Friderici Dei gratia] Romanorum imperatoris semper augusti, Hierusalem et Siciliae regis, anno romani imperii eius sexto, Hierusalem primo, regni vero Siciliae [vig]esimo octavo feliciter, amen.

Unde ad futuram rei memoriam et dicti monasterii cautelam facere..... publicam per manus mei praedicti notarii Ioannis nostrum qui supra iudicis et notarii nec non et subscriptorum testium signis et subscriptionibus publicari iussimus, quod auctum et scriptum est Roccae Salucae, anno, die, mense et indictione praemissis.

Loco † manus.

† Ego Deodatus de Terra Roccae [Falluccae] subscripsi.
† Ego Nicolaus de Rocca viso authentico et perlecto testor.
† Ego Deodatus de Precopapa viso authentico et perlecto testor.
† Ego Riccardus de Deodato viso authentico et perlecto testor.
† Ego Nicolaus..... viso authentico et perlecto testor.
† Ego Angelus Pullissus canonicus catacensis viso authentico et perlecto testor.
† Ego Guillelmus de Peonomo viso authentico et perlecto testor.
† Ego Nicolaus de Aliberto viso authentico et perlecto testor.
† Ego Ioannes de Arena qui supra regia authoritate publicus ubique per totam provinciam Calabriae notarius praesens sumptum publicum scripsi et me subscripsi.

(Gli altri documenti saranno dati nel prossimo fascicolo).

F. Pometti.

NUOVE LETTERE INEDITE DI VITTORIA COLONNA

Allorchè lo scorso luglio, pubblicando in questo stesso periodico sei lettere inedite di Vittoria Colonna, manifestavo la speranza che altre ancora potessero venire in luce, ero ben lungi dal pensare ch'io stesso avrei in parte contribuito ad avverarla dopo sì breve spazio di tempo [1]. Alcune ricerche da me intraprese negli archivi degli ospedali romani, depositati presso il R. Archivio di Stato in Roma, mi procurarono, tra l'altre cose, il giocondo piacere di venire a conoscere una piccola corrispondenza originale della piissima Marchesa di Pescara. Il che però forse non mi sarebbe avvenuto senza la squisita cortesia dell'egregio archivista, il sig. Giovanni Gori, dal quale venni a sapere come già qualche anno innanzi il chiarissimo commendatore Enrico de Paoli, sopraintendente dell'Archivio, aveva rintracciato in un polveroso volume, proveniente dall'antiche carte di Santo Spirito in Sassia, alcune lettere della illustre donna, che sono appunto queste ch'io qui m'affretto a rendere di pubblica ragione.

Esse sono non più di quattro; non lunghe, ed inferiori per importanza storica alle precedenti pubblicate or sono appena sei mesi; riescono tuttavia pregevoli non solo per il motivo comune della persona da cui provengono, ma molto più perchè alla lor volta concorrono a delineare sempre meglio il carattere di Vittoria distaccata dalle cose terrene e solo rivolta a piacere a Dio con cuore fervente di casta vedova. Appartengono tutte e quattro all'ultimo periodo della sua vita e vennero spedite da san-

[1] Cf. *Studi e Documenti di Storia e Diritto*, XXII, (1901) 153-179. Contemporaneamente a questa pubblicazione vedevano la luce altre *Tre lettere inedite di Vittoria Colonna*, edite splendidamente, con erudita prefazione, dal conte Pier Domenico Pasolini per le nozze di Lucrezia Rasponi con Filippo Corsini celebrate a Fontallerta presso Firenze il 24 di luglio. Due di queste lettere, ritrovate da Mario Menghini nell'Archivio vaticano, sono del 1525, l'anno memorabile della battaglia di Pavia, quando Vittoria, fiorente ancora di gioventù, perdette lo sposo don Ferrante d'Avalos; l'altra, brevissima, è piuttosto un biglietto di raccomandazione per un certo dottor Gaspare, e proviene da una collezione di autografi dello stesso conte Pasolini.

ta Caterina di Viterbo, dov'ella trovavasi sin dal principio di ottobre 1541 e forse anche prima[1].

La ragione del suo andare a vivere in quel monastero di religiose non l'avevamo chiaramente significata nella corrispondenza di lei a noi fin qui pervenuta; e benchè fosse facile indovinarla, tuttavia il trovarla indicata in chiari termini da Vittoria stessa torna gradito ragguaglio a quanti hanno cura di sapere minutamente e con accuratezza le vicende della sua vita. Secondo ci informano le cronache del tempo, le nuove gabelle imposte da Paolo III in tutto lo stato della Chiesa in materia del sale misero in tumulto parecchie delle sue città. Dopo Perugia, che nel 1540 pagò tanto cara la sua ribellione, venne la volta di sottomettere Ascanio Colonna che inflessibilmente ricalcitrava ad obbedire. Tornate vane tutte le industrie della prudente sorella per distogliere il fratello dal tentare la sorte, per lui più che dubbia, dell'armi, nella primavera del 1541 scoppiò quella guerra che finì colla ruina dell'antica potenza dei Colonna. All'aprirsi delle ostilità nel marzo 1541, Vittoria abbandonò Roma e si ritirò con solo due ancelle nel convento di san Paolo in Orvieto. Poi, espugnato Paliano, tornò in Roma, vi passò i mesi dell'estate e sul cadere di settembre si ridusse a far vita solitaria nel convento di santa Caterina in Viterbo[2]. La prolungata dimora ch'ella faceva in quel chiostro, anche quando erano posate le armi, dovette destare la curiosità del vicino signore di Bassano, Alfonso de Lagni, che si fece a chiederlene la cagione. Or dalla seconda delle nostre lettere si viene ad intendere chiaramente che la precipua causa della sua lontananza dalla eterna città va ricercata in un senso di nobile de-

[1] Il card. Pietro Bembo, scrivendo da Roma a Vittoria il primo ottobre 1541, le spediva la lettera a Viterbo (Cf. *Carteggio di Vittoria Colonna, raccolto e pubblicato da E. Ferrero e G. Muller,* Torino 1889, 235). Mancano dati per determinare più dappresso quando la Colonnese lasciasse Roma per recarsi al convento di santa Caterina, dove fece dimora circa tre anni, non già *più* di tre anni, come erroneamente scrisse il Reumont (*Vittoria Colonna. vita, fede e poesie nel secolo decimosesto,* Torino 1883, 220); stantechè a 22 di giugno 1544 già aveva lasciato Viterbo e la troviamo nel monastero benedettino di sant'Anna in Roma. Però l'errore va attribuito a semplice fallo di memoria, altrimenti non avrebbe scritto più sotto: « Il soggiorno di Vittoria in Viterbo durò circa tre anni » (p. 253).

[2] Reumont, *Vittoria Colonna,* 203-220. Dopo il Reumont trattò più ampiamente e con isquisita erudizione questo periodo della vita di Vittoria, Domenico Tordi nel suo studio *Vittoria Colonna in Orvieto durante la guerra del sale* edito nel *Bollettino della Società Umbra di storia patria* Perugia, I, (1895) 473-533.

licatezza verso il Pontefice. Non amava la pia donna di trovarsi presente in Roma in un tempo, nel quale, se era cessata l'aperta campagna contro Ascanio, perduravano tuttavia le controversie fra lui e il Papa.

Passando alle restanti tre lettere, la prima, la quarta e una parte della seconda ci somministrano altrettante prove della carità di Vittoria, sempre intesa a far valere l'alto suo credito in pro di ogni specie di bisognosi; la terza in ultimo sparge luce non poca a conoscere le relazioni di amicizia passate tra lei e il signore di Bassano d'Orte.

Di questo personaggio, sconosciuto anche a' più che mediocremente eruditi, credo non inutile dare qui alcuni ragguagli. La materia a distendere una sufficiente memoria della sua vita si trova in notevole parte nei volumi del suo archivio passato all'ospedale di Santo Spirito, che nel 1558 ereditò tutti i suoi beni. Spigolando in due di questi volumi, raccolsi alcune delle principali notizie e qui le riunisco; forse potranno essere ad altri stimolo a studiare compiutamente il subbietto.

Il documento più antico sopra la persona di Alfonso, che mi è caduto sott'occhio, è per verità poco onorifico alla sua fama, chi volesse giudicarne dimenticando i tempi a' quali si riferisce. Ferdinando il Cattolico, con suo diploma dato in Madrid il 7 di novembre 1515, ordina al suo luogotenente nel regno di Napoli, di liberare dal carcere, dove da molti mesi *per i suoi demeriti ed eccessi* era rinchiuso, Alfonso de Lagni gentiluomo napoletano; e ciò non tanto per riguardo del prigioniere, quanto per essersi il Monarca inclinato ad accogliere la supplica di grazia pòrtagli a questo fine da cospicui signori. Ma la libertà accordatagli non era altro che limitata. Gli ingiungeva infatti di recarsi immantinente a Tripoli dove, presentatosi al governatore, doveva rimanere *por servitio de Dios y nuestro contra los infieles en penitencia y purgatión de sus pecados* (vol. 13, fo. 502). Non so se fosse graziato; certo nel gennaio 1517 era in Napoli, come lo deduco da una lettera che Lorenzo de' Medici duca d'Urbino gli spediva in quella città (vol. 13, fo. 509). Da lì a due anni Leone X in un breve del 1 maggio 1519 comanda a Simone Tornaboni, prefetto della provincia di Campagna, di mettere quanto prima Alfonso in possessione di Torrice nella diocesi di Veroli.

Anche in questo diploma gli si dà il titolo di gentiluomo napoletano (vol. 14, fo. 647). Interessantissimo è il *Motu proprio* originale di Clemente VII, dal quale apprendiamo in che modo divenisse signore di Bassano e tributario del Patrimonio. Nel 1527, verso il febbraio, Alfonso dette al Papa 2000 scudi in oro, per pagare il soldo, come ivi espressamente si dice, alle milizie da lui stipendiate contro gli imperiali. In riconoscimento di questa elargizione, Clemente, l' 8 di febbraio di quello stesso infaustissimo anno, concesse a lui e a' suoi discendenti in linea retta mascolina il vicariato di Bassano viterbese, con obbligo di pagare un censo annuo alla Camera, fissato, come risulta da parecchie quietanze dei tesorieri, a scudi ventitre annuali (vol. 14, ff. 648; 985). Questo fatto naturalmente lo fece di nuovo cadere in disgrazia degli spagnoli, e fu bandito dallo stato. Ce n' è prova il rescritto dato in suo favore dal cardinale Pompeo Colonna, luogotenente di quel reame, il 30 di marzo 1531. Dopo avere ricordato com' era incorso nel bando per i servigi prestati ai nemici delle Maestà Cesaree fuori del regno, il Luogotenente lo dichiara incluso nell' indulto di grazia da esse concesso, comanda che niuno gli arrechi molestia, e gli restituisce il pieno diritto di stare, andare e venire in ogni parte di quel dominio, come meglio gli talentasse (vol. 14, fo. 672). In ultimo accennerò al testamento, rogato mentre era infermo in Roma nella casa del sig. Marcello *de Pallonibus in regione Arenulae*, il 3 gennaio 1558. Alfonso istituì erede universale di tutti i suoi beni l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, nella cui chiesa si elesse ancora la sepoltura (vol. 13, fo. 582). Morì subito dopo; poichè già sino dall' 11 dello stesso mese l'Ospedale aveva inviato un commissario a Bassano per entrare nel possesso della cospicua eredità (vol. 14, fo. 629).

Le lettere originali sparse in questi due volumi, 13 e 14 dell' Archivio di questo Priorato, ci danno una qualche idea delle relazioni del gentiluomo. Vi si trovano i nomi del celebre medico Alfonso Ferro, professore di chirurgia nella Sapienza di Roma sin dal 1535 [1], di Ottavio Orsini, di Giulio Rovere, del Cardinale di Carpi. Contengono ancora quattro lettere di Lo-

[1] Cf. *Un ruolo inedito dell' archiginnasio romano sotto Paolo III*, da me edito nell'*Archivio della R. Società romana di st. patria.* XXIV, (1901) 264.

renzo de' Medici, le quali mostrano quanto conto quel duca facesse della potenza di Alfonso: in due di esse gli raccomanda Angelo Strozzi e Tommaso Ginori. Ve ne ha anche una dell'infelice Filippo Strozzi, dove con affettuosissimi termini lo ringrazia per la protezione accordata in Napoli con favorevole esito ad Angelo Strozzi, come ne l'aveva pregato Lorenzo de' Medici.

Per quello che risguarda le relazioni di Alfonso con Vittoria Colonna, è cosa certa che dovevano risalire ben avanti al 1541, quand' ella passò a vivere in vicinanza de' suoi feudi. Quel solo avere la Marchesa corretto di sua mano l' intestazione della lettera prima, cambiando il titolo di *Signor mio* in quello più confidenziale di *mio fratello*, basta a renderci persuasi dell' amicizia che ebbe con lui; il che nel resto si ricava, anche più evidentemente, dalla terza lettera dove lo chiama *amico et fratello*. Nella vita di Vittoria Colonna, scritta dal Reumont, e nel *Carteggio* il nome di Alfonso de Lagni non ricorre giammai; onde che a queste nuove lettere va pure riconosciuto il pregio di averci fatto conoscere un altro di quei molti personaggi, che goderono dell' amicizia della pia Marchesa e le tributarono ammirazione riverente e sincera.

P. Tacchi Venturi S. I.

I.

Ad Alfonso de Lagni - Viterbo, 1542, 16 luglio.

(Arch. di Stato in Roma - Arch. di S. Spirito in Sassia - Priorato di Bassano d'Orte n. 14. fo. 830. Originale).

Molto Mag.co et mio fratello [1],

Le venerande suore Monache de Santa Catherina, ove io al presente dimoro, hanno per mezzo d'alcune persone da bene de qui, de Viterbo, et a lor prieghi accettata per lor suora una certa Bernardina figliola de Pulisena de Desidero de costi, sotto promesse ch'ella vendaria alcune sue cose et portaria li danari tra loro convenuti; in modo che già son presso quattro mesi che dicta Bernardina è stata qui in Viterbo et dicta Pulisena sua madre par che se ne sia scordata, in grandissimo preiuditio de le dette suore, et dispiacere non piccolo de chi la tiene in sua casa. Per tanto, mossa per carità, sì de la giovane, como del Monasterio et de chi la tiene in casa, ho pensato per questa mia pregare V. S. como padrone de cotesto luogo sia contenta, cossi per amor de Dio, como per la giustitia, astringere dicta donna Pulisena ad venire a satisfare a queste povere suore del suo debito senza mettarvi più tempo in mezo; chè, oltra che il dovere il voglia, a me ne farà singolarissimo piacere, offerendomeli sempre a suoi comodi paratissima; et Dio la contenti.

Di Viterbo, a dì XVJ de luglio M.D.XLIJ.

Le suore l'haveriano accettata per carità senza altro; ma li mezzi che vi furno considerando le necessità del monasterio ferno prometter cosi.

Di V. S. come sorella la
M.sa di pes.ra [2]

(A tergo) Al Molto Mag.co S.re il S.re Alfonso de | Bassano suo quanto fratello amatiss.o

[1] Chi stese la lettera aveva scritto — Molto Mag.co mio S.re —. Vittoria corresse di sua mano nella forma più confidenziale sopra riportata.

[2] Il poscritto con la formula precedente la soscrizione è di mano della Marchesa.

II.

Al medesimo - Viterbo, 1542, 25 agosto

(Ivi, l. c. fo. 834. Autografa)

Molto mag.co et ex.te S.or Alfonso

Rengratio V. S. del opera fatta in far che la madre et parenti della giovene che qui ha voluto essere al servitio de Dio siano venuti a satisfarla, et ogi con gratia del Signor si è vestita et hanno quietato il monasterio, et le suore hanno consolata lei di receverla con gran carità. Nostro Signor Dio li dia perseverantia et contenti V. S. Circa il mio star qui le cagion furno le controversie di mio fratello con Sua Santità; et essendo io stata obedientissima della Santità Sua et molto obligata, viddi ch'el mio absentarmi da Roma li parve allora al proposito; et così mi sto sotto la sua obedientia in questo santo loco ove mi trovo sana et l'aire mi è proficuo, et quanto meno intendo del mondo più mi piace. Le mie terre detti in governo al signor Marchese del Guasto, mio cognato, et io attendo a governare l'anima a quel Signor che la creò: Et mi offero a V. S. si cosa alcuna posso per lui.

Da santa Catarina di Viterbo, a dì XXV di agosto

Al Comando di V. S. la
M.sa di Pes.ra

(A tergo) Al Ex.te S.r il S.r Alfon
so de lagni etc.

III.

Al medesimo - 1543, 5 di agosto [1]

(Ivi, l. c. fo. 832. Autografa)

Molto mag.co S.or

Ogni parola di questo homo da bene credo sia stata ditta a bon fine; ma V. S. sappia che non ho necessità alcuna di parlarli. Ma dicendo lui che forsi V. S. veneria de qui, io ne mostrai quel piacere che

[1] La lettera, a stretto rigore, potrebbe essere tanto dell'agosto 1543 come di quello del 1542, avendo Vittoria passato entrambi quei mesi nel monastero di santa Caterina in in Viterbo. La colloco tuttavia, senz'altro, al 1543, perchè mi sembra che ove la Marchesa l'avesse scritta mentre attendeva la risoluzione del negozio della Bernardina, raccomandato tanto calorosamente ad Alfonso, difficilmente, facendosi a scrivere di nuovo, avrebbe lasciato di tornarglielo alla memoria.

devo de si bono amico et fratello per non che particular alcuno mi movessi; anzi con questi caldi non laudo che pigli queste sorte de spassi per una superflua cortesia; anzi li certifico che tal sicurtà penso di poter haver nella sua virtù che se mi bisognassi il suo venir cel haverei scritto. Et nostro Signor Dio la guardi et li recomando costui che molto di lei si lauda.

Da S.ta Catarina di Viterbo, a V di agosto

Al comando di V. S. la
M.sa di pes.ra

(A tergo) Al Ex.te S.or il S.or | Alfonso de Lagni.

IV.

Al medesimo - Viterbo 1543, 25 settembre

(Ivi. l. c. fo. 836. Originale, steso da mano diversa da quella della lettera 16 luglio).

Molto Eccellente et Mag.co S.or Come [1]

Per esser poco il recoglier del vino in lo monasterio di s.ta Catherina di Viterbo, son forzate le pover suore cercar la lor bastanza altrove per non caderne in necessità; intendo che costì ne la terra di V. S. sariano servite di bon vinj. La prego per amor mio li voglia conceder gratia di farcine extraere da cinquanta o sessanta barilj; che io et lor reputaremo che V. S. cel doni, non ch'el paghino. Cel recomando al possibile.

Da Viterbo, a dì 25 di settembre 1543

Molto ne prego V. S.; chè me causarà gran obligo ultra quello che l'antica amicitia porge

Al Comando de V. S. la
M.sa di pes.ra [2]

(A tergo) Al Molto Eccellente et | Amatiss.o S.or Il S.or Alfóso | de lagnino, suo da fratello | char.mo

In Bassano.

[1] Segue uno spazio in bianco sufficiente a contenere la parola *fratello*, che poi chi stese la lettera dimenticò di aggiungervi.

[2] Poscritto e soscrizioni autografi come nella lettera del 16 luglio.

LA REVOCA DEGLI ATTI FRAUDOLENTI

INTRODUZIONE

1. Lo stato delle fonti e della dottrina. — 2. L'interdictum fraudatorium non si dà poenae nomine; esso compete contro gli eredi. — 3. Solamente l'actio pauliana è data contro il fraudator. Interpolazione delle ll. 1 pr. 25 § 7 e 10 § 24 D. 42. 8. — 4. Si dà ragione della clausola adoperata dall'editto relativo alla pauliana per designare l'attore. — 5. Contro il nesciens fraudis era dato l'interdetto utile. Esame della l. 6 § 10-13. — 6. La pauliana è un'azione penale. — 7. Le omissioni fraudolente non sono soggette alla pauliana. Interpolazione della l. 3 § 1 D. 42. 8. — 8. La pauliana si applica solamente ai negozi giuridici conclusi col fraudator. Testi interpolati. — 9. Di alcuni altri casi ai quali non si applica la pauliana. — 10. Si confronta l'ambito della pauliana con quello dell'interdetto. La pauliana non ha per iscopo diretto la revoca dell'alienazione fraudolenta; probabili interpolazioni. — 11. L'età rispettiva dell'interdetto e della pauliana. — 12. I due mezzi revocatorii nell'epoca post-classica. — 13. La loro fusione nel diritto giustinianeo. — 14. Conclusione.

1. — La l. 38 § 4 D. 22. 1 menziona un'actio pauliana « per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur »; le ll. 69 (67) § 1-2 D. 36. 1 e 96 pr. D. 46. 3 ricordano un interdictum fraudatorium; i frammenti del nostro titolo (D. 42. 8) parlano ora di un'actio semplicemente, ora di un'actio in factum; di un'actio in factum discorre anche la l. 5 C. 7. 75; il § 6 I. 4. 6 accenna ad un'azione revocatoria, i cui caratteri paiono non concordare con quelli che risultano per la pauliana dalla l. 38 § 4 cit., e per l'actio in factum dai testi relativi.

La letteratura romanistica è ricca di risposte [1] alle varie questioni che nascono da un tale stato delle nostre fonti. In particolare si è discusso quanti e quali mezzi giuridici abbia ammesso il diritto classico per conseguire lo scopo della revoca, come si combinino insieme, come si distinguano: quanti e quali di essi siano ancora vigenti nel diritto giustinianeo.

Come facilmente si scorge, l'indagine è sopratutto di indole storica ed esegetica. Essa costituisce la necessaria introduzione

[1] Un assai breve ma preciso riassunto ne porge Zürcher p. 2 segg. Lungamente sono criticate le principali teorie da Reinhart p. 1 segg., e ancora più ampiamente e completamente da Serafini I cap. 1.

ad un lavoro sulla revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano, e noi non possiamo ometterla. Tuttavia ci crediamo autorizzati di saltare a piè pari l'esposizione e la critica delle tante opinioni che sono state messe innanzi per risolvere le difficoltà, che hanno sin qui impedito di veder chiaro in questa parte del diritto romano.

La migliore confutazione di coteste teorie, e quella che per giunta offre il vantaggio di risparmiare a chi legge il fastidio ed il pericolo di smarrirsi nella intricata selva delle ipotesi e delle congetture che vennero escogitando l'ingegno e la fantasia degli interpreti, noi pensiamo che debba essere appunto la dimostrazione della nostra opinione. Se questa ci sia riuscita, giudicherà il lettore.

2. — Una accurata selezione dei testi ci pare che possa anzitutto metterci in grado di affermare che la pauliana, a differenza dell'interdetto, era un'azione meramente penale.

La l. 25 D. h. t. è estratta dal lib. 6 interdictorum di Venuleio; conviene quindi credere, fino a prova contraria, che tutto ciò che ivi è enunciato si riferisse originariamente all'interdetto. Ora nel § 1 [1] Labeone esclude che possa essere convenuto dopo il divorzio per la restituzione della dote il marito, il quale abbia già restituito ai creditori del suocero ciò che questi gli ha fraudolentemente costituito in dote. In tal caso egli cessa di avere una dote, e non deve nulla per questo titolo alla moglie, giacchè l'interdetto « rei restituendae gratia, non poenae nomine daretur ». È certo che, se l'interdetto fosse dato poenae nomine, il marito non potrebbe sottrarsi all'actio rei uxoriae pel fatto di aver dovuto restituire le cose dotali come pena di un delitto da lui solo commesso; ma perchè mai si è affacciato il dubbio, se possa essere ancora tenuto con l'actio rei uxoriae il marito che restituì la dote ai creditori del suocero fraudator, e lo si è confutato allegando che l'interdetto si dà « rei restituendae gratia, non poenae nomine »?

[1] « Si a socero fraudatore sciens gener accepit dotem, tenebitur [*hac actione* Trib.] *hoc interdicto* et, si restituerit eam, desinit dotem habere: nec quicquam emancipatae divortio facto restituturum Labeo ait, quia [*haec actio* Trib.] *hoc interdictum* rei restituendae gratia non poenae nomine daretur ideoque absolvi solet reus, si restituerit ».

Io non conosco spiegazione più soddisfacente di quella che sarebbe fornita dall'ipotesi che esistesse un altro mezzo giuridico analogo (la pauliana), il quale si dava poenae nomine.

Se la pauliana era un'azione penale, essa, a seconda dei principii generali, non doveva competere contro gli eredi. Ed infatti la sua trasmissibilità passiva non ci è attestata dalle fonti: la l. 10 § 25 e la 11 D. h. t., come prova la loro iscrizione, si riferivano all'interdetto [1].

3. — Ma per dimostrare l'indole penale dell'azione pauliana noi possediamo prove più dirette di non dubbia efficacia.

L'editto sull'azione pauliana (l. 1 pr. D. h. t.) si chiude con questa clausola: « Idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo ». È singolare che, mentre da un lato gli interpreti, senza esitare minimamente, applicano all'actio pauliana un principio, come quello della competenza contro gli eredi, che è esplicitamente affermato dalle fonti per l'interdetto e non lo è affatto per essa, dall'altro abbia taluno [2] pensato di combattere l'ammissibilità per la pauliana di una regola, che è contenuta addirittura nell'editto ad essa relativo.

Per primo il Lenel [3], pur non negando che l'actio pauliana potesse rivolgersi contro il fraudator, sostenne che tuttavia il pretore non alludeva a ciò col suo « idque.... servabo ». Il pretore, secondo quell'illustre romanista, non vuol dire altro se non che neppure il fraudator può invocare la sua fraudolenta alienazione: la regolare applicazione di questo principio è, che se gli oggetti fraudolentemente alienati si trovano ancora nel possesso del fraudator — come suole frequentemente accadere — la missio in bona si estende senz'altro anche ad essi.

Ma quale necessità avrà consigliato di sancire espressamente nell'editto il principio per sè intuitivo, che il fraudator non può invocare l'alienazione fraudolenta da lui compiuta? Già chi farà

[1] L. 10 § 25 D. 42, 8. Ulpianus l. 73 ad edictum: « [*Haec actio* Trib.] *hoc interdictum* heredi ceterisque successoribus competit: sed et in heredes similesque personas datur ». L. 11 D. 42. 8. Venuleius Saturninus l. 6 interdictorum: « Cassius actionem introduxit in id quod ad heredem pervenit ».

Avvertiamo che Ulpiano commentava l'editto relativo alla pauliana nel l. 66, e quello relativo all'interdetto nel l. 73.

[2] Serafini I p. 18 segg.

[3] *Edictum* p. 350 segg.

valere l'alienazione nell'ipotesi che la cosa sia ancora posseduta dal fraudator, per impedire che venga compresa nella venditio bonorum, sarà l'acquirente, al quale i creditori opporranno l'exceptio fraudis [1]. E poi, dichiarando frequentissimo il caso che gli oggetti alienati si trovino ancora nel possesso del fraudator, sembra che il Lenel pensi ad alienazioni simulate; ed allora è giusto che la missio in bona si estenda anche a quegli oggetti, che non furono veramente alienati in frode dei creditori, ma che si finse di alienare con contratti simulati, e però inefficaci.

Il Serafini, cui non piace l'interpretazione del Lenel per considerazioni diverse dalle nostre [2], propone quest'altra [3]. Le cose revocate rientravano nel patrimonio del debitore, che per conseguenza avrebbe potuto tornare ad alienarle. Per ovviare a questo inconveniente il pretore inserì nell'editto la clausola « idque.... servabo », con la quale ordinò che le cose restassero presso il debitore immobilizzate a profitto della massa.

Nessuno, io credo, vorrà consentire nell'affermazione del Serafini che il debitore possa alienare le cose restituite « curatori vel ei cui de ea re actionem dare oportebit ». Su queste cose il debitore non ha più alcun diritto; e pertanto, anche ritenendo col Serafini, come non si può altrimenti, che dopo la missio in bona egli conservi la libera disponibilità dei suoi beni, non ne segue che possa disporre di ciò che i creditori o i loro rappresentanti ottengono facendo valere un diritto loro, e non del debitore.

Il Serafini rimprovera a coloro (cioè a tutti, eccetto il Lenel), i quali ritengono che la discussa clausola significhi che l'azione si dà contro il fraudator, di dimenticare persino la grammatica. *Actio*, esclama l'A., fu sempre di genere femminile, *id* di genere neutro [4]. È proprio vero. Ma a chi viene in mente di riferire *id* ad *actio? Idque*, insegna l'A. citato, significa: *e ciò*. Per l'appunto: e ciò (vale a dire, tutto ciò che ho dichiarato

[1] Arg. l. 9 § 5 D. 12. 2. Ulpianus l. 22 ad edictum: « Sed et si quis in fraudem creditorum iusiurandum detulerit debitori, adversus exceptionem iurisiurandi replicatio fraudis creditoribus debet dari ».

[2] I, p. 199.

[3] I, p. 197.

[4] ivi, p. 15.

innanzi)[1] io pretore osserverò contro lo stesso fraudator; in altri termini, darò l'azione anzidetta, alle persone e sotto le condizioni anzidette, anche contro il fraudator.

Queste considerazioni, con parole poco diverse, esprimeva già il Ferrini[2], ed esse sono tali, come ognuno di leggieri rileva, da confutare la tesi del Serafini. Tuttavia molto utilmente può la disputa esser portata su d'un altro terreno. Conviene dimandarsi se l'*actionem dabo* dell'editto sia genuino.

È un fatto che l'editto pretorio non usa indifferentemente le due espressioni: « iudicium (non) dabo » « actionem (non) dabo ». Secondo il Gradenwitz[3], esso direbbe « iudicium dabo » allorchè introduce un nuovo giudizio, crea una nuova azione: e le poche volte che si trova « actionem dabo » si tratterebbe delle azioni già esistenti che il pretore dichiara di voler dare o non dare in un dato caso, si tratterebbe cioè non della creazione di una nuova azione, ma soltanto di una modificazione riguardo alla concessione delle azioni esistenti. La distinzione del Gradenwitz è peraltro apparsa più che inverosimile a chi in questo tema può dirsi davvero maestro di color che sanno. Il Lenel[4] obbietta primieramente che l'osservazione non è in tutto calzante: « iudicium non dabo » si trova anche riferito ad azioni esistenti, cioè nell'editto de aleatoribus. Secondariamente poi non v'ha nelle parole actio e iudicium nulla, su cui possa fondarsi il preteso significato rispettivamente generale e individuale delle due espressioni. Una differenza per vero esiste, ma essa risiede altrove. « Iudicium dabo » significa: io istituirò un « Geschworenengericht »; e questo era appunto ciò che il pretore aveva da annunziare quando egli introduceva una nuova azione. La parola « actio » non ha alcun riferimento speciale al procedimento in iudicio, anzi, per lo meno nell'epoca più antica, designa unicamente o prevalentemente il procedimento in iure; e già questa circostanza da sola spiega completamente perchè « actionem

[1] Cf. l. 1 pr. D. 42. 8. Ulpianus l. 66 ad edictum: « Ait praetor: quae fraudationis causa gesta erunt cum eo, qui fraudem non ignoraverit, de his curatori bonorum vel ei, cui de ea re actionem dare oportebit, intra annum, quo experiundi potestas fuerit, actionem dabo, idque etiam rel. ».

[2] « *Filangieri* » XII p. 39 segg.

[3] *Zum Sprachgebrauche des prät. Edikts*, nella « *Z. d. S. St. f. Rg.* » 8, p. 252 seg.; *Interpolat.*, p. 103.

[4] Recens. a Gradenwitz, *Interpolat.* nella « *Z. d. S. St. f. Rg.* » 9, p. 179 seg.

dabo » nell'editto pretorio non potesse divenire il linguaggio usuale. Nella parola « actio » v' ha inoltre una relazione all'attore, essa designa la potestas agendi, il ius persequendi, la formula (dacchè actio assunse anche questo significato) come mezzo d'attacco. La parola « iudicium » è invece indifferente. È pertanto naturale che il pretore, il quale sta fra le parti, quando introduce un nuovo mezzo giuridico, non si serva di un' espressione la quale accentua l' interesse dell' attore, che egli prometta un giudizio contro il convenuto, e non dichiari soltanto di voler ammetter l'attore alla persecuzione della sua pretesa. Là dove invece il pretore nega o limita la persecuzione del diritto per ragioni particolari, là dove parla della richiesta della formula da parte dell'attore, là dove egli trasferisce ad una persona azioni che iure civili competono ad un' altra ecc., ivi è altrettanto naturale che egli designi l'azione (Klage) come mezzo di persecuzione del diritto, cioè come actio: qui infatti stanno in prima linea la persona e l' interesse dell' attore.

Come si vede, il dissenso tra i due romanisti tedeschi non concerne il fatto della diversità che tutti ammettono esistere fra le due espressioni, ma riflette invece la determinazione specifica della diversità stessa: e in tale riguardo ne sembrano meglio fondate le considerazioni del Lenel.

Ad ogni modo ci basta di poter affermare, che, qualunque sia il punto di vista da cui si parte, nel nostro editto, che introduce una nuova azione, si sarebbe dovuto usare « iudicium dabo ». È vero che il Gradenwitz annovera l' editto « quae fraudationis causa » fra quelli in cui il pretore stabilisce generali modificazioni alla concessione di tutte le azioni. « A cagione delle molteplici cose, che fraudationis causa gesta erunt, deve l'azione per ciascun caso, la quale naturalmente può essere assai diversa, esser data al curator ». Se non che è proprio evidente l'equivoco in cui versa l'A. citato. Qua l'azione promessa dal pretore è una, l'azione contro gli atti fraudolenti.

O quella distinzione nella terminologia dell'editto non è vera, o bisogna credere che Giuliano abbia scritto « iudicium dabo ». In tal caso l'*idque* non darebbe più motivo alle critiche del Serafini.

Ma si domanderà perchè abbiano i compilatori sostituito a « iudicium » « actionem », dimenticando poi di correggere « id »

in « eam ». Se una tale sostituzione non era necessaria, non si può tuttavia dire inesplicabile. I compilatori di questo titolo dei Digesti si son dati all'opera di cancellare dapertutto *interdictum*, sostituendovi *actio*. Nemmeno il *iudicium* dell'editto ha incontrato le loro simpatie: forse han temuto che si potesse pensare con la clausola « iudicium dabo » anche al soppresso interdetto; comunque importava loro insistere ancora una volta sull'actio, che è, come vedremo, l'unico mezzo revocatorio del diritto giustinianeo.

Per concludere, il principio che l'azione pauliana si dà contro il fraudator non è seriamente contestabile.

Così intesa, l'espressione « idque... servabo » pare al Lenel sorprendentemente incolore; anzi non ha senso alcuno, scrive più recisamente il Serafini. Codesti autori hanno sentito la difficoltà di giustificare quest'applicazione della pauliana, ma non è certo lodevole che per risolverla essi si siano appigliati al partito molto radicale di negare ciò che si legge chiaramente nei testi. Non soltanto la l. 1 pr. dà l'azione contro il debitore, ma la l. 12 D. h. t. [1] nella sua forma originaria accordava l'azione nossale contro il padre a causa del figlio fraudator; ed anche questo passo dovette riferirsi alla pauliana, poichè esso è estratto dal lib. 18 Digestorum di Marcello, il quale trattava ivi appunto dell'azione, e nel libro susseguente dell'interdetto [2].

Ora la difficoltà intravista dal Lenel e dal Serafini è precisamente questa, che, partendo dall'opinione comune, secondo cui lo scopo della pauliana dovrebbe essere la restituzione delle cose o dei diritti fraudolentemente alienati, non si comprende come potesse essa spettare contro il fraudator, il quale ha alienato in frode dei creditori, e perciò non può essere in grado di restituire loro ciò che essi domandano. Peraltro, se l'opinione dominante ha contrari i testi, suo è il danno; noi dobbiamo credere alle

[1] Per l'interpolazione di questa legge cfr. GRADENWITZ nella « *Z. d. S. St. f. Rg.* 7 » p. 68; PAMPALONI *Studi sopra il delitto di furto* II p. 73. Noi riferiamo il testo collocando fra parentesi la parte interpolata. MARCELLUS l. 18 Digestorum: « Si pater filio familias liberam peculii administrationem dederit, non videtur ei et hoc concessisse, ut in fraudem creditorum alienaret [*talem enim alienationem non habet. At si hoc quoque concessit, videbitur ipse fecisse et sufficient competentes adversus eum actiones. Etenim filii creditores etiam patris sunt creditores, cum eius generis videlicet habebunt actionem, ut his de peculio praestare necesse sit*] ».

[2] Cfr. LENEL *Marcellus* 212.

fonti. Ed esse ci obbligano appunto a ritenere che l'azione data contro il fraudator abbia carattere penale, poichè solo coll'ammettere che lo scopo di essa sia la pena, noi possiamo spiegarci il principio suaccennato.

Questa, che è la conclusione logica a cui fa d'uopo pervenire in forza della regola sopra dimostrata, riceve positiva conferma dalla l. 25 § 7 D. h. t. [1].

Purtroppo il testo appartiene al trattato di Venuleio sugli interdetti, e parrebbe che di fronte ad esso si dovesse necessariamente ritenere che contro il fraudator competeva anche l'interdictum fraudatorium: ciò che distruggerebbe tutte le considerazioni da noi svolte sin qui. Se non che noi saremmo costretti a chiederci che strana cosa sia mai questo interdetto, del quale (nel § 1 della stessa legge) ci si insegna che « rei restituendae gratia datur », mentre poi lo si accorda contro il debitore che (vedi curiosa combinazione!) ha alienato ad altri ciò che dovrebbe restituire.

Nel corso del nostro lavoro noi dovremo tornare sopra questo frammento, il quale ha subìto in parecchi punti la mano dei compilatori. Vedremo allora [2] se sia proprio vero che Mela fosse tormentato da tutti quei dubbi che gli attribuisce il passo, quale noi lo leggiamo nelle Pandette; per ora ci basti esaminare la decisione di Venuleio. Il giureconsulto direbbe che, se ciò che il fraudator dissipò non si può ricuperare in nessun altro modo, *nondimeno* si darà l'azione contro di lui (si vero quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent, *nihilo minus* actio rel.). Il ragionamento non si cura della logica, a tenor della quale si attenderebbe, se mai, che l'azione venisse concessa contro il debitore precisamente perchè i creditori non possono rivolgersi contro i terzi. Ma Venuleio rispettava la logica, di guisa che basta toglier via l'inciso « si vero quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent » per ottenere il periodo corretto: « licet Mela non putabat .... nihilo minus actio in eum dabitur ». E

[1] Venuleius l. 6 interdictorum: « Haec actio etiam in ipsum fraudatorem datur, licet Mela non putabat in fraudatorem eam dandam, quia nulla actio in eum ex ante gesto post bonorum venditionem daretur et iniquum esset actionem dari in eum, cui bona ablata essent. Si vero quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent, nihilo minus actio in eum dabitur et praetor non tam emolumentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus est bonis, quam poenam ».

[2] V. cap. VII n°. 7.

come giustifica Venuleio l'ammissione dell'azione contro il fraudator? Con ciò, che « praetor non tam emolumentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus est bonis, quam poenam ». Se io non m'inganno, questa frase, meglio che della concessione fatta caso per caso dell'azione, sembra dar ragione di un editto del pretore da cui l'azione stessa sia stata accordata in modo generale. E noi abbiamo imparato che un editto simile esiste, e concerne l'azione pauliana. Qui apprendiamo che il pretore non ha riguardo all'effetto patrimoniale che può sortire l'azione, ma alla poena, cioè alla ductio, cui soggiacerà il fraudator, che « exutus bonis », non può soddisfare l'attore. Queste due notizie delle fonti si illuminano a vicenda, e ci permettono di rispondere negativamente al problema se contro il fraudator fosse dato l'interdetto. Non è possibile che si conceda un interdetto restitutorio contro chi non ha nulla da restituire, perchè non ha mai acquistato nulla dal delitto di cui si tratta. Contro il debitore non può esercitarsi se non un mezzo giuridico che prescinda dall'essere o no pervenuta a lui qualche cosa: se non che un tal mezzo avrebbe carattere prettamente penale.

Rimane l'obbiezione dedotta dall'iscrizione del frammento. Ma ci pare di avere poc'anzi formulato esattamente il canone di ermeneutica che deve a questo proposito guidare l'interprete. L'iscrizione può dimostrare il riferimento originario del testo ad un dato argomento fino a prova contraria. E questa prova può essere fornita da varie circostanze. Nel nostro caso si debbono tener presenti sopratutto due considerazioni. La prima, che, esistendo nel diritto classico, oltre l'interdetto, anche la pauliana, Venuleio, pur occupandosi ex professo dell'interdetto, ha potuto nel suo trattato ricordare eventualmente la pauliana, per gli opportuni confronti, p. es. al fine di meglio illustrare, paragonandole alle regole particolari dell'azione, quelle proprie dell'interdetto. L'altra considerazione è che le facoltà della commissione legislativa erano così ampie, che essa avrebbe potuto senza scrupolo collocare sotto un'iscrizione un brano tolto da un'altra opera dello stesso o di un diverso giureconsulto. Per ammettere l'una o l'altra di queste due ipotesi ci vogliono, è vero, buone ragioni. Ma che altro sono se non buone ragioni la presenza nell'editto sulla pauliana della clausola che accorda l'azione

contro il fraudator, l'assenza della medesima nell'editto sull'interdetto, ed il riflesso che l'azione contro il debitore non può essere che un'azione penale, mentre, per dichiarazione dello stesso Venuleio, l'interdetto non si dà « poenae nomine », ma « rei restituendae gratia »? Ciò che manca per completare la prova si è la dimostrazione che Triboniano abbia avuto un giusto motivo per eliminare dal passo di Venuleio le frasi che dovevano chiarire a quale dei due mezzi giuridici egli si riferisse, o per fregiare di un'iscrizione un passo che avrebbe dovuto portarne un'altra. Orbene il motivo c'è, e sarà assodato dalle nostre ulteriori indagini: la fusione dei due mezzi giuridici classici in un solo.

Intanto abbiamo un altro testo, la l. 10 § 24, D. h. t.[1] che contempla parimenti l'azione contro il fraudator. Anche la sua iscrizione (Ulp. lib. 73 ad edictum) è d'un libro in cui si commentava l'interdetto, ma qui l'interpolazione si può dimostrare immediatamente. Ulpiano enuncia il principio che dopo l'anno il convenuto con l'interdetto è tenuto nei limiti dell'arricchimento: e lo giustifica col riflesso che « iniquum praetor putavit in lucro morari eum, qui lucrum sensit ex fraude ». Se non che il passo continua: « idcirco lucrum ei extorquendum putavit », e questa è una ripetizione stucchevole; « sive igitur ipse fraudator sit ad quem pervenit, sive alius quivis »; ma sul serio si può supporre che pervenga al fraudator ciò che egli stesso aliena ad altri, beninteso mediante un negozio che non sia simulato? Il testo è invece irreprensibile, se si omettono le parole « lucrum ei extorquendum putavit, sive igitur ipse fraudator sit ad quem pervenit sive alius quivis »: e non è quindi audace l'ipotesi di un emblema.

4. — Un altro argomento ci porge la diversa locuzione adoperata nei due editti per designare la persona dell'attore. L'Editto della l. 1. pr. D. h. t. accorda l'azione « *curatori vel ei* cui de ea re actionem dare oportebit »; quello della l. 10 pr. D. eod.

[1] Ulpianus l. 73 ad edictum: « [*Haec actio* Trib.] *hoc interdictum* post annum de eo, quod ad eum pervenit, adversus quem [*actio*] movetur, competit: iniquum enim praetor putavit in lucro morari eum, qui lucrum sensit ex fraude: idcirco [*lucrum ei extorquendum putavit. Sive igitur ipse fraudator sit, ad quem pervenit, sive alius quivis* Trib.] competit [*actio*] *interdictum* in id quod ad eum pervenit dolove malo eius factum est, quo minus perveniret ».

ordina la restituzione di ciò che è stato alienato fraudolentemente « *illis*, si eo nomine quo de agitur actio ei ex edicto meo competere esseve oportet ». Non volendo anticipare ciò che avremo agio di svolgere ampiamente nel capitolo VI di questo lavoro, ci limitiamo qui a ricordare che la proposizione « si eo nomine rel. », come fu notato già dal Gradenwitz [1], non è genuina. Il Lenel [2], congettura che la frase originale dell'editto fosse la seguente: « illis quos eo nomine q. d. a. ex edicto meo in possessionem ire esseve oportet ». Ad ogni modo noi dimostreremo che l'interdetto veniva esercitato dai creditori, e che non diversamente si comportava l'azione pauliana. Perchè dunque il pretore attribuisce questa « *curatori vel ei* cui de ea re actionem dare oportebit », e quello accorda senz'altro « *illis* rel. »? Gli interpreti si sono affaticati specialmente intorno alla clausola « vel ei cui de ea re actionem dare oportebit », ed i risultati poco plausibili delle loro indagini saranno da noi criticati nel capitolo sesto. Perciò, non essendo le altre spiegazioni soddisfacenti, noi crediamo che anche il quesito suenunciato si debba risolvere tenendo presente la diversa natura dei due mezzi giuridici. L'interdetto è concesso senza alcuna riserva ai creditori, perchè non v'ha dubbio che, quando sia stato esercitato da uno, non possano altri intentarlo, come quello che è dato « rei restituendae gratia », e la cosa è stata già restituita al primo; invece la pauliana, che si dà « poenae nomine », si sarebbe potuta promuovere successivamente da tutti i creditori lesi dall'atto fraudolento, se il pretore non lo avesse escluso col dichiarare che darà l'azione soltanto al curator, il quale rappresenta la massa dei creditori, o a quel creditore cui sia necessario accordarla - e non è più necessario, se già un altro l'ha esercitata.

5. — L'azione pauliana, supposto che fosse penale, poteva esser data contro il nesciens fraudis? Mentre l'editto della l. 1 pr. finisce con la promessa dell'azione contro il fraudator, quello della l. 10 pr. [3] promette causa cognita un'actio in factum « et

[1] « *Zeitschr. d. Sav. Stiftung f. Rg.* » VIII p. 256.

[2] *Palingenesia* II p. 852 n. 3.

[3] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Ait praetor: Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de ea re agitur, fecit: ea illis, si eo nomine, quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere esseve oportet, ei, si non plus quam annus est, cum de ea re, qua de agitur, experiundi potestas est, restituas. Interdum causa cognita et si scientia non sit, in factum actionem permittam ».

si scientia non sit ». È interminabile la disputa intorno a quest'azione. La spiegazione più semplice, che il pretore abbia introdotto una speciale actio in factum contro il nesciens fraudis, urta nell'obbiezione che questa clausola « interdum etc. » tien dietro ad una prima parte la quale contiene evidentemente la formula di un interdetto, e sembra voler stabilire un'eccezione alle norme generali di applicazione dell'interdetto stesso. Aggiungasi che nella l. 10 più volte (ai §§ 12. 16. 18) viene menzionata un'actio in factum senza distinguere se essa si diriga contro lo sciens o il nesciens fraudis, e che espressamente la l. 5 C. 7. 75 [1] accorda l'actio in factum contro il partecipe della frode, e, « scientiae mentione detracta », contro l'ignaro. Perciò gli interpreti sono stati indotti ad ammettere l'esistenza di un'actio in factum anche contro l'acquirente sciens fraudis, di cui non ci sarebbe stato conservato l'editto, e della quale non sarebbe neppure noto il rapporto storico con l'actio in factum concessa contro il terzo ignorante della frode. Così aumentavano i mezzi che il diritto classico avrebbe posseduto per un unico scopo, la revoca degli atti fraudolenti; e tanto li crebbe la fantasia degli interpreti, allettata ed eccitata dallo stato confuso e contraddittorio delle fonti, che uno di essi [2] giunse a noverarne ben sette. Erano troppi!

La critica più recente non dubita che le parole « in factum actionem permittam » siano interpolate [3]. Ed anche questa alterazione è dovuta al solito motivo, di sopprimere ogni ricordo dell'interdetto: infatti esso non è mai menzionato nei due titoli del Digesto e del Codice, sebbene parecchi frammenti siano estratti da opere classiche le quali trattavano indubbiamente dell'interdetto.

Un testo di Valente (l. 69 [67] § 1 – 2 D. 36. 1) in cui, certo per inavvertenza dei compilatori, è stato lasciato il nome dell'interdetto, studia l'ipotesi che il fedecommissario per dan-

[1] Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Crescentino: « Ignoti iuris non est adversus eum, qui sententia condemnatus intra statutum tempus satis non fecit nec defenditur, bonis possessis itemque distractis per actionem in factum contra emptorem, qui sciens fraudem comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possidet, scientiae mentione detracta creditoribus esse consultum ».

[2] Cfr. Brezzo p. 4 seg.

[3] Cfr. Gradenwitz nella « *Z. d. Sav. St.* » 8 (1887) p. 256; Lenel *Paling.* II p. 852 n. 3; Girard *Textes* p. 141 n. 3.

neggiare i suoi creditori si rifiuti di adire l'eredità, dicendola a torto sospetta, e che vi sia costretto dal pretore, nel qual caso egli deve restituire al fiduciario tutta l'eredità, e perde il diritto di ritenere la quarta. Ora è fuori questione, come vedremo a suo tempo, che qui non c'è luogo alla revoca: ma è degno di nota che il giureconsulto dichiari « citra periculum interdicti fraudatorii hereditatem suspectam adibis et restitues mihi », quasi che dell'actio pauliana non si potesse in questo caso nutrire alcun timore, neppure vano, come dell'interdetto. Invero Valente non parla a caso: non v'è il menomo accenno che l'erede fiduciario fosse consapevole della frode, ed è verosimile anzi che l'ignori, come colui che non ha alcuna ragione di preoccuparsi della solvibilità del fedecommissario, senza dire poi che la scienza del fiduciario non sarebbe mai necessaria, poichè egli fa un lucro e non acquista a titolo oneroso. Noi rileviamo queste circostanze perchè esse giustificano l'autore del frammento di avere pensato unicamente all'interdetto: ed in pari tempo siamo indotti ad inferirne che contro il nesciens fraudis competesse soltanto questo mezzo giuridico.

Nella l. 18 D. h. t. Papiniano dichiara che se il marito alla moglie, o viceversa, abbia rimesso il pegno, non c'è donazione; ma, se ciò avvenga in frode dei creditori, soggiunge il giureconsulto, « sine dubio actione utili revocabitur ». Il frammento proviene dal lib. 16 quaestionum, in cui era oggetto di studio l'interdictum fraudatorium, sicchè è pacifico che *actione* sia qui interpolato invece di *interdicto*[1]. E l'interdetto è utile perchè, essendo gratuito l'acquisto fatto dal coniuge, questi è soggetto alla revoca, quantunque ignaro della frode. Resta così provato che contro l'acquirente, non partecipe della frode, era dato l'interdetto, la cui formola normale veniva modificata, detraendosi la menzione della scienza, secondo che ci apprende il rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano, nel quale anche bisogna ritenere che Triboniano abbia sostituito *actionem in factum* ad *interdictum*. Infatti, come dicevamo testè, gli interpreti più recenti son d'opinione che l'ultima parte dell'editto riportato nella l. 10 pr. accordasse l'interdetto contro chi non è consapevole della frode.

[1] Cfr. Lenel *Palingenesia* I p. 865 n. 1.

Peraltro questi autori stessi, i quali non disconoscono il significato dell'editto « interdum causa cognita rel. », credono che per lo meno la giurisprudenza abbia accolto riguardo all'azione pauliana il medesimo principio che per l'interdetto il pretore ha sancito espressamente nel suo editto [1]. Se non che, senza apparire eccessivamente esigenti, si può sostenere che una tale affermazione ha bisogno di essere rigorosamente provata, perchè convenga accettarla, di fronte ad una disposizione che statuisce soltanto per l'interdetto la competenza contro il terzo di buona fede.

A prima vista parrebbe che la prova che noi andiamo cercando si abbia nei §§ 10-13 della l. 6 D. h. t. [2]. Ivi infatti si ammette la revoca contro persone non partecipi della frode; il frammento è estratto dal l. 66 ad ed. di Ulpiano, in cui appunto si commentava l'editto sull'azione pauliana; che altro occorre, dicono i seguaci dell'opinione dominante, per convincersi che con la pauliana si può agire anche contro l'ignaro della frode? Noi dobbiamo anzitutto metter da parte il § 12, come quello che in ogni caso non serve a provare che l'actio pauliana si dà contro il nesciens fraudis. La sua interpolazione è stata dimostrata, in modo ineccepibile, dal Pampaloni [3]. Ulpiano affermava in questo paragrafo la responsabilità nossale del padre per gli acquisti fraudolenti fatti dal figlio. Ora, che si tratti dell'interdictum, come crede il Pampaloni, o dell'actio pauliana, è naturale che ambedue questi mezzi siano dati noxaliter contro il padre, anche quando egli ignora il delitto commesso dal figlio e l'insolvenza del de-

[1] Cfr. Girard *Manuel de d. rom.* p. 415 n. 6.

[2] Ulpianus l. 66 ad edictum: « (§ 10) Si quid cum pupillo gestum sit in fraudem creditorum, Labeo ait omnimodo revocandum, si fraudati sint creditores, quia pupilli ignorantia, quae per aetatem contingit, non debet esse captiosa creditoribus et ipsi lucrosa: eoque iure utimur. (§ 11) Simili modo dicimus et si cui donatum est, non esse quaerendum, an sciente eo, cui donatum, gestum sit, sed hoc tantum, an fraudentur creditores: nec videtur iniuria adfici is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur. In hos tamen, qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit liberalitatem acceperunt, hactenus actio erit danda, quatenus locupletiores facti sunt, ultra non. (§ 12) Simili modo quaeritur, si servus ab eo, qui solvendo non sit, [*ignorante domino ipse*] sciens rem acceperit, an dominus teneretur. Et ait Labeo [*hactenus*] eum teneri [*ut restituat quod ad se pervenit aut dumtaxat de peculio damnetur vel si quid in rem eius versum est*]. Eadem in filio familias probanda sunt. [*Sed si dominus scit, suo nomine convenietur*]. (§ 13) Item si necessarius heres legata praestiterit, deinde eius bona venierint, Proculus ait, etiamsi ignoraverint legatarii, tamen utilem actionem dandam: quod nequaquam dubium est ».

[3] Op. cit. p. 73. Noi abbiamo chiuso tra parentesi quadre le frasi interpolate.

bitore col quale questi ha contrattato. Rimangono i §§ 10, 11 e 13. Per il luogo in cui si trovano potrebbero riferirsi alla pauliana; ma le osservazioni fatte più sopra ci consigliano ad essere meno corrivi nell'ammettere o negare un possibile riferimento sulla base unicamente dell'iscrizione del passo.

Nel § 10 Labeone dichiara che il « gestum cum pupillo » è « omnimodo revocandum », non dovendo l'« ignorantia pupilli, quae per aetatem contingit », essere « captiosa creditoribus et ipsi lucrosa ». È indiscutibile, per lo stesso motivo addotto dal giureconsulto, e per l'analogia con la l. 10 § 5 D. h. t. [1] che il pupillo è tenuto soltanto « quatenus quid ad eum pervenit ». Ora è da notare (ciò che vale anche per il § 11) che una tale limitazione sembra propria dell'interdetto. Di esso infatti sappiamo che si dà contro gli eredi « in id quod ad heredem pervenit » (l. 11 D. h. t.); di esso ci attesta la l. 10 § 24 D. eod. che compete contro l'acquirente anche oltre l'anno « in id quod ad eum pervenit dolove malo fecit quo minus perveniret » [2].

Il § 11 afferma « non esse quaerendum an *sciente eo*, cui donatum, gestum sit »: e non è da tacere che precisamente l'editto sull'interdetto ha la clausola *sciente te*.

Nel § 13 troviamo ancora la menzione di un'utilis actio, e certo il confronto con altri testi (l. 18 cit., l. 10 § 10 D. h. t.), in cui si parla parimenti di azione utile, ma tutti sono concordi nell'ammettere l'emblema [3], rende assai attraente la congettura che eziandio nella l. 6 § 13 « utilem actionem » sia interpolato invece di « utile interdictum » [4].

Ma, se questi che siamo venuti indicando sono dei semplici dubbi, assai maggior peso essi acquistano ove si ponga mente a ciò che Ulpiano scrive nella l. 6 § 8 [5], commentando la clau-

[1] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Ait praetor « sciente te », id est eo qui convenietur [*hac actione*] *hoc interdicto*. Quid ergo, si forte tutor pupilli scit, ipse pupillus ignoravit? videamus, an [*actioni*] *interdicto* locus sit, ut scientia tutoris noceat: idem et in curatore furiosi et adulescentis. Et putem hactenus istis nocere conscientiam tutorum sive curatorum, quatenus quid ad eos pervenit ».

[2] Forse bene il Lenel *Edictum* p. 399 n. 1 deduce dalla frase della l. 10 § 24 cit. « iniquum enim praetor putavit rel. » che l'interdetto « in id quod pervenit » fosse proposto nell'editto.

[3] Per la l. 10 § 10 cfr. Lenel *Palingenesia* II p. 853 n. 3. Noi ce ne occuperemo ampiamente nel cap. V n°. 7 di questo lavoro.

[4] Così anche Pampaloni op. cit. p. 73 n. 9.

[5] Ulpianus l. 66 ad edictum: « Hoc edictum eum coercet, qui sciens eum in fraudem creditorum hoc facere suscepit, quod in fraudem creditorum fiebat; quare si quid in fraudem creditorum factum sit, si tamen is qui cepit ignoravit, cessare videntur verba edicti ».

sola dell'editto « cum eo qui fraudem non ignoraverit ». Allorchè il terzo che contratta col fraudator ignora la frode, non si è più nei termini dell'editto. Come mai può accadere, dopo questa dichiarazione, che il giureconsulto nei §§ 10 e segg. enumeri taluni atti compiuti col nesciens fraudis, per affermare che non si bada alla scienza del contraente, e che questi deve restituire ad ogni modo il lucro da lui conseguito? Sono possibili due spiegazioni: o che questi atti, sebbene non compresi nella lettera dell'editto, cadessero sotto lo spirito di esso, o che vi fosse un altro mezzo per la loro revoca. Ma la prima ipotesi è poco verosimile, perchè, esistendo l'interdetto, il quale è concesso espressamente contro il nesciens fraudis, non v'era motivo di interpretare estensivamente un precetto edittale, la cui lettera per lo meno contrastava a che l'azione pauliana ricevesse quest'ampia applicazione, e perchè, dovendosi modificare la formula normale, ripugna credere che i romani abbiano consentito un interdetto utile ed un'azione parimenti utile, quando bastava l'uno o l'altra.

È dunque molto probabile che i §§ 10 e segg. della l. 6 si riferiscano all'interdetto. Non osiamo asserire che siano totalmente fattura dei compilatori: può darsi anzi che essi li abbiano qui trasportati da altro luogo, come pure è possibile che in questo punto Ulpiano, il quale doveva trattare più tardi (nel lib. 73) dell'interdetto, abbia stimato opportuno di notare subito che, sebbene l'editto qua commentato non si applichi agli atti a titolo gratuito compiuti col nesciens fraudis, pure lo scopo di revocarli può essere conseguito per altra via.

Chi poi voglia rendersi giusto conto del motivo pel quale il pretore accordò contro l'acquirente ignaro della frode l'interdetto, e non invece l'azione, dovrà considerare la diversa natura dei due mezzi giuridici. Come poteva venire in mente al pretore di dare l'azione penale contro chi ignora la frode, vale a dire non è colpevole del delitto di cui dovrebbe pagare la pena? Si risponderà che costui non può neppure essere convenuto ex delicto per il risarcimento del danno; ma ognun vede che, posti i due mezzi giuridici, l'uno diretto alla pena, l'altro al risarcimento, una volta che per ragioni di equità si stimò necessario di impedire che altri, quantunque ignaro della frode, si arricchisse a danno

dei creditori, l'interdetto, molto meglio della pauliana, si prestava a siffatta estensione utile.

6. — Abbiamo visto che solamente per l'interdetto, e non anche per la pauliana, le fonti ci attestano il passaggio contro gli eredi; che la pauliana si dà contro il fraudator, il quale per la sua stessa situazione non può essere convenuto che con un'azione penale; abbiamo anche rilevato l'espressione adoperata dall'editto per evitare che, attesa la sua natura, la pauliana potesse essere intentata successivamente da tutte le vittime del delitto; abbiamo infine dimostrato che non essa, ma l'interdetto fu utilmente accordato contro il nesciens fraudis. Questi argomenti non hanno tutti lo stesso peso; ma tutti contribuiscono dal canto loro a rendere assai verosimile l'ipotesi che la pauliana fosse nel diritto classico un'azione meramente penale. Non solo questa ipotesi ci ha messo in grado fin qui di risolvere difficoltà esegetiche, indarno affrontate dagli autori che ci hanno preceduto, ma anche per essa noi potremo chiarire un punto storico e dommatico di non lieve importanza. Allorchè sentiamo da molti scrittori [1] ripetere che non esisteva tra la pauliana e l'interdetto alcuna differenza sostanziale, dubitiamo forte che questa sia una lode pel diritto romano. Il pretore avrebbe creato senza alcuna ragione due mezzi sostanzialmente identici per uno stesso scopo.

Quanto più giustificata non appare invece l'opera sua, se riflettiamo che la fraus creditorum è un delitto privato, e che, come per gli altri delitti sono ammessi più e diversi mezzi di repressione, così è conforme allo spirito del diritto romano che anche per questo si trovino esistere l'una accanto all'altra l'azione penale e l'azione reipersecutoria? Che se veramente nel nostro caso il mezzo reipersecutorio, anzichè essere un'azione, è un interdetto, ciò si spiegherà perchè la revoca interessava il giudizio esecutivo, e quindi i vantaggi di celerità della procedura interdittale dovettero spingere il pretore ad adottarla. C'entrano dunque per qualche cosa anche le differenze procedurali fra i due mezzi giuridici, ma se esse giustificano la scelta dell'interdetto, non costituiscono una sufficiente ragione della

[1] Cfr. per es. Reinhart p. 64 seg.; Puchta *Pand.* § 380; Maierini p. 21 seg.

contemporanea presenza dei due mezzi giuridici. Poichè gli stava a cuore la rapidità del giudizio, il pretore ha fatto bene a concedere un interdetto; ma l'azione pauliana rappresenterebbe sempre una inutile superfluità.

Col nostro modo di combinare l'interdetto e la pauliana, il sistema romano appare incensurabile, e sopratutto risulta fondato nei sommi principii di quel diritto. Se ciò è, chi sa le difficoltà di una ricostruzione storica come quella che abbiamo tentato, non vorrà contrastare la nostra teoria, anche se le fonti giustinianee non ci hanno permesso di recare in conforto della medesima maggiori prove esegetiche [1].

7. — Tuttavia altre prove per la nostra tesi si possono scoprire considerando le varie specie di atti fraudolenti che sono soggetti alla revoca. Dalla l. 3 § 1. D. h. t. [2], in cui Ulpiano doveva commentare l'azione pauliana, si deduce il principio che sono revocabili, non solo gli atti, ma anche le omissioni fraudolente mediante le quali il debitore diminuisce il suo patrimonio. Il principio è classico, ed è affermato anche da Paolo nella l. 4 D. eod. [3]. Ma il testo della l. 3 § 1 presenta molte tracce di interpolazione. Al congiuntivo, secondo la corretta sintassi, è adoperato il solo verbo *patiatur*, mentre gli altri *adfuit*, *petit*, *amittit*, sono di modo indicativo; *adfuit* è un perfetto, mentre gli altri sono di tempo presente; l'avverbio *forte* è preferito dai giustinianei. *Vel servitutem* ha tutta l'aria di una aggiunta, suggerita forse dalla l. 4 seguente, se pure anche in questa non è interpolata la frase « id est si non utatur servitutibus » [4]. Pel contenuto vuolsi osservare che, quando il fraudator « ad iudicium non adfuit » o « litem mori patiatur » o « a debitore non petit ut

[1] Nel § 8 della l. 6, in cui si esclude l'applicabilità della pauliana contro il nesciens fraudis, Ulpiano scrive: « Hoc edictum eum coercet qui sciens rel. » V'è forse in questa parola *coercet* adoperata dal commentatore il ricordo, sebbene estremamente pallido, di ciò che fu l'azione pauliana nel diritto classico?

[2] Ulpianus l. 66 ad edictum: « Gesta fraudationis causa accipere debemus non solum ea, quae contrahens gesserit aliquis, verum etiam si forte data opera ad iudicium non adfuit vel litem mori patiatur vel a debitore non petit, ut tempore liberetur, aut usum fructum vel servitutem amittit ».

[3] Paulus l. 68 ad edictum: « In fraudem facere videri etiam eum, qui non facit quod debet facere, intellegendum est, id est si non utatur servitutibus ».

[4] Con ciò non voglio negare che sia classica la contrapposizione di *usus fructus* e *servitus*. Cfr. Longo in « *Bullettino dell' Istituto di Diritto romano* » XI p. 281 seg.

tempore liberetur » o « usum fructum vel servitutem amittit », il terzo profitta dell'omissione fraudolenta in forza dei principii di diritto che regolano la contumacia e la perenzione, ordinano la prescrizione e l'usucapione. Da parte sua l'acquirente non aggiunge nulla alla condotta del fraudator, non coopera con lui al conseguimento del risultato cui esso mira. E però non può esser punito per un acquisto consentito dalla legge, non può essere chiamato a rispondere con un' azione penale, quando pure fosse consapevole dell' insolvenza del debitore.

Chi oserebbe sostenere che io mi rendo colpevole d'un delitto, giovandomi di una prescrizione maturatasi a mio favore, solo perchè conosco che chi avrebbe avuto diritto di agire contro di me ha lasciato decorrere il termine per nuocere ai suoi creditori? Certo può il legislatore trovare non equo che in pregiudizio di costoro io mi avvantaggi gratuitamente. Una legge che mi obbligasse a restituire ai creditori ciò che ho lucrato non sarebbe irragionevole, ma una pena non potrebbe davvero colpirmi. Nel caso in esame si comprende che possa intentarsi contro di me l' interdictum fraudatorium, che è restitutorio, ma non l'actio pauliana, che è penale.

Inoltre nelle ipotesi contemplate dalla l. 3 § 1, una volta ammessa la revoca, questa deve competere anche contro il nesciens fraudis, poichè trattasi di acquisti a titolo gratuito; invece l'azione pauliana non si concede che contro il partecipe della frode.

Non è senza ragione quindi che la l. 4, in cui Paolo porta l'esempio della perdita delle servitù per non uso, e la l. 5 [1], in cui Gaio discorre della derelictio, siano estratte rispettivamente dal libro del loro commento all'editto che si riferiva all' interdetto [2]. Sarebbe infatti assurdo che io fossi punito per aver occupato una res derelicta, ma non è assurdo che mi si obblighi a restituirla ai creditori i quali « certant de damno vitando ».

Motivi di forma e di sostanza si accordano dunque per farci credere che gli esempi, che ora si leggono nella l. 3 § 1, vi siano stati inseriti dai compilatori.

[1] Gaius l. 26 ad edictum provinciale: « sed et si rem suam pro derelicto habuerit, ut quis eam suam faciat ».

[2] Cfr. Lenel, Paulus, n. 772; Gaius, n. 362.

8. — Abbiamo così constatato un' altra differenza fra i due mezzi giuridici del diritto classico, la quale è evidentemente connessa con la loro diversa natura. Soltanto l' interdetto permetteva la revoca di tutta una serie di possibili frodi in pregiudizio dei creditori, consistenti in un' omissione ovvero in un atto unilaterale (come la derelizione) del fraudator, giacchè in questi casi ripugnava infliggere una pena all' acquirente.

Del resto, se di questa funzione, cui adempiva l'interdetto, mentre non lo poteva la pauliana, non s'era finora accorto nessuno degli scrittori che pure sbrigliarono l'estro dell' esegesi dietro la grave impresa di rintracciare le differenze fra i due mezzi revocatorii, ne aveva avuto piena coscienza il pretore, il cui linguaggio potremo ora anche noi apprezzare al suo giusto valore.

L'editto che concede l'azione pauliana dichiara: « quae fraudationis causa *gesta erunt cum eo qui fraudem non ignoraverit* »; l'editto sull'interdetto dice invece: « quae L. T. fraudandi causa *sciente te fecit* ».

Un romanista tedesco avea notato giustamente questa differenza di formulazione dei due editti; ma, poichè spesso in lui l'acume del giurista era sopraffatto dall' immaginazione vivace dello scrittore, ne avea tratto occasione per esercitare la sua facoltà inventiva. Giacchè risulta da Cicerone, de orat., II, 69, 280 che P. Rutilio Rufo nei suoi libri domestici per scusare l' inserzione tardiva di una posta si era servito della formula A. F. P. R. (ante factum post relatum), mentre la formula usuale secondo Front., Ep. ad Ant. imp., 1, 5 suonava A.G.P.R. (ante gestum post relatum), la quale sostituzione (di factum a gestum) ebbe poi a riuscirgli dannosa nel processo di ambitus intentatogli dal suo competitore al consolato M. Emilio Scauro; e poichè d'altra parte l' interdetto si distingue dalla pauliana nella materiale concezione del suo presupposto solo per la sostituzione di facere a gerere, l'Huschke [1] ritiene che anche questa ultima sostituzione si debba a Rutilio, epperò egli sia l' autore dell' editto sull' interdetto.

Certamente questo ragionamento merita appena l' onore di una confutazione; ma gli autori che l' hanno combattuto, non

[1] XIV, p. 1 segg. IX, p. 333 segg.

avrebbero dovuto disconoscere la diversità nella redazione dei due editti, bensì avrebbero dovuto cercarne la ragione. Invece il Rudorff [1], lo Schey [2], il Serafini [3] ed altri [4] negano che tra factum e gestum esista differenza alcuna.

L'Huschke aveva però richiamato opportunamente la l. 58 pr. D. 50, 16 di Gaio [5], dalla quale si ricava che a rigore un'espressione non equivale all'altra. Che se lo stesso Gaio avverte che abusivamente (καταχρηστικῶς) l'una suole essere adoperata per l'altra, non è dimostrato che ciò che è permesso nel linguaggio dell'uso comune, sia compatibile anche col linguaggio ufficiale dell'editto. Già il fatto che l'editto sull'amministrazione del curator contempli « acta facta gesta » [6], non indica forse abbastanza che queste voci non sono perfettamente sinonime?

Ancora: l'Huschke aveva torto allorchè affermava [7] che l'editto sull'interdetto parlasse appositamente di un « facere fraudandi causa » per assoggettare alla revoca anche il caso della diminuzione di fatto del patrimonio, di cui nella l. 25 § 7 D. h. t.; io ho dimostrato [8] che questa legge è nelle parole « si vero quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent » interpolata, e che ad ogni modo l'azione che ivi si ammette contro il fraudator non può essere che la pauliana. Tuttavia l'Huschke coglieva nel segno sostenendo che la derelizione (l. 5 D. h. t.) è un *factum* e non un *gestum*.

Ma, più che la differenza tra *facere* e *gerere*, giova a noi rilevare che per la pauliana si richiede un *gestum cum eo qui non ignoraverit*, mentre per l'interdetto basta un *factum sciente te* [9]. È dunque soltanto l'editto della pauliana che esige la coo-

[1] pag. 71.
[2] pag. 144.
[3] I, pag. 50 segg.
[4] Cfr. Reinhart p. 42 sgg.; Otto p. 27; Mankiewicz p. 41 n. 2; Schmidt *Das Pflichttheilsrecht des Patronus* p. 98 n. 12.
[5] Gaius, l. 24 ad edictum provinciale: « Licet inter « gesta » et « facta » videtur quaedam esse suptilis differentia, attamen καταχρηστικῶς nihil inter factum et gestum interest ».
[6] Cfr. l. 2 § 1 D. 42, 7.
[7] pag. 81 segg.
[8] V. sopra n° 3.
[9] Ci pare senza interesse la polemica di Rudorff p. 77 n. 53 contro Huschke XIV, p. 86 sul punto di sapere quale delle due clausole, « cum eo qui non ignoraverit » e « sciente te », sia la più energica. Cfr. Schey p. 161 n. 31.

perazione del terzo acquirente al *gestum* del fraudator [1]. In altri termini la pauliana si applica solamente ai negozi giuridici conclusi col fraudator.

Vero è che il commento ulpianeo non sembra confermare questo risultato delle nostre ricerche [2].

L. 1 § 2 D. h. t.: « Ait ergo praetor " quae fraudationis causa gesta erunt ,,. Haec verba generalia sunt et continent in se omnem omnino in fraudem factam vel alienationem vel quemcumque contractum. Quodcumque igitur fraudis causa factum est, videtur his verbis revocari, qualecumque fuerit: nam late ista verba patent ».

È facile peraltro constatare come il frammento sia stato rifatto da Triboniano. Censurabile è anzitutto la frase « vel alienationem vel quemcumque contractum »; forse che sono sottoposti alla revoca anche i contratti che non implicano alienazione, coi quali il decotto non diminuisce il suo patrimonio? [3] Indubbiamente poi è un'aggiunta dei compilatori l'ultima parte (quodcumque igitur fraudis causa factum est rel.), dovuta a ciò che essi non volevano più distinguere l'azione dall'interdetto. Vi si trova ripetuto ciò che era stato già detto (verba generalia sunt, late verba patent); mentre Ulpiano diceva « haec verba », il linguaggio dei compilatori ci si rivela con « ista verba ».

Anche il § 2 della l. 3, nella quale abbiamo sorpreso la larga interpolazione del § 1, deve essere stato rimaneggiato dai compilatori: « Et qui aliquid fecit, ut desinat habere quod habet, ad hoc edictum pertinet ». Non è vero che cada sotto l'editto della pauliana ogni fatto con cui si diminuisce il patrimonio. Il § 2 ha tutta l'aria di essere come il riassunto e la generalizzazione di ciò che è stato inserito dai compilatori nel § 1.

[1] Al contrario Schmidt op. cit. p. 109 n. 40 sospetta che nell'originale fosse scritto *fraudandi c c sciente te* (fraudandi causa cum sciente te) e che gli scrivani dei compilatori abbiano lasciato fuori uno dei due *c!*

[2] Cfr. Windscheid II § 463 n. 6.

[3] È anche possibile, come paiono credere Schmidt op. cit. p. 104 n. 23, Otto p. 52, Windscheid II § 463 n. 5, i quali citano la l. 1 § 2 a proposito della revoca delle obbligazioni, che con le parole « quemcumque contractum » si voglia accennare all'assunzione di obbligazioni. Ma se ciò fosse, aumenterebbe la certezza dell'emblema perchè, come vedremo nel cap. X n°. 5, alle obbligazioni fraudolente non si applicava nè l'actio pauliana nè l'interdictum.

L'opera di Triboniano deve essersi estesa anche al pr. della l. 3 cit.: « vel ei praebuit exceptionem sive se obligavit fraudandorum creditorum causa sive numeravit pecuniam vel quodcumque aliud fecit in fraudem creditorum, palam est edictum locum habere ». Avremo agio di dimostrare nel cap. X di questo lavoro che sono emblematiche le parole « sive se obligavit fraudandorum creditorum causa sive numeravit pecuniam ». Quanto al caso che il debitore « praebuit exceptionem », non si tratta di ricorrere nè all'actio pauliana nè all'interdictum fraudatorium; i creditori (od il curator) faranno valere l'azione spettante al debitore, che ipso iure è ancora fondata, e all'exceptio del convenuto opporranno la replicatio fraudis, come ci insegna la l. 9 § 5 D. 12. 2 cit. [1]. Invece per il motivo di cui ci occupiamo presentemente è più che sospetto « vel quodcumque aliud fecit ».

Infine siamo convinti che eziandio la l. 6 § 8 D. h. t. [2] sia stata ritoccata dalla commissione giustinianea. In un commento dell'editto relativo alla pauliana, le locuzioni « quod i. f. c. *fiebat*, si quid i. f. c. *factum sit* » non appariscono per lo meno molto precise. Che poi non sia genuina la frase « eum in fraudem creditorum hoc facere » è evidente, sol che si pensi che i pronomi *eum* ed *hoc* non hanno soggetti a cui riferirsi.

9. — Nei n.i 7 e 8 noi abbiamo dimostrato come tutta una categoria di atti fraudolenti sia stata sottratta all'impero della pauliana, a causa precisamente dell'indole penale di essa.

Se non che vi sono anche altri casi, in cui non si saprebbe negare la giustizia della revoca, ma non potrebbe ammettersi un'azione penale.

Venuleio (l. 6 interdictorum) nella l. 25 pr. D. h. t. esamina l'ipotesi che il fraudator abbia accettilato l'obbligazione col fideiussore, e decide che possa esser tenuto anche il debitore principale. Parimenti per l'accettilazione fraudolenta compiuta col debitore risponde anche il fideiussore, e nel caso di più debitori solidali, non soltanto è tenuto colui col quale l'accettilazione fu fatta, ma anche gli altri. Ora quale delitto commettono

[1] V. sopra p. 318 n. 1.
[2] Riferita sopra nella n. 5 a p. 329.

il debitore principale, il fideiussore, i condebitori, allorchè, in base a note regole di diritto, sono liberati dalla loro obbligazione conseguentemente all' atto che è interceduto fra il decotto ed un' altra persona? Poichè essi rimangono estranei a quest' atto, quale sarà il fatto loro imputabile pel quale possano essere convenuti con un' azione penale?

In tutte queste ipotesi soccorre l' interdetto; e si spiega quindi perchè Venuleio le proponesse appunto nel suo commento all' interdetto.

Non diversa è la posizione della donna, il cui marito si lasciò costituire una dote in frode dei creditori. Che la moglie non debba lucrare siffatta dote, è giustissimo; ma, supposto pure che fosse consapevole della frode, resta sempre vero che essa non partecipò all'atto fraudolento della costituzione, e che, se ne trae vantaggio, ciò accade in conseguenza delle norme che governano il regime dotale. Lo stesso è da ripetere pel suocero, cui la dote può doversi restituire; anch' egli, quantunque sappia della frode, non è responsabile di un delitto. Quindi anche a questi casi studiati da Venuleio nei §§ 1 e 2 della l. 25 è applicabile solamente l' interdetto [1].

A nostro giudizio, un' altra ipotesi, nella quale non si poteva intentare la pauliana, è quella che debba essere convenuto un acquirente mediato. Chi riceve la cosa dal primo acquirente, sapendo che gli è pervenuta mediante un negozio fraudolento, compirà un atto riprovevole, ma non si rende colpevole del delitto commesso dal suo dante causa. Il delitto represso dalla pauliana consiste nel gestum fraudationis causa col debitore; e con costui l'acquirente mediato non ha avuto rapporto di sorta. Che tuttavia il pretore lo obblighi a restituire ai creditori ciò che ha acquistato conoscendone la provenienza delittuosa, è assai equo; peraltro un tale scopo non può ottenersi con l' azione penale, bensì con l' interdetto.

Ma se queste osservazioni son giuste, che dovremo dire della l. 9 D. h. t., estratta dal l. 62 ad edictum di Paolo, in cui il giureconsulto commentava l' editto sulla pauliana?

[1] Anche Ulpiano trattava dell' obbligazione della moglie di cedere l' actio rei uxoriae a proposito dell' interdetto. Cfr. l. 14 D. h. t.; Lenel *Paling.* II p. 440 n. 4.

« Is, qui a debitore, cuius bona possessa sunt, sciens rem emit, iterum alii bona fide ementi vendidit: quaesitum est, an secundus emptor conveniri potest. Sed verior est Sabini sententia bona fide emptorem non teneri, quia dolus ei dumtaxat nocere debeat, qui eum admisit, quemadmodum diximus non teneri eum, si ab ipso debitore ignorans emerit: is autem, qui dolo malo emit, bona fide autem ementi vendidit, in solidum pretium rei quod accepit tenebitur ».

Certo, a primo aspetto, il passo ci è recisamente contrario. Non solo è proposto, come la cosa più naturale, il quesito, se il secondo compratore di buona fede possa essere convenuto, ma alla domanda segue questa risposta: « sed verior est Sabini sententia bona fide emptorem non teneri ». L'avversativa « sed verior » potrebbe anche far sospettare che nell'originale fosse precedentemente riferita un'opinione contraria a quella di Sabino. Ma, fosse pure il sospetto infondato, non meno chiaro emergerebbe dal contesto che la sententia di Sabino è più vera dell'altra, secondo la quale evidentemente il compratore di buona fede sarebbe soggetto all'azione pauliana.

Però, all'infuori dell'iscrizione del frammento, che cosa ci assicura che il discorso di Paolo si riferisca proprio alla pauliana? Chi può escludere che esso non abbia subito dei tagli da parte dei compilatori? Per es. nel testo genuino Paolo potrebbe aver negato l'applicabilità della pauliana al caso in esame, se pure già prima non gli era occorso di avvertire che egli passava a studiare ipotesi non soggette a questa azione.

Vero è anche che contro il secondo compratore di buona fede non è esperibile neppure l'interdetto. Noi dubitiamo che nel diritto romano sia potuta sorgere l'opinione che ammette la revoca contro gli acquirenti mediati, quantunque ignari della frode: con ciò si sarebbe attribuita all'interdetto efficacia in rem, secondo un concetto che ha non pochi fautori tra i romanisti e tra i commentatori dei diritti moderni, ma che è contrario all'editto il quale richiede, tranne che negli atti a titolo gratuito, la scienza della frode. Non sapremmo quindi affermare se veramente sia stata mai propugnata l'opinione contraria a quella di Sabino; poichè è pericoloso dedurne l'esistenza da una o due parole (sed verior) le quali potrebbero non essere genuine.

Ci basti conoscer questo con certezza, che nessun ostacolo si oppone a che contro il secondo compratore in mala fede si dia l'interdetto, e che assai calzante è il motivo con cui Sabino giustifica la sua opinione: « quia dolus ei dumtaxat nocere debeat qui eum admisit ». Riferita all'interdetto, è dunque la sententia sabiniana indiscutibilmente vera.

Prima di lasciare questo argomento ci è d'uopo accennare ad un'obbiezione, la quale si potrebbe rivolgere contro le nostre riflessioni: che cioè la pauliana sia stata un'azione reale, e perciò proponibile contro qualunque possessore della cosa alienata. È questa un'opinione che, nata principalmente dal § 6 I. 4. 6, ha avuto molta fortuna, e di cui ci dovremo occupare fra poco [1]. Qui enunciamo semplicemente il risultato del nostro studio: la così detta pauliana in rem rescissoria è un'infelice invenzione degli interpreti.

Piuttosto potrebbe fermare per un momento la nostra attenzione l'idea di chi volesse scorgere nella pauliana un'azione personale in rem scripta, analogamente all'actio quod metus causa. E certo se la pauliana fosse stata in rem scripta, non solo si sarebbe potuto permetterla contro il secondo compratore, ma anche in qualche altro caso di quelli in cui noi sopra l'abbiamo negata. Così per es. nella l. 9 § 8 D. 4. 2 Ulpiano riferisce l'opinione di Marcello che riteneva competesse l'actio quod metus causa, non solo contro il fideiussore « qui vim intulit ut accepto liberetur », ma anche contro il debitore principale. Conviene peraltro soggiungere che, appunto perchè è in rem scripta, l'actio quod metus causa si concede « adversus omnes » (l. 9 § 8 cit.): basta che il convenuto « etsi crimine caret » abbia tratto lucro dal fatto della violenza (l. 14 § 3 eod.); quindi è tenuto anche il compratore di buona fede « ab eo qui vim intulit » (l. 14 § 5 eod.). Se ne conclude che, se anche la pauliana fosse in rem scripta, dovrebbe potersi intentare eziandio contro il secondo compratore di buona fede; e pertanto la sententia di Sabino approvata da Paolo sarebbe tutt'altro che « verior ».

Una spiegazione plausibile della l. 9 D. h. t., supposto che si riferisca alla pauliana, non si ottiene dunque neppure imma-

[1] V. cap. I n°. 3.

ginando che quest' azione sia in rem scripta. Del che poi mancherebbero affatto le prove; mentre il § 6 cit. proverebbe, se mai, più che non faccia bisogno.

Il richiamo ora fatto dei principii propri dell'actio quod metus causa suffraga invece la nostra tesi. Poichè dai passi citati si rileva che ben diverse regole sarebbero state accolte per l'actio quod metus causa, se essa non fosse stata in rem scripta, è giusto inferirne che cofeste regole diverse valgano appunto per la pauliana, a proposito della quale nulla ci attesta quella concezione impersonale in rem, che si ha nell'actio quod metus causa.

10. — Tra mezzo a varie difficoltà noi siamo venuti accertando alcuni utili risultati. Abbiamo visto che l'interdetto compete non soltanto per i negozi giuridici conclusi dal fraudator, ma anche per gli atti unilaterali e per le omissioni con che egli diminuisce il suo patrimonio: e che esso si dirige anche contro coloro i quali hanno profittato mediatamente dell' atto fraudolento, sia per il rapporto giuridico che li lega con l'acquirente immediato, sia per una successiva alienazione che questi ha compiuta in loro favore.

Ma la sfera entro cui opera l' interdetto appare ancora più larga se ricordiamo che soltanto esso, e non la pauliana, si dà contro il nesciens fraudis, che spetta per l'arricchimento anche oltre l'anno (l. 10 § 24 D. h. t.), che è concesso pure contro gli eredi (l. 10 § 25 eod.). Proseguendo nel nostro studio impareremo che solamente l' interdetto utile si accorda nei casi studiati dai §§ 10 e 11 della l. 10 D. eod. [1]. Inoltre, per effetto del principio che contro il nesciens fraudis compete soltanto l'interdetto limitatamente all'arricchimento, potranno essere convenuti solamente con esso il pupillo ed il furioso, che si siano avvantaggiati mercè gli atti fraudolenti del tutore o del curatore (l. 10 § 5 D. eod.) [2]. Infine, come vedremo a suo tempo [3], nel caso della l. 25 § 3 D. eod. sarà tenuto con l'interdetto utile il dominus a cui sia pervenuto ciò che il procurator ha fatto « accipere » dal servo.

[1] V. cap. V n°. 9.
[2] V. cap. IV n°. 6.
[3] V. cap. IV n°. 7.

Sotto ogni riguardo adunque la difesa, che può prestare ai diritti dei creditori la pauliana, non regge il confronto con quella che scaturisce dall'interdetto. Allo scopo, che si ottiene mediante l'interdetto, la pauliana serviva invece parzialmente, come ora si è dimostrato, ed indirettamente, come tenteremo di provar subito.

La formula dell'interdetto ordinava la restituzione dell'oggetto alienato in frode dei creditori: e però di questo mezzo giuridico si poteva giustamente affermare che aveva per iscopo la revoca degli atti fraudolenti. Ma si può affermarlo della pauliana? Lasciamo da parte il caso in cui essa è promossa contro il fraudator, ma anche quando è convenuto l'acquirente, lo scopo vero e diretto dell'azione è la pena. In tanto si poteva dire che con la pauliana si otteneva la revoca dell'acquisto fraudolento, in quanto, ammesso, sebbene manchino prove testuali, che essa fosse arbitraria, il convenuto per isfuggire alla condanna doveva restituire ciò che aveva acquistato dal fraudator. Ma questa restituzione, che è l'effetto dell'azione, ogni qual volta il convenuto possa e voglia obbedire all'ordine del giudice, non deve farci dimenticare che lo scopo essenziale della pauliana è la persecuzione della pena contro il reo, e non già la rescissione del negozio fraudolento. Pertanto è grave il dubbio che noi nutriamo se i giureconsulti classici potessero definire la pauliana come fa Paolo nella l. 38 § 4 D. 22. 1 per quell'azione, *per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur*. Con la pauliana si puniva un delitto, e, sebbene col suo mezzo si potesse conseguire anche il risultato della revoca, tuttavia questo non ci parrebbe che potesse servire senz'altro a definirla. Inoltre merita di essere osservato che Paolo si limita a nominare puramente e semplicemente la fabiana, e solo della pauliana indica il contenuto (in fabiana quoque actione et pauliana per quam quae rel.). Donde questa differenza? Era forse, altrimenti che la denominazione di fabiana, quella di pauliana tanto poco usuale da far temere che il lettore rimanesse incerto sull'azione alla quale intendeva riferirsi il giurista? O la frase « per quam rel. » costituisce un'aggiunta posteriore?

Di testi che riguardano sicuramente la pauliana, oltre quello ora citato, ve ne sono altri quattro, i quali usano il verbo *re-*

vocare. Ma è notevole che, tra essi, taluni appunto che più categoricamente pongono la revoca quale scopo dell'azione, lasciano sospettare la mano di Triboniano. Si vide già che nella l. 1 § 2 D. h. t. è emblematico il « quodcumque igitur fraudis causa factum est videtur his verbis revocari rel. ». Nella l. 7 D. h. t. alla frase « hi quibus de revocando eo actio datur » il Lenel [1] nota: Paulus tam obscure scripsisse non credo. Nella l. 6 § 5 D. h. t. si legge: « at si in ipsa servi alienatione fraus est, revocabitur ». L'espressione appare qua meno censurabile, perchè non si vuole designare lo scopo dell'azione, come accadeva nei testi citati dianzi, e come accade anche nella l. 1 § 1 D. h. t.: « Necessario praetor hoc edictum proposuit, quo edicto consuluit creditoribusrevocando ea, quaecumque in fraudem eorum alienata sunt ».

Quest'ultimo frammento è il più sospetto, primieramente perchè è falso che con la pauliana si revocasse « quaecumque in fraudem creditorum alienata sunt », anzi noi sappiamo che molte alienazioni fraudolente non erano colpite da questo mezzo giuridico; secondariamente perchè, volendo Ulpiano indicare il modo col quale il pretore provvide alla tutela dei creditori, non è ammissibile che egli passasse sotto silenzio il carattere più notevole dell'istituto romano, e quello che lo diversifica dal moderno, per cui il pretore intese di garantire i creditori punendo il debitore ed il terzo che con lui contratta, cioè considerando come un delitto il negozio concluso per diminuire il patrimonio in pregiudizio dei creditori.

Abbiamo fiducia che queste nostre osservazioni non saranno ritenute del tutto infondate, ma, comunque si pensi in proposito, non ci par discutibile la tesi che la pauliana solo indirettamente consegue lo scopo della revoca.

Nè è per vano desiderio di apparir sottili che noi ci fermiamo su questi punti delicati, ma perchè tale è la via che ci mena alla soluzione del problema storico intorno alla rispettiva antichità della pauliana e dell'interdetto.

11. — Il problema è assai controverso e variamente risoluto [2]. Ma a dir vero, coi criteri fin qui generalmente adottati,

[1] *Paling.* I p. 1080 n. 2.

[2] Ammettono l'anteriorità dell'interdetto Schröter nella « *Zeitschr. f. Civilrecht und Prozess* » VI p. 136 n. 2; Schmidt *Interdictenverfahren* p. 310; Dernburg II p. 381; Girard

bisognerebbe smettere ogni speranza di risolverlo definitivamente. Il Rudorff crede posteriore l'interdetto, perchè la pauliana sta ancora interamente nel campo del diritto civile, essendo data solo ai creditori e al loro necessario rappresentante, non al magister nè all'emptor bonorum, e perchè la sua denominazione personale la fa risalire ad un'età relativamente antica, in ogni caso più remota che quella dell'innominato interdetto, giacchè la designazione dei mezzi pretorii dal nome del loro creatore tocca in sorte solo all'inventore di un pensiero giuridico nuovo, non ai posteriori che lo allargano e lo rendono servibile. Quest'ultima asserzione del Rudorff è stata confutata dall'Huschke [1], il quale si richiama alla Serviana in rapporto con la Rutiliana, e alla Calvisiana con la Fabiana; inoltre è da avvertire che la pauliana è un istituto pretorio come l'interdetto, il quale, al pari di essa, non spetta nè al magister nè al bonorum emptor.

Il Serafini ritiene che l'interdictum fraudatorium sia stato creato prima che Rutilio introducesse l'istituto della missio in bona e della bonorum venditio, quando ancora vigeva il sistema dell'esecuzione personale; non così l'azione, di cui tratta l'editto riferito nella l pr. (che per noi, ma non pel Serafini, è la pauliana), la quale non potè sussistere avanti l'introduzione della missio in bona. Il Serafini non ha potuto addurre una sola prova per dimostrare che l'interdetto appartenga ad un sistema di esecuzione personale, mentre dal seguito del nostro lavoro emergerà come l'interdetto, non meno della pauliana, presupponga la missio in bona.

Secondo lo Schmidt la pauliana è uno svolgimento dei principii giuridici sostanziali insiti nell'interdetto: ed ecco un'altra tesi che avrebbe bisogno di essere dimostrata.

Il Dernburg pretende che la pauliana sia stata creata per la procedura più recente della distractio bonorum: ma, a tacere

p. 417 n. 1; Bellavite p. 4; Serafini I p. 77 II p. 13; Brezzo p. 15 ed altri. Ritengono invece più antica la pauliana Huschke XIV p. 119 segg.; Rudorff p. 82 segg.; Leist *Die bonor. possessio* I p. 356 n. 7; Ubbelohde cont. di Glück *Commentario alle Pand.* l. 43 p. 1 e 2, trad. italiana di V. Pouchain p. 671 ed altri. Se non più antica, come egli preferisce di ritenere (p. 188 sgg.), per lo meno crede Schey p. 172 che la pauliana sia altrettanto antica quanto l'interdetto. Reinhart p. 67 è addirittura d'opinione che ambedue questi mezzi sieno stati introdotti dallo stesso pretore.

[1] XIV p. 358.

che nel diritto classico, come noi dimostreremo a suo tempo [1], per l'esercizio tanto della pauliana quanto dell' interdictum bastava la missio in bona e non occorreva attendere la fine del procedimento esecutivo, e che la missio è uno stadio comune al sistema della venditio e a quello della distractio, toccava al Dernburg di provare primieramente che vi fosse qualche seria ragione che impedisse di applicare alla procedura della distractio quell' interdetto che serviva per la venditio, e poi che l'editto pretorio si sia occupato della distractio bonorum.

Dalla proposizione « si eo nomine quo de agitur actio ex edicto meo competere esseve oportet », con la quale nell'editto sull'interdetto viene richiamata la pauliana, deduce il Reinhart che ambedue questi mezzi siano stati introdotti dallo stesso pretore, e lo Schey che la pauliana, se non è più antica, per lo meno debba essere ugualmente antica. Ma noi vedremo più tardi che la proposizione, su cui questi autori si fondano, è interpolata [2].

L'Huschke ha trovato il dato necessario per la soluzione del problema, e l' ha anche bene applicato sostenendo che l'interdetto è posteriore perchè più perfetto e più comprensivo della pauliana. Ciò che egli non potè fornire è una dimostrazione convincente di questa sua affermazione.

Noi ci lusinghiamo che le nostre ricerche siano state più fortunate, e che debbano resistere alla critica le considerazioni sulle quali abbiamo fondato il nostro assunto, che la sfera di applicazione dell' interdetto è molto più larga che non sia quella della pauliana. Ciò posto, non è guari possibile che quest'azione sia stata creata quando già esisteva un mezzo che permetteva di conseguire più direttamente ed ampiamente lo stesso scopo. In conclusione, noi pensiamo che la pauliana sia più antica dell' interdetto, ed in questa opinione ci conferma il linguaggio di Ulpiano là dove nell'esordio al commento dell'editto sulla pauliana dice : « *necessario* praetor hoc edictum proposuit, quo edicto consuluit creditoribus ». L'editto rappresentava dunque una necessità, ma davvero che, se fosse già esistito l' interdetto, l'affermazione del giureconsulto sarebbe anzichenò audace.

[1] V. cap. V n°. 1.
[2] V. cap. VI n°. 1.

Stabilito questo rapporto cronologico fra i due mezzi revocatorii, lo stato delle nostre cognizioni non ci permette di determinare con precisione la data della loro nascita. Di certo si può dire soltanto che almeno l'azione pauliana esisteva già al tempo di Cicerone il quale in una lettera ad Attico (I, 1, 3) [1] ricorda un caso di revoca. Ma l'opinione del Rudorff [2] per cui autore dell'azione sarebbe stato Lucio Emilio Paolo vincitore di Perseo e conquistatore della Macedonia, che fu pretore nell'a. 563 di Roma, e quella del Serafini [3] che attribuisce l'editto della l. 1 pr. a P. Rutilio Calvo che fu pretore nel 585, sono inattendibili per un motivo perentorio, che, trattandosi di un'azione pretoria, la pauliana è necessariamente posteriore alla lex Aebutia la quale cade fra gli anni 605 e 628 di Roma. D'altro canto le ll. 6 § 10, 10 § 10, 25 § 1 e 6 D. h. t. dimostrano che l'interdetto (anche utile) era conosciuto da Labeone.

12. — Nel suo editto perpetuo Giuliano ha accolto insieme l'interdetto e la pauliana. Anche dopo l'introduzione dell'interdetto la pauliana offriva qualche particolare vantaggio: circa la restituzione dei frutti vedremo che vigevano per la pauliana norme più rigorose che non per l'interdetto [4], inoltre la sola pauliana era esperibile contro il fraudator. Ma poichè più importante in pratica resta sempre il caso che la revoca si faccia valere contro l'acquirente, l'interdetto è quello che soddisfa più completamente i bisogni della vita giuridica.

Nè è da credere che non se ne siano accorti i romani stessi. Gli imperatori Diocleziano e Massimiano (a. 293) in un loro rescritto (l. 5 C. 7. 75) [5] dichiarano « creditoribus esse consultum per interdictum », con o senza la menzione della scienza, secondo

[1] « Caecilius..... a P. Vario cum magna pecunia fraudaretur, agere coepit cum eius fratre A. Caninio Satyro de eis rebus, quae eum dolo mancipio accepisset de Vario diceret ».

[2] p. 83. Cfr. anche Reinhart p. 16; Schey p. 189.

[3] I p. 77.

[4] V. cap. VIII n°. 6.

[5] Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Crescentino: « Ignoti iuris non est adversus eum, qui sententia condemnatus intra statutum tempus satis non fecit nec defenditur, bonis possessis itemque distractis per [*actionem in factum* Trib.] *interdictum* contra emptorem, qui sciens fraudem comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possidet, scientiae mentione detracta creditoribus esse consultum ».

che il titolo dell'acquisto è oneroso o gratuito. Della pauliana non si fa motto, ma si dice semplicemente che all'interesse dei creditori provvede in tutti i casi l'interdetto.

Non altrimenti, in una sua costituzione « ad populum » sull'amministrazione e responsabilità dei tutori e curatori, afferma l'imperatore Costantino (a. 326) che « adversus tutorum insidias » i minori sono protetti dalla restitutio in integrum, e pel caso che i tutori « de suo in fraudem tutelae alienasse docerentur » dall'interdictum fraudatorium « fraudatorio interdicto prospectum esse » (l. 1 C. Th. 2. 16).

Ciò dimostra che ormai, volendosi ricordare la revoca, si nominava l'interdictum fraudatorium, quasi che solamente nell'interdetto avesse la revoca piena attuazione pratica.

Ma se tale era già la coscienza giuridica dell'epoca postclassica, il compito di Triboniano era bell'e tracciato: bisognava che egli ordinasse un unico mezzo revocatorio con la funzione ed il contenuto stessi dell'interdetto.

13. — E Triboniano adempì egregiamente la sua missione. Nella nuova procedura la forma che la revoca doveva assumere non poteva essere che quella di un'azione. Ed appunto nel nostro titolo, sì del Digesto come del Codice, l'interdetto non è mai nominato: dove il giureconsulto, o l'imperatore, ne faceva menzione, ivi i compilatori hanno interpolato costantemente *actio* ovvero *actio in factum*. Nella fretta sono loro sfuggiti appena due testi in tutta la vasta opera di codificazione giustinianea, la l. 69 (67) § 1-2 D. 36. 1 e la l. 96 pr. D. 46. 3; ma in compenso la l. 1 C. Th. 2. 16 è stata riprodotta nel codice (cfr. l. 2 C. 2. 27 [28]) omettendo l'ultima parte in cui era ricordato l'interdictum fraudatorium.

L'editto relativo alla pauliana adoperava locuzioni diverse da quelle dell'editto relativo all'interdetto per significare cose diverse: il commento ulpianeo è stato siffattamente alterato che nessuna differenza sostanziale si ravvisa più fra i due editti.

Una serie di atti fraudolenti rimaneva fuori dell'ambito della paùliana: ora anch'essi per opera di Triboniano vengono noverati tra quelli soggetti all'azione revocatoria giustinianea in testi che concernevano altra volta la pauliana.

Questa non competeva contro l'acquirente mediato, ma l'azione giustinianea, non conservando più il carattere penale, è concessa anche contro di lui, e non è impossibile che in vista di ciò sia stata alterata la l. 9 D. h. t.

La pauliana classica non poteva dirsi avesse per fine diretto ed essenziale la revoca dell'alienazione fraudolenta; questo è invece lo scopo dell'azione giustinianea, ed esso viene accentuato anche in qualche passo che riguardava originariamente la pauliana.

Il nesciens fraudis non poteva essere convenuto che con l'interdetto utile: naturalmente nel diritto giustinianeo spetta contro di lui l'azione, e lo stesso frammento (l. 6 D. h. t.), in cui si rileva che questo caso non è contemplato dall'editto ivi commentato, ammette poi la revoca, senza accennare che si debba ricorrere ad un altro mezzo giuridico, anche contro l'ignaro della frode.

Il nome di pauliana si trova in un unico testo del Corpus iuris, la l. 38 § 4 D. 22. 1, che tratta della restituzione dei frutti; persino qui i compilatori, a giustificare la regola vigente per la pauliana, invocano il tenore dell'editto sull'interdetto [1].

V'ha un principio del diritto classico, particolare alla pauliana, che Triboniano ha mantenuto per l'azione da lui ricavata dalla fusione dei due mezzi classici, ed è che l'azione possa dirigersi contro il fraudator. Ce ne dovremo occupare piuttosto a lungo nel cap. VII, e dovremo convincerci che nel conservare questa regola il giurista bizantino non ebbe la mano felice. Ma poichè bene o male non ha creduto di sopprimerla, è degno di nota per noi in questo punto, che essa sia ricordata in un testo (l. 25 § 7) estratto da un trattato sugli interdetti, e ne sia stata interpolata la menzione in un altro passo (l. 10 § 24) che in origine si riferiva senza dubbio all'interdetto.

La l. 10 pr. doveva riportare l'editto sull'interdetto, ma attualmente ordina al convenuto di restituire ciò che ha acquistato fraudolentemente a coloro cui spetta l'azione contemplata dalla l. 1 pr. A questa azione si allude con le parole interpolate « si . . . *actio* ei ex edicto meo competere esseve oportet » [2].

[1] V. cap. VIII n°. 6.
[2] V. cap. VI n°. 1.

L'opera di fusione delle due masse di testi, gli uni relativi all'interdetto, gli altri alla pauliana, è stata dunque proseguita inesorabilmente da Triboniano; ed è giusto riconoscere che non è sua la colpa se ancor oggi gli interpreti del diritto giustinianeo continuano a credere nell'esistenza di diversi mezzi revocatorii [1]. No, il diritto giustinianeo, come i diritti moderni, dà per la revoca degli atti fraudolenti un'unica azione, la quale nel diritto giustinianeo si fonda ancora sul delitto, ma non mira più alla pena, bensì al risarcimento del danno. L'azione giustinianea ha dunque con l'estensione assunto anche la natura e lo scopo dell'interdetto.

14. — Con l'istituto della revoca i diritti moderni non si propongono di punire l'acquirente, ma di rescindere l'acquisto fraudolento nell'interesse dei creditori danneggiati. Lo scopo è pertanto quello stesso che l'istituto aveva assunto nel classico diritto romano con l'interdictum fraudatorium. Così pure oggi esso abbraccia, più o meno, il campo che era proprio dell'interdetto, e che si è dimostrato tanto più vasto di quello riserbato all'azione. In altri termini l'azione revocatoria attuale deriva dall'azione giustinianea, e però dei due mezzi classici sostituisce piuttosto l'interdetto che non la pauliana.

Tuttavia la sorte capricciosa ha voluto tramandare ai posteri il nome dell'inventore dell'azione, che, se fu il primo a pensare di vietare le frodi a danno dei creditori, appunto perchè primo, lo fece in una misura ristretta ed insufficiente ai bisogni del credito e del commercio; mentre nascondeva il nome del creatore dell'interdetto, che ebbe il merito di svolgere quel divieto fino a dare all'istituto della revoca la figura che tuttora conserva nelle leggi moderne.

Nè solamente il nome si ricorda di Paolo, ma così amica gli fu la fortuna, che, sebbene altra ne sia la funzione, altre le norme, l'istituto, di cui era stato iniziatore, è vissuto nei secoli e ancora oggidì si chiama col nome del pretore romano.

[1] Tuttavia ammettono una sola azione nel diritto giustinianeo fra gli altri Rudorff p. 95; Grötzmann p. 11 n. 44; Lenel *Edictum* p. 398 n. 18; Dernburg II § 144 p. 368. Invece E. Serafini in « *Archivio giurid.* » 38 p. 120 non dubita di scrivere queste precise parole: « La teoria dell'unica azione revocatoria è teorica assolutamente contraria a ciò che da una esegesi paziente e profonda dei frammenti del Corpus iuris risulta ».

Capitolo I.

FONDAMENTO E NATURA DELL' AZIONE REVOCATORIA

1. Il fondamento dell' azione pauliana e dell' interdictum fraudatorium nel diritto classico, e dell'azione revocatoria nel diritto giustinianeo. — 2. La pauliana è un'azione personale. — 3. Il § 6 I. 4. 6, e le varie interpretazioni che ne sono state proposte. — 4. La nostra spiegazione. — 5. La formula dell'azione pauliana. — 6. Se la pauliana sia un' azione arbitraria; se sia un' azione famosa.

1. — Studiando nell' introduzione il rapporto storico e dommatico fra i due mezzi revocatorî del diritto classico, abbiamo necessariamente dovuto accennare anche al fondamento di essi. Risultò dalle nostre ricerche che l'actio pauliana si dava non soltanto contro i terzi che avevano concluso il negozio fraudolento col debitore, ma anche contro il debitore stesso, del che Venuleio ci porgeva questa spiegazione: « praetor non tam emolumentum actionis intueri videtur in eo qui exutus est bonis quam poenam »; risultò parimenti che la pauliana non competeva contro gli eredi, e non si dava mai contro l'ignorante della frode. Ci parve infine che anche la disposizione edittale per cui non era concessa ai creditori in genere, ma « ei cui de ea re actionem dare oportebit », e l'affermazione di Venuleio che l' interdetto « rei restituendae gratia, non poenae nomine datur » confermassero l' ipotesi che la pauliana fosse stata un' azione penale. Essa si fondava pertanto su d' un delitto, il *gestum fraudationis causa cum eo qui non ignoraverit* [1].

Ma lo stesso fondamento ha anche l'interdetto nella sua applicazione normale contro lo sciens fraudis. Contro gli eredi infatti non compete se non nella misura dell'arricchimento; e se la connessione del § 12 della l. 6 D. h. t. coi paragrafi precedenti 10-11 e col § 13 seguente, i quali si riferiscono senza dubbio all' interdetto [2], basta a dimostrare che anche nel paragrafo intermedio

[1] La nossalità dell'azione pauliana è inoltre provata dalla l. 12 D. h. t., per la cui interpolazione cfr. Pampaloni op. cit. p. 73.

[2] V. *Introduzione* n°. 5.

si trattava dello stesso mezzo giuridico, noi avremmo in questo paragrafo la prova che l'interdetto era nossale. Da ciò siamo autorizzati a concludere che l'interdictum fraudatorium era un mezzo reipersecutorio nascente ex delicto. Vuolsi nondimeno avvertire che il delitto al quale si applica l'interdetto ha una figura alquanto diversa e più larga che non abbia il delitto colpito dalla pauliana; poichè non è più necessario aver concluso un negozio giuridico col fraudator, ma basta avere profittato scientemente della alienazione compiuta dal debitore, sia direttamente verso il convenuto con l'interdetto, sia indirettamente, sia mediante atti, sia mediante omissioni. In altri termini è delitto ogni *factum fraudandi causa sciente te.*

Ciò che abbiamo esposto vale pel caso che con l'interdetto sia convenuto colui che è partecipe della frode; ma l'editto prometteva l'interdetto « interdum causa cognita et si scientia non sit ». In questo caso è innegabile che, quantunque pel tramite di uno stesso mezzo giuridico, il pretore introduceva nel diritto romano un nuovo principio, e che egli abbandonava la base del delitto, mentre accordava l'interdetto contro l'ignorante della frode. Che l'equità suggerisca questa eccezione [1], che la sicurezza del credito la reclami, che i bisogni del commercio la giustifichino ampiamente, non si discute; ma essa è un'eccezione ai principii sui quali il diritto romano assise l'istituto della revoca.

Lo Schönemann [2], che, lasciandosi traviare dalla preoccupazione di unificare i due casi di revoca, contro lo sciens ed il nesciens fraudis, sostenne che, anche nel secondo caso l'azione riposa sul dolo dell'acquirente, il quale si comporta dolosamente ed antigiuridicamente allorchè, convenuto dai creditori, si rifiuta di restituire ciò che acquistò in un modo obbiettivamente illecito, è stato unanimemente combattuto [3]. E noi non indugeremo a confutarlo, poichè tutti sono persuasi che l'amor della sintesi non legittima una finzione arbitraria e senza pratica utilità.

[1] Cfr. l. 6 § 11 D. h. t.: « ... nec videtur iniuria adfici is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur ».

[2] p. 7 segg.

[3] Cfr. Mankiewicz p. 44; Schey p. 187; Otto p. 14 segg.; Grützmann p. 66 n. 217; Cosack *Das Anfechtungsrecht der Glaubiger* Stuttgart 1884 p. 16 n. 3; Maierini p. 16 segg.; Serafini II p. 81 segg.; Brezzo p. 94 segg. — Cfr. tuttavia Bellavite p. 15.

Nel diritto giustinianeo la pauliana e l'interdetto sono fusi in un'unica azione revocatoria, della quale alla sua volta bisogna determinare il fondamento. Le fonti, tra cui non ci è più lecito di distinguere secondo che originariamente si riferivano all'azione pauliana o all'interdetto, ci attestano il suo passaggio contro gli eredi « in id quod ad eos pervenit » (l. 10 § 25, l. 11 D. h. t.), e ci dicono con Venuleio che essa si dà « rei restituendae gratia non poenae nomine » (l. 25 § 1 D. eod.). Nè la circostanza che l'azione non è più nossale [1], mentre sappiamo che altre azioni ex delicto sono state mutate dai compilatori in azioni de peculio [2], fa ostacolo a che l'azione revocatoria del diritto giustinianeo si ritenga, in quanto si dirige contro lo sciens fraudis, un'azione reipersecutoria fondata sul delitto, il quale deve essere inteso nella stessa ampiezza in cui lo concepiva l'interdetto classico. Del resto Giustiniano continua ad accordare in alcuni casi l'azione contro il nesciens fraudis, ed allora essa evidentemente non si fonda più sul delitto.

Una regola classica è stata riprodotta dai compilatori, sebbene non sia consentanea all'indole reipersecutoria dell'azione; questa può intentarsi anche contro il fraudator (l. 1 pr., l. 10 § 24, l. 12, l. 25 § 7 D. h. t.). Ma che tale principio sia il residuo caduco di un ordinamento giuridico ormai distrutto, e che Triboniano, se non glielo avesse impedito la fretta, avrebbe dovuto eliminarlo dalle Pandette, crederà facilmente chiunque rifletta che, laddove lo spirito pratico e moderno dell'azione revocatoria giustinianea le ha meritato di essere accolta dalle attuali legislazioni, nessuna invece ha pensato di ammetterla contro il debitore [3].

2. — Tema di interminabili dispute è la questione se l'azione pauliana fosse personale o reale. Noi ci troviamo di aver già implicitamente risolto questo punto, per ciò che dimostrammo che la pauliana era un'azione penale. Se ciò è vero, essa non poteva essere che un'azione personale; tutt'al più si potrebbe dubitare che fosse in rem scripta, ma già vedemmo che il dubbio

[1] A tal fine sono state interpolate la l. 6 § 12 e la l. 12 D. h. t.
[2] Cfr. Pampaloni op. cit. p. 72 segg.
[3] Dell'azione contro il fraudator ragioneremo ampiamente nel cap. VII ai n.i 6-9.

non ha fondamento nelle fonti [1]. Le quali invece per mezzo della l. 38 § 4 D. 22. 1 [2] ci attestano espressamente la personalità dell'azione; infatti Paolo nella l. 38, come dichiara il pr. della stessa legge, studia l'obbligo della restituzione dei frutti nelle azioni personali. Indarno i fautori della pauliana reale si sono affaticati per distruggere la forza di questo passo. Con metodo assai radicale il Serafini [3] se ne libera pretendendo che il nome di pauliana spetti all'azione del secondo editto (l. 10 pr.), o anzi al complesso delle parecchie azioni, che, secondo la singolare opinione dell'egregio romanista [4], si raggruppano intorno all'interdetto. Se non che l'actio in factum, di cui è ricordo nella l. 10 pr., è un'interpolazione dei compilatori, già segnalata dal Gradenwitz [5]; il secondo editto non concedeva un'azione, ma un interdetto, e questo non è mai chiamato paulianum.

Il Ferrini [6] osserva che al fr. 38 § 4 D. cit., che è l'unico del Corpus iuris in cui la pauliana è nominata, nessuna delle antiche elaborazioni greche usa tal nome; ma tanto Stefano (sch. ἐντιῦθεν, Bas. Heimbach II 713) quanto l'Anonimo (nella somma che forma il testo di Bas. 23. 3. 38), quanto Cirillo (sch. Κυρίλλου loc. cit. II 714) non lo fanno, e parlano invece di un'actio in factum. Tale accordo non può essere casuale, ed anzi non può il testo delle Pandette essere stato presente a quei giureconsulti nella forma in cui ci sta avanti. Non sarebbe altrimenti possibile che nessuna versione greca avesse reso quel nome, mentre più d'una fra loro nomina la pauliana là dove ne tace il testo latino. In conclusione la parola « pauliana » nella l. 38 § 4 sarebbe un glossema. Donde seguirebbe che quanto in essa è affermato da Paolo debba riferirsi all'interdetto.

Ora in favore dell'opinione col solito acume sostenuta dal Ferrini depone veramente una circostanza, che il verbo *restituas*,

[1] V. *Introduzione* n°. 9.

[2] Paulus l. 6 ad Plautium: « In Fabiana quoque actione et Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur, fructus quoque restituuntur: nam praetor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset: quod non est iniquum, nam et verbum « restituas », quod in hac re praetor dixit, plenam habet significationem, ut fructus quoque restituantur ».

[3] I p. 81.

[4] II p. 23.

[5] op. cit. p. 256.

[6] p. 41.

da cui Paolo argomenta, appartiene alla formula dell' interdetto. Ma che le parole « nam et verbum restituas, quod in hac re praetor dixit, plenam habet significationem » siano emblematiche, noi dimostreremo nel cap. VIII di questo lavoro, dove risulterà anche che la regola affermata dalla l. 38 § 1 circa la restituzione dei frutti non si confà all'interdetto, nel quale non si restituiscono i frutti medio tempore percepti. Nè crediamo abbastanza solido l'argomento dedotto dalle fonti bizantine, poichè il modo frammentario, in cui ci pervennero, non pare che possa farci escludere il giuoco del caso nel fatto che nessuno di tre autori, di cui ci furono conservati i brani relativi alla nostra legge, menzioni il nome di pauliana, mentre chi sa quanti altri hanno potuto ricordarlo, le cui opere qui pertinenti andarono perdute.

3. — Ma il caposaldo della dottrina che ammette una pauliana in rem è il § 6 I. 4. 6 [1] collocato in mezzo ad un elenco di azioni reali pretorie [2].

Sarebbe opera di assai scarsa utilità quella di esporre minutamente tutte le interpretazioni, le ipotesi, le costruzioni che si sono affastellate intorno a questo controversissimo paragrafo delle Istituzioni [3].

Il mezzo giuridico ricordato dal § 6 è identico con la pauliana delle Pandette, la quale è un' azione reale; è identico, ma la pauliana è personale; l'azione descritta ancora nei Digesti come personale è stata trasformata per certi casi in reale da Giustiniano; l'azione contemplata dalle Istituzioni è affatto distinta dalla pauliana, è un' azione reale che ha per iscopo di revocare le alienazioni compiute dopo la missio in bona; è l' hypothecaria nascente dal pignus praetorium dei creditori immessi nei beni - ecco tante opinioni di cui ciascuna conta autorevoli seguaci. Molti pure ne ebbe e ne ha la teoria che il § 6 am-

[1] « Item si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis eius a creditoribus ex sententia praesidis possessis permittitur ipsis creditoribus rescissa traditione eam rem petere, id est dicere eam rem traditam non esse et ob id in bonis debitoris mansisse ».

[2] Cfr. § 3 eod. «... praetor.... ecce plerumque ita permittit in rem agere, ut vel.... » Ed azioni reali sono indubbiamente quelle ricordate nei §§ 4, 5 e 7.

[3] Ne fa una buona rassegna Schey p. 160 segg. Una lunga serie di antiche interpretazioni è riferita da Mankiewicz p. 11 segg.

metta contro le alienazioni fraudolente una restitutio in integrum ob fraudem, ovvero ob dolum [1]. Queste sono due ipotesi che si conciliano con le parole del testo, ma non più che con le parole. Contro tutt' e due sta la considerazione che Giustiniano non avrebbe avuto alcun motivo di menzionare la restitutio in integrum nel titolo IV. 6, destinato ad altro argomento; tanto meno poi se, come accade nella seconda ipotesi, non si dovesse trattare di un caso particolare, autonomo, di restitutio: chè allora mal si comprenderebbe perchè, volendosi accennare solo incidentalmente alla restitutio propter dolum, si sia scelto proprio l'esempio della frode contro i creditori. Di più se fosse vero che il diritto classico forniva un terzo mezzo, oltre la pauliana e l'interdictum, per la revoca degli atti fraudolenti, dovevano occuparsene gli scritti dei giureconsulti; e, poichè ne tace il titolo relativo del Digesto, il silenzio non può altrimenti spiegarsi se non ritenendo che Triboniano, il quale fuse in un solo mezzo giuridico l'azione e l'interdetto, non abbia inteso di lasciare nel nuovo diritto il rimedio della restitutio. Di guisa che i compilatori delle Istituzioni sarebbero stati doppiamente smemorati: prima conservando la menzione di un istituto soppresso, del quale non parlano il Digesto ed il Codice; poi, non facendo motto dell'azione, sulla quale v'ha un intero titolo nelle altre due parti della compilazione.

Ma anche intrinsecamente contro l'idea d'una restitutio si affacciano serie obbiezioni. Osservava già l'Huschke [2] che, mentre nei casi a noi noti di restitutio il subietto del diritto restituito è identico al subietto del diritto perduto, qua il diritto fu alienato volontariamente dal fraudator che più non lo riacquista, e viene invece restituito ad un terzo dal cui patrimonio non è uscito. Certo è che questo caso di restitutio si allontana abbastanza dal tipo normale [3], perchè appaia ragionevole la pretesa di chi vorrebbe saperlo attestato più esplicitamente dalle fonti prima di indursi ad ammetterlo.

[1] Cfr. Francke XVI p. 125 n. 1; Otto p. 6 segg.; Schröter *Zeitschrift für Civilrecht und Prozess* VI p. 137 segg.; Savigny V p. 30 nota *n* (trad. ital. di V. Scialoja); Unterholzner II § 344 nota *b*; Vangerow I § 177 p. 300 segg.; Windscheid I § 116 n. 2; Girard p. 417 n. 3; Landucci in Glück *Commentario* l. 4 p. 107 contronota *b* ecc.

[2] IX p. 544. — La risposta di Schey p. 195 è inconcludente, e la citazione di Savigny VII p. 92 nota *b* deve essere stata fatta per equivoco.

[3] Male quindi s'invoca l'analogia del metus e del dolus in cui, accanto alle azioni corrispondenti, è ammessa la restitutio in integrum.

Il Vangerow [1] scorge nel § 6 un'actio in rem data in seguito ad una restitutio propter dolum. Una tale azione peraltro non potrebbe essere che quella già spettante al debitore, la quale non si dovrebbe poter concedere ai creditori, se è vero che l'atto in confronto del fraudator è pienamente valido; in ogni caso non sarebbe necessaria una previa restitutio in integrum, ma basterebbe inserire una fictio nella formula dell'azione.

Ed infatti un'opinione accreditata reputa la pauliana una azione fittizia « rescissa alienatione [2] ». Se non che contro di essa rimane la prima delle obbiezioni che abbiamo ora opposto all'opinione del Vangerow; inoltre, quando con la pauliana è convenuto lo stesso fraudator, non si vede la ragione perchè in suo confronto debba fingersi non avvenuta l'alienazione; infine cotesta fictio non è nè necessaria nè utile in un'azione penale, com'è la pauliana, anzi forse è contradittorio, che, nel tempo stesso che si vuol punire il fraudator e l'acquirente per l'alienazione da loro compiuta, si cominci col fingere che proprio questa alienazione, in cui consiste il delitto, non sia stata fatta. Si guardi poi la strana combinazione! Mentre è il paragrafo delle Istituzioni che suggerisce l'idea della fictio, quei medesimi che l'ammettono sono costretti ad affermare che essa non può essere quella che si ricava dalle Istituzioni: « si non tradidisset, tum si in bonis esset [3]. Noteremo da ultimo, per quel qualunque peso che un tale argomento analogico può avere, che fittizie non erano le formule della fabiana e della calvisiana [4].

D'altra parte la parafrasi greca delle Istituzioni al nostro § 6 [5] designa l'azione come reale, e la chiama col nome di pauliana: τὴν in rem ἥτις λέγεται Παυλιανή. E se, attesi i dubbi che la critica professa circa l'appartenenza a Teofilo della para-

[1] I § 177 p. 301.

[2] Cfr. per tutti Lenel *Edictum* p. 352 segg.

[3] Cfr. Lenel *op. cit.* p. 353.

[4] Cfr. Lenel *op. cit.* p. 281.

[5] Ἔστι οὖν καὶ ἄλλη in rem ὑπὸ τοῦ πραίτωρος ἐπινοηθεῖσα, ὥσπερ ἐπὶ τούτου τοῦ θέματος· ἐρωτώστε τις πολλοῖς· ἐξεποίησέ τινα τῶν αὐτοῦ πραγμάτων, καὶ ὡς δεσπώτης δηλονότι διὰ τῆς τραδιτίωνος μετατέθεικε τὴν δεσποτείαν ἐπὶ τὸν λαμβάνοντα· ἔξεστι τοῖς κρεδίτορσιν, ἐξ ἀποφάσεως τοῦ ἄρχοντος τὰ τοῦ δεβίτωρος νεμηθεῖσι πράγματα, ἐν ᾧ πρὸς περιγραφὴν αὐτῶν γέγονεν ἡ ἐκποίησις, κινεῖν τὴν in rem κατὰ τοῦ διακατέχοντος, ἥτις λέγεται Παυλιανή· ἐν ᾗ λέγουσι ταῦτα· ὡσανεὶ μὴ ἐτραδιτεύθη τόδε τὸ πρᾶγμα ὑπὸ τοῦ δεβίτωρος, εἰ φαίνεται αὐτὸ ἐν τῇ τοῦ δεβίτωρος μεμνήκεναι δεσποτείᾳ.

frasi, l'autorità di questa fonte può non esser grande, non si può tuttavia consentire di leggieri che il parafraste, chiunque egli sia, non sapesse distinguere la pauliana da un'altra azione, se fosse esistita, o dalla restitutio in integrum. Qualunque via pertanto si scelga, le difficoltà non son poche, e molto rimane di oscuro.

4. — Poichè la natura della pauliana ci è stata svelata da altre indagini, per modo che i risultati conseguiti possono stimarsi abbastanza sicuri nel loro complesso nonostante il contenuto del § 6, sarebbe forse il caso di esercitare prudentemente l'ars ignorandi. Ma il lettore, che conosce l'inanità dei tentativi fatti fin qui per chiarire il mistero, ci sarà indulgente se anche noi osiamo esporre una nostra congettura senza pretendere che essa debba avere sorte migliore delle altre.

Vien fatto molto naturalmente di pensare che le Istituzioni dovessero in qualche modo ricordare l'azione concessa dal nuovo diritto per la revoca degli atti fraudolenti, e, giacchè della revoca non evvi cenno alcuno fuori che nel § 6, noi crederemmo che all'azione giustinianea possa e debba riferirsi questo paragrafo. Ciò posto, ci si domanderà se Giustiniano abbia per avventura considerato come reale l'azione da lui riformata. Certo le Istituzioni la collocano fra mezzo ad altre azioni reali (publiciana, serviana etc.). Ma reale non è l'azione, che, come le Pandette ci attestano, non può dirigersi contro qualunque possessore. E non è neppure necessario, a mio avviso, di credere che per equivoco [1] i compilatori le attribuissero codesta qualità. I compilatori hanno avuto torto di ricordare l'azione revocatoria, mentre stavano portando esempi di azioni reali, e di menzionarla tra le azioni pretorie, sebbene l'azione del diritto giustinianeo per tanti riguardi differisca sostanzialmente dalla vera azione pretoria, la pauliana classica. Ma che i compilatori cadano spesso in questo genere di colpe è cosa risaputa. Non perciò essi avevano l'intenzione di dare all'azione revocatoria un carattere che non era il suo; ma una certa analogia esteriore con l'azione menzionata nel paragrafo precedente li ha indotti a ricordarla in questo luogo. Nel § 5,

[1] È l'opinione di Fischer p. 2 n. 2; contra Otto p. 4. — Ad ogni modo questo errore è stato commesso dall'autore della parafrasi.

a proposito della rei vindicatio concessa al dominus la cui cosa fosse stata usucapita da un absens rei publicae causa, è scritto: « permittitur domino rescissa usucapione eam petere, id est ita petere, ut dicat possessorem usu non cepisse et ob id suam esse rem ». Ora, par che si sia detto il compilatore di questo titolo delle Istituzioni, quando i creditori impugnano un' alienazione fraudolenta del debitore, che fanno essi se non che domandare che il trapasso della proprietà venga rescisso, e la cosa sia loro restituita perchè serva al loro soddisfacimento, come se fosse rimasta nel patrimonio del decotto? « Permittitur creditoribus rescissa traditione eam rem petere, id est dicere eam rem traditam non esse et ob id in bonis debitoris mansisse ».

Questo è il lato più evidente negli effetti dell'azione revocatoria giustinianea, e questo coglie l'autore delle Istituzioni [1]. Il giurista bizantino ha fermato la sua attenzione sul contenuto dell'azione, che è la rescissione del negozio fraudolento; e questa circostanza lo ha indotto a confrontare (*item si* rel.) la revocatoria del nuovo diritto con un'azione del diritto classico, in cui si annullava parimenti un trapasso di proprietà.

5. — Questo ravvicinamento esteriore compiuto dal giureconsulto giustinianeo dovette del resto essere favorito dalla formula della pauliana. In altre parole, noi non ripudiamo l'idea, accettata da interpreti insigni, che nel § 6 vi siano le tracce della formula classica dell'azione. E non la respingiamo anche perchè il parafraste ci assicura espressamente che nella formula si legge la frase: ὡσανεὶ μὴ ἐτραδιτεύθη τόδε τό πρᾶγμα ὑπὸ τοῦ δεβίτωρος, εἰ φαίνεται αὐτό ἐν τῇ τοῦ δεβίτωρος μεμνήκεναι δεσποτείᾳ.

Che la pauliana fosse concepita in factum, è opinione assai verosimile per l'analogia con la fabiana e con la calvisiana, la cui redazione in factum è provata dal fr. de formula fabiana l [2]; anche non volendo tenere nessun conto della circostanza che Triboniano ha spesso sostituito *actio in factum* alla menzione dell'*interdictum*. Nel cap. V di questo lavoro dovremo occuparci di

[1] Del resto anche Paolo avea scritto (l. 38 § 4 D. 22. 1) che « praetor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset ».

[2] Cfr. anche sch. Bas. 42. 1. 16. 6 (Heimbach IV p. 201).

un presupposto speciale della revoca nel diritto romano, che è l'identità del patrimonio in cui è avvenuta la missio col patrimonio a cui detrimento si è compiuta l'alienazione. Un tale presupposto era richiesto certamente per l'interdetto, pel quale è affermato da Ulpiano nella l. 10 § 9 D. h. t.; e risultava dalle parole « in bonis quibus de agitur » della formula. Ma noi dimostreremo, indagando la ragione di un tale requisito, che esso dovette valere anche per la pauliana; e siamo perciò convinti che fosse enunciato nella formula dell'azione [1]. Chi pertanto ne supponesse una di questo genere:

> « Si paret L. Titium in hoc anno fraudationis causa N° N° qui eam fraudem non ignoravit hominem mancipio dedisse, eumque, si mancipio datus non esset, in bonis L. Titii mansurum esse, si ea res arbitrio tuo non restituetur, q. e. r. e. tantam pecuniam iudex N^m N^m A° A° condemna, s. n. p. a. »

mentre riuscirebbe a spiegare da quali classiche reminiscenze derivi il linguaggio del § 6, non introdurrebbe nella formula una fictio ingiustificata, ma con la clausola « eum, si mancipio datus non esset, in bonis L. Titii mansurum esse », od altra simile, indicherebbe appunto quel presupposto al quale deve essere subordinata la pauliana, non altrimenti che l'interdetto.

Crediamo che le riflessioni, che siamo venuti esponendo, possano render probabile che l'ormai celebre § 6 delle Istituzioni allude all'azione revocatoria giustinianea; che per redigerlo il compilatore si servì di qualche testo classico in cui era riportata la formula della pauliana; che questa formula stessa male intesa ha contribuito a far sì che l'azione venisse ricordata insieme con altre, dalle quali pur differisce profondamente. Ciò non di meno è degno di nota che il nome di pauliana non appaia nel nostro paragrafo, laddove altre azioni (publiciana, serviana) sono indicate col loro nome. Sarà questo un puro caso? Forse no: il giurista bizantino non osò chiamare pauliana un'azione ch'egli sapeva diversa dalla vera pauliana. Non così scrupoloso si mostrò, è vero, il parafraste greco; ma vorremo gridargli la croce addosso proprio noi

[1] V. cap. V n°. 9.

moderni che battezziamo col nome di pauliana la revocatoria dell'art. 1235?

6. — È opinione comune [1] che la pauliana fosse un'azione arbitraria. Ed anche noi lo ammettiamo volentieri, dietro l'esempio di altre azioni ex delicto, e fondandoci sull'analogia con la fabiana [2]; ma i testi che si invocano in prova di questa opinione, come la l. 10 § 14. 19. 20. 22 e la l. 14 D. h. t., riguardano la formula arbitraria ex interdicto [3].

Non è neanche inverosimile che la pauliana fosse un'azione famosa, quantunque la prova che forniscono le ll. 58 § 1 D. 50, 16 e 9 D. 37, 15 [4] sia troppo indiretta e poco sicura.

[1] Cfr. Reinhart p. 54 seg.; Girard p. 418 n. 3; Serafini II p. 87, ecc.

[2] Cfr. l. 5 § 1 D. 38. 5; fr. de formula fab. 1.

[3] Il Reinhart l. cit. adduce la l. 8 (così anche Schey p. 158 n. 123) e la l. 25 § 1 (cfr. anche Serafini p. 88), ambedue estratte dal l. 6 interdictorum di Venuleio, per cui il riferimento all' interdetto è ancora più certo che per gli altri testi.

[4] l. 58 § 1 D. 50. 16. Gaius l. 24 ad edictum provinciale: « Paternos libertos recte videmur dicere nostros libertos: liberorum libertos non recte nostros libertos dicimus ». l. 9 D. 37 15. Ulpianus l. 66 ad edictum: « Liberto et filio semper honesta et sancta persona patris ac patroni videri debet ». — Certamente quest' ultimo frammento, e molto probabilmente anche il primo, concerne l' esercizio delle azioni famose, che è vietato ai figli ed ai liberti rispettivamente contro il padre ed il patrono, ma può dubitarsi se essi si riferiscano alla pauliana, come pensa il Lenel *Paling.* I p. 232 n. 4 fondandosi sulla loro iscrizione. — Contrario all'opinione che l' azione pauliana sia famosa è il Serafini II p. 90 n. 5.

Capitolo II.

ATTO DEL FRAUDATOR.

1. Del nesso causale fra l'atto del debitore e il danno dei creditori. — 2. L'atto deve essere diminutivo del patrimonio. Tale non è di per sè stesso l'atto oneroso. — 3. Sotto certe condizioni anche l'atto oneroso può produrre una diminuzione del patrimonio. Ma i romani non ammisero la revocabilità dell'atto oneroso, quando la controprestazione, ancorchè fatta sparire dal debitore, per lo meno equivalesse all'oggetto alienato. — 4. Non osta la l. 45 § 7 D. 21. 1. Essa, al pari della l. 9. D. 4. 7, è interpolata. — 5. Lo stesso principio vale anche per l'actio fabiana, ma dipende da una ragione diversa. — 6. Dei requisiti cui deve rispondere il fatto diminutivo del patrimonio. — 7. La diminuzione del patrimonio può anche risultare da omissioni fraudolente. Il diritto romano contiene accenni ai principii del diritto moderno che le alienazioni dei diritti inerenti alla persona del debitore non sono soggette alla revoca, e che i creditori possono esercitare i diritti e le azioni del loro debitore.

1. — Presupposto dell'azione revocatoria è un atto del debitore col quale esso diminuisce il suo patrimonio attivo, una alienazione, presa la parola nel senso più lato, di oggetti appartenenti a questo patrimonio, la quale sia capace di produrre il danno dei creditori. Deve esistere cioè un nesso causale tra il danno dei creditori e l'atto del debitore: ed una simile relazione non è obbiettivamente possibile, se l'atto è di tale natura da lasciare inalterata nel suo ammontare la massa dei beni di pertinenza del debitore. Per questo motivo non è fraudolento l'atto oneroso, se la controprestazione per lo meno equivalga all'oggetto alienato.

D'altra parte le future vicende del patrimonio del debitore non possono spezzare il nesso causale anteriore: se, dopo l'atto fraudolento, egli fa degli acquisti coi quali ripara al dissesto della sua azienda, e poi torna a perdere gli oggetti acquistati, sicchè ricade nella primiera insolvenza, l'atto da lui compiuto è ognora revocabile, perchè è sempre a causa di esso che i creditori rimangono insoddisfatti [1]. Non giova che nel frattempo il

[1] Cfr. Grützmann p. 28.

debitore sia ridivenuto solvibile, quando al momento opportuno i creditori domandano inutilmente di esser pagati, mentre lo sarebbero se del patrimonio facessero ancora parte gli oggetti alienati mediante l'atto fraudolento.

2. — Secondo alcuni romanisti [1] non si dovrebbe parlare di diminuzione, ma di alienazione del patrimonio, poichè quella prima espressione è equivoca, potendosi ritenere tanto che vi sia diminuzione ogni volta che un oggetto appartenente al patrimonio cessa di farne parte, senza riguardo alla circostanza se un oggetto equivalente l'abbia o meno surrogato, quanto che non si abbia vera diminuzione se non allorchè scema complessivamente l'attivo del debitore. Noi crediamo appunto che questo secondo significato meriti la preferenza, e che quindi siano esclusi dalla revoca tutti i negozi nei quali in luogo dell'oggetto alienato il debitore ne riceve un altro per lo meno di ugual valore del primo. Nè ci turbano le critiche avversarie. Di certo, scrive l'Otto, l'alienazione verso un corrispettivo non nuoce per sè sola ai creditori, ma deggiono verificarsi altri fatti perchè ne sia perfetto il danno; tuttavia questo ulteriore requisito, se può, come il dolo del debitore e la conscientia fraudis del terzo, mancare in un' alienazione consentita per una controprestazione equivalente, non toglie che, ov' esso concorra, quell'alienazione possa benissimo costituire un atto giuridico revocabile. D'accordo: l'atto non diviene revocabile se non quando l'equivalente conseguito sia sottratto all'esecuzione dei creditori. Si dice che questa non è una particolarità dell'atto oneroso, perchè in qualunque caso è necessario che i creditori siano effettivamente danneggiati acciocchè si possa far luogo alla revoca. Ma qui sta l'errore. Altro è che la fortuna assista i creditori sicchè, malgrado la diminuzione dell'attivo prodotta dall'atto fraudolento, essi riescano ad essere soddisfatti — nel qual caso si dirà che mancò l'eventus fraudis, non che l'atto non avesse la capacità di nuocere —; altro è che l'alienazione compiuta dal debitore sia tale nella sua essenza da esser priva dell'attitudine a cagionare il danno dei creditori. Nella prima ipotesi la causa

[1] Otto p. 47 segg.; Windscheid II § 463 n. 8 *a*.

di questo danno è l'atto compiuto dal fraudator; nella seconda è l'atto del fraudator congiuntamente alla sparizione dell'equivalente. Non è lecito separare questi due momenti; se il secondo vien meno, non soltanto l'atto non è revocabile, ma addirittura non è fraudolento; giammai il debitore potrebbe compierlo animo fraudandi, poichè mai egli potrebbe aver la coscienza di danneggiare i suoi creditori. Si comprende che da circostanze estrinseche e posteriori all'atto possa dipenderne la revoca, ma non può ad esse subordinarsi la decisione intorno alla natura e alla liceità dell'atto. Appunto al debitore è permesso di alienare verso un corrispettivo che equivalga all'oggetto alienato, perchè la natura di quest'atto è tale che esso non produce di per sè alcuna diminuzione del patrimonio.

Indarno anche si tenta di distruggere mercè artificiose interpretazioni la prova fornita dai testi. La l. 1 pr. D. h. t. [1] non dovrebbe provar nulla, perchè della diminuzione del patrimonio vi si parla in antitesi con la omissione di acquisti; mentre al contrario la l. 3 § 2 D. eod. [2] dovrebbe dimostrare che si applica l'editto ogni qual volta un oggetto esce dal patrimonio del debitore. Ma è certamente erroneo intendere le parole della legge da ultimo citata nel senso che sia interdetta al decotto qualunque mutazione nello stato del suo patrimonio, quasi che ai creditori potesse importare di trovarvi un oggetto anzichè un altro; invece si vuol vietare al debitore soltanto di impoverirsi in pregiudizio dei creditori. Nè scema il valore della dichiarazione del giurista « pertinet edictum ad deminuentes patrimonium suum », per ciò che essa è congiunta all'altra « non ad eos qui id agunt ne locupletentur »; ne risulta pur sempre che l'editto colpisce la diminuzione del patrimonio [3].

[1] Ulpianus l. 66 ad edictum: « ... pertinet enim edictum ad deminuentes patrimonium suum, non ad eos, qui id agunt, ne locupletentur ».

[2] Ulpianus l. 66 ad edictum: « Et qui aliquid fecit, ut desinat habere quod habet, ad hoc edictum pertinet ».

[3] Per l'actio fabiana la verità della nostra opinione è luminosamente provata da parecchi testi. Nella l. 1 § 19 D. 38, 5 Ulpiano (l. 44 ad edictum) suppone che il liberto si sia portato fideiussore o abbia dato in pegno la cosa sua per un debito altrui, e decide che il debitore sarà tenuto con la fabiana purchè contro di lui non competa l'actio mandati. Nella l. 7 D. eod. Scevola (l. 5 quaestionum) esclude che possa intentarsi la fabiana se il liberto ha dato del denaro in mutuo, perchè v'è l'azione nascente dal mutuo; per contro Giuliano (l. 26 digestorum) ammette la fabiana se il liberto abbia concesso un mu-

3. — Dobbiamo quindi contro ingiustificati dissensi ribadire la sentenza comune che sono vietati soltanto gli atti diminutivi del patrimonio. E tali possono diventare i contratti a titolo oneroso per diversi motivi. Uno fu già accennato: quando l'equivalente viene sottratto ai creditori. Ma se il contratto non viene eseguito subito dall'altra parte (es. una vendita a credito), ed il decotto ne conosce l'insolvibilità attuale od imminente, questa circostanza può imprimere all'atto lo stigma del « fraudationis causa gestum ». Così pure può l'atto essere fraudolento per riguardo alla realizzabilità del diritto che il fraudator riceve in cambio; come se in pagamento accettasse la cessione di un credito, non ignorando l'insolvenza del debitor cessus. È bene peraltro osservare che queste due ipotesi si verificheranno assai raramente, perchè con simili negozi il debitore nuocerebbe ai creditori senza giovare a sè stesso.

Infine il corrispettivo può essere inferiore al valore dell'oggetto alienato; e quanto debba codesto caso essere frequente intenderà chiunque rifletta che solo offrendo rilevanti vantaggi può il decotto allettare ad acquistare da lui chi ha sentore del suo stato. Bisognerà peraltro che tale differenza fra i valori di stima della prestazione e della controprestazione non sia minima, e in genere non sia tale che possa giustificarsi con le fluttuazioni del mercato e con le circostanze tutte del negozio, che dovranno essere apprezzate dal magistrato, il quale non dimenticherà che, anche senza sfruttare dolosamente la condizione dell'altra parte, ogni contraente cerca che il contratto da conchiudersi apporti a lui il maggior vantaggio possibile [1].

Che in tutti questi casi siavi diminuzione di patrimonio, e che l'atto possa pertanto essere compiuto animo fraudandi, non v'ha dubbio. Ma è da vedere se speciali ragioni non abbiano impedito al diritto romano di assoggettarli tutti alla revoca.

Delle due ipotesi più frequenti ed importanti — alienazione col proposito di sottrarre il corrispettivo ottenuto, alienazione per una controprestazione non equivalente — soltanto la seconda

tuo al filius familias contro il Sc. Macedoniano (l. 6 D. eod.). È evidente che, quando in cambio della propria prestazione il liberto acquista l'actio mandati o la condictio, non diminuisce il suo patrimonio, e perciò non è applicabile la fabiana.

[1] Cfr. l. 22 § 3 l. 23 D. 19. 2; l. 16 § 4 D. 4, 4; l. 8 C. 4. 44.

è espressamente fatta nelle fonti: « si debitor in fraudem creditorum minore pretio fundum scienti emptori vendiderit » (l. 7 D. h. t.). Noi sappiamo bene quanto sia pericoloso in generale argomentare *a contrario* da un frammento isolato del Digesto; e non ci sfugge che nel caso speciale è facile spiegare perchè Paolo abbia scelto l'esempio della vendita a minor prezzo [1]. Tuttavia ci permettiamo di dubitare che fosse colpita con la pauliana o con l'interdetto la vendita per un prezzo per lo meno non inferiore al valore della cosa, anche quando il debitore avesse avuto l'intenzione nota al compratore di sottrarlo ai creditori [2]. Il diritto romano chiama l'acquirente a rispondere di un delitto; ma nel caso nostro egli presta il pieno corrispettivo di ciò che acquista, in altre parole partecipa ad un atto in sè affatto lecito. Ove sappia le condizioni della persona con cui contratta, dovrà egli temere che il prezzo venga disperso in danno dei creditori, ma non per questo è meno vero che egli non prende parte direttamente al fatto diminutivo del patrimonio. La vendita non è che un mezzo il quale mette in grado il debitore di defraudare i suoi creditori, e potrebbe dirsi piuttosto un atto preparatorio al delitto, il quale è costituito dalla diminuzione del patrimonio. Ora nelle fonti non troviamo la prova che fossero puniti, in questa materia, anche gli atti preparatorii.

4. — Se non che parrebbe che a conclusione diversa dovesse indurci la l. 43 § 7 D. 21. 1 [3]. Poichè nel caso ivi supposto avvenne la redibizione del mancipium, ciò significa che esso era affetto da qualcuno dei vizi contemplati nell'editto edilizio. Ma, se così è, la redibizione evitò un danno al compratore ed ai suoi creditori; e come potrebbe pertanto quest'atto essere reputato fraudolento? A prima vista sembra buona la spiegazione seguente: che il

[1] Paolo studia la questione se e quando il compratore possa ripetere dai creditori il prezzo pagato. Ora, per lo meno al tempo del giureconsulto, dovevano essere restituiti i *nummi soluti si in bonis extent*. Ma, se il prezzo uguaglia il valore della cosa ed esso « extat in bonis », i creditori non hanno diritto alla revoca, e non può sorgere la questione di cui si occupa la l. 7; perciò Paolo doveva partire dall'ipotesi che la vendita fosse avvenuta per un prezzo inferiore al valore della cosa venduta.

[2] Contra Reinhart p. 104; Serafini I p. 55.

[3] Paulus l. 1 ad edictum aedilium curulium: « Si quis, cum consilium inisset fraudandorum creditorum, redhibuerit non redhibiturus alias, nisi vellet eos fraudare, tenetur creditoribus propter mancipium venditor ».

compratore abbia proceduto alla redibizione unicamente a causa del concepito proposito di disperdere il prezzo restituitogli dal venditore, e che ciò esprima Paolo con le parole « non redhibiturus alias nisi vellet fraudare ». Ma c' è una difficoltà che l' interpretazione suesposta non elimina, e che è forse insuperabile. Come può esser soggetto alla revoca il venditore che deve suo malgrado in forza dell' editto consentire alla redibizione? Chi lo dirà complice della frode per un atto a cui egli è costretto? Sarebbe assurdo ammettere che possa essere convenuto con una azione penale, come la pauliana, ma non è minore l' improbabilità della tesi di chi ritenesse potersi intentare contro di lui l' interdetto. Dov' è la giustizia di obbligare il venditore a risarcire un danno che non ha arrecato volontariamente? O ha egli forse ritratto un lucro dalla redibizione che convenga fargli restituire con l' interdetto utile?

Codeste osservazioni sono a nostra convinzione inoppugnabili. Nessuno dei nostri autori si è accorto del principio illogico ed irrazionale che Paolo verrebbe a sancire: noi stessi abbiamo creduto per un certo tempo di poter interpretare il testo come si legge nelle Pandette. Ma ora, piuttosto che incappare nell' assurdo, preferiamo negare la genuinità del passo.

Altri penserà che la nostra sia l'audacia della disperazione, ma forse mitigherà il giudizio, se porrà mente che nella l. 8 § 5 D. 4. 7 Paolo (l. 12 ad edictum) dichiara che « qui venditori suo redhibet non videtur iudicii mutandi causa abalienare », il quale principio, di evidente giustizia, lo stesso giureconsulto conferma nella l. 9 D. eod., estratta dal l. 1 ad edictum aedilium curulium, cui appartiene anche la l. 43 § 7 cit., adducendo per ragione « quia redhibito homine omnia retro aguntur »; ma, sebbene questo motivo calzi ugualmente e legittimi un'uguale decisione anche quando il compratore non si sia indotto a fare la redibizione per altro scopo se non « mutandi iudicii causa », tuttavia la l. 9 termina col riconoscimento dell' eccezione « nisi si propter hoc ipsum redhibet non redhibiturus alias ». Ora se qua l' aggiunta dei compilatori si rivela anche esteriormente, perchè non potremo sospettare che essi abbiano alterato[1]

[1] L'alterazione potrebbe consistere semplicemente nell' inserzione delle parole « redhibiturus alias nisi vellet eos fraudare ».

eziandio la l. 43 § 7, col fine di sancire rispetto all'« alienatio fraudandorum creditorum causa » la stessa eccezione che vollero accolta riguardo all'« alienatio iudicii mutandi causa »? E chi non vede del resto quanto sia frivola l'ipotesi che il compratore non farebbe la redibizione se non avesse l'intenzione di « iudicium mutare » o di « fraudare creditores »! Casi assai strani si danno nella vita e potranno darsi anche questi; ma crediamo di apporci al vero affermando che d'una tale intenzione sarà pressochè impossibile fornire la prova, poichè ogni giudice stimerà ragionevolmente che chi ha fatto la redibizione abbia voluto soltanto usare del proprio diritto a tutela del proprio interesse.

5. — Anche per l'actio fabiana vige la regola, che l'atto oneroso, quando le due prestazioni si equivalgono, non è soggetto alla revoca.

Nella l. 1 § 12 D. 38. 5 [1] Ulpiano, supposto che sia stata venduta una cosa in frode del patrono, decide che « deferri condicio debet emptori utrum malit rem emptam habere iusto pretio an vero a re discedere pretio recepto ». L'ipotesi è dunque la medesima che contemplava Paolo nella l. 7 D. 42. 8, che cioè la vendita sia avvenuta « minore pretio ». Nel § 13 [2] il giureconsulto esamina l'ipotesi inversa, che il liberto abbia fatto una compera, e studia quali conseguenze ciò abbia « si magno emit ». Soggetta alla revoca appare pertanto la compravendita che non sia stata consentita « iusto pretio »; se il prezzo fu giusto, l'acquirente non è molestato.

Conseguentemente nel § 14 è riferita l'opinione di Pomponio il quale voleva che, se il prezzo fosse stato dal liberto donato ad altri, non già il compratore, ma il donatario fosse

[1] Ulpianus l. 44 ad edictum: « Si quis in fraudem patronorum rem vendiderit [*vel locaverit vel permutaverit*] quale sit arbitrium iudicis, videamus. [*Et in re quidem distracta*] deferri condicio debet emptori, utrum malit rem emptam habere iusto pretio an vero a re discedere pretio recepto: neque omnimodo rescindere debemus venditionem, quasi libertus ius vendendi non habuerit, nec fraudemus pretio emptorem, maxime cum de dolo eius non disputetur, sed de dolo liberti ».

Le frasi chiuse fra parentesi non sono d'Ulpiano. L'emblema risulta da ciò che nei §§ 12-17 della l. 1 cit. si ragiona costantemente intorno all'ipotesi della compravendita.

[2] « Sed si emerit in fraudem patroni libertus, aeque dicendum, si magno emit, in pretio relevandum patronum, condicione non ipsi delata, an velit ab emptione discedere, sed venditori, utrum malit de pretio remittere an potius rem quam vendidit recipere persoluto pretio. [*Et in permutatione et in locatione et conductione similiter idem observabimus*] ».

Per la ragione già addotta nella nota precedente è interpolata la proposizione finale.

tenuto con la fabiana. Ancora più importante è il contenuto dei §§ 16-17 eod. Nel primo si afferma « et si acceptum pretium libertus prodegisset, diceremus nihilo minus eum qui dedit recipere debere, si velit ab emptione discedere »; il secondo suppone che il liberto abbia ricevuto un mutuo in frode del patrono, « accepit et prodegit, non debet perdere qui mutuum dedit, nec ei imputari cur dedit ».

L'essere espressamente attestato per la fabiana lo stesso principio che noi pensiamo di dover ammettere per i mezzi revocatorii concessi contro gli atti fraudolenti del debitore, mentre da un lato può confortarci in questa nostra opinione, dall'altro potrebbe far dubitare della ragione da noi addotta per ispiegare la irrevocabilità dell'atto oneroso, ancorchè il corrispettivo sia stato sottratto ai creditori. Noi argomentavano dal fondamento dei mezzi revocatorii, che è il delitto del convenuto; ma giustappunto la fabiana non presuppone il dolo dell'acquirente.

Bisognerà perciò credere che vi sia un motivo più profondo, indipendente dall'indole del mezzo revocatorio impiegato, che fa escludere la revoca dell'atto oneroso consentito per una controprestazione equivalente?

A proposito dell'azione revocatoria spettante ai creditori lo Hasenbalg [1] ha sostenuto che chi acquista dal fraudator non dee preoccuparsi del modo con cui questi intende disporre del corrispettivo avuto; il terzo non può far nulla perchè il debitore che ha contrattato con lui non disponga in una data maniera del suo patrimonio; ed è un'eccessiva limitazione quella che gli si imporrebbe, obbligandolo ad astenersi dal contratto, pel solo motivo che è da temere che il debitore disperda l'equivalente, nè essa è giustificata davvero dalla considerazione che questo rimedio energico è l'unico che permetta di provvedere all'interesse dei creditori, una volta che il terzo contraente non può garantire l'impiego che il debitore sarà per fare di ciò che ritrae dal negozio.

Noi non crediamo che questi argomenti siano irresistibili. Anzi siamo d'opinione che il legislatore, senza contraddire menomamente all'essenza dell'istituto revocatorio, ma col vantaggio di soddis-

[1] p. 25 segg.

fare più completamente alle necessità della vita giuridica, possa pensare che chi contrae con un decotto, conoscendone la situazione, si assume il rischio di dover rispondere verso i creditori, se l'equivalente da lui prestato, pel quale l'atto non sarebbe diminutivo del patrimonio, venga poi sottratto dal debitore. Che se i romani professarono un'opinione diversa, tanto nella pauliana quanto nella fabiana, fa d'uopo riflettere che rispetto alla prima ciò esigeva la sua natura penale, o, dicasi più generalmente per abbracciare anche l'interdetto, l'origine ex delicto di questi mezzi giuridici, e rispetto alla seconda i nostri giureconsulti dovettero attenersi alla dichiarazione di Ulpiano « non debet ei imputari cur dedit », perchè nella fabiana non si cerca il dolo di colui che ha contrattato col liberto [1], mentre la dispersione dell'equivalente che egli ha dato potrebbe essergli imputata a colpa, solo quando egli avesse potuto prevederla, cioè quando avesse conosciuto lo stato dell'altro contraente.

6. — Il fatto diminutivo del patrimonio deve essere:

1° Un atto del debitore, o di chi ne fa le veci nella gestione del patrimonio [2]. Se la diminuzione fosse opera del caso, non potrebbe essere imputata al decotto.

2° Un atto volontario. Se il debitore potesse esservi costretto dal diritto di un terzo, l'atto cesserebbe di essere fraudolento. Questo principio sarà meglio chiarito allorchè tratteremo la questione della revocabilità dei pagamenti.

3° Un atto giuridico. Codesto requisito occorreva nel diritto romano classico, come occorre nel diritto attuale. Se un debitore

[1] Cfr. l. 1 § 4 D. 38. 5. Ulpianus l. 44 ad edictum: « Dolum accipere nos oportet eius qui alienavit, non eius cui alienatum est: et ita evenit, ut qui fraudis vel doli conscius non fuit, carere debeat re in fraudem patroni alienata [*etsi putavit ingenuum nec credidit libertinum*. Trib? gloss?].

Cfr. anche l. 1 § 12, l. 1 § 24 D. eod.

[2] Cfr. l. 8 D. 26. 1. Ulpianus l. 1 opinionum: « Patronus quoque tutor liberti sui fidem exhibere debet, et si qua in fraudem debitorum quamvis pupilli liberti gesta sunt, revocari ius publicum permittit ».

È assai probabile l'emendazione di *debitorum* in *creditorum*. Cfr. Cuiacii *Observat.* 7. 40 (*Opera* ed. neapol. III 192) Schulting, Mommsen ad h. l. Essa è appoggiata da Bas. 37. 1. 8.

Inoltre di atti fraudolenti compiuti dal tutore del pupillo debitore è discorso nelle ll. 10 § 11 e 24 D. h. t.

distrugge una cosa di sua proprietà con la malvagia intenzione di nuocere ai suoi creditori, oggi non potrebbe farsi luogo all'azione revocatoria, anzitutto perchè non si saprebbe contro chi dirigerla, posto che nessuno ha preso parte a quell'atto e nessuno ne ha tratto vantaggio [1]; ma neppure il diritto classico ammetteva in tal caso la pauliana, non ostante che essa spettasse anche contro il fraudator, poichè quest'azione era data contro il debitore nelle stesse condizioni e sotto i medesimi presupposti sotto i quali la si concedeva contro gli acquirenti. Nella l. 25 § 7 D. h. t., donde risulterebbe il contrario, è stata interpolata, come vedemmo [2], dai compilatori la frase: « si vero quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent ». Se non che appunto per ciò in diritto giustinianeo ci è forza ritenere che la fraus creditorum possa consistere anche in un fatto non giuridico, come la distruzione o danneggiamento delle cose del debitore [3].

4° Un atto valido. Altrimenti non esiste diminuzione effettiva del patrimonio del debitore [4].

[1] Cfr. l. 10 D. 38. 5. Africanus l. 1 quaestionum: « Si id, quod a liberto in fraudem alienatum est, non extet, actio patroni cessat, quemadmodum si pecuniam in fraudem abiecisset aut etiam si is, qui mortis causa a liberto accepisset, eam rem vendidisset et bonae fidei emptor eam usu cepisset ».

L'ultima parte del frammento « aut etiam rel. » non ha alcun senso logico. L'ipotesi fatta dal giureconsulto è che la cosa alienata dal liberto « non extet »; ora Africano si prenderebbe giuoco del lettore adducendo per esempio che la cosa sia stata dall'acquirente venduta ed usucapita dal compratore di buona fede. In questo caso « res extat », e se vien meno la revocatoria, ciò accadrà per altre ragioni. Inoltre se il donatario mortis causa vende la cosa, ne trasmette al compratore la proprietà, per modo che esso non ha bisogno di usucapirla. Cuiacio *Ad Africanum* I (*Opera* I p. 1259) immagina che la vendita sia stata compiuta dal donatario prima della morte del liberto, quando cioè egli non era ancora divenuto proprietario; ma è questa una supposizione gratuita. Mommsen ad h. l. propone di leggere *perdidisset* al posto di *vendidisset;* ma con questa correzione non si raddrizza la logica del passo e si va incontro a nuove difficoltà: tolta di mezzo l'ipotesi della vendita, come c'entra più il *bonae fidei emptor?*

Il testo è dunque indiscutibilmente corrotto: donde la corruzione abbia avuto origine non ci è stato possibile stabilire.

[2] V. Introduzione n°. 3.

[3] Cfr. Reinhart p. 97; Zürcher p. 28; Grützmann p. 30 n. 87; Brinz II § 345 n. 1; Windscheid II § 463 n. 6.

[4] Cfr. le ll. 26 D. 18. 1 e 36 D. 9. 4.

Pomponius l. 17 ad Sabinum: « Si sciens emam ab eo cui bonis interdictum sit vel cui tempus ad deliberandum de hereditate ita datum sit, ut ei deminuendi potestas non sit, dominus non ero: dissimiliter atque si a debitore sciens creditorem fraudari emero ».

7. — L'atto del debitore deve intendersi in senso largo, in guisa da comprendere anche le omissioni del fraudator, mediante le quali egli perde deliberatamente un oggetto del suo patrimonio, che viene acquistato da un terzo. Noi abbiamo visto [1] che a questo caso non si applicava l'actio pauliana, bensì l'interdetto; l'inserzione nel nostro titolo delle ll. 3 § 1 e 4 ci mostra che i compilatori hanno accolto per l'azione giustinianea la regola che valeva nel diritto classico per l'interdetto.

Come esempi di omissioni fraudolente che possono al debitore servire di mezzo per diminuire il suo patrimonio, le fonti menzionano il lasciar compiere una prescrizione od una usucapione [2], l'esser contumace nel giudizio [3], il lasciar perimere la lite [4] [5].

La caratteristica comune a tutte queste ipotesi è che in esse per conservare il proprio diritto il debitore deve compiere

Ulpianus l. 37 ad edictum: « Si quis servum pigneratum, deinde a debitore subreptum emerit a debitore, nomine eius furti tenebitur dominio servi adquisito, nec oberit, quod Serviana potest ei homo avocari. Idemque et si a minore quis viginti quinque annis emerit vel in fraudem creditorum sciens: hi enim, quamvis auferri eis dominium possit, interim tamen conveniendi sunt ».

[1] V. Introduzione n°. 7.

[2] l. 3 § 1 D. h. t.: « a debitore non petit ut tempore liberetur, usum fructum vel servitutem amittit »; l. 4 D. eod.: « si non utatur servitutibus »; l. 28 pr. D. 50. 16: « patitur usucapi, non utendo amisit servitutes ».

[3] l. 3 § 1 cit.: « si data opera ad iudicium non adfuit ».

[4] l. 3 § 1 cit.: « si litem mori patiatur ».

[5] Il non esercizio dell'azione, per cui questa si perde, è da Ulpiano annoverato tra le fraudolente diminuzioni di patrimonio anche nella l. 1 § 7 D. 38. 5, in cui si tratta dell'actio fabiana. Il § 8 ibid. ricorda un'eccezione, la quale deve logicamente ammettersi anche per l'azione revocatoria spettante ai creditori. (In questo senso anche Schmidt op. cit. p. 100 n. 15) « Sed si puta querellam inofficiosi, quam potuit, vel quam aliam, forte iniuriarum vel similem instituere noluit, non potest patronus ob eam rem Fabiana experiri ».

Non c'è dubbio che siano insiticie le parole « vel quam aliam, forte iniuriarum vel similem »; a tacere delle emendazioni di cui i critici sentono la necessità (cfr. Mommsen ad h. l.), se la querella inofficiosi non fosse stata la sola azione menzionata nel testo, l'inciso « quam potuit », anzichè interrompere l'enumerazione delle azioni, avrebbe dovuto chiuderla (si.... quam potuit, instituere noluit).

Ma sebbene la menzione dell'actio iniuriarum non sia genuina, tuttavia noi crediamo che sia stata sempre trattata allo stesso modo della querella inofficiosi. Sappiamo infatti che l'actio iniuriarum prima della contestazione della lite « in bonis nostris non computatur » (l. 28 D. 47, 10), che non si trasmette neppure attivamente agli eredi (l. 13 pr. D. eod.). Perciò la perdita di un'azione *vindictam spirans* non costituisce una diminuzione del patrimonio. Non può dunque dirsi estraneo al diritto romano il principio del nostro diritto civile che sottrae alla revoca le alienazioni di diritti non patrimoniali, esclusivamente inerenti alla persona del debitore.

certi atti positivi, sicchè l'astensione dai medesimi equivale ad un'alienazione [1]. Considerata da questo punto di vista, la proposizione di Paolo (l. 4 D. h. t.) « In fraudem facere videri etiam eum, qui non facit quod debet facere, intellegendum est », benchè possa parere alquanto indeterminata [2], è pienamente esatta. È in frode « qui non facit quod debet facere », vale a dire non fa ciò che deve fare per impedire la perdita dei diritti già definitivamente acquisiti al suo patrimonio.

Poichè siamo a discorrere della perdita di diritti da parte del fraudator per non averli esercitati, ci pare opportuno di considerare anche il caso che il debitore non abbia fatto uso di un suo diritto, ma questo non sia ancora estinto. I giureconsulti romani opinarono che i creditori i quali procedono esecutivamente sui beni del debitore potessero surrogarsi a lui nell'esercizio del suo diritto.

È da questo punto di vista che si spiega la decisione contenuta in fine della l. 1 § 6 D. 42. 6. Quando il debitore è costretto ad adire un'eredità sospetta nell'interesse del fedecommissario, cui l'eredità deve essere restituita [3], se poi costui si rifiuti di ricevere la restituzione, il pretore dà ugualmente l'azione contro di lui [4]; e, se non esista nessuno al quale la restituzione si possa fare, un rescritto del divo Pio [5] ordinò che i beni del testatore dovessero esser venduti, come se l'eredità non fosse stata adita [6].

[1] Cfr. l. 28 pr. D. 50. 16. Paulus l. 21 ad edictum: « Alienationis » verbum etiam usucapionem continet: vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi. Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes.

[2] Come tale la censura Eck nella *Krit. Vierteljahresschr.* 29 (1884) p. 300.

[3] Cfr. Ulpianus XXV 16.

[4] Cfr. l. 69 (67) pr. D. 36. 1. Valens l. 3 fideicommissorum: « Si postulante me suspectam hereditatem ex decreto praetoris adieris nec ego postea eam mihi restitui velim nec bonis me immiscere, hoc fieri debet, ut (quod Octaveno non inelegante videbatur) a praetore perinde actiones in me dentur, ac si hereditatem recepissem, quod est iustius ».

[5] La specie decisa dal divo Pio viene riferita da Ulpiano (l. 4 fideic.) nella l. 11 § 2 D. 36. 1, ove si deve ritenere, precisamente come dichiara lo stesso Ulpiano nella l. 1 § 6 D. 42. 6 riportata nella nota seguente, che non esista alcuno al quale si possa restituire (non sit cui restituat). L'essere predefunto il fedecommissario non basterebbe, giacchè potrebbe aver lasciato un erede, cui allora dovrebbe esser fatta la restituzione, e contro il quale, se rifiuti di accettarla, sono date senz'altro le azioni. Cfr. l. 46 (44) pr. D. 36. 1.

[6] Cfr. l. 1 § 6 D. 42. 6. Ulpianus l. 64 ad edictum: « Sed si quis suspectam hereditatem dicens compulsus fuerit adire et restituere hereditatem, deinde non sit cui resti-

Orbene, se il debitore non chiede che le azioni siano date contro il fedecommissario od il suo successore, o, mancando questi, che si proceda alla vendita dell'eredità, potranno chiederlo i suoi creditori. Alla seconda ipotesi si riferisce la fine della l. 1 § 6 cit.: « Creditoribus quoque [*huiusmodi* Trib.] heredis desiderantibus hoc idem praestandum puto, licet ipse non desideravit, ut quasi separatio quaedam praestetur ». L'effetto per tal modo conseguito è che i bona del defunto siano venduti a parte, non diversamente da ciò che accade allorchè i creditori ereditari ottengono la separatio bonorum. Ma sarebbe grave errore credere che, sia pure in un caso eccezionale, la separatio possa competere ai creditori originari dell'erede. La decisione qui adottata da Papiniano è giustissima, ma dipende dall'applicazione a questo caso di altri principii. L'erede che non usa della facoltà concessagli dal rescritto del divo Pio, danneggia i suoi creditori; se fosse perduta, essi avrebbero i rimedi revocatorii, ma, giacchè può essere tuttora esercitata, i creditori hanno diritto di valersene [1].

tual, [*ex quibus casibus solet hoc evenire. Et ipsi quidem desideranti succurri sibi adversus creditores hereditarios subveniemus: hoc et* Trib.] Divus Pius rescripsit ut perinde testatoris bona venirent, atque si adita hereditas non fuisset ».

Per l'interpolazione delle frasi chiuse fra parentesi cfr. Ferrini *Appunti sulla separatio bonorum* nell' « *Archivio giuridico* » 63 p. 544.

[1] Poichè il pensiero è esatto, io non so aderire al dubbio del Ferrini l. cit., al quale riesce sospetto il periodo « creditoribus quoque rel. ». Contro l'emblema parmi che deponga anche la considerazione, che, secondo ogni verosimiglianza, è proprio dalla frase « creditoribus quoque rel. » che i compilatori trassero la loro aggiunta « et ipsi quidem desideranti rel. », forse perchè credettero che non si fosse sufficientemente rilevato che la disposizione dell'imperatore valeva anzitutto per l'erede. Ammetto invece volentieri che, dopo codesta sciocca inserzione, l'*huiusmodi* sia servito ai compilatori per riattaccare il periodo genuino d'Ulpiano a quello da essi interpolato.

Capitolo III.

CONSILIUM FRAUDIS.

1. Per consilium fraudis s'intende la volontà di danneggiare i creditori. Una tale volontà esiste allorchè il debitore è consapevole della propria insolvenza. — 2. Non basta che il debitore sappia di aver debiti; ma è infondata la tesi che, ritenendo insufficiente la coscienza dell'insolvibilità, esige che il debitore abbia la coscienza di danneggiare i suoi creditori. Del pari è erronea l'affermazione che la volontà di nuocere possa esistere, sebbene il debitore sia ancora solvente e consapevole della sua solvenza. — 3. Non è necessario che la volontà del debitore si diriga contro creditori determinati. — 4. La prova del consilium fraudis.

1. — Presupposti comuni ad ambedue i mezzi revocatorii del diritto classico e all'azione giustinianea sono il *consilium* e l'*eventus fraudis* [1]. In questo capitolo tratteremo del primo di essi.

Per *consilium fraudis* i romani intendevano la volontà di danneggiare i creditori. E questa volontà esiste tutte le volte che il debitore ha la coscienza del danno che reca col proprio atto.

Taluni interpreti [2] pretendono invece che il debitore debba proporsi lo scopo di nuocere ai creditori, che la frustrazione delle loro ragioni debba costituire il motivo del suo atto.

Per vero l'editto richiede un « gestum fraudationis causa » (l. 1 pr. D. h. t.), un « factum fraudandi causa » (l. 10 pr. D. eod.). Ma nè queste, nè le espressioni frequenti, « fraudis consilium » « fraudandi consilium » « fraudandorum creditorum consilium », possono avere il significato che loro si vorrebbe attribuire. Il senso tecnico antico di « fraus » e dei suoi derivati, col quale la parola appare nei testi legislativi ed edittali, è quello

[1] l. 15 D. h. t. Iulianus l. 49 Digestorum: « ....utrumque in eorumdem persona exigimus et consilium et eventum ».

l. 79 D. 50. 17. Papinianus l. 32 quaestionum: « Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur ».

[2] Laspeyres p. 37; Fischer p. 6 segg.; Schey p. 131 segg.; Reinhart p. 105 segg. (cfr. peraltro p. 107 n. 3) etc.

di danno che alcuno soffre o che altri irroga[1]; « fraudationis causa » vuol dire quindi « per recar danno »[2].

La nostra opinione è d'altronde largamente appoggiata dalle fonti.

Nella l. 6 § 7 D. h. t. Ulpiano riferisce l'opinione di Giuliano, che non è colpito dall'editto « qui debitam pecuniam recepit ante quam bona debitoris possideantur, *quamvis sciens prudensque solvendo non esse recipiat* ». Parimenti nel § 11 della stessa legge ci vien detto che sono tenuti nella misura dell'arricchimento « qui *ignorantes ab eo qui solvendo non sit* liberalitatem acceperunt ». Da questi frammenti noi deduciamo quale fosse la scienza che si esigeva nell'acquirente: bastava ch'egli conoscesse l'insolvenza del fraudator. Ciò non impedisce ad Ulpiano di spiegare lo « sciente » dell'editto come segue:

> Quod ait praetor « sciente », sic accipimus « te conscio et fraudem participante » (l. 10 § 2 D. h. t.),

e di rappresentare il terzo quale « particeps fraudis » (l. 10 § 3 D. eod.), e come uno che agisca « conscientia fraudis » (l. 10 § 4 D. eod.). È lecito conchiuderne che anche la frode del decotto, quantunque si discorra di « consilium fraudis » e simili, abbia un contenuto analogo a quello che in forza della l. 6 §§ 7 e 11 si deve attribuire alla scientia fraudis dell'acquirente.

E la verità della conclusione resta provata dal linguaggio di Giuliano[3]. Il debitore sapeva, mentre ordinava il suo testa-

[1] Cfr. Voigt in *Abhhandlung. d. phil. hist. Classe der k. sächs. Ges. d. Wissensch.* XVI p. 110 segg.; Brinz II § 345 p. 828.

[2] Si osservi che a proposito della fabiana Ulpiano (l. 44 ad edictum) parla, oltre che di atti « in fraudem patroni », anche di alienazioni « in necem patroni » (cfr. l. 1 §§ 6 e 19 D. 38. 5). Le due espressioni sono equivalenti, ed il significato della seconda non è equivoco.

[3] l. 15 D. h. t. Iulianus l. 49 digestorum: « Si quis, cum haberet Titium creditorem et sciret se solvendo non esse, libertates dederit testamento, deinde dimisso Titio postea Sempronium creditorem habere coeperit et eodem testamento manente decesserit: libertates datae ratae esse debent, etsi hereditas solvendo non sit, quia, libertates ut rescindantur, utrumque in eorumdem persona exigimus et consilium et eventum et, si quidem creditor, cuius fraudandi consilium initum erat, non fraudatur, adversus eum qui fraudatur consilium initum non est ».

Sulla questione qui decisa, stando alla l. 25 D. 40. 9, Papiniano (l. 5 responsorum) avrebbe professato un'opinione contraria: « In fraudem creditorum testamento datae libertates prioribus creditoribus dimissis propter novos creditores irritae sunt ».

Ma questa divergenza fra i due giureconsulti non mi sembra probabile (cfr. anche Schmidt op. cit. p. 122 n. 81). Il principio giulianeo che, se i creditori anteriori all'atto

mento, di essere insolvibile; questa è l'unica notizia che ci porge il giureconsulto, il quale non dice affatto che il testatore lasciasse agli schiavi la libertà mirando a frodare i creditori; ma la coscienza del danno che loro ne deriva, la quale è inseparabile dalla scienza della propria insolvibilità, autorizza Giuliano ad affermare che il testatore aveva il consilium fraudandi.

Lo stesso pensiero doveva manifestare Gaio nel testo genuino delle sue *res cottidianae*. L'estratto che ne abbiamo nel digesto (l. 10 D. 40. 9) è lacunoso, ma le istituzioni giustinianee (§ 3. 1. 6) ci permettono, pel senso almeno, di completarlo [1]. Qualunque possa essere il motivo per cui il debitore non si rende conto dello stato del suo patrimonio [2], certo è che la teoria [3], secondo la quale bastava il fatto obbiettivo dell'insolvibilità dell'eredità perchè fossero nulle le manumissioni, non fu accolta [4], ma si volle anche che il manumissore avesse il

fraudolento sono soddisfatti, l'atto è inattaccabile, ancorchè il debitore si sia obbligato posteriormente verso altri creditori, è assai giusto ed è confermato anche da Ulpiano nella l. 10 § 1 D. h. t. (V. a questo proposito il cap. V n°. 5). Per modo che io sarei propenso a ritenere che il testo originario di Papiniano dicesse « irritae *non* sunt », e di ciò parmi che faccia testimonianza la nota di Paolo al responso papinianeo conservataci nella l. 16 D. h. t.: « nisi priores pecunia posteriorum dimissi probentur ». È chiaro che, poichè l'annotatore soggiungeva quest'eccezione, la regola affermata dal giurecosulto dovè essere quella che le libertà *non* sono nulle. — Altrimenti Lenel *Papinianus* 532.

[1] Gaius l. 1 rerum cottidianarum sive aureorum: « In fraudem creditorum manumittere videtur, qui vel iam eo tempore, quo manumittit, solvendo non est, vel datis libertatibus desiturus est solvendo esse. (Praevaluisse tamen videtur, nisi animum quoque fraudandi manumissor habuit, non impediri libertatem, quamvis bona eius creditoribus non sufficiant). Saepe enim de facultatibus suis amplius quam in his est, sperant homines. Quod frequenter accidit his, qui transmarinas negotiationes et aliis regionibus, quam in quibus ipsi morantur, per servos atque libertos exercent; quod saepe, adtriti istis negotiationibus longo tempore, id ignorant et manumittendo sine fraudis consilio indulgent servis suis libertatem ».

[2] Di Gaio, e materiata di sana esperienza della vita, è la riflessione che « saepe de facultatibus suis amplius quam in his est sperant homines ». Il periodo che segue presenta varie particolarità della lingua e dello stile dei compilatori [*ipsi, istis, id* (che cosa?) ignorant etc.], ciò che fa sospettare per lo meno che essi lo abbiano rimaneggiato.

[3] La quale potè nascere a riguardo delle manumissioni testamentarie, di cui la lex Aelia Sentia comminava la nullità, e non degli atti tra vivi compiuti dal fraudator, che l'editto pretorio considerava come delitti, poichè per questi non si poteva prescindere dall'animo dell'agente.

[4] l. 1 C. 7. 11. Imp. Alexander A. Antiocho: « Certum ius est non alias directas libertates per legem Aeliam Sentiam, quae sunt in fraudem creditorum manumissorum, revocari, nisi et consilium fraudis hoc animo manumittentis et eventus damni suum recipere volentium sequatur ».

Cfr. anche l. 79 D. 50. 17. Papinianus l. 32 quaestionum: « Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur ».

consilium fraudandi [1], cioè, per quanto si è ricavato dal passo di Giuliano, e si ricava anche dal frammento di Gaio là dove afferma che è necessario l'animus fraudandi perchè spesso gli uomini si illudono sulla consistenza del loro patrimonio, vale a dire ignorano la loro effettiva insolvibilità, si volle che il debitore sapesse di essere insolvente [2].

Sempre in tema di manumissioni è eloquente un frammento di Pomponio (l. 23 D. 40. 9) [3] dal quale risulta che, non soltanto di regola, come sono disposti a concedere anche gli avversari, ma sempre, la scienza dell'insolvibilità implica la volontà fraudolenta. Ugualmente Paolo mostra nella l. 16 § 5 D. 40. 9 [4] di aver riguardo esclusivamente alla scienza dell'insolvibità.

[1] La teoria vittoriosa, che richiede il consilium manumittentis, fu professata, per attestazione dello stesso Gaio (l. 3 de manumissionibus — l. 57 D. 40. 4), da Sabino e da Cassio. Ciò non di meno Giuliano, che pure accettava la teoria Sabiniana, sostenne che non dovesse conseguire la libertà quello schiavo che fosse stato manomesso dal testatore insolvente in questa forma « cum aes alienum solutum erit, Stichus liber esto ». La quale opinione fu censurata da Gaio, « nam qui sub ea condicione servum suum liberum esse iubet, adeo sine fraudis consilio liberum esse iubet, ut apertissime curare videatur, ne creditores sui fraudarentur ». Non v' ha dubbio che i compilatori aderirono a questa critica, poichè il testo di Giuliano (l. 5 § 1 D. 40. 9) fu da essi corretto; infatti con le parole « non potest videri fraudandorum creditorum liberos esse iussisse » viene escluso il consilium fraudis.

[2] Il frammento gaiano dimostra anche la falsità della teoria, che per fondare l'azione revocatoria basti la *culpa lata,* perchè « culpa lata dolo aequiparatur ». Cfr. Schönemann p. 38 Dernburg II § 145 n. 5; *contra* Otto p. 108 Grützmann p. 34 segg. A prescindere da altre considerazioni che possono essergli opposte, se un tale principio fosse qui applicabile, esso avrebbe dovuto impedire il nascere della questione ricordataci da Gaio. Giacchè, come lo stesso Schönemann riconosce, lata culpa è quella del debitore che ignora il vero stato delle sue finanze. — Altrimenti interpreta il passo di Gaio Bellavite p. 8 n. 1.

[3] Pomponius l. 4 ex variis lectionibus: « Semper in fraudem creditorum libertas datur ab eo, qui sciret se solvendo non esse, quamvis bene dedisset merenti hoc ».

Inelegante è il pronome *hoc* collocato in fine della proposizione, senza dire che sarebbe stato più corretto il femminile *hanc,* riferendosi a *libertatem*, che è l' oggetto di *dedisset;* inoltre l' avverbio *bene* dovrebbe congiungersi a *merenti* e non a *dedisset.* Onde non ci par dubbio che Pomponio abbia scritto: *quamvis bene merenti dedisset.* In questa opinione ci conferma il confronto con la l. 9 D. 38. 5.

Iulianus l. 64 digestorum: « Vivus libertus donare *bene merentibus* amicis potest: legare vero nec *bene merentibus* amicis potest, quo patroni partem minuat ».

Come si vede, riguardo al patrono valeva un principio contrario, perchè la benemerenza del servo o degli amici non può mai autorizzare il debitore a rendersi insolvente verso i proprii creditori, ma può giustificare le alienazioni che in simili circostanze suol fare un bonus vir, quantunque ne sia leso il diritto ereditario del patrono.

[4] Paulus l. 3 ad legem Aeliam Sentiam: « Si voluntate patris filius manumiserit, sive pater sive filius sciat solvendo patrem non esse, libertas impedietur ».

2. — Non è sufficiente a costituire siffatta scienza della propria insolvibilità la notizia dei proprî debiti. Il terzo acquirente, ci insegna Ulpiano nella l. 10 § 1 D. h. t. [1], e questo principio i compilatori inserirono anche nel § 2 della stessa legge [2], non è tenuto allorchè « scit aliquem creditores habere, si cum eo contrahat simpliciter sine fraudis conscientia ». E che la stessa cosa debba ripetersi rispetto al fraudator dimostra la l. 17 § 1 D. h. t. [3], la cui decisione dipende dalla particolarità della fattispecie. Chi può pensare che non esista il consilium fraudandi, quando Lucio Tizio sa di aver debiti, e tuttavia aliena l'intero suo patrimonio? Non è una presunzione che viene qui stabilita [4], ma, poichè il dolo non può provarsi che mediante circostanze concludenti, è la deduzione logicamente indeclinabile che si trae dai fatti accertati. Ciò importa primieramente che la soluzione sarebbe stata diversa, se non si fosse trattato dell'alienazione di tutto il patrimonio, e sta poi a significare che il consilium fraudis risulta dalla scienza della propria insolvibilità, non ostante la quale si compie l'atto diminutivo del patrimonio, e non dall'intenzione di nuocere ai creditori. Infatti, se un tale scopo dovesse proporsi il debitore affinchè potesse parlarsi di consilium fraudandorum creditorum, non avrebbe di certo Ulpiano affermato che chi ha alienato tutti i suoi beni « intellegendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse », basando questo giudizio sull'unica circostanza che egli « creditores habere se scit ».

[1] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Alias autem qui scit aliquem creditores habere, si cum eo contrahat simpliciter sine fraudis conscientia, non videtur hac actione teneri ».

[2] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Quod ait praetor « sciente », sic accipimus « te conscio et fraudem participante » [*non enim si simpliciter scio illum creditores habere, hoc sufficit ad contendendum teneri eum in factum actione, sed si particeps fraudis est*] ».

L'interpolazione della parte chiusa fra parentesi si avverte alla prima lettura. *Egò* è il contraente col decotto (si... scio..), *ille* il decotto (illum creditores habere); chi non dovrebbe esser tenuto, perchè non partecipò alla frode, dovrebbe essere appunto *ego*, ed invece è *is* (.... teneri eum...). — Sono pertanto emendazioni arbitrarie quelle proposte da Huschke XIV p. 80 n. 1.

[3] Julianus l. 49 digestorum: « Lucius Titius cum haberet creditores, libertis suis isdemque filiis naturalibus universas res suas tradidit. Respondit: quamvis non proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui creditores habere se scit et universa bona sua alienavit, intellegendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse: ideoque et si filii eius ignoraverunt hanc mentem patris sui fuisse, hac actione tenentur ».

[4] Cfr. Meischeider p. 85; Huschke XIV p. 35; Otto p. 187. Contra Francke XVI p. 129; Brinz II § 345 n. 25; Serafini II p. 39; Brezzo p. 114.

Chi compie l'atto, sapendo che ne ridonda danno ai suoi creditori, è in dolo: egli commette consapevolmente il delitto della fraus creditorum. Ma non per ciò è da escludere che il debitore possa, oltre che rendersi conto degli effetti del suo atto, porlo in essere deliberatamente con lo scopo di frustrare le ragioni dei creditori. Nessuna sorpresa ci recherebbe quindi il linguaggio della l. 43 § 7 D. 21. 1, in cui è fatto il caso di un compratore che « redhibuerit non redhibiturus alias nisi vellet creditores fraudare », se anche non avessimo imparato di già che questo frammento non è genuino [1].

Adunque l'esame delle fonti ci mette in grado di affermare che il debitore agisce « fraudandi causa » quando prevede che la conseguenza del suo atto, sia pure intrapreso ad altro scopo, è l'irrogazione di una perdita ai creditori. Egli vuole il danno di questi, poichè chi conosce l'effetto di un proprio atto, e tuttavia vuole l'atto, vuole anche quell'effetto: la rappresentazione dell'effetto della propria azione costituisce il contenuto della volontà [2]. È poi chiaro che l'idea di danneggiare i creditori ha ogni debitore il quale non ignori che l'atto che egli compie produce od aggrava la sua insolvenza.

V'ha tuttavia chi, pur non esigendo che la volontà del debitore si proponga il fine di nuocere ai creditori, sostiene che non basti la coscienza dell'insolvibilità, ma occorra quella di danneggiare i creditori [3]. Infatti chi non s'aspetta che la sua alienazione produca un danno, ma spera di potere a suo tempo pagare integralmente tutti i suoi creditori, non ha voluto nuocere a nessuno. La coscienza dell'insolvenza può esistere senza la coscienza del successo che deve avere l'atto del debitore, cioè la mancanza totale o parziale della soddisfazione dei creditori.

Se non che gli stessi autori aggiungono tali riserve che attenuano le maggiori asprezze della loro teorica. Avverte il Grützmann che la speranza, che esclude il dolo, non è già quella di

[1] V. sopra cap. II n.° 4. Invece Fischer p. 7 e Schey p. 132, considerando che Paolo dice che la fraus creditorum deve essere il motivo, lo scopo della redibizione, vedono in questo passo la prova della verità della loro teoria.

[2] L'aver perduto di vista questo insegnamento della più elementare psicologia è causa di dispute oziose e di erronee affermazioni, sulle quali sorvoleremo.

[3] Cfr. Otto p. 102 segg.; Grützmann p. 37 segg.; Dernburg *Pfandrecht* I p. 199; Unterholzner II § 345 nota *e*; Brinz II § 345 n. 25.

poter compensare il danno, ma quella di non cagionarlo affatto. E per vero, se avvenimenti posteriori più o meno previsti eliminano l'insolvenza, non perciò essa erasi meno verificata in conseguenza dell'atto fraudolento. I fatti posteriori non possono distruggere il nesso causale fra il danno dei creditori e l'atto del debitore, ma possono, compensando la diminuzione del patrimonio, far sì che danno in definitiva non vi sia. E ciò era noto ai nostri giureconsulti: « Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt » [1]. Ma se alla revoca si dovesse alfine ricorrere, ciò che importa è che sussista quel nesso, e che il debitore ne sia stato consapevole.

Lo stesso Grützmann osserva che sarà difficile che il debitore possa provare di aver sperato nel rifiorimento della sua condizione mediante l'atto intrapreso, e che sia ammesso a provare una tale speranza, sol che gli piaccia di allegarla. Noi pensiamo che bisogni andare più oltre. Quando il debitore conosce il proprio dissesto, la speranza di migliorare la sua condizione con un atto che, ricordiamolo, deve per sè essere diminutivo del patrimonio, non appare mai una speranza ragionevole ed attendibile [2]. È qui che si rivela l'equivoco donde originano queste dispute. Vi sono molte brave ed operose persone, dicono gli scrittori da noi combattuti, che cominciano la loro esistenza economica nello stato d'insolvenza, che iniziano le loro industrie, i loro commerci con capitali altrui, sperando con la solerzia, il lavoro e la buona fortuna di formarsi un patrimonio proprio: costoro conoscono la loro condizione, ma chi vorrà sostenere che essi nel compiere i loro negozi abbiano la coscienza di danneggiare i creditori? Distinguiamo. Le oneste persone di cui si discorre non si riprometteranno certo di migliorare la loro azienda e di far prosperare i loro commerci, donando i capitali avuti in prestito, o vendendo le merci per un prezzo inferiore al loro va-

[1] l. 10 § 1 D. h. t.

[2] È in errore lo Schey p. 132 quando deduce dal § 3 I. 1. 6 l'opinione che non si possa più parlare di dolo se consta che il debitore conosceva il dissesto delle sue finanze, tuttavia sperava di potersi rifare col guadagno ritratto dal negozio. Anzi le Istituzioni dimostrano la necessità dell'elemento subbiettivo del consilium fraudis, per ciò che il debitore può ignorare la sua vera situazione economica.

lore. Se ciò facessero, si renderebbero colpevoli di frode: al contrario la loro condotta è irreprensibile finchè pongono in essere gli atti che sono inerenti all'esercizio del loro commercio, compiono le alienazioni necessarie, e delle controprestazioni ottenute si valgono per continuare l'azienda, per nuove speculazioni e via dicendo. In tutti questi casi, non è tanto il momento subbiettivo dell'animo dell'agente che esclude la revoca, quanto la qualità obbiettiva dell'atto, il quale non diminuisce il patrimonio. Conseguentemente il debitore sa di non aggravare la sua insolvenza, e perciò sa di non nuocere ai suoi creditori.

Non meno erronea della proposizione confutata è l'inversa: la volontà di nuocere può esistere, sebbene il debitore sia ancora solvente e consapevole della sua solvenza. Si parla di debitori che preparano di lunga mano il loro fallimento, che con l'animo rivolto a questa meta ordiscono frodi in danno dei creditori, allorchè il loro patrimonio sarebbe ancora sufficiente a soddisfarli tutti. Dovranno cotesti atti sfuggire alla revoca?

Non bisogna confondere l'immediatezza con la causalità dell'effetto. Nessun sistema giuridico può prescindere da questo requisito, che l'atto del debitore cagioni il danno dei creditori, ciò che non può fare se non determinando o peggiorando lo stato di insolvenza; ma è concepibile invece che un diritto positivo non richieda che l'insolvibilità derivi direttamente dall'atto. Così se un debitore ancora solvente vende un fondo per sottrarre il prezzo, la sua insolvenza non sarà conseguenza immediata della vendita. Ciò che è indispensabile si è che l'atto di lui e il danno dei creditori stiano fra loro come causa ed effetto: poco monta che altri fatti, sui quali l'agente poteva con fondamento contare preventivamente [1], servano come anelli intermedi a collegare l'effetto con la sua causa. Che se invece l'insolvenza del debitore è il frutto di ulteriori atti da parte sua, il primo è inattaccabile. Non neghiamo che possa il debitore aver già formato il proposito di compiere gli atti ulteriori, dai quali deriverà la sua insolvenza, allorchè pone in essere i primi; ma, dovendosi i singoli atti giudicare separatamente, è rispetto a ciascuno di essi che la volontà

[1] È senza dubbio eccessiva l'affermazione di Otto p. 142, che non manchi la necessaria causalità quando atti posteriori del debitore o fatti casuali uniscono la loro efficacia all'evento dannoso avviato mediante l'alienazione.

di nuocere ai creditori deve essere efficace. E noi vediamo al contrario che, quando l'atto non ha per conseguenza, neppure mediata, l'insolvibilità, la volontà, ancorchè esista, non è efficace; e pertanto l'atto non è revocabile.

Codesta disputa peraltro esorbita dal campo del puro diritto romano, in cui è esatta l'opinione del Maierini [1] che l'insolvibilità deve essere la conseguenza immediata e diretta dell'atto fraudolento. L'obbiezione del Serafini [2], che con questa regola non si concilia la revocabilità degli atti a titolo oneroso, si spunta contro la prova già da noi fornita [3] che i romani non ammisero la revoca degli atti onerosi, quando la prestazione dell'altro contraente non fosse di valore inferiore a quella del decotto.

3. — Non occorre spendere troppe parole per dimostrare l'erroneità di un'opinione che, tra mezzo a varie contraddizioni ed incertezze, sembra aver trovato qualche favore presso taluni scrittori [4], secondo cui il debitore dovrebbe conoscere quali creditori od almeno quali crediti siano pregiudicati dal suo atto. Nè ci pare che si accusi a ragione le fonti di non preciso linguaggio [5], però che esse non danno alcun appiglio al dubbio suenunciato.

Nella l. 10 § 1 D. h. t. [6] si parla, è vero, di creditori « quos fraudare voluit » e di altri « quos fraudare noluit », ma è anche facile vedere che i creditori « quos fraudare voluit » sono identici coi « priores », i creditori « quos fraudare noluit » coi creditori che « postea sortitus est ». Non dunque afferma il giureconsulto che la volontà di nuocere debba realizzarsi nelle

[1] p. 155.
[2] II p. 60.
[3] V. cap. II n°. 3.
[4] Cfr. per la bibliografia Grützmann p. 19 n. 63. Seguono esplicitamente questa opinione Otto p. 143 segg. e Brinz II § 343 n. 26.
[5] Cfr. Windscheid II § 463 n. 12.
[6] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt. Ceterum si illos dimisit, quorum fraudandorum causa fecit, et alios sortitus est, si quidem simpliciter dimissis prioribus, quos fraudare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio: si autem horum pecunia, quos fraudare noluit, priores dimisit, quos fraudare voluit, Marcellus dicit revocationi locum fore ».

persone di quei creditori, contro i quali essa è individualmente diretta; bensì dichiara che la volontà di nuocere deve verificarsi rispetto ai creditori esistenti al momento dell'atto fraudolento. Questi scrive Ulpiano che il debitore « fraudare voluit », perchè la sua volontà, pur dirigendosi ai creditori complessivamente, conosciuti e sconosciuti, senza pensare ad uno piuttosto che ad un altro, non abbraccia che i creditori attuali. Dove sta la scorrettezza di questo modo di esprimersi? Il debitore pertanto non ha bisogno di conoscere i suoi creditori; sapendo di rendersi insolvente, sa con ciò solo di pregiudicare le ragioni di tutti coloro verso i quali è attualmente obbligato.

A proposito della stessa questione Giuliano (l. 49 digestorum) scrive [1]: « si quidem creditor, cuius fraudandi consilium initum erat, non fraudatur, adversus eum qui fraudatur consilium initum non est ». E ben si può dire del debitore che aliena consapevole della sua insolvenza, che egli ha l'animo di frodare la persona che in quel momento è sua creditrice, senza per questo voler significare che egli la conosca o attribuire un indirizzo personale alla sua volontà di nuocere [2]. Prova ne sia che nell'enunciazione della fattispecie il giureconsulto avverte che il debitore agiva « cum haberet Titium creditorem et sciret se solvendo non esse »; non dice pertanto che conoscesse Tizio e dirigesse contro di lui la sua intenzione fraudolenta.

Nessun argomento in favore dell'opinione da noi combattuta si può dedurre dalla l. 10 § 8 D. h. t. relativa alla scientia fraudis [3]. Allorchè il terzo crede che il debitore sia insolvente per la presenza di un creditore determinato, se questi venga poi soddisfatto, gli altri creditori, quantunque esistessero al momento dell'alienazione fraudolenta, non possono ottenere la revoca. Orbene questa ipotesi assai difficilmente può presentarsi riguardo al debitore, perchè quasi mai sarà attendibile l'asserzione che egli non abbia conosciuto l'esistenza degli altri creditori; e, posto pure che riuscisse a provarlo, i creditori da lui ignorati non

[1] l. 15 D. h. t.

[2] Al contrario è giusto ripetere ciò che Ulpiano dice a proposito della fabiana (l. 1 § 27 D. 38. 5): « magis fraudem rei, non personae accipimus ».

[3] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Quid ergo, si ei, quem quis scit, satisfactum est? numquid deficiat actio, quia qui supersunt non sunt fraudati? et hoc puto probandum ».

avranno diritto alla revoca, non già perchè faccia d'uopo che la volontà di nuocere sia diretta contro di essi personalmente, ma perchè in questo caso speciale sarebbe effettivamente escluso che il debitore potesse avere la volontà di danneggiare altri creditori all'infuori di quell'unico, di cui egli aveva notizia.

4. — Come già notavamo, il consilium fraudis è un fatto interno, di cui non è possibile fornire la prova diretta ed immediata; ma si può soltanto dimostrare per mezzo di dati esteriori che permettono di concludere alla sua esistenza. Un esempio ne abbiamo visto nella l. 17 § 1 D. h. t., in cui le due circostanze assodate che Lucio Tizio sapeva di aver debiti, ed alienava tutto il suo patrimonio, palesano senz'altro il dolo di lui. In proposito il diritto romano non conosce alcuna presunzione [1]; l'onere della prova grava sempre sull'attore nel giudizio revocatorio [2].

[1] V. sopra p. 378 n. 4.

[2] Cfr. l. 6 D. 22. 3. Scaevola l. 2 responsorum: « Patronum manifeste docere debere libertum in fraudem suam aliquid dedisse, ut partem eius quod in fraudem datum esset posset avocare ».

Capitolo IV.

SCIENTIA FRAUDIS.

1. Colui che contrae col fraudator deve conoscerne l'insolvenza. Non è necessario che sappia l'intenzione fraudolenta del debitore. L'atto compiuto a malgrado della diffida dei creditori è in ogni caso soggetto alla revoca. Non basta sapere che il fraudator è indebitato. — 2. Perchè esista la scientia fraudis non è necessaria la conoscenza dei creditori danneggiati. — 3. Anche pel terzo mediato si richiede soltanto che conosca l'insolvenza del fraudator, nè fa d'uopo che sappia se il terzo immediato fosse conscio della frode o pur no, quantunque sia vero che nella seconda ipotesi il terzo mediato non è soggetto alla revoca. — 4. In alcuni casi il pretore, prescindendo dalla scientia fraudis, accordò l'interdetto utile. — 5. Esempi di acquisti gratuiti menzionati nelle fonti. — 6. Acquisti gratuiti possono verificarsi anche a favore di persone estranee all'atto fraudolento compiuto da altri col fraudator. Particolarmente è studiata la responsabilità del pupillo sia per gli atti interceduti tra il fraudator ed il tutore, sia per quelli compiuti col fraudator dal pupillo stesso, con o senza l'auctoritas del tutore. Esame delle ll. 10 § 5 e 6 § 10 D. h. t. — 7. Della responsabilità del dominus per gli atti del suo procurator. Interpolazione della l. 25 § 3 D. h. t. — 8. Indipendentemente dalla scienza dell'acquirente sono revocabili soltanto gli acquisti a titolo gratuito. Si confuta la opinione secondo cui l'acquirente sarebbe tenuto in ogni caso a restituire l'arricchimento, quand'anche questo provenisse da un negozio oneroso; e l'altra per cui sarebbero revocabili soltanto le vere e proprie donazioni. — 9. Efficacia della « causae cognitio » riservatasi dal pretore nel concedere l'interdetto utile. — 10. Se esista un'eccezione ai principii suesposti in favore del fisco.

1. — A proposito del « consilium fraudis » noi ricordammo già alcuni testi [1], pei quali la scienza dell'acquirente richiesta dall'editto parrebbe dovesse essere nulla più che la scienza dell'insolvibilità del fraudator. Tuttavia si ritiene da molti che il terzo debba conoscere la volontà fraudolenta del debitore, debba essere consapevole del suo consilium fraudis [2]. Siffatta opinione noi reputiamo inammissibile, perocchè, a tacer delle fonti con le quali non vediamo che possa accordarsi, ci sembra che essa,

[1] l. 6 § 7 D. h. t. Ulpianus l. 66 ad edictum: « Sciendum Iulianum scribere eoque iure nos uti, ut, qui debitam pecuniam recepit ante, quam bona debitoris possideantur, *quamvis sciens prudensque solvendo non esse recipiat,* non timere hoc edictum ». l. 6 § 11 D. eod.: « In hos tamen, qui *ignorantes ab eo qui solvendo non sit* liberalitatem acceperunt, hactenus actio erit danda, quatenus locupletiores facti sunt, ultra non ».

[2] Cfr. Francke XVI p. 126; Laspeyres: p. 58 n. 10; Reinhart p. 108 segg.; Zurcher p. 50; Hasenbalg p. 74 segg.; Otto p. 111; Bellavite p. 8.

ove la si voglia applicare sul serio, sia per restringere in confini incomportabilmente angusti l'esercizio dell'azione revocatoria. La volontà, l'intenzione del debitore sono fatti psichici interni, che non possono essere conosciuti se non vengono manifestati dal loro autore. Occorrerebbe quindi che il debitore stesso informasse la persona con cui contratta, direttamente o per mezzo d'altri poco importa, delle sue intenzioni. Ora non v'ha dubbio che ciò possa accadere ed accada, ma è del pari incontestabile che non sempre l'atto è posto in essere mercè un vero e proprio accordo fraudolento. Spesso non converrà al debitore di scoprire le proprie intenzioni: si pensi che egli vuol concludere un atto reale, non simulato, e, trattandosi di atti a titolo oneroso, nei quali appunto la scienza è richiesta, avrà interesse di celare il suo pensiero nella speranza di ottenere migliori condizioni, quali non potrebbe attendersi, se egli confessasse schiettamente il fine cui mira. Ciò malgrado, l'acquirente potrebbe conoscere che l'atto produce od aggrava l'insolvenza del debitore; e, se si induce a compierlo, non ostante che sappia che con esso recherà danno ai creditori, quale ragione consiglia di non sottoporlo alla revoca? In verità il terzo, il quale conosce che l'atto avrà per effetto l'insolvenza del debitore, deve ragionevolmente temere che anche questi ne sia consapevole, ed agisca quindi « animo fraudandi »; ma se, ciò posto, invece di astenersene, conclude il negozio, volontariamente si espone al pericolo di essere convenuto con la revocatoria.

Che i romani non esigessero nel terzo che contrae col debitore la conoscenza della costui volontà, noi crediamo di poter desumere dalle fonti. Eloquente ci pare anzitutto il § 7 della l. 6 D. h. t. in cui la revoca del pagamento è esclusa « quamvis qui debitam pecuniam recepit sciens prudensque solvendo non esse recipiat », quantunque cioè esista la condizione che, se si trattasse di un negozio giuridico diverso, legittimerebbe la revocatoria [1]. L'editto accorda la pauliana contro colui « qui fraudem non ignoraverit », e noi abbiamo già visto quale significato debba attribuirsi alla parola « fraus ». Chi contratta col debitore non deve ignorare che il « gestum » nuoce ai creditori; quando egli

[1] Cfr. anche l. 6 § 11 D. h. t. riferita a p. 385 n. 1.

ciò sappia, possiede la « conscientia fraudis »[1], è « conscius et fraudem participans »[2].

È pur vero che vi sono frasi nelle fonti le quali sembrano favorire la tesi a noi contraria. Papiniano vuole che consti che il terzo « consilium fraudis participat[3] », Venuleio che sappia « debitorem fraudandi cepisse consilium »[4]; e sarebbe da citarsi anche Ulpiano, se la frase che sotto il suo nome si legge nei Digesti[5], « sciens eum in fraudem creditorum hoc facere », non fosse sicuramente emblematica[6]. A noi pare peraltro che le surriferite espressioni possano spiegarsi anche senza ricorrere all' opinione qui combattuta.

Notammo già che colui il quale sa che l'atto pregiudica i creditori, se insiste nel proposito di compierlo, non è mai in buona fede. Di fatto sarà anche vero che egli ignorava l' intenzione del debitore, ma, se allegasse la sua ignoranza, non sarebbe ascoltato, perchè, dato ciò che egli sapeva della situazione del debitore, doveva per lo meno dubitare che anche costui la conoscesse e perciò avesse il consilium fraudis. Se, non ostante questo dubbio che ogni contraente di buona fede deve proporsi, egli conclude il contratto, lo fa a suo rischio e pericolo; e perciò, se i creditori riescono a provare che effettivamente il decotto agiva « animo fraudandi », il convenuto invano addurrà di aver ignorato cotesto « animus », perchè con la sua condotta ha preso sopra di sè anche il rischio di tale eventualità. Attesochè pertanto in queste condizioni l' ignoranza del consilium fraudis non giova all' acquirente, in un uso meno accurato del linguaggio può ben dirsi che siffatta ignoranza non esiste, o, come si esprimono i nostri testi, che l'acquirente conosce il consilium fraudis del decotto.

Pensatamente diciamo in un uso meno rigoroso del linguaggio, perchè non ci par lecito convertire una questione di prin-

[1] l. 10 § 4 D. h. t.

[2] l. 10 § 2 D. h. t. Cfr. anche l. 5 C. h. t.: « Ignoti iuris non est.... contra emptorem qui *sciens fraudem* comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possidet, scientiae mentione detracta creditoribus esse consultum ».

[3] l. 96 pr. D. 46. 3.

[4] l. 25 § 3 D. h. t.

[5] l. 6 § 8 D. h. t.

[6] V. sopra p. 337.

cipio in una questione di prova. Una volta che si ammette che la scienza della volontà del debitore può effettivamente mancare alla persona che tratta con lui, anzichè sostenere la necessità della conoscenza del consilium fraudis e confessare in pari tempo che la piena prova di essa è fornita con la dimostrazione che il contraente sapeva di danneggiare i creditori mediante l'atto a cui partecipava, crediamo dommaticamente più corretta la proposizione, che nel terzo acquirente è richiesta soltanto la coscienza del danno inferto ai creditori, o, ciò che torna lo stesso, la coscienza che l'atto produce od aggrava l'insolvenza del debitore.

Può forse confortarci nella nostra opinione la l. 10 § 3 D. h. t. [1]. « Non caret fraude, qui conventus testato perseverat »; eppure egli potrebbe non conoscere l'insolvenza del debitore, e tanto meno la sua intenzione. La diffida dei creditori tiene completamente luogo del dolo; se il diffidato contrae col decotto, nessuna scusa vale più a sottrarlo dalla responsabilità incorsa col suo atto [2]. Scrive lo Schönemann [3] che possono darsi dei casi nei quali un'imparziale ed esatta valutazione della specie dell'avviso notificatogli, delle persone dei creditori protestanti, come pure delle altre circostanze che vengono in considerazione, non consente di ammettere senz'altro la conscientia fraudis da parte dell'accipiente. Tutto questo è vero nel senso che il terzo può, più o meno fondatamente, dubitare della legittimità della protesta, e quindi può a rigore non essere in dolo; ma, contro l'opinione dello Schönemann, è anche da ritenere

[1] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Si quis particeps quidem fraudis non fuit, verumtamen vendente debitore testato conventus est a creditoribus, ne emeret, an in factum actione teneatur, si comparaverit? et magis est, ut teneri debeat; non enim caret fraude, qui conventus testato perseverat ».

[2] In antitesi col caso della diffida sta quello che il terzo contratti col fraudator « consentientibus creditoribus ».

l. 6 § 9 D. h. t. Ulpianus l. 66 ad edictum: « Praeterea illud sciendum est eum, qui consentientibus creditoribus aliquid a fraudatore vel emit vel stipulatus est vel quid aliud contraxit, non videri in fraudem creditorum fecisse: nemo enim videtur fraudare eos, qui sciunt et consentiunt ».

La stessa decisione trovasi per l'actio fabiana nella l. 11 D. 38. 5. Paulus l. 3 ad legem Aeliam Sentiam: « Non videtur patronus fraudari eo quod consentit: sic et quod volente patrono libertus donaverit, non poterit fabiana revocari ».

Generalizzando la motivazione che Ulpiano adduceva nella l. 6 § 9 cit., i compilatori ne cavarono la regula iuris contenuta nella l. 145 D. 50. 17. Ulpianus l. 66 ad edictum: « Nemo videtur fraudare eos qui sciunt et consentiunt ».

[3] p. 41. Cfr. anche Otto p. 188.

che chi, malgrado la diffida, contrae col fraudator, lo fa col pericolo di esser esposto alla revoca, se mai quella diffida risulti giustificata. Non altrimenti il terzo, che conosceva l'insolvenza del debitore, dovrà soggiacere alla revoca, quantunque egli abbia ignorato l'intenzione del debitore, se risulterà che questi agiva « animo fraudandi »; perchè, come nel caso dianzi esaminato, a fondare la revoca bastava la notificazione della diffida, così in questo è sufficiente la scienza dell'insolvibilità.

Ciò che non è sufficiente per espressa dichiarazione delle fonti è la notizia che abbia l'acquirente che il fraudator è indebitato [1]. E si capisce: non perchè uno ha dei creditori, se dispone del suo patrimonio, si deve ritenere che divenga insolvente. Ben potrebbe invece rimanergli tanto che basti a soddisfare tutti i suoi creditori: è quindi indispensabile la conscientia fraudis, cioè la coscienza che l'atto del debitore nuoce ai creditori.

2. — Come non è necessaria la conoscenza dei creditori danneggiati perchè esista il consilium fraudis [2], così non lo è per l'esistenza della scientia fraudis. Si fonda la tesi opposta [3] sul § 8 della l. 10 D. h. t. [4]. Ma questo paragrafo non può intendersi se non in relazione con quelli che lo precedono. Ora nel § 6 è detto che debbono essere effettivamente lesi i creditori anteriori all'atto fraudolento perchè sia proponibile l'interdetto. È indifferente del resto che i creditori siano uno o più: ancorchè fosse uno solo, o perchè quello solo esisteva al momento dell'alienazione fraudolenta, o perchè, essendo stati gli altri pagati, è rimasto unico insoddisfatto, si farebbe luogo all'interdetto. Ciò posto, basta che il terzo sappia di nuocere ad un creditore perchè egli sia in dolo (§ 7); s'intende poi che, se il creditore che egli sapeva di danneggiare fu soddisfatto, vien meno l'interdetto, perchè gli altri creditori non sono stati

[1] Cfr. l. 10 §§ 2 e 4 D. h. t. per le quali v. sopra p. 578.

[2] V. cap. III n.° 3.

[3] Cfr. Laspeyres p. 41 segg. La sua opinione è combattuta da Hasenbalg p. 50 segg. e da Grötzmann p. 58 segg., i quali peraltro danno della l. 10 § 8 interpretazioni inaccettabili.

[4] Ulpianus l. 75 ad edictum: « Quid ergo, si ei, quem quis scit, satisfactum est? numquid deficiat actio, quia qui supersunt, non sunt fraudati? et hoc puto probandum ». Vedi per questo passo anche il cap. V n.° 4.

frodati (§ 8), cioè manca rispetto a loro la scientia fraudis. Non per questo è necessario che la volontà del contraente si diriga a creditori determinati. Ogni qual volta la scienza dell' insolvenza non si basi unicamente sulla notizia dell' esistenza d' un creditore, è sufficiente, come dichiara il § 6, che rimanga insoddisfatto uno dei creditori esistenti al momento dell' alienazione; ma certo, allorchè l'acquirente in tanto stima che il debitore si renda insolvibile in quanto v' ha il creditore Tizio, se questo viene tolto di mezzo, non ha effetto la frode e quindi neanche la scientia fraudis.

3. — Vedremo più tardi [1] che anche il terzo mediato è soggetto alla revoca. Qui dobbiamo avvertire che la scientia fraudis, di cui egli deve esser fornito, ha lo stesso contenuto che la scientia fraudis del primo acquirente. In particolare non è necessario che egli conosca se il terzo immediato fosse consapevole della frode.

Tuttavia noi crediamo che non sia indifferente che costui abbia o meno avuto alla sua volta la scientia fraudis [2]; anzi, a parer nostro, è inammissibile la revoca contro il terzo mediato quando la cosa è uscita dal patrimonio del fraudator per un atto inattaccabile. Ciò è provato da parecchi luoghi delle fonti. Nella l. 25 § 1 D. h. t. Venuleio indaga la responsabilità di talune persone che non hanno partecipato all'atto fraudolento, come per es. del debitore principale, quando l' accettilazione avvenne in confronto del fideiussore, e viceversa: e l'ipotesi è costantemente formulata così, che il fraudator « fideiussori *scienti* acceptum tulerit », che « reo *scienti* acceptum latum sit ». Nella l. 10 § 5 D. eod. Ulpiano si domanda fino a che punto debba nuocere al pupillo la *scientia* del tutore; ciò vuol dire che, se eziandio il tutore avesse ignorato la frode, ancorchè l' atto da lui concluso col decotto fosse stato a titolo gratuito, nemmeno si discuterebbe se la revoca competa contro il pupillo. Allorchè studieremo [3] contro chi sia revocabile la costituzione di dote, impareremo che esisteva a questo

[1] V. più oltre cap. VII n.° 4.

[2] Di quest'opinione è Otto p. 114; cfr. anche Brezzo p. 145 segg. Contra Francke LXII p. 484; Grützmann p. 77; Maierini p. 516, ed anche Meischeider p. 99 (che non sembra peraltro coerente con ciò che avea detto poco più sopra).

[3] V. cap. X n.° 4.

proposito una controversia fra i giureconsulti romani, alcuni dei quali ritenevano che non potesse la moglie esser soggetta alla revoca se il marito non fosse stato conscio della frode [1]. Ora quest'opinione si fonda appunto su ciò che, essendo la dote costituita al marito, l'atto fraudolento si compie fra lui ed il decotto, sicchè la moglie deve essere riguardata come un terzo che ne beneficia solo mediatamente. E se altri giuristi seguivano un'opinione contraria [2], ciò dipendeva dalla loro convinzione che non potesse la moglie nel caso speciale essere equiparata ad un acquirente mediato. Ma gli uni e gli altri erano d'accordo sulla tesi generale. In omaggio ai testi surriferiti è quindi da respingere il dubbio che nel caso supposto da Paolo [3] « is, qui a debitore *sciens* rem emit, iterum alii bona fide ementi vendidit », la qualità di *sciens* rappresenti un elemento non necessario.

Nè solamente le fonti appoggiano la teoria che richiede che il primo acquirente sia stato partecipe della frode, affinchè il suo avente causa possa essere esposto all'azione dei creditori, ma la suffraga la logica, la quale non può ammettere che un acquisto, che non è impugnabile presso il primo acquirente, tranne al più l'obbligo di costui a restituire l'arricchimento, lo divenga presso il secondo, qualunque sia la scienza che egli possa avere del consilium fraudis del decotto.

Ma se il terzo immediato è effettivamente in dolo, il suo avente causa non può sottrarsi alla revoca allegando di aver ignorato la scientia fraudis del proprio autore, quando sia dimostrato che egli conosceva l'insolvibilità del debitore al momento dell'alienazione, poichè in tal caso egli doveva temere che questa fosse stata da lui compiuta in frode dei creditori, e perciò, scrive ottimamente il Francke [4], doveva riflettere alla possibilità che il primo acquirente avesse agito in mala fede; onde, se ciò malgrado ha concluso il negozio, ha tolto sopra di sè il rischio eventuale della revoca nell'ipotesi che l'acquisto della controparte fosse davvero fraudolento.

[1] Cfr. l. 14 D. h. t. Ulpianus l. 6 disputationum: « si fraudator pro filia sua dotem dedisset *scienti* fraudari creditores ».

[2] Cfr. l. 25 § 2 D. h. t.

[3] l. 9 D. h. t.

[4] LXII p. 481.

4. — Quale importanza avesse nel diritto romano il requisito della scientia fraudis è appena necessario ora ricordare, poi che fu dimostrato che la fraus creditorum costituiva un delitto privato. Richiedere che il convenuto con l'actio pauliana non abbia ignorato la frode (cum eo qui fraudem non ignoraverit), significava pel pretore romano richiedere la costui partecipazione al delitto. Ma già nell'interdetto la consapevolezza dell'acquirente (sciente te) veniva ad assumere un'entità diversa. Infatti con esso è tenuto anche chi non ha acquistato immediatamente dal debitore, sebbene certo non possa essere accusato di aver preso parte al delitto. Ciò che giustifica la revoca in questa ipotesi è la considerazione che il terzo, essendo consapevole dell'origine del suo diritto, può e deve aspettarsi di perderlo. Se non che, attribuito questo valore al presupposto della scientia fraudis, il pretore potè facilmente prescinderne in tutti quei casi nei quali, benchè l'acquirente sia ignaro della frode, non è iniquo obbligarlo a restituire ciò di cui si è arricchito [1]. Precisamente per questi casi è stato dettato l'editto:

Interdum causa cognita et si scientia non sit [2] [*in factum actionem* Trib.] (*interdicam et sponsionem restipulationemque facere* Ulp. ?) permittam.

5. — Dobbiamo ora cercare in quali casi si applichi l'interdetto utile. Una costituzione imperiale [3] dichiara precisamente « contra eum qui ex lucrativo titulo possidet scientiae mentione detracta creditoribus esse consultum ». E parecchi esempi di acquisti a titolo lucrativo sono ricordati nelle fonti. Della donazione trattano le ll. 6 § 11 e 17 § 1 D. h. t. [4]; del legato la l. 6

[1] Cfr. l. 6 § 11 D. h. t. Ulpianus l. 66 ad edictum: «..... nec videtur iniuria adfici is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur »,

[2] Così il pretore prescindeva dal requisito enunciato nella clausola « sciente te », ma in tutti i casi egli tenne ferma la necessità del consilium fraudis del debitore. Non può quindi seriamente agitarsi nel diritto romano la questione fatta dai civilisti, se gli atti a titolo gratuito del decotto siano revocabili anche senza la prova della frode da parte sua.

[3] l. 5 C. h. t.

[4] Cfr. anche l. 3 C. h. t. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Acyndino: « Si paterna hereditate abstinuisti nec quicquam in fraudem creditorum ex bonis eius in te donationis iure transscriptum est, a privatis creditoribus praeses provinciae conveniri te non patietur ».

Abbiamo ragione di dubitare della esattezza dell'aggettivo *privatis*, poichè, argomentando a contrario, si dovrebbe concludere che il figlio astenutosi possa essere conve-

§ 13 D. eod. [1]; della dote le ll. 10 § 14 e 25 § 1-2 D. eod. e la l. 2 C. eod.; della remissione del debito le ll. 1 § 2, 10 § 15. 22. 23, 17 pr., e 25 pr. D. eod.; della rinuncia al grado del proprio pegno in favore di altro creditore pignoratizio posteriore la l. 2 D. eod.; del pagamento anticipato le ll. 10 § 12 e 17 § 2 D. eod.

Acquisto a titolo gratuito è anche quello che si procura all'avversario mediante la confessio in iure, ricordata dalla l § 7 D. 38. 5.

Sebbene dagli scrittori non sogliano essere qui annoverati, nondimeno sono gratuiti anche tutti gli acquisti che provengono da omissioni del fraudator; dei quali la l. 3 § 1 ci porge i seguenti esempi [2]: « si forte data opera ad iudicium non adfuit vel litem mori patiatur vel a debitore non petit, ut tempore liberetur, aut usum fructum vel servitutem amittit ».

In un altro frammento Gaio [3] contempla l'ipotesi della occupazione della res derelicta dal fraudator. E se qua l'acquisto

nuto dai creditori pubblici del padre, ciò che non è vero. Unica eccezione, introdotta a quanto pare da Aureliano, e rammentata in un altro rescritto (l. 4 C. 12. 62 [63]) dagli stessi autori della l. 3 cit., è la « causa primipili ». Che invece di *privatis* l'originale avesse *paternis*? Nella l. 4 C. 12 62 [63] cit. si dice appunto: « si neque successistis patri vestro, nec quicquam ex bonis eius tenetis, consequens est a *paternis* creditoribus vos non conveniri ».

[1] Ulpianus l. 66 ad edictum: « Item si necessarius heres legata praestiterit, deinde eius bona venierint, Proculus ait, etiamsi ignoraverint legatarii, tamen utilem actionem dandam: quod nequaquam dubium est ».

Alla revoca del legato possono aver diritto soltanto i creditori del defunto nel concorso sul costui patrimonio. Infatti contro l'erede creditori e legatari vantano un egual diritto di credito, ed il pagamento del legato non sarebbe revocabile, perchè dovrebbe considerarsi come il pagamento di un debito da parte dell'erede che adì l'eredità. Per mettersi in grado di ottenere la revoca i creditori del defunto devono chiedere la separazione dei beni ereditari da quelli propri dell'erede. Allora, o i legatari dal canto loro non la chiedono, e i creditori saranno soli a concorrere sul patrimonio del defunto e avranno diritto di far revocare tutte le alienazioni fraudolente compiute dall'erede, abbiano pure servito per soddisfare i legatari; o anch'essi domandano la separazione, come è loro diritto (cfr. l. 4 § 1, l. 6 pr. D. 42. 6; contra Ferrini *Bullettino dell'Istituto di dir. rom.* XIII p. 35 n. 1, la cui opinione ci sembra infondata), ed eziandio in tal caso, poichè ai legatari non si concede di far valere le loro ragioni sul patrimonio del defunto se non dopo che siano stati soddisfatti integralmente i creditori, questi potranno chiedere la restituzione del legato prestato dall'erede. Codeste osservazioni dovevamo premettere per risolvere il dubbio che potrebbe affacciarsi alla lettura del testo, se solamente nell'ipotesi di un erede necessario fosse ammessa la revoca del legato. (Cfr. infatti Huschke XIV p. 36 n. 2). A nostro avviso, una tale restrizione del diritto dei creditori sarebbe ingiustificata. Che se il giureconsulto suppone un erede necessario, deve trovarsene la spiegazione nel fatto che in pratica, almeno di regola, soltanto questo erede si sobbarca al peso di un'eredità passiva.

[2] La perdita della servitù per non uso è ricordata anche nella l. 4 D. h. t.

[3] l. 5 D. h. t.

avviene per una causa originaria, ne è altrettanto evidente il carattere gratuito. In tutti questi casi, ai quali noi abbiamo dimostrato[1] l'inapplicabilità dell'actio pauliana, non solo la revoca si ottiene mediante l'interdetto, ma questo può esperirsi anche contro l'ignaro della frode.

6. — L'acquisto gratuito può anche essere l'effetto di un atto intervenuto tra il fraudator ed un'altra persona, la quale si trovi in certi determinati rapporti giuridici con l'acquirente.

Abbiamo già visto alcuni casi di questa specie studiati da Venuleio nella l. 25 pr. D. h. t., ed abbiamo anche notato[2] che essi non cadono sotto l'impero dell'actio pauliana, bensì sotto quello dell'interdetto. Ora dobbiamo soggiungere che l'interdetto cui si ricorre è l'interdetto utile. Allorchè il fraudator compie l'accettilazione col fideiussore, il debitore principale è tenuto « etiamsi ignoraverit, quia ex donatione capit ». Similmente, se l'accettilazione avviene con uno dei debitori solidali, si può agire anche contro l'altro, quantunque ignori la frode.

Quell'arricchimento, che nei casi ora esposti si verifica sempre necessariamente in forza del vincolo che intercede fra debitore e fideiussore o fra più debitori solidali[3], può eventualmente verificarsi negli atti a titolo gratuito posti in essere dal tutore, dal curatore, dal procurator per conto del pupillo, del minore, del furioso, del dominus. Se costoro profittano degli acquisti fatti dai loro rappresentanti, non c'è ragione di esimerli dall'obbligo di restituire l'ammontare dell'arricchimento. Tale è il principio che ricavasi dalla l. 10 § 5 D. h. t.[4] relativamente al pupillo. Il giu-

[1] V. Introduzione n.° 7.

[2] V. Introduzione n.° 9.

[3] Altri casi, per la moglie e pel suocero, vedremo più tardi (cap. X n.° 4), studiando particolarmente la revoca della dote.

[4] Ulpianus l. 75 ad edictum: « Ait praetor « sciente te », id est eo, qui convenietur hac actione. Quid ergo, si forte tutor pupilli scit, ipse pupillus ignoravit? Videamus, an actioni locus sit, ut scientia tutoris noceat: idem et in curatore furiosi et adulescentis. Et putem hactenus istis nocere conscientiam tutorum sive curatorum, quatenus quid ad eos pervenit ».

Non crediamo d'ingannarci affermando che il testo ha largamente subito la mano dei compilatori. È da notare anzitutto la discordanza nei tempi dei verbi *scit* ed *ignoravit*, il pronome *ipse* appare superfluo ed esageratamente enfatico innanzi a « pupillus »; inoltre Ulpiano, il quale sapeva benissimo che il pupillo è reputato ignorare la frode in ogni caso, perchè la sua ignoranza « propter aetatem contingit » (cfr. l. 6 § 10 D. h. t.), non poteva esprimere l'ipotesi *si ipse pupillus ignoravit*, come se essa fosse contingente e non invece necessaria. Forse questa prima parte del frammento era concepita nell'originale

reconsulto presuppone la consapevolezza del tutore: ma sarà essa necessaria quando l'atto del tutore, dal quale scaturì l'arricchimento del pupillo, sia un atto a titolo gratuito? La risposta vuol essere affermativa, non già perchè il pupillo debba essere favorito in confronto degli altri acquirenti, ma perchè egli è in certo modo un terzo mediato, e, come tale, non può essere soggetto alla revoca, allorchè questa non sia esperibile contro il terzo immediato, cioè nel caso nostro contro il tutore. Infatti abbiamo già visto [1] che il subacquirente non è esposto all'azione revocatoria, qualunque sia lo stato della sua coscienza e l'indole del negozio, se l'avente causa immediatamente dal fraudator acquistò in buona fede.

Al tema della responsabilità del pupillo si riferisce parimenti la l. 6 § 10 D. h. t. [2], dove peraltro non può esser questione della scienza del tutore, giacchè Ulpiano contempla il caso che siasi contrattato direttamente con l'impubere. Gli interpreti discutono se in questo frammento il giureconsulto intenda parlare soltanto degli atti a titolo gratuito o anche degli atti a titolo oneroso. È della prima opinione il Reinhart [3], seguono la seconda il Maierini [4], il Serafini [5] ed altri [6]. Questi ultimi osservano che il dubbio risoluto da Labeone, se possa ammettersi la revoca contro il pupillo, perciò che egli non possiede mai la scientia fraudis, non sorge riguardo agli atti a titolo gratuito, attesochè in essi la scienza non è punto richiesta. Non ci sfugge la forza di questo argomento, ma pensiamo che la questione sia mal posta.

press'a poco così: « quid ergo, si tutor pupilli scit, an interdicto locus sit, ut scientia tutoris nocat? ». Ma, comunque si voglia pensare intorno a questa nostra congettura, poichè il caso studiato dal giureconsulto era « si tutor pupilli scit », ed egli ricercava se dovesse nuocere la scienza del tutore, la frase « idem et in curatore furiosi et adulescentis », di cui neppure la forma è troppo bella, deve ritenersi inserita nel punto in cui ora si legge da mano estranea, che fu perciò costretta ad alterare la proposizione finale, come è dimostrato dall'uso del pronome *iste*, e dal plurale *tutorum sive curatorum*, il quale contrasta col singolare sopra adoperato.

[1] V. sopra n°. 3.

[2] Ulpianus l. 66 ad edictum: « Si quid cum pupillo gestum sit in fraudem creditorum, Labeo ait omnimodo revocandum, si fraudati sint creditores, quia pupilli ignorantia, quae per aetatem contingit, non debet esse captiosa creditoribus et ipsi lucrosa: eoque iure utimur ».

[3] p. 108.

[4] p. 181.

[5] II p. 58 segg.

[6] Che si possono veder citati in Serafini ivi p. 58 n. 2. Cfr. anche Brunz I § 123 p. 552 (1ª edizione).

In origine l'impubere era capace di rendere la sua condizione migliore, ma incapace di renderla peggiore: di guisa che negli atti onerosi egli diveniva creditore, ma non si obbligava verso l'altra parte, acquistava la proprietà del denaro mutuatogli, ma non diveniva debitore del medesimo, se gli era fatta la mancipazione o la tradizione della cosa comperata ne diveniva proprietario, ma alla sua volta non trasmetteva al venditore la proprietà del denaro pagato. La giurisprudenza posteriore ha attenuato questi principii, in quanto ha ammesso che l'impubere fosse tenuto nella misura dell'arricchimento [1].

Adunque da un lato è certo che al tempo di Ulpiano, in un contratto a titolo oneroso, il pupillo si obbligava verso l'altra parte per l'ammontare dell'arricchimento, dall'altro non può esser messo in dubbio che soltanto in questa misura egli è tenuto verso i creditori del fraudator. Benchè infatti Ulpiano non ripeta nel nostro testo la limitazione della responsabilità del pupillo all'arricchimento, ch'egli pone nella l. 10 § 5 cit., tuttavia noi crediamo, (e lo prova il motivo addotto « quia pupilli ignorantia non debet esse ipsi lucrosa »), che nella l. 6 § 10 bisogni sottintendere lo stesso limite. Ma così stando le cose, è d'uopo riconoscere che il motivo labeoniano non sarebbe più calzante se il pupillo avesse già adempiuto verso il fraudator la propria obbligazione ristretta all'arricchimento. Dove sarebbe più allora il lucro ritratto dalla sua ignoranza?

Queste considerazioni ci mostrano che all'epoca di Ulpiano la revoca contro il pupillo, per atti compiuti con lui dal fraudator senza l'intervento del tutore [2], non era di solito pratica-

[1] Cfr. Girard p. 205 segg.

[2] Se il negozio oneroso sia stato concluso « tutore auctore », poichè sussiste sempre la « pupilli ignorantia quae per aetatem contingit », anche in questo caso sarà tutto al più la scientia tutoris che potrà nuocere al pupillo. Se non che il dolo del tutore, come ci insegna Ulpiano nella l. 10 § 5 cit., e come per un caso analogo ripete egli stesso (l. 29 ad edictum) nella l. 3 pr. D. 14. 4, non deve « lucrosum esse » ma neppure « nocere pupillo »; e perciò in quest'ultima legge si conclude « hactenus pupillum ex dolo tutoris teneri, si quid ad eum pervenerit ». I creditori defraudati non possono adunque pretendere dal pupillo altro che l'arricchimento; ma potranno almeno intentare l'azione revocatoria contro il tutore? Non lo possono, perchè il tutore che interpone l'auctoritas non contrae alcun vincolo verso i terzi, bensì della sua condotta risponde verso il pupillo. Nondimeno è assai equa, ed ottimamente applicabile al caso di cui trattiamo, l'opinione sostenuta a proposito dell'actio tributoria da Pomponio che « si solvendo tutor sit, ex dolo

mente efficace se non allorchè trattavasi di atti a titolo gratuito, poichè negli atti a titolo oneroso egli era debitore della controprestazione promessa fino a concorrenza dell'arricchimento da lui fatto, e questa ragione di credito, ove non fosse stata già soddisfatta al fraudator, i creditori trovavano nel patrimonio di costui, e non avevano quindi bisogno di ricorrere all'interdictum utile.

Per altra via noi giungiamo quasi alla stessa conclusione del Reinhart, che cioè la l. 6 § 10 cit. si riferisca specialmente agli atti a titolo gratuito, ed abbiamo pertanto di fronte la medesima obbiezione. La quale può forse essere rafforzata da quest'altro riflesso, che, dicendo che la revoca ha luogo « omnimodo », il giureconsulto deve voler significare che essa compete qualunque sia la natura dell'atto.

A parer nostro, la soluzione di tale difficoltà va cercata nella storia dei principii intorno alla capacità di obbligarsi del pupillo. La regola, secondo la quale egli è tenuto nella misura dell'arricchimento, sembra essersi svolta in un tempo posteriore a Labeone. Ulpiano (l. 40 ad Sabinum) nella l. 5 pr. D. 26. 8 ricorda un rescritto del divo Pio che decise « in pupillum cuivis actionem in quantum locupletior factus est dandam ». Nella l. 3 pr. D. 13. 6 troviamo di nuovo Ulpiano (l. 28 ad edictum) che dichiara « si locupletior pupillus factus sit, dandam utilem commodati actionem secundum divi Pii rescriptum ». Noi siamo quindi d'avviso che Labeone non conoscesse ancora questa obbligazione del pupillo, e che, essendo al suo tempo i negozi onerosi validi solamente in favore del pupillo e non contro di lui, egli dovesse proporsi la questione, se almeno il pupillo fosse tenuto verso i creditori defraudàti, in termini generali « si quid gestum sit in fraudem creditorum », senza distinguere tra atti onerosi e gratuiti, una volta che anche gli atti per loro natura onerosi non sono tali pel pupillo il quale nè rimane obbligato nè perde il diritto dato in cambio. Qualunque fosse il negozio

eius pupillum teneri scripsit »; e precisamente sarà tenuto « ut actionem, quam contra tutorem habeat, praestet » (cfr. l. 3 pr. cit.).

Così a nostro avviso deve esser trattato l'atto compiuto dal pupillo con l'auctoritas del tutore, circa la revoca del quale professano erronee opinioni gli autori che se ne occupano. Cfr. Maierini p. 181 segg.; Serafini II p. 59; Brezzo p. 158 segg.

concluso col pupillo, Labeone poteva sempre supporre il suo arricchimento, e poteva perciò dirlo « omnimodo revocandum ». In bocca di Ulpiano quest' affermazione è troppo assoluta. Poichè non è lecito dubitare che la revoca contro il pupillo spetta soltanto nei limiti dell' arricchimento, essa nell' ultimo diritto classico e nel diritto giustinianeo non colpisce di regola se non gli atti che siano stati compiuti col pupillo a titolo gratuito. Ciò non di meno è possibile talora sperimentarla per un atto a titolo oneroso. Sappiamo infatti che l' atto oneroso è revocabile solamente quando le prestazioni delle due parti non si equivalgano [1]. Ora suppongasi che un fondo del valore di 10,000 sia stato venduto ad un pupillo per 5,000; qualunque sia l' ammontare dell' arricchimento fatto dal pupillo, che può ben essere superiore a 5,000, egli non è obbligato verso il fraudator oltre le 5,000 promesse; ma se effettivamente egli ritraesse dal negozio un lucro maggiore, questo dovrebbe essere restituito ai creditori defraudati. In vista di ciò bisogna dire che la l. 6 § 10 contempla anche gli atti a titolo oneroso; e che Ulpiano non ha commesso un vero e proprio errore ripetendo le parole di Labeone, sebbene queste non abbiano più la stessa portata.

7. — Ciò che nella l. 10 § 5 cit. Ulpiano affermava rispetto al pupillo, ed i compilatori rispetto al minore ed al furioso, che essi sono tenuti nei limiti dell' arricchimento per gli atti a titolo gratuito compiuti dal tutore e dal curatore, deve valere eziandio in confronto del dominus che si sia arricchito per un atto compiuto dal suo procurator [2]. Veramente la l. 25 § 3 D. h. t. [3] afferma in termini generali che il dominus ignorante della frode non è soggetto all'azione revocatoria: ma conviene andar adagio prima di sentenziare in base a questo frammento. È indubitato che il dominus non poteva essere convenuto con la pauliana; ma avrà potuto esserlo con l'interdetto utile? Il testo che appartiene al trattato di Venuleio sugli interdetti potrebbe parere che escludesse anche la competenza del secondo mezzo giuridico; se non

[1] V. cap. II n°. 3.

[2] Cfr. Schönemann p. 38 n. 9. Contra Mankiewicz p. 43.

[3] Venuleius l. 6 interdictorum: « Si procurator ignorante domino, cum sciret debitorem eius fraudandi cepisse consilium, iussit servo ab eo accipere, hac actione ipse tenebitur, non dominus ».

che per bene intenderlo fa d'uopo restituire il passo nella sua lezione originale. Dimostreremo più tardi che il pronome « eius » è emblematico; per ora ci basta di provare che è stato aggiunto dai compilatori l'inciso « ignorante domino ». Il principio classico, che vigeva, salvo alcune eccezioni, in tutti i delitti privati, è che se il servo commette un delitto « iniussu domini », ancorchè « sciente domino », il padrone non è tenuto direttamente, « suo nomine », ma « nomine servi » con « l'actio noxalis » [1]. Peraltro nel caso contemplato da Venuleio il padrone, sciente o ignorante che fosse, non poteva essere convenuto neppure con l'azione nossale, perchè il servo, che compie il delitto ordinatogli dal padrone o da chi ne fa le veci, è considerato come un mero strumento della volontà altrui, e non è egli stesso colpevole del delitto consumato [2]. Sicchè in diritto classico, dato il caso della l. 25 § 3 cit., il dominus non era tenuto nè « suo nomine » nè « nomine servi ». Ma, dacchè piacque a Triboniano che il proprietario consapevole del delitto dello schiavo fosse tenuto direttamente [3], i compilatori inserirono anche qui l'« ignorante domino » per avvertirci che, se fosse stato sciente [4], il padrone avrebbe dovuto rispondere « suo nomine » [5].

Tuttavia è da vedere se il dominus non dovesse almeno restituire l'arricchimento, supposto che gli fosse pervenuto ciò che il procurator avea fatto « accipere » dal servo. Orbene il caso del § 3 non differisce essenzialmente dai casi studiati nei paragrafi precedenti, dove, oltre la responsabilità della persona che ha preso parte direttamente all'atto fraudolento, si afferma anche quella di altre persone che ne trassero vantaggio: di guisa che comanda la logica che, come si dava l'interdetto utile contro il debitore principale liberato, se il fideiussore, a cui il fraudator « acceptum tulit », fosse stato insolvente [6], così, se è in-

[1] Cfr. Pampaloni *Studi sopra il delitto di furto* II p. 19.

[2] Cfr. Pampaloni op. cit. p. 16.

[3] Cfr. Pampaloni op. cit. p. 20 segg.

[4] Cfr. le frasi interpolate nella l. 6 § 12 D. h. t.: « ignorante domino », « sed si dominus scit suo nomine convenietur ». Cfr. Pampaloni op. cit. p. 73 n. 7.

[5] Ed anche « nomine servi ». Cfr. Pampaloni op. cit. p. 23 segg.

[6] Cfr. l. 25 pr. D. h. t. La condizione dell'insolvenza è richiesta perchè, come vedremo più avanti al n°. 9, il pretore accorda l'interdetto utile « causa cognita », e perciò solamente quando ne sia dimostrata la necessità.

solvente il procurator, lo si dia contro il dominus arricchito. È da questo punto di vista che si giustifica perchè Venuleio dopo le ipotesi esaminate nei §§ 1 e 2 passasse a trattare il caso enunciato nel § 3.

Per tali considerazioni noi dubitiamo assai che il giureconsulto escludesse così recisamente la responsabilità del dominus (ipse tenebitur, non dominus). L'antitesi potrebbe invece derivare dai compilatori, i quali, trascurando l'ipotesi dell'arricchimento, volevano far risaltare la regola, che il padrone non è tenuto nel caso nostro per il delitto dello schiavo da lui ignorato.

8. — Nei n.i precedenti abbiamo passato in rassegna vari casi, che si trovano menzionati nelle fonti, in cui la revoca si ottiene anche contro l'ignaro della frode. L'elemento comune a tutti questi casi è la causa lucrativa dell'acquisto, ed è essa che giustifica la revoca contro il nesciens fraudis.

Nondimeno si è tentato di fondare sulla l. 6 § 10 cit. la regola che ognuno, il quale abbia acquistato inscientemente una cosa alienata in frode dei creditori, sia tenuto per l'arricchimento, ancorchè questo provenga da un negozio oneroso [1]. Ma, secondo che abbiamo spiegato, ben altro è il senso del frammento. Forse non è neppure giusto asserire, come fanno molti [2], che esso introduca riguardo al pupillo un'eccezione al principio generale che l'azione revocatoria non è esperibile contro il nesciens fraudis che ha acquistato a titolo oneroso: poichè, se è vero che il pupillo può essere talora convenuto anche in base ad un negozio per sua natura oneroso, non bisogna dimenticare che a rigore non è oneroso per il pupillo un negozio in cui egli non è obbligato verso l'altro contraente alla prestazione promessa, ma soltanto all'arricchimento; ed ai creditori non fa che restituire quell'arricchimento che non ha prestato interamente al fraudator.

A parte il caso del pupillo, è certo che contro le persone capaci non si dava nel diritto classico l'interdetto « scientiae mentione detracta », e non si dà nel diritto giustinianeo l'azione re-

[1] Cfr. Zürcher p. 51; Windscheid II § 463 n. 24.

[2] Cfr. Otto p. 126; Grützmann p. 66; Brinz II § 345 n. 20; Serafini I p. 178 II p. 58. Cfr. anche Huschke IX p. 365 n. 67.

vocatoria, se non quando l'atto da esse compiuto sia lucrativo. Lo provano le fonti, mentre fanno l'ipotesi della donazione, o parlano in generale di liberalità ricevute dall'acquirente [1], o, trattando di atti che non sono vere donazioni, motivano la competenza dell'azione contro l'ignorante della frode col richiamo alla donazione [2], quale titolo lucrativo per eccellenza.

Come la teoria ora combattuta pecca per eccesso, così è esageratamente angusta ed ugualmente erronea l'opinione che la causa dell'arricchimento debba essere una donazione vera e propria [3]. In prova di ciò si allega la circostanza che le fonti rilevano in modo speciale singoli determinati negozi che non costituiscono una vera donazione, ed hanno cura di notare che, sebbene l'acquisto fatto in base ad essi sia un puro lucro, tuttavia per la revoca è necessaria la scientia fraudis dell'acquirente. Di tali esempi l'Otto non sa però addurne che due; uno è il caso del fideiussore, che esamineremo tra breve, dove, malgrado la gratuità dell'acquisto, considerazioni di equità fecero escludere la revoca, l'altro è quello della dote, che, come sarà meglio sviluppato a suo luogo, i romani ritennero non rappresentasse pel marito una causa lucrativa di acquisto. D'altra parte l'Otto vede un'eccezione alla regola da lui asserita in testi [4] che non accennano menomamente ad alcuna anormalità, solo perchè gli atti ivi contemplati non rientrano sotto il concetto della donazione, ed è costretto, a tacer anche della l. 6 § 11 cit., di intendere restrittivamente, contro il suo letterale significato, l'espressione « qui ex lucrativo titolo possidet » della l. 5 C. h. t. [5]

9. — Ma se il criterio seguito dalla dottrina romana nell'estendere l'interdetto ai casi in cui mancasse la scienza del-

[1] l. 6 § 11 D. h. t.: « ... in hos tamen, qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit liberalitatem acceperunt, hactenus actio erit danda rel. »; l. 5 C. h. t. « ... contra eum, qui ex lucrativo titulo possidet, scientiae mentione detracta creditoribus esse consultum ».

[2] l. 25 pr. D. h. t.: « quia ex donatione capit »; l. 25 § 1 D. eod. « quia intellegitur quasi ex donatione aliquid ad eum pervenisse ».

[3] Cfr. Francke XVI p. 127; Meischeider p. 62; Otto p. 123 segg.

[4] ll. 2 e 18 D. h. t., l. 6 § 13 D. eod. L'atto fraudolento contemplato nelle prime è la remissione del pegno, nella seconda il pagamento del legato.

[5] Cfr. anche Serafini II p. 46 n. 1.

l'acquirente fu l'indole lucrativa dell'acquisto [1], è necessario tuttavia ricordare che nessuna distinzione il pretore aveva espressamente posto nell'editto, ma soltanto aveva promesso di passar sopra al requisito della scienza « causa cognita ». Codesta causae cognitio ebbe per effetto che i romani si lasciassero dominare dall'equità nel valutare le circostanze di ogni singolo caso, e che talvolta, non ostante la gratuità dell'acquisto, negassero la revoca per mancanza della scientia fraudis. Ne fornisce un esempio Venuleio, il quale, supposto che sia intervenuta l'accettilazione fra il creditore ed il debitore principale, si chiede se sia tenuto anche il fideiussore. E mentre nell'ipotesi che questi sia stato consapevole risponde affermativamente, pel caso contrario scrive: « Si vero ignoraverit, numquid non aeque actio in eum dari debeat, quoniam magis detrimentum non patitur, quam lucrum faciat? » [2]. Col motivo addotto il giureconsulto non intende di escludere che la remissione del debito sia una causa lucrativa anche in confronto del fideiussore, ma rileva come sia iniquo (non aeque) ammettere l'interdetto contro di lui, giacchè l'obbligazione da cui è stato liberato lo vincolava al pagamento di un debito non suo.

Del resto l'efficacia della « causae cognitio » riservatasi dal pretore si rivela anche in altri riguardi. Il debitore principale è tenuto per l'accettilazione compiuta col fideiussore, il creditore per quella avvenuta con un altro dei creditori solidali [3]; ma il pretore non permette di rivolgersi contro chi trasse vantaggio dall'atto fraudolento senza prendervi parte, se non quando sia insolvibile la persona con la quale si operò l'accettilazione, « si ille, cui acceptum factum est, solvendo non sit ».

10. — Al principio generale, per cui l'acquirente ignaro della frode è esposto alla revoca solo se l'acquisto avvenne a

[1] Afferma il Simoncelli *Riv. ital. per le scienze giuridiche* 5 (1888) p. 394 segg. che, distinguendo l'atto a titolo oneroso dall'atto a titolo gratuito, i giureconsulti romani non intesero far altro che di rilevare due esempi tipici; e non trascurarono di applicare altri principii per stabilire quando e di fronte a quali limiti sociali dovesse cedere l'estensione equitativa dell'azione revocatoria. Ora che i romani potessero, meglio di noi, tener conto dell'equità del singolo caso, è vero, ma ciò dipende essenzialmente dalla circostanza indicata nel testo.

[2] l. 25 pr. D. h. t.

[3] l. 25 pr. cit.

titolo gratuito, si suole dire[1] che fa eccezione il fisco, il quale ha il diritto di far revocare le alienazioni compiute dal suo debitore a qualunque titolo, senza che occorra provare la scientia fraudis dell' acquirente.

Sebbene questo diritto del fisco sia indiscutibile[2], tuttavia male si parla di eccezione alle regole dell' azione revocatoria. Anzitutto il fisco riprende le cose alienate dal suo debitore « iure extraordinario »[3]; ed è così che si spiegano le norme singolari che reggono questo caso di revoca[4]. Inoltre a partire da Caracalla il fisco ebbe un' ipoteca generale sul patrimonio presente e futuro del suo debitore, la quale naturalmente investe gli oggetti alienati anche dopo la loro alienazione[5].

[1] Cfr. tra altri Schönemann p. 42 n. 13; Grützmann p. 65 n. 210.

[2] Cfr. l. 18 § 10 D. 49. 14. Marcianus l. singulari de delatoribus: « Papinianus tam libro sexto quam undecimo responsorum scribit ita demum publicam auferri pecuniam ei, qui, cum erat creditor, in solutum pecuniam accepit, si aut sciebat, cum accipiebat, publicum quoque esse debitorem, aut postea cognovit, antequam consumeret pecuniam. Sed placet omnimodo ei pecuniam auferendam esse, etiamsi ignoravit, cum consumeret ». Cfr. anche l. 47 pr. D. eod., in cui i compratori dei fondi del debitor fisci sono convenuti dal fisco per il debito residuo dopo la di lui escussione.

[3] Nel caso della « pecunia quam creditor a debitore suo recepit », di cui si occupano le ll. 18 § 10, 19-21 D. 49. 14, l' imperatore Alessandro Severo (l. 5 C. 7. 73) ci attesta espressamente che « suum recuperatum extraordinario iure aufertur ».

[4] Il convenuto doveva talora restituire il doppio della cosa « in qua fraudis ministerium suscepit » (l. 46 § 1 D. 49. 14); talora la cosa « cum quadruplis fructibus » (frag. de iure fisci 19); il creditore che ha ricevuto il pagamento da chi era contemporaneamente publicus debitor non deve prestare le usure, per dichiarazione di Papiniano, « quoniam res, non persona convenitur » (l. 19 D. 49. 14; cfr. l. 5 C. 7. 73).

[5] Cfr. Otto p. 206; Puchta *Vorlesungen* § 380 p. 250.

Capitolo V.

EVENTUS DAMNI.

1. A costituire l'eventus damni basta nel diritto classico la missio in bona. — 2. Fondamento di questo principio. — 3. Nel diritto giustinianeo occorre che sia compiuta la vendita del patrimonio del fraudator. — 4. Dei creditori che hanno ottenuto la missio in bona, e rispettivamente dei creditori che hanno proceduto alla vendita dei beni, almeno uno deve essere anteriore all'atto fraudolento. — 5. Si dà ragione di questo principio, e si stabilisce chi debba reputarsi creditore posteriore. — 6. La revoca è ammessa, sebbene i creditori siano posteriori, quando col loro denaro sono stati soddisfatti gli anteriori. Come si giustifica quest'eccezione. — 7. Del principio per cui l'eventus fraudis deve verificarsi su quello stesso patrimonio, a detrimento del quale avvenne l'alienazione fraudolenta. In alcuni casi speciali fu ammesso un interdetto utile. Esame della l. 10 § 10-11 interpolata. — 8. Critica delle teorie sostenute dagli scrittori, ed esposizione della nostra opinione circa il fondamento razionale della regola suenunciata. — 9. Essa si applicava anche alla pauliana. Un tale presupposto dovette essere indicato nella formula dell'azione, di cui si ritrovano le tracce nel § 6 I. 4. 6. La norma classica fu conservata, unitamente alle eccezioni, da Giustiniano.

1. — Per l'ammissibilità della revoca è necessario il danno effettivo dei creditori « eventus damni », il quale non può consistere che nel difetto totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione. Ma se questo principio nella sua astratta concezione è incontestabile, ed esatto per qualunque sistema giuridico, ben può invece essere disputabile e diversificare in ciascuna legislazione ciò che si attiene alla sua applicazione concreta. Bisogna pertanto indagare come e quando i romani ritenessero verificato il danno dei creditori.

Parrà forse che tale questione noi abbiamo già risoluto allorchè riponevamo il consilium fraudis nella coscienza dell'insolvibilità [1]. Ma l'insolvenza si manifesta esteriormente con la mancanza del pagamento, ed è quindi sempre da vedere se i romani si siano fermati a questo fatto estrinseco, o se abbiano richiesto anche che esso fosse l'effetto dell'eccedenza del passivo sull'attivo.

[1] Ricordiamo anche che le fonti indicano il fraudator con la perifrasi « debitor qui solvendo non est » (l. 6 §§ 11 e 12 D. h. t.; cfr. anche l. 6 § 7 e l. 15 D. eod.).

A codesta domanda varie sono le risposte degli interpreti [1]. Quella delle fonti si è cercata anzitutto nella l. 10 § 1 D. h. t. [2], secondo cui l'eventus fraudis è raggiunto se i creditori anteriori all'atto fraudolento « vendiderunt bona debitoris ». Ma il senso del passo è ben lungi dall'esser sicuro. Per constatare il danno dei creditori farà d'uopo attendere che sia compiuta la venditio bonorum, col risultato che essi non ricevano il pagamento integrale dei loro crediti? Che a questa conclusione non ci costringa il tenore della frase surriferita, ha mostrato assai bene il Grützmann [3], osservando che essa può tradursi così: si ha per verificata la frode, quando gli stessi creditori, che il debitore volle danneggiare, ne vendono i beni. Infatti « bonorum venditio » dicesi l'intero procedimento esecutivo [4]; e, ciò che è ancora più importante a rilevarsi, il discorso di Ulpiano non poggia sul « bona vendiderunt », ma sull'intera proposizione « si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt ». L'intenzione del giureconsulto non è di dichiarare che l'eventus damni è rappresentato dalla venditio bonorum, bensì di stabilire la necessità che i creditori, i quali procedono all'esecuzione sui beni del debitore, siano quei medesimi che esistevano al momento dell'alienazione fraudolenta [5].

Inoltre la prova positiva che il diritto classico romano non esigeva la venditio bonorum ricavasi da parecchi testi. L'editto della l. 1 pr. D. h. t. concede l'azione al curator [6], che ha per

[1] Cfr. Huschke XIV p. 38 segg. 64 segg.; Schey p. 136 segg. 152 segg.; Otto p. 139 segg.; Grützmann p. 13 segg. 71 segg.; Fitting p. 313 segg.; Windscheid II § 463 n. 25.

[2] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Ita demum revocatur quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt ».

[3] p. 26.

[4] Cfr. p. es. l. 12 pr. D. 42. 5. Paulus l. 59 ad edictum: «.... plane si is postulaverit, qui creditor non est, minime dicendum est vel eum, qui creditor est, possidere posse, quia nihil egit talis postulatio: aliter atque si creditor, cui permissum est possidere, postea recepit debitum suum: ceteri enim poterunt peragere bonorum venditionem ».

Così pure è all'intero procedimento esecutivo, e non già esclusivamente alla vendita, che intendevano riferirsi Ulpiano nelle ll. 6 § 13 e 10 § 9-11 D. h. t. e Scevola nella l. 24 D. eod., parlando di bonorum venditio. Cfr. Grützmann p. 72 n. 236. Ma tutti questi passi hanno assunto il secondo significato più angusto nella compilazione giustinianea, dove, come vedremo, è mutato il principio di cui discutiamo.

[5] Cfr. anche Reinhart p. 56 segg.

[6] Della cui genuinità si dubita, a parer nostro, senza fondamento. Cfr. anche Huschke XIV p. 59; Serafini I p. 106 n. 1, 170 n. 3: contra Ferrini p. 29 segg.

ufficio di provvedere alla custodia e alla conservazione dei beni del debitore, di vendere le cose soggette a deperimento e di esercitare talune azioni durante la missio in possessionem. Il § 6 I. 4. 6 permette ai creditori di agire « bonis possessis », cioè dopo la immissione nel possesso dei beni [1]. Secondo una restituzione molto verosimile, l'editto della l. 10 pr. D. h. t. accordava l'interdetto a quei creditori « quos eo nomine quo de agitur ex edicto meo in possessionem ire esseve oportet »: ed anche nella forma attuale il pretore ordina la revoca di ciò che il debitore fece « in bonis quibus de agitur », le quali parole sarebbero meno opportune se il patrimonio fosse stato già venduto. Non disprezzabile è l'argomento che ci porge la l. 8 D. h. t. in cui Venuleio ammette che il compratore convenuto con l'interdetto possa ripetere il prezzo « si nummi soluti in bonis extent », il che starebbe a significare che i bona non erano ancora venduti. Di molta importanza è infine il racconto di Cicerone [2], dal quale appare che i creditori agivano prima che fosse nominato il magister bonorum [3].

Queste diverse testimonianze possono bastare a porre in sodo che non era necessario, perchè si reputasse verificata la frode, l'esaurimento della venditio bonorum [4]. Il non aver soddisfatto

[1] Cfr. anche l. 9 D. h. t. alle parole « cuius bona possessa sunt ».

[2] *Ad Atticum* I, 1, 3: « Caecilius, avunculus tuus, a P. Vario quum magna pecunia fraudaretur, agere coepit cum eius fratre A. Caninio Satyro de iis rebus, quas eum dolo malo mancipio accepisse de Vario diceret; una agebant ceteri creditores, in quibus erant L. Lucullus et P. Scipio et is, quem putabant magistrum fore, si bona venirent, L. Pontius. Verum hoc ridiculum est, de magistro ».

[3] Il Brinz I § 123 p. 534 (1ª. edizione) reputa che nel dubbio sia da preferire a Cicerone la l. 10 § 1; ma il significato di questa è per lo meno incerto, mentre Cicerone è chiaro ed esplicito. È poi giusta l'osservazione del Serafini I p. 204, che, per quanto poca fede si voglia prestare all'Arpinate, quando egli si fa sostenitore di un principio giuridico come avvocato, non si può a cuor leggiero dubitare della verità delle sue affermazioni quando ci racconta un fatto, come appunto accade nel caso nostro; tanto più, soggiungiamo noi, che la sua narrazione è appoggiata autorevolmente da altri testi giuridici, trascurati dal Brinz.

[4] Come provano i testi da noi addotti, alcuni dei quali (l. 1 pr.) si riferiscono certamente alla pauliana, altri (l. 10 pr., l. 8) all'interdetto, su questo punto non esisteva alcuna differenza tra i due mezzi revocatorii. Ne conviene anche Huschke XIV p. 87 segg., sebbene soggiunga che l'actio in factum (la quale peraltro noi sappiamo essere stata sostituita all'interdetto dai compilatori) presupponeva già avvenuta la vendita. — È nota la teoria del Serafini (I p. 107 segg.) che l'azione del primo editto (l. 1 pr. D. h. t.) sia data per revocare gli atti compiuti dopo la missio in bona e debba intentarsi prima della vendita, mentre l'azione del secondo editto (l. 10 pr. D. eod.) serve per ottenere la revoca degli atti compiuti prima della missio e non è esperibile che dopo la venditio bonorum.

i creditori, sicchè questi sono stati costretti a chiedere la missio in bona, fa considerare come perfetta la frode del debitore [1]. Non altrimenti accade pel nostro codice di commercio, in cui il diritto alla revoca sorge con la dichiarazione del fallimento, e non si aspetta la fine della liquidazione dell'attivo, quantunque anche oggi sia vero che l'apertura del concorso non importa necessariamente che il passivo superi l'attivo. La dimostrazione di tale eccedenza non reputarono necessaria neanche i romani; nè videro una difficoltà nella circostanza, che si allega dagli avversari [2], che prima della vendita il debitore può o per via di transazioni o altrimenti far recedere i creditori dalla missio in bona, a quel modo stesso che il legislatore commerciale non ha creduto di dover imporre ai creditori che attendessero per esercitare l'azione revocatoria il compimento delle ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, sebbene in ogni stadio della procedura di fallimento possa aver luogo un concordato tra questo ed i suoi creditori.

2. — Un tale riscontro del classico diritto romano col nostro diritto commerciale può far pensare che sia un principio caratteristico di ogni procedura collettiva quello per cui, non ostante l'eventuale sufficienza del patrimonio, i creditori si ritengono lesi per ciò solo che non ricevono il pagamento appena hanno diritto di esigerlo. Ma questa opinione è inesorabilmente scossa dal fatto che, come vedremo tra breve, benchè collettiva sia anche la procedura esecutiva del diritto giustinianeo, tuttavia piacque a Triboniano che l'azione revocatoria non potesse promuoversi se non dopo compiuta la vendita dei beni del debitore. Sarà compito dei commercialisti indagare più a fondo che non sogliano fare l'essenza del fallimento odierno, se vor-

La questione se i romani richiedessero la venditio bonorum perchè fossero fondati i mezzi revocatorii, e la questione subordinata se in questo riguardo debba ammettersi una differenza fra di essi, si complicano con la questione circa il termine iniziale della prescrizione, trattando della quale (nel cap. IX) dovremo ancora occuparcene.

[1] In altri termini è necessaria e sufficiente la missio in bona. — Questa nostra conclusione ha peraltro molti oppositori. Il Reinhart p. 128 n. 1 crede che nel silenzio delle fonti la questione debba restare aperta. L'Otto p. 214 segg. sostiene che neppure la missio in bona è necessaria. Questa opinione è indubbiamente erronea (la stretta connessione dell'azione pauliana con la missio è dimostrata anche dalla sua collocazione nell'editto); ma ci offre il destro di avvertire che ciò che davvero non è necessario si è che il creditore abbia posseduto effettivamente i beni del debitore. Cfr. l. 12 § 2 e l. 13 D. 42. 5.

[2] Cfr. Serafini II p. 70.

ranno risolvere il quesito che noi studiosi del diritto romano possiamo qui soltanto proporre. Perchè il principio del diritto classico, che la sola apertura del concorso legittima l'azione revocatoria, è accolto nel nostro diritto commerciale, mentre non è stato conservato da Giustiniano? Ciò che noi possiamo accertare si è che la ragione, da cui furono mossi i romani dell'età classica a dettare quella norma, sta fuori del nostro mondo giuridico.

Conviene riportarsi alla funzione che ebbe originariamente la missio in bona. Essa è data al creditore per far pressione sulla volontà del debitore, per indurlo a pagare sotto la minaccia, dopochè fu organizzata la venditio bonorum, di sostituirgli nel suo patrimonio un altro titolare il quale adempia gli obblighi che egli non soddisfa. Ora se il debitore alienasse i suoi beni, toglierebbe ai creditori il mezzo con cui possono agire sulla sua volontà. Allorchè sono immessi nel possesso del patrimonio del debitore, che questi ha diminuito mediante alienazioni fraudolente, i creditori hanno a difesa del loro diritto un'arma inefficace. Non v'ha alcuna necessità che essi attendano il compimento della venditio bonorum per verificare il danno di cui sono state vittime: il danno già esiste ed è certo fin dal momento della missio, poichè questa è stata resa inadatta allo scopo cui doveva servire. Contro simili alienazioni il pretore reagì elevando a delitto il fatto del debitore che diminuisce il suo patrimonio fraudandi causa, cioè con la coscienza di menomare il mezzo che hanno i creditori per costringere i debitori riluttanti al pagamento. S'intende che l'arma della missio in bona non possa dirsi inefficace finchè l'attivo supera il passivo, ed è logico quindi che il debitore non possa avere la volontà di nuocere ai suoi creditori se non quando sappia di divenire col proprio atto insolvente; ma è altrettanto logico che, ferma restando la necessità della prova del consilium fraudis, l'eventus fraudis, cioè il danno dei creditori, si abbia per verificato una volta che essi hanno dovuto ricorrere alla missio in bona, la cui intrinseca forza è stata distrutta dalle operazioni fraudolente del debitore [1].

[1] Sebbene l'autore non abbia saputo orizzontarsi tra mezzo alle contraddizioni delle fonti e non l'abbia coerentemente applicato, pure è doveroso riconoscere che il concetto da noi difeso si ritrova già nello Schey p. 139 segg. Egli scrive infatti che di fronte al debitore il diritto di esecuzione dei creditori appariva anzitutto come il diritto di entrare

3. — Ben diverso è il procedimento esecutivo vigente al tempo di Giustiniano. Non più si compie la vendita del patrimonio per collocarvi un nuovo titolare che soddisfi i creditori, ma si distrae quel tanto che basti per coprire i debiti esistenti. Il patrimonio serve ora direttamente alla soddisfazione dei creditori; questi se ne impossessano, non già per esercitare una coazione sul debitore, ma con lo scopo di disporne per soddisfarsi del loro avere.

O che non esistano ragioni le quali giustifichino in via assoluta il principio che in una procedura collettiva basti la cessazione dei pagamenti per legittimare la revoca, o che esse non siano state presenti alla coscienza giuridica romano-ellenica, certo è che non fu mantenuta la norma classica la quale reputa consumata la frode allorchè i creditori ottengono la missio in bona. D'altronde, quando il patrimonio del debitore servì direttamente alla soddisfazione dei creditori, potè facilmente sorgere e trionfare l'idea che fino a tanto che non fosse interamente esclusa la possibilità di conseguire questo scopo, in altri termini finchè non fosse esaurita la liquidazione dell'attivo, non dovesse permettersi l'esercizio dell'azione revocatoria.

in possesso di tutte le sue cose. Questo diritto offendeva il debitore, in questo riguardo commetteva una fraudatio, quando alienava un oggetto del suo patrimonio, e così lo sottraeva alla possessio dei creditori. L'actio pauliana rappresenta un mezzo giuridico destinato a proteggere e completare la missio in bona (p. 139). Perciò se era stata compiuta una fraudolenta alienazione e poi seguiva la missio in bona, la fraus del debitore era perfetta. Certo che se per qualunque motivo la missio fosse venuta meno, cessava anche la possibilità di intentare la nostra azione. In questo senso soltanto la prosecuzione del procedimento sino alla venditio appartiene ai presupposti di essa (p. 140). Peraltro lo Schey rinuncia subito a trarre il profitto che avrebbe potuto dalla sua intuizione, affermando che il pretore, allorchè giudicava « cui actionem dare oportebit », badava che il richiedente avesse un interesse fondato, corresse effettivamente pericolo di perdere il credito (pag. 142).

Questa « limitazione posteriore », la quale tuttavia, secondo lo Schey, si sarebbe effettuata nell'epoca classica, non è vera; ma d'altro canto non è neanche esatto che la pauliana non presupponga che l'alienazione abbia prodotto od aumentato l'insolvenza (p. 140). Lo Schey adduce il paragone con la missio in bona, la quale non dipende dall'insolvenza del debitore; ma il confronto non legittima altra conseguenza che questa, che l'insolvenza del debitore non costituisce un ulteriore requisito per sè stante della pauliana. Bensì occorre provare il consilium fraudis, un fatto interno, che bisogna necessariamente dimostrare mediante fatti concludenti esteriori; ora come si potrà convincere il giudice che il debitore, diminuendo il suo patrimonio, ha voluto frustrare le ragioni dei creditori, quando il patrimonio rimasto sia di tale entità da far presumere che basti a soddisfarli interamente tutti?

Vedremo più tardi[1] che la prescrizione dell'azione revocatoria giustinianea decorre dalla vendita dei beni. Poichè la regola è che la prescrizione incominci a decorrere al momento della nascita dell'azione, nè si può dimostrare che il nostro caso costituisca un'eccezione, si deve inferirne che anche l'experiundi potestas abbia principio dal giorno della vendita. E che tale sia la norma del diritto giustinianeo ci pare confermino alcune costituzioni del C. h. t.

La c. 2 dell'imperatore Alessandro Severo[2], il quale dichiara che i creditori paterni non possono convenire la figlia astenutasi dall'eredità « nisi *bonis defuncti non sufficientibus* in fraudem creditorum dotem constitutam probabitur », può forse essere equivoca: quantunque sia sempre abbastanza istruttivo il confronto col § 6 delle Istituzioni (4. 6)[3], dove il presupposto dell'azione revocatoria è enunciato semplicemente così: « *bonis ex sententia praesidis possessis* »[4].

[1] V. cap. IX n°. 3.

[2] Imp. Alexander A. Symphorianae: « Si successione patris abstenta fuisti, ob ea quae in dotem data sunt convenire te creditores nequeunt, quibus pignerata in dotem data non docentur, nisi bonis defuncti non sufficientibus in fraudem creditorum dotem constitutam probabitur ».

[3] Nella redazione del quale già dicemmo (v. cap. I n°. 4) che i compilatori dovettero servirsi di un esemplare classico (forse Marciano: cfr. Ferrini nel « Bullettino dell'istituto di dir. rom. » XIII p. 192).

[4] A dir vero, gli scrittori sono divisi anche sul modo di intendere questo inciso del § 6. V'ha chi sostiene che esso debba collegarsi con la proposizione precedente (si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit bonis eius a creditoribus ex sententia praesidis possessis) per giungere alla conclusione che l'azione reale contemplata nel nostro paragrafo si applica alle alienazioni compiute dal debitore dopo la missio in bona. Cfr. Reinhart p. 16 segg.; Otto p. 7; Francke LXII p. 475 segg.; Schmidt *Pflichttheilsrecht* p. 96 n. 10; Serafini I p. 127 segg. Questa interpretazione ha il vantaggio di spiegare la coesistenza delle due azioni, personale e reale. Se il diritto romano, si dice, non faceva perdere al debitore con la missio in bona la facoltà di disporre del suo patrimonio, bisognava però che s'appigliasse a misure più energiche quando diveniva maggiore il pericolo delle frodi: da ciò l'azione reale. C'è quindi da scommettere che, se non fosse stato il bisogno di giustificare l'azione reale, attribuendole un diverso campo di esplicazione, la disputa sul nostro ablativo assoluto non sarebbe nata: ma gli interpreti si sarebbero più volentieri tranquillati nella considerazione che altri passi ricordano la missio in bona come un necessario presupposto della revoca. Il testo per sè stesso consente tanto l'interpretazione surriferita, quanto l'altra che si ottiene congiungendo « bonis..... possessis » con « permittitur ipsis creditoribus »: tutto dipende dalla collocazione della virgola. Di più la parafrasi greca è a favore della seconda interpretazione. Cfr. Huschke XIV p. 45; Schey p. 193; Grützmann p. 5. — La stessa questione è stata sollevata anche a proposito della l. 9 D. h. t. « Is, qui a debitore, cuius bona possessa sunt, sciens rem emit rel. », ove, secondo il Serafini I p. 97 segg., la vendita fraudolenta sarebbe stata compiuta dal debitore dopo la missio in bona. Contro questo modo di intendere la frase « cuius bona possessa sunt » già oppugnato da Fabro *Coniectur.* XX 14. 5, cfr. Ferrini p. 37.

Neanche è del tutto chiara la c. 1. in cui Antonino rescrive a Cesia che potrà revocare le alienazioni fraudolente compiute dall'erede « *bonis eius excussis* » [1]; ma in compenso è assai esplicita la c. 5 in cui gli imperatori Diocleziano e Massimiano permettono la revoca « bonis possessis *itemque distractis* » [2].

Non è agevole il decidere se e quanto le costituzioni citate abbiano subìto la mano dei compilatori. Nel rescritto dioclezianeo potrebbe essere stato aggiunto da loro l' « itemque distractis », a meno che non si voglia far risalire la riforma di cui parliamo fino agli imperatori dell' a. 293. Maggiori difficoltà turbano l'esegesi della costituzione di Antonino. Quali sono le *usitatae actiones?* Pel Brugi [3] sarebbero l'actio pauliana e l'actio in factum, ancora distinte nel diritto giustinianeo. Ma siffatta tesi non regge in nessun modo. Lasciamo da parte l'actio in factum, che soltanto i compilatori hanno sostituito alla menzione dell' interdetto; ma, anche ammesso che l' imperatore Caracalla alludesse ai due mezzi giuridici del diritto classico, cioè alla pauliana ed all' interdetto [4], il Brugi dimentica che la questione, se Giustiniano li abbia conservati ambedue o li abbia fusi in uno solo, deve risolversi mercè l' esame del complesso delle fonti, come noi abbiamo cercato di fare nell' introduzione a questo lavoro, e mal si decide con l' allegazione di quest' unico passo, il quale potrebbe essere sfuggito a Triboniano, come quello che non era atto a richiamare in modo speciale la sua attenzione, giacchè l'interdetto non vi è espressamente nominato. Oltracciò, prima di affermare che Caracalla si riferisce ai mezzi revocatorii, bi-

[1] Imp. Antoninus A. Caesiae: « Si heres post aditam hereditatem ad eum cui cessit corpora hereditaria transtulit, creditoribus permansit obligatus. Si igitur in fraudem tuam id fecit, bonis eius excussis usitatis actionibus, si tibi negotium fuerit gestum, ea quae in fraudem alienata probabuntur revocabis ».

[2] Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Crescentino: « Ignoti iuris non est adversus eum, qui sententia condemnatus intra statutum tempus satis non fecit nec defenditur, bonis possessis itemque distractis per actionem in factum .... creditoribus esse consultum ».

[3] *Istituzioni di dir. priv. giustinianeo* p. 211 n. 96. Cfr. anche Huschke XIV p. 65 n. 2.

[4] Così Schey p. 166 n. 152. È l'unico significato che potrebbe avere la locuzione « usitatis actionibus », se fosse classica: ma sarebbe poco rigorosa, perchè abbraccerebbe anche un mezzo giuridico, che non è un' azione, bensì un interdetto. È vero che nella l. 37 pr. D. 44. 7 Ulpiano insegna: « Interdicta quoque actionis verbo continentur », ma si deve intendere relativamente alla clausola dell' editto « qua quisque actione agere volet » ivi commentata. Cfr. Lenel *Palingenesia* II p. 429 n. 1.

sognerebbe provare che « usitatis actionibus » debba collegarsi con « revocabis », come evidentemente fa il Brugi, e non invece con « bonis eius excussis », come è opinione, a tacer d'altri, del Cuiacio. Infine non è stato ancora determinato il senso dell'inciso « si tibi negotium fuerit gestum », e non pare che gli interpreti sperino di poterlo decifrare senza emendare il testo. Il Cuiacio [1] propone di leggere: « usitatis actionibus *sicut* negotium fuerit gestum », e commenta: « id est actionibus in factum quae rem gestam demonstrant; l. 6 C. 2. 4 ». Ma il grande interprete non ci spiega come occorresse qua il ricordo della così detta actio praescriptis verbis; e con la sua interpretazione l'autore del rescritto verrebbe ad esprimere un concetto assai banale, che la creditrice Cesia debba escutere il proprio debitore valendosi dell'azione che le potrà competere a seconda del negozio da cui dipende il suo credito. Il Krüger [2] corregge « fuerit » in « offuerit »; ma che starà a significare la proposizione « si tibi negotium offuerit gestum », dopo che s'è premesso « si in fraudem tuam id fecit »? Forse accenna alla constatazione che mercè l'escussione del debitore fa la creditrice del danno da lei subìto. Però in tal caso il sospetto che quella proposizione non sia genuina si aggraverebbe, tanto più che dal lato della sintassi essa non armonizza con le proposizioni precedenti in cui la congiunzione « si » è costruita con l'indicativo (si transtulit.... si fecit.... si fuerit). Ora, se è prudente astenersi da ogni affermazione recisa intorno a questi dubbi sui quali non sogliono fermarsi i nostri autori, ci pare tuttavia che, e nella costituzione di Diocleziano e Massimiano e nella regola accolta circa il termine iniziale della prescrizione, si abbia abbastanza per ritenere con fondamento che il diritto giustinianeo non consente l'esercizio dell'azione revocatoria se non dopo compiuta la vendita dei beni, di guisa che sino a quel momento non si reputa verificato l'eventus damni.

Riassumendo le cose ragionate fin qui, non è di piccola importanza, dal punto di vista teorico e pratico, il mutamento che si opera nel diritto ultimo intorno a questa condizione essenziale dell'azione revocatoria; e ne ritroveremo le conseguenze

[1] *Observat.* VII 40 (*Opera* III 192).
[2] ad h. l.

nel corso del nostro studio. La diminuzione del patrimonio nuoceva ai creditori, secondo il diritto classico, perchè frustrava il loro diritto di estorcere al debitore il pagamento mediante il possesso del suo patrimonio [1]; secondo il diritto giustinianeo, perchè menomava il loro diritto di soddisfarsi col patrimonio stesso. Il concetto giustinianeo dell' eventus damni è anche il nostro concetto moderno.

4. — Nel diritto classico i creditori immessi nel possesso dei beni del debitore, nel diritto giustinianeo i creditori rimasti insoddisfatti dopo la vendita del patrimonio di costui, potrebbero peraltro non essere gli stessi che esistevano quando fu compiuto l' atto fraudolento. La revoca avrà luogo ugualmente? A questa domanda rispondono i §§ 6-8 della l. 10 D. h. t. [2].

Danneggiati debbono essere gli stessi creditori che esistevano al momento dell' alienazione fraudolenta, cioè i creditori anteriori [3]. Ma basterà che fra i creditori, i quali sono stati costretti a chiedere la missio in bona, o che non hanno potuto essere soddisfatti con ciò che si è ricavato dalla distractio bonorum, ve ne

[1] Questo lato del rapporto è bene scolpito nelle parole della l. 3 § 2 D. h. t. « qui aliquid fecit ut desinat habere quod habet ad hoc edictum pertinet ». Infatti i creditori non possono più ottenere su ciò che il debitore « habere desinit » la « custodia et observatio ».

[2] Ulpianus l. 73 ad edictum: (§ 6) « Praeterea sciendum est posse quaeri, quod dicitur in fraudem creditorum alienatum revocari posse, si idem sint creditores: et si unus creditor sit ex illis, qui fraudati sunt, sive solus tunc fuit sive, cum ceteris satisfactum est, hic solus remansit, probandum esse adhuc actioni fore locum ». (§ 7) « Illud certe sufficit, et si unum scit creditorem fraudari, ceteros ignoravit, fore locum actioni ». (§ 8) « Quid ergo, si ei, quem quis scit, satisfactum est? numquid deficiat actio, quia qui supersunt, non sunt fraudati? et hoc puto probandum: non tamen si dicat aliquis: « offero, quod debetur ei, quem scio creditorem », audiendus erit, ut actionem eludat ».

Nel § 7 Lenel *Paling.* II p. 852 n. 8 crede che costituiscano un glossema le parole « fore locum actioni » (cfr. anche Mommsen ad h. l.); ma, a mio avviso, non sono genuine neppure le due parole precedenti « ceteros ignoravit », le quali sono superflue pel contenuto e scorrette per la forma (« ignoravit » dovrebbe essere di tempo presente come lo è il verbo « scit »). Del resto, anzichè d'un glossema, reputerei si trattasse di un' interpolazione; nella quale opinione mi conforta anche la circostanza che nel § 6 si scorgono parimenti tracce di alterazioni (cfr. « sciendum est *posse quaeri quod dicitur*... alienatum *revocari posse* »).

[3] Questa regola è spesso fraintesa, a causa specialmente del falso modo di concepire il consilium fraudis. Ma anche taluno, che riconosce che la volontà del fraudator non ha bisogno di dirigersi contro creditori determinati (cfr. Otto p. 102), sostiene poi (a pagina 143 segg.) esser necessario che i creditori lesi siano identici coi creditori che il debitore si propose di danneggiare. Così formulata, la nostra regola appare una singolarità poco giustificabile del diritto romano, mentre in realtà essa è una nuova prova della penetrazione logica dei classici giureconsulti.

sia almeno uno « ex illis qui fraudati sunt », vale a dire di quelli che il debitore sapeva di pregiudicare col suo atto, quali sono tutti i creditori anteriori. È anche indifferente che questo creditore « ex illis qui fraudati sunt » sia l'unico superstite dopochè gli altri sono stati soddisfatti, o sia stato già solo allorchè avvenne l'atto fraudolento.

Questi principii non hanno bisogno di spiegazione. Logicamente ne deduce Ulpiano che, poichè basta per legittimare la revoca la presenza di un solo creditore di quelli contro i quali il debitore concepì l'animus fraudandi, sarà anche sufficiente che colui il quale contrae col decotto sappia che l'atto nuoce ad un creditore [1]. Non importa che in realtà vi siano molti altri creditori; avuto riguardo alla coscienza dell'acquirente, questo caso non diversifica dall'altro in cui esiste effettivamente un solo creditore. E come nell'ipotesi che il fraudator al momento dell'alienazione avesse un solo creditore, se questi viene soddisfatto, non è più ammessa la revoca; così quando l'acquirente ebbe notizia di un solo creditore, egli potrà essere soggetto all'azione revocatoria soltanto finchè è frodato il creditore, a cagione del quale esiste la sua scientia fraudis. Ciò appunto insegna Ulpiano nella prima parte del § 8: « si ei, quem quis scit, satisfactum est, deficit actio, quia qui supersunt, non sunt fraudati » [2].

Del resto la necessità che i creditori i quali procedono all'esecuzione sui beni del debitore siano gli stessi in frode dei quali egli diminuì il suo patrimonio, risultava già dalla l. 10 § 1 cit. [3]; i §§ 6-8 ora esaminati confermano questo insegnamento, e lo completano per ciò che ci attestano bastare che almeno uno dei creditori partecipanti all'esecuzione sia anteriore all'atto fraudolento [4].

[1] Soggetto dello « scit creditorem fraudari » è secondo noi l'acquirente, e non il debitore. Ciò deduciamo anzitutto dalla connessione del § 7 col § 8, dove colui che « scit » e offre di pagare il creditore conosciuto « ut actionem eludat », non può essere che il terzo contraente. Inoltre l'affermazione del debitore di aver saputo di nuocere ad un solo creditore, ch'è quanto dire di aver ignorato l'esistenza degli altri creditori, potrà mai esser presa sul serio dal giudice? — Della nostra opinione è Laspeyres p. 43 segg.; contra Huschke XIV p. 90 n. 2; Hasenbalg p. 48, p. 50 segg.; Otto p. 114; Schmidt *Pflichttheilsrecht* p. 112 n. 47.

[2] Per questa legge v. anche cap. IV n°. 2.

[3] Ed anche dalla l. 15 D. h. t., di cui ci siamo occupati nel cap. III n°. 1.

[4] È superfluo avvertire che, più che alla persona del creditore, si deve aver riguardo alla causa del credito. Ove un creditore anteriore fosse stato soddisfatto, e poi fosse divenuto nuovamente creditore del fraudator, egli non avrebbe diritto alla revoca perchè il suo credito sarebbe più recente dell'atto fraudolento impugnato. Cfr. Reinhart p. 101 segg.

5. — Facilmente si intuisce la ragione per la quale, ove tutti i creditori siano posteriori all'atto fraudolento, non è ammessa la revoca. Nel momento in cui sorgeva il loro credito già il patrimonio del debitore era diminuito, e però dal punto di vista del diritto classico si deve dire che essi non poterono mai calcolare sul possesso delle cose alienate per costringere il debitore al pagamento, dal punto di vista del diritto giustinianeo fa d'uopo riconoscere che non ebbero mai a contare su di esse per il soddisfacimento dei loro crediti [1].

Piuttosto occorre precisare quando un credito si debba ritenere posteriore. Tale è soltanto il credito la cui causa abbia avuto vita posteriormente all'atto fraudolento; ogni altro credito è anteriore, ancorchè fosse divenuto certo e liquido più tardi [2]. Infatti le ll. 8 pr., 16 § 4, 27 pr. D. 40. 9 [3] vietano le manumissioni in frode di creditori condizionali, la l. 1 C. Th. 2. 16, altra volta citata, accorda al pupillo l'interdetto per ciò che il tutore risultasse aver alienato « de suo in fraudem tutelae »; sebbene l'esistenza del credito non sia certa finchè pende la condizione, ed il debito del tutore non si possa determinare avanti la cessazione del suo ufficio.

6. — Ulpiano e Paolo ci informano che il principio, che i creditori posteriori non hanno diritto alla revoca, soffriva una

[1] Per quello che già dimostrammo (v. cap. III n.° 3) è erronea la spiegazione che di questa regola danno alcuni autori, secondo i quali essa dipenderebbe da ciò, che il consilium fraudandi del debitore deve dirigersi contro creditori determinati. Cfr. Reinhart p. 132 segg.; Fischer p. 3 n. 2; Schmidt op. cit. p. 112 n. 47. Ma è altrettanto inaccettabile la tesi del Grützmann p. 18 segg., che la regola suesposta sia una conseguenza del modo di concepire il danno dei creditori. Secondo questo autore i romani avrebbero richiesto una diminuzione del valore economico, e non già del valore nominale, del credito; ora un tale valore è determinato dalla situazione patrimoniale del debitore al tempo della nascita del credito, e non da quella anteriore.

[2] Cfr. Hasenbalg p. 54 segg.

[3] l. 8 pr. D. 40. 9. Africanus l. 3 quaestionum: « Cum is, qui sub condicione debet, manumittat fideicommissi causa, lex Aelia Sentia locum habet ».

l. 16 § 4 D. eod. Paulus l. 1 ad legem Iuliam: « Si sub condicione alicui pecunia debeatur, quasi statuliber erit a debitore manumissus, ut pendeat libertas ex condicione ».

l. 27 pr. D. eod. Hermogenianus l. 1 iuris epitomarum: « In fraudem creditorum manumittitur liberque esse prohibetur, sive dies solvendae pecuniae iam cessit, sive in diem vel sub condicione sit debitum ».

Nella l. 8 pr. non dubitiamo che debba leggersi « *fraudandorum creditorum* causa » anzichè « *fideicommissi* causa »; è facile scoprire l'origine di questo errore dell'amanuense. Cfr. Bas. 48. 7. 8 — Cuiacii *Observat.* IV. 31 (*Opera* III. 107); Schulting *Notae* ad h. l.; Vangerow I § 23, 4 *b.*; Mommsen ad h. l.

eccezione nel caso che col loro denaro fossero stati pagati i creditori anteriori[1]. Il merito di aver stabilito questa « distinctio » pare che spetti al giureconsulto Marcello; gli imperatori Severo ed Antonino l'approvarono, ed è diritto vigente al tempo di Ulpiano. I creditori, il cui denaro ha servito per pagare i primi, subentrano ad essi nel diritto alla revoca.

Una regola simile era già accolta a proposito dei privilegi[2], e Marcello credette di doverla applicare per analogia al nostro istituto[3]. Noi potremo quindi servirci dei testi che riguardano quella materia per risolvere la questione se i creditori anteriori debbano essere pagati direttamente dai creditori posteriori, o se sia sufficiente che il debitore li soddisfi col denaro da questi prestato. Appunto la l. 24 § 3 cit. si domanda in qual modo la « pecunia » debba essere pervenuta ai creditori privilegiati. Ulpiano

[1] l. 10 § 1 D. h. t. Ulpianus l. 73 ad edictum: « Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt. Ceterum si illos dimisit, quorum fraudandorum causa fecit, et alios sortitus est, si quidem simpliciter dimissis prioribus, quos fraudare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio: si autem horum pecunia, quos fraudare noluit, priores dimisit, quos fraudare voluit, Marcellus dicit revocationi locum fore. Secundum hanc distinctionem et ab imperatore Severo et Antonino rescriptum est eoque iure utimur ».

l. 16 D. eod. Paulus l. 5 responsorum Papiniani: « (Libertates ratae sunt) nisi priores pecunia posteriorum dimissi probentur ».

Su quest' ultima legge v. sopra p. 375 n. 3 — La l. 10 § 1 si riferiva all' interdetto, la l. 16 alla nullità delle manumissioni comminata dalla legge Aelia Sentia. Ma il principio vige ugualmente per la pauliana, e per l'azione revocatoria del diritto giustinianeo. Perciò, non essendovi luogo a distinguere, noi trattiamo di questo, e degli argomenti che seguono, rispetto all' azione revocatoria in generale.

[2] l. 2 D. 42. 5. Ulpianus l. 21 ad edictum: « In personalibus actionibus qui postea quidem contraxerunt, verum ut pecunia eorum ad priores creditores perveniat, in locum eorum succedunt ».

l. 24 § 3 D. 42. 5. Ulpianus l. 63 ad edictum: « Eorum ratio prior est creditorum, quorum pecunia ad creditores privilegiarios pervenit. Pervenisse autem quemadmodum accipimus, utrum si statim profecta est ab inferioribus ad privilegiarios an vero et si per debitoris personam, hoc est si ante ei numerata sit et sic debitoris facta creditori privilegiario numerata est? Quod quidem potest benigne dici, si modo non post aliquod intervallum id factum sit ».

Cfr. anche l. 1 § 11 D. 14. 1.

[3] L' analogia è calzante, ed il principio che ne risulta assai equo. Il Grützmann p. 20 segg. (cfr. anche p. 42 segg.), che rimprovera alla dottrina romanistica di non averlo spiegato (nè il rimprovero è del tutto immeritato - cfr. nondimeno Serafini II p. 170 segg.), pretende di giustificarlo col concetto del valore economico del credito; ma le sue considerazioni non sapremmo decidere se siano più oscure o più strane.

è favorevole alla decisione più benigna [1], la quale indubbiamente si deve adottare anche nel nostro caso. Infatti esso è enunciato dalla l. 10 § 1 cit. nei seguenti termini: « si horum pecunia, quos fraudare noluit, priores dimisit, quos fraudare voluit », dove il soggetto sottinteso di « dimisit » non può essere che « debitor ».

Non v'è ragione di ritenere che debbano i nuovi creditori aver dato il loro denaro in conseguenza di un negozio diretto alla soddisfazione dei primi [2]; e tanto meno è attendibile l'opinione che i creditori posteriori s'abbiano da far cedere espressamente l'azione revocatoria dai creditori anteriori [3].

7. — Un principio peculiare del diritto romano è, che il patrimonio, nel quale sono immessi i creditori, debba essere identico col patrimonio che fu diminuito dal fraudator. Esso era enunciato dall'editto sull'interdetto con la clausola « in bonis quibus de agitur », commentando la quale Ulpiano ci indica la conseguenza di siffatto requisito: « Si fraudator heredem habuit et heredis bona venierint, non est in bonis quibus de agitur factum et ideo cessat [*haec actio* Trib.] *hoc interdictum* » [4]. In alcuni casi peraltro, non sappiamo se per disposizione dell'editto o per interpretazione giurisprudenziale, fu accordato un interdetto utile. Essi sono contemplati nei §§ 10-11 della l. 10 cit. [5];

[1] A nostro avviso, è interpolato il periodo: « hoc est si ante ei numerata sit et sic debitoris facta creditori privilegiario numerata est ». La forma ne è scorretta (dovrebbe dirsi ambedue le volte « numerata sit »); e la spiegazione è banale ed inutile quanto basta perchè meriti di esser messa insieme con tante altre simili di Triboniano. Ma se si toglie via quest'inciso « hoc est rel. », ci si accorge subito che l'ultima frase « si modo non post aliquod intervallum id factum sit » non corre più bene. Ciò fa dubitare della sua genuinità, ed il sospetto si trasforma in certezza sol che si rifletta che non è serio possa importare una soluzione diversa la circostanza che il debitore ha atteso qualche istante a soddisfare i primi creditori col denaro ricevuto dagli altri. Conseguentemente è probabile che anche il « quidem » sia emblematico.

[2] Così anche Otto p. 145. Cfr. però Keller *Pand.* § 370 n. 11.

[3] La combatte anche Grützmann p. 42 n. 128.

[4] l. 10 § 9 D. h. t.

[5] Ulpianus l. 73 ad edictum: (§ 10) « Si quid in fraudem creditorum fecerit filius, qui se poterat abstinere, et in integrum sit restitutus, quod se miscuerat, vel si quis fecit voluntarius etiam vel per aetatem vel quam aliam causam iustam in integrum meruit restitutionem, dicendum erit *utilem actionem* [*utile interdictum* competere. Idem et in servo necessario. Sane cum illa distinctione hoc admittendum esse Labeo scribit, ut, si quidem protinus bona vendiderunt creditores vel absentibus vel paciscentibus creditoribus se necessarius miscuit, utriusque fraus revocetur, id est testatoris et ipsius: si vero passi sunt necessarium creditores et quasi in creditum habuerunt nomen eius vel dulcitudine usu-

ma l'esegesi ne è resa difficile da vari tribonianismi che hanno alterato il testo genuino. Il § 10 suppone un caso che potrebbe dirsi l'inverso del § 9. Infatti, quando il figlio, che ha compiuto le alienazioni fraudolente a detrimento del patrimonio ereditato dal padre, ottiene la restitutio in integrum e si astiene, ha luogo la vendita dei beni paterni; e perciò non si dovrebbe dare l'interdetto, poichè fraudator è il figlio, e i bona che si vendono non sono del fraudator. Questa conseguenza logica parve contraria all'equità, ed i romani accordarono un interdetto utile. Il passo continua dicendo che lo stesso accade nell'ipotesi che erede sia il servo. Ma giustamente osservava il Fabro [1] che il servus necessarius non ha la facoltà di astenersi: donde segue che i creditori insoddisfatti venderanno l'eredità sotto il suo nome [2], gli atti fraudolenti da lui compiuti potranno essere revocati, e la questione che nasceva per l'heres suus non si presenterà per l'heres necessarius. Ciò malgrado, noi non crediamo, e lo dimostreremo fra poco, che la menzione del servus necessarius sia opera « mali interpretis et valde imperiti » come reputava il Fabro [3], e neppure che sia stata inserita qui dai compilatori.

Invece, a parer nostro, è di Triboniano gran parte del primo periodo: « quod se miscuerat [4] vel si quis fecit voluntarius etiam vel per aetatem vel quam aliam causam iustam in integrum meruit restitutionem », dove sono da notare gli indicativi « fecit » e « meruit » i quali contrastano col congiuntivo (« fecerit... sit ») correttamente adoperato da Ulpiano nelle proposizioni precedenti, e si deve deplorare che l'« aetas » e l'« alia causa iusta », cioè i motivi per cui il « voluntarius » che compì gli atti fraudolenti merita la restitutio in integrum, siano con-

rarum vel qua alia ratione secuti sunt, dicendum est nihil revocari ex his quae testator alienavit ».

(§ 11) « Si impubes patri heres extiterit eiusque mortui bona veneant, separatione impetrata utriusque fraus erit revocanda, pupilli vel etiam tutoris, item curatoris ».

[1] *Coniectur.* XX 14. 8.

[2] Giustamente appunto suppone Ulpiano nella l. 6 § 13 D. h. t. che « eius (sc. necessarii heredis) bona venierint ».

[3] *op. cit.* XX 14. 9.

[4] Le parole « quod se miscuerat », che costituiscono una spiegazione affatto superflua, sono ritenute un glossema da Lenel *Paling.* II p. 853 n. 3.

giunti per mezzo dell'alternativa con l'ipotesi « si quis fecit voluntarius »[1].

Anche la seconda parte del § 10 è stata rimaneggiata. Perchè abbia un senso logico, gli interpreti sono costretti a supporre che dopo « competere », probabilmente giustinianeo, sia caduta qualche frase, come press'a poco questa congetturata dal Mommsen: « tam de iis quae in fraudem creditorum fecit ipse quam de iis quae fecit testator ». Se non che fa d'uopo riflettere che l'ipotesi da cui muove il giureconsulto è che il figlio abbia compiuto atti in frode dei creditori; ad atti posti in essere dal padre egli non accenna menomamente. Del resto non v'ha dubbio che, dopo l'astensione del figlio, poichè l'eredità si vende sotto il nome del padre, possano revocarsi gli atti fraudolenti di costui.

Curiosa è la distinzione che ora si legge nel nostro frammento, e che si vorrebbe attribuire addirittura a Labeone. Se i creditori vendettero subito i beni, o se l'erede necessario *se miscuit absentibus vel paciscentibus*[2] *creditoribus*, si revocherà la frode di ambedue, di lui (necessarius) e del testatore. Se invece *passi sunt* (?) *necessarium creditores et quasi in creditum habuerunt nomen eius vel dulcitudine* (sic) *usurarum vel qua alia ratione secuti sunt*[3], *dicendum est nihil revocari ex his quae testator alienavit*. Noi non comprendiamo perchè, a seconda che la vendita sia avvenuta subito o non subito, che il necessarius « se miscuit » assenti o presenti i creditori, debba ammettersi o negarsi la revocabilità di certi atti. Per quanto sia strana la forma anche del secondo membro della distinzione, pure l'intelligenza ce n'è facilitata da ciò che si dice nel § 11. A dir vero, nemmeno questo è stato rispettato da Triboniano, il quale, preoccupato di far sapere che il tutor ed il curator vanno trattati alla stessa stregua[4], ha sostituito *curatoris* a *patris*, senza

[1] « Vel si quis fecit voluntarius etiam vel per aetatem vel quam aliam causam iustam in integrum meruit restitutionem ». Mommsen ad h. l. vuole emendare *etiam* in *et item*.

[2] Mommsen ad h. l. corregge: *nec* (invece di *vel*) *paciscentibus*.

[3] Cuiac. *Observ.* VII 40 (*Opera* III 192) propone di leggere « et quasi in creditum abierunt, vel nomen eius dulcitudine... secuti sunt »; Huschke XIV p. 92 n. 2 « et quasi in creditum ei abierunt nomen eius... secuti » (senza « sunt »).

[4] Questo è anche il motivo per cui è stato interpolato, come abbiamo visto (cap. IV n°. 6), il § 5 della stessa l. 10.

badare che dove si ragiona di un impubere non c' entra nè punto nè poco il curator, e che per effetto di una tale sostituzione il testo non ha più senso. Se non che l'alterazione è così evidente [1] che non corriamo pericolo di ingannarci sul contenuto originario del frammento. Si suppone che sia morto un impubere erede del padre [2] e che i creditori ne facciano vendere i beni: « separatione impetrata utriusque fraus erit revocanda ». I beni da separarsi non possono essere se non quelli del padre, e coloro che hanno diritto di chiederne la separazione sono i suoi creditori, sotto le condizioni note, che non sia decorso il termine concesso per il beneficium separationis [3], e che essi non abbiano riconosciuto l' impubere per loro debitore [4]. Avvenuta la separazione, poichè i beni del padre si vendono distintamente da quelli dell' impubere, quantunque gli uni e gli altri sotto il nome dell' impubere [5], si potranno revocare tanto gli atti fraudolenti compiuti da quest' ultimo (con l' interdetto diretto, perchè il patrimonio paterno si vende sotto il nome del figlio, e quindi « est in bonis quibus de agitur factum »), quanto gli atti del padre, perchè, sebbene il patrimonio separato sia messo in vendita col nome del figlio, pure sostanzialmente non è altro che il patrimonio paterno. Se si fosse negata la revoca delle alienazioni fraudolentemente operate dal padre, solo perchè il patrimonio di lui non è venduto sotto il suo nome, si sarebbe dato maggior peso alla veste esteriore anzichè all'intima essenza delle cose; ciò che era alieno dallo spirito giuridico dei romani, i quali pertanto ammisero anche in questo caso l' interdetto utile.

Ciò posto, siamo in grado di ricostruire con molta verosimiglianza il contenuto originario della seconda parte del § 10. Anche nell' ipotesi del servo istituito erede necessario, i creditori del testatore hanno diritto di chiedere la separatio: in tal

[1] Cfr. Mommsen ad h. l. Il Fabro *Coniectur.* XX 14, 11 ammetteva un glossema.

[2] Era necessario supporre la morte del pupillo, perchè altrimenti i suoi beni non si sarebbero potuti vendere. Cfr. l. 6 § 1 D. 42. 4; Lenel *Edictum* p. 534.

[3] Questo termine, come è noto, non fu fissato in un quinquennio se non da Triboniano. Cfr. Ferrini *Sulla separatio bon.* in « *Archivio giuridico* » 63 p. 546 sgg.; Bonfante « *Digesto italiano* » v. *Successioni. Effetti dell' acquisto dell' eredità* p. 505 n. 1.

[4] Le fonti parlano in questo caso di « sequi heredem » (cfr. l. 1 § 10, 11, 15, 16 D. 42. 6) « personam heredis » (cfr. l. 1 § 15 D. eod.).

[5] Su ciò vedi il mio scritto: *Ancora del diritto dei creditori separatisti sul patrimonio dell' erede* nel « *Bullettino dell' istituto di diritto romano* » XIII p. 248 sgg.

modo, per la ragione che abbiamo sopra indicata, essi acquistano la possibilità di revocare, oltre che (con l'interdetto diretto) gli atti fraudolenti compiuti sul patrimonio ereditario dall' heres necessarius, sotto il nome del quale se ne effettua la vendita, anche (con l'interdetto utile) quelli compiuti dallo stesso testatore.

Nè ora è difficile rendersi conto di quella tale distinzione che sarebbe stata fatta da Labeone. Occorre che i creditori non ritardino troppo la venditio bonorum, perchè « post multum temporis » la separatio non può impetrarsi [1]; fa d'uopo che essi non vengano a patti con l'erede, non stipulino da lui usure, perchè, in qualunque modo essi seguano la persona dell'erede, perdono il diritto alla separazione. E non potendo ottener questa, non possono neanche far revocare le alienazioni del testatore.

È bene riassumere. Stabilito che non ha luogo l'interdetto, se la vendita, anzichè il patrimonio del fraudator, colpisce quello dell'erede, Ulpiano passa a dichiarare che nondimeno, se l'heres suus, il quale si è ingerito nell'eredità, ottiene la restitutio in integrum, le alienazioni fraudolente da lui compiute in detrimento del patrimonio ereditario saranno revocate con un interdetto utile, non ostante che i beni si vendano sotto il nome del padre; come pure con un interdetto utile otterranno la revoca degli atti fraudolenti compiuti dal defunto i creditori separatisti, quantunque il patrimonio ereditario si venda rispettivamente sotto il nome del servo istituito erede necessario e sotto quello dell'impubere.

Non bisogna credere del resto che questa regola si applicasse soltanto ai casi dell'heres necessarius e dell'impubere; anzi è logico ammettere che i creditori, chiedendo la separazione, potessero in ogni caso far revocare le alienazioni fraudolente compiute dal defunto sul suo patrimonio, sebbene titolare ne rimanesse l'erede anche dopo la separazione. Che se il giureconsulto considera unicamente le due ipotesi dell'erede necessario e dell'impubere, ciò accade perchè Ulpiano rifugge dal proporre esempi non pratici, ed appunto l'assunzione di un'eredità oberata non

[1] Cfr. l. 1 § 13 D. 42, 6.

può attendersi normalmente se non da parte del servo, che vi è costretto suo malgrado, o dell' impubere, a cui la morte sopravvenuta tolse di poter far uso del beneficium abstinendi.

8. — Le eccezioni che abbiamo imparato a conoscere nel n°. precedente, ed in ispecie quella per cui si consente la revoca degli atti compiuti dal fraudator defunto ai creditori che ottengono la separatio bonorum, riducono di molto l'efficacia pratica del principio, che l' eventus damni debba verificarsi a carico dello stesso patrimonio, contro il quale era stato diretto il consilium fraudis. Tuttavia è sempre interessante ricercare perchè il diritto romano si inducesse a stabilire una regola, che i diritti moderni non hanno accolta, e che la nostra coscienza giuridica non saprebbe, a dir vero, giustificare. Per quale ragione infatti il mutamento del titolare del patrimonio dovrebbe impedire la revoca degli atti fraudolenti posti in essere dal defunto?

Il Grützmann[1], il quale non si nasconde che in questo punto il diritto romano non è all'unisono col nostro sentimento giuridico, tenta di spiegare storicamente il principio dell' identità del patrimonio. Egli infatti ritiene che come ci è attestato solamente per l' interdetto, così non dovesse valere all' infuori di questo mezzo giuridico[2], giacchè appunto sarebbe stato originato dalle particolarità della procedura interdittale. Il pretore col suo comando diretto al convenuto cercava di indurlo ad obbedire spontaneamente; ma è ovvio che questo tentativo, almeno di regola, non poteva riuscire, se non quando il convenuto fosse convinto di aver torto e di dover soccombere nel processo. Di qui il bisogno che il caso giuridico avesse una certa semplicità, che l' esito della lite fosse facilmente prevedibile. Nell' ipotesi dell' interdictum fraudatorium si poteva sperare che il convenuto obbedisse solo quando egli conoscesse che realmente a causa del suo atto i creditori erano danneggiati. Ma questo egli sa allorchè tale effetto dipende dai rapporti patrimoniali di colui col quale ha contrattato; che se invece all' originario debitore è subentrato un erede, facilmente il convenuto può credere che dal

[1] p. 32 segg.
[2] Contra Huschke XIV p. 89.

costui patrimonio sia compensata l'insufficienza del patrimonio ereditario. In questo caso non ci si poteva ripromettere che il convenuto avrebbe restituito volontariamente le cose acquistate dal fraudator, e perciò ad esso non fu applicato l'interdetto.

Ma, anzitutto, se queste considerazioni avessero ispirato i giureconsulti romani, non si spiegherebbero le eccezioni alla regola, che il Grützmann [1] ammette anche in più larga misura di quello che a parer nostro si debba fare: poichè, non solo l'interdictum utile non offriva maggior prospettiva di essere adempiuto, che non presentasse l'interdetto diretto; ma veniva meno in gran parte la necessità di alterare il tipo normale dell'interdetto per soddisfare a bisogni, cui provvedeva l'azione pauliana, una volta che è estraneo ad essa il requisito di cui si discute. In secondo luogo la successione di un erede non impedisce affatto al convenuto di conoscere se i creditori sono danneggiati; nel diritto classico, al quale ci dobbiamo riferire, non si tratta che di constatare una circostanza semplicissima, che essi non sono stati pagati e però sono stati immessi nel possesso dei beni del debitore.

Se non ci persuade la spiegazione storica del Grützmann, nemmeno è plausibile quella dommatica dello Zürcher [2]. L'esclusione della revoca nell'ipotesi che al fraudator sia successo un erede, e si vendano i beni di costui, sarebbe la conseguenza del principio che tra l'atto da revocarsi e il danno dei creditori deve correre un nesso causale diretto, il quale è distrutto quando il patrimonio insolvente passa ad un erede e si confonde col patrimonio di questo. Con l'accettazione dell'eredità l'erede si è dichiarato responsabile di tutto ciò che l'ereditando avea fatto nel patrimonio, e quindi anche delle sue alienazioni « in fraudem creditorum ». Ora, se egli non può soddisfare le ragioni dei creditori, la causa del danno che essi subiscono non è più l'insolvenza del defunto, ma quella dell'erede.

È evidente che il nostro autore ha un concetto speciale della connessione che deve certamente esistere fra l'atto del debitore e il danno dei creditori. Se non che una sola cosa è ne-

[1] p. 31; cfr. anche p. 11.
[2] p. 33 segg.

cessaria, che l'atto fraudolento abbia prodotto la diminuzione del patrimonio, perchè il pregiudizio dei creditori sia l'effetto dell'opera del debitore. Lo Zürcher esige inoltre che la medesima insolvenza, la quale originò dall'alienatio in fraudem creditorum, debba anche provocare la missio in bona; ma in questo modo non si spiega la regola di cui trattiamo, bensì la si ripete, dicendo che colui che si rese insolvente con l'alienazione ed il titolare del patrimonio in cui sono stati immessi i creditori debbono essere una stessa persona [1].

Luce non può venirci anche qua se non da un principio di diritto penale, per cui l'azione si estingue con la morte del reo [2]. Dell'atto fraudolento i colpevoli sono due, il fraudator ed il terzo. Ora se il fraudator è morto, ed i suoi creditori sono divenuti creditori dell'erede, quando nel patrimonio dell'erede si immettono per costringer costui al pagamento, avranno bene il diritto di imputargli i delitti da lui perpetrati allo scopo di diminuirlo, ma non potranno insorgere pei delitti commessi dal defunto. Questa è la sola ragione del principio romano, che il titolare del patrimonio nel possesso del quale vengono immessi i creditori e l'autore dell'atto fraudolento debbano essere una stessa persona. La modificazione, che a questo proposito era talvolta concessa della formula normale dell'interdetto, merita pertanto di essere confrontata con quella per cui si eliminava la menzione della scienza: nell'un caso e nell'altro si prescinde da certi requisiti che dipendono dall'essere la fraus creditorum considerata un delitto.

9. — Coerentemente al nostro modo di concepire questo presupposto dell'interdetto, noi ci associamo all'Huschke nel reputare che esso fosse richiesto anche per l'ammissibilità dell'actio pauliana; con la differenza che, mentre in alcuni casi si dava l'interdetto utile, la pauliana era sempre esclusa, perchè d'una azione strettamente penale si debbono rigorosamente osservare tutte le condizioni, specie quando le esigenze più o meno strin-

[1] Non vi sono altre opinioni degne di rilievo su questo punto che è assai trascurato nella nostra letteratura. Per un saggio della leggerezza con cui ne parlano anche quei pochi che lo degnano di un ricordo cfr. HASENBALG p. 4.

[2] Forse ad una spiegazione simile accenna anche il SERAFINI II p. 222.

genti dell' equità è possibile appagare con altri mezzi, come nel caso nostro si è fatto mediante acconcia modificazione dell'interdetto.

Poichè con la morte del fraudator si estingue l'azione penale, non c'è dubbio che la pauliana sia improponibile, quantunque l' editto ad essa relativo non contenga l'avvertenza, che si legge invece nell' editto sull' interdetto, doversi gli atti fraudolenti compiere « in bonis quibus de agitur »[1]. Ma l' enunciazione di questo requisito non potè naturalmente mancare nella formula dell' azione, anzi, se la nostra pretesa non è audace, noi crediamo di averne scoperto le tracce nel § 6 J. 4, 6, che, per attestazione del parafraste greco, con le parole « permittitur ipsis creditoribus... dicere *eam rem traditam non esse et ob id in bonis debitoris mansisse* » allude alla formula della pauliana. Appunto questa, supponendo che la cosa sarebbe rimasta « in bonis debitoris » se non fosse stata alienata[2], richiedeva che il patrimonio soggetto all' esecuzione dei creditori fosse rimasto sempre del fraudator.

Nel diritto giustinianeo è esatta l' opinione del Grützmann[3], che il principio espresso da Ulpiano nel § 9 della l. 10 D. h. t. viga per l' unica azione revocatoria risultante dalla fusione dei due mezzi classici. Di guisa che la clausola della formula della pauliana, con la quale si sarebbe enunciata la condizione di cui trattiamo, racchiuderebbe un principio ancora ammesso dal diritto giustinianeo. L' autore delle Istituzioni non ha rievocato perciò la memoria d'una cosa morta, ma il modo con cui l' ha fatto dimostra che egli non ne comprendeva più l' intimo significato. Nè è da stupirne, poichè l' azione revocatoria aveva subìto tante alterazioni, segnatamente nei principii che erano essenziali alla sua natura penale, che nella coscienza giuridica, non eccessivamente squisita, dei compilatori il fondamento della

[1] « Quibus de ea re agitur » si legge attualmente nella l. 10 pr. D. h. t., ma « ea re » non appartiene al testo originale dell'editto; si veda infatti la l. 10 § 9 eod. Cfr. Rudorff p. 78 n. 54; Reinhart p. 46; Lenel *Edictum* p. 398 n. 10; Mommsen ad h. l. — Gradenwitz in « *Zeitsch. der Sav. St. f. Rg.* » 8 p. 255 congettura che più oltre l'editto dicesse « eo nomine qua de re agitur » (invece di « eo nomine quo de agitur »), e che di qui possa provenire l'« ea re », certamente errato nel posto in cui si trova.

[2] V. cap. I n°. 5.

[3] p. 12.

regola, che esige l'identità del patrimonio, doveva essersi illanguidito, non altrimenti che nella coscienza degli interpreti moderni.

Insieme con la regola Triboniano ha mantenuto anche le eccezioni che erano state ammesse dal diritto classico; nè quella da lui aggiunta nella l. 10 § 10 con le parole « vel si quis fecit voluntarius etiam vel per aetatem vel quam aliam causam iustam in integrum meruit restitutionem » può dirsi veramente nuova, perchè noi non dubitiamo che i casi, in cui l'erede volontario poteva essere restituito in intiero contro l'adizione dell'eredità [1], fossero trattati dal diritto classico alla stessa stregua che il caso della restitutio in integrum dell'heres suus.

[1] Nelle fonti è ricordata soltanto la restitutio in integrum propter metum. Cfr. l. 21 § 5 D. 4. 2, l. 85 D. 29. 2.

Capitolo VI.

L'ATTORE NEL GIUDIZIO REVOCATORIO.

1. Critica delle varie interpretazioni che sono state proposte della clausola « si actio rel. » dell'editto riferito dalla l. 10 pr. D. h. t. Essa non è genuina. - 2. L'interdetto è dato ai creditori. - 3. Esso spetta ai creditori che siano stati immessi nel possesso dei beni del debitore. - 4. Le stesse regole valgono per l'azione pauliana. Essa non è data nè all'emptor, nè al magister, bensì al curator bonorum. Perchè l'editto usi la clausola « ei cui de ea re actionem dare oportebit ». - 5. Le ragioni per le quali l'editto sulla pauliana concede l'azione al curator sono tali da lasciar credere che egli potesse promuovere anche l'interdetto. - 6. Esame della questione se l'azione revocatoria (pauliana o interdetto) competa nel diritto classico soltanto ai creditori anteriori od anche ai creditori posteriori all'atto fraudolento. Non è testualmente risoluta dalle fonti. Ragioni sulle quali si fonda l'opinione da noi accettata. - 7. Poichè i creditori condizionali ed a termine non hanno diritto alla missio in bona, essi non possono nel diritto classico intentare l'azione revocatoria. Tuttavia anch'essi hanno diritto di essere soddisfatti con ciò che si ricava dalla vendita del patrimonio del debitore. - 8. I creditori ipotecarii come tali non hanno diritto all'azione revocatoria. - 9. Nel diritto giustinianeo l'azione compete al curator, ai creditori anteriori e posteriori, ed anche, altrimenti che nel diritto classico, ai creditori condizionali ed a termine, ma non ai creditori ipotecarii. - 10. La pauliana, l'interdetto e l'azione giustinianea si trasmettono agli eredi dei creditori. - 11. L'azione revocatoria non spetta al fraudator ed ai suoi aventi causa. - 12. Essa non è data a colui « cui bona sint, addicta libertatium conservandarum causa ».

1. — L'editto della l. 1 pr. D. h. t. concede l'azione pauliana « curatori bonorum vel ei cui de ea re actionem dare oportebit »; l'editto della l. 10 pr. D. eod. « illis, si eo nomine quo de agitur actio ei ex edicto meo competere esseve oportet ».

Ci occorse già di notare[1] che le parole « si eo nomine rel. » sono emblematiche. Ognuno conosce i tentativi sfortunati che si sono fatti per istabilire quale sia l'altro editto qui richiamato dal pretore. Il Rudorff[2] riferisce la clausola « si... actio... ex edicto meo... » all'actio rutiliana, poichè egli opina che l'interdictum fraudatorium spetti esclusivamente al bonorum emptor. È intuitivo che l'interpretazione del Rudorff debba cadere insieme con la sua costruzione sul rapporto dommatico fra i due mezzi revocatorii; ma, se la critica delle fonti da noi esposta nella

[1] V. Introduzione n°. 4.
[2] p. 78.

Introduzione è indovinata, il lettore non ha bisogno di essere ulteriormente convinto della sua erroneità. L'Hus·hke [1] riferisce quella clausola all'interdetto stesso; secondo lui essa non direbbe in fondo se non ciò che l'editto sulla pauliana esprime con le parole « vel ei cui actionem dare oportebit ». Peraltro il pretore aggiunge « ex edicto meo », e nell'editto sull'interdetto non v'è alcuna disposizione che dichiari a quali persone esso competa. Ha ragione pertanto lo Schey [2] di concludere che in realtà l'attore non sarebbe indicato più precisamente che non facciano le parole « illi... restituas ». Lo Schmidt [3] ritiene che la clausola in questione limiti la competenza dell'interdetto a quei creditori che hanno crediti azionabili: ma ciò s'intendeva di per sè; chi non ha credito azionabile non ha neanche diritto alla missio in bona. L'interpretazione dello Schmidt è accettata anche dal Serafini [4], il quale tuttavia, stimando che lo scrittore tedesco non lasci comprendere la ragione per cui il pretore ha usato la frase « ex edicto meo », soggiunge che con queste parole il pretore ha inteso di accordare l'interdictum fraudatorium nei casi in cui il diritto dei creditori non era protetto dal ius civile. Forse la spiegazione del Serafini non riuscirà chiara, anche dopo che noi avremo ricordato che, secondo una congettura dell'autore, l'interdetto sarebbe stato introdotto pel caso che il debitore « qui solum verterit exilii causa » avesse in antecedenza alienato fraudolentemente i suoi beni: ma è inutile addentrarsi in un campo nel quale impera soltanto la fantasia.

L'opinione prevalente [5] sostiene con fondamento che nella redazione attuale l'editto della l. 10 pr. non fa che ordinare la restituzione a favore di coloro cui compete l'azione contemplata dall'editto riportato nella l. 1 pr. Infatti quale altra azione all'infuori di questa è data « eo nomine quo de agitur », cioè per ottenere la revoca degli atti fraudolenti, posto che il diritto giustinianeo non conosce più che una sola azione revoca-

[1] XIV p. 94.
[2] p. 169 segg.
[3] *Interdictenverfahren* p. 309.
[4] II p. 14 segg.
[5] Cfr. Reinhart p. 48; Schey p. 172; Otto p. 148; Schröter nella « *Zeitschr. f. Civilr. u. Proz.* » VI p. 136; Leist *Bonor. possessio* I p. 351; Ubbelohde op. cit. p. 655 n. 29, p. 671 ecc.; Lenel *Edictum* p. 398 n. 13; Windscheid II § 463 n. 25.

toria? Inoltre vedremo più tardi [1] l'interpretazione autentica che della l. 10 pr. ci porge Triboniano con un emblema da lui inserito nella l. 38 § 4 D. 22. 1 [2]. Benchè Paolo trattasse in questo passo dell'actio pauliana, Triboniano non ha esitato di recare in appoggio del suo ragionamento la testimonianza della l. 10 pr.; il che si spiega egregiamente, quando si ritenga che nell'intenzione del giurista bizantino essa contempla la medesima azione che forma oggetto dell'editto riferito dalla l. 1 pr.

Se non che questi riflessi, nel tempo stesso che assodano il significato coerente al diritto giustinianeo della clausola suenunciata, escludono che possa essere genuina. Il Gradenwitz [3] ha poi segnalato le gravi ragioni formali per cui bisogna ritenere che l'editto si esprimesse diversamente. « Actio competere esseve oportet » è un latino barbarico; « actio ex edicto competit » è già per sè inammissibile, poichè il pretore non poteva dire « competere » delle proprie azioni: infine anche la sconcordanza dei pronomi « illis.... ei » rivela l'intervento di mano estranea [4].

D'altro canto il Gradenwitz ha dimostrato che sono genuine le parole « ex edicto meo », le quali si trovano sempre a proposito della bonorum possessio, e le altre « esseve oportet ». Valendosi di queste sagaci osservazioni, pensa il Lenel [5] che la frase edittale genuina potesse essere: « illis, quos eo nomine quo de agitur ex edicto meo in possessionem ire esseve oportet ».

2. — Questa ricostruzione è molto verosimile, e ce ne convinceremo subito esaminando le fonti.

Primieramente cercheremo chi risulti attore nell'interdetto dai testi che lo commentavano. Fuori della compilazione giu-

[1] V. cap. VIII n°. 6.

[2] L'emblema consiste nelle parole: « nam et verbum " restituas „ quod in hac re praetor dixit, plenam habet significationem ».

[3] « *Zeitschr. d. Sav. St. f. Rg.* » p. 255 segg.

[4] «... ea *illis*, si eo nomine.... actio *ei*.... competere esseve oportet, *ei*.... restituas ». — Indubbiamente è questa una sconcordanza che bisogna eliminare nell'interpretazione, ma che non può permettersi di correggere l'editore del testo, perchè essa proviene dal legislatore bizantino. Tuttavia Huschke XIV p. 94 legge « *illis*, si... actio *eis* », mentre Rudorff p. 78, Leist *Bon. poss.* I p. 551, Schmidt *Interdictenverf.* p. 309 mutano *illis* in *illi*; invece Reinhart p. 47 ritiene ammissibili ambedue le lezioni, sebbene preferisca il singolare *illi*. Huschke XIV p. 24, Reinhart p. 48, Mommsen ad h. l. correggono poi in *et* il secondo *ei*, sebbene anch'esso sia dovuto ai compilatori.

[5] *Palingenesia* II p. 852 n. 2.

stinianea evvi una costituzione dell' imperatore Costantino in cui si dichiara « fraudatorio interdicto prospectum esse » ai minori che vogliono impugnare le alienazioni compiute dai tutori « in fraudem tutelae » [1]. Ora il pupillo è creditore del tutore in conseguenza della tutela da costui amministrata. Parimenti in un frammento di Papiniano, nel quale i compilatori dimenticarono di sopprimere la menzione dell' interdetto, chi agisce con esso è il pupillo, il cui debitore ha per delegazione del tutore pagato dolosamente ad un altro [2]. Nella l. 25 § 1 D. h. t. [3] Venuleio suppone che il marito abbia restituito la dote alla moglie prima di essere convenuto con l' interdetto, e per enunciare questa ipotesi si serve delle parole « si, *priusquam creditores cum eo experirentur*, reddiderit dotem ». Gli imperatori Diocleziano e Massimiano nella l. 5 C. h. t. dichiarano che mediante l' interdetto [4] contro il compratore sciente, e « scientiae mentione detracta » contro colui che possiede a titolo lucrativo, si è provveduto al bisogno dei creditori « creditoribus esse consultum ».

Più indiretta, ma non trascurabile, è la prova che ci forniscono altri testi. Nel § 1 della l. 69 (67) D. 36. 1, che con la l. 96 pr. dianzi citata costituisce i due unici passi del Corpus iuris in cui ci sia stato conservato il nome dell' interdetto, Valente afferma che l' erede fedecommissario può, anche avendo il consilium fraudandorum creditorum, adire l' eredità sospetta e restituirla all' erede fiduciario « citra periculum interdicti fraudatorii », perchè, se anche l' eredità non fosse stata fedecommissaria, era libero di non adirla e così « creditores tali commodo fraudare ». Il § 2 studia la stessa questione allorchè erede fedecommissario è il filius suus, e decide: « vix fraudatorio interdicto locus erit, quia bonis patris eius venditis nihil proprium creditores eius ex ea hereditate ferre potuerint ». Poichè l' esclusione dell' interdetto è costantemente giustificata adducendo che in quel caso i creditori non hanno ragione di protestare, è logico ritenere che in caso diverso ad essi competerebbe l' interdetto.

[1] l. 1 C. Th. 2. 16.
[2] l. 96 pr. D. 46. 3.
[3] Cfr. Lenel Venuleius n°. 26.
[4] « Actionem in factum » è interpolato per « interdictum »; v. sopra p. 327.

Non par dubbio pertanto che l'interdetto spettasse ai creditori. E del resto è mai ammissibile che un mezzo, il quale si oppone agli atti che il debitore compie in frode dei creditori, non fosse esercitato da questi?

3. — Secondo la congettura del Lenel l'editto avrebbe accordato l'interdetto ai creditori che aveano diritto alla missio in bona « quos eo nomine quo de agitur ex edicto meo in possessionem ire esseve oportet ». E che i creditori dovessero essere immessi nel possesso dei beni del debitore perchè si potesse sperimentare l'interdetto, è provato dalla l. 5 C. h. t. che ci attesta « *bonis possessis*... creditoribus esse consultum », e dalla l. 10 § 1 D. h. t. la quale ci insegna che la revoca ha luogo solamente « si eventum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt ». Non è però necessario che ogni creditore, il quale voglia promuovere l'interdetto, debba preventivamente ottenere la missio in possessionem; il permesso dato dal pretore ad uno giova anche agli altri che si trovino nelle condizioni stabilite dall'editto [1].

4. — Anche l'actio pauliana competeva ai creditori che avevano diritto alla missio in bona. Possiamo affermarlo per una considerazione molto ovvia, che i creditori devono essere stati ammessi ad esercitare quel mezzo giuridico che, al dire di Ulpiano [2], il pretore « necessario proposuit, quo consuluit creditoribus » [3]. Nè è lecito contestare che i creditori, solo allorchè potevano partecipare alla missio, avessero il diritto di intentare la pauliana; poichè, quand'anche di questo requisito tacessero le fonti, rimarrebbe la regola enunciata per l'interdetto nella l. 10 § 1 cit., la quale è di tale natura che chi voglia es-

[1] Cfr. l. 12 pr. D. 42. 5. Paulus l. 59 ad edictum: « Cum unus ex creditoribus postulat in bona debitoris se mitti, quaeritur, utrum solus is qui petit possidere potest, an, cum unus petit et praetor permisit, omnibus creditoribus aditus sit. Et commodius dicitur, cum praetor permiserit, non tam personae solius petentis, quam creditoribus et in rem permissum videri: quod et Labeo probat ». Cfr. anche l. 5 § 2 i. f. D. 36. 4.

[2] l. 1 § 1 D. h. t.

[3] Non citiamo il § 6 J. de actionibus, perchè è da decidersi fino a che punto il suo contenuto sia classico; e neppure Cicero *Ad Atticum* I, 1. 3, perchè è altrettanto possibile che esso si riferisca all'actio pauliana quanto all'interdetto.

sere conseguente non può non applicarla anche all' actio pauliana. Oltre di che la l. 1 pr. D. h. t., concedendo l' azione al curator, il quale non interviene che nell' interesse dei creditori immessi nel possesso del patrimonio del debitore, e la l. 9 D. h. t., estratta dal l. 62 ad ed. di Paolo, supponendo un debitore « cuius bona possessa sunt », dimostrano che sotto questo riguardo la pauliana non differiva in nulla dall' interdetto.

Testualmente l' editto dà l' azione « curatori bonorum vel ei cui de ea re actionem dare oportebit ». Che tra coloro « cui de ea re actionem dare oportebit » siano compresi i creditori, ammettono tutti gli interpreti, ma essi si chieggono giustamente perchè il pretore abbia usato questa perifrasi, che può parere oscura, invece di accordare l'azione esplicitamente ai creditori. Alcuni hanno pensato che la clausola suindicata abbracciasse anche il magister [1], e persino l' emptor bonorum [2]. Più audacemente altri ha sostenuto che *curatori* sia interpolato per *magistro* [3], ed il Ferrini [4] ha supposto che l' editto giulianeo dicesse « magistro curatori vel ei rel. ».

Limitando per ora la disputa all' inciso « ei cui de ea re actionem dare oportebit », è da escludere in modo assoluto che con esso il pretore abbia voluto designare il bonorum emptor, poichè è assurdo, come ha visto lo stesso Schey [5], che l'azione pauliana fondata sul delitto del debitore spetti all' emptor, che del fraudator è appunto successore universale [6]. Nè a salvare questa tesi infelice giova il ripiego escogitato dallo Schey, che gli oggetti fraudolentemente alienati vengano compresi nella vendita in modo che la pauliana si consideri come ceduta dai creditori al bonorum emptor [7]. Lo Schey si è lasciato sedurre dal-

[1] Cfr. Rudorff p. 76; Schey p. 149; Dernburg II § 144 p. 367; Zimmern *Geschichte d. r. Privatr.* III § 82 p. 259; Unterholzner II § 346 n. *a* (il quale non si perita di invocare la l. 21 D. h. t.); Bellavite p. 7 n. 1.

[2] Cfr. Huschke XIV p. 42; Schey p. 151.

[3] Cfr. i citati in Serafini I p. 170 n. 3. - In favore della genuinità del « curator » si dichiarano Huschke XIV p. 39; Schey p. 148 n. 84; Dernburg II § 144 n. 8; Lenel *Edictum* p. 351; Serafini I p. 170.

[4] p. 30.

[5] p. 151.

[6] Cfr. l. 4 C. h. t.

[7] Cfr. anche Fischer p. 8; Serafini II p. 180.

l'affermazione dell'Huschke [1], che insieme col patrimonio del debitore potesse esser venduto ciò che erasi conseguito con la pauliana [2], o addirittura l'azione stessa. Ma nè questa idea trova alcun appoggio nelle fonti, nè è intrinsecamente plausibile. Ciò che il magister bonorum vende al migliore offerente sono i bona oggetto della missio: questa non ha luogo su cose che non appartengono al debitore, sia pure che egli le abbia alienate in frode dei creditori; nè l'emptor, il quale vien messo invece del debitore alla testa del suo patrimonio per soddisfare i creditori, può acquistare in forza della venditio bonorum alcunchè d'estraneo al patrimonio da lui comperato in blocco.

Anche l'opinione che la pauliana potesse essere esercitata dal magister bonorum è secondo noi da respingere. Per quanto la scomparsa di questa figura dal diritto giustinianeo, e l'assenza di testi che ne discorrano nelle nostre fonti, impediscano di portare un giudizio reciso, pure, se riflettiamo alla circostanza che investito della facoltà di amministrare il patrimonio su cui sono stati immessi i creditori, di vendere le cose deperibili, di locare o vendere i frutti, di pagare certi crediti speciali, di promuovere certe azioni è il curator bonorum [3], siamo indotti a ritenere che l'ufficio del magister si limitasse esclusivamente alla vendita.

C'è forza concludere che, oltre il curator, soltanto i creditori erano chiamati all'esercizio dell'azione pauliana; ma ci resta ancora a trovare una spiegazione del linguaggio pretorio, ammesso che con le parole « ei cui de ea re actionem dare oportebit » l'editto alluda ai creditori. L'Huschke [4] ha supposto che con esse il pretore abbia inteso di riservarsi una causae cognitio sul diritto del creditore che chiede l'azione. Ma ne oppugnarono l'interpretazione il Rudorff [5] e lo Schey [6], osservando che poichè l'azione è data al curator senza premettere una causae

[1] XIV p. 75, IX p. 354. Anzi Huschke XIV p. 115 sostiene che ciò che per la pauliana dipendeva dalla volontà dei creditori si verificava di diritto per l'interdetto.

[2] Cfr. anche Serafini I p. 196.

[3] Qui mi limito ad un accenno, poichè delle facoltà del curator e del magister bonorum discorrerò in un mio lavoro di prossima pubblicazione.

[4] XIV p. 40, IX p. 347 n. 33.

[5] p. 76.

[6] p. 149.

cognitio, non è coerente esigerla riguardo al creditore, e che se il pretore ne avesse avvertito il bisogno, avrebbe dovuto far precedere da essa il decreto col quale accordava la missio in bona. Non crediamo che questi riflessi siano sufficienti per abbattere completamente la teoria dell' Huschke, col quale noi conveniamo in genere circa l' esistenza di una causae cognitio, salvo a determinare diversamente il punto sul quale essa secondo noi doveva versare.

Un' altra spiegazione fu proposta dal Serafini [1]. Egli ritiene che il pretore abbia voluto riserbarsi la scelta del creditore che dovrà promuovere l' azione, allorchè più sono i creditori ed essi non si accordano su questa scelta, a fine di impedire che ciò che ricavasi con la pauliana pervenga nelle mani di uno o più creditori, dei quali si possa temere che non lo facciano inserire nella lex bonorum vendendorum. Se non che, tacendo anche che la ragione addotta è inammissibile, perchè ciò che si ottiene con la pauliana non forma parte del patrimonio da vendersi, molto bene obbiettava il Ferrini [2] che l' « oportebit » non può riferirsi a meri criterii di fatto, di opportunità e convenienza quali sarebbero quelli che possono muovere il pretore a dare l' azione all' uno piuttosto che all' altro dei creditori, ma è indubitato che il pretore usa la voce « oportere » per indicare una necessità giuridica.

Noi abbiamo già detto quale significato pensiamo che abbia la clausola « vel ei cui de ea re actionem dare oportebit » [3]. Bisognava evitare che l' azione potesse essere esercitata più volte, perocchè, essendo la pauliana un'azione penale, senza un'espressa limitazione dell' editto, ogni creditore che fosse stato colpito dal delitto, vi avrebbe avuto diritto per proprio conto. Perciò il pretore, che voleva concederla una sola volta, la diede anzitutto al curator; ed opportunamente, perchè, dovendo esser promossa nell' interesse di tutti i creditori, in pratica sarà appunto il curator che più spesso si farà attore. Ma il curator può mancare, vuoi perchè esiste un solo creditore, vuoi perchè a più creditori non riesce incomodo di attendere essi medesimi alla custodia del pa-

[1] I p. 171 segg. Cfr. in parte anche Grützmann p. 74 e n. 245.
[2] p. 38 segg.
[3] V. Introduzione n°. 4.

trimonio in cui sono stati immessi; in tal caso, per intentare la pauliana, il pretore non reputò necessario che fosse nominato un curator [1], come non l'ha stimato necessario neppure in altri casi, in cui occorre di procedere ad atti di vario genere nell'interesse della massa, i quali, se di solito saranno compiuti dal curator, possono tuttavia esser eseguiti dagli stessi creditori. Di qui la clausola « vel ei cui de ea re actionem dare oportebit ». L'*is* può essere un creditore, può essere anche, come nel caso narrato da Cicerone [2], la riunione di tutti i creditori; ma, chiunque esso sia, una volta che l'azione sia stata promossa, se altri la pretenderà di nuovo, dovrà essergli negata « ei de ea re actionem dare *non* oportebit ». È pertanto una necessità giuridica che viene in questa guisa enunciata, e non già un criterio di opportunità o di convenienza; il magistrato, constandogli che l'azione è stata già esercitata da uno dei creditori, deve negarla a tutti gli altri che eventualmente la domandassero.

5. — Nel n° precedente abbiamo imparato che l'azione pauliana poteva essere esercitata o dai creditori o dal curator. Sappiamo già che l'interdetto viene promosso dai creditori; ma potrà quest'ultimo mezzo giuridico spettare al curator? Ciò che noi possiamo asserire con certezza è che le ragioni le quali hanno consigliato di dare la pauliana al curator, non sono ad essa particolari, ma valgono anche per l'interdetto.

Parve al Ferrini [3] che il curatore cui si dà la pauliana non potesse essere il curatore incaricato della custodia del patrimonio del fraudator prima della vendita, bensì il curator distrahendorum bonorum, perchè il curatore della prima specie interverrebbe eccezionalmente, mentre esso deve essere il caso princi-

[1] Certamente, costituito il curator, l'azione doveva essere esercitata da lui (cfr. Lenel *Edictum* p. 551; contra Maierini p. 291); tutt'al più si può ammettere con Otto p. 150 che i creditori potessero associarsi ad esso. Ma, finchè il curator non è stato nominato, ciascun creditore ha diritto di agire. Nondimeno riteniamo che gli altri creditori, i quali non volevano unirsi a lui, nè intendevano lasciarlo agire da solo, potessero provocare la nomina di un curator, al quale sarebbe allora spettata la pauliana: ed in questo senso si può anche dire che il singolo creditore ha facoltà di intentare l'azione purchè gli altri non si oppongano.

[2] *Ad Atticum* I, 1, 3. « Caecilius, avunculus tuus, a P. Vario quum magna pecunia fraudaretur, agere coepit cum eius fratre A. Caninio Satyro de iis rebus, quas cum dolo malo mancipio accepisse de Vario diceret; una agebant ceteri creditores ».

[3] p. 50.

pale. Ma il nostro illustre romanista non ha pensato che, per quanto si voglia stimare eccezionale la nomina di un curator per la custodia e la conservazione dei bona nel cui possesso sono stati immessi i creditori, dovette essere abbastanza frequente, e talora addirittura indispensabile, quando prima della vendita occorrevano delle operazioni cui non potevano attendere personalmente i creditori. Uno di questi casi sarà stato spesso il nostro. I creditori immessi nel possesso dei beni del debitore, che ha diminuito fraudolentemente il proprio patrimonio, non hanno agio di intentare tutti insieme l'azione, come fecero i creditori di P. Vario contro Caninio Satiro, sono discordi fra di loro, non vogliono o non possono affidarsi alla sollecitudine del più diligente; fa d'uopo allora costituire un curator nelle forme e con gli effetti determinati dall'editto.

Se queste nostre riflessioni son giuste, non solo esse ci garantiscono la genuinità della menzione del curator nell'editto sulla pauliana, ma ci mettono in grado di escludere che vi siano ragioni per cui l'interdetto debba, a differenza della pauliana, essere rifiutato al curator bonorum. Che questo fosse menzionato nell'editto sull'interdetto noi non possiamo decidere, dacchè i compilatori interpolarono questo punto: ma lo stato delle cose può essere perfettamente identico, sia che si voglia o si debba agire con la pauliana sia che con l'interdetto, e perciò è uguale in ambo i casi il bisogno di ricorrere all'opera del curator.

6. — Poichè tanto la pauliana quanto l'interdetto competono ai creditori, le ricerche, limitate al diritto classico, che faremo in questo e nei n^i successivi 7 ed 8, si riferiranno ad ambedue questi mezzi giuridici.

Chi si debba intendere per creditore dichiara Paolo nella l. 16 § 2 D. 40. 9 [1]; creditore è chiunque abbia un'azione contro il fraudator. Ma ecco presentarsi una prima difficoltà nel caso che concorrano insieme creditori anteriori e posteriori all'atto fraudolento; a chi spetterà l'azione revocatoria?

Nel cap. V n° 4 abbiamo visto che la revoca è ammessa soltanto « si idem sint creditores », se cioè i creditori che pren-

[1] Paulus l. 3 ad legem Aeliam Sentiam: « Creditores appellantur quibus quacumque ex causa actio cum fraudatore competat ».

dono parte alla missio in bona siano gli stessi che esistevano quando fu compiuto l'atto fraudolento, o, in altre parole, siano anteriori a quest'atto; ma dalla l. 10 § 6 D. h. t. abbiamo anche appreso che per far luogo all'azione basta la presenza di un creditore anteriore. Ora conviene domandarsi se esso solo potrà intentarla, o se saranno autorizzati a promuoverla anche i creditori posteriori, ai quali indubbiamente non competerebbe se quell'unico creditore anteriore fosse stato già soddisfatto. La questione è strettamente collegata con l'altra, se la revoca ottenuta profitti soltanto ai creditori anteriori o a tutti, ma deve concettualmente esserne distinta, perocchè nulla vieta di ammettere ad esercitare l'azione i soli creditori anteriori, e di stabilire in pari tempo che il risultato di essa giovi anche ai creditori posteriori.

È opinione di molti interpreti [1] che la questione suenunciata sia risoluta da Ulpiano appunto nei §§ 1, 6-8 della l. 10 già da noi studiati ad altro proposito [2]. Ma tale opinione è erronea [3]. Ulpiano non dice affatto che solamente il creditore anteriore possa esercitare l'azione revocatoria; nel § 6 egli propone e scioglie un dubbio che avrebbe potuto nascere di fronte al principio da lui formulato nel § 1 che « ita demum revocatur quod fraudandorum creditorum causa factum est.... si hi [4] creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt ». Si sarebbe cioè potuto pensare che dovesse il danno colpire tutti quanti i creditori anteriori, ciò che giustamente esclude il giureconsulto affermando che basta che ne sia leso uno. Tanto nel § 1 quanto nel § 6, come mostra anche l'uso della costruzione impersonale (revocatur, revocari posse), si vuole stabilire quando possa dirsi verificata quella condizione dell'azione revocatoria che è l'eventus damni, e perciò si ricerca quali creditori debbano essere danneggiati [5]. Ma non è giusta l'illazione, che, se lesi

[1] Cfr. tra gli altri LASPEYRES p. 43 segg.; MEISCHEIDER p. 89 segg.; REINHART p. 132 segg.; HASENBALG p. 47 segg.

[2] V. cap. V n°. 4.

[3] Cfr. anche OTTO p. 144 segg.

[4] Il LASPEYRES p. 43 n. 19, basandosi appunto sul § 6 «sciendum est... revocari posse... si idem sint creditores », dubita che anche nel § 1 debba leggersi, invece di « si *hi* creditores », « si idem creditores ».

[5] Ancor meno possono avere relazione col presente tema i §§ 7 e 8. Nel § 7 il giureconsulto, dal principio posto nel § precedente che per legittimare la revoca basta che

devono essere i creditori anteriori per farsi luogo alla revoca, essi soli abbiano diritto di intentare l'azione revocatoria.

A ritenere invece il contrario ne induce il riflesso che, come il curator bonorum agisce nell'interesse della massa, così, anche quando attore è uno dei creditori, egli fa valere non il suo diritto individuale, bensì il diritto collettivo della massa [1]. Il singolo creditore, già lo dicemmo, può intentare l'azione revocatoria [2]; il suo diritto di promuoverla si basa sulla semplice qualità di creditore immesso nel possesso dei beni del debitore. E non è a distinguere tra categoria e categoria di creditori, poichè, o il diritto alla revoca non è fondato, o, se è fondato, lo è per la massa, e quindi per tutti coloro che hanno facoltà di agire nell'interesse di questa.

Parrà per avventura che i nostri ragionamenti provino troppo. Qualcuno penserà che, se essi fossero esatti, avrebbero dovuto indurre i romani non soltanto ad accordare l'azione a tutti i creditori, anteriori e posteriori, ma a permettere la revoca in ogni caso, ancorchè nessuno dei creditori che prendono parte alla missio in bona fosse anteriore all'atto fraudolento. Non si è forse detto che la distinzione dei creditori anteriori dai posteriori ha bisogno di essere conciliata con l'indole della procedura romana la quale attribuiva l'esperimento dell'azione pauliana al curator bonorum nell'interesse collettivo dei creditori? [3]. E non afferma

sia danneggiato uno dei creditori anteriori, deduce il corollario che all'esistenza della scientia fraudandi è sufficiente che colui il quale contrae col decotto sappia che l'atto nuoce ad un creditore. Però, soggiunge il § 8, se questo creditore è soddisfatto, vien meno la revoca; ma il convenuto non può eludere l'azione, offrendo di pagare il creditore da lui conosciuto.

[1] È questa la conseguenza naturale dell'essere in diritto romano l'istituto della revoca collegato ad un sistema di procedura collettiva. Per questa ragione anche, come vedremo, l'effetto dell'azione non è relativo, cioè limitato a quanto è necessario per risarcire il pregiudizio sofferto dal creditore istante, ma l'atto fraudolento viene rescisso per intiero (cfr. l. 10 § 22 D. h. t.), ed il convenuto non può liberarsi pagando ciò che è dovuto all'attore (l. 10 § 8 cit.).

[2] Un dubbio che si potrebbe sollevare sarebbe il seguente, se non debbano i creditori agire tutti insieme, come nel caso narratoci da Cicerone. Ma noi siamo convinti che ciò non sia necessario. Se infatti, chiesta la missio in bona, si son presentati uno o pochi creditori, chi può affermare che non se ne presenteranno degli altri prima della chiusura del procedimento? E chi impedisce a quell'uno o a quei pochi di agire intanto con la revocatoria? Che dire poi se uno dei creditori promuove l'azione e gli altri lo lasciano fare?

[3] Giorgi nelle note al Maierini p. 302.

un acuto scrittore di diritto commerciale[1] che la procedura collettiva del fallimento elimina la necessità di provare che il credito è anteriore all'atto impugnato?

Noi non crediamo che nel nostro diritto rispetto all'azione revocatoria fallimentare sia indifferente che formino la massa creditori anteriori o posteriori; ma, fosse pur vero il contrario, resterebbe ai giureconsulti romani il vanto di averci insegnato il modo di applicare ad un procedimento collettivo di esecuzione una distinzione la cui bontà è indipendente dalla procedura adottata, ed a noi il torto di non averlo imparato. La qualità di creditore anteriore o posteriore non può in una procedura collettiva influire sulla pertinenza dell'azione, perchè, chiunque agisca, egli rappresenta la massa dei creditori, ma può e deve aver efficacia per istabilire se l'azione sia o meno fondata. Quando tutti i creditori immessi nel possesso dei beni del debitore sono posteriori all'alienazione fraudolenta da lui compiuta, è innegabile che essi hanno potuto contare di premere sulla volontà del debitore per indurlo al pagamento soltanto col patrimonio quale lo trovavano al momento in cui nasceva il loro credito; e però è giusto che non abbiano diritto alla revoca. Al contrario un creditore anteriore all'atto fraudolento ha ragione di dolersi della condotta del debitore lesiva del suo diritto. Per non legittimare questo reclamo contro di sè il debitore avrebbe dovuto astenersi dal diminuire il proprio patrimonio. Se non che, vedasi la conseguenza della procedura collettiva, nel caso che gli oggetti alienati facessero ancora parte del patrimonio del fraudator, il creditore anteriore avrebbe su di essi un diritto uguale a quello dei creditori posteriori. E giacchè gli oggetti sono stati alienati, e li sostituisce, per così dire, l'azione revocatoria, tutti i creditori avranno pari diritto alla medesima. Ma se non esistesse neppure un creditore anteriore all'atto fraudolento, mancherebbe il fondamento all'azione revocatoria, e perciò non potrebbero pretenderla i creditori posteriori.

Concludendo, l'azione revocatoria non è fondata se i creditori immessi nel possesso sono sorti tutti posteriormente all'alienazione fraudolenta, tranne che, secondo la distinzione che

[1] Bonelli *Il sistema revocatorio nel diritto fallimentare* in « Rivista ital. per le scienze giurid. » XIX (1895) p. 356.

vedemmo stabilita da Marcello, col loro denaro non sia stato soddisfatto qualche creditore anteriore. Ma ogni volta che l' azione sia fondata, essa spetta a tutti i creditori immessi nel possesso, siano anteriori o posteriori, siano di quelli il cui denaro ha servito per pagare i primi o non lo siano.

7. — Il principio, che si ricava dallo studio sin qui fatto, per cui l' azione compete a tutti i creditori immessi nel possesso dei beni del debitore, semplifica di molto alcune questioni, che sono tra le più controverse nel nostro diritto civile.

Hanno diritto di intentare l' azione revocatoria [1] i creditori sottoposti a condizione od a termine? Dipende dal vedere se possano conseguire la missio in bona.

Malauguratamente le fonti su questo proposito si contraddicono; entro lo stesso titolo (D. 42. 4) Paolo una volta afferma che il creditore condizionale « in possessionem mitti solet » [2], un' altra che « in possessionem non mittitur » [3].

Rinunciando a sterili tentativi di conciliazione [4], se ci viene meno il sussidio dei testi, la logica applicazione dei principii ci persuade che il creditore condizionale non può essere immesso nel possesso dei beni del debitore. Infatti, finchè la condizione non si verifica, l' azione nascente dal credito non è fondata; e quindi nè al creditore condizionale può spettare la missio in bona per ciò che il debitore « absens iudicio defensus non fuerit », od è morto senza lasciare eredi, nè il debitore può essere accusato di « latitare fraudationis causa », nè tanto meno è possibile che egli sia « iudicatus prove iudicato », non volendo noi ora considerare l' ipotesi che sia stato condannato « iudicis iniu-

[1] Noi parliamo in genere di azione revocatoria perchè, come già avvertimmo, non è a questo proposito che accade di distinguere fra i diversi mezzi revocatorii. Tuttavia vogliamo notare che Huschke XIV p. 42 n. 2, mentre esclude che l' azione pauliana possa essere esercitata dal creditore condizionale, lo ammette ad intentare l' interdetto.

[2] l. 6 pr. Paulus l. 57 ad edictum: « In possessionem mitti solet creditor et si sub condicione ei pecunia promissa sit ».

[3] l. 14 § 2. Paulus l. 2 quaestionum [cfr. tuttavia Lenel *Paling.* I p. 1086 n. 1 « Inscriptio videtur falsa esse »]: « Creditor autem condicionalis in possessionem non mittitur, quia is mittitur, qui potest bona ex edicto vendere ».

[4] Cfr. su di essi Dernburg *Ueber die emtio bonorum* p. 98 segg.; Wendt *Die Lehre vom bedingten Rechtsgeschäft* p. 38 segg.; Enneccerus *Rechtsgeschäft, Bedingung und Anfangstermin* p. 585 segg.; Serafini II p. 178 segg.

ria ». Nessuna delle cause « quibus in possessionem itur » può dunque esistere in favore del creditore condizionale [1]. Per una di esse, la latitatio fraudationis causa, abbiamo del resto la testimonianza di Papiniano [2]. Ecco ciò che egli scrive. Se non c'è nulla nel peculio quando il padre è latitante, io che vorrei agire con lui « de peculio » non posso essere immesso nel possesso dei suoi beni « quia non fraudationis causa latitat qui, si iudicium acciperet, absolvi deberet ». Non è serio obbiettare la possibilità che, sia pure a torto, il padre venga condannato, poichè tale possibilità esiste anche contro un debitore « in diem vel sub condicione », e tuttavia questi « fraudationis causa non videtur latitare », certamente per la stessa ragione che « si iudicium acciperet, absolvi deberet ». Poichè Papiniano argomenta dall'esempio del debitore condizionale, ciò significa che il principio non era guari contestato per questo caso; onde, se anche dovessimo apprendere che altri giudicava diversamente circa l'actio de peculio, l'insegnamento, che per il tema nostro ci offre la quaestio papinianea, non perderebbe efficacia.

Ora la decisione contraria a quella di Papiniano è adottata da Ulpiano [3], ma non è difficile scoprire la cagione della divergenza. Essa è tale che concerne solamente l'actio de peculio. In un altro frammento [4] Ulpiano ci riferisce la questione agitatasi tra Proculeiani e Sabiniani « an teneat actio de peculio, etiamsi

[1] E se mai avvenisse che egli ottenesse l'immissione, questa sarebbe inefficace, tanto che potrebbe impunemente essergli impedita la presa del possesso. Cfr. l. 1 § 5 D. 43. 4. Ulpianus l. 72 ad edictum: «... Si ob falsum creditum vel ob falsam petitionem missus est in possessionem vel si exceptione summoveri potuit, nihil ei debet prodesse hoc edictum, [i. e. « ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit »] quia propter nullam causam in possessionem missus est ».

[2] l. 50 pr. D. 15. 1. Papinianus l. 9 quaestionum: « Eo tempore, quo in peculio nihil est, pater latitat: in bonorum possessionem eius rei servandae causa mitti non possum, qui de peculio cum eo acturus sum, quia non fraudationis causa latitat qui, si iudicium acciperet, absolvi deberet. Nec ad rem pertinet, quod fieri potest, ut damnatio sequatur: nam et si in diem vel sub condicione debeatur, fraudationis causa non videtur latitare, tametsi potest iudicis iniuria condemnari. Sed fideiussorem datum eo tempore, quo nihil in peculio est, teneri putat Iulianus, quoniam fideiussor futurae quoque actionis accipi possit [*si tamen sic acceptus est* Trib.] ».

[3] l. 7 § 15 D. 42. 4. Ulpianus l. 59 ad edictum: « Si quis actione de peculio filii vel servi nomine conveniri possit, si latitet, eo iure utimur, ut possint bona eius possideri et venire, tametsi nihil fuerit in peculio, quia esse potest et rei iudicatae tempus spectamus, utrum sit an non sit, et quod teneat actio, etiam si nihil in peculio fuerit ».

[4] l. 30 pr. D. 15. 1.

nihil sit in peculio cum ageretur, si modo sit rei iudicatae tempore »; egli segue l'opinione dei Proculeiani, per la quale « intenditur recte, etiamsi nihil sit in peculio », e conseguentemente deve ammettere che chi è tenuto con l'actio de peculio possa « latitare fraudationis causa » ed esser soggetto alla missio in bona.

Peraltro nel caso di un debitore condizionale manca ogni ragione di dissidio [1], ed anche Ulpiano doveva accettare la regola enunciata da Papiniano. Si vegga infatti ciò che egli dichiara nella l. 7 § 14 D. 42. 4[2]. Per vero si è ritenuto [3] che questo frammento neghi al creditore condizionale soltanto il diritto di procedere alla bonorum venditio, e non quello di essere immesso nel possesso dei beni del debitore; ma si tratta di un'apparenza fallace. Già il ragionamento del giureconsulto esclude quest'interpretazione. Forse le parole « nam et si non sit debitor idem dicemus » non sono genuine, il pensiero che esse esprimono è infatti sufficientemente indicato dalla proposizione interrogativa « quid enim interest, debitor quis non sit an nondum conveniri possit »: ad ogni modo è fuori dubbio che il debitore che non può essere ancora convenuto viene equiparato a chi non è debitore. Ora è mai supponibile che, se il latitante non è debitore, tuttavia il preteso creditore sia immesso nel possesso del suo patrimonio con la sola restrizione di non poterlo vendere? Il vero si è che, dicendo « non possunt bona eius venire » Ul-

[1] Cfr. tuttavia l. 16 pr. D. 5. 3. Ulpianus l. 15 ad edictum: « Quod si in diem sit debitor vel sub condicione, a quo petita est hereditas, non debere eum damnari. Rei plane iudicatae tempus spectandum esse secundum Octaveni sententiam, ut apud Pomponium scriptum est, an dies venerit: quod et in stipulatione condicionali erit dicendum. Si autem non venerit, cavere officio iudicis debeat de restituendo hoc debito, cum dies venerit vel condicio extiterit ». In questo caso, poichè si ha riguardo al tempo della sentenza per stabilire se è giunto il termine o se si è verificata la condizione, bisogna ritenere che il creditore condizionale o a termine abbia diritto alla missio in bona, per es. contro il debitore latitante, bisogna cioè decidere come fa Ulpiano per l'actio de peculio. Non si tratta peraltro di un'eccezione ingiustificabile; la l. 30 pr. D. 15. 1 cit. ci insegna a buon conto che la teoria proculeiana « et circa ad exhibendum et in rem actionem placuit », e reale è anche la petitio hereditatis a cui si riferisce la nostra l. 16 pr.

[2] Ulpianus l. 59 ad edictum: « Si in diem vel sub condicione debitor latitet, antequam dies vel condicio veniat, non possunt bona eius venire: quid enim interest, debitor quis non sit an nondum conveniri possit? [*nam et si non sit debitor, idem dicemus* Trib.?]. Idem erit dicendum et si quis habeat quidem actionem, sed talem, quae per exceptionem repellitur ».

[3] Cfr. Cuiacii *in lib. 9 quaest. Papiniani ad l. 50 D. 15. 1* (*Opera* IV 198 E); Ennecerus *op. cit.* p. 584 segg.; ed anche Dernburg op. cit. p. 100.

piano intende di escludere interamente l'applicabilità dell'editto « qui fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu non defendetur, eius bona *ex edicto possideri proscribi venirique* iubebo ». Così nel § 6 della stessa legge si domanda: « quid ergo, si duas causas latitandi habuit vel plures, inter quas etiam fraudandi creditores? an venditio recte procedat? », e non si vuole perciò affermare che la legittimità della missio in possessionem sia indiscutibile; così anche nel § 7 alla questione « utrum omnes bona eius vendere possunt... an vero is solus adversus quem latitat » si risponde « eum solum posse venditionem impetrare adversus quem latitetur », e non v'ha dubbio che i creditori, « adversus quos debitor non latitat », non solo non possono eseguire la vendita, ma neanche chiedere l'immissione in possesso.

Ci sembra pertanto riuscita, anche esegeticamente, la dimostrazione che il creditore condizionale non ha diritto alla missio in bona. Peraltro è doveroso soggiungere che, se fosse vera l'opinione comune dei pandettisti [1], che il creditore condizionale ha diritto di ottenere cauzione per il futuro pagamento, bisognerebbe ammettere che possa verificarsi in favor suo qualcuna delle cause per cui si è autorizzati a chiedere la missio in bona. Ma codesta teoria è discutibile, specie nel diritto romano classico, benchè sembri fondata sulle ll. 16 pr. D. 5. 3 e 13 § 5 D. 20. 1. La genuinità di questi passi non è al disopra d'ogni sospetto, ed è anche dubbio se le ipotesi ivi contemplate consentano di generalizzarne la decisione. Noi qui non possiamo addentrarci in una discussione che ci trarrebbe lungi dal nostro tema.

Ma, lasciando da parte questi casi più o meno eccezionali e controversi, teniamo ferma la nostra conclusione, che le ll. 50 pr. D. 15. 1 e 7 § 14 D. 42. 4 provano abbastanza che il creditore condizionale non ha, almeno di regola, il diritto di essere immesso nel possesso dei beni del debitore; e conseguentemente non deve avere neppure l'azione revocatoria [2]. Le leggi citate ci mostrano in pari tempo che la stessa soluzione deve accogliersi riguardo al creditore a termine [3].

[1] Cfr. per tutti Windscheid I § 89 n. 13. Cfr. anche Enneccerus *op. cit.* p. 582 segg.

[2] Contra Schey p. 150.

[3] Tuttavia pare che i creditori a termine potessero in qualche caso domandare cauzione « cum nondum dies praestandae pecuniae venit ». Ciò almeno afferma la l. 41 D. 5. 1 (cfr. anche l. 58 pr. D. 17. 2) per i iudicia bonae fidei, in cui, « si agat aliquis ad interponendam cautionem, ex iusta causa condemnatio fit ».

Se non che, per quanto noi siamo certi che, non avendo diritto di costringere il debitore al pagamento mercè il possesso del suo patrimonio, il creditore condizionale od a termine non potesse usare in diritto classico dei mezzi revocatorii, altrettanto siamo convinti che, avvenendo la vendita, esso dovesse partecipare alla distribuzione del prezzo. Poichè infatti si vende tutto il patrimonio del debitore, che giustizia sarebbe mai quella di permettere che esso sia impiegato nella soddisfazione degli altri creditori, senza tener conto di quei crediti di cui dovrà pur arrivare la scadenza o dei quali potrà verificarsi la condizione? A causa sopratutto della diversa procedura esecutiva vigente al tempo di Giustiniano noi non abbiamo testi i quali ci informino della via tenuta dal diritto classico per risolvere questo problema. Il Lenel [1] ha supposto che all' editto, nel quale, secondo l' esposizione di Gaio (III 79), il pretore dopo il termine stabilito per la possessio e la proscriptio dei beni « iubet convenire creditores et ex eo numero magistrum creari », si riferiscano le ll. 54 e 55 D. 50. 16, in cui si discute quali creditori debbano annoverarsi tra i creditores condicionales. Che anche i creditori condizionali prendessero parte alla nomina del magister bonorum? È impossibile dare qualsiasi risposta, allo stesso modo che è impossibile decidere se sia indovinata o meno la relazione congetturata dal Lenel. Del resto il mezzo per far partecipare i creditori condizionali ed a termine alla distribuzione del prezzo era assai semplice: anch' essi dovevano venir compresi nell' inventario del magister bonorum, e, scaduto che fosse il termine o adempiuta la condizione, dovevano aver l' actio utilis contro il bonorum emptor. Da questo punto di vista noi intendiamo egregiamente il responso papinianeo della l. 4 pr. D. 42. 6 [2]. Poichè anche i creditori condizionali ed a termine, sia pure più tardi ed eventualmente, hanno diritto di essere soddisfatti col patrimonio del debitore comune, è evidente l' interesse che anch' essi hanno di chiedere che il patrimonio del defunto sia venduto separatamente da quello dell' erede, e non v' ha ragione alcuna di negar loro il beneficio della separazione.

[1] *Edictum* p. 342 n. 3; *Paling.* I p. 956 n. 2 II p. 791 n. 4.

[2] Papinianus l. 12 responsorum: « Creditoribus, qui ex die vel sub condicione debentur et propter hoc nondum pecuniam petere possunt, aeque separatio dabitur, quoniam et ipsis cautione communi consuletur ».

Queste considerazioni possono fors' anche suggerire un' ipotesi per ispiegare la contraddizione fra i due passi di Paolo. Essa potrebbe derivare da omissioni e mutilazioni dei compilatori le quali hanno fatto acquistare ad uno dei frammenti un significato che non aveva nel contesto originale, dove ai creditori condizionali, anzichè il diritto di ottenere la missio in bona, era riconosciuto quello di profittare della venditio bonorum. Ma non è per questo scopo che noi abbiamo indugiato nella ricerca del trattamento che era riserbato ai creditori condizionali ed a termine nel concorso classico romano, bensì perchè il risultato del nostro studio ci lascia intendere fin d'ora come la norma circa la competenza dell' azione revocatoria ai creditori condizionali ed a termine non possa essere nel diritto giustinianeo quella che invece è consentanea al sistema classico.

Forse alla nostra coscienza giuridica ripugnerà l' ammettere che i creditori condizionali ed a termine, mentre concorrono con gli altri per essere soddisfatti sul patrimonio del debitore, e sono lesi dalle diminuzioni fraudolente di questo, non abbiano diritto alla revoca. Ma tale è la conseguenza del concetto che gli atti fraudolenti del debitore costituiscono un delitto contro i creditori che possono impossessarsi dei suoi beni per costringerlo a pagare. Quando sia scaduto il termine o adempiuta la condizione, il creditore potrà impugnare anche gli atti posti in essere dal debitore, pendente il termine o la condizione; ma se la missio in bona avviene prima, e prima si agisce con la revocatoria, egli non ha diritto di parteciparvi. Non pretenderemo che questa conseguenza sia in tutto equa, ma essa è logica: ove pure il debitore avesse lasciato inalterata la consistenza del suo patrimonio, il creditore condizionale od a termine non avrebbe potuto servirsi del medesimo per costringere il debitore sia a difendersi regolarmente sia a pagare. Solo quando le alienazioni fraudolente saranno proibite, non perchè ledono il diritto del creditore di essere immesso nel possesso dell' intero patrimonio, ma perchè pregiudicano il suo diritto di ricevere l' intero pagamento di ciò che gli è dovuto, sarà possibile salvaguardare anche l' interesse dei creditori condizionali ed a termine [1].

[1] Il diritto classico potè proteggerli soltanto contro le manumissioni fraudolente, perchè di queste era comminata la nullità ipso iure, e, ove fossero esistiti soltanto credi-

8. — È anche disputato se l'azione revocatoria spetti ai creditori ipotecarii [1]. Qua pure la decisione dipende dal vedere se essi possano prender parte alla missio in bona.

Che non fossero obbligati di partecipare al concorso è provato dalla l. 10 pr. C. 7. 72 [2]; ma fa d'uopo che noi ricerchiamo inoltre se potessero, volendo, parteciparvi, senza pregiudicare il loro diritto.

Nella l. 58 § 1 D. 17. 1 [3] Paolo decide che il patto, concluso dall'erede coi creditori del defunto pel pagamento di una determinata percentuale, non deve giovare al mandator che ha garantito uno dei creditori, perchè, se questo creditore non è stato presente all'adunanza in cui gli altri consentirono al patto « iniquum est ei auferri electionem (sicut pignus aut privilegium) qui potuit praesens id ipsum proclamare nec desiderare decretum praetoris ». Il creditore munito di una garanzia personale o reale ha dunque la scelta tra il seguire la sorte co-

tori condizionali, era sospesa la validità, « pendet libertas ex condicione » (l. 16 § 4 D. 40. 9). La nullità delle manumissioni ha per effetto che gli schiavi continuino a far parte del patrimonio soggetto alla vendita, e perciò ne profittino anche i creditori condizionali ed a termine.

[1] In senso affermativo cfr. Huschke XIV p. 48; Schey p. 150.

[2] Cfr. anche l. 6 C. eod.; Fischer p. 23; Windscheid II § 270 n. 2; Vangerow III § 594 p. 223. — Nella l. 10 pr. cit. Giustiniano, volendo dettare alcune norme sul procedimento esecutivo, comincia col premetter questo: « Cum apud veteres quaestionem ortam invenimus super pecuniis debitis, *pro quibus hypothecae non sunt constitutae*, propter res ad debitorem pertinentes, dum is severiores creditores formidans sese celaverit, et illi de rebus ad eum pertinentibus competentia ingrediantur iudicia postulentque in possessionem rerum sese transmitti rel. », con che dimostra che i creditori ipotecarii per lo meno non solevano partecipare alla missio in bona.

[3] Paulus l. 4 quaestionum: « Lucius Titius creditori suo mandatorem dedit: deinde defuncto debitore maiore parte creditorum consentiente a praetore decretum est, ut portionem creditores ab heredibus ferant, absente eo creditore apud quem mandator extiterat: quaero, si mandator conveniatur, an eandem habeat exceptionem quam heres debitoris. Respondi: si praesens apud praetorem ipse quoque consensisset, pactus videtur iusta ex causa eaque exceptio et [*fideiussori*] *heredi* danda [*esset*] *est* et mandatori. Sed cum proponas eum afuisse, iniquum est auferri ei electionem (sicut pignus aut privilegium), qui potuit praesens id ipsum proclamare nec desiderare decretum praetoris. Nec enim si quis dixerit summovendum creditorem, heredi consulitur, sed mandatori [*vel fideiussori quibus*] *cui* mandati iudicio eandem partem praestaturus est. Plane si ab herede partem accepisset, an in reliquum permittendum esset creditori [*fideiussorem*] *mandatorem* convenire, dubitatum est: sed videbitur consentire decreto conveniendo heredem ».

Nessuno, il quale rifletta al modo come il giureconsulto pone il quesito, (mandatorem dedit, creditore apud quem mandator extiterat, si mandator conveniatur) può dubitare che non sia dovuta ai compilatori la menzione del fideiussor. L'emblema è rilevato anche da Rocco *Il concordato* Torino 1902, p. 30.

mune e il far valere il suo diritto contro il garante o sulla cosa avuta in pegno[1]. Se però egli preferisce la prima via, non conserva il suo diritto contro il mandator, e logicamente deve perdere anche il diritto di pegno: poichè, accettando di essere trattato alla pari degli altri creditori, rinuncia alla sua posizione privilegiata.

Ora la condizione del creditore ipotecario non è diversa allorchè egli partecipa insieme cogli altri creditori alla bonorum venditio: la sua condotta implica ugualmente una rinuncia al proprio diritto d'ipoteca. Infatti o l'oggetto ipotecato è stato venduto dal creditore, o, poichè anch'esso forma parte del patrimonio del debitore, sarà compreso nella vendita di tutto il patrimonio. Nel primo caso il creditore potrà ancora insinuare al passivo il residuo suo credito, ogni qual volta il prezzo ricavato dalla vendita dell'oggetto non sia stato sufficiente ad estinguerlo. Nel secondo caso contro il bonorum emptor egli avrà l'azione personale per ottenere il dividendo, o l'actio hypothecaria per farsi rilasciare la cosa, secondo che avrà partecipato o meno al concorso. Sbaglierebbe chi ritenesse che, quando il creditore ipotecario lascia ammettere al passivo l'intero suo credito, egli abbia entrambe le azioni. Ciò non è verosimile, nè nel senso che possa liberamente scegliere tra l'una e l'altra, nè nel senso che, dopo avere esercitato l'azione reale, possa an-

[1] Secondo la l. 58 § 1 cit. la stessa scelta spetterebbe anche al creditore privilegiato: ma in senso diametralmente opposto afferma la l. 10 pr. D. 2. 14 che i creditori privilegiati assenti debbono sottostare al patto approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dal pretore. Cfr. per questa contraddizione Vangerow III § 583 p. 173 segg. che riferisce varie proposte di conciliazione. Recentemente il Rocco op. cit. p. 32 sgg. ha sostenuto che sia d'origine giustinianea il principio che il concordato vincola anche i creditori privilegiati, e che a tal fine sia stata interpolata la l. 10 pr. cit., come già altri (cfr. Gradenwitz *Interpolationen* p. 20, 89; Lenel *Paling.* II p. 434 n. 1 e 2) avevano notato.

Non vogliamo tacere che forse anche la l. 58 § 1 presenta nel punto che ci interessa qualche traccia della mano dei compilatori. L'espressione « qui potuit praesens id ipsum proclamare » è tutt'altro che elegante a causa del pronome « id ipsum »; ma se questo, che si riferisce a tutti e tre i sostantivi precedenti « electio, pignus, privilegium », si suppone di provenienza tribonianea, nasce subito il sospetto che la stessa mano abbia inserito anche l'inciso « sicut pignus aut privilegium ».

Ma, sia o no questo sospetto fondato, e comunque si risolva la contraddizione tra i due frammenti, egli è certo che chi è garantito dal pegno non è astretto dal patto « ut minus solvatur », tranne che egli stesso non lo voglia. E per lo scopo del nostro studio ci basta d'aver messo in chiaro questo principio.

cora pretendere il pagamento in via di contributo del residuo per cui fosse rimasto incapiente.

Non soltanto nel caso del patto « ut minus solvatur » il creditore pignoratizio ha dunque la scelta tra il far valere la sua garanzia speciale e il dividere la sorte comune, ma in qualunque caso di concorso egli non può parteciparvi pel totale ammontare del suo credito senza rinunciare implicitamente al pegno. Ben s'intende quindi che i creditori i quali si presentano nel concorso siano i chirografari ed i privilegiati; e che rispetto ad essi soli ricercasse Ulpiano nella l. 10 pr. cit. l'efficacia del patto « ut minus solvatur », perchè quest'indagine sarebbe stata poco seria riguardo ai creditori ipotecari i quali, come tali, non prendono parte al concorso, e non lo potrebbero perciò neanche al concordato.

Dopo quanto si è premesso, la conclusione è che al creditore ipotecario non spetta l'azione revocatoria [1]. Certo, allorchè egli non ha potuto interamente soddisfarsi col prezzo della cosa ipotecata, ha diritto di conseguire dalla massa la somma di cui è rimasto creditore. In tal caso compete a lui, come agli altri, l'azione revocatoria; ma in tal caso, è fino superfluo il dirlo, egli non riveste più la qualità di creditore ipotecario.

9. — Ciò che abbiamo detto nei n^{i}. precedenti ci risparmia una lunga dimostrazione delle regole che vigono circa la pertinenza dell'azione revocatoria nel diritto giustinianeo.

Il principio generale non si può più attingere che da una fonte sola, la l. 1 pr. D. h. t.; e da essa si ricava che l'azione è data « curatori vel ei cui de ea re actionem dare oportebit ». Oltre i testi che citammo nel n° 3, fanno fede che l'azione ap-

[1] Non si riferisce alla nostra questione la l. 21 D. h. t. Scaevola l. 1 responsorum: « Debitor in fraudem creditoris cum vicino de finibus pignori dati fundi pactus est: quaesitum, an is, qui a creditore emit, de finibus agere possit. Respondit secundum ea quae proponerentur non idcirco minus agere posse, quod debitor ignorante creditore pactus esset ».

Anzi essa non concerne neppure l'azione revocatoria (cfr. anche Huschke XIV p. 49, Serafini II p. 177 n. 1), ma l'actio finium regundorum, con la quale ha diritto di agire il compratore del fondo ipotecato, malgrado la transazione intervenuta fra il debitore ed il vicino in frode del creditore ipotecario a cui fu tenuta nascosta. Le parole « in fraudem creditoris » hanno tratto in inganno i compilatori che hanno collocato il frammento sotto il nostro titolo.

partiene ai creditori il § 6 I. 4. 6[1], la l. 9 § 5 D. 12. 2[2] e le ll. 1-3 C. h. t.[3] Come nel diritto classico, così nel diritto giustinianeo, i creditori, se sono più, possono agire insieme; o potrà per essi agire il curator, cui è ora attribuito anche il compito di eseguire la distractio bonorum, dopo la quale, occorrendo, egli continuerà nel suo ufficio per far revocare le alienazioni fraudolente del debitore, giacchè, come sappiamo, il diritto giustinianeo non autorizza i creditori ad esercitare l'azione revocatoria se prima non hanno infruttuosamente escusso il debitore, o, ciò che torna lo stesso, se il provento della distractio bonorum non è stato insufficiente a soddisfarli.

Tutti i creditori, anteriori e posteriori all'atto fraudolento, hanno diritto all'azione revocatoria, purchè tra i creditori che non furono interamente soddisfatti con ciò che si è ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore ve ne sia almeno uno, il cui credito risalga ad un tempo anteriore all'atto che si vuole revocare o il cui denaro abbia servito per pagare creditori anteriori.

Poichè anche i creditori condizionali partecipano alla distribuzione del prezzo, con le opportune cautele, sulle quali tacciono le nostre fonti, ma che non è difficile immaginare, potrà avvenire che, esaurita la distractio bonorum, anch'essi, al pari degli altri, o non siano pagati affatto o non lo siano interamente. E giacchè la mancanza del soddisfacimento costituisce ora l'eventus damni che dà vita all'azione, pensiamo che debba essere ammesso ad esercitarla anche il creditore condizionale. Si obbietterà che il danno di costui è solamente eventuale, e subordinato al verificarsi della condizione: ma questo argomento si confuta osservando che il creditore condizionale, come ogni altro creditore, fa valere il diritto comune della massa dei creditori insoddisfatti, alla quale anch'egli appartiene, mentre non apparteneva nel diritto classico alla massa dei creditori

[1] «... permittitur ipsis creditoribus... eam rem petere rel.».

[2] «... adversus exceptionem iurisiurandi replicatio fraudis creditoribus debet dari».

[3] l. 1 «si igitur in fraudem tuam id fecit.... ea quae in fraudem alienata probabuntur revocabis» — l. 2 «ob ea quae in dotem data sunt convenire te creditores nequeunt... nisi... in fraudem creditorum dotem constitutam probabitur» — l. 3 «si... nec quicquam in fraudem creditorum... in te donationis iure transcriptum est, a privatis (paternis?) creditoribus praeses provinciae conveniri te non patietur».

autorizzati a premere sulla volontà del debitore mediante il possesso del suo patrimonio. Il danno sul quale il creditore condizionale fonda la sua azione è il danno avveratosi rispetto alla massa; quindi l'azione revocatoria gli è concessa nel diritto giustinianeo, perchè egli è tra i creditori ammessi al passivo e rimasti insoddisfatti, non gli era concessa nel diritto classico, perchè non era tra i creditori immessi nel possesso. Questa differenza è il prodotto necessario, come ognun vede, del diverso modo di concepire l'eventus damni.

È chiaro del resto che, se il creditore condizionale sia l'unico creditore del fraudator, innanzi all'adempimento della condizione egli non può agire contro il suo debitore, e non può quindi provocare la distractio bonorum che apre l'adito all'azione revocatoria.

A più forte ragione valgono i principii suenunciati per il creditore a termine.

Neppure nel diritto giustinianeo l'azione revocatoria può competere al creditore ipotecario come tale. Se per ogni altro creditore vige ora la norma che debba preventivamente aver escusso il fraudator, nessun motivo consiglia di sottrarre all'impero di essa il creditore pignoratizio. Ma, se questi abbia venduto il pegno, e per il residuo credito sperimenti l'azione revocatoria, lo fa soltanto nella qualità di creditore chirografario o privilegiato: altrimenti anche nel diritto giustinianeo egli non partecipa al concorso [1]. L'eccezione, se pure è lecito chiamarla con tal nome, introdotta da Giustiniano nella l. 8 C. 7. 71, per cui anche i creditori ipotecari sono chiamati a decidere se preferiscano al debitore che offre di cedere i proprii beni « quinquennale spatium indulgere vel bonorum accipere cessionem », conferma la regola generale [2], perocchè l'imperatore enuncia la sua disposizione in termini che dimostrano aver egli voluto equiparare i creditori ipotecari agli altri solo in ciò che riflette la concessione della moratoria [3].

[1] Cfr. Fischer p. 82 n. 1.

[2] Tant'è vero che da una costituzione di Giustiniano (l. 10 pr. C. 7. 72) noi abbiamo dedotto che i creditori ipotecarii non partecipano al concorso.

[3] « Nulla quidem differentia inter hypothecarios et alios creditores quantum ad hanc electionem observanda » (l. 8 § 6 cit.). — Per dimostrare la necessità di accordare al creditore ipotecario come tale l'azione revocatoria si cita (cfr. Serafini II p. 174, 176 segg.)

10. — Il principio, che ora dimostreremo, per cui tanto l'azione pauliana, quanto l'interdetto, competono agli eredi ed agli altri successori del creditore, conferma la regola sopra enunciata, che quei due mezzi giuridici spettano a ciascuno dei creditori immessi nel possesso dei beni del debitore.

La trasmissione attiva dell'interdetto ci è attestata dalla l. 10 § 25 D. h. t. [1]. Le fonti a noi pervenute tacciono invece relativamente alla pauliana: ma non v'ha dubbio che valesse per essa il medesimo principio, poichè anche le azioni penali sono date agli eredi della vittima del delitto.

La stessa l. 10 § 25 cit. prova che anche l'azione revocatoria del diritto giustinianeo passa agli eredi [2].

11. — Non deve sorgere neppure per un istante il dubbio se l'azione revocatoria possa promuoversi dal fraudator: tanto è assurdo che il colpevole del delitto si fondi su di esso per ottenere la restituzione di ciò che ha dolosamente alienato. E la logica dei principii esige che ciò che egli non può fare non possano farlo neanche i suoi aventi causa. Tuttavia sembra che questa pretesa sia stata affacciata, poichè nell'a. 293 gli imperatori Diocleziano e Massimiano furono costretti a ribadire in un loro rescritto [3] che « filios debitoris ei succedentes velut in creditorum fraudem alienatorum facultatem revocandi non habere notissimi iuris est ».

È probabile che i figli, non più soggetti alla patria potestà, fossero creditori del padre, e pretendessero, mentre accettavano l'eredità paterna (ei succedentes), di conservare l'azione

la costituzione con cui l'imperatore Leone nell'a. 472 stabilì che le ipoteche risultanti da scrittura pubblica dovessero essere preferite, ancorchè di data posteriore, a quelle costituite semplicemente mediante scrittura privata [l. 11 C. 8. 17 (18)]. Non neghiamo che l'ipoteca pubblica possa essere consentita fraudolentemente dal debitore a danno del primo creditore: ma questi deve imputare a sè stesso di essersi lasciato costituire l'ipoteca in una forma meno efficace. Ciò diciamo in quanto riguarda il suo diritto ipotecario; chè del resto, se sarà leso il suo diritto ad essere soddisfatto integralmente, avrà per diritto giustinianeo, non solo in questo caso, ma in genere contro ogni costituzione fraudolenta d'ipoteca, l'azione revocatoria.

[1] Ulpianus l. 73 ad edictum: « *Hoc interdictum* [*haec actio* Trib.] heredi ceterisque successoribus competit ».

[2] Cfr. Schönemann p. 44 n. 4 Otto p. 151 Grützmann p. 75 n. 249.

[3] l. 4 C. h. t.

revocatoria che sarebbe loro certamente spettata se il loro credito non si fosse estinto per confusione [1].

12. — Colui al quale sono stati assegnati i beni « libertatium conservandarum causa » non ha diritto di far revocare le alienazioni fraudolente compiute dal defunto [2]. Il motivo di questa decisione è bene indicato da Ulpiano nella l. 10 § 17 D. h. t. [3]: l'assuntore del patrimonio ereditario, lungi dal poter impugnare gli atti del defunto, ottiene col suo intervento che « rata sint, quae pater familias gesserat ».

[1] Reputiamo erronea l'opinione dell'Huschke XIV p. 47, secondo cui la ratio dubitandi sarebbe stata l'analogia della condizione degli eredi necessari con quella dei creditori, nè ci pare fondata la sua affermazione che già i Basilici (IX 8 29) abbiano rilevato la somiglianza del diritto alla legittima con un debito ereditario.

[2] Nè l'hanno i creditori ereditarii, perchè l'addictio dei beni era concessa soltanto se chi la chiedeva « idonee creditoribus caverit de solido quod cuique debetur solvendo ». Cfr. § 1 J. 3. 11; l. 15 pr. C. 7. 2.

I creditori perdono il diritto d'impugnare gli atti fraudolenti del defunto, anche quando concludono con l'erede il patto « ut minus solvatur » (cfr. l. 10 § 10 D. h. t.); ma ciò non ostante, come risulta dalla l. 23 D. h. t., non competono le libertà « in fraudem creditorum datae », perchè la loro nullità deriva direttamente dalla legge.

[3] Ulpianus l. 73 ad edictum: « Si ex constitutione divi Marci bona sint addicta alicui libertatium conservandarum causa, dicendum erit actionem cessare: ita enim succedunt, ut rata sint, quae pater familias gesserat ».

Il frammento è certamente corrotto per la sconcordanza che vi si nota tra « alicui » e « succedunt ». Huschke XIV p. 97 n. 3 propone di leggere invece di « *succedunt* » « *succedit hic* o *is* », ovvero « *aliquibus* » invece di « *alicui* »; Mommsen ad h. l. cancella « *alicui* ».

Capitolo VII.

IL CONVENUTO.

1. Il convenuto nell'azione pauliana e nell'interdetto. - 2. Il convenuto nell'azione revocatoria giustinianea. Esso è tenuto pel fatto solo dell'acquisto fraudolento; non occorre che abbia il possesso della cosa acquistata. Esame della l. 25 § 1, della l. 14 e della l. 9 D. h. t. - 3. La l. 25 § 3 D. h. t. contempla un caso affatto speciale. - 4. Il successore a titolo singolare del primo acquirente è soggetto alla revoca, tanto se il suo titolo sia oneroso (purchè in questo caso egli sia consapevole della frode), quanto se sia lucrativo. - 5. L'azione compete contro gli eredi dell'acquirente. - 6. Triboniano non avrebbe dovuto conservare l'azione revocatoria contro il fraudator. - 7. Della l. 6 C. h. t. Critica delle interpretazioni di Huschke e di Lenel. Almeno nel diritto classico, i creditori rimasti insoddisfatti continuavano ad avere l'azione « ex ante gesto » contro il debitore. Interpolazione della l. 25 § 7 D. h. t. - 8. La l. 6 cit. è interpolata. Quale fosse il suo contenuto nel diritto classico, e che cosa essa significhi nel diritto giustinianeo. - 9. Sotto quali condizioni questo diritto ammetta l'azione contro il fraudator.

1. — Abbiamo già avuto modo di dimostrare[1] che l'actio pauliana e l'interdictum fraudatorium differivano circa la persona del convenuto, che nell'una poteva essere o colui che scientemente aveva concluso col debitore il negozio giuridico fraudolento o il fraudator stesso, nell'altro colui che aveva consapevolmente, se a titolo oneroso, od anche inscientemente, se a titolo gratuito, acquistato qualche cosa appartenente al patrimonio del debitore.

Ora non ritorneremo su questo punto, ma ci occuperemo soltanto di ricercare contro chi competeva l'azione revocatoria del diritto giustinianeo.

2. — Il caso più frequente e più pratico è quello che l'azione revocatoria sia intentata contro l'acquirente, il quale deve essere partecipe della frode, se la causa dell'acquisto fu onerosa. Le ll. 3-5 e 25 pr. - § 2 D. h t. dimostrano che non è necessario che l'acquisto provenga da un negozio giuridico concluso

[1] V. Introduzione n. 3, 5, 7 segg.

col fraudator, ma anche quando il terzo occupa una cosa derelitta dal debitore, o profitta di una sua omissione (come se quegli lascia perimere una lite o maturare una prescrizione o compiersi un' usucapione), o si avvantaggia di un negozio con altri posto in essere dal fraudator (come nei casi studiati da Venuleio nella l. 25 cit.), è ammessa l' azione revocatoria. Valgono cioè in questa parte i principii più larghi da cui era retto nel diritto classico l' interdetto.

Poichè l' azione revocatoria dei compilatori non è reale, come non lo era, secondo che reputiamo di aver dimostrato [1], la pauliana, essa è fondata pel fatto solo dell' acquisto, e non richiede che il convenuto possegga la cosa fraudolentemente acquistata. Infatti la l. 25 § 1 D. h. t. [2] dichiara che, se il marito « priusquam creditores cum eo experirentur, reddiderit filiae dotem iudicio dotis nomine conventus, nihilo minus eum hac actione teneri Labeo ait ».

Altra volta noi abbiamo censurato questa regola che Venuleio dettava nel suo trattato sugli interdetti, perchè ci pareva che un mezzo giuridico, come l' interdetto, il quale si dava « rei restituendae gratia », non potesse essere intentato contro il marito, che nulla ha più da restituire dopo che restituì la dote alla moglie da cui fu convenuto con l' actio rei uxoriae. Perciò noi ritenevamo che la regola stessa si riferisse alla pauliana. Ma abbiamo dovuto ricrederci.

È verissimo che l' interdetto non si dava « poenae nomine »; tuttavia anch' esso si basava sul delitto della fraus creditorum, ed il convenuto consapevole della frode non poteva liberarsi dall' obbligo di restituire ciò che aveva acquistato dal patrimonio del fraudator, protestando di averlo trasmesso ad altri. Il pretore comanda: « Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te fecit, ea restituas »; non ha riguardo al possesso, non all' arricchimento

[1] V. Cap. I n°. 2 segg.

[2] Venuleius l. 6 interdictorum: « Si a socero fraudatore sciens gener accepit dotem, tenebitur hac actione et, si restituerit eam, desinit dotem habere; nec quicquam emancipatae divortio facto restituturum Labeo ait, quia haec actio rei restituendae gratia, non poenae nomine daretur, ideoque absolvi solet reus si restituerit. Sed si priusquam creditores cum eo experirentur, reddiderit filiae dotem iudicio dotis nomine conventus, nihilo minus eum hac actione teneri Labeo ait nec ullam regressum habiturum ad mulierem: sin vero sine iudice, videndum an ulla repetitio competat ei ».

del convenuto. Questi è obbligato a restituire per ciò solo che ha acquistato fraudolentemente cose di pertinenza del decotto. Il principio enunciato da Venuleio non è dunque proprio esclusivamente delle azioni penali, ma è comune anche alle azioni reipersecutorie.

Nè, a ben considerare, è d'ostacolo a queste nostre riflessioni la circostanza che vigessero norme diverse per l'actio fabiana. Nel fr. de formula fabiana [1] Ottaveno, approvato dal giureconsulto autore del frammento, afferma che dopo il divorzio il marito potrà essere convenuto « antequam dotem reddat », altrimenti bisognerà agire contro la moglie, o contro ambedue i coniugi « si quid retinuerit maritus ». Ma la fabiana, oltre che non è un'azione penale, non si fonda neppure sul delitto del convenuto, giacchè, se è richiesto il dolo del liberto « qui alienavit », non si bada invece al dolo di colui « cui alienatum est », onde accade, per dirla con Ulpiano [2], che « qui fraudis vel doli conscius non fuit carere debeat re in fraudem patroni alienata ». Perciò al patrono compete l'azione soltanto contro colui che si è arricchito mediante l'atto doloso del liberto [3].

Assai istruttivo è il confronto tra la l. 1 § 19–20 D. 38. 5 [4] e la l. 96 pr. D. 46. 3 [5]. Se il liberto si fa garante di un terzo, Ulpiano decide che questi, ma non il creditore garantito, possa essere convenuto con la fabiana. Al contrario, se il debitore del pupillo paga il creditore del tutore, Papiniano concede l'interdictum fraudatorium contro lo stesso creditore. Applicando il criterio, che risulta dal passo di Ulpiano alla costituzione di

[1] § 2: « Octavenus manente quidem matrimonio posse agi cum marito, et post divortium antequam dotem reddat: quod si reddiderit, cum muliere, et si quid retinuerit maritus, cum utroque. Hoc et ego verum esse didici ».

[2] l. 1 § 4 D. 38. 5.

[3] Cfr. Schmidt *op. cit.* p. 114 n. 54.

[4] Ulpianus l. 44 ad edictum: « Si fideiussit apud me libertus vel rem suam pro alio pignori dedit in necem patroni, an Fabiana locum habeat, videamus, et numquid cum damno meo non debeat patrono subveniri: neque enim donavit aliquid mihi, si pro aliquo intervenit, qui non fuit solvendo: eoque iure utimur. Igitur creditor non poterit Fabiana conveniri: debitor poterit quidem, sed potest et mandati: plane si deficiat mandati actio, quia donationis causa intervenit, erit Fabianae locus. Sed et si mandator extitit pro aliquo libertus, idem erit probandum ».

[5] Papinianus l. 11 responsorum: « Pupilli debitor tutore delegante pecuniam creditori tutoris solvit: liberatio contigit, si non malo consilio cum tutore habito hoc factum esse probetur. Sed et interdicto fraudatorio tutoris creditor pupillo tenetur, si eum consilium fraudis participasse constabit ».

dote fatta dal liberto [1], riesce evidente la giustezza dell'insegnamento di Ottaveno. Ciò che il creditore, il quale era stato garantito dal liberto, obbiettava al patrono « neque enim donavit aliquid mihi, si pro aliquo intervenit, qui non fuit solvendo », può ripetere il marito, che ha restituito la dote alla moglie o a chi altrimenti vi ha diritto, « neque enim donavit aliquid mihi ».

Questi principii non si applicano invece all'interdictum fraudatorium, pel quale conseguentemente è vera la norma sancita dalla l. 25 § 1 cit. [2]

Interessa la presente disputa anche la l. 11 D. h. t. [3], che pure si riferiva originariamente all'interdetto [4]. Anzi, stando alla lezione fiorentina, il frammento formulerebbe in termini espliciti la regola da noi difesa: « competit haec actio et adversus eos, qui res *non* possident, ut restituant ». Ma il *non*

[1] Non però alla propria figlia: cfr. infatti l. 1 § 10 D. 38. 5. Ulpianus l. 44 ad edictum: « Sed si libertus filiam dotavit, hoc ipso, quod dotavit, non videtur fraudare patronum, quia pietas patris non est reprehendenda ».

Invece la dote costituita in frode dei creditori è sempre revocabile, e neanche la « pietas patris » esonera da questa conseguenza.

[2] A cagione della parola « regressus » si potrebbe sospettare che non sia genuina la proposizione infinitiva « nec ullum regressum habiturum ad mulierem ». Cfr. Bremer *Iurispr. antehadrianae* II 1 p. 137. Ma vuolsi notare che il principio da essa enunciato è ineccepibile; trattisi pure di un'azione ex delicto reipersecutoria, giammai potrà il colpevole pretendere da altri il rimborso di ciò che ha dovuto prestare a causa del delitto da lui commesso. Inoltre noi crediamo che sia stata aggiunta dai compilatori l'ultima frase « sin vero... competat ei ». Non si capisce proprio perchè si faccia la domanda, quasi fosse possibile dubitare, se competa al marito la ripetizione contro la moglie, quando egli le ha restituito la dote « sine iudice ». Anzi, noi diremmo, se l'ha restituita senza esservi costretto dal giudice, mentre sapeva di esser tenuto verso i creditori (avvertasi che Venuleio nella enunciazione del caso suppone espressamente che il marito sia partecipe della frode « si sciens accepit dotem », e ciò del resto è necessario perchè la costituzione di dote sia revocabile in suo confronto), merita tanto meno che gli si abbia riguardo. Soltanto ai bizantini potè venire in mente che l'esclusione del regresso nell'ipotesi che il marito fosse stato convenuto in giudizio permettesse un argumentum a contrario per la ipotesi di una restituzione stragiudiziale. Peraltro questo stesso emblema ci pare che debba indurre piuttosto nell'opinione che non sia interpolatizia la proposizione « nec ullum regressum rel. », o quanto meno che i compilatori debbano aver trovato nel testo un concetto identico, se pure espresso in altra forma.

[3] Ulpianus l. 6 disputationum: « Hac in factum actione non solum dominia revocantur, verum etiam actiones restaurantur. Ea propter competit haec actio et adversus eos, qui res non possident, ut restituant, et adversus eos, quibus actio competit, ut actione cedant. Proinde si interposuerit quis personam Titii, ut ei fraudator res tradat, actione mandati cedere debet. Ergo et si fraudator pro filia sua dotem dedisset scienti fraudari creditores, filia tenetur, ut cedat actione de dote adversus maritum ».

[4] Cfr. Lenel *Paling.* II p. 410. n. 4.

manca ad alcuni codici [1], e più d'un critico ne ha proposto la soppressione [2]. Del quale avviso dobbiamo essere anche noi, riflettendo che Ulpiano qua intendeva di spiegare la regola, che con l'interdetto « non solum dominia revocantur, verum etiam actiones restaurantur ». E però egli doveva contrapporre l'ipotesi in cui il terzo ha acquistato un diritto reale « res possidet », all'ipotesi in cui mercè l'atto fraudolento abbia conseguito un diritto personale « actio competit ». Nel primo caso l'acquirente deve restituire la cosa che è oggetto del diritto reale, nel secondo caso deve cedere l'azione che tutela il diritto personale. Ma ciò non significa che, se il diritto reale è stato da lui trasferito ad altri, egli non sia più tenuto, o possa liberarsi cedendo le azioni che eventualmente gli competessero. A cotesta indagine non era rivolto il pensiero del giureconsulto. Nondimeno la falsità della tesi da noi combattuta risulta anche da questo passo, poichè, se, negli esempi addotti da Ulpiano, colui che « interposuerit personam Titii, ut ei fraudator res tradat » [3] è obbligato soltanto a cedere l'actio mandati contro Tizio [4], e la figlia l'actio

[1] Cfr. Mommsen ad h. l.

[2] Cfr. Schulting *Notae* ad h. l.

[3] In luogo di « res tradat » Ulpiano probabilmente diceva « mancipio daret ». Cfr. Gradenwitz nella « *Z. d. S. St. f. Rg.* » 9 p. 402 Lenel *Paling.* II p. 410 n. 7.

[4] Del resto la revoca contro il mandante riesce utile quando il mandatario non sia stato consapevole della frode; perchè altrimenti si può agire direttamente contro costui, che, avendo acquistato la proprietà della cosa mancipatagli dal fraudator, sarà tenuto a restituirla.

Questo stesso caso è considerato a proposito dell'actio fabiana nella l. 12 D. 38. 5.

Javolenus l. 3 epistularum: « Libertus cum fraudandi patroni causa fundum Seio tradere vellet, Seius Titio mandavit, ut eum accipiat, ita ut inter Seium et Titium mandatum contrahatur. Quaero, post mortem liberti patronus utrum cum Seio dumtaxat qui mandavit actionem habet, an cum Titio qui fundum retinet, an cum quo velit agere possit? Respondit: in eum, cui donatio quaesita est, ita tamen si ad illum res pervenerit, actio datur, cum omne negotium, quod eius voluntate gestum sit, in condemnationem eius conferatur. Nec potest videri id praestaturus quod alius possidet, cum actione mandati consequi rem possit, ita ut aut ipse patrono restituat aut eum cum quo mandatum contraxit restituere cogat. Quid enim dicemus, si is, qui in re interpositus est, nihil dolo fecit? Non dubitabimus, quin omnimodo cum eo agi non possit. Quid enim non potest videri dolo fecisse, qui fidem suam amico commodavit quam alii quam sibi ex liberti fraude adquisiit ».

Malgrado ogni contraria apparenza, non crediamo che la decisione sia in sostanza disforme da quella di Ulpiano. Il donatario Seio è tenuto, sebbene non abbia il fondo; nè è giusto obbiettare che così presta ciò che è posseduto da altri, giacchè con l'actio mandati può conseguire la cosa, in modo che o egli stesso la restituisca al patrono o costringa Tizio a restituirla. Ciò equivale a dire che egli è obbligato limitatamente a ciò che

rei uxoriae contro il marito al quale è stata data la dote dal fraudator, ciò accade perchè in conseguenza dell'atto fraudolento essi hanno acquistato semplicemente il diritto personale protetto dalle azioni summentovate. Ma se, anzichè un'azione contro un terzo, avessero invece acquistato il diritto reale sulla cosa, è questo che essi dovrebbero restituire.

Non è dubbio pertanto che se l'acquirente avesse venduto ad altri la cosa già appartenuta al decotto, egli risponderebbe verso i creditori dell'intero valore di essa, e non già solamente del prezzo che potesse averne ritratto. Questo riflesso esclude che sia genuino il « quod accepit » in fine della l. 9 D. h. t. [1] Ma se è assurdo che il rivenditore sia obbligato soltanto per il prezzo da lui ricevuto, è del pari intrinsecamente inammissibile, oltre che meno conforme alla lettera del testo, l'interpretazione secondo cui Paolo qui parlerebbe soltanto del caso che il primo compratore avesse venduto la cosa fraudolentemente

può ottenere con l'actio mandati; ma, se questa fosse inefficace, a causa per es. dell'insolvenza del mandatario, la responsabilità di Seio cesserebbe. — Diversamente dai creditori, il patrono non pare che possa agire contro il mandatario; e non è difficile trovarne la ragione. Tizio non si è effettivamente arricchito per il negozio concluso col liberto, una volta che, quantunque « fundum retinet », tuttavia è obbligato a rimanciparlo al suo mandante; e noi sappiamo che la fabiana si fonda sull'arricchimento, e non sul dolo (il quale può bene esistere, ma non si ricerca) del convenuto. Questo, che è, a parer nostro, il vero motivo per cui Giavoleno dovette negare la fabiana contro il mandatario, non si legge nel testo, dove invece il giureconsulto si richiama alla mancanza del dolo nel mandatario; ma, se già altre circostanze non dimostrassero corrotto il periodo « quid enim dicemus.... adquisiit » (cfr. Mommsen ad h. l. Lenel *Paling.* I p. 288 n. 7 Bremer *Iurisprudentiae antehadrianae* II 2 p. 470 sgg.), bisognerebbe dubitare della sanità del raziocinio di Giavoleno, quando allegava l'assenza del dolo (che del resto non è affatto necessaria, come sembrerebbe voler dire il testo « non potest videri dolo fecisse rel. », ma puramente contingente) per escludere l'applicabilità di un'azione che era concessa anche contro chi fosse in buona fede. — Fuor d'ogni dubbio è poi interpolato l'inciso « ita tamen si ad illum res pervenerit ». È tanto poco vero che la cosa debba essere pervenuta al mandante Seio, che anzi il giureconsulto suppone che Tizio « fundum retinet », e accorda l'azione contro Seio, non già perchè gli è pervenuta la cosa, ma perchè « omne negotium, quod eius voluntate gestum sit, in condemnationem eius conferatur ». Inoltre, se la cosa fosse già presso il donatario, non sarebbe possibile l'obbiezione « potest videri id praestaturus quod alius possidet », nè Giavoleno perderebbe tempo a confutarla. — Anche la spiegazione « ita ut inter Seium et Titium mandatum contrahatur », dopo che il giureconsulto aveva detto « Seius Titio mandavit », è per lo meno superflua.

[1] Paulus l. 62 ad edictum: «.... is autem, qui dolo malo emit, bona fide autem ementi vendidit, in solidum pretium rei, quod accepit, tenebitur ».

Cfr. Fabri *Coniectur.* XX 14 Mommsen ad h. l. II Lenel *Paling.* I p. 1080 n. 5 dubita che sia un glossema l'intera frase « in solidum pretium rei quod accepit ». I Bas. IX 8. 9 hanno semplicemente εἰς τὸ πᾶν ἐνέχεται « in solidum tenetur ».

comperata per un prezzo maggiore del suo valore effettivo[1]. Non si sa vedere infatti perchè in questo caso il primo acquirente dovrebbe esser tenuto a restituire l'intero prezzo ricavato dalla vendita. La sua obbligazione ha per oggetto la cosa alienatagli dal fraudator; se non può o non vuole dar questa, presterà l'id quod interest misurato secondo le norme ordinarie, ma i creditori non hanno diritto di ricercare quali guadagni egli possa aver fatto per mezzo di negozi sulla cosa[2].

Riassumendo, si deduce dai testi commentati che l'azione revocatoria giustinianea compete contro l'acquirente, sebbene non abbia il possesso o quasi possesso del diritto da lui acquistato[3].

3. — Alcuni autori[4] insegnano che il terzo può essere convenuto con l'azione revocatoria, ancorchè non abbia mai acquistato nulla dal negozio fraudolento. Non a torto si invoca in favore di quest'opinione la l. 25 § 3 D. h. t.[5]: ma fa pur d'uopo riflettere alla natura eccezionale del caso che vi è contemplato, per modo che il principio che si desume da questa legge non ammette altre applicazioni.

Il frammento, come già dicemmo[6], ha subìto in parecchi punti la mano dei compilatori. Ma, indipendentemente dalle interpolazioni, basterà che noi ricordiamo avere il diritto romano considerato lo schiavo che commette un delitto ordinatogli dal padrone o da chi ne fa le veci (nel caso nostro il procurator), come un mero strumento della volontà altrui; esso non è col-

[1] Cfr. Serafini II p. 213. — Altri opina che la l. 9 cit. parlando del prezzo ricavato dalla vendita, e non del valore della cosa, voglia indicare il minimo e non il massimo dell'obbligazione del convenuto. Cfr. Schey p. 160 Windscheid II § 463 n. 15 Unterholzner II § 347 nota *b* Bellavite p. 12 n. 5.

[2] È proprio il caso di ripetere con lo stesso Paolo (l. 21 D. 18. 4) che il prezzo della cosa venduta « non ex re sed propter negotiationem percipitur ». — Contra Meischeider p. 115 Puchta *Vorlesung*. § 380 p. 248.

[3] Cfr. Zürcher p. 37 Schönemann p. 46 Schey p. 147, 160 Otto p. 157 Windscheid II § 463 n. 15.

[4] Cfr. Huschke XIV p. 103 n. 1 Zürcher p. 37 n. 3 Schönemann p. 47 n. 9 Otto p. 157 Windscheid II § 463 n. 16 Unterholzner II § 346 nota *c*. — Contra Sintenis II § 124 n. 30.

[5] Venuleius l. 6 interdictorum: « Si procurator ignorante domino, cum sciret debitorem eius fraudandi cepisse consilium, iussit servo ab eo accipere, hac actione ipse tenebitur, non dominus ».

[6] V. Cap. IV n°. 7.

pevole del delitto da lui consumato, e perciò non compete l'azione nossale contro il dominus, il quale altrimenti avrebbe potuto essere convenuto, sciente o ignorante che fosse. Adunque i creditori, tranne che nell'ipotesi che il dominus si fosse arricchito, sarebbero stati privi di qualunque difesa, se non fosse stata loro concessa l'azione contro il procurator, che è l'autore del delitto, poichè ha impartito lo iussus. Evidentemente una simile condizione di cose non può riprodursi all'infuori dei rapporti servili, perchè, se l'incarico di « accipere » fosse dato ad una persona libera, il mandante, l'abbiamo appreso poc'anzi dalla l. 14 D. h. t., non sarebbe tenuto che a cedere l'actio mandati [1].

4. — È controverso se il successore a titolo singolare del primo acquirente fosse soggetto alla revoca. Noi abbiamo già dimostrato [2] che esso non poteva essere convenuto con la pauliana, la quale presupponeva un negozio giuridico concluso direttamente col fraudator, ma siamo convinti che potesse intentarsi contro di lui l'interdetto. Nella l. 9 D. h. t. [3] Paolo afferma che il secondo compratore di buona fede non è tenuto « quia dolus ei dumtaxat nocere debeat qui eum admisit ». Questo motivo non calzerebbe più se il secondo compratore fosse in dolo, e insieme col motivo si dovrebbe anche respingere la decisione che esso giustifica. Tuttavia alcuni [4] non reputano abbastanza stringente l'argomento a contrario desunto dalla l. 9 cit. Ed anche noi forse saremmo di questo avviso se il testo di Paolo contenesse soltanto la decisione pel caso in esame; invece questa è accompagnata da un motivo tale, che il giureconsulto

[1] Contra Windscheid II § 463 n. 15.

[2] V. Introduzione n°. 9.

[3] Paulus l. 62 ad edictum: « Is, qui a debitore, cuius bona possessa sunt, sciens rem emit, iterum alii bona fide ementi vendidit: quaesitum est, an secundus emptor conveniri potest. Sed verior est Sabini sententia bona fide emptorem non teneri, quia dolus ei dumtaxat nocere debeat, qui eum admisit, quemadmodum diximus non teneri eum si ab ipso debitore ignorans emerit ».

[4] Cfr. Huschke XIV p. 58 Voigt *Ueber die condictiones ob causam* p. 786 n. 746 Windscheid II § 463 n. 23. — Contra Meischeider p. 98 Reinhart p. 135 Zürcher p. 58 n. 1 Mankiewicz p. 55 n. 2 Schey p. 147 Francke LXII p. 478 Otto p. 113 segg. Brinz II § 345 n. 40 Dernburg II § 145 n. 15 Bellavite p. 11 n. 4 Serafini I p. 179 segg. (per l'azione del primo editto [l. 1 pr.], chè quanto all'azione del secondo editto [l. 10 pr.] segue l'opinione opposta; cfr. II p. 186 segg.).

non avrebbe potuto addurre se il terzo mediato non fosse mai stato soggetto alla revoca non ostante la sua consapevolezza della frode, ed è ribadita mercè il confronto col terzo immediato, il quale non è tenuto « si ignorans emerit », ma lo è « si sciens emerit ».

Dove veramente l'argomento a contrario appare assai debole è nel caso che il terzo mediato sia in buona fede, ma abbia acquistato a titolo gratuito. Decidere se egli sia soggetto alla revoca in base alla l. 9 cit. sembra piuttosto temerario, poichè Paolo si occupa soltanto dell'acquirente a titolo oneroso [1]. Nondimeno non sappiamo dar torto agli autori [2] i quali sostengono che l'ammissione della revoca in questo caso corrisponda alla ragione che l'ha fatta accogliere nelle stesse condizioni contro l'acquirente immediato, e che non vi sia motivo alcuno per non equiparare all'acquirente immediato di buona fede a titolo gratuito l'acquirente mediato allo stesso titolo, dopochè nell'ipotesi della mala fede si è equiparato l'acquirente mediato all'acquirente immediato [3].

Ad ogni modo, qualunque sia il titolo dell'acquisto, è opportuno chiedere se contro l'acquirente mediato facciano per avventura difetto i presupposti voluti dall'editto sull'interdetto. La risposta non è davvero dubbia [4], e pertanto non deve preoccuparci soverchiamente il silenzio o l'insufficienza delle fonti.

Naturalmente la revoca, che contro il terzo mediato si otteneva nel diritto classico con l'interdetto, si ottiene nel diritto giustinianeo con l'unica azione revocatoria conosciuta da questo diritto.

5. — La l. 10 § 25 [5] e la l. 11 D. h. t. [6] ci attestano che l'azione revocatoria può promuoversi anche contro i successori a titolo universale dell'acquirente.

[1] Cfr. nondimeno Serafini I p. 182 segg.

[2] Cfr. Reinhart p. 26 Francke LXII p. 482 Otto p. 127; cfr. anche Meischeider p. 99.

[3] L'Otto loc. cit. invoca anche l'analogia della l. 4 § 29-31 D. 44. 4, in cui si afferma spettare l'exceptio doli all'ingannato pure nel caso che chi agisce contro di lui per ripetere la cosa pervenuta di nuovo in suo potere sia la persona che l'acquistò a titolo gratuito dall'autore dell'inganno.

[4] Cfr. Grützmann p. 76 segg.

[5] Ulpianus l. 75 ad edictum: « Haec actio... et in heredes similesque personas datur ».

[6] Venuleius l. 6 interdictorum: « Cassius actionem introduxit in id quod ad heredem pervenit ».

Noi crediamo di aver dimostrato[1] che nel diritto classico il passaggio contro gli eredi fu ammesso solamente per l'interdetto, al quale si riferivano i due frammenti di Ulpiano e di Venuleio ora citati. Quest'ultimo giureconsulto, secondo il significato letterale del testo, attribuirebbe a Cassio l'introduzione dell'interdetto contro gli eredi. Ma è opinione non inverosimile del Lenel[2] che Cassio sia semplicemente l'autore del principio generale, per cui contro gli eredi del colpevole del delitto si diede l'azione di arricchimento. Esorbita dal nostro tema l'esame di questo punto, che è anch'esso disputato.

6. — Nella Introduzione[3] ci siamo occupati piuttosto a lungo dell'azione contro il fraudator, la quale è concessa espressamente dall'editto sulla pauliana (l. 1 pr. D. h. t.), ed è ricordata da tre altri frammenti del Digesto, la l. 25 § 7 D. eod. che, malgrado appartenga al trattato di Venuleio sugli interdetti, noi reputiamo debba riferirsi all'azione pauliana, la l. 10 § 24 D. eod., dove peraltro la frase concernente la nostra azione è stata inserita dai compilatori, e la l. 12 D. eod. che originariamente accordava l'azione nossale contro il padre per le alienazioni fraudolente del peculio compiute dal figlio.

In presenza di quattro testi così categorici non si può a meno di ritenere che eziandio l'azione revocatoria giustinianea competa contro il debitore. Abbiamo già fatto osservare che questa regola corrisponde all'indole penale dell'azione pauliana, ed abbiamo concluso che Triboniano sarebbe stato degno di encomio se l'avesse eliminata da un sistema giuridico in cui l'azione revocatoria ha soltanto per oggetto il risarcimento del danno. Che cosa infatti si potrà ottenere dal fraudator, che è necessariamente insolvibile dopochè il suo patrimonio è stato impiegato nella soddisfazione dei creditori? E non basta che questi conservino l'azione per il residuo credito, nell'eventualità che abbiano a rifiorire le condizioni economiche del debitore?[4]

[1] V. Introduzione n°. 2.

[2] *Edictum* p. 399 n. 1. Cfr. l. 55 pr. D. 44. 7. — Contra Serafini II p. 26 segg.

[3] V. ivi n°. 3.

[4] La poca utilità dell'azione contro il fraudator è rilevata fra altri da Schönemann p. 44 Schey p. 148 Windscheid II § 463 n. 1 *a*. Secondo lo Schey i creditori sono costretti a dirigere l'azione contro il fraudator in due casi, previsti nella l. 25 § 7 e nella

Anche Triboniano sembra aver sentito ciò che v' ha di strano nella regola da lui mantenuta; le parole interpolate nella l. 25 § 7 cit. « si vero quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent » non sono soltanto una risposta ai dubbi di Mela, ma rappresentano anche una giustificazione dell'opera del giurista bizantino. Egli vide che vi sono dei casi in cui il debitore diminuisce fraudolentemente il suo patrimonio, senza che altri se ne avvantaggi: allora non è possibile dirigere l'azione contro i terzi, ma l' animo retto del consigliere di Giustiniano non tollerava che un debitore briccone disperdesse o distruggesse le cose sue in danno dei creditori, e però egli concesse contro di lui l' azione che non era più proponibile contro i terzi. Lo scopo è onesto, ma il compito di conseguirlo non spetta all' istituto della revoca, anzi in gran parte non spetta neppure al diritto, bensì alla morale.

7. — Anche l' ultima costituzione del C. h. t. [1] menziona un' azione contro il fraudator. A priori ognuno giurerebbe che

l. 10 § 24 citt. Noi non riusciamo peraltro a comprendere l'ipotesi che l' Huschke XIV p. 61, seguito dallo Schey, costruisce per applicarvi la l. 10 § 24. Il fraudator, per salvare qualche cosa dalle mani dei creditori, concerterebbe il negozio in modo che il terzo a tempo opportuno, dopo la venditio bonorum, gli restituisca la cosa alienata. Ma, tacendo anche che, se il debitore acquista un nuovo patrimonio, i creditori, rimasti insoddisfatti con la prima, possono procedere ad una seconda vendita, non ha forse il debitore un mezzo semplicissimo per sottrarre una parte del suo patrimonio all' azione dei creditori? Basta che lo converta in denaro, il quale si nasconde, senza che occorrano quei negozi complicati e misteriosi che si è compiaciuta di foggiare la fantasia dell' Huschke. Se non che molto bisogna perdonare a questi scrittori, i quali hanno tentato di spiegare l' ipotesi contemplata dalla l. 10 § 24, che al fraudator sia pervenuto qualche cosa di ciò che egli ha alienato dal suo patrimonio. Solo chi non sente la stranezza di una tale ipotesi potrà meravigliarsi che le spiegazioni ne siano infelici. In verità non c' è che una soluzione possibile. Triboniano, che intendeva mantenere il principio che l' azione si dà contro il fraudator, credette necessario di dichiarare che dopo l' anno essa è ristretta all' arricchimento tanto contro il terzo quanto contro lo stesso debitore.

A dimostrare che l' azione contro il debitore non è poi quella cosa così poco pratica che si crede comunemente, il Grützmann p. 75 cita il caso che l' erede abbia alienato oggetti appartenenti ad un' eredità oberata, dalla quale egli più tardi si astiene. Allora, deve aver pensato il Grützmann, l' erede può possedere un patrimonio proprio, e l' azione contro di lui sarà efficace. Ed è vero, ma il male è che in questo caso, appunto perchè il concorso non ha luogo sul patrimonio dell' erede, nè questi nè i terzi sono soggetti alla pauliana; e soltanto una considerazione d' equità ha fatto ammettere la revoca mediante l' interdetto utile degli atti fraudolenti da lui compiuti.

[1] Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Menandrae: « Si actu sollemni praecedentem obligationem peremisti, perspicis adversus fraudatorem intra annum in quantum facere potest vel dolo malo fecit, quo minus possit, edicto perpetuo tantum actionem permitti ».

si trattasse della pauliana, ma già alla prima lettura si scorgono due ostacoli insormontabili contro codesta interpretazione: l'uno è, che l'atto pel quale è data l'azione non emana dal fraudator, ma dall'attore stesso a cui è indirizzato il rescritto imperiale « si actu sollemni praecedentem obligationem peremisti »; l'altro, che l'azione è concessa contro il fraudator « in quantum facere potest vel dolo malo fecit quo minus possit ».

Gli sforzi di valorosi giuristi non hanno sinora risoluto l'enigma, e se noi sostiamo un poco intorno ad esso, si è per portare qualche contributo all'esegesi di una legge, che già sembrava « pessime cantare » ad Accursio. Non pretendiamo affatto di aver superato questa difficoltà, ma vorremmo lusingarci di non averla totalmente invano affrontata.

Tra gli scrittori moderni [1] specialmente l'Huschke [2] ed il Lenel [3] hanno cercato di spiegare l'oscuro contenuto della costituzione diocleziana. Secondo l'Huschke Menandra avrebbe estinta l'obbligazione che esisteva prima della venditio bonorum mediante una novazione, e la nuova obbligazione consisterebbe in una « stipulatio in diem post venditionem bonorum ». Il Lenel, dopo aver dichiarato inaccettabili tutte le interpretazioni da altri proposte, compresa quella dell'Huschke, e aver soggiunto che, a giudicare dal titolo in cui l'hanno collocata, neppure i compilatori mostrano di aver inteso la nostra legge, crede che il senso del rescritto sia molto semplice. Menandra aveva posseduto un credito privilegiato contro il decotto - praecedentem obligationem - forse un credito dotale: ed erasi lasciata indurre da lui, che in questo modo sperava di evitare la venditio bonorum, a convertirlo mediante novazione in un credito ordinario ex stipulatu. Ciò non ostante la venditio bonorum ebbe luogo, e Menandra rimase in tutto od in parte insoddisfatta. Essa ricorse quindi agli imperatori, ai quali verosimilmente muoveva due domande: se avesse qualche ragione contro il bonorum emptor, e se potesse ottener subito la ductio contro il decotto. Gli imperatori le rispondono che, avendo rinunciato al

[1] Varie opinioni di antichi interpreti, delle quali è inutile far cenno, sono indicate da I. Constantinaei *Subtil. enodat.* II c. 27 (in Otto *Thesaur.* IV p. 608 segg.).

[2] XIV p. 44 segg.

[3] *Edictum* p. 348.

suo credito privilegiato, non ha altro diritto che quello di agire contro il fraudator « in quantum facere potest », poichè durante il primo anno dopo la venditio bonorum il debitore non è tenuto « ex ante gesto » se non « in quantum facere potest dolove malo fecit quo minus posset ».

Un difetto comune ad ambedue queste interpretazioni è che esse sono costrette a supporre molte cose cui il testo non accenna menomamente. Quanto alla fattispecie immaginata dall'Huschke, noi la crediamo in pratica più che inverosimile. Chi sarà mai quel creditore che vorrà rinunziare a prender parte al concorso, per l'incerta speranza che il debitore riesca a procacciarsi in seguito i mezzi per soddisfarlo? Ma supponiamo pure che questo creditore si trovi; il diritto, che egli acquista con la stipulazione conclusa prima della vendita, non potrà essere se non il diritto che i romani riconoscevano contro il debitore « ex ante gesto ».

Abbiamo visto ora in che consista, secondo l'opinione del Lenel, codesto diritto. Il debitore continuava dopo la venditio bonorum ad esser tenuto verso i creditori che non erano stati soddisfatti intieramente, ma la sua obbligazione era limitata per il primo anno da un editto pretorio, la cui esistenza noi apprenderemmo appunto dalla l. 6 C. cit. Se non che la tesi del Lenel è indubbiamente eccessiva; il rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano attende luce da altri testi, ma non ne dà; noi concederemo tutt'al più che, quando l'editto in questione sia stato altrimenti provato, possa ad esso riferirsi anche la l. 6.

Orbene il Lenel ha egregiamente dimostrato, contro un'opinione assai diffusa, il principio che il fraudator è tenuto « ex ante gesto », ma in favore del beneficium competentiae da lui ammesso non ha potuto addurre nessuna prova migliore della l. 6 cit.

In una materia, come quella della procedura esecutiva, nella quale, pei radicali mutamenti che ha subìto nell'ultimo diritto, vuol essere sempre vigile il sospetto di alterazioni da parte dei compilatori, giova rifarsi, potendo, alle fonti pregiustinianee. Ora Gaio scrive con la consueta chiarezza nelle sue Istituzioni[1] che, tranne che contro l'heres necessarius, contro gli

[1] II 155.

altri debitori è possibile ripetere la venditio bonorum « si quid postea adquirant ». E nel Digesto conferma Modestino [1] esser permesso « rursum eiusdem debitoris bona distrahi », finchè i creditori non abbiano conseguito l'intero loro avere.

Da questi passi emerge che il debitore è tenuto all' intero, e non gode del beneficio dello stretto necessario. Allo stesso risultato ci mena l'altro argomento addotto dal Lenel, che non potrebbero le fonti [2] designare come un privilegio di chi ha fatto la bonorum cessio quello di esser convenuto « ex ante gesto in quantum facere potest », se il debitore che ha subìto la venditio bonorum fosse esonerato da ogni obbligazione. Non solo contro costui deve esser lecito agire ex ante gesto, ma deve essere più ampio il contenuto della sua obbligazione. È vero che il Lenel non gli concede il beneficium competentiae oltre l' anno, mentre nella bonorum cessio è perpetuo; ma da un lato noi non sappiamo vedere la ragione che giustifichi questo riguardo, sia pure per un anno solo, verso il decotto che poteva cedere spontaneamente i beni, e preferì invece di costringere i creditori a compiere la bonorum venditio, dall' altro ci pare che non ve ne fosse nemmeno il bisogno, perchè non ogni minimo acquisto fatto dal fraudator legittimava una nuova vendita, ma, come impariamo da Modestino, il pretore non la permetteva se non quando « tales facultates adquisitae sunt debitori, quibus praetor moveri possit ».

Nella l. 51 pr. D. 42. 1 Paolo afferma: « si quis dolo fecerit, ut bona eius venirent, in solidum tenetur »; ed in essa il Lenel cerca una riprova della sua opinione che estende il beneficium competentiae dal caso della cessio a quello della venditio bonorum. Il beneficio verrebbe negato soltanto al bancarottiere fraudolento [3]. Comprendiamo che il Lenel non abbia saputo rinunciare all' argomento a contrario che gli offriva questo passo, ma che i giuristi classici facessero una tale distinzione fra bancarotta dolosa e non dolosa, ci sembra assai poco verosimile. Qualunque bonorum venditio ha per conseguenza l' infamia; ep-

[1] l. 7 D. 42. 5.

[2] § 40 I. 4. 6; l. 4 D. 42. 3; l. 3 C. 7. 72.

[3] Secondo il Fabro *Coniectur.* XX 15, 5 la l. 51 pr. affermerebbe che coloro che hanno il beneficio di non essere convenuti in solido lo perdono dopo la venditio bonorum.

pure, se quella distinzione fosse stata accolta, qui cadeva in acconcio applicarla.

Non possiamo perciò dichiararci convinti dalle prove con le quali il Lenel suffraga il suo asserto che il fraudator era tenuto « intra annum » solamente « in id quod facere potest ». Bensì concordiamo con lui nel ritenere falsa la teoria, la quale sostiene che « ex ante gesto » non competa contro il fraudator nessuna azione. Essa si fonda specialmente sulla l. 25 § 7 D. h. t. [1], in cui Venuleio riferisce l'opinione di Mela che reputava non dovesse darsi la pauliana contro il fraudator « quia nulla actio in eum ex ante gesto post bonorum venditionem daretur et iniquum esset actionem dari in eum, cui bona ablata essent ». Ma si tratterebbe secondo il Lenel d'un malinteso. Ogni apparenza di contraddizione con gli altri testi sparisce, tostochè ci si ricordi del principio « nullam videtur actionem habere, cui propter inopiam adversarii inanis actio est » [2]. Mela vuol negare l'azione, perchè essa sarebbe inefficace; ed appunto perchè Mela motivava così la sua opinione, Venuleio autore del frammento motiva la sua opposta con le parole « praetor non tam emolumentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus est bonis, quam poenam ».

Per vero, quantunque noi non escludiamo in astratto la possibilità della interpretazione proposta dal Lenel, tuttavia nel caso concreto ci sembra che sarebbe più naturale attribuire all'aggettivo « nullus » il significato di « nessuno » anzichè quello di « inefficace », e di intendere quindi la proposizione « quia nulla actio rel. » come negativa della pertinenza dell'azione e non soltanto della sua efficacia. Ma, se pur fosse esatta la interpretazione che noi stimiamo men buona, converrebbe riflettere che due sono le ragioni addotte da Mela a sostegno della sua opinione: « nulla actio... daretur » e « iniquum esset... dari ». Ora, supposta l'inanità dell'azione, il darla sarebbe inutile, sa-

[1] VENULEIUS l. 6 interdictorum: « Haec actio etiam in ipsum fraudatorem datur, licet Mela non putabat in fraudatorem eam dandam, quia nulla actio in eum ex ante gesto post bonorum venditionem daretur et iniquum esset actionem dari in eum cui bona ablata essent. Si vero quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent, nihilo minus actio in eum dabitur et praetor non tam emolumentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus est bonis, quam poenam ».

[1] l. 6 D. 4. 3.

rebbe ridicolo, magari assurdo, sarebbe quel che si vuole, ma non sarebbe mai nè equo nè iniquo. I due motivi di Mela non combinano dunque insieme; e, si badi bene, questo difetto sussiste sempre, anche se si accetta la spiegazione combattuta dal Lenel. Allora Mela non vorrebbe concedere la pauliana contro il fraudator, perchè contro di lui non si dà nessun' azione « ex ante gesto » e perchè il darla sarebbe iniquo. Ma che giova indagare se sarebbe equo od iniquo il dare l' azione, una volta che il diritto vigente non la dà? Se Mela dicesse che non si accorda l' azione « ex ante gesto » perchè l' accordarla costituirebbe un' iniquità, il suo ragionamento potrebbe correre; ma invece il giureconsulto adduce i due motivi l' uno accanto all' altro, e con entrambi giustifica il suo avviso contrario all' ammissione della pauliana. Infine di fronte all' editto sull' azione pauliana, che la concede esplicitamente contro il fraudator, noi troviamo abbastanza strana tanto l' affermazione che non si dà nessuna azione « ex ante gesto », quanto l' altra che l' azione è inefficace. Ci pare strana la prima, perchè Mela non poteva nè ignorare nè negare l' esistenza di un editto che almeno un' azione (la pauliana di cui egli discuteva) accordava « ex ante gesto »; e non meno strana giudichiamo la seconda, perchè il giureconsulto nè poteva mai pensare che il pretore desse nel suo editto un' azione in tutti i casi necessariamente inefficace, nè poteva aver dimenticato che, oltre l' esecuzione sul patrimonio, il diritto romano conosce anche l' esecuzione sulla persona. Al contrario noi ci spieghiamo senza difficoltà l' opinione di Mela che fosse iniquo permettere l' azione contro una persona « cui bona ablata sunt ». È una critica che egli muove all' editto pretorio [1], e che Venuleio confuta egregiamente, rilevando lo scopo penale della pauliana; ma è una critica non irragionevole.

Per queste considerazioni noi siamo certi che la frase « quia nulla actio in eum ex ante gesto post bonorum venditionem daretur » non è genuina.

[1] I giureconsulti romani non rifuggono infatti dal censurarne talvolta le disposizioni (cfr. l. 4 § 3 D. 42. 1, l. 6 D. 37. 5, l. 1 § 2 D. 27. 6). Così anzi, prima di Adriano, essi potevano ottenere che fosse riformato secondo le loro idee. Mela non ebbe peraltro questo onore: Salvio Giuliano conservò il principio da lui combattuto, e lo conservò persino Giustiniano, che avrebbe avuto tutte le ragioni per fare diversamente.

L'accentuazione del dolo, come una condizione affinchè il fraudator sia tenuto « ex ante gesto » per l'intero, nella l. 51 pr. D. 42. 1, e l'inserzione nella l. 25 § 7 D. h. t. di una proposizione, il cui contenuto risulta bensì respinto dal complesso del testo, ma che tenderebbe ad escludere qualunque responsabilità del fraudator « ex ante gesto », sono due circostanze che non concordano perfettamente fra loro, e che possono quindi far dubitare quale sia il principio vigente nel diritto giustinianeo. In ogni caso è indiscutibile che anche Giustiniano ammette l'azione revocatoria contro il fraudator: ma sarà essa limitata all'« id quod facere potest »? Il solo proporre una questione simile per l'azione pauliana, nella quale il pretore, ripeteremo le parole di Venuleio, « poenam intueri videtur », sarebbe ridicolo: ma il quesito è possibile per l'azione revocatoria giustinianea la quale ha per oggetto semplicemente il risarcimento del danno. Se non che è ora che ritorniamo alla l. 6 C. h. t.

8. — Nessuna prova abbiamo raccolto a favore dell'interpretazione che ne propugna il Lenel. Riguardo al caso da lui supposto, che è accettato anche dal Serafini [1], richiamando ciò che già osservammo sulle troppe cose che il testo non dice, e che noi dovremmo sottintendere, aggiungeremo soltanto che il participio « praecedentem » nel significato attribuitogli dal Lenel non ha altri esempi nei lessici, e che per contro la frase « praecedentem obligationem perimere » col senso di « estinguere l'obbligazione anteriore » si ritrova in un'altra costituzione degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, la l. 3 C. 8. 43 (44) [2]. Il principio qui enunciato, che, estinta l'obbligazione mediante acceptilatio, il creditore non ha più alcuna azione contro l'ex debitore, è affermato anche nella l. 2 C. 8. 43 (44) [3] e

[1] I p. 166.

[2] Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Demetriae: « Per aquilianam stipulationem pacto subditam obligatione praecedente sublata et acceptilatione, quae fuerit inducta, perempta ei, qui ex nulla causa restitui potest, omnis agendi via praecluditur ».

[3] Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Claro: « Si donationis gratia novatione facta per acceptilationem praestiteris liberationem, omnis agendi via perempta est ».

nella l. 5 C. 2. 20 (21)[1], le quali appartengono ai medesimi imperatori da cui proviene la l. 6 cit. Peraltro la l. 5 C. 2. 20 (21) esige che l'accettilazione sia intervenuta « bona fide », altrimenti l'accettilante ha contro il padre un'actio in factum, non potendo avere « propter paternam verecundiam » l'actio doli. La quale è invece espressamente concessa dagli imperatori surricordati nella l. 19 C. 2. 4.[2]. Poichè la transazione ti fu carpita con mezzi dolosi, essi rescrivono ad Ireneo, « si quidem actio superest »[3], vale a dire se la transazione fu conclusa mediante un semplice patto, « replicationis auxilio doli mali pacti exceptio removetur »; « si vero iam perempta est », cioè se ebbe luogo l'accettilazione, « infra constitutum tempus tantum actionem de dolo potes exercere ». Nel testo originale assai probabilmente era detto « infra annum », poichè, mentre il rescritto è dell'a. 293, soltanto nell'a. 319 l'imperatore Costantino sostituì al termine classico di un anno utile quello di due anni continui[4].

[1] Impp. Diocletianns et Maximianus AA. et CC. Aphrodisiae: « Si superstite patre per emancipationem tui iuris effecta matri successisti rebusque tuis per legitimum tutorem patrem eundemque manumissorem administratis postea transegisti cum eo bona fide perspicis, quod, si pactum tantum factum sit, petitio tua per exceptionem submovetur, si vero novatio [*legitimo modo*] intercessit et acceptilatio subsecuta est, nullam tibi iam superesse actionem. Sane si laesa es immodice liberatione sollemniter per novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo propter paternam verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda est ».

L'interpolazione di « legitimo modo » è da aggiungersi a quelle già dimostrate da De Ruggiero nel « *Bullettino dell' Istituto di dir. rom.* » XI p. 49 segg.

[2] Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Irenaeo: « Sub praetextu instrumenti post reperti transactionem bona fide finitam rescindi iura non patiuntur. Sane si eam per se vel per alium subtractis, quibus veritas argui potuit, decisionem litis extorsisse probetur, si quidem actio superest, replicationis auxilio doli mali pacti exceptio removetur, si vero iam perempta est, infra constitutum tempus tantum actionem de dolo potes exercere ». Secondo il Bertolini *Della transazione* p. 380 n. 2 la mano dei compilatori si rivela chiaramente nella l. 19 per la serie « sane si..... si quidem..... si vero » e per la costruzione infelice « sane... probetur ». Ma non bisogna dimenticare che abbiamo dinnanzi una costituzione di Diocleziano e Massimiano, ch'è quanto dire della fine del terzo secolo; di guisa che codesti criteri meramente formali sono troppo fallaci.

[3] Tale è il caso contemplato dagli imperatori Diocleziano e Massimiano in un altro rescritto, che ci è stato conservato nella *Consultatio* 9. 9. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Ulpiae Marcellinae: « Si praeses provinciae ignorantiam tuam fraudulenta transactione ac dolosis artibus generi tui circumscriptam esse cognoverit, si quidem Aquiliana stipulatio et acceptilatio insecuta non est, pactum callide scriptum integris singulorum actionibus amovebit ».

[4] l. 8 C. 2. 20 (21).

Queste diverse costituzioni degli imperatori Diocleziano e Massimiano, facendoci conoscere lo stile della cancelleria imperiale, ci permettono di determinare il probabile significato di alcune locuzioni contenute nella l. 6 che forma oggetto del nostro studio. Trascurando per ora la frase « in quantum facere potest vel dolo malo fecit quo minus possit », il cui significato è del resto evidente, cerchiamo che cosa abbiano potuto voler dire gli autori del rescritto con le parole: « Si actu sollemni praecedentem obligationem peremisti, perspicis adversus fraudatorem intra annum edicto perpetuo tantum actionem permitti ».

Noi siamo sicuri che, se un passo così concepito si leggesse fuori del nostro titolo, nessuno dubiterebbe di tradurlo in questo modo: Se con un atto solenne, cioè mediante accettilazione [1], hai estinto la precedente obbligazione, sappi che dall' editto perpetuo ti è concessa [2] soltanto l' actio (doli) entro l' anno contro il debitore.

Non è dunque impossibile che la l. 6 cit. abbia in origine contemplato lo stesso caso di cui si occupano, come abbiamo visto, parecchi rescritti degli stessi imperatori. E non è neppure impossibile che Menandra, a cui è indirizzato il nostro rescritto, del quale, non essendo stata conservata la sottoscrizione, noi non sappiamo la data, ma che non è probabilmente anteriore all' a. 293, perchè a quest' anno appartengono le due costituzioni che lo precedono nel titolo di cui fa parte, sia una stessa persona con quella Menandra che nell' a. 294 ebbe a consultare gli imperatori per un caso analogo, nel quale parimenti non poteva ricorrere che all' actio doli [3].

[1] Cfr. nella l. 5 § 1 C. 2. 20 (21) cit. la frase « liberatione sollemniter... per acceptilationem tributa » e nella l. 32 C. 2. 4 (parimenti di Diocleziano e Massimiano) l'altra « si aquiliana stipulatione et acceptilatione subsecuta competentem tibi actionem peremisti ».

[2] Cfr. il modo con cui gli stessi imperatori ricordano nella l. 13 pr. C. 2. 4 l'editto sull' actio quod metus causa: « interpositas metus causa transactiones ratas non haberi edicto perpetuo continetur ».

[3] l. 4 C. 2. 20 (21). Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Menandrae: « Cum proponas inter te et eum, quem in contubernio ancillam tuam sibi coniunxisse memorasti, placuisse, ut tibi pro eadem daret mancipium, intellegis, quod, si manumisisti vel ei tradidisti et ille manumisit, revocandae libertatis potestatem non habes, sed solum, si necdum [*statutum tempus*] excessit et fidem placiti rumpat, desiderare debes de dolo tibi decerni actionem. Quod si penes te dominium eius remansit, adito praeside provinciae cum natis hanc potes recuperare, si nulla moveatur status quaestio ».

« Statutum tempus » è interpolato come « constitutum tempus » nella l. 19 C. 2. 4 cit.

Il Lenel ha accusato i compilatori di aver frainteso il contenuto del rescritto; noi invece pensiamo che si debbano considerare due ipotesi. Se nell' originale non era indicata la specie dell' azione (actio doli) che competeva a Menandra, può ammettersi che, ingannati specialmente dalla menzione del fraudator, non badando che l' atto accennato nella proposizione condizionale « si.... peremisti » non è un atto diminutivo del patrimonio del fraudator, i compilatori abbiano creduto che si trattasse dell' azione revocatoria contro il debitore; ma si può anche supporre che l' originale designasse chiaramente l' azione a cui si riferiva, e che i compilatori abbiano stimato opportuno di adattare il frammento ad un soggetto diverso. Per istabilire quale sia questo soggetto non occorre andar lontano; abbia o no Triboniano compreso il significato originale del passo, a noi par certo che, inserendolo nel nostro titolo, egli abbia voluto riferirlo all' azione revocatoria contro il fraudator.

Perchè poi egli vi aggiungesse l' inciso « in quantum facere potest rel. » è il punto che, a parer nostro, rimane più oscuro. Forse Triboniano, pur conservando l' azione « adversus fraudatorem », volle mutarne l' indole, come avea fatto dell' azione contro l' acquirente? Certo, lo notavamo poc' anzi, non si può dire di Triboniano ciò che Venuleio dicea del pretore che « non tam emolumentum actionis intueri videtur in eo qui exutus est bonis, quam poenam ». Il giurista bizantino, per giustificare la concessione dell' azione, adduce il motivo che i creditori non potrebbero altrimenti ricuperare ciò che il debitore ha disperso [1] se non rivolgendosi contro di lui; egli dunque si preoccupa proprio dell' « emolumentum actionis », ed all' azione, anche quando è diretta contro il fraudator, non assegna per iscopo la pena. Ma perchè i creditori non devono poter pretendere dal debitore l' intero risarcimento del danno da essi subìto? perchè costui deve godere del beneficium competentiae? Forse piacque a Triboniano che, come ogni altra azione « ex ante gesto », anche questa fosse data contro il debitore « in quantum facere potest »? Poichè non abbiamo potuto determinare quale sia il diritto giustinianeo su questo punto, dobbiamo lasciare il quesito irreso-

[1] Vedemmo già (INTRODUZIONE n°. 3) che sono emblematiche le parole « si quaedam disperdidisset, si nulla ratione reciperari possent ».

luto; pur osservando che l'interpolazione nella l. 25 § 7 D. h. t. delle parole « nulla actio in eum ex ante gesto post bonorum venditionem daretur » dimostra che i bizantini dividevano in qualche modo i dubbi di Mela e che provavano una certa ripugnanza ad ammettere che il fraudator fosse convenuto « ex ante gesto ».

9. — Se ci è lecito fissare i principii che scaturiscono logicamente dalle ipotesi le quali ci sembrano meno improbabili tra mezzo la fitta rete dei dubbi e delle difficoltà che qui più che altrove mettono a dura prova la perspicacia dell'interprete, bisogna dire che dalla l. 6 C. cit. si deduce per il diritto giustinianeo la regola che il fraudator convenuto entro l'anno con l'azione revocatoria gode il così detto beneficium competentiae; dopo l'anno, come dichiara la l. 10 § 24 D. h. t., è tenuto soltanto per l'arricchimento [1]. Inoltre l'azione contro di lui non è ammessa, se non quando è impossibile intentarla contro i terzi [2].

Così disciplinata [3], l'azione revocatoria « adversus fraudatorem » riesce pei creditori meno vantaggiosa dell'azione nascente dal credito, sempre che si ritenga che anche nel diritto giustinianeo essi possano esercitarla contro il debitore « ex ante gesto » per lo meno « in quantum facere potest ». Pertanto tutte le fatiche di Triboniano non hanno altro risultato che quello di far apparire più evidente l'errore da lui commesso, conservando l'azione per un caso al quale non v'era più ragione di applicarla.

[1] L'opinione del Reinhart p. 138 n. 2 che anche gli eredi del fraudator siano tenuti « in id quod ad eos pervenit » è per diritto classico, dove la pauliana è un'azione meramente penale, un errore manifesto; ma in diritto giustinianeo non le si può obbiettar altro se non che essa non è espressamente attestata dalle fonti.

[2] Cfr. nella l. 25 § 7 D. h. t. le parole interpolate « si nulla ratione reciperari possent ».

[3] La nostra opinione differisce notevolmente da quella comune. Accordano l'azione contro il fraudator per l'intero valore della cosa da lui alienata, ed in ogni caso, il Reinhart p. 136 ed altri; per l'intero, ma solo sussidiariamente, vale a dire quando i creditori non possano in altro modo conseguire il risarcimento del danno, il Meischeider p. 104 ed altri. Lo Schey p. 148 ed il Brinz II § 545 p. 852 segg. ammettono l'azione contro il debitore (per l'intero valore della cosa) in due casi, quando egli ha distrutto la cosa in modo che non vi sia un terzo acquirente contro cui rivolgersi (l. 25 § 7 cit.) e quando egli stesso è il successore a titolo singolare dell'acquirente (l. 10 § 24 cit.). Una teoria sua particolare difende l'Otto p. 159.

E, per concludere, niente prova la giustezza di questa nostra critica più che il riflesso che, mentre i principii romani sulla revoca degli atti fraudolenti rispondono ancora oggidì ai bisogni della vita giuridica e sono accolti dalle moderne legislazioni, l'azione revocatoria contro il debitore non è ammessa dai codici ed è estranea alla nostra coscienza. Ma a chi, misconoscendo l'indole fondamentalmente diversa della pauliana, censurasse il diritto classico romano d'averla accordata contro il debitore, o per lo meno non sapesse capacitarsene, dovrà il romanista chiedere se egli per avventura censuri o non riesca a spiegare le pene anc'oggi comminate contro il debitore colpevole di bancarotta.

S. Solazzi

(Sarà continuato)

CASTORIO

IL GIOVANE GIURISPERITO DEL SECOLO IV.

I. — *Introduzione.*

Nella lunga e svariata istoria della giurisprudenza, la quale accompagnò sempre la convivenza degli uomini, non di rado incontransi delle curiosità, ed aneddoti speciali. Veniamo colla presente piccola illustrazione a dirne di uno, che pensiamo ben singolare, riferendone il monumento marmoreo sepolcrale. Quivi in prima si tratta di un giovane CASTORIVS, il quale viene lodato non solo come *iure peritus*, ma come che a quella perizia avesse già uniti ottimi studii, da esserne lodato nell' epigrafe metrica dettata in suo onore. In secondo luogo apparisce come quel marmo gli sia stato dedicato dai suoi compagni di studio, e da essi scritto in versi quasi virgiliani, secondo la loro perizia letteraria. Laonde questo epitafio metrico prende speciale importanza per diversi capi, come vedremo.

II. — *Lettura dell' epigrafe.*

Prima di addentrarci nelle considerazioni varie che ci offrono questi versi, riportiamoli, senza preoccuparci delle varianti che andremo poi discutendo, come li vediamo sul marmo, di cui nella pagina seguente diamo anche una riproduzione fac-similare per mostrar le forme delle lettere:

SI M$_{e}$NTES PVRAS RETINENT CON...
CASTORIVS IVENIS SOCIIS NVNC HERE...
CORPOREOS NEXVS LINQ$_{v}$E$_{n}$S ET VINCV...
AETERNAS SEDE$_{s}$ MERVIT CONPLECT$_{i}$ PIO...
SVBL$_{i}$M$_{e}$S ANIMAS NVLL$_{v}$S PVTET IR$_{e}$ S$_{v}$B...
OCCVBAT $_{i}$N TERR$_{i}$S SAP$_{i}$E$_{n}$S SED VIVIT $_{i}$N A...
$_{ii}$ NVNC DOCT$_{e}$ PVER STVDIIS ET IVRE PE...
IN VIRENT$_{i}$ LOCO COM$_{i}$TATVR TVRB...
ET LAVDES REPETIT VIT$_{a}$E ET CONDIT.....

Per la prima volta quest'epitafio fu pubblicato dallo Stevenson che ci diè alcuni cenni d'illustrazione [1], e maggiori ne avrebbe dati se non fosse stato rapito da immatura morte. Egli credette che l'iscrizione fosse completa, e la cornice lineare che si vede al di sopra e da una parte fece girare anche al disotto; il che però non si verifica nel marmo originale. Inoltre diè alcuni supplementi che dovranno esaminarsi.

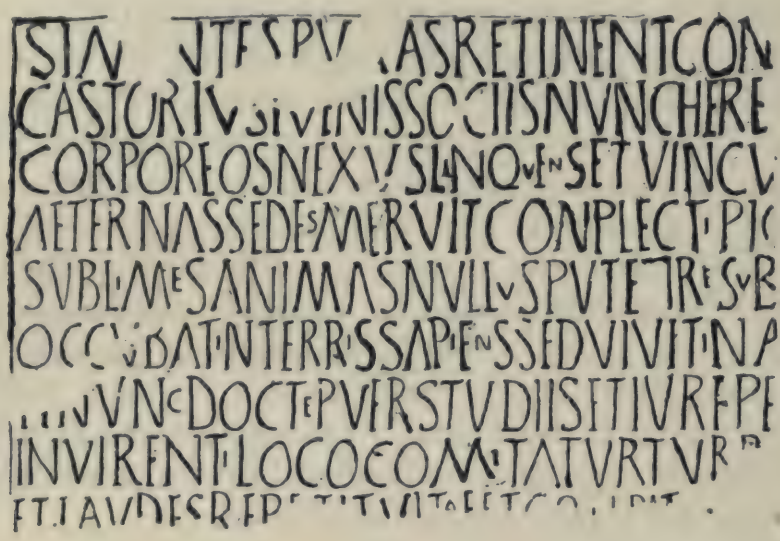

[1] Giova riportare l'intero passo interessante del ch. Stevenson, il quale a pag. 342 e 343 del periodico romano *Quartalschrift* del De Waal (anno 1888, tom. II) scrive:

SI MENTES PVRAS RETINENT CON*finia caeli*
CASTORIVS IVVENIS SOCIIS NVNC HERE*t adultis*
CORPOREOS NEXVS LINQVENS ET VINCV*la vitae*
AETERNAS SEDES MERVIT COMPLECTI PI*orum*
SVBLIMES ANIMAS NVLLVS PVTET IRE SVB . . . . .
OCCVBAT IN TERRIS SAPIENS SED VIVIT IN A*stris*
ET NVNC DOCTE PVER STVDIIS ET IVRE PE*rite*
IN VIRENTI LOCO COMITATVR TVR*ba* . . .
ET LAVDES RE . . . . .

« L'elegante iscrizione metrica per il giovane Castorius ricorda i meriti dell'estinto, « che lo avevano reso degno di un posto nella comunione dei beati. Vengono inoltre men- « zionate le cognizioni da lui acquistate per mezzo de'suoi studi di diritto. Finalmente si « dice che egli raccolse il premio della sua vita virtuosa *in loco virenti* ossia in Paradiso. « Il senso è quindi chiaro; ed ho tentato conseguentemente alcuni supplementi senza voler « pretendere di avere esattamente indovinata ogni parola. – Nel verso 5° l'ultima parola

Dopo di lui fu pubblicata dal Bormann[1] con i supplementi, dicendo di questi: *adiunctis supplementis propositis magna ex parte ab Hartelio*. Di questi pure diremo nella parte critica, ed intanto notiamo come il Bormann avendo veduto il marmo ci dette qualche varietà, e specialmente tolse la cornice inferiore, lasciando che si pensi esser questa mancante al disotto, ed esser perduta almeno la chiusa dell'iscrizione, secondo lo stile del tempo e del luogo.

Prima di darne una versione conviene rettificare logicamente alcuni supplementi e far diverse osservazioni; e quindi la riportiamo in ultimo.

E di vero il primo e secondo verso nel *Corpus* di Berlino sono suppliti così:

SI MENTES PVRAS RETINENT CON*finia caeli*
CASTORIVS IV(V)ENIS SOCIIS NVNC H(A)RE(T) *ademptis*.

Accettiamo le tre lettere *r, a, t,* al loro posto nel secondo verso, e l'*ademptis;* ma in questo stesso non accettiamo il supplemento *adultis* di Stevenson, perchè non può logicamente congiungersi col resto.

Quindi il concetto pure non ci vien chiaro con le parole CON*finia caeli* del verso primo; e crediamo che sia da preferire CON*sortia vitae*, di modo che i due versi siano l'espressione della bella frase: *Se il consorzio avuto in vita unisce ancora le anime scevre di* corpo, *ora* (NVNC) benchè trapassato, *Castorio il giovane anche sta unito ai tolti compagni*. Ed un tal concetto viene sempre meglio a chiarirsi in questa composizione di versi.

Accettiamo tutto il verso terzo, quarto e quinto con i supplementi dati, sebbene nel verso 3° sia meglio *carnis* e non *vitae*. Nel v. 6° potrebbe stare quello del *Corpus* che in fine pone IN A*lto*, ma meglio ci pare IN A*stris* secondo la fraseologia poetica dell'epoca e l'imitazione spiccata dei versi Virgiliani, quantunque non potrebbe biasimarsi chi supplisse IN A*ethra*.

« mancante è da completarsi con *umbras* od altra simile poetica espressione. Il penultimo « verso mostra la mezza parola *tur*, la quale è da completarsi evidentemente con *tur(ba)* « e si riferisce alle schiere dei beati in cielo. L'ultima riga è più guasta delle altre e « di gran parte del verso non rimangono che i resti di parole in cui sopra, da leggersi « forse *Et laudes refert vitae et gaudia* ... ».

[1] *Corpus Inscriptionum latinarum* etc., Berolini, tom. XI pag. 438 n. 2859.

Al principio del settimo verso Stevenson, Bormann, Hartel lessero ET, ma il marmo è mancante, e non vi si legge con sicurezza se sia piuttosto TE, che preferiremmo dando un proprio complemento al seguente verbo COMITATVR. È vero che nel *Corpus* per ottenerlo hanno dato PE*ritum*, invece di PE*rite*, forse non badando come questo caso armonizza meglio col DOCTE precedente, nè si può cangiar lo stesso caso senza violenza.

In fine dell'ottavo non accettiamo la parola *piorum* ripetuta con sicurezza nella stessa finale quattro versi innanzi. Può esser TVRB*a beatorum* od anche meglio solo *beata*.

Dell'ultimo verso superstite non furon ammesse nel *Corpus* che le tre prime parole *Et laudes repetit*, ma ben scrutando apparisce chiaro VITAE ET e quasi con altrettanta sicurezza CONDIT...; laonde crediamo poter dire che oggetto delle laudi de' beati a Castorio fossero non solo la scienza e perizia nelle leggi, ma eziandio le sue virtù reconditamente esercitate nel viver suo.

Di più, ci pare, non possa dirsi; perchè mancante il marmo.

III. — *Epoca dell' epigrafe.*

Se vi fossero altri versi laudativi per Castorio, noi ora non sappiamo; ma da quel modo della dicitura, preso nell' imitare Virgilio, potremmo piuttosto positivamente congetturarlo.

Ed inoltre anche il luogo ed i confronti con altre epigrafi del tempo quasi ci autorizzano ad assicurare, che il dettato dovesse concludersi colla data consolare.

Il marmo di Castorio appartiene alle catacombe di Bolsena, e tolto e rovesciato servì fortunatamente pel pavimento presso l'antico altare [1] dell'ipogeo. Rimosso nell'anno 1881, fu collocato dallo Stevenson nella prossima raccolta sacra al numero LXV.

I suoi caratteri, i suoi errori, e la disuguaglianza di lettere si riscontrano in altre epigrafi dello stesso luogo e di data certa.

[1] Vedi il nostro scritto menzionato, e da solo quello *su l' antico ciborium dell' ipogeo di Bolsena* 1888.

Riportiamo a fac-simile, anche per la sua specialità, quella di Mezia [1], che reca la data consolare dell'anno 376, e che semplicemente comparata con quella di Castorio, ognun si persuade esser scolpita dalla stessa mano o scuola del non troppo elegante quadratario:

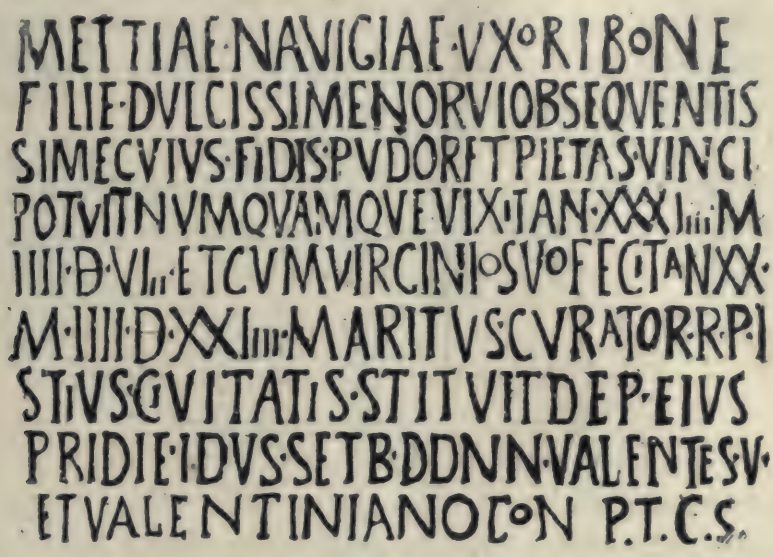
METTIAE·NAVICIAE·VXORI·BONE
FILIE·DVLCISSIME·NORVIOBSEQVENTIS
SIME·CVIVS·FIDIS·PVDOR·ET·PIETAS·VINCI
POTVIT·NVMQVAM·QVE·VIX·TAN·XXXIIII·M
IIII·D·VIII·ET·CVM·VIRCINIO·SVO·FECIT·ANXX·
M·IIII·D·XXIIII·MARITVS·CVRATOR·R·P·I
STIVS·CIVITATIS·STITVIT·DE·P·EIVS
PRIDIE·IDVS·SET·B·DDNN·VALENTES·V·
ET·VALENTINIANO·CON·P.T.C.S.

E così anche su questo interessante punto critico siamo assicurati dalla gemella scrittura delle due epigrafi; e quindi si può con sicurezza assegnare alla seconda metà del secolo IV eziandio l'epigrafe del giovinetto giusperito Castorio.

IV. — *Cristianità dell' epigrafe.*

Che l' epigrafe di Castorio sia cristiana non si lascia in dubbio dal luogo delle catacombe, ove questa era infissa ed egli sepolto. E vedremo come nei versi niuna delle frasi si oppone a tale sentenza. Nè alcun segno pagano, e neppure in fronte il solito D · M · vi si trova. Se si avesse tutta intiera, vi vedremmo, come pure in quella di Mezia Navigia, la celebre finale P · T · C · S ·, ossia le iniziali di Pax Tibi Cvm Sanctis, speciale pel sepolcreto cristiano volsiniese [2].

[1] Vedi nel detto *Corpus* e luogo num. 2834.

[2] Vedi la nostra trattazione sulle Catacombe di Bolsena per il caratteristico loro *saluto* PAX TIBI CVM SANCTIS *al defunto cristiano* 1901.

Inoltre è da osservare che oltre la metà e verso lo scorcio del secolo IV le comunità cristiane vi fossero assai numerose. E le ridette catacombe, e quelle a Settentrione [1], con le loro epigrafi di ogni sorta copiose in quell' epoca ce ne fanno fede.

E se in *Volsinio* risiedeva ancora il *Corrector Tusciae et Umbriae* [2] questo non era pagano. Le stesse feste che si conservarono nella creazione di una nuova persona per tal magistratura, celebrate alternativamente a Spello e Volsinio nulla han che opporre al cristianesimo della città.

A tempo di papa Gelasio, nel seguente secolo V, vien ricordato un Secondino vescovo Volsiniense e non il primo, onde si vede come là fosse un centro di importante e dominante cristianità, di che sono le catacombe un argomento palpabile [3].

V. — *Osservazioni per gli studi legali all' epoca post-constantiniana.*

Trattandosi di un giovane dotto negli studi e già perito nel *giure*, converrebbe dare un cenno dello studio delle leggi sul fine del secolo del grande Costantino.

Benchè fosser rese almeno inefficaci le leggi anticristiane, dopo che costui fece brillar la croce sul trono imperiale romano, e levò l' insegna del monogramma di Cristo in segno di vittoria, pure gli studiosi, molti de' quali ancor pagani, attendevano allo studio delle antiche leggi di Roma dominatrice del mondo, che erano le vigenti.

Come ognun sa dalla *storia* del diritto romano, gli studi delle leggi proseguirono a fiorire, e molti insigni personaggi ci vengono indicati dalle successive memorie dei tempi senza che qui stiamo neppure ad accennarle, avendosi molti trattati generali e speciali su questa materia. Basta richiamare il nome del-

[1] Armellini, *Gli antichi cimiteri cristiani di Roma e d'Italia* p. 663.

[2] Vedi lo scritto del ch. Faloci-Pulignani nel n°. XV dei « Volsiniensia », col titolo: *Un documento per la storia degli antichi giuochi scenici a Spello e Bolsena*, ove si riporta ed illustra il decreto di Costantino che si conserva a Spello, e si dichiara come l'inaugurazione del *Corrector Tusciae et Umbriae* si facesse alternativamente nelle dette città.

[3] Bullett. della Società storica Volsiniese, pag. 58.

l'imperatore Giustiniano, il quale insieme ai suoi famosi collaboratori venne a darci quel corpo di leggi che dopo tanti secoli si mantiene in onore, e diè norme fondamentali alle future legislazioni di molti popoli.

Come documento di siffatti studi, ben molti secoli dipoi, non vogliamo però trascurar quello che avemmo la fortuna di porre in luce noi stessi. Ivi si produce il documento ufficiale, col quale dall' imperatore Costantino il Monomaco [1] vengono riformate e ripristinate le scuole del diritto romano in Costantinopoli nella seconda metà del secolo XI. Ed è cosa ben curiosa il vedere quale e quanto zelo vi si spendesse in curarle e perfezionarle a quell' epoca che suole appellarsi barbara, nel cuore del medio evo e dagli stessi bizantini.

Ma per non allontanarci dal nostro giovane giureconsulto, ripigliamo l'esame del suo epitafio.

VI. — *Esame filologico dell' epigrafe.*

Un esame filologico delle parole di questi versi farebbe conoscere ancor meglio la portata delle espressioni, ed anche giustificherebbe gli esposti supplementi. Ci contentiamo esporne alcune poche che spontaneamente ci occorsero nello studio del medesimo.

Al verso 1° abbiamo *Mentes puras:* anche presso i classici si trova la parola *mens* come anima dell'uomo [2], qui poi quell' aggiunto di *puras* [3] patentemente esprime l' anima sola e separata dalla materia corporea del defunto. Segue la parola *re-*

[1] *De legum Custode atque Athenaeo Constantinopolitano, decret. Const. Monomachi.* (Studi e docum. di Storia e diritto, 1884, p. 289).

[2] Viene adoperata per *animas* anche negli scrittori prosastici, come Svetonio (in Caligola) *hominum erga se mentes.* E Cicerone nelle sue quasi definizioni o descrizioni oratorie (per Milone 31) dice ... *nostram mentem, qua sapimus, qua providemus, qua haec ipsa agimus et dicimus, videre possumus....* e così attribuisce alla mente tutte le facoltà dell'anima.

[3] Lo stesso Tullio aggiunge questo epiteto all'anima, quando vuol dirla separata dal corpo, come nel nostro epitafio: *Animus omni admixtione corporis liberatus* PVRVS *et integer* (de Senectute 22).

tinent[1] che raddoppiando il significato *teneo* nel suo *retineo*, indica come una cosa di già tenuta, venga ancor ritenuta; e quindi come eziandio dopo la separazione della morte le *menti pure* sono ritenute dai legami del consorzio avuto con altri in vita.

Al verso 2° quel *sociis* indica la consociazione di Castorio tenuta cogli amici, e poi ritenuta anche dopo che gli furon tolti dalla morte, *ademptis*[2]. Tuttociò poi viene ribadito dalla parola *haeret*[3], la quale indica un congiungimento molto stretto e quasi continuo, ed è posta come speciale espressione presso quel *nunc* dopo la morte.

Al verso 3° sono abbastanza comuni le frasi del *linquens nexus et vincula carnis*[4] sia pel corpo che per la stessa vita mortale.

Al 4° verso quel *complecti sedes*[5] è veramente poetico, come di cosa caramente ottenuta e quasi stretta tra le braccia; e questo applicato a *sedes aeternas*[6] significa aver raggiunto una posizione assai anelata, qual'è una felicità eterna in quelle sedi degli uomini più segnalati per la loro pietà.

Nel verso 5° si viene ad encomiare il defunto, la cui ani-

[1] Pel significato del verbo *retinere*, sebbene si potesse esprimer nel concetto che le *anime separate* (dal *corpo*) *mantengono i commerci avuti nel tempo della vita terrena*, pure qui assai bene e poeticamente s'inverton le cose, dicendosi che quei *legami di un commercio razionale iniziato nella vita mantengono stretti anche gli animi, benchè fuori di questa vita stessa*. E per la frase *consortia vitae* notiamo come la comunanza di studii venne così appellata da Petronio l'Arbiter nel *Satyricon* (vers. 101) *consortium studiorum*.

[2] Preferimmo questa parola al supplemento fatto da altri *adultis*, perchè sarebbe stato quasi senza ragione il voler dire che i *socii* fossero di maggior età che il defunto; e perchè meglio si collega col verso che segue, ed anche meglio esprime il violento distacco, essendo posta presso la parola *haeret*.

[3] Questa parola, in cui il quadratario trascurò il dittongo, viemmeglio ribadisce il concetto dell'unione amica tra Castorio ed i superstiti, unendosi al *retinent* di sopra. Ed eziandio nel senso morale l'unione tra più persone, espressa con la parola *haeret*, significa quella unione più intima, come ben si esprimeva Catullo dicendo di chi *haeret ad latus*. Plinio (Ep. VII) indicando l'indissolubilità di un amico che non vuol disgiungersi da un compagno il quale partiva per l'Africa, disse: *Obtinenti Africam comitem haeserat*. Ed in tal modo venne pure da Lucano espressa con questo verbo perfino la fedeltà militare alla propria bandiera (nella Farsaglia):

Haeserat ille tuis, per bella per aequora, signis.

[4] Questa è frase tanto limpida e comune, e quasi viene spiegata materialmente più col seguito *vincula carnis*. Non si ripeta *vitae*, che è poco sopra.

[5] In questo senso del *complector* per *adipiscor* ed in simil caso del nostro epitafio disse Seneca che: *Augustus complexus est astra*.

[6] È frase usitatissima per indicare la dimora delle anime dopo la morte.

ma è noverata fra quelle *sublimes* [1], le quali non sono destinate alle eterne ombre. E qui si conferma il concetto dell'eterna felicità che è dovuta alle anime pie e sublimi [2].

Nel verso 6° si sviluppa lo stesso concetto, dicendosi che quantunque *occubat* [3], e però il vero *sapiens* [4] sembra *perire* e andar sotterra come gli altri mortali; tuttavia per lui la morte altro non è che il cangiar questa vita terrena con la vita perpetua nel cielo.

Nel verso 7° le frasi encomiastiche sono ben precise pel giovane dotto già negli studii e perito in quelli speciali delle leggi. Ivi si ripete il *nunc* che va congiunto col *comitatur* seguente.

Nel verso 8° abbiamo l' espressione poetica come egli tra le verdi delizie paradisiache [5], venga corteggiato da una turba di quei beati, *comitatur* [6], che l' accolgono a proprio compagno.

Nel verso 9° benchè frammentato pure si raccoglie che quella turba esultante non solo celebra gli encomii di lui, *laudes,* ma le va ripetendo *repetit* [7] quasi festeggiandolo con quel corteo; e di più esalta i meriti ed i pregi che furon nascosti a molti, *condita* [8], nel tempo del viver suo.

[1] È detto assai nobilmente ad onore di quelle anime che sopravanzarono in merito gli altri nella vita, e che nelle *sedi eterne* hanno una ben onorata dimora.

[2] Il Caro traduceva la bella frase nell'Eneide per *Anime eccelse,* quasi *spiriti magni.*

[3] Per i defunti ha buon significato quel *cubare* sotterra e nelle ombre, come che ciò appartenga soltanto al corpo; ma qui viene bellamente dichiarato dall' antitesi, mentre l'anima separata *vivit in astris.*

[4] Corrisponde meglio che altro alla nostra parola *saggio,* e significa colui che unisce alle conoscenze speciali di un ingegno colto, anche il sapere morale per il bene, ed in prattica unisce scienza e virtù. Tullio descriveva quei che: *sapientissimum esse dicunt* . . . nella concione per Cluenzio § 31. Gellio diceva *sapiens rerum humanarum* . . . chi ha buona esperienza di vita.

[5] Dà subito l' idea della regione ove ogni pianta *virescit,* e fa di quel luogo una vigoreggiante delizia. Onde si trova eziandio assolutamente *virentia* per indicar le cose vigorose e verdeggianti.

[6] È un'espressione felice, la quale si rannoda a quanto si dice dell'unione degli amici verso Castorio, e qui di quei nuovi compagni, di cui una *turba* beata egli incontra nel cielo. Nell' epistole familiari (lib. XIII num. 71) Tullio ricordava così un fedel compagno: *comes meus fuit omnium itinerum.*

[7] La parola ribadisce gli encomii che nel paradiso fanno a Castorio gli stessi beati. E non già una sol volta questi encomii sono a lui fatti, ma son ripetuti inneggiandosi alle esercitate virtù. Quando lo Stevenson vedendo le due prime e l' ultima lettera ci die' il supplemento *refert,* quantunque laudativo, pur era minore del *repetit,* di cui i vestigi di lettere ci han procurata una certa lettura.

[8] Forse seguiva *facta.* Quel *condita* per *nascoste* si trova spesso usato, e ne abbiamo il derivato *recondita.* E di vero perfino si usava il *condere mortuos,* ossia tumulare i morti, come nella Tusculana I, 45 diceva Tullio. È notevole questa frase, poichè fa apparire come i beati, buoni conoscitori delle virtù delle anime, vanno ad intuire in quelle le azioni o *facta* che si ebbero dalle virtù del nostro Castorio *dotto e sapiente.*

VII. — *Confronto Virgiliano.*

Accennammo di già come si mostri evidente che quell'epitafio a Castorio appellato – *docte studiis* – fosse composto dai suoi compagni, e con tutte le reminiscenze degli autori classici che aveano tra le mani. Di più è da notare l'epoca, in cui prevalse nello studio de' latini un'imitazione quasi servile; ed anzi per i verseggiatori prevalse il comporre versi con degli emistichi e frasi tratte dai poeti e specialmente da Virgilio, il dolce e geniale maestro ed autore, come il dicea per sè Dante, e che fu ancora più affine alle idee prevalenti cristiane. Di lui era ben cara l'Ecloga di Pollione calcata sulle profezie sibilline.

Basta scorrere i versi che ci lasciò Faltonia Proba ne' suoi *centoni* ed altri scrittori latini di Roma e di varie regioni dell'impero romano; nei quali abbiamo anche una letteratura piuttosto metrica, che altamente poetica. La grande stima per il cantore di Enea e per i suoi concetti molto assimilati ai cristiani, fu espressa famosamente dall'Alighieri, quando lo fè salutare dal coro de' poeti e dotti che esclamarono: *Onorate l'altissimo poeta.* A tante pruove viene ad aggiungersi questa dell'epitafio scolpito per Castorio, come ognuno può vedere da per sè. Quasi tutto il carme sembra ispirato ai versi che leggonsi sullo scorcio del libro VI dell'Eneide ed altri.

E difatti sul principio la frase *Castorius haeret sociis* fa risovvenire la virgiliana del lib. X, 779:

> *Antenorem comitem... qui missus ab Argis*
> *Haeserat Evandro.*

L'unione degli amici col defunto ben traluce esser presa da quei versi del VI (v. 653, 654): *Quae gratia... fuit vivis, quae cura... eadem sequitur tellure repostos.*

Ivi al merito del defunto si fa corrispondere la memoria riconoscente de'superstiti (v. 664): *Quique sui memores alios fecere merendo.*

Il solenne principio del verso *sublimes animas* è tolto di peso dal verso 720 *Sublimes animas,* che pur il Caro tradusse

Anime eccelse, ed anche imita il v. 758 *Illustres animas*, ed inoltre il v. 828 *Concordes animae*. Resta il contrapposto del *sublimes* coll'*ire sub umbras:* frase frequente in Virgilio perfino nelle ultime parole dell' ultimo libro del poema, dicendo della morte del guerriero: *Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.*

Al verso 6° le parole *Occubat in terris...* ricordano quelle del I della Eneide vers. 547: *Crudelibus occubat umbris....* ed altre del poeta.

Quell'*aeternas sedes* si ripete più volte dal Mantovano, eziandio col distintivo di *piorum.*

Nel *nunc docte puer* sembra alludersi alle parole del VI v. 875 *Nec puer... quisquam... in tantam spem tollet avos.* Ma più esattamente chi non vede pel morto Castorio l'imitazione del celebre passo tanto patetico pel giovane Marcello? A quel passo che, secondo le memorie, quando fu recitato alla presenza di Augusto e della madre del giovane, la fece cader priva di sensi v. 882:

Heu miserande puer! Si qua fata aspera rumpas,
Tu Marcellus eris. Manibus date lilia plenis.

Si deve notare eziandio come ripetutamente Virgilio appella *puer* quel Marcello, benchè la sua età certamente non fosse puerile, ma giovanile; e così l'epitafio appella *docte puer* il nostro Castorio già perito negli studii e nella scienza delle leggi.

La descrizione de' campi Elisi virgiliani corrisponde alla frase *In virenti loco* dell'epitafio. E Virgilio stesso l'aveva usata v. 679:

Pater Anchises penitus convalli virenti
Inclusas animas...

Ed eziandio il consimile passo (v. 703) *in valle.... seclusum nemus et virgulta sonantia silvis.* Ove segue la bellissima similitudine delle api ronzanti e festeggianti. E quei campi erano la sede de' pochi eletti (v. 744): *Mittimur Elysium, pauci laeta arva tenemus;* e nel verso 638 avea già detto:

Devenere locos laetos, amoena virenta
Fortunatorum nemorum sedesque beatas.

Dante avrebbe detto *verde smalto* (Inf. IV) il verde luogo, ove avean dimora gli *spiriti magni*, in quel suo eliso o *prato di fresca verdura*.

Virgilio appellò queste dimore *sedes beatas*, come si legge nell'epitafio, e le descrisse poeticamente.

In fine quella *turba* di beati, o *beata, comitatur* l'onorato Castorio, e ne ripete *laudes* e ne encomia i fatti non ben noti in vita, e fa risovvenire le feste che si fecero a Marcello giunto al suo fortunato Eliso (v. 866):

Qui strepitus circa comitum?...

e l'altro consimile passo (v. 864):

Quis pater ille, virum qui sic comitatur?...

Forse si potrebbe ancora più sottilmente investigare e far risaltare la studiata imitazione virgiliana; ma il detto basti.

VIII. - *Idee e frasi pagane evitate.*

Benchè l'autore o gli autori dell'epigramma si tengano tanto strettamente alle idee e frasi Virgiliane, pure le une e le altre vengono subito da essi abbandonate, se veggano non potersi conformare alle dottrine cristiane. - Il poeta avea detto (v. 719) secondo le dottrine di alcuni pagani:

... anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est
Sublimes animas, iterumque in tarda reverti
Corpora?

E qui come altrove (v. 745) erano esposte le dottrine della metempsicosi, che era riservata felice per i buoni che avessero negli Elisi purgata ogni immondezza di colpe o difetti della loro vita:

Donec longa dies perfecto temporis orbe
Concretam exemit labem . . .

e così le anime purgate volessero ritornar a vivere alla terra:

Rursus et incipiant in corpora velle reverti.

Ma benchè il desiderio di ricongiungersi anche in terra coll'anima amica potesse accendere l'affetto dei giovani compagni

di Castorio, pure essi troncano la frase perchè allude ad un ritorno delle anime purgate alla terra dei mortali; ed all'incontro vogliono accentuare l'idea cristiana, che dice quelle mansioni beate essere eterne; *aeternas sedes*.

Così ci danno la pura idea cristiana, fuori di ogni immischiamento di opinioni false od imperfette di alcuni filosofi pagani.

Come queste evitate allusioni ad ogni specie di metempsicosi pei buoni o pe' malvagi, vi son pure altre frasi omesse a bello studio per non macchiar la purezza della dicitura religiosa in tutto l'epitafio. Il che, secondo pur sopra osservammo, ci toglie ogni dubbio che il marmo consacrato a Castorio nelle catacombe cristiane di Bolsena era scritto da cristiani e per un cristiano.

E qui ripetiamo che probabilmente nella parte perduta del marmo sarebbe al certo venuta fuori qualche bella conferma di ciò che dicemmo, e come nel quasi gemello marmo per Mezia Navigia, pur vi si leggesse il saluto finale:

PAX TIBI CVM SANCTIS.

IX. — *Allusioni paradisiache.*

Vedemmo già come lo scrittore cristiano de' versi abbia prese delle belle idee virgiliane dalle descrizioni degli Elisi, le quali si hanno pure in altri scrittori pagani. Ma qui parlandosi delle *aeternae sedes piorum* e del *sapiens*, il quale *vivit in astris*, ci ha detto che la mansione è *in virenti loco;* ed esso in quel luogo trovasi in compagnia de' beati: *comitatur turba beata*, Questa turba ne decanta gli encomii.

Superfluo sarebbe l'estendersi sopra i documenti di scritti e di arti, i quali dimostrano come eziandio il paradiso era dai cristiani rappresentato quale un giardino. Ed era allusione al nome παράδεισος ossia *orto chiuso* all'intorno per conservare le migliori e più belle produzioni della terra, verde, fiorita e lussureggiante; alludendo pure all'*hortus deliciarum*, all'Eden dei proto-genitori dell'umanità.

Nelle catacombe eziandio e nei sepolcri cristiani si veggono spesso alberi e fiori, i quali dinotano come le anime buone separate dai corpi debbono godere delizie; e queste delizie, a nostro modo di sentire, vengono espresse agli uomini mortali colle figure di quelle che si posson godere in terra ne'più bei giardini.

Accenniamo soltanto ad un bel documento antichissimo e sincero, nel quale ampiamente venne dalla stessa martire santa Perpetua [1] descritta una consolante visione del giardino celeste, ove beavasi di sante delizie.

Dopo ciò è bello e delicato il pensiero dell' epigrafe nel dirci che Castorio è nel paradiso *in virenti loco,* e quivi viene attorniato da una turba di beati che insieme con lui godono quelle delizie. Ciò fa risovvenire al pensiero gli Elisi dell' Alighieri, il quale li assegnava alle anime sublimi dei grandi scrittori, mentre sempre più ci conferma la natura dell' epigrafe.

X. — *Epilogo.*

Nel chiudere le osservazioni fatte sul nostro ben importante epitafio metrico mi sembra che si possa riassumere in tre principali concetti presso a poco così:

Il suo concetto storico ci parla della vita del *giovane Castorio,* come che ebbe *fedeli compagni* e divenne *dotto negli studii* e *giusperito* morendo in assai fresca età.

Il concetto encomiastico, oltre quanto si dice dell'istruzione, viene abbastanza dichiarato dalle espressioni che, quando è nella dimora paradisiaca tra i *verdeggianti* campi, viene quasi corteggiato da una *turba di beati.* E questi intorno a lui non solo fanno echeggiare le *lodi* e gli encomii alle nascoste virtù, ma queste *lodi* sono eziandio *ripetute* tra quei gaudii comuni.

Il concetto poi, che diremo amichevole di oltre tomba, esprime il grave dispiacere e dolore lasciato nei *ritolti amici,* quando Castorio si sciolse dai *vincoli della carne.* Questi cari compagni non si distaccano dalla sua amicizia dopo la dipartita; ed anzi invocano una consolante opinione, non men filosofica che teologica, secondo la quale le *comunanze* di affetto avute *in vita* sono conservate al di là del sepolcro dalle *anime sublimi,* che non vanno a *nascondersi* nelle eterne *ombre* di un reciproco oblio.

Nell' insieme adunque quasi volgarizzato il carme ci dice:

Se il consorzio avuto nella vita tien congiunte ancora le anime trapassate: ecco il giovane Castorio che ora pure è con-

[1] Il ch. Franchi de' Cavalieri ci die' un accurato testo greco-latino per lo scritto della martire.

giunto ai suoi compagni. Lasciando i legami corporei ed i vincoli della carne si meritò ottenere la mansione eterna de' pii. Niuno pensi che le anime sublimi vadano nell' oscurità. Il sapiente muore in terra, ma vive sempre sopra le stelle.

Ora, o giovane dotto negli studii e giusperito, la turba dei beati ti fa corteo nel luogo di perpetua verdura, e ne ripete le lodi della vita ed i nascosti fatti....

Se più ci avesse dato il marmo, si sarebbe ancor detto di più; ma tutte considerate le circostanze di tempo e di luogo e degli autori del carme, che si vede esser stati i compagni di lui negli studi, ben si deduce che l' epitafio è cristiano, posto nelle catacombe da cristiani cultori di studi letterarii, ed in quell' epoca che, secondo ci apparve, è l'ultima metà del secolo IV dell' êra nostra.

G. Cozza-Luzi.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XXII — 1901)

Tassistro avv. Pietro — Il matrimonio dei soldati romani . pag. 3
Cantarelli prof. Luigi — La diocesi italiciana da Diocleziano alla fine dell'impero occidentale (Parte prima) . . . . . „ 83
Tacchi-Venturi p. Pietro S. I. — Vittoria Colonna fautrice della riforma cattolica, secondo alcune sue lettere inedite. . . „ 149
Pellegrini prof. Amedeo — Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi alla Corte di Roma (sec. xvi-xvii) . . . . . „ 181
Pometti prof. Francesco — Carte delle Abbazie di s. Maria di Corazzo e di s. Giuliano di Rocca Fallucca in Calabria (Contributo alla storia degli Ordini religiosi) . . . . . „ 241
Tacchi-Venturi p. Pietro S. I. — Nuove lettere inedite di Vittoria Colonna. . . . . „ 307
Solazzi prof. Siro — La revoca degli atti fraudolenti . . . . „ 315
Cozza-Luzi p. Ab. Giuseppe — Castorio il giovane giurisperito del secolo iv . . . . . „ 475

IMPRIMATUR
Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.

IMPRIMATUR
Iosephus Ceppetelli Archiep. Myren. Vicesg.